

# **PERIZIA DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO**

in riferimento alla controversia arbitrale insorta

tra

**Impresa XXXXXX & C. S.p.A.**

e

**YYYY S.p.A.**

in dipendenza

del **contratto di appalto del 14 ottobre 2004** avente ad oggetto l'affidamento da parte dell'YYYY S.p.A. alla Impresa XXXXXX & C S.p.A. dei lavori di *completamento del tratto autostradale Catania-Siracusa compreso tra le località Passo Martino ed il Km 130+400 della S.S. 114*

**Collegio Arbitrale** composto dai Signori:

**Avv. Vincenzo Nunziata**                      Presidente

**Avv. Prof. Stefano Vinti**                      Arbitro

**Avv. Antonio Conte**                      Arbitro

**RELAZIONE**

**CTU: Ing. Arturo Varzi**

## Sommario

<b>1. ó Conferimento dell'incarico peritale.....</b>	<b>6</b>
<b>2. ó Svolgimento delle operazioni di perizia e documentazione esaminata.....</b>	<b>10</b>
2.1. Operazioni peritali .....	10
2.2. Documentazione esaminata ed acquisita dal CTU.....	13
<b>3. ó Descrizione sintetica delle opere e dell'iter esecutivo di appalto.....</b>	<b>14</b>
3.1. Progetto esecutivo.....	14
3.2. Gara di appalto e Contratto di Affidamento al Contraente Generale (C.G).....	14
3.3. Descrizione dell'intervento previsto nel progetto esecutivo di appalto.....	14
3.4. Tempo contrattuale, inizio attività e consegna lavori.....	17
3.5. Atto Aggiuntivo n° 1 (30 novembre 2005) per affidamento delle prove di laboratorio e verifiche tecniche.....	17
3.6. Perizia di Variante Tecnica n° 1 .....	18
3.7. Perizia di Variante Tecnica n° 2.....	18
3.8. Perizia di Variante Tecnica n° 3.....	19
3.9. Perizia di Variante Tecnica n° 4.....	20
3.10. Perizia di Variante Tecnica n° 5 .....	21
3.11. Atto di sottomissione (3ª Variante Tecnica) e 2° Atto Aggiuntivo .....	22
3.12. Tempi contrattuali e proroghe.....	22
3.13. Ultimazione dei Lavori.....	23
3.14. Stati Avanzamento Lavori e relativi Certificati di pagamento.....	25
3.15. Conto Finale dei Lavori.....	27
3.16. Riserve ed accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/06.....	27
<b>4. ó Le obbligazioni del Contraente Generale: fonti normative e atipicità del contratto di affidamento de quo.....</b>	<b>48</b>
<b>5. ó Considerazioni preliminari alla trattazione dei quesiti peritali.....</b>	<b>56</b>
5.1. Ordine logico di trattazione dei quesiti peritali.....	56
5.2. Arco temporale di esecuzione dei lavori oggetto di indagine peritale.....	57
<b>6. ó Trattazione del quesito peritale n° 2.....</b>	<b>58</b>
6.1. Disamina della riserva n° 109 (quesito arbitrale n° 5).....	58
6.2. Disamina delle riserve nn° 119 e 167 (rispettivamente, quesiti arbitrari nn. 14 e 61).....	59
6.3. Disamina delle riserva n° 182 (quesito arbitrale nn. 75). .....	65
<b>7. ó Trattazione del quesito peritale n° 3.....</b>	<b>69</b>
7.1. Disamina della riserva n° 78 (quesito arbitrale n° 3).....	69
7.2. Disamina della riserva n° 107 (quesito arbitrale n° 4).....	70
7.3. Disamina della riserva n° 109 (quesito arbitrale n° 5).....	73
7.4. Disamina della riserva n° 116 (quesito arbitrale n° 12).....	82

7.5. Disamina delle riserve nn. 120, 164 e 168 ( <i>rispettivamente, quesiti arbitrari nn. 15, 58 e 62</i> ).....	84
7.6. Disamina della riserva n° 122 ( <i>quesito arbitrale n° 16</i> ).....	97
7.7. Disamina della riserva n° 123 ( <i>quesito arbitrale n° 17</i> ).....	98
7.8. Disamina delle riserva n. 124 ( <i>quesito arbitrale n. 18</i> ).....	100
7.9. Disamina della riserva n° 126 ( <i>quesito arbitrale n° 20</i> ).....	106
7.10. Disamina della riserva n° 127 ( <i>quesito arbitrale n° 21</i> ).....	108
7.11. Disamina delle riserve nn. 128, 134, 152 e 171 ( <i>rispettivamente, quesiti arbitrari nn. 22, 28, 46 e 65</i> ).....	111
7.12. Disamina delle riserve nn. 130 e 131 ( <i>rispettivamente, quesiti arbitrari nn. 24 e 25</i> ).....	120
7.13. Disamina della riserva n. 132 ( <i>quesito arbitrale n. 26</i> ).....	123
7.14. Disamina della riserva n. 133 ( <i>quesito arbitrale n. 27</i> ).....	127
7.15. Disamina delle riserva n. 138 ( <i>quesito arbitrale n. 32</i> ).....	128
7.16. Disamina delle riserve nn. 139, 140, 141 ( <i>rispettivamente, quesiti arbitrari nn. 33, 34, 35</i> ).....	131
7.17. Disamina della riserva n. 142 ( <i>quesito arbitrale n. 36</i> ).....	141
7.18. Disamina delle riserva n. 143 ( <i>quesito arbitrale n. 37</i> ).....	145
7.20. Disamina della riserva n. 146 ( <i>quesito arbitrale n. 40</i> ).....	157
7.21. Disamina della riserva n. 147 ( <i>quesito arbitrale n. 41</i> ).....	159
7.22. Disamina della riserva n. 148 ( <i>quesito arbitrale n. 42</i> ).....	162
7.23. Disamina delle riserva n. 149 ( <i>quesito arbitrale n. 43</i> ).....	165
7.24. Disamina della riserva n. 150 ( <i>quesito arbitrale n. 44</i> ).....	167
7.25. Disamina della riserva n. 151 ( <i>quesito arbitrale n. 45</i> ).....	168
7.26. Disamina della riserva n. 153 ( <i>quesito arbitrale n. 47</i> ).....	169
7.27. Disamina della riserva n. 154 ( <i>quesito arbitrale n. 48</i> ).....	171
7.28. Disamina della riserva n. 155 ( <i>quesito arbitrale n. 49</i> ).....	175
7.29. Disamina delle riserva n. 156 ( <i>quesito arbitrale n. 50</i> ).....	176
7.30. Disamina della riserva n. 157 ( <i>quesito arbitrale n. 51</i> ).....	177
7.31. Disamina della riserva n. 160 ( <i>quesito arbitrale n. 54</i> ).....	179
7.32. Disamina della riserva n. 161 ( <i>quesito arbitrale n. 55</i> ).....	184
7.33. Disamina della riserva n. 162 ( <i>quesito arbitrale n. 56</i> ).....	187
7.34. Disamina della riserva n. 165 ( <i>quesito arbitrale n. 59</i> ).....	187
7.35. Disamina della riserva n. 170 ( <i>quesito arbitrale n. 64</i> ).....	189
7.36. Disamina della riserva n. 172 ( <i>quesito arbitrale n. 66</i> ).....	194
7.37. Disamina della riserva n. 173 ( <i>quesito arbitrale n. 67</i> ).....	198
7.38. Disamina delle riserva n. 174 ( <i>quesito arbitrale n. 68</i> ).....	203
7.39. Disamina della riserva n. 175 ( <i>quesito arbitrale n. 69</i> ).....	205
7.40. Disamina della riserva n. 177 ( <i>quesito arbitrale n. 70</i> ).....	210
7.41. Disamina della riserva n. 178 ( <i>quesito arbitrale n. 71</i> ).....	214
7.42. Disamina della riserva n. 179 ( <i>quesito arbitrale n. 72</i> ).....	217
7.43. Disamina della riserva n. 180 ( <i>quesito arbitrale n. 73</i> ).....	219
7.44. Disamina della riserva n. 181 ( <i>quesito arbitrale n. 74</i> ).....	221
7.45. Disamina della riserva n. 184 ( <i>quesito arbitrale n. 77</i> ).....	221

7.46. Disamina della riserva n. 186 ( <i>quesito arbitrale n. 79</i> ).....	222
7.47. Disamina della riserva n. 188 ( <i>quesito arbitrale n.81</i> ).....	222
7.48. Disamina delle riserva n. 189 ( <i>quesito arbitrale n. 82</i> ).....	223
<b>8. ó Trattazione del quesito peritale n° 4.....</b>	<b>226</b>
8.1. Disamina della riserva n° 112 ( <i>quesito arbitrale n. 8</i> ) .....	226
8.2. Disamina delle riserva n° 113 ( <i>quesito arbitrale n. 9</i> ) .....	229
8.3. Disamina della riserva n° 136 ( <i>quesito arbitrale n. 30</i> ) .....	230
<b>9. ó Trattazione del quesito peritale n° 1.....</b>	<b>234</b>
9.1. Considerazioni di carattere generale sull'anomalo andamento dei lavori.....	234
9.2. Il termine finale per il completamento dell'opus. ....	237
9.3. Disamina della riserva n° 109 ( <i>quesito arbitrale n° 5</i> ).....	243
9.4. Disamina della riserva n° 123 ( <i>quesito arbitrale n° 17</i> ).....	249
9.5. Disamina della riserva n° 127 ( <i>quesito arbitrale n° 21</i> ).....	250
9.6. Disamina della riserva n° 128 ( <i>quesito arbitrale n° 22</i> ).....	253
9.7. Disamina della riserva n° 134 ( <i>quesito arbitrale n° 28</i> ).....	256
9.8. Disamina della riserva n° 138 ( <i>quesito arbitrale n° 32</i> ).....	257
<b>10. ó Trattazione del quesito peritale n° 5.....</b>	<b>260</b>
10.1. Osservazioni preliminari. ....	260
10.2. Maggiori tempi suppletivi domandati con la riserva n° 137, per la parte già scrutinata dalla Commissione istituita per l'accordo bonario.....	265
10.3. Maggiori tempi suppletivi domandati con le riserve n° 109, 123, 127, 128, 134, 138. ....	266
10.4. Maggiori tempi suppletivi domandati con le riserve n° 71, 107, 120, 122, 128, 130, 131, 133, 134, 137, 139, 142, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 162, 167, 168, 182, 186.....	266
<b>11. ó Trattazione del quesito peritale n° 6.....</b>	<b>280</b>
11.1. Considerazioni preliminari. ....	280
11.2. L'art. 23 del CSA ( <i>Tempo utile per dare compiuti i lavori, penalità in caso di ritardo, premio di accelerazione, proroghe</i> ).....	280
11.3. Verifica dei tempi complessivamente previsti. ....	283
11.4. Accertamento dei tempi di consegna dei subloti nn. 1, 2 -3. ....	286
11.5. Disamina della riserva n° 118 ( <i>quesito arbitrale n° 13</i> ) - Premio di accelerazione sub lotto n. 1.....	286
11.6. Disamina della riserva n° 163 ( <i>quesito arbitrale n° 57</i> ) - Premio di accelerazione sub lotti n. 2-3. ....	295
<b>12. ó Trattazione del quesito peritale n° 7.....</b>	<b>304</b>
12.1. Disamina della riserva n. 110 ( <i>quesito arbitrale n. 6</i> ).....	304
12.2. Disamina della riserva n. 144 ( <i>quesito arbitrale n. 38</i> ).....	307
12.3. Disamina delle riserva nn. 183 e 187 ( <i>rispettivamente, quesiti arbitrati nn. 76 e 80</i> ).....	310
12.4. Disamina della riserva n. 185 ( <i>quesito arbitrale n. 78</i> ).....	316
<b>13. ó Trattazione del quesito peritale n° 8.....</b>	<b>321</b>
13.1. Disamina della riserva n° 180 ( <i>quesito arbitrale n° 73</i> ).....	321

<b>14. ó Trattazione del quesito peritale n° 9 ó riserva n° 169.....</b>	<b>328</b>
<b>15. ó Trattazione dei quesiti peritali nn° 10 ed 11. ....</b>	<b>333</b>
15.1. Considerazioni preliminari sulle modalità e criteri di quantificazione degli interessi in relazione ad eventuali somme (aggiuntive) da liquidarsi in favore del C.G. e/o a ritardi nella contabilizzazione/liquidazione delle prestazioni eseguite dal medesimo.....	333
15.2. Disamina della riserva n. 71 ( <i>quesito arbitrale n. 2</i> ).....	335
15.3. Disamina della riserva n. 111 ( <i>quesito arbitrale n. 7</i> ).....	336
15.4. Disamina della riserva n. 114 ( <i>quesito arbitrale n. 10</i> ).....	338
15.5. Disamina della riserva n. 115 ( <i>quesito arbitrale n. 11</i> ).....	339
15.6. Disamina della riserva n. 123 ( <i>quesito arbitrale n. 17</i> ).....	341
15.7. Disamina della riserva n. 125 ( <i>quesito arbitrale n. 19</i> ).....	341
15.8. Disamina delle riserve nn. 129 e 166 ( <i>rispettivamente, quesiti arbitrali nn. 23 e 60</i> ).....	343
15.9. Disamina della riserva n. 130 ( <i>quesito arbitrale n. 24</i> ).....	349
15.10. Disamina della riserva n. 131 ( <i>quesito arbitrale n. 25</i> ).....	350
15.11. Disamina della riserva n. 135 ( <i>quesito arbitrale n. 29</i> ).....	350
15.12. Disamina della riserva n. 158 ( <i>quesito arbitrale n. 52</i> ).....	352
15.13. Disamina della riserva n. 159 ( <i>quesito arbitrale n. 53</i> ).....	353
15.14. Disamina della riserva n. 162 ( <i>quesito arbitrale n. 56</i> ).....	354
15.15. Computo interessi per tardato pagamento delle somme accertate con riferimento a tutti i quesiti peritali.....	355
<b>16. ó Conclusioni .....</b>	<b>370</b>

## **1. ó Conferimento dell'incarico peritale**

Con ordinanze del 9-19 luglio 2012, l'On.le Collegio Arbitrale costituito per la risoluzione della controversia insorta tra Impresa **XXXXXX & C. S.p.a** (di seguito, anche più semplicemente denominata *Impresa, Contraente Generale, affidataria o C.G.*) e **YYYY Spa** (di seguito, anche più semplicemente denominata *YYYY, Committente, Amministrazione, Ente Appaltante o Stazione Appaltante*) in relazione al contratto del 14 ottobre 2004, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di *ócompletamento del tratto autostradale Catania-Siracusa compreso tra le località Passo Martino ed il Km 130+400 della S.S. 114ö*, ritenuta la necessità di disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio, nominava C.T.U. il sottoscritto Ing. Arturo Varzi, con studio in Soverato (CZ) ó via G. Berto, 14 e Roma, Piazza S. Egidio n° 9, int. 7.

L'incarico veniva conferito all'udienza del 23 luglio 2012 per accertare quanto segue:

*óEsaminati gli scritti difensivi prodotti in giudizio dalle parti ed i documenti ad essi allegati ed in particolare il contratto di affidamento; effettuati, nel rispetto del principio del contraddittorio, gli eventuali sopralluoghi che ritenesse necessari al fine di fornire la risposta ai quesiti qui di seguito indicati; acquisiti, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, tutti gli eventuali documenti che ritenesse necessari ai fini della risposta ai quesiti qui di seguito indicati:*

- 1)** *Accerti il CTU l'eventuale anomalo andamento dei lavori, anche alla luce di quanto lamentato dall'Impresa nelle riserve oggetto della presente procedura arbitrale (verificando, in particolare, se tale anomalo andamento sia riconducibile alle cause assunte dall'Impresa medesima, ovvero: ritardata approvazione della perizia di variante n. 4, presenza non segnalata di acqua nelle fasi di scavo dell'area TR4.01, eccezionali precipitazioni verificatesi nei mesi di settembre ed ottobre 2009, fermo lavorazioni connesse allo svincolo Catania (IN.1.10) nel periodo dal 27 maggio al 18 settembre 2008 (lato Siracusa) e nel periodo dal 27 maggio al 30 settembre (lato Catania), fermo delle lavorazioni relative alle barriere antifoniche (TR4.03) nel periodo compreso tra il 6 aprile ed il 10 settembre 2009 - si esegua l'accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserve n. 109/quesito 5, n. 123/quesito 17, n. 127/quesito 21, n. 128/quesito n. 22, n. 134/quesito n. 28, n. 138/quesito n. 32); in caso di risposta positiva a quanto precede, calcoli il CTU gli effetti delle causali, eventualmente accertate, che hanno inciso sul corretto svolgimento delle lavorazioni, determinando e quantificando, secondo i criteri che riterrà idonei, gli eventuali maggiori oneri, costi e danni sopportati dall'Impresa; determini, altresì, il CTU l'eventuale danno finanziario subito dal Contraente Generale per i titoli sopra indicati;*
  
- 2)** *Accerti il CTU, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità, dei documenti relativi l'esecuzione dell'appalto e delle previsioni legge (anche in materia di General Contractor), se il Committente, con gli Ordini di Servizio nn. 10, 11, 13 e 15, ha ordinato all'Impresa opere e forniture di natura extracontrattuale, se le stesse sono state realizzate, contabilizzate e remunerate (si esegua l'accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserve nn. 109/quesito 5,*

*119/quesito 14, 167/quesito 61, 182/quesito 75); se occorre, quantifichi il CTU il giusto costo di tali opere e/o servizi e indichi i prezzi ad essi applicabili e, nel caso, l'importo da corrispondere all'Impresa anche al netto di quanto già eventualmente corrisposto; determini, altresì, il CTU, per i titoli di cui sopra, l'eventuale importo da corrispondere al Contraente Generale a titolo di maggiori oneri sostenuti per Direzione Lavori, prove e progettazione e computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all'Impresa;*

**3)** *Accerti il CTU, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità, documenti relativi l'esecuzione dell'appalto e delle previsioni legge (anche in materia di General Contractor), se l'Impresa ha eseguito lavorazioni e/o servizi di natura extracontrattuale e/o modifiche alle lavorazioni contrattualmente previste, ordinate dalla Stazione Appaltante al fine di garantire la corretta esecuzione dell'opera e/o di consentire la fruibilità dell'opera, e se le stesse sono state contabilizzate e remunerate (si esegua l'accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserve nn. 78/quesito 3, 107/quesito 4, 109/quesito n. 5, 116/quesito 12, 120/quesito 15, 122/quesito 16, 123/quesito 17, 124/quesito 18, 126/quesito 20, 127/quesito 21, 128/quesito 22, 130/quesito n. 24, 131/quesito n. 25, 132/quesito 26, 133/quesito 27, 134/quesito n. 28, 138/quesito n. 32, 139/quesito 33, 140/quesito 34, 141/quesito 35, 142/quesito 36, 143/quesito 37, 145/quesito 39, 146/quesito 40, 147/quesito 41, 148/quesito 42, 149/quesito 43, 150/quesito 44, 151/quesito 45, 152/quesito 46, 153/quesito 47, 154/quesito 48, 155/quesito 49, 156/quesito 50, 157/quesito 51, 160/quesito 54, 161/quesito 55, 162/quesito 56, 164/quesito 58, 165/quesito 59, 168/quesito 62, 170/quesito 64, 171/quesito 65, 172/quesito 66, 173/quesito 67, 174/quesito 68, 175/quesito 69, 177/quesito 70, 178/quesito 71, 179/quesito 72, 180/quesito 73, 181/quesito 74, 184/quesito 77, 186/quesito 79 e 188/quesito 81, 189/quesito 82); quantifichi il CTU il giusto costo di tali opere e/o servizi e indichi i prezzi ad essi applicabili e, nel caso, l'importo da corrispondere all'Impresa anche al netto di quanto già eventualmente corrisposto. Determini, altresì, il CTU, per i titoli di cui sopra, gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Contraente Generale per la Direzione dei Lavori, le prove e le attività di progettazione; infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all'Impresa;*

**4)** *Accerti il CTU, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità, dei documenti relativi l'esecuzione dell'appalto e delle previsioni legge (anche in materia di General Contractor), se il Committente ha applicato correttamente o meno delle detrazioni e/o penali in capo all'Impresa (si esegua l'accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserve nn. 112/quesito 8, 113/quesito 9, 136/quesito 30), specificandone le motivazioni e provvedendo a quantificare, ove se ne ravvisino i presupposti, gli importi eventualmente addebitabili all'Impresa ovvero da riaccreditare alla medesima; sempre in conseguenza di quanto oggetto di quesito determini gli importi di competenza dell'Impresa in ragione dei maggiori oneri dalla stessa sostenuti per la Direzione dei Lavori, le prove e le attività di progettazione; infine computi gli*

*interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all'Impresa;*

- 5)** *Accerti il CTU gli eventuali maggiori tempi esecutivi e ne determini l'esatta entità e gli eventuali relativi maggiori oneri in capo all'Impresa, provvedendo alla quantificazione, anche in via equitativa, di dette maggiori onerosità (si esegua l'accertamento per ogni riserva interessata, tra cui riserva n. 67/quesito n. 1, n. 71/quesito n. 2, n. 107/quesito n.4, n. 109/quesito n. 5, n. 120/quesito n. 15, n. 122/quesito n. 16, n. 123/quesito n. 17, n. 127/quesito n. 21, n. 128/quesito n. 22, n. 130/quesito n. 24, n. 131/quesito n. 25, n. 133/quesito n. 27, n. 134/quesito n. 28, n. 137/quesito 31, n. 138/quesito n. 32, n. 139/quesito n. 33, n. 142/quesito n. 30, n. 146/quesito n. 40, n. 147/quesito n. 41, n. 148/quesito n. 42, n. 152/quesito n. 46, n. 153/quesito n. 47, n. 154/quesito n. 48, n. 155/quesito n. 49, n. 162/quesito n. 56, n. 167/quesito n. 61, n. 168/quesito n. 69, n. 182/quesito n. 75, n. 186/quesito n. 79); infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all'Impresa;*
- 6)** *Accerti il CTU, alla luce del dettato pattizio e del disposto dell'art. 23 del Capitolato speciale di affidamento e dei tempi di consegna dei sub-lotti 1, 2 e 3, in considerazione dei tempi esecutivi complessivamente previsti (da determinarsi anche in funzione dell'esito degli accertamenti oggetto dei quesiti precedenti e delle richieste di cui alla ris. n. 137/quesito n. 31), il diritto dell'Impresa al riconoscimento del premio di accelerazione, determinandone, in caso di verifica positiva, il corretto ammontare (si esegua l'accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserva n. 118/quesito n. 13, riserva n. 163/quesito n. 57); infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all'Impresa;*
- 7)** *Accerti il C.T.U., alla luce del disposto contrattuale e della normativa applicabile, il diritto del Contraente Generale al rimborso di somme richieste a vario titolo (tasse, imposte, corrispettivi per la commissione di collaudo e per il collaudatore statico, rimborsi per il corrispettivo di energia elettrica ed infine per la sicurezza) determinandone il corretto importo (si esegua l'accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserva n. 110/quesito 6, n. 144/quesito 38, n. 183/quesito 76, n. 185/quesito 78, n. 187/quesito 80); infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all'Impresa;*
- 8)** *Accerti il C.T.U. se, alla luce del dettato contrattuale e della legge applicabile, vi siano stati ritardi da parte di YYYY. S.p.a. nell'assunzione delle determinazioni in merito al diniego di autorizzazione allo scarico della vasca R10 nella rete di scolo esistente ed all'adozione delle soluzioni necessarie per risolvere la problematica conseguente a detto diniego, e nel caso di risposta affermativa, quantifichi, anche in via equitativa, il maggior danno eventualmente conseguente a detti ritardi (riserva 180/quesito 73);*



- 9)** *Accerti il CTU, alla luce delle previsioni di legge e del dettato pattizio, il diritto dell'impresa al risarcimento del danno da mancato utile per le lavorazioni inerenti le opere Svincolo di Villasmundo e Viadotto Villasmundo, stralciate dall'originario oggetto dell'affidamento e, in caso di risposta positiva, provveda alla relativa quantificazione; verifichi il diritto al pagamento della quota parte di remunerazione dell'impalcato dell'opera 20 - Viadotto Villasmundo - fornito a piè d'opera, al riconoscimento dei compensi per attività di direzione lavori inerenti le lavorazioni di cui sopra e per prove, determinando con riferimento a tale richiesta i relativi importi (riserva n. 169/quesito n. 63); infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all'impresa;*
- 10)** *Accerti il C.T.U. l'esistenza di eventuali ritardi nelle contabilizzazioni delle prestazioni eseguite e nel riconoscimento delle somme da rimborsarsi al Contraente generale (ovvero nell'approvazione di elaborati propedeutici al riconoscimento delle somme da rimborsarsi), determinandone gli interessi eventualmente dovuti (si esegua l'accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserva n. 71 /quesito 2, n. 111/quesito 7, n. 114/quesito 10, n. 115/quesito n. 11, n. 123/quesito n. 17, n. 125/quesito n. 19, n. 129/quesito n. 23, n. 130/quesito n. 24, n. 131/quesito n. 25, n. 135/quesito n. 29, 158/quesito n. 52, n. 159/quesito n. 53, n. 162/quesito n. 60, n. 166/quesito n. 60);*
- 11)** *Sugli importi eventualmente accertati in relazione ai quesiti di cui sopra, accerti e quantifichi il CTU gli oneri ed accessori, gli interessi legali e/o moratori e/o contrattuali dovuti in relazione al ritardo nella contabilizzazione e nel pagamento, la rivalutazione monetaria e/o il maggiore danno per la mancata disponibilità delle somme, ove dovute, sviluppando il calcolo fino alla data di emissione della relazione peritaleö*

Il Collegio Arbitrale fissava il termine del 15 novembre 2012 per il deposito della relazione di consulenza tecnica.

## **2. ó Svolgimento delle operazioni di perizia e documentazione esaminata**

### **2.1. Operazioni peritali**

Le parti provvedevano alla nomina dei propri CC.TT.PP. (di seguito, anche più semplicemente, individuati con la sigla CTP) prima dell'inizio delle operazioni peritali.

In particolare:

- l'YYYY, già all'udienza del 23 luglio 2012, designava gli ingg. FFFFFF MMMMMM e MMMM CCCC;
- l'Impresa, tramite il proprio difensore, in data 12 settembre e 27 settembre 2012 comunicava alla Segreteria del Collegio i nominativi, rispettivamente, del proprio CTP nella persona dell'ing. MMMM CCCC FFFFF e del relativo coadiutore ing. EEEEE BBBB.

In data 13 settembre 2012 veniva dato avvio al contraddittorio peritale con i CTP designati dalle parti (presenti l'ing. FFFFF MMMMMM per conto YYYY e l'ing. Maria Carlo Fiandaca per il C.G.)

Il successivo 20 settembre, completata la disamina dei quesiti peritali, il sottoscritto CTU assegnava termini, ai CTP delle parti (presente anche l'ing. MMMM CCCCC), per la produzione di memorie e documenti, con scadenze 27 settembre 2012 (in relazione ai quesiti peritali n° 1, 5, 6, 8, 9, 10), 4 ottobre 2012 (in relazione ai quesiti peritali n° 2, 3, 4, 7), 11 ottobre 2012 (per repliche).

Nel verbale n° 2 del 20 settembre 2012, entrambi i CTP di parte, tenuto conto della natura e complessità della controversia, manifestavano perplessità in ordine ai termini ó ritenuti insufficienti - assegnati per la produzione di memorie e documenti integrativi e, pertanto, chiedevano un differimento di giorni 45 per adempiere alle richieste del CTU.

Il sottoscritto, pur condividendo le perplessità manifestate dai CTP di parte, si riservava di concedere una dilazione ai termini di cui sopra, all'esito di adeguata proroga al termine per il deposito della relazione peritale (allo stato fissato alla data del 15 novembre 2012) da parte del Collegio Arbitrale.

Pertanto, tenuto conto della complessità della controversia e della obiettiva impossibilità dei CTP ad adempiere alle richieste del CTU e, di converso, dell'impossibilità di quest'ultimo a rassegnare, entro i termini fissati dal Collegio, la relazione peritale, con nota del 20 settembre 2012 il sottoscritto inoltrava all'On.le Collegio formale richiesta di proroga, fino alla data del 28 febbraio 2013, del termine per il deposito della relazione peritale.

Con separate istanze pervenute al CTU in data 15 novembre 2012, i CTP di entrambe le parti, in considerazione della gran mole di documenti da esaminare, formulavano ulteriore richiesta di proroga (di 30 giorni, aggiuntivi rispetto ai 45 giorni già assentiti nel verbale del 20

settembre 2012) per la presentazione delle seconde memorie (e quindi, anche per le memorie di replica).

La proroga di 75 giorni richiesta dai CTP delle parti determinava la necessità di differire, alla data del 25 dicembre 2012, la produzione delle memorie tecniche di replica di cui al verbale del 20 settembre 2012.

Conseguentemente, il CTU, con nota del 15 novembre 2012 chiedeva all'øn.le Collegio di prorogare al 15 aprile 2013, il deposito della relazione peritale.

Con Ordinanza del 6 dicembre 2012 il Collegio Arbitrale accoglieva l'istanza del CTU (20.12.2012) per il differimento, alla data del 28 febbraio 2013, del deposito della relazione peritale.

Con Ordinanza del 19 dicembre 2012 il Collegio Arbitrale accoglieva l'istanza del CTU (15.11.2012) per il differimento, alla data del 15 aprile 2013, del deposito della relazione peritale.

Con nota del 16 dicembre 2012 il CTU rammentava ai CTP di parte che i successivi giorni 18 e 25 dicembre sarebbe scaduto il termine per la produzione, rispettivamente, della seconda memoria tecnica e delle repliche. Considerato che detto ultimo termine veniva a coincidere con le festività natalizie, al fine di agevolare l'attività dei CTP e la produzione delle memorie di replica, il CTU riteneva opportuno differire alla data del 15 gennaio 2013 la presentazione delle memorie di replica.

Con nota del 10 gennaio 2013, i CTP designati dalla ditta XXXXXX, previa adesione dei CTP di parte YYYY, chiedevano al CTU ulteriore proroga di giorni 10 (accordata) per il deposito delle memorie tecniche di replica.

Le memorie tecniche di replica venivano inoltrate al CTU in data 25 gennaio 2013 dai CTP di parte XXXXXX e in data 31 gennaio 2013 dai CTP di parte YYYY.

Pertanto, a causa delle obiettive difficoltà riscontrate dai CTP delle parti, il prosieguo delle operazioni peritali - ivi compreso la disamina degli scritti tecnici prodotti - si procrastinava di circa 6 settimane rispetto alle previsioni, con la conseguente necessità del CTU di disporre di maggior tempo per il completamento dell'attività istruttoria.

Con nota del 4 aprile 2013, il sottoscritto chiedeva al Collegio una terza proroga, fino alla data del 31 maggio 2013, per il completamento delle operazioni peritali, anche al fine di completare lo studio delle memorie tecniche presentate dai CTP e della corposa documentazione versati in atti, nonché di valutare la necessità di eventuali sopralluoghi.

Con Ordinanza del 4 aprile 2013 il Collegio Arbitrale accoglieva l'istanza del CTU per il differimento, alla data del 31 maggio 2013, del deposito della relazione peritale.

Con convocazione del 15 maggio 2013, inoltrata a mezzo e-mail, il sottoscritto invitava i CTP a presenziare all'incontro fissato per il 27 maggio 2013, finalizzato a concludere le attività peritali e all'approfondimento delle posizioni delle parti su alcuni aspetti che necessitavano ó ancora - di alcuni chiarimenti, anche in riferimento alle riserve iscritte negli atti contabili e contrassegnate dai nn° progressivi 129, 151, 160, 166, 170, 177, 186. Con successiva nota del 22 maggio 2013, il CTU evidenziava ai medesimi CTP che le riserve contrassegnate dai nn° 129 e 166 (sulla rivendicazione della rata di saldo del prefinanziamento dell'opera e/o dei relativi interessi per tardato pagamento) non era stata trattata nelle memorie tecniche di nessuna delle parti e che fosse opportuno un chiarimento anche in ordine alla riserva n° 136 (afferente la contestazione del C.G. sulla detrazione economica operata da YYYY, per l'importo di p 1.757.065,00, in sede di liquidazione contabile dei certificati di pagamento).

Nel corso del contraddittorio del 27 maggio 2013 emergeva la necessità dei CTP delle parti di fornire al CTU elementi (e documenti) necessari a supportare le rispettive posizioni con riferimento alle riserve n° 160 e 170, contraddistinte da un *petitum* complessivo di apprezzabile rilevanza economica (circa 3 milioni di euro);

Il contraddittorio peritale veniva aggiornato alla data del 10 giugno 2013 (per garantire sufficiente tempo ai CTP di entrambe le parti di reperire la documentazione, soprattutto grafica, ritenuta necessaria), ed - alla medesima data ó veniva rinviata ogni decisione (subordinata all'esito dell'ulteriore confronto) in ordine alla opportunità di effettuare sopralluoghi sulle aree interessate.

In calce al verbale del 27 maggio 2013, in considerazione delle suppletive attività peritali, i CTP di parte convenivano con il CTU sulla necessità di chiedere idonea proroga per il deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio. Conseguentemente, il CTU riteneva opportuno inoltrare un'ultima istanza di proroga (fino alla data del 21 giugno 2013) per il deposito della relazione peritale, integralmente accolta con Ordinanza Collegiale del 17 giugno 2013.

Nel corso del contraddittorio del 10 giugno 2013 il CTU acquisiva dai CTP di YYYY la documentazione richiesta nel precedente incontro (espressamente elencata nel 4° verbale) mentre l'impresa XXXXXX non esibiva quanto concordato per le proprie competenze.

All'esito di ulteriore confronto tra i CTP delle parti e della disamina della documentazione offerta dai tecnici dell'YYYY, tutti i presenti concordavano che fosse superfluo effettuare eventuali sopralluoghi sulle aree interessate dai lavori.

Pertanto, il sottoscritto CTU dichiarava concluse le operazioni peritali.

La documentazione relativa ai verbali concernenti il contraddittorio peritale instaurato con i CTP di parte, le istanze e le comunicazioni di questi ultimi, le richieste di proroga del sottoscritto CTU e copia delle relative Ordinanze Collegiali, è contenuta nell' **Appendice 5** alla presente relazione.

## **2.2. Documentazione esaminata ed acquisita dal CTU**

Per ottemperare al mandato peritale il sottoscritto CTU ha esaminato la seguente documentazione:

- a) documenti allegati alla prima e seconda memoria difensiva dell'Impresa XXXXXX & C. Spa;
- b) documenti allegati (solo su supporto informatico) alle memorie tecniche prodotte, nel corso delle operazioni peritali, dai CTP designati dall'Impresa XXXXXX & C. Spa;
- c) documenti allegati (solo su supporto informatico) alle memorie tecniche prodotte, nel corso delle operazioni peritali, dai CTP designati da YYYY Spa;
- d) documenti acquisiti direttamente dal CTU nel corso delle operazioni peritali e consegnati dai CTP di entrambe le parti;

Nell'appendice **Bö** alla presente relazione è riportato l'elenco di tutta la documentazione esaminata e/o acquisita nel corso delle operazioni peritali. Al fine di agevolare l'immediata individuazione (e la relativa provenienza) dei suddetti atti che siano eventualmente richiamati nei paragrafi che seguono (o precedono), i medesimi sono contraddistinti da caratteri alfanumerici (ove esistenti, si prendono in considerazione quelli già assegnati dalle parti da cui derivano) **preceduti** :

- 1) dal prefisso **M-PZ**, se trattasi di documenti esibiti a corredo delle memorie difensive di XXXXXX & C. Spa;
- 2) dal prefisso **C-PZ**, se trattasi di documenti esibiti a corredo delle memorie tecniche dei CTP designati da XXXXXX & C. Spa;
- 3) dal prefisso **AS**, se trattasi di documenti esibiti a corredo delle memorie tecniche dei CTP designati da YYYY Spa;

I documenti direttamente acquisiti dal sottoscritto durante le operazioni peritali sono contraddistinti dal prefisso **P-CTU**, seguiti da numerazione progressiva.

Eventuali documenti autonomamente acquisiti/consultati dal sottoscritto per dare risposta ai quesiti peritali, sono contraddistinti dalla sigla **A-CTU**, seguiti da numerazione progressiva.

### **3. ó Descrizione sintetica delle opere e dell'iter esecutivo di appalto.**

#### **3.1. Progetto esecutivo**

Il progetto esecutivo dell'Asse Autostradale Catania ó Siracusa, Completamento del tratto stradale Catania Siracusa con caratteristiche autostradali, compreso tra la località Passo Martino lungo l'asse dei servizi della città di Catania ed il km 130+400 della S.S. 114 - redatto in data 15 marzo 2003 dal R.T.I.: Fiat Engineering S.p.A., Progin S.p.A., Italprogetti S.r.l., metropolitane Milanesi S.p.A. e Tecnosistem S.p.A. - veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'YYYY con delibera n° 27 del 3 aprile 2003, per un importo totale dell'opera di p 804.000.000,00.

#### **3.2. Gara di appalto e Contratto di Affidamento al Contraente Generale (C.G)**

L'YYYY pubblicava sulla G.U.R.I, foglio inserzioni n. 114 del 19 agosto 2003, il bando di gara per l'affidamento a contraente generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f) della L. 443/2001, nonché dell'art. 9 del D.Lgs n. 190/2002.

Nella seduta pubblica in data 25.06.2004 si concludeva la fase di gara in cui risultava aggiudicataria provvisoria l'impresa, Impresa XXXXXX & C. Spa., con l'offerta di un ribasso d'asta del 16,69636% sulla quota di appalto per soli lavori.

L'affidamento a Contraente Generale, Impresa XXXXXX & C. Spa., avveniva - a seguito della disposizione di aggiudicazione n. 6668 adottata il 04.10.2004 dal Presidente di YYYY Spa - con contratto del 14 ottobre 2004 rep. n. 55890, avente per oggetto *“Le attività di realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera di completamento del tratto stradale Catania-Siracusa con caratteristiche autostradali, compreso tra la località Passo Martino, lungo l'asse dei servizi della città di Catania e il Km 130+400 della S.S. 114, registrato a Roma il 26.10.2004 ó Mod. 71 M.*

L'importo contrattuale netto ammontava a complessivi p 473.630.350,05, comprensivo di p 18.139,798 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

#### **3.3. Descrizione dell'intervento previsto nel progetto esecutivo di appalto.**

L'intervento di affidamento contemplava i lavori di completamento dell'itinerario Catania-Siracusa, nel tratto compreso tra le località di Passo Martino sulla Tangenziale Ovest di Catania ed il km 130,400 della Strada Statale 114, in corrispondenza dello svincolo di Villasmundo.

Il nuovo asse autostradale aveva lo scopo di consentire un collegamento veloce tra Catania e Siracusa, alternativo alla esistente Strada Statale 114 *“Orientale Sicula”* costiera.

Obiettivo del progetto, oltre che costituire una saldatura dei tratti, già con caratteristiche autostradali, rappresentati dalla Tangenziale di Catania e dal tratto della strada S.S. 114 Villasmundo ó Siracusa, era quello di creare un collegamento veloce tra i due capoluoghi di Catania e Siracusa, alternativo alla esistente Strada Statale 114 costiera, denominata *“Orientale Sicula”*, che presentava dimensioni di piattaforma e caratteristiche geometriche del tracciato insufficienti a smaltire il notevole traffico ivi transitante.

Il tracciato autostradale della costruenda opera si dipartiva (mediante allaccio) dalla Tangenziale di Catania in località Passo Martino, per poi attraversare la piana di Catania superando (in viadotto) il Fiume Simeto e il Torrente Gornalunga e (con galleria) il promontorio denominato S. Demetrio. Quindi si adagiava ai margini della Piana di Lentini dove era ubicato lo svincolo con la SS 194. Da qui risaliva fino a sormontare, tramite un ponte a scavalco, la SS. 194 e poi (tramite un viadotto) la vallata del Fiume S. Leonardo per proseguire con l'attraversa (in galleria) del promontorio denominato Filippella. Da qui, con tratti in sede naturale intervallati da una serie di significative opere d'arte (ponte fosso Damiano, viadotto Agnone I, galleria naturale Agnone I, ponte Agnone II, galleria naturale Agnone II, galleria naturale Serena, ponte S. Calogero) raggiungeva il terrazzo denominato Cozzo Battaglia, il cui superamento era previsto attraverso una galleria artificiale. Superata la Vallata del Torrente Porcaria in Viadotto, il tracciato proseguiva in sede naturale e nel tratto intermedio trovava sede la galleria artificiale Campana per poi raggiungere il torrente e il promontorio denominati S. Fratello superati, rispettivamente, con un ponte ed una galleria artificiale. Dopo un tratto in sede naturale il tracciato doveva ricongiungersi alla sede stradale, avente caratteristiche autostradali, in corrispondenza del Km. 130+40 della SS. 114, in prossimità dello Svincolo di Augusta-Villasmundo.

In definitiva, l'arteria viaria oggetto di affidamento aveva (ed ha) uno sviluppo complessivo, in lunghezza, di circa 25 Km, con caratteristiche di autostrada extraurbana a due corsie per senso di marcia (sezione categoria A1 del D.M. 5.11.2001).

Le opere d'arte principali sono sintetizzabili in:

- ✓ **nn. 12 viadotti** per una lunghezza complessiva di 4.163 ml, con campate di luci variabili tra 40 e 120 ml;
- ✓ **nn. 5 gallerie naturali** a doppio fornice per una lunghezza complessiva di 5.888 ml;
- ✓ **nn. 3 gallerie artificiali** a doppia canna per una lunghezza globale di 2.763 ml ed 1 galleria artificiale a canna singola dello sviluppo di 158 ml.

Benché l'appalto non fosse originariamente scomposto in lotti, le parti contraenti hanno però automaticamente ritenuto di suddividere l'intera opera da realizzare **in tre lotti funzionali indipendenti**, secondo quanto emerge - *per tabulas* - dalla corrispondenza versata in atti, dalla documentazione amministrativa di appalto, dagli scritti e memorie delle contrapposte difese nel giudizio arbitrale, al punto tale che anche il Collegio adito, con il quesito peritale n° 6, è stato indotto a chiedere l'accertamento dei tempi di consegna facendo espresso riferimento ai *sub-lotti nn. 1, 2, 3*.

Giova evidenziare che la suddivisione *de qua* non si traduce in una mera distinzione qualitativa e/o geometrica di generiche parti del tracciato, ma si colloca nell'ambito di una precisa individuazione delle componenti di *opus* da realizzare, tant'è che anche la commissione di collaudo, oltre ad individuare, nel certificato finale, le rispettive tratte di intervento così distinte:

**lotto n. 1:** ricompreso tra la tangenziale di Catania (inizio intervento) e le spalle lato CT del Viadotto S. Leonardo;

**lotto n. 2:** ricompreso tra le spalle lato CT del Viadotto S. Leonardo e il ponte S. Calogero;

**lotto n. 3:** ricompreso tra le spalle lato SR del ponte S. Calogero e l'allaccio alla SS. 114 a Km. 130+400 della SS. 114.

ha anche tracciato un quadro di sintesi per ogni singolo lotto, secondo il prospetto della **tabella 3.1:**

<b>TABELLA 3.1</b>					
		Direzione Sud - CT -> SR	Lungh ml.	Direzione Nord - SR -> CT	Lungh ml.
<b>Lotto 1</b>	1	Svincolo tangenziale ovest di Catania		Svincolo tangenziale ovest di Catania	
	2	Viadotto Simeto	744,00	Viadotto Simeto	744,00
	3	Viadotto Gornalunga	640,00	Viadotto Gornalunga	640,00
	4	Ponte Benante	35,50	Ponte Benante	35,50
	5	Galleria Naturale S. Demetrio	2.899,85	Galleria Naturale S. Demetrio	2.934,74
	6	Svincolo SS 194 Ragusana		Svincolo SS 194 Ragusana	
	7	Ponte SS 194 Ragusana	40,00	Ponte SS 194 Ragusana	40,00
<b>Lotto 2</b>	8	Viadotto S. Leonardo	620,00	Viadotto S. Leonardo	620,00
	9	Galleria Naturale Filippella	1.330,70	Galleria Naturale Filippella	1.274,50
	10	Ponte Fosso Damiano	40,00	Ponte Fosso Damiano	40,00
	11	Viadotto Agnone I	780,00	Viadotto Agnone I	780,00
	12	Galleria Naturale Agnone I	290,00	Galleria Naturale Agnone I	290,34
	13	Ponte Agnone II	105,00	Ponte Agnone II	70,00
	14	Galleria naturale Agnone II	200,00	Galleria naturale Agnone II	200,00
	15	Galleria Artificiale Agnone III	158,00	Galleria Artificiale Agnone III	
	16	Galleria Naturale Serena	1.184,00	Galleria Naturale Serena	1.174,45
	17	Ponte S. Calogero	40,00	Ponte S. Calogero	40,00
<b>Lotto 3</b>	18	Galleria Artificiale Cozzo Battaglia	1.600,00	Galleria Artificiale Cozzo Battaglia	1.588,06
	19	Viadotto Porcaria	640,00	Viadotto Porcaria	640,00
	20	Galleria Artificiale Campana	399,30	Galleria Artificiale Campana	399,30
	21	Ponte S. Fratello	120,00	Ponte S. Fratello	120,00
	22	Galleria Artificiale S. Fratello	765,08	Galleria Artificiale S. Fratello	765,03
	23	Viadotto Mulinello	376,00	Viadotto Mulinello	376,00
	24	Viadotto Svincolo di Villasmundo	80,00	Viadotto Svincolo di Villasmundo	80,00
	25	Svincolo di Villasmundo		Svincolo di Villasmundo	



Ne deriva, quindi, la possibilità di attribuire ad ogni singolo lotto, anche con l'ausilio delle WBS (Work Breakdown Structure) di progetto, il corrispondente corrispettivo di appalto.

Del resto, non può sottacersi che anche le scritture contabili sono state effettuate (anche) mediante la predisposizione di libretti delle misure di singoli lotti.

#### **3.4. Tempo contrattuale, inizio attività e consegna lavori.**

Il tempo utile per l'ultimazione dell'opera era stabilito, in base all'art. 23 del C.S.A. e dell'offerta tecnica prodotta dal C.G., in giorni 1.500 - naturali e consecutivi - decorrenti dal giorno successivo a quello dell'ordine di inizio delle attività. Quest'ultimo veniva impartito al C.G., da YYYY, in data 24 febbraio 2005 e, pertanto, l'ultimazione dei lavori restava fissata alla data del 3 aprile 2009.

La consegna dei lavori al Contraente Generale veniva effettuata dal Direttore dei Lavori con processo verbale del 10 marzo 2005.

Durante l'iter esecutivo di appalto l'intervento da realizzare era oggetto di diversi atti aggiuntivi e perizie di variante tecnica (alcune anche suppletive), come di seguito descritte.

#### **3.5. Atto Aggiuntivo n° 1 (30 novembre 2005) per affidamento delle prove di laboratorio e verifiche tecniche.**

Contestualmente all'inizio delle attività il Responsabile del procedimento rilevava che l'effettuazione delle verifiche e prove di laboratorio erano ricomprese tra le Somme a Disposizione dell'Amministrazione e, quindi, avrebbero gravato sull'attività di Alta Sorveglianza, con il rischio di determinare una situazione di criticità nel percorso realizzativo.

La problematica veniva sottoposta all'attenzione dell'autorità di Vigilanza sui LL.PP. che, nell'esprimere il proprio parere, configurava l'attribuzione dell'onere dell'esecuzione delle prove in capo all'YYYY come *«un mero errore materiale»* e suggeriva, quindi, di valutare l'opportunità di stipulare un atto aggiuntivo onde rimediare a detta imprevidenza, considerato che la natura del contratto di affidamento in favore del Contraente Generale e la conseguente obbligazione di risultato inducevano a ritenere più corretto estendere le responsabilità del soggetto attuatore (anche) alle verifiche e prove di laboratorio.

Pertanto, con nota n. 5962 del 22 luglio 2005, il Responsabile del Procedimento proponeva al CdA dell'YYYY l'affidamento al C.G., mediante atto aggiuntivo al contratto del 14 ottobre 2004, delle prove di laboratorio e delle verifiche tecniche che sarebbero state ritenute necessarie, in corso d'opera, dalla Direzione Lavori, dall'organo di collaudo, dall'Alta Sorveglianza, al fine di stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.

La proposta veniva approvata dal CdA dell'YYYY con delibera n. 100 del 26 luglio 2005 e, con Atto Aggiuntivo stipulato in data 30 novembre 2005 (n. rep. 57966 ó n. racc. 11784), il C.G. si faceva carico di tutte le sopradescritte attività, verso il pagamento di un corrispettivo globale di p 7.166.613,62 e, conseguentemente, l'importo contrattuale netto veniva elevato

ad p 480.766.963,67, restando comunque inalterato il corrispettivo corrispondente alla quota lavori (comprensiva di oneri per progettazione e D.L.) ed, evidentemente, il tempo utile pattuito per il completamento dei lavori.

### **3.6. Perizia di Variante Tecnica n° 1**

In data 31 maggio 2006 veniva redatta dal C.G. una prima perizia di variante tecnica per il consolidamento della situazione al III° S.A.L. (lavori a tutto il 16.03.2006), poi aggiornata in data 31 luglio 2006 a seguito del riscontro di nuovi fattori e di sopravvenuti imprevisti geologici (fondazioni Viadotto San Leonardo, galleria artificiale Campana e trincee di imbocco, fondazioni Ponte Agnone II e fondazioni Opera 16)

I maggiori e nuovi lavori attribuibili a sorpresa geologica non comportavano, comunque, un aumento dell'importo (e del tempo) contrattuale perché compensati dalle economie conseguite in avanzamento delle opere a misura, quali i consolidamenti per le opere in sotterraneo e le fondazioni indirette di opere d'arte (per le migliori caratteristiche geomeccaniche dei terreni diffusamente riscontrate), nonché attraverso le varianti migliorative proposte dal Contraente Generale.

Gli adeguamenti tecnici proposti dal Contraente Generale comportavano una ridefinizione delle lunghezze delle principali opere d'arte.

La (prima) perizia di variante veniva presentata all'ufficio di Alta Sorveglianza in data 10 agosto 2006 e approvata dal R.U.P. con provvedimento prot. CDG-57488-P del 9 maggio 2007. In pari data il D.L., ottemperando alle disposizioni del RUP, emetteva l'O.d.S. n° 7 con cui disponeva l'esecuzione delle opere in variante. In calce alla sottoscrizione del suddetto O.d.S, il Contraente Generale apponeva riserva confermando la richiesta, già avanzata con nota PZ/ACSN/6595/07 del 1° giugno 2007 (doc. C-PZ.a2.6.8) per il differimento del termine di ultimazione, non contemplato nelle istruzioni del D.L.

### **3.7. Perizia di Variante Tecnica n° 2**

Con nota del 2 ottobre 2006 prot. PZ/ACSN/10126706, il Contraente Generale chiedeva di essere autorizzato alla redazione della 2ª Perizia di Variante destinata a rimediare, sostanzialmente, alle seguenti problematiche:

- l'intervenuta ripermimetrazione del sito inquinato di interesse nazionale di Priolo e la conseguente necessità di bonificare aree incontrollate di rifiuti e di materiali ritrovati nel sottosuolo;
- gli imprevisti geologici e geotecnici emersi nel corso della campagna geognostica integrativa sul terreno della Piana di Catania e la conseguente necessità di eseguire rilevati alleggeriti e super alleggeriti;
- gli imprevisti geologici e geotecnici emersi nel corso della campagna geognostica integrativa nella tratta dell'area di servizio e la conseguente necessità di eseguire pali tipo Geopier®;

- la necessità di eseguire un intervento per prevenire il distacco di blocchi dalla parete di scavo all'imbocco sud della galleria S. Demetrio;
- la necessità di adeguare la progettazione ai D.Lgs. 264/06 e 364/06 in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea,

Successivamente, in data 16 luglio 2007, veniva varata la *2ª Variante Tecnica e Suppletiva ó Stralcioö*, tratta dalla più generale *1ª Variante Tecnica e Suppletivaö* precedentemente elaborata (in data 25.6.2007) e temporaneamente accantonata per insufficiente copertura economica.

Nelle more dell'approvazione della suddetta perizia, con l'O.d.S. n° 8 del 27 giugno 2007, il D.L. ordinava al Contraente Generale di svolgere tutte le attività connesse alla bonifica e allo smaltimento dei rifiuti rinvenuti sulle aree interessate dai lavori.

La *2ª Variante Tecnica e Suppletiva ó Stralcioö* veniva approvata dal CdA di YYYY con Delibera n. 138 del 25 luglio 2007 e, dal Presidente dell'Ente, con provvedimento prot. CDG-0137964-P del 16 novembre 2007 che contemplavano l'integrazione, al contratto di affidamento, di lavori aggiuntivi per un corrispettivo economico di p 37.243.047,68 e del termine ultimazione dei lavori di 118 giorni. Pertanto, l'importo contrattuale netto veniva elevato ad p 518.010.011,35 e la data di ultimazione dei lavori differita al 30 luglio 2009. Il Contraente Generale non sottoscriveva il relativo Atto di Sottomissione e, conseguentemente, con O.d.S. n° 9 del 9 novembre 2007, il D.L. disponeva d'imperio l'esecuzione dei lavori di perizia.

### **3.8. Perizia di Variante Tecnica n° 3**

Anche la terza perizia di variante tecnica veniva enucleata dalla più generale *1ª Variante Tecnica e Suppletivaö* elaborata il 25 luglio 2007 e accantonata per insufficiente copertura economica, attraverso l'aggiornamento operato dal C.G in data 3 gennaio 2008.

Le nuove modifiche comportavano, essenzialmente:

- il completamento delle opere civili e impiantistiche che, per insufficienza di somme disponibili, erano state espunte dalla 2ª perizia di variante tecnica;
- variazioni, adeguamenti e aggiunta di lavorazioni di rilevanza marginale discendenti da imprevisto geologico e/o geomeccanico e/o geotecnico o per richieste di Enti Interferiti.

Approvata dal CdA di YYYY con Delibera n. 7 del 31 gennaio 2008 e dal relativo Presidente con provvedimento prot. CDG-0115158-P del 2 settembre 2008, la terza perizia di variante contemplava l'integrazione, al contratto di affidamento, di lavori aggiuntivi per un corrispettivo economico di p 27.695.077,88 e del termine ultimazione dei lavori per 88 giorni. Pertanto, l'importo contrattuale netto veniva elevato ad p 545.705.088,43 e la data di ultimazione dei lavori differita al 26 ottobre 2009.

### **3.9. Perizia di Variante Tecnica n° 4**

Considerato che il processo formativo nonché *l'iter* tecnico-amministrativo afferente il perfezionamento della quarta perizia di variante sottende il periodo di esecuzione dei lavori in cui, di fatto, il C.G. ha sollevato le contestazioni oggetto dei quesiti peritali di cui alla presente relazione, il sottoscritto CTU ritiene opportuno esporre dettagliatamente gli eventi salienti che hanno contrassegnato la relativa procedura.

Con nota del 30 dicembre 2008 (n° prot. PZ/ACSN/16864/08) il C.G. inoltrava la 4ª perizia di variante tecnica in corso d'opera e, con nota del 29 gennaio 2009 (prot. 01/DTA/023/09, doc. AS 1.1), il D.L. trasmetteva la propria relazione istruttoria ad YYY Y per la relativa disamina.

Successivamente, con nota del 3 febbraio 2009 (prot. 01/DTA/038/09, doc. AS 1.2), il D.L. invitava il C.G. ad aggiornare la 4ª perizia di variante tecnica in conformità alle osservazioni contenute nella propria relazione istruttoria facendo *òsalvo quant'altro avesse a richiedere l'Alta Sorveglianza*. Quest'ultima, all'esito della propria istruttoria, in data 4 febbraio 2009 (cfr. nota prot. CPA-0007158-P, doc. AS 1.3) chiedeva al C.G. la revisione e/o integrazione degli elaborati tecnico economici di perizia e l'inserimento di analoghi documenti riguardanti lavorazioni già realizzate in difformità del contratto. L'YYY Y suggeriva, inoltre, di contemplare nella redigenda perizia le sole WBS che avrebbero potuto avere refluenze dirette sul completamento delle opere oggetto dell'affidamento, con esclusione di quelle afferenti lavorazioni extracontrattuali di nuova introduzione (con espresso riferimento al Ponte Primosole sulla strada S.S. 114 e alla sistemazione dell'argine in sinistra al fiume Simeto) e, contestualmente, sollecitava una proposta di risoluzione della problematica di fine lotto (per la rimozione degli impedimenti relativi all'esecuzione dei lavori del tratto terminale di collegamento con la SS 114 e dello svincolo di Villasmundo) indispensabile a garantire i requisiti di funzionalità dell'opera.

Con nota del 5 febbraio 2009 (prot PZ/ACSN/01736/09, doc. AS 1.4) il C.G., dando espresso riscontro alla nota del tecnico preposto al controllo dei lavori ó ma senza riferimento alcuno alle richieste dell'Alta Sorveglianza - trasmetteva la 4ª perizia di variante tecnica, rielaborata, alla D.L. che a sua volta procedeva - in data 5 marzo 2009 - al relativo inoltro all'YYY Y, unitamente alla propria relazione istruttoria.

All'esito dell'ulteriore disamina della perizia *de qua*, con nota del 14 maggio 2009 (prot. CPA-0028065-P, doc. AS 1.5) l'Alta Sorveglianza reiterava alcune delle conclusioni già precedentemente rassegnate e lamentava che *òil G.C. non ha provveduto ad apportare le modifiche richieste da questa Amministrazione con la nota n° CPA-0007158-P del 04/02/2009*. A conclusione della nuova istruttoria, la medesima Amministrazione sollecitava la necessità di una rielaborazione della perizia finalizzata (anche) al recepimento delle *òannotazioni* dell'Alta Sorveglianza, da effettuare in tempi brevi, in modo da *ònon generare alcun pregiudizio e ritardo nell'ultimazione dei lavori*.

Con nota del 9 settembre 2009, prot. PZ/ACSN/12771/09 (doc. AS1.6), il C.G. inoltrava la seconda rielaborazione della 4ª perizia di variante tecnica. Le modifiche sostanziali ivi contemplate - rispetto alla prima formulazione proposta dal Contraente Generale - comportavano, in ottemperanza alle istruzioni impartite dall'Alta Sorveglianza nella nota del

4 febbraio 2009, la soppressione delle lavorazioni relative al *Ponte Primosole* e all'argine in sinistra del fiume Simeto, nonché il mantenimento, per memoria, delle lavorazioni afferenti le parti di lavorazioni dello Svincolo di Villasmundo, differite dall'YYYY con provvedimento prot. CDG-0073576-P del 14 maggio 2009.

Acquisita la relazione istruttoria della Direzione Lavori in data 15 settembre 2009, l'YYYY approvava ó con rapporto di alcune modifiche tecniche ed economiche ó la suddetta perizia di variante, all'uopo denominata *Variante Tecnica n° 51517 del 21.09.2009*, poi successivamente ratificata dal CdA con delibera n° 180 del 28 ottobre 2009 e resa efficace con dispositivo del Presidente CDG-0160130-P dell'11 novembre 2009 (doc. M-PZ.33).

La quarta perizia contemplava l'integrazione, al contratto di affidamento, di lavori aggiuntivi per un corrispettivo economico di p 2.456.668,53 e del termine ultimazione dei lavori per 35 giorni. Pertanto, l'importo contrattuale netto veniva elevato ad p 548.161.756,96 e la data di ultimazione differita al 30 novembre 2009. Il Contraente Generale non sottoscriveva il relativo Atto di Sottomissione e, conseguentemente, con O.d.S. n° 12 del 17 novembre 2009, il D.L. disponeva d'imperio l'esecuzione dei lavori di perizia.

### **3.10. Perizia di Variante Tecnica n° 5**

Dall'atto unico di collaudo emerge che nella 5ª perizia di Variante Tecnica (inizialmente definita anche di *assestamento somme*) predisposta dal C.G. in data 15 gennaio 2010, era contemplato il consolidamento finale delle variazioni occorse in corso d'opera e lo stralcio definitivo dello Svincolo di Villasmundo ricadente nell'area del sito inquinato di interesse Nazionale di Priolo, il cui temporaneo differimento era stato disposto con nota della Condirezione dall'YYYY del 14 maggio 2009, prot. CDG-0073576-P.

In definitiva, a precisazione delle sopraindicate circostanze, le cause generatrici della redazione della 5ª perizia di Variante Tecnica erano riconducibili (anche) alla necessità di incorporare alcune lavorazioni (ritenute influenti sulla sicurezza e sulla funzionalità dell'opera) e per rimodulare il nuovo assetto economico di appalto per tenere conto di maggiori/minori lavorazioni eseguite ed allibrate in sede di revisione tecnico-contabile effettuata dalla D.L. (per sopravvenienza di fatti imprevisi, variazioni introdotte a seguito di richieste di Enti terzi, opere aggiuntive ricadenti nella sfera potestativa del Soggetto Aggiudicatore).

Nelle more dell'approvazione della 5ª perizia di variante tecnica il D.L. ordinava, al Contraente Generale:

- con O.d.S. n° 14 del 10 giugno 2010, di eseguire tutte le attività di sistemazione definitiva delle materie terrose in esubero, agli stessi patti e condizioni contrattuali originariamente convenuti nel contratto di affidamento;
- con O.d.S. n° 15 del 26 luglio 2010, di effettuare l'installazione della segnaletica integrativa e delle barriere di sicurezza sulle rampe *A-H-Iö*.

La 5ª perizia di variante, denominata dall'Ente con Perizia di Variante Tecnica n. 132981 del 24.9.2010, veniva approvata dal CdA di YYYYY con delibera n. 156 del 4 novembre 2010 a cui faceva seguito il provvedimento di attuazione emanato dal Presidente dell'Ente con n. CDG-0165866-P del 26 novembre 2010. La variante comportava una riduzione del corrispettivo di appalto di € 7.621.532,88 e, pertanto, l'importo contrattuale complessivo veniva ricondotto ad € 540.540.224,08.

Le variazioni introdotte erano rese operative dal D.L. con O.d.S. n. 16 del 30 novembre 2010, in cui veniva precisato che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori sarebbe rimasto immutato in complessivi 1.776 giorni, comprensivi di 35 giorni (di proroga) riconosciuti dal RUP con nota del 21 ottobre 2009, prot. CPA.0058202-P. Conseguentemente, sulla base dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Ente, il termine di ultimazione delle opere era individuato alla data del 4 gennaio 2010. Il suddetto O.d.S. veniva sottoscritto con riserva dal C.G.

### **3.11. Atto di sottomissione (3ª Variante Tecnica) e 2º Atto Aggiuntivo**

Con Atto di Sottomissione sottoscritto dalle parti in data 1 ottobre 2008, venivano affidati al Contraente Generale i lavori previsti nella 3ª Perizia di Variante.

In ragione delle modifiche introdotte con l'Atto Aggiuntivo del 30 novembre 2005, nonché con le Varianti Tecniche nn. 1, 2 e 3, all'art. 8 dell'atto di sottomissione veniva confermato il nuovo importo contrattuale in € 545.705.088,43. All'art. 4 veniva inoltre pattuito che con la sottoscrizione dell'atto *restano impregiudicati i diritti nascenti dalle riserve e/o richieste formulate dal Contraente Generale fino al giorno 8.2.2008 (data di sottoscrizione dello schema dell'atto di sottomissione) í incluse quelle attinenti la riduzione del tempo contrattuale da 404 giorni a 118 disposta con l'approvazione della 2ª Perizia di Variante*.

Con il 2º Atto Aggiuntivo del 21 luglio 2009 (rep. 626000), veniva integralmente contrattualizzato il contenuto dell'atto di sottomissione del 1 ottobre 2008, anche in riferimento all'incremento dell'importo contrattuale e al tempo utile per il completamento delle opere.

Non risulta, invece, che il C.G. abbia sottoscritto eventuali atti di sottomissione e/o aggiuntivi correlati alla 4ª e 5ª perizia di variante tecnica.

### **3.12. Tempi contrattuali e proroghe**

Per l'esecuzione dei lavori era originariamente previsto un tempo utile di 1.500 giorni naturali e consecutivi, computati a decorrere dalla data dell'ordine di Inizio Attività (art. 23. C.S.A). Quest'ultimo veniva impartito al Contraente Generale il 24 febbraio 2005 e, pertanto, il termine finale dei lavori veniva inizialmente individuato al 3 aprile 2009.

Secondo quanto già argomentato, a seguito dei provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente YYYYY o dal Responsabile del Procedimento, il termine di ultimazione dei lavori veniva formalmente protratto al 4 gennaio 2010, in considerazione di **227 giorni aggiuntivi** di seguito riepilogati:

- 1) **nº 118 giorni di maggior tempo** a fronte dei lavori suppletivi previsti nella 2ª perizia di Variante Tecnica ó Stralcio, giusto provvedimento del Presidente di YYYYY S.p.A.

del 16 novembre 2007, prot. CDG-0137964-P. Pertanto il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori restava fissato al giorno 30 luglio 2009;

- 2) **n° 88 giorni di maggior tempo** a fronte dei lavori suppletivi previsti nella 3ª perizia di Variante Tecnica datata 3 gennaio 2008, giusto atto di sottomissione dell'1 ottobre 2008 - a cui faceva il 2° Atto Aggiuntivo del 21 luglio 2009 rep. 62600. Pertanto, il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori veniva a scadere il 26 ottobre 2009;
- 3) **n° 35 giorni di proroga** concessi dal Responsabile del Procedimento con provvedimento del 21 ottobre 2009 prot. CPA-00582002-P, in parziale accoglimento di specifica istanza (cautelativa) del Contraente Generale. Pertanto il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori restava fissato al giorno 30 novembre 2009;
- 4) **n° 35 giorni di maggior tempo** a fronte dei lavori suppletivi previsti nella perizia di Variante Tecnica n. 51517 del 21 settembre 2009 (ex 4ª perizia di Variante Tecnica e suppletiva ó 2ª rielaborazione del 2 settembre 2009), giusto provvedimento del Presidente di YYYY Spa dell'1 novembre 2009, prot. CDG-0137964-P. Pertanto il termine utile per l'ultimazione dei lavori restava (formalmente e) definitivamente fissato al giorno 4 gennaio 2010.

È utile rappresentare, sin da subito, che a prescindere dai *formali* provvedimenti adottati dal Committente e dai conseguenti aggiornamenti della condizione temporale di appalto, l'accertamento del termine finale (effettivo) previsto per l'ultimazione dei lavori è stato oggetto di contestazione da parte del C.G.. Quest'ultimo, infatti, con la riserva n° 167 (reiterata fino al Conto Finale) ha eccepito l'incongruità della valutazione autonomamente operata dal Responsabile del Procedimento con riferimento alle ragioni di cui al precedente punto sub 3), posto che l'istanza di *proroga* avanzata dalla ditta XXXXXX Spa aveva natura (dichiaratamente) cautelativa, perché alternativa al riconoscimento di un termine *suppletivo* (a quello di scadenza contrattuale) ritenuto acquisito di diritto, in forza dell'iter esecutivo sotteso dai primi 20 SS.AA.LL e dai relativi accertamenti effettuati dalla Commissione ex art. 240 del D. Lgs n° 163/2006. (in realtà, ex art. 31 bis della L. 109/1994 e s.m.i)

La controversa questione è oggetto del quesito peritale n° 5, a cui si rinvia per la trattazione (V. anche paragrafo 9.2)

### **3.13. Ultimazione dei Lavori**

Con verbale del 29 dicembre 2009 il D.L. certificava la sostanziale ultimazione dei lavori salvo *alcune lavorazioni marginali e alcune lavorazioni fuori sede che non influiscono sulla funzionalità e sulla fruibilità dell'opera* í ö. Pertanto, in applicazione del proprio potere discrezionale, ex art. 172 del Regolamento n. 554/1999, in ordine alla *ultimazione delle lavorazioni marginali e di quelle fuori sede* í ö il D.L. assegnava al C.G.. un termine di 60 giorni per il completamento delle residue (e marginali) attività lavorative. Il Contraente Generale, ritenendo che i lavori oggetto del contratto di affidamento fossero completati alla data del 10 dicembre 2009 (in cui aveva dato comunicazione scritta, all'YYYY, della circostanza), sottoscriveva il verbale di ultimazione con riserva.

Contestualmente e successivamente venivano eseguiti alcuni interventi manutentivo/sistematori di opere e lavorazioni (afferenti la componente impiantistica) ed ulteriori modesti interventi (integrazione barriera di sicurezza Svincolo di Lentini e pluviali di

raccordo su terre rinforzate) disposti dall'YYYY S.p.A. e previsti nella Variante Tecnica N. 132981 del 24 settembre 2010 (ex 5<sup>a</sup> PVT) che, secondo quanto già illustrato, veniva approvata con delibera del 04 novembre 2010, seguita dal provvedimento di attuazione del 26 novembre 2010, reso operativo con disposizioni e OdS del 30 novembre 2010.

Per completezza narrativa ó di non trascurabile rilievo, anche ai fini degli accertamenti peritali - non può essere sottaciuto che, in corso di esecuzione, una porzione considerevole dell'opus (ricompresa nel cosiddetto **1° lotto**) costituiva indubbiamente oggetto di una **consegna** (e necessaria **ultimazione**) **anticipata** rispetto ai termini contrattuali, avvenuta su espressa e formale richiesta formulata dall'YYYY con nota del 20 luglio 2009 prot. CPA-0040869-P (doc. M-PZ.13.6), tant'è che le opere ricadenti nel lotto *de quo* venivano consegnate al committente in data 28 luglio 2009 (come risulta dal relativo Verbale, doc. M-PZ.29), per essere poste immediatamente in esercizio.

**Meno evidente** appare la constatazione di una ultimazione anticipata (effettivamente avvenuta) delle opere relative al **2° e 3° lotto**, per la parte in cui detta circostanza debba essere direttamente ricondotta ad una specifica e formale richiesta dell'YYYY Spa che, con nota prot. CPA-0066302-P del 24 novembre 2009, si limitava a chiedere al G.C. di procedere ó ex art. 200 del D.P.R. 554/1999 - alla consegna anticipata delle opere *de quibus*, allorquando era già intervenuta - in data 12 novembre 2009 - la comunicazione di fine lavori da parte dell'Impresa XXXXXX, di fatto smentita dal D.L. con verbale di accertamento del 29 dicembre 2009 (docc. M-PZ.57.6; MP-Z.41). Ad ogni modo, la consegna anticipata delle opere afferenti gli ultimi due lotti avveniva con verbale del 10 dicembre 2009, in anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Le reciproche contestazioni delle parti in ordine alla effettiva ultimazione anticipata dei lavori ed i relativi effetti (giuridici ed economici) costituiscono oggetto del quesito peritale n° 6, a cui si rinvia per una più approfondita trattazione (*V. infra*).



**3.14. Stati Avanzamento Lavori e relativi Certificati di pagamento**

Durante il corso dei lavori e delle attività oggetto dell'affidamento, sono stati emessi n° 26 Stati d'Avanzamento Lavori (SAL) numerati progressivamente dal n° 1 al n° 26 (questo denominato anche *ultimo*), secondo il prospetto riportato in **tabella 3.2**

<b>TABELLA 3.2</b>			
	<b>lavori a tutto il</b>	<b>Produzione progressiva (p)</b>	<b>Produzione parziale (p)</b>
<b>consegna</b>	24/02/2005		
<b>SAL 1</b>	30/09/2005	18.475.291,92	18.475.291,92
<b>SAL 2</b>	14/12/2005	36.301.880,87	17.826.588,95
<b>SAL 3</b>	16/03/2006	60.815.479,74	24.513.598,87
<b>SAL 4</b>	20/06/2006	96.782.540,24	35.967.060,50
<b>SAL 5</b>	12/09/2006	118.464.551,34	21.682.011,10
<b>SAL 6</b>	08/11/2006	136.714.832,66	18.250.281,32
<b>SAL 7</b>	13/12/2006	155.884.379,23	19.169.546,57
<b>SAL 8</b>	01/03/2007	192.458.765,41	36.574.386,18
<b>SAL 9</b>	24/04/2007	207.792.390,02	15.333.624,61
<b>SAL 10</b>	24/07/2007	245.237.504,63	37.445.114,61
<b>SAL 11</b>	09/10/2007	274.559.312,50	29.321.807,87
<b>SAL 12</b>	10/12/2007	302.478.850,32	27.919.537,82
<b>SAL 13</b>	08/02/2008	322.019.841,25	19.540.990,93
<b>SAL 14</b>	03/04/2008	343.012.700,26	20.992.859,01
<b>SAL 15</b>	06/06/2008	364.732.336,59	21.719.636,33
<b>SAL 16</b>	25/07/2008	386.003.185,81	21.270.849,22
<b>SAL 17</b>	09/10/2008	401.128.774,51	15.125.588,70
<b>SAL 18</b>	23/10/2008	416.465.157,46	15.336.382,95
<b>SAL 19</b>	24/11/2008	435.128.828,30	18.663.670,84
<b>SAL 20</b>	13/02/2009	452.029.086,67	16.900.258,37
<b>SAL 21</b>	22/04/2009	468.055.810,99	16.026.724,32
<b>SAL 22</b>	17/07/2009	488.168.189,56	20.112.378,57
<b>SAL 23</b>	08/10/2009	504.020.527,98	15.852.338,42
<b>SAL 24</b>	29/10/2009	515.406.159,30	11.385.631,32
<b>SAL 25</b>	10/12/2009	531.011.862,79	15.605.703,49
<b>SAL 26</b>	29/12/2009	535.035.629,37	4.023.766,58

Il pagamento del credito del C.G. derivante dai sopraelencati Stati d'avanzamento Lavori, è stato liquidato, dall'YYYY S.p.A., con certificati di pagamento - anch'essi numerati progressivamente dal n. 1 al n. 26 - per un importo complessivo di **p 506.923.368,72**, come risulta dalla **tabella 3.3**.

<b>TABELLA 3.3</b>			
<b>CERTIFICATI DI PAGAMENTO</b>		<b>IMPORTO LIQUIDATO</b>	
<b>N°</b>	<b>DATA EMISSIONE</b>	<b>PARZIALE (p)</b>	<b>PROGRESSIVO (p)</b>
<b>1</b>	14/11/2005	10.992.798,69	10.992.798,69
<b>2</b>	23/12/2005	10.823.275,86	21.816.074,55
<b>3</b>	06/04/2006	14.713.883,22	36.529.957,77
<b>4</b>	02/08/2006	27.964.247,45	64.494.205,22
<b>5</b>	27/10/2006	14.449.374,75	78.943.579,97
<b>6</b>	04/12/2006	12.161.314,04	91.104.894,01
<b>7</b>	22/12/2006	12.776.572,29	103.881.466,30
<b>8</b>	13/03/2007	37.048.120,41	140.929.586,71
<b>9</b>	25/05/2007	11.229.969,20	152.159.555,91
<b>10</b>	02/08/2007	27.423.880,15	179.583.436,06
<b>11</b>	31/10/2007	21.434.971,40	201.018.407,46
<b>12</b>	14/12/2007	40.204.684,49	241.223.091,95
<b>13</b>	21/02/2008	15.598.778,19	256.821.870,14
<b>14</b>	03/04/2008	16.753.349,23	273.575.219,37
<b>15</b>	25/06/2008	17.319.976,95	290.895.196,32
<b>16</b>	01/08/2008	42.432.140,47	333.327.336,79
<b>17</b>	15/10/2008	13.026.369,95	346.353.706,74
<b>18</b>	30/10/2008	13.242.270,22	359.595.976,96
<b>19</b>	04/12/2008	51.872.380,14	411.468.357,10
<b>20</b>	23/02/2009	159.801.293,57	427.449.650,67
<b>21 Bis</b>	12/05/2009	15.155.258,63	442.604.909,30
<b>22</b>	21/07/2009	19.442.421,81	462.047.331,11
<b>23<sup>1</sup></b>	21/10/2009	14.016.011,73	476.063.342,84
<b>24</b>	12/11/2009	11.328.703,15	487.392.045,99
<b>25</b>	16/12/2009	15.527.674,99	502.919.720,98
<b>26</b>	29/03/2010	4.003.647,74	506.923.368,72

<sup>1</sup> In occasione del certificato di pagamento n° 23 l0YYYY, in applicazione dell'art. 22 del CSA - Norme Generali, tratteneva la somma di p 1.757.065,00 al Contraente Generale che, con la riserva n° 136, contestava la detrazione ritenuta illegittima.

**3.15. Conto Finale dei Lavori**

Il *Conto* (o *Stato*) Finale dei Lavori veniva redatto in data 30 dicembre 2010, per un importo complessivo di p 539.841.440,24 distinto secondo le seguenti attività e prestazioni:

➤ Per lavori e attività compensati a corpo	p 435.216.144,92
➤ Per lavori e attività compensate a misura	p 97.553.328,41
➤ Per prove di laboratorio e verifiche dei lavori (compensate a misura, in percentuale ai lavori eseguiti)	p 7.071.966,91
➤ <b>Totale delle attività e prestazioni erogate dal C.G.</b>	<b>p 539.841.440,24</b>

da cui, **detratti**:

✓ i 26 certificati di acconto emessi, per l'importo di:	p 506.923.368,72
✓ la trattenuta operata dall'YYYY nel certificato n° 23 , di:	p
<u>1.757.065,00</u>	
✓ <b>per il complessivo importo (in detrazione) di:</b>	<b>p 508.780.433,72</b>

risultava un **credito residuo**, del Contraente Generale, di complessivi **p 31.161.006,52** oltre IVA.

**3.16. Riserve ed accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/06.**

In corso d'opera il C.G. apponeva negli atti contabili n° 191 riserve, di cui n° 181 (progressivamente numerate da 1 a 181) esplicate nel Registro di Contabilità in occasione degli allibramenti contabili afferenti i 26 SS.AA.LL emessi dalla D.L. e n° 10 nuove riserve (numerate dal n° 182 al n° 191) esplicate all'atto della sottoscrizione dello *Stato* (o *Conto*) Finale dei Lavori. In quest'ultima occasione il G.C. effettuava contestuale precisazione sulle riserve da ritenere *rinunciate*, anche per effetto dell'intervenuta transazione con l'YYYY ó ex art. 240 del D. Lgs 163/2006<sup>2</sup> ó in relazione alle richieste avanzate fino al SAL n. 20.

In effetti, con riferimento alla procedura di bonario componimento conclusa tra il Contraente Generale e l'YYYY S.p.A. con Verbale di Accordo Bonario dell'8 giugno 2010, per le domande iscritte sul registro di contabilità dal SAL n. 1 al SAL n. 20, risulta che sono state transatte le 111 riserve che erano state avanzate, **salvo**:

- la **riserva n. 71**, la cui risoluzione veniva rinviata a *óí specifica perizia variante tecnicaí* ó, per la parte di domande avanzate in forma cautelativa in quanto attinenti a fatti che ancora si sarebbero dovuti verificare. Tale riserva veniva stata confermata dal C.G. anche alla firma dello Stato Finale dei Lavori;
- **le riserve nn. 6, 7 e 9** limitatamente a *óí eventuali maggiori lavori e oneri di progettazioneí* ó. Per tali riserve il C.G. dichiarava la propria rinuncia all'atto della firma dello Stato Finale dei Lavori;

<sup>2</sup> con riferimento all'accordo bonario, negli atti di causa o di appalto si fa spesso improprio riferimento all'art. 240 del D. Lgs 163/2006, benché si applica - nella fattispecie ó l'art. 31 bis della legge 109/1994 (di analogo contenuto) vigente, *ratione temporis*, al momento della stipula del contratto di affidamento, giusta previsione dell'art. 5 del C.S.A.

- **le riserve nn. 47, 67, 78, 87, 99, 107, 109, 110 e 111**, che venivano differite perché *ó non ancora quantificateí* ö. Inoltre veniva rinviata *ó alle valutazioni del Responsabile del Procedimento l'eventuale concessione dei tempi suppletiviö*. Di tali riserve il C.G., all'atto della sottoscrizione dello Stato Finale dei Lavori, confermava la n. **67, 78, 107, 109 , 110 e 111 rinunciando, quindi, alla n. **47** e alla n. **99**;**
- **la riserva n. 88** *óRichiesta di adeguamento del corrispettivoí materiali da costruzionií* ö veniva poi rinunciata dal C.G. all'atto della firma dello Stato Finale dei Lavori con la seguente motivazione: *ó perché le relative istanze sono state accolte e sono in corso di istruttoria presso la Committenza, con le forme previste dalla leggeö*.

Giova precisare che la Commissione nominata dalle parti - ex art. 240 citato - a fronte del *petitum* di p 169.775.645,62 rivendicato con le 111 riserve iscritte dal Contraente Generale sino al SAL n. 20 proponeva, nella relazione del 23 settembre 2009, il riconoscimento dell'importo di p 36.203.671,03 in favore dell'impresa XXXXXX & C. S.p.A., oltre un tempo suppletivo di 139 giorni per l'ultimazione dei lavori, in ragione dei ritardi correlati alle problematiche oggetto delle riserve scrutinate e ritenute fondate.

Nel verbale di accordo bonario sottoscritto *inter partes* in data 8 giugno 2010, richiamati preliminarmente i contenuti della delibera del legale rappresentante dell'YYYY Spa dell'8 giugno 2010 n° 80179 (ritenuta parte integrante dell'accordo), l'Ente Committente offriva al Contraente Generale *ó l'importo omnicomprendente, in c.t., di p 30.100.000,00 di cui p 27.726.020,05 per sorte (p 14.999.274,64 a titolo di corrispettivo ed p 13.226.745,41 a titolo di risarcimento), p 513.013,41 per rivalutazione (sul risarcitorio) ed p 1.860.966,54 per interessi, oltre oneri fiscali come per legge, a tacitazione di qualunque pretesa relativa alle riserve iscritte a tutto il 20° SAL (13/02/2009), ivi compresa la riserva n. 28 óritardo sul programma lavori accelerato, anomalo andamento dei lavoriö e rinviando a specifica perizia di variante tecnica la trattazione della riserva n. 71 e, solo per quanto riguarda eventuali maggiori lavori e oneri di progettazione, le riserve nn. 6, 7, 9 e con il differimento dell'esame delle riserve non quantificate nn. 47, 67, 78, 87, 99, 107, 109, 110, 111, rinviando alle valutazioni del Responsabile del Procedimento l'eventuale concessione dei tempi suppletiviö*.

Il Contraente Generale accettava *ó l'offerta, nei termini suindicati, della Società Spa a tacitazione completa di ogni pretesa in relazione alle riserve iscritte sino al 20° SAL (13/02/2009)ö* (doc. AS.1, esibito in atti dai CTP di YYYY).

Conseguentemente, a seguito della tacitazione delle riserve oggetto di accordo bonario, restavano indefinite le pretese rivendicate dal C.G. negli atti contabili riferibili ai SS.AA.LL successivi ai primi venti, oltre a quelle contrassegnate dai nn. 67, 71, 78, 107, 109 , 110 e 111. Le pretese *de quibus* costituiscono, quindi, oggetto della presente indagine peritale considerato che, con riferimento alle medesime, non veniva avviata dall'YYYY la relativa procedura di accordo bonario e, pertanto, in data 8 febbraio 2011 il C.G. notificava al legale rappresentante dell'Ente stradale domanda di arbitrato, sottoponendo al costituendo Collegio Arbitrale n° 83 quesiti (numerati progressivamente dal n° 1 al n° 83) di cui, i primi 82

destinati alla conferma delle riserve con correlata rivendicazione del diritto al relativo riconoscimento e, l'ultimo, formulato per chiedere la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio e di difesa. A valle della costituzione del Collegio Arbitrale, con la prima memoria difensiva del 13 febbraio 2012 il C.G. reiterava gli 83 quesiti della domanda di arbitrato, rimodulando il *petitum* di alcune pretese, per tenere conto che ó nelle more dell'avvio della procedura contenziosa - l'Amministrazione convenuta aveva corrisposto quota parte delle medesime.

Considerato che l'On.le Collegio Arbitrale, in fase di conferimento del mandato al CTU, ha ritenuto di raggruppare (ma anche disarticolare in funzione della natura delle pretese) gli 82 quesiti della domanda di arbitrato in n° 11 macro-quesiti peritali, il sottoscritto, al fine di agevolare l'immediata consultazione delle correlazioni tra i quesiti arbitrali, le riserve ivi richiamate, gli emendamenti della prima memoria del C.G ed, infine, i corrispondenti quesiti peritali, ritiene utile proporre un quadro sinottico comparativo (cfr. **tabella 3.4**) in cui, per ciascuna registrazione, sono indicati:

1. nella prima colonna (leggendo da sinistra), il **numero del quesito arbitrale**;
2. nella seconda colonna, con carattere sottolineato, il **numero della riserva**;
3. nella terza colonna, la **causa petendi** della riserva;
4. nella quarta colonna, il **numero del quesito peritale** in cui è raggruppata la riserva, in funzione della disarticolazione operata dal Collegio. Si precisa che l'indicazione dei quesiti peritali n° 10 e 11 avviene solo per le somme espressamente quantificate, a titolo di interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione, dal C.G., sebbene i medesimi devono ritenersi estesi a tutte le somme oggetto di indagine;
5. nella quinta colonna, i diversi **titoli** della *causa petendi* della riserva;
6. nella sesta colonna, il **petitum** (espresso in euro o in giorni in funzione della natura, economica o temporale) per i diversi titoli della riserva, secondo la formulazione della domanda di arbitrato;
7. nella settima colonna, il **petitum** (espresso in p o in giorni in funzione della natura, economica o temporale) per i diversi titoli della riserva, per come emendato con la prima memoria del C.G.;
8. nella ottava colonna, eventuali **note** esplicative;

Il sottoscritto precisa che i campi di tabella 3.4 afferenti tutti i quesiti arbitrali contrassegnati da numeri dispari sono evidenziati con toni di grigio, in modo da consentire una immediata distinzione dai dati afferenti i quesiti (immediatamente precedenti e successivi) recanti numeri pari, e viceversa.

TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)							
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
1	67	Maggiori oneri per completare l'opera entro minori tempi concessi dal Committente in sede di perizia di variante n.2	5	termine suppletivo per ultimazione lavori	286 gg		
2	71	Danno finanziario determinato dalla ritardata contabilizzazione dei maggiori oneri per lavorazioni extracontrattuali richieste dal Dipartimento ARPA ed afferenti i rifiuti abbandonati in località Passo Martino	5	termine suppletivo per ultimazione lavori	nc		
			10	Interessi per tardata contabilizzazione su: 281.204,20	30.972,99	30.972,99	riserva apposta al SAL 12 e contabilizzata, per l'importo qui indicato, al SAL 25
3	78	Maggiori oneri sostenuti per la realizzazione delle diverse e maggiori attività richieste con nota prot. 01/DTA/188/07 del 16/12/2007	3	maggiori lavori	97.166,76	0,00	In fase di prima memoria tecnica la trattazione di questa riserva è stata rinviata alle riserve n° 23, 42, 139, 140, 141
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	3.471,41	0,00	
			3	Maggiori oneri per prove	1.470,35	0,00	
			3	Maggiori oneri per progettazione	1.457,50	0,00	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	4.299,66	0,00	
4	107	Maggiori oneri di progettazione sostenuti per la realizzazione delle maggiori lavorazioni extracontrattuali afferenti l'inserimento della vasca di disoleazione R20	3	Maggiori oneri per progettazione	3.416,15	3.416,15	avanzata inizialmente per l'importo di " 6.637,57 e poi rettificata in " 3.416,15 al SAL FINALE
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz su :	3.403,86	3.403,86	riserva apposta ai SSAAL 22-26 e contabilizzata, per l'importo qui indicato, al Conto Finale
				51.812,85		per lavori	
				6.637,57		per progettazione	
				3.416,15		per progettazione, richiesta rettificata al SAL FINALE	
				1.851,08		per Direzione Lavori	
				784,04		per prove	
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori	1 gg		
5	109	Tardata approvazione della Perizia di Variante n.4	1	maggiori oneri per anomalo andamento	562.011,03	562.011,03	
			2-3	maggiori lavori	4.613.278,14	4.463.278,14	
			3				
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche su:) 2.723.141,91	0,00	439.659,37	
2-3	maggiori oneri per Direzione Lavori	0,00	248.513,68				

TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)							
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
		attività di caratterizzazione, bonifica e smaltimento dei rifiuti in corso d'opera) e alla Perizia di Variante n. 4	3				
			2-3	Maggiori oneri per prove	0,00	99.216,96	
			3				
			2-3	Maggiori oneri per progettazione	0,00	4.023.569,80	
			3				
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori	30 gg		
	110	Restituzione tasse, imposte e tributi	7	Rimborso somme	10.674,82	10.674,82	
7	111	Rimborso somme versate all'Enel per allacci definitivi	10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz su :	740,60	740,60	
				5.073,12			spostamento impianto Galleria S. Demetrio Nord
				26.636,78			fornitura impianto Galleria S. Demetrio Nord
				141,29			modifica fornitura impianto Galleria S. Demetrio Nord
8	112	Illegittima decurtazione per la lavorazione "guida luce"	4	Decurtazione lavori	31.668,60	31.668,60	Al SAL 21 è stata trattenuta la somma di " 312.059,66, al SAL 23 è stata riaccredita la somma di " 280.391,06, residuando la sola detrazione di " 31.668,60
			4	Decurtazione oneri Direzione lavori	1.131,38	1.131,38	
			4	Decurtazione prove	841,03	479,22	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz anche su : 280.391,06	7.615,19	7.615,19	
9	113	Maggiori oneri sostenuti per le attività eseguite nella cava di deposito n. 8 afferenti la bonifica, l'imballaggio, il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti	4	maggiori lavori	4.859,25	4.859,25	
			4	maggiori oneri per Direzione Lavori	173,60	173,60	
			4	Maggiori oneri per prove	73,53	73,53	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	364,08	364,08	
10	114	Ritardata restituzione da parte dell'YYYY dei preventivi Enel S.p.a. di cui alle note prot. PZ/ACSN/03052/09 del 02/03/2009, PZ /ACSN /04813/09 del 01/04/2009, PZ/ACSN /06213/09 del 29/04/2009	10	Interessi per tardata liquidazione su:			Rimborso somme versate per pagamento preventivi ENEL
				263.349,94			
				263.349,94	3.317,95		
				Interessi per tardata liquidazione su:	39.717,41	39.717,41	Rimborso somme versate per pagamento preventivi ENEL

**TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)**

N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
11	115	Danno finanziario a causa della mancata disponibilità delle somme impiegate per gli allacci ai pubblici servizi	10		51.700,93		
					42.730,33		
					42.741,33		
					31.024,95		
					42.741,33		
					42.741,33		
					60.890,73		
12	116	Maggiori oneri per realizzazione opere civili per le connessioni Enel e Telecom	3	maggiori lavori	31.753,93	0,00	Riserva iscritta al SAL 22 e liquidata, per la quota lavori, allo Stato Finale
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	1.134,45	1.134,45	
			3	Maggiori oneri per prove	480,51	480,51	
			3	Maggiori oneri per progettazione	2.043,09	2.043,09	
			10	Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz anche su:	1.964,92	1.964,92	
				31.753,93			
13	118	Riconoscimento, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 23 del CSA, del premio di accelerazione anticipata ultimazione 1° lotto	6	Premio accelerazione	23.391.176,00	23.391.176,00	
			10	Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz	1.075.832,03	1.075.832,03	
14	119	Maggiori lavorazioni extracontrattuali di cui all'Ods n. 11 del 18/06/2009	2	maggiori lavori	42.804,62	42.804,62	
			2	maggiori oneri per Direzione Lavori	1.529,25	1.529,25	
			2	Maggiori oneri per prove	647,63	647,63	
			2	Maggiori oneri per progettazione	12.052,29	12.052,29	
			10	Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz (anche) su:	4.885,03	4.885,03	
							157.336,99
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori	90 gg		
		Maggiori oneri per lavorazioni necessarie ad anticipata apertura al traffico del primo sub-lotto dell'opera autostradale. 1) Maggiore compenso per predisposizione newjersey	3	maggiori lavori	125.402,90	125.402,90	



TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)

N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
15	120	2) Apposizione e mantenimento della segnaletica provvisoria	3	maggiori lavori	66.877,61	66.877,61	Importo complessivo preteso per lavori newjersei: 170.402,40
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	6.869,48	6.869,48	
			3	Maggiori oneri per prove	2.909,63	2.909,63	Con la riserva al SAL 22 l'impresa ha quantificato la quota lavori per i newjersei in " 170.402,20 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE residuavano " 125.402,90. Pertanto, su " 44.999,50 spettano ulteriori interessi dalla data di maturazione al Saldo
			3	Maggiori oneri per progettazione	2.884,21	2.884,21	
			10	Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz (anche) su: 44.999,50	12.964,16	12.964,16	
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori	1 gg		
16	122	Maggiori oneri per la fornitura e posa in opera di manichette antincendio richieste dalla DL con nota prot. 01/DTA/039/09 DEL 04/02/2009	3	maggiori lavori	2.642,39	2.642,39	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	94,40	94,40	
			3	Maggiori oneri per prove	39,98	39,98	
			3	Maggiori oneri per progettazione	328,47	328,47	
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori			
17	123	Remunerazione attività di progettazione afferenti la maggiori lavorazioni di drenaggio resesi necessarie nell'area TR 4.01	1	Maggiori oneri per progettazione	3.973,68	0,00	
			10	Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz su: 58.361,97	786,81	786,81	lavori
				3.973,68			progettazione
			3		nq		Con le memorie CG rinvia alla riserva 109
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori	1 gg		
18	124	Maggiori lavori per le attività di recinzione del corpo stradale	3	lavori non contabilizzati	620.895,23	620.895,23	Con la riserva al SAL 22 l'impresa ha quantificato la quota lavori per recinzioni in " 1.175.045 liquidati, da YYYY, al SAL 25 per " 1.077.039,76. pagamento, fino al SAL 25
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	22.182,30	22.182,30	
			3	Maggiori oneri per progettazione	9.395,51	9.395,51	
			10	Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz (anche) su: 1.077.039,76	38.364,65	38.364,65	

TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)

N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
19	125	Danno finanziario conseguente alla ritardata contabilizzazione e remunerazione dei corrispettivi afferenti la realizzazione di manufatti di acciaio zincato	10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz su :	4.729,99	4.729,99	
				298.486,10			riserva al SAL 22, contabilizzato al SAL 26
				437.241,43			riserva al SAL 25, contabilizzato al SAL 26
20	126	Maggiori oneri sostenuti per le maggiori quantità di rivestimento vgs sulle scarpate delle TR 4.01 e TR 4.02 e della Galleria artificiale Campana	3	maggiori lavori	50.748,67	50.748,67	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	1.813,06	1.813,06	
			3	Maggiori oneri per prove	767,94	767,94	
			3	Maggiori oneri per progettazione	761,23	761,23	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su:	3.001,39	3.001,39	
				50.748,67			
21	127	Maggiori oneri per le ulteriori lavorazioni afferenti le opere di prolungamento (pali, fondazioni, spalle travi ecc.) dell'attraversamento idraulico sito in località Passo Martino	3	maggiori lavori	131.325,06	131.325,06	
			3	Maggiori oneri per progettazione	6.614,69	6.614,69	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	4.691,76	4.691,76	
			3	Maggiori oneri per prove	1.987,24	1.987,24	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	8.396,43	8.396,43	
			1	maggiori oneri per anomalo andamento	142.313,13	142.313,13	
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori	3 gg		
22	128	Maggiori oneri, costi per danni di forza maggiore, fermo produttivo delle lavorazioni nei periodi indicati nella nota PZ/ACSN/15032/09 del 20/10/2009 a seguito delle piogge eccezionali verificatesi in 14-20 ottobre 2009	1	maggiori oneri per anomalo andamento	65.637,15	65.637,15	
			3	maggiori oneri per ripristino lavori	116.148,00	116.148,00	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	4.149,54	4.149,54	
			3	Maggiori oneri per prove	1.757,57	1.757,57	
			3	Maggiori oneri per progettazione	3.484,44	3.484,44	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	2.722,65	2.722,65	
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori	4 gg		
		Risarcimento danno finanziario conseguente alla	10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	253.631,49	253.631,49	

**TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)**

N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
23	129	ritardata liquidazione della quota di prefinanziamento relativa alle opere già consegnate ed in esercizio dal 28/07/2009		quota di prefinanziamento	11.695.588,26	0,00	
24	130	Maggiori oneri sostenuti per lavori e progettazione afferente l'intervento di consolidamento a seguito della frana verificatasi sulla TR 4.01 i cui importi sono stati richiesti nella riserva n. 109	3	Maggiori oneri per progettazione	3.426,12	0,00	
			5	termini suppletivo per ultimazione lavori	1 gg		
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz su :	165,38	165,38	
				78.557,06			somma richiesta al SAL 23 e contabilizzata al SAL 25
25	131	Maggiori oneri sostenuti per la progettazione afferente di l'intervento di consolidamento eseguito presso la casa Passalacqua	3	Maggiori oneri per progettazione	213,94	0,00	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz su :	8,36	8,36	lavori
			5	termini suppletivo per ultimazione lavori	1 gg		
26	132	Remunerazione delle attività svolte per la fornitura e posa in opera delle vasche di riserva idrica relative ai depositi YYYY 44, 126, 228 wbs FA01, FA02, FA03 e le inerenti attività di progettazione, DL, esecuzione di prove	3	maggiori lavori	108.368,24	108.368,24	Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato la quota lavori " 210.000,00 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE venivano contabilizzati solo " 177.618,52.
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	3.871,60	3.871,60	
			3	Maggiori oneri per prove	1.639,85	1.639,85	
			3	Maggiori oneri per progettazione	28.830,62	28.830,62	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su:	12.229,42	12.229,42	
27	133	Remunerazione delle attività di fornitura e posa in opera dei parapetti continui di protezione dei camminamenti a tergo dei profili ridirettivi per il personale addetto alla manutenzione che transita sulle passerelle a tergo della barriera newjersey posate nelle suddette gallerie, nonchè delle inerenti attività di progettazione, DL, esecuzione di prove	3	maggiori lavori	634.440,62	634.440,62	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	22.666,23	22.666,23	
			3	Maggiori oneri per prove	9.600,48	9.600,48	
			3	Maggiori oneri per progettazione	27.995,86	27.995,86	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	28.852,71	28.852,71	
			5	termini suppletivo per ultimazione lavori			

TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)							
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
28	134	Risarcimento dei danni, costi ed oneri causati a seguito di un'ondata eccezionale di maltempo verificatesi nei giorni dal 16 al 24 settembre.	1	maggiori oneri per <b>anomalo andamento</b>	78.386,12	78.386,12	
			3	maggiori oneri per <b>ripristino lavori</b>	46.634,00	46.634,00	
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	1.666,06	1.666,06	
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	705,67	705,67	
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	1.399,02	1.399,02	
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizaz./liquidaz	2.084,90	2.084,90	
			5	<b>termine suppletivo</b> per ultimazione lavori	4 gg		
29	135	Remunerazione servizio di vigilanza a partire dal 28 agosto 2009 sino al 25 gennaio 2010		Maggiori oneri <b>vigilanza</b>	110.935,74	0,00	
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione su:	3.281,87	3.281,87	Somme liquidate con il certificato di pagamento n° 3 L.E (lavori in economia) del 07/06/2011
				24.217,62			
				15.948,18			
				21.854,93			
48.915,01							
30	136	Pagamento somme indebitamente trattenute dalla Committente per pretesi inadempimenti del Contraente nei confronti dell'affidatario SICS-CFC	4	Detrazione penale	1.757.065,00	1.757.065,00	
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizaz./liquidaz	74.222,28	74.222,28	
31	137	Riconoscimento termini suppletivi	5	<b>termine suppletivo</b> per ultimazione lavori			
32	138	Maggiori oneri, compreso fermo operativo, nel periodo 06/04/2009-10/09/2009, per le attività di approfondimento progettuale afferenti le barriere antifoniche TR 4.01 TR 4.02 e TR 4.03	3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	51.087,30	51.087,30	
			1	maggiori oneri per <b>anomalo andamento</b>	13.560,52	13.560,52	
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizaz./liquidaz	2.656,65	2.656,65	
			5	<b>termine suppletivo</b> per ultimazione lavori	60 gg		
			3	maggiori <b>lavori</b>	160.547,24	160.547,24	
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	5.735,76	5.735,76	

TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)

N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
33	139	Maggiori oneri per la risoluzione dell'interferenza interrata, non censita, rinvenuta nel fondo di proprietà della società S.C.I.A. e delle conseguenti attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di prove	3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	2.429,43	2.429,43	Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato la quota lavori per " 357.289,04 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE venivano contabilizzati solo " 175.477,54.
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	12.570,96	12.570,96	
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: 175.477,54	16.349,30	16.349,30	
			5	<b>termine suppletivo</b> per ultimazione lavori	91 gg		
34	140	Maggiori oneri per la risoluzione delle interferenze del consorzio di bonifica n. 9 e delle conseguenti attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di prove	3	maggiori <b>lavori</b>	361.603,89	361.603,89	Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato la quota lavori per " 1.011.366,13 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE venivano contabilizzati solo " 606.582,71.
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	12.918,78	12.918,78	
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	5.471,86	5.471,86	
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	54.200,43	54.200,43	
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: 606.582,71	45.011,87	45.011,87	
35	141	Maggiori oneri per la risoluzione delle interferenze del consorzio di bonifica n. 10 e delle conseguenti attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di prove	3	maggiori <b>lavori</b>	283.965,02	283.965,02	Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato la quota lavori per " 511.866,98 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE venivano contabilizzati solo " 326.230,87.
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	10.145,03	10.145,03	
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	4.297,01	4.297,01	
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	16.082,50	16.082,50	
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: 326.230,87	23.467,71	23.467,71	
36	142	Lavorazioni eseguite per la realizzazione del raccordo finale fra la nuova opera autostradale e l'esistente SS 14	3	maggiori <b>lavori</b>	69.173,90	69.173,90	
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	2.471,33	2.471,33	
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.046,75	1.046,75	
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	3.210,18	3.210,18	
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizaz./liquidaz	3.809,20	3.809,20	
			5	<b>termine suppletivo</b> per ultimazione lavori	1 gg		
37	143	Remunerazione delle attività di gestione della tratta Passo Martino-Lentini e di gestione del centro di controllo e della squadra di pronto intervento, fino al 15/01/2010, quantificate, in relazione alle quote parte di	3	Attività di <b>gestione e controllo</b>	1.341.424,27	1.241.424,27	Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato le attività per " 1.277.140,51 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, nel certificato del 7.6.2011 venivano
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizaz./liquidaz 1.000.000,00	54.984,89	52.440,48	

TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)

N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
		relazione alla quota parte di corrispettivo non ancora contabilizzata e versata		100.000,00			contabilizzati solo " 1.000.000,00.
38	144	Rimborso somme versate per la fornitura di energia elettrica nella tratta autostradale compresa tra gli svincoli di Passo Martino e Lentini	7	Rimborso somme	111.715,57	111.715,57	
			10	Interessi per tardata contabilizzazione su:	8.419,59	8.419,59	
				141.271,57			
				111.715,57			
39	145	Remunerazione delle attività non contrattualmente previste di rifornimento delle cisterne di alimentazione dei gruppi elettrogeni di emergenza a servizio degli impianti in occasione delle interruzioni dell'alimentazione elettrica di rete, di spurgo della fossa settica relativa al deposito YYYY 1 ecc.	3	maggiori esborsi per forniture e riparazioni	27.603,10	27.603,10	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	1.166,03	1.166,03	
40	146	Remunerazione attività di demolizione di un cavalcavia, nonché di un ponte tubo di competenza del Consorzio di bonifica n. 10, di alcuni muretti di bordo sull SS 194	3	maggiori lavori	20.282,63	20.282,63	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	724,70	724,70	
			3	Maggiori oneri per prove	306,88	306,88	
			3	Maggiori oneri per progettazione	2.246,93	2.246,93	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	886,48	886,48	
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori			
41	147	Remunerazione attività di demolizione fabbricati e delle conseguenti attività di trasporto e conferimento a discarica dei materiali.	3	maggiori lavori	397.131,63	397.131,63	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	10.555,05	10.555,05	
			3	Maggiori oneri per prove	6.009,47	6.009,47	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	20.381,96	20.381,96	
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori	2 gg		
		Remunerazione degli oneri sostenuti per l'esecuzione	3	maggiori lavori	553.467,02	0,00	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	19.773,34	19.773,34	
			3	Maggiori oneri per prove	8.375,17	8.375,17	

TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)							
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
42	148	Sostegno per l'esecuzione delle opere civili funzionali e pertinenziali all'eliminazione delle interferenze telecom identificate dalle schede 6/A, 58-62, 80, 87, 83, 72/C	3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	41.831,39	41.831,39	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su:	25.243,88	25.513,33	
					553.467,02	25.243,88	25.513,33
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori			
43	149	Remunerazione delle opere civili prescritte dall'Enel e meglio indicate nelle note prot. PZ/ACSN/03052/09 del 02/03/2009 e prot. PZ/ACSN/04813/09 del 01/04/2009 ed esclusi quelli inerenti lo svincolo di villasmundo cabina 1 (prev. 1187019) e cabina 2 (prev. 1187014)	3	maggiori lavori	52.175,00	0,00	
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	1.864,02	1.864,02	
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	789,52	789,52	
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	6.543,39	6.543,39	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz, anche su:	2.424,90	2.467,18	
					48.542,59		
3.542,42							
44	150	Remunerazione maggiore attività di progettazione afferenti l'intervento di presidio mediante biostuoia agli imbocchi nord e sud della galleria S. Demetrio	3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	1.830,51	1.830,51	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su:	1.973,66	1.973,66	per maggiori lavori
				15.500,54			
45	151	Remunerazione delle attività di compartimentazione resistente al fuoco nelle gallerie S. Demetrio, Filippella e Serena	3	maggiori lavori	389.519,63	389.519,63	
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	13.917,54	13.917,54	
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	5.893,43	5.893,43	
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	16.755,05	16.755,05	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	17.903,43	17.903,43	
46	152	Maggiori attività di progettazione afferenti le lavorazioni di rifacimento e protezione con rete trincea ex Agnone III	3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	22.960,71	22.960,71	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su:	15.920,73	15.920,73	
					305.000,00		per lavori
					46.664,33		per lavori
					12.563,67		per Direzione Lavori
					5.321,45		Per Prove

TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)							
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori	1 gg		
47	153	Quota parte remunerazione riguardante le protezioni in massi eseguite sul Fosso Damiano	3	maggiori lavori	4.233,97	4.233,97	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	151,26	151,26	
			3	Maggiori oneri per prove	64,07	64,07	
			3	Maggiori oneri per progettazione	3.598,16	3.598,16	
			10	Interessi per tardata contabilizzazione, anche su: 58.626,66	2.870,42	2.870,42	
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori			
48	154	Remunerazione delle lavorazioni di fornitura e posa in opera del semitubo di convogliamento delle acque di piattaforma della tangenziale in area Passo Martino	3	maggiori lavori	83.365,73	83.365,73	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	2.978,66	2.978,66	
			3	Maggiori oneri per prove	1.261,32	1.261,32	
			3	Maggiori oneri per progettazione	4.727,79	4.727,79	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	3.727,56	3.727,56	
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori	1 gg		
49	155	Maggiori onerosità sopportate per le attività di progettazione relative alla realizzazione del muro di sottoscarpa all'imbocco sud galleria S. Fratello	3	Maggiori oneri per progettazione	1.377,56	1.377,56	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su: 17.087,71 645,11 273,25	828,87	828,87	per lavori per Direzione Lavori per prove
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori	1 gg		
50	156	Remunerazione delle lavorazioni di realizzazione del manufatto in conglomerato cementizio armato tipo profilo redirettivo New Jersey presso la pila dell'opera 14	3	maggiori lavori	3.037,12	3.037,12	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	108,52	108,52	
			3	Maggiori oneri per prove	45,95	45,95	
			3	Maggiori oneri per progettazione	166,60	166,60	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	171,79	171,79	
		Maggiori onerosità sostenute per le ulteriori	3	Maggiori oneri per progettazione	1.018,19	1.018,19	



TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)							
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
51	157	attività progettuali afferenti la realizzazione di una vasca di separazione degli oli dedicata alle acque provenienti dal piazzale del deposito YYYY 1, presso lo svincolo Passo Martino	10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su: 9.225,09 329,58 139,60	437,22	437,22	per lavori per Direzione Lavori per prove
52	158	Ritardata contabilizzazione degli oneri di progettazione assentiti in perizia di variante tecnica n.3	10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz su : 18.632,94	1.940,55	1.940,55	
53	159	Riconoscimento e conseguente contabilizzazione della quota parte delle somme versate per gli allacci ENEL non ancora corrisposta	7	Rimborso somme	162.544,29	0,00	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz su: 162.544,29	7.573,23	11.607,00	
54	160	Remunerazione della quota parte delle opere a verde non ancora contabilizzata e versata	3	lavori non contabilizzati	1.777.404,05	1.775.404,05	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	63.500,11	63.428,66	
			3	Maggiori oneri per prove	26.896,03	26.865,76	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	33.918,56	33.918,56	
55	161	Corresponsione degli importi versati ad Enel S.p.a. per l'allaccio in bassa tensione del deposito YYYY 3	3	maggiori lavori	16.455,28	16.455,28	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	587,89	587,89	
			3	Maggiori oneri per prove	249,00	249,00	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	632,82	632,82	
56	162	Maggiori compensi e maggiori tempi afferenti le diverse e variate lavorazioni incluse nella perizia di variante n. 4 al netto di quanto già contabilizzato, nonché degli importi esposti in altre riserve	3	maggiori lavori	4.613.278,14	0,00	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	5.276,47	5.276,47	
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori			
57	163	Premio di accelerazione previsto all'art. 23 del Capitolato Speciale di affidamento in ragione dell'anticipata consegna dei	6	Premio accelerazione	20.269.843,53	20.269.843,53	

TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)							
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
		con anticipata consegna dei sub-lotti 2 e 3	10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	488.391,94	488.391,94	
58	164	Riconoscimento e conseguente remunerazione delle attività di fornitura e posa in opera di barriere segnaletiche sagoma tipo New Jersey disposte a chiusura dei bypass carrabili all'aperto poste in opera in occasione dell'apertura al traffico dello svincolo Lentini-SS 114	3	maggiori lavori	114.809,86	114.809,86	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	4.101,73	4.101,73	
			3	Maggiori oneri per prove	1.737,33	1.737,33	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: 41.198,30	3.072,06	3.072,06	
59	165	maggiori attività extracontrattuali, per i servizi pubblicitari relativi alla cerimonia di apertura al traffico del lotto 1	3	maggiori attività extracontrattuali per servizi fotografici	1.640,76	1.640,76	
			3	maggiori attività extracontrattuali per servizi pdi organizzazione prestati da Kaleo Servizi s.r.l.	51.273,75	51.273,75	
			3	maggiori attività extracontrattuali erogati direttamente dall'Impresa XXXXXX & c. s.p.a.	10.582,90	10.582,90	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	2.383,49	2.383,49	
60	166	Liquidazione della quota di prefinanziamento relativa ai due lotti consegnati fin dal 10/12/2009	10	Quota di prefinanziamento	14.659.607,39	0,00	
				Rata di Saldo (interessi su): 31.161.006,52			
				interessi su rata di saldo residua			
				Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	153.484,08	153.484,08	
61	167	Remunerazione lavori ordinati dal Direttore dei Lavori con OdS n. 13 del 09/12/2009	2	maggiori lavori	10.105,91	10.105,91	
			2	maggiori oneri per Direzione Lavori	361,05	361,05	
			2	Maggiori oneri per prove	599,83	599,83	
			2	Maggiori oneri per progettazione	2.006,30	2.006,30	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	1.375,72	1.375,72	

TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)

N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
			2	termine suppletivo per ultimazione lavori	15 gg		
62	168	Maggiori onerosità per posa in opera delle barriere amovibili in presenza di traffico veicolare	3	Maggiori oneri	68.365,00	68.365,00	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	2.236,75	2.236,75	
			3	termine suppletivo per ultimazione lavori	90 gg		
63	169	Mancato utile per le lavorazioni inerenti le opere stralciate " Svincolo di Villasmundo e Viadotto Villasmundo" e quota parte di remunerazione dell'impalcato dell'opera 20 (sup. 256) Viadotto Villasmundo fornito a piè d'opera	9	Mancato utile per le lavorazioni inerenti le opere Svincolo di Villasmundo e Viadotto Villasmundo	293.987,18	293.987,18	
			9	Quota parte di remunerazione dell'impalcato dell'opera 20 (sup. 256) Viadotto Villasmundo fornito a piè d'opera	246.260,03	246.260,03	
			9	oneri per Direzione Lavori	8.797,97	8.797,97	
			9	oneri per prove	3.726,46	3.726,46	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	15.216,01	15.216,01	
			3	lavori non contabilizz	921.034,58	921.034,58	
64	170	Remunerazione opere a verde	3	maggiori oneri per Direzione Lavori	32.905,18	32.905,18	
			3	Maggiori oneri per prove	13.937,28	13.937,28	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	28.082,22	28.082,22	
			3	Maggiori oneri per progettazione	3.384,74	3.384,74	
65	171	Corrispettivo per attività di progettazione inerenti le maggiori lavorazioni che si sono rese necessarie per il ripristino dei danni verificatisi presso la scarpata lato ovest della TR 4.02 per causa di forza maggiore	3	Maggiori oneri per progettazione	3.384,74	3.384,74	
66	172	Remunerazione delle attività di modifica della segnaletica stradale relativa all'uscita del Comune di Augusta	3	maggiori lavori	10.944,53	10.944,53	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	391,01	391,01	
			3	Maggiori oneri per prove	165,61	165,61	

TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)							
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
			10	Interessi	0,00		
67	173	Remunerazione attività di ripristino rese necessarie a causa dei danni arrecati a parte dell'opera autostradale per colpa dell'YYYY s.p.a. ed in conseguenza della successione della Committenza nella gestione dell'arteria autostradale.	3	<b>Ripristino danni</b> Furto di apparecchiature (Monitors)	746,55	746,55	
			3	<b>Ripristino danni</b> Riparazione danni impianto di pressurizzazione della galleria Serena	4.053,06	4.053,06	
			3	<b>Ripristino danni</b> Danneggiamento sistema informatico SCADA e varie parti di impianti	27.346,00	27.346,00	
			3	<b>Ripristino danni</b> Intervento di risoluzione anomalie impianto TVCC	22.722,00	22.722,00	
			3	<b>Ripristino danni</b> Intervento di risoluzione anomalie impianto PMV	7.980,00	7.980,00	
			3	<b>Ripristino danni</b> Intervento di risoluzione anomalie impianto SOS	5.942,00	5.942,00	
			3	<b>Ripristino danni</b> Intervento di risoluzione anomalie sistemi UPS	25.208,00	25.208,00	
			3	<b>Corsi formazione</b> Corrispettivo per corsi di formazione specifica al personale incaricato da YYYY della manutenzione	26.400,00	26.400,00	
		10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizzaz./liquidaz	913,84	913,84		
		68	174	Riconoscimento delle attività di progettazione inerenti la fornitura e la posa in opera della segnaletica stradale nella bretella Svincolo Villasmundo	3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	3.384,74
10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizzaz/liquidaz, anche su :						
	15.355,96						
69	175	Maggiori attività di mantenimento degli allestimenti provvisori per la chiusura al traffico della SS 114	3	Maggiori oneri	117.212,53	117.212,53	manutenzione segnaletica esecuzione segnaletica
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizzaz./liquidaz			

TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)							
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
70	177	Maggiori oneri per movimentazione del materiale inerte necessario per la realizzazione dello svincolo di Villasmundo, già abbancato in depositi temporanei, e reperimenti delle aree per lo stoccaggio di detti materiali	3	Maggiori oneri	300.335,58	300.335,58	
			10	Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz			
71	178	Remunerazione maggiori attività necessarie al fine del mantenimento in esercizio della SS 114 nel tracciato preesistente fino all'avvenuta apertura dell'intera tratta autostradale	3	Maggiori oneri	22.861,33	22.861,33	
			10	Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz	4.843,50	4.843,50	
72	179	Maggiori attività svolte per gli allacciamenti delle linee telefoniche del centro di controllo autostradale	3	maggiori lavori	17.769,21	0,00	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	634,83	634,83	
			3	Maggiori oneri per prove	268,89	268,89	
		3	Rimborso spese di attivazione e di utilizzo utenze a decorrere dalle ore 24.00 del 15 gennaio	2.018,36	2.018,36		
		10	Riconoscimento danno finanziario di cui al quesito n. 72	443,80	630,87	maggiori lavori	
73	180	Risarcimento danni per tardive determinazioni YYYY in merito al diniego di autorizzazione allo scarico della vasca R10 nella rete di scolo esistente ed alle soluzioni necessarie conseguenti a tale diniego da parte Genio Civile. Comprensivo anche delle attività di progettazione	8	Risarcimento danni			
			3	maggiori lavori	36.917,10	36.917,10	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	1.318,91	1.318,91	
			3	Maggiori oneri per prove	558,64	558,64	
		Maggiori compensi per opere eseguite, reintegro compensi unilateralmente	3	Maggiori compensi	485.856,69	485.856,69	riserva alternativa a tutte le altre per

TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)							
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
74	181	ridotti da parte Ente Aggiudicatore, maggiori oneri sopportati dal Contraente ecc	10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	331.413,00	331.413,00	mancata contabilizzazione di lavori eseguiti
75	182	Maggior corrispettivo delle lavorazioni di cui all'OdS n. 15 del 26/07/2010, in allegato alla nota prot. 01/DTA/052/10, come successivamente ridotte con nota YYYY spa prot. CPA-0071355-P in data 24/11/2010	2	maggiori lavori	22.209,71	22.209,71	
			2	maggiori oneri per Direzione Lavori	793,47	793,47	
			2	Maggiori oneri per prove	336,08	336,08	
			2	Maggiori oneri per progettazione	1.010,61	1.010,61	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	0,00		
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori	122 gg		
76	183	Rimborso del corrispettivo dei membri della commissione di collaudo limitatamente alle parcelle emesse successivamente al 13/02/2009	7	Rimborso somme	1.301.548,16	1.301.548,16	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz SU :	32.812,05	32.812,05	
				137.189,56		Ing. CCCCC MMM	
				211.500,57		Ing. CCCCC MMM	
				181.759,63		Ing. CCCCC MMM	
				207.353,50		Ing. MMMM LLLL	
				178.195,70		Ing. MMMM LLLL	
				207.353,50		Ing. DDD MMM	
178.195,70		Ing. DDD MMM					
77	184	Remunerazione maggiori oneri delle gallerie naturali per impiego quantità di spritz beton superiori al previsto	3	maggiori lavori	1.331.134,29	1.331.134,29	
78	185	Liquidazione maggiori costi di sicurezza conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008	7	maggiori oneri di sicurezza	283.334,02	283.334,02	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz.	0,00		
79	186	Remunerazione delle lavorazioni afferenti il raddoppio delle linee di alimentazione dei ventilatori in galleria	3	maggiori lavori	1.438.127,23	1.438.127,23	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	51.379,00	51.379,00	
			3	Maggiori oneri per prove	22.034,94	22.034,94	
			3	Maggiori oneri per progettazione	137.901,45	137.901,45	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz.	0,00		

TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro)							
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium DOMANDA DI ARBITRATO	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	NOTE
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori	180 gg		
80	187	Rimborso somme versate a titolo di corrispettivo al collaudatore statico	7	Rimborso somme	100.000,00	100.000,00	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	5.198,07	5.198,07	
				66.504,41			Collaudatore BBB
				33.495,59			Collaudatore BBB
81	188	Riconoscimento ulteriori compensi per lavori unilateralmente ridotti e/o stralciati da YYYY S.p.a in sede di approvazione della Perizia n. 5	3	maggiori lavori	7.131.903,11	7.131.903,11	
			3	Maggiori compensi	5.441.494,28	5.441.494,28	
			3	Compensi attività progettazione	4.023.569,80	4.023.569,80	
			3	Compensi attività progettazione	51.087,30	51.087,30	
82	189	Remunerazione delle lavorazioni afferenti gli interventi di risagomatura del rilevato a nord del ponte Benante	3	maggiori lavori	83.431,96	83.431,96	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	2.980,72	2.980,72	
			3	Maggiori oneri per prove	1.262,51	1.262,51	
			3	Oneri indagini geognostiche e consulenze	20.000,00	20.000,00	

#### **4. ó Le obbligazioni del Contraente Generale: fonti normative e atipicità del contratto di affidamento de quo.**

Al fine di fornire al Collegio tutti gli elementi preordinati alla decisione della controversia, appare utile offrire una breve panoramica sulle principali condizioni/obbligazioni contrattuali dell'affidamento (ritenute rilevanti in ordine alle contestazioni oggetto di indagine peritale) ponendo anche in evidenza quelle che, per certi versi, rivestono caratteri di atipicità rispetto all'impianto normativo di riferimento applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie (legge n. 443/2001 e art. 9 del D. Lgs n. 190/2002).

Per comodità di consultazione vengono di seguito riportati (integralmente o parte di) alcuni articoli del contratto di affidamento stipulato in data 14 ottobre 2004 e del relativo C.S.A (Capitolato Speciale di Affidamento)

##### **(Contratto di Affidamento del 14 ottobre 2004)**

###### **Art. 1 (Oggetto del contratto)**

L'YYYY S.p.A affida al contraente generale, ai sensi degli art. 1 della direttiva 93/37 CEE e della legge n. 443/2001 e normativa di attuazione, che accetta senza riserva alcuna, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett f) della legge n. 443/2001, nonché dell'art. 9 del D. Lgs 20.08.2002 n. 190, le attività di realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera di completamento del tratto stradale Catania-Siracusa con caratteristiche autostradali, compreso tra le località Paso Martin, lungo l'asse dei servizi della città di Catania ed il Km 130+400 della S.S. 114..[Omissis]

###### **Art. 2 (Capitolato Speciale e norme regolatrici dell'affidamento)**

L'affidamento viene accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità assunti nel procedimento concorsuale che si hanno per richiamati e trascritti ovvero dedotti ovvero risultanti dai seguenti documenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il capitolato speciale di affidamento, allegato al presente atto con [omissis];
- la documentazione amministrativa presentata dal Contraente Generale in sede di offerta, allegata ...[omissis];
- gli elaborati di progetto di cui all'offerta del contraente generale, allegati í [omissis]

##### **(Capitolato Speciale di Affidamento)**

###### **Art. 1 (oggetto ed ammontare dell'affidamento)**

L'affidamento a Contraente Generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f della legge 443/2001, nonché dell'articolo 9 del Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, delle attività di realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera di completamento del tratto stradale Catania ó Siracusa con caratteristiche autostradali, compreso tra la località Passo Martino lungo l'asse dei servizi della città di Catania ed il Km 130+400 della SS 114.

In particolare il Contraente Generale provvederà: alla acquisizione delle aree di sedime (espropri ed eliminazione interferenze); alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei Lavori ed alla loro direzione, incluso il coordinamento della sicurezza, ed al prefinanziamento parziale dell'opera da realizzare.

[omissis]

L'importo lordo dell'affidamento risulta dal seguente prospetto:

[omissis]

Gli importi presunti delle diverse categorie dei lavori a misura, di cui al precedente quadro, potranno variare tanto in più quanto in meno, secondo le previsioni di cui all'art. 326 della legge n. 2248 del 1865, all. F, per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, anche in conseguenza di soppressioni di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che il Contraente Generale possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati dagli atti contrattuali o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi di contratto.



Rimane comunque confermata la facoltà della stazione committente prevista dall'art. 122 del Regolamento 554/99 (recesso dal contratto per volontà della stazione appaltante) nonché quella di cui all'Art. 12 del Capitolato Generale di ordinare la riduzione dei lavori nel limite di un quinto dell'importo di contratto. Nei casi di cui sopra il Contraente Generale non potrà avanzare alcuna richiesta eccedente quanto previsto negli stessi articoli.

**Art. 5 (documenti che fanno parte del contratto)**

Fanno parte integrante del contratto:

1. Il presente capitolato speciale suddiviso nelle parti: Norme Generali e relativi allegati; Norme Tecniche e Norme di Misurazione; elaborati di Tabella del Incidenze percentuali delle singole opere a corpo e Quadro di suddivisione dei lavori a corpo ai fini del pagamento degli acconti in corso d'opera;
2. Il Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000), all'osservanza di cui norme il Contraente Generale è vincolato e che per patto non si allega;
3. Il piano di sicurezza previsto dall'articolo 31 della legge 109/94 e s.m.i.
4. Gli elaborati progettuali di cui all'elenco allegato;
- 5 a. l'elenco dei prezzi unitari offerti semplicemente descrittivi per la valutazione delle opere da eseguire a corpo;
- 5 b. l'elenco dei prezzi unitari offerti per la valutazione delle opere da eseguire a misura;
6. il crono programma;
7. la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'affidamento.

Si applicano inoltre al presente affidamento la legge 109/94 e s.m.i. per quanto non derogato dalla legge 443/2001 e dal D.Lgs 190/2002, e il regolamento generale approvato con DPR 554/99 denominato anche "Regolamento", per quanto compatibile con il presente affidamento, secondo le previsioni fornite nell'allegato NG08 "Norme del Regolamento n° 554/1999 applicabili alla fase esecutiva delle attività affidate al Contraente Generale".

**Art. 16 (varianti in corso d'opera)**

Il Contraente Generale ha l'obbligo di redigere e sottoporre all'approvazione dell'YYYY, in tempi compatibili con il programma esecutivo, tutte le varianti del progetto necessarie ad assicurare la perfetta funzionalità e la esecuzione a regola d'arte dell'opera affidata.

Resteranno a totale carico del Contraente Generale tutte le varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto verificato e fatto proprio dal Contraente Generale in fase di gara. Tali varianti saranno progettate ed eseguite dal Contraente Generale, previa approvazione dell'YYYY, e resteranno a totale carico del Contraente Generale l'onere della nuova progettazione, i maggiori costi, le eventuali penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dall'YYYY.

Saranno invece riconosciuti gli eventuali maggiori costi, anche progettuali, nonché gli eventuali maggiori tempi conseguenti all'adozione di varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge.

L'YYYY o altri enti terzi, comunque per il tramite dell'YYYY; potranno inoltre richiedere varianti al progetto affidato, che il Contraente Generale avrà l'obbligo di eseguire, purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori affidati. Anche tali varianti saranno predisposte dal Contraente Generale potranno comportare una modificazione dell'importo contrattuale e del termine di ultimazione.

Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Contraente Generale potrà proporre all'YYYY le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere. La stazione committente potrà rifiutare l'approvazione di tali varianti o modifiche tecniche ove le stesse non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze della stazione committente, specificate nel progetto, o comunque determinano peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico della stazione committente ovvero ritardo del termine di ultimazione.

Tutte le proposte del Contraente Generale dovranno essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma e dovranno a tal fine tenere conto anche dei tempi necessari per l'approvazione. Resteranno a totale carico del Contraente Generale i maggiori tempi derivanti dalla non tempestiva presentazione delle proposte di variante.

Ferma restando l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'affidamento, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico al Contraente Generale sarà riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo del contratto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite. In caso di dissenso sulla misura del compenso sarà accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione committente, salvo il diritto del Contraente generale di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

Tutti i progetti di variante dovranno essere sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dal Progettista, qualora il Progettista non sia lo stesso Direttore dei Lavori, dal Geologo e dal Contraente Generale ed approvato dall'Alta Sorveglianza. Per la valutazione dei costi si farà riferimento ove possibile ai prezzi contrattuali, introducendo nuovi prezzi nel caso in cui si debbano eseguire lavorazioni non previste ovvero impiegare materiali il cui prezzo non risulti fissato nel progetto. L'ordine di esecuzione dei lavori in variante, emesso dall'Alta Sorveglianza, dovrà sempre riportare gli estremi del provvedimento di approvazione della variante da parte dell'Alta Sorveglianza.

Non saranno tuttavia considerate varianti ai sensi del presente articolo gli interventi ordinati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione dell'Alta Sorveglianza, per risolvere aspetti di dettaglio nel limite del 5% dell'importo delle singole categorie di lavoro dell'affidamento, che non comportino aumenti dell'importo del contratto né dei tempi per l'esecuzione dei lavori.

Della eventuale diminuzione del costo delle opere, risultante dalle modifiche ordinate dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione dell'Alta Sorveglianza, si terrà ovviamente conto negli atti contabili.

**Art. 18 (oneri ed obblighi diversi a carico del Contraente Generale)**

Oltre agli oneri di cui agli artt. Precedenti, agli oneri previsti nel Capitolato Generale ed agli altri specificati nelle Presenti Norme Generali, sono a carico del Contraente Generale gli oneri seguenti:

- 1) ..[omissis]
- 2) ..[omissis]

9) il Contraente generale ha l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto a base di gara e di farlo proprio emendandone i vizi e integrando le omissioni in contraddittorio con il progettista esecutivo.

In particolare si considerano remunerati tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi alla verifica compresi eventuali rilievi.

La verifica al progetto esecutivo dovrà essere redatta nel rispetto di tutte le vigenti norme tecniche in materia e dovrà riguardare tutti gli elaborati previsti dalle dette norme ed esattamente la verifica dovrà essere estesa a:

- Relazione generale;
- Relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica riassuntiva dei precedenti studi eseguiti dal Committente e delle eventuali indagini integrative e sperimentazioni di campo con indicazione dei parametri assunti a base dei propri calcoli;
- Relazioni tecniche specialistiche;
- Elaborati grafici di dettaglio comprensivi di quelli relativi alle strutture, sia provvisionali sia definitive, dei sottoservizi, della viabilità e del ripristino delle aree di superficie;
- Elaborati grafici di dettaglio delle aree di cantiere e dei relativi apprestamenti;
- Calcoli delle strutture;
- Piani di Sicurezza e Coordinamento;
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- Piano di Monitoraggio;
- Cronoprogramma;
- WBS;

- Computo metrico;
  - Elenco prezzi unitari con relative analisi;
  - Quadro di incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
- E quant'altro in ogni modo necessario all'esecuzione dell'opera.  
[omissis]

10) Le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio. In particolare, il Contraente Generale risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico ó contabile, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tutte le opere per le opere di contratto. Il Contraente Generale affidatario è tenuto a riportare completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, comunque previste quali opere a corpo e/o a misura, oltre ad una copia rasterizzata di tutta la documentazione tecnico contabile prodotta nel corso dei lavori, fornendo anche una copia, su solo supporto informatico, alla Direzione Centrale Lavori. Ai predetti uffici dovrà essere fornita, su supporto informatico, rappresentazioni fotografiche delle lavorazioni e delle opere più rappresentative. Quanto sarà parte integrante della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera.

[omissis]

21) Ad assicurare la percorribilità dell'autostrada o di piste alternative su almeno due corsie per senso di marcia in occasione dell'esodo estivo (dall'ultimo fine settimana di luglio al primo fine settimana di settembre d'ogni anno) e dell'esodo invernale (dall'ultimo fine settimana antecedente il natale a capodanno). Resta a carico del Contraente Generale ogni e qualsiasi onere, non compreso nei lavori affidati, derivante dal rispetto delle prescrizioni suddette, ivi compresi quello derivante dell'eventuale sospensione dei lavori.

**Art. 20 (Contabilizzazione dei lavori ó pagamento acconti ó conto finale)**

[omissis]

Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo l'art. 7 del Capitolato Generale, la trattenuta di garanzia pari allo 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, oltre alla trattenuta per prefinanziamento.

Il conto finale dei lavori corredato dalla documentazione prevista dall'art. 173 del Regolamento di attuazione (DPR 554/99) sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

[omissis]

**Art. 21 (Prefinanziamento)**

Il Contraente Generale assume a suo carico ogni onere finanziario e, in particolare, l'onere del prefinanziamento dei lavori e delle altre attività espletate dal Contraente Generale in ragione di una quota minima pari al 25% dell'importo dell'affidamento, aumentabile fino ad una quota massima del 40%, e ciò in aggiunta all'onere finanziario conseguente alle ritenute da praticarsi sugli stati di avanzamento secondo quanto previsto dagli atti contrattuali.

In attuazione di tale onere di prefinanziamento si stabilisce che su tutti i S.A.L. sarà effettuata una ritenuta pari alla quota di prefinanziamento offerto oltre alle suddette ritenute di legge.

[omissis]

Si ribadisce che al raggiungimento di un avanzamento pari al 90% dell'importo del corrispettivo globale netto contrattuale, la ritenuta di cui sopra verrà comunque ridotta al 5%.

Nel caso in cui i suddetti obiettivi non vengano raggiunti ancorché per fatto non imputabile al Contraente Generale, e comunque per qualsiasi altra ragione, il suddetto meccanismo di incentivazione non sarà applicato e resterà fermo quanto previsto all'art. 10ter riguardo il prefinanziamento.

[omissis]

**Art. 23 (tempo utile per dare compiuti i lavori, penalità in caso di ritardo, premio di accelerazione, proroghe)**

*Il tempo utile per l'ultimazione dell'intera opera è stabilito nel numero di giorni naturali e consecutivi indicati dal Contraente Generale in sede di offerta, comunque non superiore a 1600<sup>3</sup>, e decorrerà dal giorno successivo a quello dell'Ordine di Inizio delle Attività.*

*[omissis]*

***Anticipazione della data di fine lavori a seguito di richiesta dell'Amministrazione***

*Sulla base di apposita richiesta formulata dall'Amministrazione successivamente alla stipula del contratto, in relazione a sopravvenute impreviste esigenze, il Contraente Generale può provvedere all'ultimazione anticipata dei lavori.*

*In tal caso sarà corrisposto un premio per ogni giorno d'anticipo, pari allo 0,5 per mille dell'importo complessivo offerto determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel presente Capitolato Speciale per il calcolo della penale (art. 23 DM 19 aprile 2000 n° 145).*

*Il compenso è erogato entro i trenta giorni successivi all'approvazione del collaudo delle opere commissionate.*

*[omissis]*

***Art. 24 (collaudi e pagamenti del saldo)***

*[omissis]*

*Ai sensi dell'art. 28 comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà essere conclusa la procedura di collaudo finale di tutte le opere.*

*[omissis]*

*La corresponsione al Contraente Generale della rata di saldo potrà essere disposta solo previa presentazione della relativa garanzia fideiussoria, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell'art. 28, comma 9 della legge 109/94 e s.m.i.. In sede di liquidazione del conto finale ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale possono essere svincolate le trattenute dello 0,5%.*

*Nel caso in cui il Contraente Generale non abbia preventivamente presentato, le polizze di assicurazione di cui all'art. 5ter, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione delle polizze stesse.*

*[omissis]*

Come si evince dall'art. 1 del contratto di affidamento, il rapporto di appalto è disciplinato dalla legge n. 443/2001 (c.d. legge *Obiettivo*) e relativa normativa di attuazione, nonché dall'art. 9 del D. Lgs 20.08.2002 n. 190, ove la figura del contraente generale interviene come soggetto a cui è affidato il compito di completa attuazione ad opere di utilità generale (di c.d. *interesse strategico*) caratterizzate da una notevole dose di complessità tecnica ed economica, appositamente individuate nella delibera CIPE del 21 dicembre 2001.

La lettera f) del comma 1, dell'art. 1 della legge 443/01 rappresenta la base giuridica della normativa sul contraente generale, nella parte in cui prevede la delega a dettare le norme applicabili all'affidamento a contraente generale che, *con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE*, viene *definito come esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore*".

L'art. 9 del D. Lgs 190/2002 fornisce una dettagliata elencazione dei compiti attribuiti al contraente generale, definendo anche il ruolo del committente.

Al contraente generale che, nei confronti del soggetto aggiudicatore, si assume l'obbligo e la responsabilità di una corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, competono:

---

<sup>3</sup> In sede di offerta il CG ha indicato un tempo di esecuzione di 1500 giorni

- a) sviluppo del progetto definitivo e delle attività tecnico-amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
- b) acquisizione delle aree di sedime;
- c) progettazione esecutiva;
- d) esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e loro direzione;
- e) prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
- f) individuazione (ove richiesto) delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
- g) indicazione (al soggetto aggiudicatore) del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite di concerto con gli organi competenti in materia.

Per espressa indicazione normativa, i rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale trovano regolamentazione, per quanto non previsto dalla legge delega, nel D. Lgs n. 190/2002 e nei regolamenti di attuazione una volta emanati, dalle norme della direttiva n. 93/37 e dal D. Lgs n. 158/1995, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile in tema di appalti.

Da tale impostazione scaturisce la volontà del legislatore di non attribuire, ai fini della gestione del rapporto committente-contraente generale, alcuna rilevanza alle norme della legge n. 109/1994 in tema di esecuzione, nonché a quelle contenute nel regolamento generale di attuazione (D.P.R. 554/1999) e nel D.M. 145/2000 che costituisce il capitolato generale di appalto.

Pertanto, la maggior parte della regolamentazione dei rapporti tra committente e contraente generale è ó in genere - demandata alle disposizioni civilistiche, fermo restando la facoltà del primo, ove ritenuto congruo nel quadro dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, di ricorrere, ai fini della gestione del rapporto negoziale, all'applicazione della disciplina pubblicistica. **Detta peculiare caratteristica è rinvenibile nel contratto di affidamento oggetto di controversia** considerato che, ai sensi dell'art. 5 del C.S.A., viene sostanzialmente mantenuta la disciplina pubblicistica attraverso la dichiarata vincolatività (integrale) del D.M. 145/2000, nonché applicabilità della legge 109/94 e s.m.i. per quanto non derogato dalla legge 443/2001 e dal D.L.gs 190/2002, nonché del regolamento generale approvato con DPR 554/99, *per quanto compatibile con il presente affidamento, secondo le previsioni fornite nell'allegato NG08 ò Norme del Regolamento n° 554/1999 applicabili alla fase esecutiva delle attività affidate al Contraente Generale*.

L'articolo 9 del decreto 190/02 (comma 1) contiene poi alcune specificazioni della nozione comunitaria: si precisa infatti che la realizzazione (con qualsiasi mezzo) dell'opera affidata deve avvenire *ò nel rispetto delle esigenze specificate nel **progetto preliminare o nel progetto definitivo** redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara*.

Il medesimo articolo 190 (comma 2) dispone poi, che:

*ò Il contraente generale provvede:*

a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;

b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;

c) alla progettazione esecutiva";

[omissis]ö

mentre al comma 5 è previsto che:

a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso ed approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.

Il riferimento ai livelli di progettazione (commi 1 e 2) serve a delimitare l'estensione della fase progettuale che il contraente generale deve svolgere e, opportunamente, è stato previsto che:

- **almeno** la progettazione preliminare debba rimanere in capo al committente (comma 1);

- la progettazione esecutiva **debba competere**, in via esclusiva, al contraente generale (commi 1 e 2), perché (solo) attraverso l'integrale separazione della paternità dei livelli di progettazione (tra il preliminare ed i successivi, o tra il definitivo e l'esecutivo) può trovare agevole giustificazione la totale responsabilità e l'attribuzione, al contraente generale, di tutti gli oneri riconducibili ad errori progettuali (comma 5).

In definitiva, al comma 2, lettera a), è stabilito che il contraente generale deve procedere allo sviluppo della progettazione definitiva e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per addivenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara. In questo caso lo schema che ha in mente il legislatore delegato è quello dell'appalto a contraente generale sulla base di un progetto preliminare, che impone quindi al soggetto aggiudicatore di acquisire l'approvazione del progetto definitivo da parte del Cipe, previo svolgimento della conferenza di servizi che in base alla legge deve tenersi entro 90 giorni dalla ricezione del progetto da parte dei soggetti che vi partecipano.

Nel passaggio dalla progettazione preliminare a quella definitiva la norma richiede al contraente generale di provvedere a tutte quelle attività tecniche e amministrative che possono

riguardare la fase progettuale che si sta sviluppando a livello definitivo quali ad esempio, gli adeguamenti degli elaborati per richieste di modifiche al progetto preliminare o proposte di varianti avanzate da enti locali (ove accolte) che partecipano alla conferenza di servizi.

Nel caso del comma 2, lettera c), il contraente generale provvede alla sola predisposizione della progettazione esecutiva.

**Rispetto a dette fondamentali delimitazioni, il contratto di affidamento *de quo* si configura in maniera *atipica***, considerato che l'attività della progettazione esecutiva ó contrariamente al precetto normativo - è stata direttamente svolta dall'YYYY nella fase antecedente la gara di appalto, restando in capo al Contraente Generale (solo) l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto a base di gara e di farlo proprio emendandone i vizi e integrando le omissioni in contraddittorio con il progettista esecutivo (art. 18.9 del C.S.A., V. *supra*).

Fermo restando, quindi, l'obbligo del Contraente Generale alla verifica e *rettifica* del progetto esecutivo finalizzata ad emendare eventuali vizi, sussiste comunque il rischio di **dubbi interpretativi** in ordine alla possibilità di trasferire integralmente (sempre e comunque) a carico del medesimo soggetto, gli oneri di cui all'art. 190.5 let a), per le varianti correlate a vizi dell'ultimo (e massimo) livello di progettazione che (per quanto fatto proprio dal soggetto affidatario) difetta dell'attività di *redazione* che rappresenta l'*exitus* di una fase in cui si procede ad una accurata rappresentazione dell'opera che scende nel dettaglio tecnico e presuppone l'esatta definizione, a monte e durante l'*iter*, di un quadro esigenziale dell'amministrazione aggiudicatrice, in cui il progettista dovrebbe essere coinvolto attraverso una dinamica cooperazione in uno sviluppo *continuum* che, invece, nel caso di specie è venuta a mancare, costituendo un possibile *vulnus*.

In ogni caso, resta indiscusso che al Contraente Generale la legge e il decreto delegato chiedono di svolgere attività molto ampie che vanno dalla progettazione alla realizzazione, anche indirettamente, dell'intervento, alla direzione dei lavori, provvedendo in parte al prefinanziamento, con una totale assunzione del rischio all'interno di un contratto che prevede **una obbligazione di risultato** *complessivo*, obbligazione che porta a ritenere che il contraente generale si faccia garante della funzionalità dell'intervento rispetto alle esigenze specificate dal committente.

## **5. ó Considerazioni preliminari alla trattazione dei quesiti peritali.**

Prima di procedere alla trattazione dei singoli quesiti peritali è utile soffermarsi su alcune considerazioni in ordine al relativo ordine logico di trattazione, all'arco temporale di esecuzione dei lavori sottoposto all'attenzione del CTU.

### **5.1. Ordine logico di trattazione dei quesiti peritali**

A prescindere dall'ordine numerico attribuito dal Collegio Arbitrale ai quesiti peritali, il sottoscritto CTU ritiene più conveniente effettuare la relativa trattazione secondo un ordine logico leggermente diverso, in cui si assume come prioritaria la disamina delle pretese aventi per oggetto il riconoscimento economico di prestazioni eseguite dal C.G. (contrattuali o extracontrattuali, quindi i quesiti nn° 2, 3) e, in successione progressiva, le contestazioni sulle detrazioni/penali in capo all'impresa (quesito n. 4), sull'anomalo andamento dei lavori (quesito n° 1), sui maggiori tempi esecutivi (quesito n. 5), sul premio di accelerazione (quesito n° 6), su eventuali mancati rimborsi di somme anticipate dal C.G (quesito n° 7), su eventuali ritardi dell'assunzione di proprie determinazioni dopo la scadenza dei termini contrattuali (quesito n° 8), sul danno da mancato utile per stralcio di lavorazioni dal progetto di appalto (quesito n° 9), su interessi e rivalutazioni sulle somme a diverso titolo domandate (quesiti n° 10, 11).

L'inversione logica è giustificata dalla circostanza che la disamina di eventuali cause generatrici dell'anomalo andamento dei lavori (quesito n° 1) presuppone il preventivo accertamento dei lavori complessivamente eseguiti (quindi la compiuta definizione dei quesiti nn° 2, 3 e 4).

L'ordine logico proposto è (anche) condizionato dalla considerazione che le pretese di natura risarcitoria (o premiale) correlate a sottoproduzione di cantiere, parziali fermi operativi, ultimazione anticipata delle opere (quesiti nn° 1 e 6) presuppongono l'accertamento dei tempi di esecuzione in relazione (anche) al termine finale e quest'ultimo ó tenuto conto dei criteri di computo esposti dalla stessa parte richiedente è (o meglio, potrebbe essere) influenzato, tra le altre cose, dalla consistenza globale dei lavori effettivamente eseguiti e, quindi, dei maggiori corrispettivi e compensi, anch'essi oggetto di accertamento peritale da svolgere, quindi, in via prioritaria (quesiti n° 2, 3, 4).

In ogni caso, considerato che nel quesito n° 5 è contemplata la riserva n° 137 (accertamento dei *tempi suppletivi* correlati all'iter esecutivo di appalto sotteso dai primi 20 SS.AA..LL.) la cui definizione, sotto un certo profilo, è utile ai fini delle valutazioni peritali sull'anomalo andamento dei lavori e, quindi, sulla individuazione del termine di scadenza finale dei lavori, la relativa trattazione viene di fatto effettuata contestualmente al quesito peritale n° 1.

Il sottoscritto CTU coglie l'occasione per rappresentare che, in alcuni casi, in considerazione della specifica natura delle singole richieste e/o di circostanze tra loro simili, è opportuno procedere alla trattazione unitaria di due o più riserve, benché le medesime siano oggetto di differenti quesiti arbitrali. Saranno, ad esempio, trattate unitariamente le riserve nn. 118, 163, le riserve nn. 183, 187, le riserve nn. 120, 164, 168, le riserve nn. 128, 134, 152, 171, le riserve nn. 130, 131.



## **5.2. Arco temporale di esecuzione dei lavori oggetto di indagine peritale**

Secondo quanto già argomentato al paragrafo 3.16 della presente relazione (a cui si rinvia), il C.G. ha iscritto negli atti contabili n° 191 riserve, di cui quelle esplicate nel Registro di Contabilità in occasione degli allibramenti contabili afferenti i primi 20 SS.AA.LL (che sottendono *l'iter* esecutivo di appalto compreso tra il 24 febbraio 2005 e il 13 febbraio 2009) sono state oggetto ó ex art. 240 del D. Lgs 163/2006 o, più correttamente, ex art. 31 bis della legge 109/1994 ó di accordo bonario, previa disamina e proposta di apposita Commissione istituita dalle parti.

Le pretese rivendicate dal C.G. negli atti contabili riferibili ai SS.AA.LL successivi ai primi venti (in particolare dalla riserva n° 112 alla riserva n° 189), oltre a quelle contrassegnate dai nn. 67, 71, 78, 107, 109, 110 e 111, non definite dalla suddetta Commissione, costituiscono oggetto della presente indagine peritale.

E' di tutta evidenza, quindi, che i fatti antecedenti alla data di emissione del SAL n° 20 (13 febbraio 2009) devono intendersi ó in forza dell'ervenuto accordo - come definitivamente accertati e accettati dalle parti in conformità alle conclusioni (ormai cristallizzate) cui è pervenuta la suindicata Commissione, di talché il sottoscritto CTU non può che limitarsi a prendere atto dei medesimi accertamenti e dei contenuti dell'atto transattivo, cui può eventualmente attingere per definire le questioni rimaste irrisolte sotto un profilo meramente contabile e/o numerico.

Ovviamente, restano oggetto di indagine peritale gli eventi che hanno caratterizzato *l'iter* esecutivo di affidamento successivamente alla data del 13 febbraio 2009, i cui effetti saranno (anche) sottoposti al libero apprezzamento del Collegio adito per la risoluzione della presente controversia.

## **6. ó Trattazione del quesito peritale n° 2.**

Accerti il CTU, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità, dei documenti relativi l'ecsecuzione dell'appalto e delle previsioni legge (anche in materia di General Contractor), se il Committente, con gli Ordini di Servizio nn. 10, 11, 13 e 15, ha ordinato all'impresa opere e forniture di natura extracontrattuale, se le stesse sono state realizzate, contabilizzate e remunerate (si esegua l'accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserve nn. 109/quesito 5, 119/quesito 14, 167/quesito 61, 182/quesito 75); se occorre, quantifichi il CTU il giusto costo di tali opere e/o servizi e indichi i prezzi ad essi applicabili e, nel caso, l'importo da corrispondere all'impresa anche al netto di quanto già eventualmente corrisposto; determini, altresì, il CTU, per i titoli di cui sopra, l'eventuale importo da corrispondere al Contraente Generale a titolo di maggiori oneri sostenuti per Direzione Lavori, prove e progettazione e computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all'impresa.

### **6.1. Disamina della riserva n° 109 (quesito arbitrato n° 5).**

La riserva n° 109 è stata iscritta, per la prima volta, nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 20 (lavori a tutto il 13.2.2009) e progressivamente aggiornata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili relativi all'emissione dei SS.AA.LL. successivi, fino al Conto Finale, secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 109 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori oneri per <b>anomalo andamento lavori</b>	562.011,03
maggiori <b>lavori</b>	4.613.278,14
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione	335.103,56
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	248.513,68
Maggiori oneri per <b>prove</b>	99.216,96
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	4.023.569,80

oltre un termine suppletivo di 30 giorni.

Nella domanda di arbitrato, in riferimento alla riserva n. 109, il C.G. ha inizialmente omesso di indicare gli importi di oneri accessori ed interessi e, con la prima memoria difensiva, ha emendato il relativo quesito n° 5, rettificando la richiesta di maggiori lavori per tenere conto degli importi già contabilizzati e degli importi esposti nelle altre riserve, integrandola con l'indicazione dei maggiori oneri per Direzione Lavori, prove e progettazione, nonché di interessi per tardata contabilizzazione di lavori e relativi oneri accessori, secondo i titoli e gli importi di seguito indicati:

<b>RISERVA n. 109</b>	<b>Domanda di Arbitrato IMPORTO (p)</b>	<b>Prima Memoria IMPORTO (p)</b>
maggiori oneri per <b>anomalo andamento lavori</b>	562.011,03	562.011,03
maggiori <b>lavori</b>	4.613.278,14	4.463.278,14
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione		439.659,37
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>		248.513,68
Maggiori oneri per <b>prove</b>		99.216,96
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>		4.023.569,80

Resta confermata la richiesta di un termine suppletivo di 30 giorni.

Il sottoscritto CTU evidenzia, in via preliminare, che la riserva n° 109 è fatta oggetto dei quesiti peritali nn° 2, 3, 10, in cui il Collegio ha smistato l'indagine sulle contestazioni a diverso titolo elevate. In particolare, per quanto concerne la rivendicazione economica sui *maggiori lavori* per il complessivo importo di p 4.463.278,14, al quesito peritale n° 2 (verifica esecuzione e contabilizzazione di maggiori lavori extracontrattuali correlati all'ordine di servizio n° 10 dell'11.7.2008 emesso dalla D.L.) compete la sola quota di p 416.209,39,<sup>4</sup> mentre la parte residua è oggetto di indagine del quesito peritale n° 3.

Più precisamente, ai fini della disamina del presente quesito la pretesa economica attiene all'esecuzione e contabilizzazione dei *lavori urgenti per la realizzazione di una corsia unidirezionale di alleggerimento del traffico della rotatoria in località Primo Sole sulla S.S. 114 al km 110+000*.

Al riguardo, nelle memorie tecniche presentate nel corso delle operazioni peritali, i CTP di entrambe le parti hanno osservato che la richiesta in esame risulta già transatta con la sottoscrizione del Verbale di Accordo Bonario dell'8 giugno 2010, prot. CDG-0082419-I. In effetti, il sottoscritto CTU ha accertato che la domanda oggetto di indagine è una riproposizione della riserva n° 95, già esaminata e ritenuta fondata dalla Commissione ex art. 240 D.Lgs. 163/2006 (*rectius* art. 31 bis della L. 109/1994), nella relazione del 23 settembre 2009, in cui è stata accertata la natura extracontrattuale delle prestazioni rese dal G.C. a seguito del suddetto O.d.S. e proposto il riconoscimento di un importo pari a p 329.019,28 (doc. M-PZ-30). Pertanto, con la sottoscrizione del relativo verbale di accordo bonario dell'8 giugno 2010, le pretese relative alle riserve iscritte dal C.G. sino a tutto il SAL n° 20, ivi compreso la riserva n° 95, sono state definitivamente tacitate.

## **6.2. Disamina delle riserve nn° 119 e 167 (rispettivamente, quesiti arbitrari nn. 14 e 61).**

Il sottoscritto CTU ritiene opportuno effettuare una trattazione unitaria delle riserve nn. 119 e 167 in quanto entrambe hanno ad oggetto la richiesta di un maggior compenso, rispetto a quanto riconosciuto da YYYY Spa, in riferimento ai lavori eseguiti dal C.G. per garantire - su richiesta del committente - il ripristino della viabilità locale in prossimità dello svincolo di Villasmundo.

In particolare:

con la **riserva n. 119**, formulata per la prima volta in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità per l'emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.07.2009), il C.G. contestava - confermando quanto già eccepito nella propria nota del 3 novembre 2009 n° PZ/ACSN/11217/09 - il criterio di quantificazione del corrispettivo economico, basato sull'utilizzo dei prezzi di contratto che la D.L. aveva annunciato di applicare con riferimento all'O.d.S. n° 11 del 18 giugno 2009 per l'esecuzione dei *lavori per il ripristino della viabilità locale in prossimità dello svincolo di Villasmundo* (docc. M-PZ-14.4, M-PZ.25).

---

<sup>4</sup> Importo desumibile dalla documentazione versata in atti dal C.G.. In particolare dal quadro di raffronto (doc. M-PZ-5.56, punto 5a), dal riepilogo delle lavorazioni eseguite e non pagate (doc. M-PZ-5.56 punto 5b) e dal riepilogo offerto dai CTP designati, con riferimento alla trattazione della riserva 109 nell'ambito del quesito peritale n°3 (doc. C-PZ.b2.2.1)

Infatti, a parere della ditta XXXXXX, detto corrispettivo avrebbe dovuto essere oggetto di separata negoziazione, trattandosi di opere aventi natura extracontrattuale.

Le lavorazioni *de quibus* riguardavano l'esecuzione, lungo la strada locale (dismessa) individuata nell'ods, delle opere necessarie a garantire la viabilità esterna all'autostrada e, quindi, di protezione laterale, pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per manto d'usura, segnaletica verticale ed orizzontale. In occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto il 8.10.2009), disponendo dei dati occorrenti alla quantificazione delle opere realizzate, il C.G. rivendicava (sulla base di prezzi unitari diversi e maggiori di quelli di contratto) il complessivo importo di € 171.290,31 a titolo di corrispettivo della prestazione resa fino a quella data (ma non ancora allibrata nei documenti contabili di appalto) oltre ai relativi oneri per progettazione, prove e D.L.

In occasione della successiva sottoscrizione del registro di contabilità, in riferimento agli allibramenti sottesi dal SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), la medesima domanda veniva aggiornata e rettificata nell'importo di € 251.739,18 e, preso atto dell'intervenuta contabilizzazione - da parte della D.L. - del minor importo di € 157.336,99 determinato sulla scorta dei prezzi unitari di contratto, il C.G. rivendicava la quota di *petitum* non riconosciuta per l'importo di € 94.402,19, oltre ai relativi oneri per progettazione, prove e D.L. nonché gli interessi per ritardata contabilizzazione.

In calce alla sottoscrizione del Conto Finale, pur essendo rimasto invariato l'importo liquidato da YYYY al SAL n° 26 - per le lavorazioni *de quibus* - il C.G. ridimensionava la propria pretesa economica, secondo i seguenti titoli ed importi:

<b>RISERVA n. 119 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
compenso ulteriore dei maggiori lavori	42.804,62
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	1.529,25
Maggiori oneri per <b>prove</b>	647,63
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	12.052,29
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione (anche sulla quota liquidata con il certificato di pagamento n° 26):	4.885,03
<b>157.336,99</b>	

con la riserva n. 167, formulata per la prima volta in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità per l'emissione del SAL n° 25 (a tutto il 10.12.2009), il C.G. - confermando quanto già eccepito nella propria nota del 21.12.2009 n° PZ/ACSN/184110/09 - contestava il criterio di quantificazione del corrispettivo economico - basato sull'utilizzo dei prezzi di contratto - che la D.L. aveva annunciato di applicare con riferimento all'O.d.S. n° 13 del 9.12.2009 destinato a disporre l'esecuzione per *lavori per il ripristino della viabilità locale in prossimità dello svincolo di Villasmundo* (docc. M-PZ.61.4,M-PZ. 61.5). Secondo il C.G., anche in questo caso, il corrispettivo avrebbe dovuto essere oggetto di separata negoziazione, trattandosi di opere aventi natura extracontrattuale.

Le lavorazioni oggetto dell'òods n° 13 erano destinate a integrare l'òods n° 11 e garantire, quindi, attraverso l'òesecuzione di pavimentazioni, banchine, ect, il ripristino della viabilità locale in prossimità dello svincolo di Villasmundo, considerato che la realizzazione di quest'òultimo era stata temporaneamente sospesa da YYYY, per difetto di finanziamenti. In occasione della sottoscrizione degli atti contabili afferenti al SAL n° 26 (a tutto il 29.12.2009), disponendo dei dati occorrenti alla quantificazione delle opere realizzate, il C.G. rivendicava (sulla base di prezzi unitari diversi e maggiori di quelli di contratto) il complessivo importo di p 39.639,55 a titolo di corrispettivo della prestazione complessivamente resa e non ancora allibrata dalla D.L. In calce alla sottoscrizione del Conto Finale, il C.G. ha ridimensionava la propria pretesa economica, secondo i seguenti titoli ed importi:

<b>RISERVA n. 167 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori lavori	10.105,91
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	361,05
Maggiori oneri per <b>prove</b>	599,83
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	2.006,30
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione	1.375,72

Il sottoscritto CTU rileva che i maggiori importi relativi alle riserve nn. 119 e 167, per come aggiornati al Conto Finale (rispettivamente in p 42.804,62 e in p 10.105,91), sono desumibili dalla perizia di variante n° 5 - redatta dal C.G. - ove, tra le altre cose, venivano recepite anche le lavorazioni oggetto degli oo.dd.ss nn. 11 e 13. (cfr. nuovo prezzo P.N.75 e relativa analisi, doc. M-PZ-14.8), sebbene in fase di approvazione l'òYYYY riconosceva un minor corrispettivo perché determinato sulla base dei prezzi di contratto

Il maggior compenso domandato dal C.G. con il nuovo prezzo P.N.75 (p 52.910,53), deriva dall'òapplicazione di una maggiorazione del 30% all'òimporto contabilizzato con modalità òa misuraö da YYYY, per complessivi p 176.368,44. A giustificazione della maggiorazione *de qua* il C.G. assume che trattasi di lavorazioni extracontrattuali, da compensare mediante l'òapplicazione di prezzi diversi da quelli contrattuali ed effettivamente remunerativi della prestazione resa, anche per tenere conto - nel caso di specie - di òmaggiori oneri per lavorazioni frazionate e minuteö

In merito alla problematica in esame i CTP delle parti hanno espresso le seguenti considerazioni.

**I CTP del C.G.**, facendo riferimento alla planimetria allegata all'òO.d.S. n°11, evidenziano che òil tratto di strada in questione è per buona parte esterno all'òarea di progetto. Infatti, come si vede nella tavola 0DPZPLACS000X041A allegata al par. 2.2 della prima memoria, una parte dell'òintervento richiesto con l'òOdS (circa metà) (in direzione E-O della planimetria allegata all'òOdS) òassomigliaö ad un'òaltra rampa del progetto dello svincolo ma ricade del tutto esternamente al suo sedime; la restante parte ricade su un'òarea il cui sedime era oggetto del progetto in quanto destinato a diventare il òramo Aö dello svincolo di Villasmundo (tratto in direzione N-S della planimetria allegata all'òOdS). Oltretutto, dette lavorazioni non possono essere considerate necessarie a garantire la funzionalità dell'òopera o all'òesecuzione della stessa a regola d'òarte. Sono state infatti ordinate a causa della mancata realizzazione dello Svincolo di Villasmundo e del successivo stralcio dal contratto originario per cause indipendenti dalla volontà del C.G. (la realizzazione dello svincolo fu dapprima sospesa per l'òindisponibilità dei fondi necessari alla propedeutica bonifica della porzione di òsito

*inquinato di Prioloö interessata dallo svincolo, poi definitivamente stralciata in 5^PVT). Dette circostanze sarebbero quindi sufficienti ad affermare che le lavorazioni aggiuntive ordinate dalla D.L. siano estranee all'appalto, anche perché interessanti aree in parte esterne a quelle di progettoö*

**I CTP di YYYY** osservano invece che *ö tutte le lavorazioni disposte ricadono all'interno delle aree e delle previsioni d'intervento dell'affidamento e che gli aspetti modificativi interessano solo parte delle caratteristiche qualitative delle lavorazioni (esecuzione di sistemazione del piano viabile, di segnaletica e di protezioni lateraliö. Ritengono in sostanza che i lavori in oggetto siano analoghi ad altri contrattualmente previsti e, per tale motivo, assumono che il C.G. non abbia sostenuto alcun diverso o maggiore impegno rispetto a quanto è stato riconosciuto con la 4^ PVT alla WBS 265 per un importo di p 165.759,90.*

Secondo quanto accertato dal sottoscritto CTU, le lavorazioni disposte con i suddetti O.d.S. nn. 11 e 13, riguardanti il ripristino di un tratto di viabilità di competenza della Provincia di Siracusa, venivano ordinate dal D.L. a seguito di comunicazione YYYY prot. CPA-0031918 del 4 giugno 2009, per consentire l'immersione del traffico da e per la strada S.S. 114, sulla S.P. 193 (Villasmundo-Augusta). Come evidenziato nell'O.d.S. n°11, l'intervento si era reso necessario nell'attesa del reperimento dei fondi per la realizzazione e contestuale bonifica della parte dello svincolo di Villasmundo ricadente all'interno del Sito Inquinato di Priolo, a seguito della nuova perimetrazione di quest'ultimo (doc. M-PZ-14.3). Lo svincolo di Villasmundo, i cui lavori risultavano temporaneamente sospesi, avrebbe dovuto infatti dare continuità al tracciato della strada S.S. 114 e smistare il traffico locale per le diverse destinazioni. Nell'O.d.S. n°13 era inoltre precisato che *ö alla copertura della spesa discendente dall'esecuzione dei suddetti lavori si farà fronte impegnando le somme temporaneamente disponibili destinate contrattualmente alla realizzazione della WBS IN 4.06 ó Svincolo di Villasmundoö* (doc. M-PZ-14.3).

È di tutta evidenza, quindi, che al momento dell'emissione dei menzionati Ordini di Servizio, lo svincolo di Villasmundo non era stato ancora stralciato dal progetto di appalto, come poi avvenuto solo a seguito dell'approvazione della 5^ perizia di variante. Pertanto, non appare plausibile ipotizzare ó come desumibile dalle considerazioni dei CTP di YYYY - che le lavorazioni di ripristino del tratto di strada in questione fossero *ö modificativeö* (quindi, *sostitutive*) delle lavorazioni (contrattuali) afferenti allo svincolo o ad esse assimilabili. Peraltro, dette opere *ö integrativeö* erano destinate ad assicurare una funzionalità diversa dallo svincolo, volta a garantire temporaneamente la viabilità **esterna** all'autostrada (e non già la viabilità autostradale), a causa della sospensione in atto dei lavori contrattualmente previsti.

Non va poi sottaciuto che le suddette opere ricadevano, in parte, su aree diverse dal tracciato di progetto, con la conseguenza che le medesime ó a parere del sottoscritto ó avevano natura (per localizzazione e funzionalità) extracontrattuale e, quindi, non inquadrabili nell'ambito di prestazioni funzionalmente necessarie a garantire la **migliore esecuzione** dell'*opus* da realizzare quanto, piuttosto, a sopperire ad esigenze soggettive del committente che, nelle more del reperimento delle risorse finanziarie per far fronte agli imprevisti emersi in relazione alla bonifica delle aree dello svincolo di Villasmundo, aveva ritenuto opportuno individuare una viabilità esterna all'autostrada.

D'altronde, le obbligazioni contrattuali del C.G. circa la realizzazione di eventuali piste alternative al percorso autostradale erano circoscritte - ai sensi dell'art. 18, comma 21, del C.S.A. - a particolari periodi dell'anno (esodo estivo ed invernale), per un arco temporale (molto più contenuto) e finalità differenti da quelli sottesi dagli oo.dd.ss. contestati<sup>5</sup>.

Accertato quanto sopra, occorre ora procedere alla quantificazione economica delle maggiori lavorazioni extracontrattuali eseguite, da effettuare - logicamente - sulla base di corrispettivi in linea con i prezzi di mercato al momento dell'esecuzione dei lavori.

Al riguardo, non risulta congruamente motivata e documentata la maggiorazione del 30% dei corrispettivi di contratto proposta dal C.G. (e respinta da YYYY) e giustificata da *maggiori oneri per lavorazioni frazionate e minute*.

Il sottoscritto CTU ritiene invece più appropriato e congruo valorizzare le lavorazioni eseguite mediante l'impiego dei prezzi contrattuali opportunamente adeguati in funzione dell'incremento del costo di costruzione di un tronco stradale (non in galleria), ottenuto dal raffronto tra il relativo indice ISTAT registrato alla data dell'offerta e quello registrato alla data di effettiva esecuzione dei lavori.

Considerando come data iniziale di riferimento, per la rivalutazione, il 13 febbraio 2004 (corrispondente alla nota prot. n° 10001 con cui è stato prorogato il termine per la presentazione dell'offerta di cui alla lettera di invito a licitazione privata del 7.11.2003, prot. n° 2116) e, come data finale, il mese di dicembre 2008 (ultimo dato noto prima dell'interruzione degli aggiornamenti ISTAT, avvenuta nell'anno 2009), sono individuati i seguenti valori:

- indice ISTAT nel 1° trimestre del 2004: 126,5
- indice ISTAT nel 4° trimestre del 2008: 156,1

L'incremento percentuale di costo è quindi del 23,40% ( $=156,1/126,5-1$ ) x 100.

L'incremento percentuale deve essere quindi applicato ai corrispettivi contrattuali riconosciuti da YYYY. A tal fine il sottoscritto CTU ha effettuato una comparazione tra gli importi indicati dal C.G. nell'analisi del nuovo prezzo P.N. 75, con le voci di computo della 5ª perizia di variante approvata da YYYY (entrambi offerti in allegato alla 2ª memoria tecnica dei CTP designati dal C.G.), accertando la relativa coincidenza, ad esclusione dell'articolo relativo al dispositivo retroriflettente tipo *occhio di gatto* valorizzato, dal committente, con l'importo di p 946,42 (nuovo prezzo P.N. 68) e, dal C.G., con l'importo di p 2.502,72 (nuovo prezzo P.N. 69). Considerato che il C.G. non ha fornito alcun elemento a giustificazione della maggiore valorizzazione della suddetta lavorazione, il sottoscritto CTU ritiene corretto assoggettare a rivalutazione il corrispettivo contrattuale, approvato e riconosciuto da YYYY,

---

<sup>5</sup> Si riporta, per comodità, il testo dell'art. 18, comma 21, del C.S.A., circa l'obbligo, del C.G. di *assicurare la percorribilità dell'autostrada o di piste alternative su almeno due corsie per senso di marcia in occasione dell'esodo estivo (dall'ultimo fine settimana di luglio al primo fine settimana di settembre di ogni anno) e dell'esodo invernale (dall'ultimo fine settimana antecedente il natale a capodanno)*

nella misura di p 174.812,14, leggermente inferiore rispetto all'importo di p 176.368,44 indicato dall'impresa, secondo il seguente prospetto:

<b>descrizione lavori a cui applicare l'incremento ISTAT:</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Importo quantificato da C.G.	176.368,44
PN69 (C.G.) - detrazione quota "occhi di gatto"	-2.502,72
PN68 (YYYY) ó quotazione "occhi di gatto"	946,42
<b>Importo approvato da YYYY 5<sup>a</sup> PVT</b>	<b>174.812,14</b>

Incremento del 23,40% su p 174.812,14	40.904,66
---------------------------------------	-----------

di cui:

<b>RISERVA 119 (80,90%)</b>	<b>33.091,87</b>
<b>RISERVA 167 (19,10%)</b>	<b>7.812,79</b>

In definitiva, il maggior compenso correlato alla prestazione extracontrattuale può quindi essere quantificato, tenuto conto dell'incremento ISTAT del 23,40%, nella misura di **p 40.904,66** attribuibile secondo la medesima proporzione proposta dal C.G. ed a cui le riserve nn. 119 e 167 sono riferite):

**per la riserva n. 119**, nella misura dell'80,90% e, quindi, di **p 33.091,87**

**per la riserva n. 67**, nella misura del 19,10% e, quindi, di **p 7.812,79**,

Su detti importi sono dovuti al C.G., inoltre, gli oneri accessori e gli interessi come dai seguenti prospetti:

<b>RISERVA n. 119 ó PROPOSTA DEL CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
compenso ulteriore dei maggiori <b>lavori</b>	33.091,87
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	1.182,24
Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.698,27
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	1.985,51
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione (anche sulla quota liquidata con il certificato di pagamento n° 26): <b>138.198,44</b>	

<b>RISERVA n. 167 ó PROPOSTA DEL CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori <b>lavori</b>	7.812,79
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	118,22
Maggiori oneri per <b>prove</b>	279,12
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	468,77



Competono, al C.G., anche gli interessi legali e moratori dovuti *ex lege* (artt. 29, 30 del DM 145/2000), dovendosi rilevare che:

**in riferimento alla riserva n. 119**

- per l'importo liquidato con il C.P. n° 26 (**p 138.198,44** = p 171.290,31 - p 33.091,87):
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data dell'08.10.2009 (data di emissione del SAI n° 23 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 29.03.2010 (data di emissione del certificato di pagamento n° 26 (in atti: doc. M-PZ-60.5);
- per il maggior compenso valutato dal sottoscritto CTU (**p 33.091,87**):
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data dell'08.10.2009 (data di emissione del Sal n° 23 in cui è stata effettuata la prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del conto finale);

**in riferimento alla riserva n° 167**

- per il maggior compenso quantificato nella misura di **p 7.812,79** e relativi oneri accessori:
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del Sal n° 26 in cui è stata effettuata la prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del conto finale).

**6.3. Disamina delle riserva n° 182 (quesito arbitrale nn. 75).**

Con la riserva n° 182, formulata per la prima volta al momento dell'emissione del Conto Finale (sottoscritto in data 30.12.2010), il C.G. chiedeva un maggior compenso aggiuntivo, rispetto all'importo liquidato da YYYY, in riferimento alle lavorazioni di cui all'O.d.S. n° 15 del 26 luglio 2010, nonché i relativi oneri per D.L., progettazione e prove, il tutto secondo i seguenti titoli ed importi:

<b>RISERVA n. 182 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori lavori	22.209,71
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	793,47
Maggiori oneri per <b>prove</b>	336,08
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	1.010,61
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione	non quantificati

Con l'O.d.S. *de quo* il D.L. ordinava al C.G. di procedere con urgenza alla realizzazione di interventi integrativi della segnaletica e delle barriere di sicurezza su parte dello svincolo di Lentini. Il C.G. firmava l'O.d.S. con riserva, poi esplicitata con nota del 5 agosto 2010 con cui veniva contestato quanto annunciato dalla D.L. sulla circostanza che le lavorazioni *de quibus* sarebbero state remunerate a misura, in applicazione dei prezzi di contratto (doc. M-

PZ- 75.6). L'affidatario si riservava di comunicare i prezzi da applicare per la determinazione del compenso non appena disponibili i dati conoscitivi necessari. Successivamente, con la riserva 182, il C.G. chiedeva un maggior compenso pari alla differenza tra l'importo desunto dal computo delle prestazioni rese e l'importo riconosciuto da YYYY per le medesime prestazioni mediante applicazione del nuovo prezzo NP 66 (docc. M-PZ-75.17b, M-PZ-75.17a).

Riguardo alle suddette contestazioni i CTP delle parti hanno espresso le relative posizioni. In particolare,

**I CTP del C.G.** considerano i lavori *de quibus* di natura extracontrattuale, in quanto - al momento dell'emissione dell'ods n° 15 - lo svincolo di Lentini era ormai da mesi in esercizio sotto la gestione di YYYY e, pertanto, quest'ultima avrebbe potuto affidare gli interventi anche ad altra impresa. Evidenziano, infatti, che con nota del 24.11.2010 YYYY ha stralciato parte dei lavori di cui all'O.d.S. n°15 per eseguirli *in via diretta* (doc. M-PZ- 75.15). Espongono, poi, che il prezzo applicato da YYYY con è compensata (solo) la fornitura e posa in opera della barriera, non tiene conto dei seguenti fattori:

- *l'urgenza prescritta per lo svolgimento degli stessi;*
- *la circostanza che, essendo ormai ultimata l'intera opera autostradale, è stato necessario contattare appositamente i fornitori senza beneficiare delle economie di scala che avrebbero potuto essere conseguite nel corso dei lavori;*
- *la necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico e in orario notturno e alla necessità di installazione di cantieri mobili;*
- *le lavorazioni integrative chieste dai tecnici YYYY durante l'esecuzione dei lavori e meglio precisate nel testo della riserva.*

**I CTP di YYYY**, nella relazione di replica del 25.01.2013 hanno evidenziato, richiamando le deduzioni dei Consulenti del C.G., che l'intervento oggetto della domanda *è ovviamente necessario alla completa e migliore realizzazione dell'opera e alla sua realizzazione a regola d'arte, e sicuramente non può avere una propria individualità distinta o integrare un'opera a sé stante*. Ritengono quindi che detti lavori non fossero di natura extracontrattuale e che il nuovo prezzo PN 66 fosse comprensivo di qualsiasi onere aggiuntivo. In conclusione, ritengono infondata la pretesa.

Il sottoscritto CTU ha accertato, in punto di fatto, che il suddetto intervento era stato disposto dall'YYYY per far fronte alla ripetuta incidentalità (non riconducibile a responsabilità del C.G. per una inadeguata progettazione e/o esecuzione della segnaletica), verificatasi presso lo svincolo di Lentini. YYYY aveva quindi invitato la D.L. a voler emettere un O.d.S. per la realizzazione di interventi integrativi della segnaletica e delle barriere di sicurezza su parte di detto svincolo (comunicazione del 21.7.2010, doc. M-PZ-72.3). Nell'O.d.S. n° 15, con cui veniva ordinato al C.G. di procedere con urgenza alla realizzazione di interventi integrativi della segnaletica e delle barriere di sicurezza su parte dello svincolo, il D.L. precisava che *otali rampe risultano realizzate nel rispetto delle previsioni tecniche del progetto esecutivo contrattuale approvato dall'YYYY e, pertanto, alcun nesso causa-effetto correlabile può avere generato tali eventi i quali, di contro, appaiono discendere da violazioni del Codice della Strada da parte degli utenti*.

Si tratta quindi di interventi aggiuntivi rispetto alle previsioni contrattuali, disposti per far fronte al ripetuto verificarsi di incidenti riconducibili esclusivamente a violazioni del Codice della Strada da parte degli utenti. Peraltro, l'intervento veniva ordinato circa un anno dopo la presa in carico e messa in esercizio del lotto n° 1 (tratta compresa tra lo svincolo di Passo Martino e lo svincolo di Lentini). In considerazione delle suddette circostanze, tenuto anche conto del contesto temporale in cui dette lavorazioni venivano ordinate (a distanza di oltre un anno dalla ultimazione dei lavori) e della relativa funzionalità (per rimediare ad inadeguati comportamenti degli utenti e, quindi, non per garantire una migliore esecuzione dell'opera), il sottoscritto CTU ritiene che i lavori oggetto di disamina avessero natura extracontrattuale.

La pretesa del C.G. è dunque fondata.

Quanto alla determinazione del compenso economico della suddetta prestazione il sottoscritto CTU ha accertato che il nuovo prezzo PN 66 liquidato al C.G. veniva introdotto unilateralmente da YYYY, senza tenere conto dei maggiori oneri correlati alle difficoltà (obiettive) denunciate nelle memorie tecniche dei CTP designati dall'impresa XXXXXX.

È pur vero che, in difetto di puntuali informazioni sui *ralentamenti operativi* e sulla diseconomia di scala a causa della esiguità della prestazione effettuata in un cantiere ormai smobilitato, una disamina analitica della maggiore onerosità è tutt'altro che agevole, ma utili informazioni possono essere attinte dalla documentazione prodotta dai CTP designati dal G.C., a corredo della seconda memoria tecnica (doc. M-PZ-75.17a).

Infatti, dalla disamina della contabilità interna tra il C.G. ed una impresa sub-affidataria ó in particolare il SAL n° 19 (a tutto il 30.11.2010) della ditta Pernice Impianti e relativa fattura n° 57 del 21.12.2010 il sottoscritto CTU ha enucleato i costi che la ditta XXXXXX ha sostenuto per affidare a terzi la suddetta prestazione, sebbene è stato possibile trovare solo parziale riscontro con i diversi titoli rivendicati nella riserva oggetto di indagine (docc. C-PZ.b2.1.5, C-PZ.b2.1.6). Infatti, agli allibramenti registrati tra i nn. d'ordine 161 e 174 (sotto la rubricazione *Interventi per lavori Svincolo di Lentini*) sono confermate le lavorazioni ed i relativi costi esposti in riserva dal C.G. ad eccezione delle seguenti voci:

- *fornitura conglomerato cementizio (inghisaggio terminale): p 420,00;*
- *terna a caldo (scavo per inghisaggio terminale): p 640,00;*
- *autocarro a caldo (scavo per inghisaggi terminale): p 480,00;*
- *manodopera in orario notturno (assistenza traffico): p 1.080,00.*

Considerato che non sono presenti in atti ulteriori documenti a supporto dell'esecuzione delle suddette lavorazioni e dei relativi costi, il sottoscritto CTU ritiene inammissibili le correlate richieste.

Appaiono ulteriormente ingiustificati gli ulteriori costi esposti nella riserva e definiti, del tutto genericamente, come *Prestazioni del C.G.* per il complessivo importo di p 4.927,51, commisurato ad una incidenza del 10% di tutti gli altri (asseriti) costi.

In definitiva, rispetto al costo complessivo esposto in riserva dal C.G. (p 54.202,61), non trovano giustificazione documentale le prestazioni valorizzate per complessivi p 7.547,51 e, conseguentemente, possono trovare esclusivamente ingresso, nelle valutazioni peritali, le prestazioni effettuate dalla ditta Pernice Impianti presso lo svincolo Lentini per un importo complessivo di p 46.655,10 (= p 54.202,61 - p 7.547,51). Tenuto conto che, ai fini della determinazione del compenso in favore del C.G., detto costo va assoggettato all'incremento di spese generali nella misura del 13% (p 6.065,16) e dell'utile di impresa (ulteriore 10% , pari ad p 5.272,03), appare congruo quantificare il corrispettivo per le prestazioni eseguite dall'impresa - in relazione alla riserva n° 182 - nella misura di p 57.992,29, superiore all'importo liquidato da YYYY (p 45.164,00), residuando un credito netto di XXXXXX, di p **12.828,29** (= p 57.992,29 - p 45.164,00). Su detto credito spettano, inoltre, gli oneri accessori e gli interessi come dal seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 182 ó PROPOSTA DEL CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori <b>lavori</b>	12.828,29
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	458,31
Maggiori oneri per <b>prove</b>	194,12
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	583,73

Per quanto concerne le decorrenze degli interessi legali e moratori dovuti *ex lege* (artt. 29, 30 del DM 145/200), si rileva che:

- a) il *dies a quo* è individuato alla data del 7.4.2011 (data del certificato di collaudo provvisorio in atti doc. M-PZ-52)
- b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11;

### **7. ó Trattazione del quesito peritale n° 3.**

Accerti il CTU, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità, documenti relativi l'esecuzione dell'appalto e delle previsioni legge (anche in materia di General Contractor), se l'impresa ha eseguito lavorazioni e/o servizi di natura extracontrattuale e/o modifiche alle lavorazioni contrattualmente previste, ordinate dalla Stazione Appaltante al fine di garantire la corretta esecuzione dell'opera e/o di consentire la fruibilità dell'opera, e se le stesse sono state contabilizzate e remunerate (si esegua l'accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserve nn. 78/quesito 3, 107/quesito 4, 109/quesito n. 5, 116/quesito 12, 120/quesito 15, 122/quesito 16, 123/quesito 17, 124/quesito 18, 126/quesito 20, 127/quesito 21, 128/quesito 22, 130/quesito n. 24, 131/quesito n. 25, 132/quesito 26, 133/quesito 27, 134/quesito n. 28, 138/quesito n. 32, 139/quesito 33, 140/quesito 34, 141/quesito 35, 142/quesito 36, 143/quesito 37, 145/quesito 39, 146/quesito 40, 147/quesito 41, 148/quesito 42, 149/quesito 43, 150/quesito 44, 151/quesito 45, 152/quesito 46, 153/quesito 47, 154/quesito 48, 155/quesito 49, 156/quesito 50, 157/quesito 51, 160/quesito 54, 161/quesito 55, 162/quesito 56, 164/quesito 58, 165/quesito 59, 168/quesito 62, 170/quesito 64, 171/quesito 65, 172/quesito 66, 173/quesito 67, 174/quesito 68, 175/quesito 69, 177/quesito 70, 178/quesito 71, 179/quesito 72, 180/quesito 73, 181/quesito 74, 184/quesito 77, 186/quesito 79 e 188/quesito 81, 189/quesito 82); quantifichi il CTU il giusto costo di tali opere e/o servizi e indichi i prezzi ad essi applicabili e, nel caso, l'importo da corrispondere all'impresa anche al netto di quanto già eventualmente corrisposto. Determini, altresì, il CTU, per i titoli di cui sopra, gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Contraente Generale per la Direzione dei Lavori, le prove e le attività di progettazione; infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all'impresa.

#### **7.1. Disamina della riserva n° 78 (quesito arbitrale n° 3).**

Con la riserva n° 78, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n°13 (lavori a tutto l'8.2.2008), il C.G. rivendicava il diritto ad essere ristorato dei maggiori oneri e costi derivanti dalla risoluzione delle interferenze dei Consorzi di Bonifica nn. 9 e 10. La riserva veniva confermata e reiterata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili relativi all'emissione dei SS.AA.LL. successivi, sebbene fino al SAL n° 22 il C.G. si riservava la quantificazione del *petitum* al momento della effettiva disponibilità dei dati necessari.

Considerato che al SAL n° 20 non era ancora avvenuta la quantificazione della riserva, la Commissione istituita per l'accordo bonario (investita della relativa disamina) proponeva il differimento della trattazione (doc. M-PZ-30).

La riserva veniva concretamente quantificata in occasione dell'emissione del SAL n° 23 e successivamente aggiornata fino al Conto Finale secondo i seguenti titoli ed importi:

<b>RISERVA n. 78 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Maggiori lavori	97.166,76
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	3.471,41
Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.470,35
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	1.457,50
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione	4.299,66

Nella stessa sede, pur quantificando la riserva, il C.G. si asteneva dall'avanzare concreta richiesta di ristoro delle somme ivi indicate, al fine di evitare duplicazioni in quanto la domanda risultava già ricompresa (*pro quota*) nelle riserve nn. 23, 24, 139, 140 e 141.

La stessa difesa attorea, in riferimento al quesito arbitrale n° 3, opera rinvio alla quantificazione delle riserve nn. 139, 140 e 141.

Anche i CTP delle parti hanno differito la trattazione (ovvero hanno poco argomentato sul)la riserva *de qua*. In particolare

**I CTP del C.G** non hanno esaminato la domanda, rinviando alla trattazione delle riserve nn. 139, 140 e 141.

**I CTP di YYYY** hanno osservato che la domanda

*discende dalla circostanza che in occasione dell'approvazione del progetto di dettaglio di rimozione delle interferenze generate dalle condotte irrigue ed idrauliche dei Consorzi di Bonifica N.9 e N.10, ha avuto impartite specifiche prescrizioni che gli avrebbero prodotto maggiori oneri. Nel merito si richiamano gli ONERI ED OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL CONTRAENTE GENERALE espressamente e chiaramente riportati all'art. 18 del CSA - Norme Generali, che prescrive che resta a carico del Contraente Generale la verifica dei progetti esecutivi í , e successivamente prevede come poste a suo carico le spese per la progettazione di dettaglio, salvo per ciò che riguarda le prescrizioni degli Enti interferiti i cui effetti economici saranno ricompresi in apposita variante, giusto quanto riportato al comma 4 del citato art. 16 del CSA.*

I tecnici dell'Ente hanno ulteriormente che soggiunto le correlate prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori in corso d'opera erano state contemplate negli elaborati tecnico-economici della 5ª perizia di variante tecnica proposta dal Contraente Generale, approvata da YYYY e successivamente contabilizzati al Conto Finale. Anch'essi hanno ritenuto di effettuare rinvio alle riserve nn. 139, 140 e 141 per la disamina delle richieste.

Esaminata la richiesta del C.G. e preso atto dei pareri dei consulenti tecnici delle parti, il sottoscritto CTU ha accertato che la domanda oggetto d'indagine è in effetti una duplicazione delle riserve nn. 139, 140 e 141 e pertanto rinvia le proprie valutazioni alla trattazione di queste ultime.

## **7.2. Disamina della riserva n° 107 (quesito arbitrale n° 4).**

Con la riserva n° 107, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 20 (lavori a tutto il 13.2.2009), il C.G. chiedeva la remunerazione delle maggiori lavorazioni eseguite per la realizzazione della vasca di disoleazione R10 (resasi necessaria per il corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque) nonché la contabilizzazione dei correlati oneri accessori e progettuali, riservandosi la concreta quantificazione del *petitum* al momento della effettiva disponibilità dei dati necessari.

Considerato che al SAL n° 20 non era ancora avvenuta la quantificazione della riserva, la Commissione istituita per l'accordo bonario (investita della relativa disamina) proponeva il differimento della trattazione (doc. M-PZ-30).

La riserva veniva concretamente quantificata in occasione dell'emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.7.2009), per un importo complessivo di € 58.170,22, di cui € 51.812,85 a titolo di compenso per i maggiori lavori eseguiti ed € 6.357,37 per i relativi oneri accessori e progettuali, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con l'aggiornamento della riserva, effettuato in occasione dell'emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), venivano esplicitati gli oneri per D.L. (€ 1.851,08), prove (€ 784,04), progettazione (€ 6.357,37) ed interessi (€ 921,80) maturati fino a quella data.

Con l'emissione del Conto Finale, preso atto dell'intervenuta contabilizzazione - da parte di YYYY - dell'importo di € 55.578,99 per maggiori lavori e dei relativi oneri per D.L. (€ 1.985,84) e prove (€ 840,91), il C.G. aggiornava la richiesta chiedendo il compenso (in diminuzione) per le maggiori attività di progettazione non (ancora) corrisposte, nonché gli interessi per ritardata contabilizzazione delle somme, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

<b>RISERVA n. 107 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	3.416,15
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione (anche sulle quote liquidate con l'emissione del Conto Finale): <b>€ 51.812,85</b> per maggiori lavori <b>€ 1.851,08</b> per D.L. <b>€ 784,04</b> per prove	3.403,86

Con riferimento alla riserva oggetto di disamina i CTP delle parti hanno formulato le relative argomentazioni. In particolare

**I CTP del C.G.**, hanno osservato che, stante l'intervenuta contabilizzazione dei maggiori lavori eseguiti a seguito della imprevedibile necessità di realizzare la vasca di disoleazione R10, avrebbero dovuto essere liquidati anche gli oneri di progettazione in proporzione al quadro economico, nonché i relativi interessi per ritardata contabilizzazione (anche in riferimento alla quota liquidata per lavori).

**I CTP di YYYY**, hanno osservato che le variate lavorazioni sono state proposte dal C.G. in occasione della redazione della 5<sup>a</sup> perizia di variante tecnica e con la relativa approvazione, l'Amministrazione ha previsto gli equi riconoscimenti per maggiori attività di progettazione, per maggiori prove effettuate, per maggiori attività di direzione lavori e per maggiori tempi di esecuzione, emettendo apposito certificato di pagamento. In ordine alla richiesta degli interessi per tardata contabilizzazione delle somme oggetto di richiesta

i tecnici di YYYY hanno rilevato che *il CG calcola gli interessi per ritardata contabilizzazione decorrenti dal momento della prima iscrizione in riserva, dimenticando che è a suo carico sia la progettazione di dettaglio sia l'eventuale proposizione della variante* e, conseguentemente, *il sottopunto 3.2 di domanda del quesito peritale n° 3 in oggetto sia da rigettare*.

Al riguardo il sottoscritto CTU rileva che il C.G. non ha fornito alcun utile elemento per dimostrare che i richiesti oneri di progettazione non gli siano stati corrisposti, come diversamente affermato dai CTP di YYYY. Pertanto la domanda non è supportata da idonea documentazione e, in quanto tale, non può essere presa in considerazione.

Per quanto concerne gli interessi per tardata contabilizzazione delle lavorazioni eseguite, effettuata solo a valle dell'approvazione della 5ª perizia di variante, deve escludersi una eventuale responsabilità ó implicitamente desumibile dalle deduzioni dei CTP di YYYY ó in capo al C.G. per intempestivi adempimenti alle proprie obbligazioni contrattuali, per le seguenti motivazioni:

- 1) dal certificato di collaudo emerge che la 5ª perizia di variante, dopo una prima elaborazione del 15 gennaio 2010, veniva approntata dall'impresa XXXXXX già in data 15 aprile 2010 e, quindi, entro il semestre decorrente dal 29 dicembre 2009 (cfr. doc. citato, pag. 35);
- 2) l'iter istruttorio per l'approvazione della 5ª perizia non comportava un particolare impegno tecnico - rispetto alla natura ed importanza dell'opera ó perché le modifiche riguardavano, sostanzialmente, un assestamento economico di prestazioni già sostanzialmente eseguite;
- 3) la 5ª perizia di variante veniva approvata dall'YYYY (solo) in data 4 novembre 2010 e resa esecutiva il 21 novembre 2010, con specifico provvedimento di attuazione adottato dal Presidente YYYY;
- 4) in definitiva, i ritardi correlati all'approvazione della 5ª perizia di variante sono sostanzialmente imputabili all'YYYY, anche per ovviare a proprie esigenze soggettive (stralcio Svincolo Villasmundo).

Ritenuto, quindi, che non esiste contestazione tra le parti in ordine alla circostanza e alla (tardiva) contabilizzazione delle opere *de quibus* (avvenuta nel Conto Finale solo dopo l'approvazione della 5ª perizia di variante) e dei corrispondenti oneri accessori né, tantomeno, sui relativi corrispettivi economici, competono al G.C. gli interessi legali e moratori ex artt. 29, 30 DM 145/2000), da computare sulle medesime somme, dovendosi quindi rilevare che:

- con riferimento ai maggiori lavori (**p 51.812,85**):
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 17.7.2009 (data di emissione del SAL n° 22 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);



- b) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del Conto Finale, in cui è avvenuta la relativa contabilizzazione);
- con riferimento ai maggiori oneri per D.L. (**p 1.851,08**) e per prove (**p 784,04**):
    - il *dies a quo* è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del SAL n° 26 corrispondente alla prima quantificazione di tali titoli);
    - il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del Conto Finale, in cui è avvenuta la relativa contabilizzazione).

### **7.3. Disamina della riserva n° 109 (quesito arbitrato n° 5).**

La riserva n°109 è stata iscritta, per la prima volta, nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 20 (lavori a tutto il 13.2.2009) e progressivamente aggiornata in sede di sottoscrizione dei documenti contabili relativi all'emissione dei SS.AA.LL. successivi, fino al Conto Finale, secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 109 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Maggiori oneri per <b>anomalo andamento lavori</b>	562.011,03
Maggiori <b>lavori</b>	4.613.278,14
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione	335.103,56
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	248.513,68
Maggiori oneri per <b>prove</b>	99.216,96
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	4.023.569,80

oltre un termine suppletivo di 30 giorni.

Nella domanda di arbitrato, in riferimento alla riserva n. 109, il C.G. ha emendato il relativo quesito n° 5, rettificando la richiesta di maggiori lavori per tenere conto *degli importi già contabilizzati e degli importi esposti nelle altre riserve*, integrandola con l'indicazione dei maggiori oneri per Direzione Lavori, prove e progettazione, nonché di interessi per tardata contabilizzazione di lavori e relativi oneri accessori, secondo i titoli e gli importi di seguito indicati:

<b>RISERVA n. 109</b>	<b>Domanda di Arbitrato IMPORTO (p)</b>	<b>Prima Memoria IMPORTO (p)</b>
Maggiori oneri per <b>anomalo andamento lavori</b>	562.011,03	562.011,03
Maggiori <b>lavori</b>	4.613.278,14	4.463.278,14
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione (anche sulle somme liquidate al SAL n°26): <b>p 2.723.141,91</b>		439.659,37
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>		248.513,68
Maggiori oneri per <b>prove</b>		99.216,96
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>		4.023.569,80

Resta confermata la richiesta di un termine suppletivo di 30 giorni.

Il sottoscritto CTU ha già evidenziato nella presente relazione (cfr, quesito peritale n° 2, analoga riserva), che la riserva n° 109 è fatta oggetto dei quesiti peritali nn° 2, 3, 10, in cui il

Collegio ha smistato l'indagine sulle contestazioni a diverso titolo elevate. In particolare, per quanto concerne la rivendicazione economica sui **maggiori lavori** al presente quesito peritale n° 3 compete la quota di **€ 4.047.068,75**, desunta per differenza tra il *petitum* complessivo di € 4.463.278,14 e quello oggetto di trattazione con quesito peritale n° 2, pari a € 416.209,39.

La *causa petendi* della riserva n. 109, per la parte che compete al presente quesito peritale, concerne:

- 1) la contabilizzazione delle maggiori attività di caratterizzazione, bonifica e smaltimento dei rifiuti del sito inquinato di Priolo, effettuate dal C.G. in corso d'opera,;
- 2) le contestazioni sulle maggiori lavorazioni contemplate nella perizia di variante n° 4, rispetto alle quali l'YYYYY aveva ritenuto di applicare prezzi diversi (ed inferiori) di quelli proposti (in fase di redazione) dall'Impresa XXXXXX che, con note del 7 maggio 2009 (prot. CPA-0026980) e del 14 maggio 2009 (prot. CPA-0028065-P) eccepiva l'illegittimità dell'operato dell'Ente Stradale, perché incidente (anche) su prezzi già fissati contrattualmente per le medesime categorie lavorazioni.

La concreta quantificazione delle suddette attività veniva effettuata nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.07.2009) e progressivamente aggiornata nei documenti contabili relativi all'emissione dei SS.AA.LL. successivi. Al momento dell'emissione del Conto Finale, tenuto conto dell'importo già contabilizzato al SAL n° 26 (€ 2.723.141,91) e degli importi esposti per i medesimi titoli (anche) in altre riserve, il C.G. rettificava (in diminuzione) il *petitum*, per il minore importo di € 4.613.278,14 (comprensivo della quota di € 416.209,39 oggetto di trattazione con il quesito peritale n° 2), confermato con la domanda di arbitrato e, come già evidenziato, successivamente rettificato in € 4.463.278,14 con le prime memorie difensive per tenere della liquidazione di € 150.000,00 effettuata dall'YYYYY nell'arco temporale compreso tra la domanda di arbitrato e l'inizio del giudizio arbitrale.

Occorre dunque procedere all'accertamento dell'eventuale diritto di credito vantato dal C.G., in riferimento ai titoli oggetto del presente quesito, per il complessivo importo di € 4.047.068,75 (già al netto di € 416.209,39) oggetto di scrutinio in risposta al quesito peritale n° 2)

Con riferimento alla riserva *de qua* i CTP delle parti hanno diffusamente argomentato, prospettando le relative posizioni. In particolare

**I CTP del C.G.**, hanno prodotto, in allegato alla seconda memoria tecnica, il riepilogo dei maggiori lavori oggetto di rivendicazioni economiche da parte del C.G., già versato in atti (doc. M-PZ-5.57) integrato con due colonne contenenti i dati numerici, rispettivamente, degli importi contabilizzati per ciascuna super-categoria di lavorazione, sulla base dei prezzi applicati dall'YYYYY (fino al SAL n° 26) e gli scostamenti

economici tra questi ultimi e quelli (omologhi) esposti in riserva. I tecnici di XXXXXX non hanno ritenuto di offrire argomentazioni sulle super-categorie (SpCat) nn. 1, 2, 3, 46, 47, 52, 54, 64, 65, 243, 244 e 265, perché i relativi scostamenti economici, rispetto alle valutazioni di YYYY, non sono significativamente apprezzabili, mentre hanno focalizzato la loro attenzione sulle SpCat nn. 137, 138 e 283. In particolare

**per la SpCat 283** (discariche e sito inquinato Priolo) hanno evidenziato che :

*la differenza deriva sostanzialmente dal mancato riconoscimento in 4<sup>^</sup>PVT del P.N.R.05 (in allegato: stralcio CME 4a PVT versione C.G.); per la precisione il P.N.R.05 era già vigente sin dalla 2<sup>^</sup>PVT ma YYYY, istruendo la 4<sup>^</sup>PVT, ritenne evidentemente di applicare un altro prezzo, il P.N.R.05\_2\_YYYY (molto meno remunerativo) alle quantità già allibrate a quella data fin dal SAL 16 all'originario prezzo P.N.R.05 (infatti al SAL 25 vennero portate in detrazione le q.tà allibrate con il P.N.R.05 e vennero allibrate le q.tà aggiornate con il P.N.R.05\_2\_YYYY). Per la circostanza suddetta è stata iscritta la riserva n°74, trattata dalla Commissione ex art.240 che l'ha ritenuta fondata e ha ritenuto di corrispondere un importo di p 2.061.660,56 come prodotto di ton 5.959,59 x p/ton 345,94 (ovvero ha riconosciuto congruo riconoscere l'originario P.N.R.05). È evidente, tuttavia, che le quantità aggiornate al Conto Finale alle quali applicare la tariffa P.N.R.05 assentita dalla Commissione sono maggiori e pari a ton 6.635,59; pertanto rimane da riconoscere al CG l'importo di: (ton 676 x p/ton 345,94) - (ton 676 x p/ton 86,94)= p 175.085,00ö.*

hanno poi aggiunto che:

*per le SpCat 137 e 138 (viadotto S. Leonardo) la differenza deriva dal mancato riconoscimento in 4<sup>^</sup>PVT dei P.N.38 e P.N.39 (in allegato: stralcio CME 4a PVT versione C.G.); in particolare è sostanziale la differenza di importi fra il P.N.39 proposto dal C.G. e i corrispondenti P.N.34 e P.N.36 introdotti da YYYY (in allegato: Stralcio Conto Finale dei lavori (PN34 e PN36)), pari a circa p 1.260.000,00 sia per la SpCat 137 che per la SpCat 138ö.*

e precisato che, a fronte dell'analisi del nuovo prezzo PN 39 formulata sulla base dei costi elementari di cui all'allegato NG10 del CSA e avallata senza alcuna eccezione nell'istruttoria della D.L, nella fase di approvazione della 4<sup>a</sup> perizia di variante YYYY aveva optato per l'applicazione di tariffe meno remunerative (docc. C-PZ.b2.2.5, C-PZ.b2.2.6). Considerato, poi, che il nuovo prezzo P.N. 39 contemplava attività lavorative necessarie a far fronte all'insufficiente portanza delle sottofondazioni delle pile del viadotto S. Leonardo, consistenti nella realizzazione di due plinti anulari integrativi, uno per carreggiata, sovrapposti agli esistenti e solidarizzati alle pile, anch'essi fondati su pali; per assicurare il necessario attrito fra le pile esistenti e i nuovi elementi anulari, questi sono stati precompressi, hanno evidenziato che la relativa complessità, sotto il profilo tecnologico ed ingegneristico, era tale da generare cospicui oneri (anche solo per la precompressione), molto più gravosi di quelli considerati nei prezzi (unilateralmente) introdotti da YYYY. A comprova della suddetta onerosità, i medesimi CTP hanno allegato, alle relative memorie, contratti, SS.A.LAL e fatture relative ai plinti integrativi del viadotto S. Leonardo, per:

- Fornitura di testate di precompressione e relativi accessori di cui al contratto PZ/642/2008 con la ditta Alga, per p 70.000;
- Posa delle testate, tesatura cavi e attività connesse di cui a contratto PZ/1079/2008 con la ditta Spic, per p 80.000.

Pertanto, tenuto conto dei suddetti costi, i CTP del C.G, hanno evidenziato che il maggior compenso relativo alle attività in parola avrebbe dovuto essere, almeno, pari ad p

120.201,56 = p 205.095,00 (costi incrementati di oneri CG, spese generali e utili) - p 84.893,44 (somma degli importi di cui ai NN.PP 34 e 36 al Conto Finale).

**I CTP di YYYY hanno dedotto che:**

o *allatto della 2^ Variante Tecnica i prezzi:*

- *PNR. 07 ó bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto í , del valore di p. 33,35/KG;*
- *PNR 05 ó carico, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti speciali non pericolosi í ., del valore di p. 345,94/ton;*

*sono stati ritenuti congrui dallYYYY in relazione alle lavorazioni e alle attività che il Contraente Generale avrebbe dichiarato di svolgere. La contabilizzazione della lavorazione del PNR 05 (per una quantità di 676,00 ton.) e del PNR 07 (per una 150,00 Kg) è stata effettuata dalla Direzione Lavori rispettivamente al 16° SAL e al 21° SAL. Si riscontra che allatto della validazione dei lavori del 21° SAL, il Responsabile del Procedimento ha restituito il SAL al Direttore dei Lavori a causa di piccole imprecisioni sugli atti contabili e disponendo contestualmente il differimento della contabilizzazione relativa allart. PNR 07 alla conclusione delle verifiche allora in corso. Eø stato infatti necessario emettere il SAL 21 BIS.*

- o *LYYYY in sede di approvazione della Variante Tecnica N. 51517 del 29.09.2009, ha avuto la necessità di formulare due nuovi prezzi non presenti tra quelli proposti dal Contraente Generale in occasione della Perizia 2; infatti il PNR 05\_2 (formulato da YYYY in occasione della 4^ PVT) cita testualmente òCarico e conferimento a discarica di rifiuti non pericolosi rivenienti dalle attività di bonifica, identificati con codice CER 17.05.04 con test di cessione conforme ai parametri della tabella 5 di cui al D.M. 03/08/05. Le attività comprendono la delimitazione dei siti e le assistenze per la predisposizione e raccolta dei formulari. Compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri, gli accorgimenti, le cautele, e le dotazioni necessarie, di qualsiasi genere e tipo, per eseguire i lavori in sicurezza. Gli stessi, inoltre, comprendono qualsiasi altro onere derivante da prescrizione che nel merito avessero a impartire i competenti organi di controlloö; ben diverso dal PNR 05 approvato in Perizia 2 òCarico, trasporto e conferimento a discarica o a impianto autorizzato di recupero di rifiuti inerti entro 50 km dei materiali rivenienti dalle attività di bonifica delle aree interessate dai lavori (Passo Martino (viadotto Simeto), cave di deposito nn. 8 e 9, imbocco sud galleria S. Demetrio, svincolo di Villasmundo) e nelle quali è stata riscontrata la presenza di accumuli di rifiuti. Le attività comprendono la delimitazione dei siti, la separazione e accumulo temporaneo in sito di rifiuti non inerti, le attività di caratterizzazione dei rifiuti non omogenei, le assistenze per la predisposizione e raccolta dei formulariö.*
- o *Discorso analogo vale per il PNR 08\_1 (formulato da YYYY in occasione della 4^ PVT) che cita testualmente òRedazione piano rimozione rifiuti contenenti amianto ed espletamento procedure autorizzative, bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto (codice CER 17.06.05)ö; è stato infatti necessario introdurre il codice CER di riferimento onde generare confusione. Inoltre allinterno del nuovo prezzo sono state inserite tutte le attività propedeutiche allo smaltimento perché trattasi di movimentazione di materiale contenente amianto, eseguibile solo da ditte altamente specializzate e autorizzate.*
- o *La formulazione di due nuovi prezzi si è resa necessaria per le lavorazioni che nel frattempo sono state eseguite dal Contraente Generale e contabilizzate dalla Direzione Lavori, che hanno trovato poi riscontro nei formulari allegati ai SAL. I materiali portati a discarica rispondevano esattamente ai codici CER indicati nei due nuovi prezzi formulati da YYYY. Ciò stante le cose YYYY ha evidenziato solamente delle errate applicazioni di articolo e in occasione del 25° Stato dAvanzamento Lavori si è proceduto al riallibramento delle lavorazioni secondo le disposizioni modificative relative alla 4^ VT.*
- o *Le somme domandate dal Contraente Generale per differenza di prezzo del trefolo in acciaio armonico, proposto come PN 38 del valore di p. 2,09 al Kg e che in sede di approvazione della 4^ PVT è stato rideterminato come PN 33 del valore di p 1,75 al Kg, ricavandolo applicando alla lavorazione i parametri YYYY e i prezzi elementari contenuti nellelenco prezzi contrattuale, non si ritiene che alcunché possa essere riconosciuto al Contraente Generale, giusto quanto osservato dal Direttore dei Lavori nella sua riservata.*

- *Relativamente al prezzo proposto dal Contraente Generale delle testate di ancoraggio dei trefoli in acciaio armonico, si riporta quanto analizzato dal Responsabile del Procedimento che non conviene con le deduzioni del Direttore dei Lavori che sostiene che YYYY abbia òmodificato addirittura il proprio prezzario aziendaleö. Il disagio nasce da unòerrata interpretazione del prezzo così come formulato in precedenti prezzari YYYY e parimenti riportato nel nuovo prezzo formulato da XXXXXX (PN 39). Per risolvere il potenziale errore che si sarebbe potuto verificare anche in altri cantieri, l'Unità Ricerca e Innovazione della Direzione Generale, che si occupa di redigere ogni anno i nuovi prezzari aziendali, ha ritenuto di dover modificare il prezzo proposto sdoppiandolo e denominandoli PN. 34, del valore di p 10,30 cadauna e per ogni trefolo, per le testate attive e PN. 36, del valore di p 12,57 cadauna e per ogni trefolo, per quelle passive.*
- *Infine in relazione alle somme domandate dal Contraente Generale per maggiori oneri di installazione per la differenza di prezzo della barriera amovibile, da egli proposto come PN 40 del valore di p 1.064,92 al ml, nulla può essere riconosciuto essendo il prezzo unitario applicato òcongruoö (ricavato dal prezzario YYYY 2009) e comprendendo lo stesso i maggiori costi e oneri per installazione in presenza di traffico.*

Nella memoria di replica alla relazione tecnica della ricorrente, hanno ulteriormente osservato che:

- *Relativamente alla parte di riserva inerente il PNR 05 ó carico, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti speciali non pericolosi í ., si evidenzia al CTU che la richiesta è una duplicazione della riserva 74; diversamente da quanto descritto dai CTP di XXXXXX, l'importo riconosciuto dalla Commissione art. 240 non è parziale, relativo cioè a ton. 5.959,59, ma è globale per ton. 6.635,59 e in sostituzione di quanto da YYYY approvato con la 4ª PVT di p 606.028,43 e poi contabilizzato con il SAL 25 (vedi WBS 283);*
- *Relativamente alla parte di riserva inerente i PN 38 e PN 39, non si ritiene necessario aggiungere alcunché rispetto a quanto dedotto nella 1ª Memoria, ad eccezione del fatto che il CTU possa valutare un eventuale errore progettuale da parte del Contraente Generale.*

In definitiva, le argomentazioni dei CTP delle parti ó con riferimento alle lavorazioni contemplate nella 4ª perizia di variante e agli squilibri economici tra le valorizzazioni proposte dal C.G. e quelle assunte da YYYY - si sono incentrate, sostanzialmente, sulle super-categorie nn. 283, 137 e 138, rispetto alle quali sussiste disaccordo sulla congruità di alcuni nuovi prezzi e/o le rispettive quantità effettivamente eseguite.

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU è dell'òavviso che la domanda sia parzialmente fondata, per le motivazioni che di seguito vengono illustrate, in riferimento a ciascuna super-categoria.

#### **Lavorazioni contemplate nella super-categoria 283 (discariche e sito inquinato Priolo).**

La contestazione del C.G. è correlata all'applicazione del nuovo prezzo P.N.R.05\_2\_YYYY (91,33 p/ton), introdotto unilateralmente dall'YYYY nella fase di approvazione della 4ª perizia di variante tecnica, in luogo del prezzo P.N.R.05 (345,94 p/ton) pattuito *inter partes* a seguito dell'approvazione della 2ª perizia di variante. Dalla disamina degli atti di contabilità emerge, infatti, che al SAL n° 25 venivano portate in detrazione le partite contabili già allibrate e riferibili all'originario prezzo P.N.R.05, per essere sostituite con l'applicazione il P.N.R.05\_2, (doc. C-PZ.a2.9.7, sommario registro di contabilità al SAL n° 25, pag. 74.).

Il prezzo PNR 05\_2 (formulato da YYYY in occasione della 4ª perizia di variante) prevedeva testualmente òCarico e conferimento a discarica di rifiuti non pericolosi rivenienti dalle

*attività di bonifica, identificati con codice CER 17.05.04 con test di cessione conforme ai parametri della tabella 5 di cui al D.M. 03/08/05. Le attività comprendono la delimitazione dei siti e le assistenze per la predisposizione e raccolta dei formulari. Compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri, gli accorgimenti, le cautele, e le dotazioni necessarie, di qualsiasi genere e tipo, per eseguire i lavori in sicurezza. Gli stessi, inoltre, comprendono qualsiasi altro onere derivante da prescrizione che nel merito avessero a impartire i competenti organi di controllo*

Il prezzo PNR 05 approvato con la 2<sup>a</sup> perizia di variante contemplava *Carico, trasporto e conferimento a discarica o a impianto autorizzato di recupero di rifiuti inerti entro 50 km dei materiali rivenienti dalle attività di bonifica delle aree interessate dai lavori (Passo Martino (viadotto Simeto), cave di deposito nn. 8 e 9, imbocco sud galleria S. Demetrio, svincolo di Villasmundo) e nelle quali è stata riscontrata la presenza di accumuli di rifiuti. Le attività comprendono la delimitazione dei siti, la separazione e accumulo temporaneo in sito di rifiuti non inerti, le attività di caratterizzazione dei rifiuti non omogenei, le assistenze per la predisposizione e raccolta dei formulari.*

Al riguardo, i CTP dell'YYYY hanno eccepito che l'attuale pretesa costituisce una duplicazione della riserva n° 74, già oggetto di transazione tra le parti e, quindi, definitivamente tacitata.

È dunque evidente che la disamina della riserva *de qua* non può prescindere dagli accordi intervenuti, *inter partes*, con riferimento alla definizione della riserva n° 74 con cui il C.G. aveva già chiesto il compenso per le attività di bonifica e conferimento a discarica dei rifiuti ritrovati nel sito di deposito n° 9, sottoposta all'attenzione della Commissione istituita per il bonario componimento (ex art. 31 bis L. 109/1994). Quest'ultima aveva ritenuto fondata la richiesta, proponendo la corresponsione di un importo pari a p 2.061.660,56 determinato applicando alla quantità di rifiuti smaltita (5.959,59 ton) l'originario prezzo unitario P.N.R.0.5 (345,94 p/ton).

In fase di perfezionamento di accordo bonario la Direzione Centrale dell'YYYY ó Servizio Amministrativo (c.d. *Unità Riserve*) relazionava al Presidente con nota dell'8 giugno 2010, (prot. CDG-0080178-P) rappresentando che, in riferimento alla riserva n. 74 - non essendo possibile stralciare le lavorazioni ad essa attinenti dalla perizia di variante, poiché quest'ultima era stata ormai approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'YYYY ó il riconoscimento proposto dalla Commissione avrebbe dovuto essere ridotto da p 2.061.660,56 a p 1.517.371,21 e, quindi, decurtato dell'importo di p 544.289,35 ottenuto applicando alle quantità accertate (5.959,59 ton.) il prezzo approvato da YYYY con la 4<sup>a</sup> perizia di variante (91,33 p/ton) (doc. M-PZ-30).

Non trova quindi riscontro l'eccezione dei CTP di YYYY sulla circostanza che: *l'importo riconosciuto dalla Commissione art. 240 non è parziale, relativo cioè a ton. 5.959,59, ma è globale per ton. 6.635,59*. Infatti, come già evidenziato, dalla disamina della relazione del 23 settembre 2009 della Commissione (pag. 28), emerge che l'importo proposto (p 2.061.660,56)

era specificatamente riferito alle quantità di rifiuti smaltite, pari a ton 5.959,59 (doc. M-PZ-30).

Peraltro, è agevole constatare che anche l'importo (in detrazione) di € 544.289,35 (= 5.959,59 ton x 91,33 €/ton) quantificato dall'Unità Riserve YYYY, per rimediare all'intervenuta approvazione ó nelle more del perfezionamento dell'accordo bonario - della 4ª perizia di variante, era stato tarato in funzione della quantità di rifiuti trattati per complessive 5.959,59 tonnellate e, pertanto, non ricomprendeva le (maggiori) quantità (poi) contabilizzate con il SAL n° 25 fino alla concorrenza di 6.635,59 tonnellate.

È quindi infondata l'eccezione dei CTP di YYYY che la riserva n. 109 sia una duplicazione della riserva n. 74, per la parte di rifiuti corrispondenti al peso di 676 tonnellate (= 6.635,59 - 5.959,59).

Considerato che il sottoscritto CTU ritiene congruo il prezzo P.N.R.05 (345,94 €/ton), già contrattualizzato inter partes con il perfezionamento della seconda perizia di variante e, peraltro, anche oggetto di accordo bonario, compete al C.G. il corrispettivo (residuo) della prestazione eseguita ó non congruamente remunerata ó per il trattamento di 676 tonnellate di rifiuti quantificabile, sulla base della quota unitaria di prezzo non corrisposta, nell'importo di **€ 172.116,36** [= 676 ton x (345,94 €/ton - 91,33 €/ton)].

#### **Lavorazioni contemplate nelle super-categorie 137 e 138 (Viadotto S. Leonardo)**

Anche in questo caso le contestazioni afferiscono una diversa valorizzazione economica attribuita dalle parti ad alcuni nuovi prezzi.

Infatti, dalla disamina della documentazione prodotta dai CTP del C.G. a corredo della seconda memoria tecnica emerge che, a fronte dei due prezzi proposti dal C.G. contrassegnati dai caratteri alfanumerici P.N.38 e P.N.39, l'YYYY ha applicato i corrispondenti nuovi prezzi contrassegnati dalle sigle PN, rispettivamente, P.N.33 e P.N.34 (docc. C-PZC.b2.2.2, C-PZC.b2.2.3, C-PZC.b2.2.4, C-PZC.b2.2.5.).

Per quanto concerne il nuovo prezzo P.N.38 (riguardante, in sintesi, *trifolo in acciaio armonico*) valorizzato, dal C.G., nella misura 2,09 al Kg, l'YYYY aveva invero approvato, in sostituzione, il nuovo prezzo PN 33 per un importo unitario di € 1,75 al Kg, quest'ultimo determinato sulla base di appropriata analisi, attingendo dai prezzi elementari contenuti nell'elenco di contratto.

Considerato che il C.G. non è stato in grado (neanche per il tramite dei propri CTP) di fornire utili elementi di valutazione a supporto della propria richiesta, il sottoscritto CTU non ritiene che si possa riconoscere, a tale titolo, un eventuale compenso.

Con riferimento al nuovo prezzo il P.N.39 (0,55 €/kg per un cavo nominale di 1 kg/ml da applicarsi al peso reale di un cavo, per ogni testata e per ogni tonnellata), concernente le attività eseguite per far fronte all'insufficiente portanza delle sottofondazioni delle pile ò

del viadotto S. Leonardo, il sottoscritto ha accertato che, a fronte dell'analisi formulata dal C.G. sulla base dei costi elementari di cui all'allegato NG10 del CSA, l'YYYY - nella fase di relativa approvazione - ha ritenuto di modificare il prezzo, disarticolandolo in due differenti voci di prezzo PN. 34 (del valore di p 10,30 cadauna per testata di ancoraggio attiva e per ogni trefolo oltre i 20 trefoli) e PN. 36 (del valore di p 12,57 cadauna per testata di ancoraggio passiva e per ogni trefolo oltre i 20 trefoli).

I CTP di YYYY hanno argomentato che lo sdoppiamento in due diverse componenti di prezzo del P.N.39 sarebbe stato necessario per porre rimedio ad una ricorrente errata interpretazione del medesimo, già formulato in precedenti prezzari YYYY ed integralmente ripreso nella proposta di XXXXXX. Pertanto, per scongiurare il rischio di potenziali errori interpretativi, anche in altri cantieri estranei all'appalto *de quo*, l'Unità Ricerca e Innovazione della Direzione Generale YYYY, responsabile dell'aggiornamento annuale dei nuovi prezzari aziendali, aveva ritenuto di modificare il prezzo proposto dal C.G.

Di contro, come già evidenziato, i CTP del C.G. hanno rilevato che le prestazioni effettivamente rese contemplavano attività lavorative, oneri e magisteri molto più gravosi di quelli considerati nei prezzi (unilateralmente) introdotti da YYYY.

Il sottoscritto CTU rileva che, in effetti, le lavorazioni eseguite non rientrano nell'ambito di prestazioni *ordinarie* rispetto alle quali è piuttosto agevole - con uno dei criteri stabiliti all'art. 136 del D.P.R. 554/1999 - determinare preventivamente, in fase di analisi, l'incidenza concreta - anche in termini temporali - di tutti i fattori produttivi che concorrono alla formazione del prezzo (noli, manodopera). Pertanto, in siffatti contesti lavorativi, la quantificazione del corrispettivo dovrebbe essere individuata, più correttamente, attraverso prestazioni remunerate *in economia* in funzione dell'effettivo impiego di maestranze, noli, materiali.

Nel caso di specie è piuttosto problematico stabilire quali delle due prestazioni valorizzate da entrambi i contraenti sia più aderente alla realtà, in termini di costi, perché non sussistono in atti informazioni sufficienti per enucleare le incidenze dei singoli fattori produttivi (tempo di esecuzione, numero delle maestranze effettivamente impiegate, attrezzature, ect).

In difetto dei necessari elementi per una rigorosa valutazione analitica conforme ai criteri regolamentari (art. 136 D.P.R. 554/1999), si potrebbe ragionevolmente ricorrere ad una valutazione equitativa (e sotto un certo profilo equipollente alla *ratio* regolamentare) basata sulla quantificazione (*ex post*) dei costi effettivamente sostenuti e documentati.

In applicazione del suddetto criterio, il sottoscritto CTU ha quindi accertato che, a fronte di un compenso richiesto, per entrambe le SpCat. nn. 137 e 138, di p 2.549.904,12 , i CTP del C.G. hanno prodotto documentazione comprovante un costo diretto di (appena) p 150.000,00, correlato ai contratti, fatture e contabilità delle imprese affidatarie a cui l'impresa XXXXXX ha di fatto conferito l'esecuzione delle suddette opere. In particolare, con riferimento ai plinti integrativi del viadotto S. Leonardo, sono stati comprovati i seguenti costi:



- a) fornitura di testate di precompressione e relativi accessori di cui al contratto PZ/642/2008 con la ditta Alga, per l'importo di € 70.000,00 (doc. C-PZ.b2.2.8);
- b) posa delle testate, tesatura cavi e attività connesse di cui al contratto PZ/1079/2008 con la ditta Spic, per l'importo di € 80.000,00 (doc. C-PZ.b2.2.8);

Pertanto, considerato il costo diretto documentato per il complessivo importo di € 150.000,00 (= € 70.000,00 + € 80.000,00) e tenuto conto dell'incremento percentuale del 13% per spese generali (€ 19.500,00) nonché dell'ulteriore 10% per utile d'impresa (€ 16.950,00) appare congruo quantificare il corrispettivo per le prestazioni eseguite dal G.C., relative al prezzo PN39, nella misura di € 186.450,00, superiore all'importo liquidato da YYYY (€ 84.893,44), residuando quindi un credito netto dell'impresa XXXXXX, di € **101.556,56** (= € 186.450,00 - € 84.893,44).

Il sottoscritto CTU evidenzia, infine, che in riferimento a tutte le altre voci di prezzo e/o partite contabili contestate con la riserva n. 109, il C.G. non è stato in grado, neanche attraverso i relativi CTP, di fornire utili elementi per una obiettiva disamina e valutazione delle richieste, con la conseguenza che non è possibile procedere alla relativa trattazione e, quindi, quantificare ulteriori compensi.

Ne consegue che, per la riserva n. 109 e con riferimento al quesito peritale n° 3, il sottoscritto CTU propone, sulla base dei criteri sopra esposti, un maggior compenso in favore del C.G. di € **273.672,92** (= € 172.116,36 + € 101.556,56), oltre oneri accessori secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 109 ó PROPOSTA DEL CTU in relazione al quesito peritale n° 3</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
Maggiori lavori	273.672,92
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	9.777,24
Maggiori oneri per <b>prove</b>	4.141,22
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	16.420,38
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione (anche sulle somme liquidate al SAL n°26): <b>€ 2.723.141,91</b>	

Competono, inoltre, al C.G. gli interessi legali e moratori, ex artt. 29, 30 del D.M. 145/2000, sia in riferimento alla tardata contabilizzazione/liquidazione dei lavori che agli oneri accessori non ancora corrisposti, dovendosi rilevare che:

- in riferimento alla quota lavori contabilizzata al SAL n° 26 (€ 2.723.141,91):
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 17.7.2009 (data di emissione del SAL n° 22 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del SAL n° 26);

- per il maggior compenso quantificato dal sottoscritto CTU nella misura di p 273.672,92:
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 17.7.2009 (data di emissione del SAL n° 22 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11;
- per il maggior compenso per oneri di progettazione, D.L. e prove:
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 8.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11;

#### **7.4. Disamina della riserva n° 116 (quesito arbitrato n° 12).**

Con la riserva n° 116, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 21 (lavori a tutto il 22.4.2009), il C.G. chiedeva la remunerazione delle lavorazioni (in corso di esecuzione) afferenti le opere civili per le connessioni ENEL, oggetto dei preventivi allegati alla nota del 2 marzo 2009 (prot. n° PZ/ACSN/03052/09) (doc. M-PZ-12.3).

La riserva veniva quantificata in occasione dell'emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.7.2009), per un *petitum* di p 31.753,93 (oltre oneri ed accessori di legge ove dovuti ) e poi confermata nelle sottoscrizioni dei documenti contabili relativi ai SS.AA.LL. successivi. In occasione dell'emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2012) il C.G. quantificava i correlati oneri per D.L., prove e progettazione relativi alle lavorazioni suddette nonché gli interessi per il ritardo del versamento delle somme dovute, aggiornando poi la richiesta in calce al Conto Finale.

Nella domanda di arbitrato la riserva è stata confermata secondo i titoli e gli importi esposti al Conto Finale. Nella prima memoria difensiva, preso atto dell'intervenuta liquidazione - con il Certificato di Pagamento Finale per Interferenze ó della somma richiesta a titolo di corrispettivo dei maggiori lavori (p 31.753,93), il C.G. emendava il quesito rettificando la pretesa limitatamente ai soli oneri per D.L., prove e attività di progettazione nonché agli interessi per tardata contabilizzazione di tutte le somme (ivi compreso quella già liquidata), secondo i titoli e gli importi di seguito indicati:

<b>RISERVA n. 116</b>	<b>Domanda di Arbitrato IMPORTO (p)</b>	<b>Prima Memoria IMPORTO (p)</b>
Maggiori lavori	31.753,93	0,00
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	1.134,45	1.134,45
Maggiori oneri per <b>prove</b>	480,51	480,51
Maggiori oneri per progettazione	2.043,09	2.043,09
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione (anche sulla somma liquidata con il C.P. finale per interferenze): <b>p 31.753,93</b>	1.964,92	1.964,92

In merito alla problematica in esame i CTP hanno argomentato brevemente. In particolare

**I CTP del C.G.** hanno confermato richieste del C.G. senza aggiungere altro.

**I CTP di YYYY** hanno precisato che:

*La richiesta del CG trae origine dalla sopraggiunte necessità di effettuare opere civili per consentire l'allaccio alla rete Enel. Tali lavorazioni sono state riconosciute al CG in occasione della 5ª PVT a seguito della richiesta del CG stesso come previsto dall'art. 16 co. 1 del CSA. Le somme richieste erano tra quelle previste tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e non essendo originariamente contrattualmente previsto che per tali attività vi fosse il riconoscimento di alcun corrispettivo per attività accessorie, nulla è stato riconosciuto.*

*Trattasi di opere civili concordate, sviluppate e progettate da Enel; che nessuna attività di Direzione Lavori è stata eseguita né tantomeno prove di laboratorio, tanto che il CG ne richiede il riconoscimento come percentuale sull'importo riconosciuto tra le SAD e nessun riscontro vi è per l'effettiva onerosità subita.*

Il sottoscritto CTU rileva preliminarmente che è incontestata tra le parti la (tardiva) contabilizzazione delle opere civili *de quibus* (avvenuta nel Conto Finale solo dopo l'approvazione della 5ª perizia di variante).

Per quanto concerne gli oneri accessori il sottoscritto ritiene che le eccezioni dei CTP di YYYY sulla insussistenza del diritto del C.G. alla relativa corresponsione, per difetto di un preciso accordo contrattuale,<sup>6</sup> possano essere solo parzialmente condivise.

E' senz'altro infondata ed inammissibile la pretesa del C.G. per il reintegro di asseriti oneri di progettazione per le opere civili in parola, perché non concretamente sostenuti.

Infatti, secondo quanto emerso dal confronto tra i CTP delle parti nel corso del terzo contraddittorio (27 maggio 2013), la suddetta attività è stata svolta direttamente dagli Enti proprietari delle utenze esterne (nel caso di specie Enel).

Per gli altri oneri accessori (Direzione Lavori, Prove e verifiche), va considerato che - pur in difetto di uno specifico accordo negoziale tra le parti ó il C.G. ha impiegato il proprio apparato organizzativo e la propria articolata struttura tecnico-amministrativa per garantire, in conformità all'obbligazione di risultato cui era vincolato, la tempestiva risoluzione delle interferenze, di talché le opere aggiuntive ó ordinate dalla D.L. ó sono state assoggettate ineludibilmente al controllo e vigilanza di quest'ultima i cui costi (aggiuntivi) sono stati integralmente sopportati dal G.C. che, conseguentemente, dovrebbe essere reintegrato dei maggiori esborsi.

E' ragionevole che il reintegro economico possa essere valutato ó in ragione del coinvolgimento della medesima organizzazione produttiva - proporzionalmente all'impegno profuso per l'affidamento principale e, quindi, utilizzare i criteri di incidenza percentuale dei costi di Direzione Lavori, Prove e verifiche applicati (al C.G.) sul corrispettivo globale di

---

<sup>6</sup> trattasi di prestazioni accessorie, non previste in contratto, liquidate attingendo dalle somme a disposizione dell'Amministrazione

affidamento. Peraltro, detto criterio ó in considerazione delle (allora vigenti) modalità di quantificazione delle tariffe tecniche professionali per Progettazione e Direzione Lavori, con compensi commisurati a percentuali via via decrescenti per gli scaglioni di importo più elevati delle opere - conduce alla determinazione di compensi sicuramente inferiori di quelli derivanti da una valutazione autonoma, disancorata dall'affidamento principale.

Il criterio analogico di proporzionalità degli oneri accessori può essere ragionevolmente esteso anche a prove e verifiche.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il CTU ha verificato la correttezza delle pretese quantificate dal C.G. in riferimento agli oneri di D.L. e Prove, dovendosi invece escludere il compenso per oneri di progettazione, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 116 ó Proposta del CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	1.134,45
Maggiori oneri per <b>prove</b>	480,51
Maggiori oneri per progettazione	
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione (anche sulla somma liquidata con il C.P. finale per interferenze): <b>p 31.753,93</b>	

Competono, inoltre, al C.G. gli interessi legali e moratori, ex artt. 29, 30 del D.M. 145/2000, sia in riferimento alla tardata liquidazione dei lavori che agli oneri accessori non ancora corrisposti, dovendosi rilevare che:

- in riferimento alla quota lavori (p 31.753,93),
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 17.7.2009 (data di emissione del SAL n° 22 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 7.11.2011 (data di liquidazione dell'importo a seguito dell'emissione del Certificato di Pagamento Finale per Interferenze, in atti: doc. M-PZ-12.6);
- per gli oneri accessori Direzione Lavori e Prove:
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del SAL n° 26 in cui è stata effettuata la prima quantificazione dei suddetti oneri, come indicato dal C.G.);
  - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

### **7.5. Disamina delle riserve nn. 120, 164 e 168 (rispettivamente, quesiti arbitrari nn. 15, 58 e 62).**

Il sottoscritto CTU ritiene opportuno effettuare una trattazione unitaria delle riserve nn. 120, 164 e 168 perché accomunate da caratteristiche affini e correlate tra loro da una continuità

logica e temporale, con particolare riferimento all'origine della *causa petendi*. Infatti contemplano (tutte) rivendicazioni economiche del C.G. per le attività svolte in vista dell'apertura anticipata del traffico autostradale della tratta sottesa dal 1° lotto e, successivamente, del 2-3° lotto. Le pretese riguardano, sostanzialmente, l'installazione di barriere provvisorie in corrispondenza dei by-pass autostradali nonché la predisposizione di segnaletica provvisoria in relazione all'apertura parziale dell'autostrada.

In particolare:

con la **riserva n° 120**, formulata per la prima volta in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità per l'emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.07.2009), il C.G. ó richiamando le proprie note del 29 giugno 2009 (prot. PZ/ACSN/09413/09), 3 luglio 2009 (prot. PZ/ACSN/09600109), 15 luglio 2009 (prot. PZ/ACSN710272/09) rivendicava la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni eseguite, onde consentire l'apertura anticipata al traffico autostradale della tratta sottesa dal 1° lotto, per la chiusura provvisoria dei bypass sullo spartitraffico, con elementi prefabbricati tipo *new jersey* in materiale plastico color giallo e per la predisposizione della segnaletica integrativa alla limitazione e convogliamento del flusso veicolare in corrispondenza degli svincoli (docc. M-PZ-15.8, 15.9, 15.10). Le pretese economiche venivano inizialmente quantificate, già nella nota del 15 luglio, per l'importo di p 200.000,00, dettagliato dal C.G. (doc. M-PZ-15.10).

La riserva veniva progressivamente aggiornata in occasione delle successive sottoscrizioni del registro di contabilità, fino all'emissione del Conto Finale. In tale occasione, preso atto dell'intervenuta contabilizzazione del minore importo di p 44.999,50 per la predisposizione delle barriere provvisorie in *new jersey*, il C.G. aggiornava la riserva secondo i seguenti titoli ed importi:

<b>RISERVA n. 120 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Compenso ulteriore dei maggiori <b>lavori</b> (predisposizione <i>new jersey</i> )	125.402,90
Maggiori <b>lavori</b> (segnaletica provvisoria)	66.877,61
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	6.869,48
Maggiori oneri per <b>prove</b>	2.909,63
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	2.884,21
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione (anche sulla quota liquidata con il Conto Finale):	12.964,16
p 44.999,50	

oltre un termine suppletivo di n.1 giorno.

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

Con la **riserva n° 164**, formulata per la prima volta in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità per l'emissione del SAL n° 25 (a tutto il 10.12.2009), il C.G., richiamando la propria nota 12 novembre 2009 (prot. PZ/ACSN/16337/09), rivendicava la

corresponsione delle maggiori prestazioni erogate per l'approvvigionamento e la posa in opera di barriere provvisorie di tipo *new jersey*, da disporre a chiusura dei bypass carrabili all'aperto, onde consentire l'apertura dell'intera tratta autostradale (doc. M-PZ-58,17). L'impresa XXXXXX contestava, quindi, la mancanza di qualsiasi riscontro, da parte di YYYY, alla pregressa corrispondenza.

Il *petitum* correlato alle maggiori prestazioni veniva quantificato, in via provvisoria, in p 150.000,00.

In occasione della sottoscrizione del Conto Finale, la medesima domanda veniva aggiornata nell'importo di p 156.008,16 e, preso atto dell'intervenuta contabilizzazione del minor importo di p 41.198,30, il C.G. rivendicava la quota di *petitum* non riconosciuta per l'importo di p 114.809,86, oltre ai relativi oneri per progettazione, prove e D.L. nonché gli interessi per ritardata contabilizzazione. Il tutto secondo i seguenti titoli ed importi:

<b>RISERVA n. 164 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Compenso ulteriore dei maggiori <b>lavori</b> (predisposizione new jersey)	114.809,86
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	4.101,73
Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.737,33
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione (anche sulla quota liquidata con il Conto Finale): p 41.198,30	3.072,06

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

Con la **riserva n° 168**, formulata per la prima volta in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità per l'emissione del SAL n° 25 (a tutto il 10.12.2009), il C.G., contestava la mancanza di riscontro, da parte di YYYY, alla propria nota del 22 agosto 2008 (prot. PZ/10303/08), con cui aveva proposto l'introduzione di barriere di sicurezza amovibili, nel rispetto della normativa vigente, in corrispondenza dei bypass sugli spartitraffico.

L'impresa XXXXXX evidenziava, altresì, che l'O.d.S. n° 12 del 17 novembre 2009 con cui venivano impartite istruzioni dalla D.L. per dare esecuzione alla 4ª perizia di variante - approvata con delibera n° 180 del Consiglio di Amministrazione dell'YYYY ó e, quindi, alle lavorazioni per la fornitura e posa in opera delle suddette barriere, giungeva nell'imminenza delle festività di fine anno, con conseguente difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dilazione dei relativi tempi. Altrettanto imminente (e problematica) si palesava l'apertura al traffico dei lotti n° 2-3 consegnati, infatti, in data 10 dicembre 2009.

L'impresa XXXXXX lamentava, quindi, il proprio disagio operativo per essere obbligata ad effettuare la posa in opera delle barriere in presenza di traffico, con pregiudizievole dispendio di tempo e maggiori costi.

In occasione della sottoscrizione del registro di contabilità al SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), disponendo dei dati utili alla quantificazione della maggiore onerosità delle suddette lavorazioni in presenza di traffico, rispetto agli apprestamenti (più contenuti) che sarebbero occorsi ad autostrada chiusa, il C.G. rivendicava, a titolo di compensi aggiuntivi, l'importo di p 68.356,00 oltre interessi, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 168 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Maggiori lavori	68.365,00
Interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione	2.236,75

oltre un termine suppletivo di n. 90 giorni.

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

Il sottoscritto CTU, esaminati i documenti di causa, rileva che:

**in riferimento alla riserva n° 120**

- con nota del 22 agosto 2008 (prot. n° PZ/ACSN/10303/08) il C.G. segnalava all'Ente l'esigenza di adeguare la tipologia delle barriere definitive previste in progetto esecutivo in corrispondenza dei varchi by-pass onde adeguarsi ad un aggiornamento normativo, coerentemente con i nuovi elaborati tecnici di dettaglio all'uopo trasmessi (doc. M-PZ-15.3);
- con nota del 23 ottobre 2008 (prot. n° PZ/ACSNI13411/08), in assenza di riscontro alla precedente richiesta, il C.G. sollecitava istruzioni in merito alla tipologia di barriera da utilizzare in corrispondenza dei by-pass tra le carreggiate, evidenziando che l'eventuale impiego di barriera spartitraffico amovibile classe H2 (conforme al vigente D.M. n°2367 del 21.6.2004), avrebbe comportato maggiori oneri per l'Amministrazione (doc. M-PZ-15.4, 62.5);
- con nota del 9 gennaio 2009 (prot. n° PZ/ACSN/00212/09) l'impresa reiterava ancora un sollecito sulle determinazioni dell'Ente in merito alla problematiche suddetta (doc. M-PZ-15.5);
- con nota del 29 giugno 2009, (prot. n° PZ/ACSN/09413/09), il C.G. chiedeva all'Ente istruzioni in merito alla chiusura provvisoria dei by-pass, segnalando che nell'ipotesi di una eventuale imminente apertura al traffico autostradale, non ci sarebbero più stati i tempi tecnici necessari per l'approvvigionamento e la posa delle suddette barriere amovibili (doc. M-PZ-15.8);
- in mancanza di indicazioni al riguardo, in vista della preannunciata necessità dell'Ente di procedere all'anticipata apertura al traffico della tratta autostradale sottesa dal 1° lotto, il C.G. provvedeva autonomamente ad allestire le predisposizioni provvisorie per la chiusura dei by-pass sullo spartitraffico con elementi prefabbricati tipo *new jersey* di materiale plastico di colore giallo, come desumibile dalle note del 3 luglio

2009 (prot. n° PZ/ACSN/09600/09) e del 15 luglio 2009, n° prot. PZ/ACSN/10272/09) (docc. M-PZ-15.9, 15.10);

**in riferimento alla riserva n° 164**

- con nota del 25 settembre 2009 (prot. n° PZ/ACSN/13709/09) il C.G. chiedeva all'YYYY di comunicare se, in difetto di determinazioni in merito alla soluzione tecnica definitiva da adottare in corrispondenza dei varchi by-pass, la soluzione provvisoria utilizzata per l'apertura anticipata del 1° lotto (utilizzo barriere in plastica amovibili tipo *new jersey*) dovesse estendersi all'intero tracciato (doc. M-PZ-58.12);
- con nota del 9 ottobre 2009 (prot n° PZ/ACSN/00212/09) l'impresa XXXXXX sottolineava l'urgenza di un riscontro alla precedente richiesta (doc. M-PZ-58.15);
- con nota del 9 novembre 2009 (prot. n° PZ/ACSN/16075/09), in considerazione della imminente apertura al traffico del 2°-3° lotto, il C.G. chiedeva all'YYYY indicazioni in merito alla chiusura provvisoria dei by-pass, a causa della ristrettezza dei tempi tecnici necessari alla fornitura e posa in opera delle barriere amovibili definitive (doc. M-PZ-58.16);
- con nota 12 novembre 2009 (prot. n° PZ/ACSN/16337/09), l'affidataria comunicava di aver provveduto, al fine di non pregiudicare la possibilità di aprire anticipatamente al traffico il 2° e 3° lotto (ipotesi ventilata dagli organi di stampa), ad allestire le predisposizioni provvisorie per la chiusura dei by-pass sullo spartitraffico con *new jersey* di materiale plastico di colore giallo (doc. M-PZ-58.17).

In definitiva, in mancanza dell'approvazione, da parte di YYYY, del progetto esecutivo di dettaglio della barriera spartitraffico amovibile classe H2 (conforme al vigente D.M. n°2367 del 21.6.2004) trasmesso dal C.G. in data 22.8.2008, era stato necessario, per consentire l'apertura anticipata del 1° lotto (**riserva n° 120**) e successivamente per l'apertura anticipata del 2° e 3° lotto (**riserva n° 164**), montare barriere provvisorie di tipo *new jersey* in materiale plastico.

In considerazione della suddette circostanze, in un secondo tempo - solo a seguito dell'intervenuta approvazione della 4ª perizia di variante, resa efficace con provvedimento del Presidente YYYY dell'11 novembre 2009 - il C.G. doveva procedere, per l'intera tratta autostradale, alla rimozione delle barriere amovibili provvisorie e installare quelle amovibili definitive (ormai approvate in linea tecnica ed economica), svolgendo detta attività in presenza di traffico autostradale, i cui maggiori oneri costituivano la *causa petendi* della **riserva n°168**.

Riguardo alle suindicate circostanze ed alle pretese attoree, i CTP delle parti hanno manifestato le reciproche posizioni. In particolare

**I CTP del C.G.** hanno osservato che :

*in assenza di riscontro da parte della Committente circa la soluzione definitiva e in assenza di specifiche indicazioni circa la soluzione provvisoria, dovendo procedere alla consegna anticipata prima del lotto 1 e successivamente anche dei lotti 2 e 3, il CG si è dovuto adoperare per l'approvvigionamento delle barriere*



*di tipo new jersey in tempi estremamente ridotti senza potere, peraltro, ricorrere alle dovute ricerche di mercato che avrebbero consentito di ottenere migliori prezzi, al di fuori quindi di qualsiasi logica di contenimento dei costi.*

Richiamata, poi, l'attenzione sul nuovo prezzo öP.N.48ö (p/ml 211,682) formulato dal C.G. nella propria ipotesi della 5ª perizia di variante tecnica e sul corrispondente prezzo imposto dall'YYYY (con il minor corrispettivo di p/ml 55,90) durante la fase di relativa approvazione (docc. C-PZ.b2.2.9, b2.2.10) i medesimi tecnici hanno osservato che:

*ö í .imponendo il prezzo di cui all'art. 09.04.017 del Prezziario YYYY Manutenzione 2010 riportato all'anno 2003 (öFornitura e posa barriere sagoma N. J. in materiale plastico per chiusura bypass su aiuola spartitrafficoö), YYYY non ha tenuto in debito conto diversi aspetti che hanno infatti reso necessaria l'elaborazione da parte del C.G. di un'analisi ad hoc per nuovo prezzo, quali:*

- 1. l'attività di rimozione successiva alla posa;*
- 2. la necessità di svolgere la suddetta attività in presenza di traffico;*
- 3. il conferimento dei materiali rimossi presso depositi YYYY.*

ed ancora:

*ö í essendo ormai impossibile la fornitura di barriere definitive in tempi compatibili con l'apertura anticipata delle due tratte autostradali, se YYYY avesse risposto in tempo utile alle richieste del C.G. in ordine alla scelta delle barriere provvisorie, quest'ultimo avrebbe potuto ricorrere alle dovute ricerche di mercato.*

È stata poi eccepita l'inadeguatezza del prezzo applicato dall'YYYY a remunerare (addirittura) anche la sola fornitura di barriere NJ in plastica, di cui è stata prodotta (a corredo della 2ª memoria tecnica) documentazione comprovante i relativi costi (contratti di fornitura e relative fatture, doc. C-PZ.b2.2.12), sia in riferimento al lotto n° 1 che per i lotti 2 e 3.

I medesimi CTP hanno altresì osservato che, per l'apertura anticipata al traffico del 1° lotto, il C.G. ha dovuto provvedere anche all'installazione della segnaletica provvisoria necessaria alla modifica della viabilità dello svincolo di Lentini, atta a veicolare le direzioni di transito. A supporto delle stime economiche effettuate nel computo allegato dal C.G. alla 5ª perizia di variante, hanno allegato alla propria memoria tecnica i contratti con le ditte *Pernice Impianti* e *Fait*, con relative fatture.

Infine, con riferimento alla posa in opera delle barriere amovibili definitive (riserva n. 168) i due tecnici hanno rilevato che

*ö í .detti lavori sono stati eseguiti in presenza di traffico con l'esigenza quindi di allestire appositi öcantieri mobiliö per la necessaria segnaletica, il tutto con un notevole dispendio di tempo e di costi, ed ancora che ö í in fase di approvazione della 4ªPVT, YYYY aveva ridotto il P.N.40 (poi rinominato P.N.35) proposto dal C.G., il quale a sua volta non aveva ancora tenuto conto dell'esigenza di operare in presenza di traffico in quanto, al momento della formulazione dell'analisi del nuovo prezzo, evidentemente non poteva prevedere un'approvazione così tardiva della perizia. Il Prezzo riconosciuto da YYYY (P.N. 35) tiene conto della sola fornitura e posa in opera delle barriere; in particolare sono stati adottati i prezzi di cui agli artt. 08.01.033 e 08.01.034 del prezziario YYYY 2009, ribassati del 16,1602%.*

A sostegno delle proprie ragioni, i consulenti di parte hanno prodotto l'analisi del nuovo prezzo predisposta dal C.G. a supporto della 4ª perizia di variante tecnica e la corrispondente analisi di riduzione effettuata da D.L./YYYY., concludendo di ritenere congrua la quantificazione della riserva n. 168 secondo la modalità prodotta in atti (*sub 62.16*) che tiene conto, oltre che della fornitura e posa in opera delle barriere,

dell'allestimento e rimozione dei cantieri mobili e della minore produzione della manodopera a causa del prolungamento delle operazioni di montaggio.

**I CTP di YYYY**, hanno dedotto quanto segue:

**in riferimento alla riserva n. 120**

- *òi suddetti apprestamenti e dotazioni sono stati effettivamente predisposti e realizzati dal Contraente Generale il quale ha anche provveduto alla chiusura mediante New Jersey in cls sia dei varchi di ingresso alle aree di servizio e sia, in occasione dell'apertura del solo lotto 1, del restringimento/sbarramento con canalizzazione del traffico per l'uscita/ingresso allo svincolo di Lentini;*
- *il Contraente Generale, ottemperando alle prescrizioni dell'Art. 16 del C.S.A. - Norme Generali all'atto della presentazione della 5ª PVT ha previsto le lavorazioni che aveva realizzato per dotare l'autostrada dei sopraccitati apprestamenti;*
- *per quanto riguarda i New Jersey provvisori YYYY, ha recepito le relative lavorazioni applicando però, per il nuovo prezzo, il valore già presente nel prezzario YYYY; mentre per quanto riguarda la segnaletica provvisoria, l'A.S. non è stata messa nelle condizioni di poterla avallare perché presentata come un prezzo a corpo ( allegato 3.5.1); il CG non ha prodotto nessun elaborato grafico da cui si poteva risalire ad una quantificazione a misura.*

I tecnici YYYY hanno concluso, quindi, che a loro parere la richiesta relativa alla predisposizione del new jersey sia da rigettare, considerando invece meritevole di accoglimento la richiesta relativa all'attività di predisposizione e mantenimento della segnaletica provvisoria.

**in riferimento alla riserva n. 164:**

- *òi suddetti apprestamenti e dotazioni sono stati effettivamente predisposti e realizzati dal Contraente Generale il quale ha anche provveduto alla chiusura mediante New Jersey in plastica dei varchi di ingresso alle aree di servizio in corrispondenza delle gallerie e sia in corrispondenza delle barriere amovibili non ancora disponibili;*
- *il Contraente Generale, ottemperando alle prescrizioni dell'Art. 16 del C.S.A.- Norme Generali all'atto della presentazione della 5ª PVT ha previsto le lavorazioni che aveva realizzato per dotare l'autostrada dei sopraccitati apprestamenti;*
- *YYYY, ha recepito le relative lavorazioni applicando però, per il nuovo prezzo, il valore già presente nel prezzario YYYY*

Per quanto sopra, i consulenti di parte hanno ritenuto di esprimere il parere che la domanda del C.G. debba essere rigettata.

**in riferimento alla riserva n. 168:**

- *in occasione della 4ª PVT, il CG ha proposto l'insediamento delle barriere amovibili nei by-pass autostradali; YYYY, in occasione della propria istruttoria sulla 4ª Variante Tecnica ha recepito le relative lavorazioni mentre per il nuovo prezzo proposto dal CG ha dato indicazioni alla Direzione Lavori di riformularlo rifacendosi al prezzo già esistente nel prezzario YYYY ( allegato 3.41.1);*
- *il prezzo unitario applicato comprende i maggiori costi e oneri per installazione in presenza di traffico che sono stati posti a fondamento della riserva N. 168. Inoltre alcun maggior tempo è occorso al Contraente Generale per l'esecuzione della lavorazione.*

Per quanto sopra, i consulenti di parte hanno ritenuto di esprimere il parere che la domanda del C.G. debba essere rigettata.

Nelle memorie tecniche di replica, i CTP di YYYY hanno ulteriormente precisato che:

*òla proposizione delle barriere amovibili è stata fatta dal Contraente Generale in occasione della 4ª PVT e che lo stesso, previa condivisione in linea tecnica con il Direttore dei Lavori, avrebbe potuto provvedere all'approvvigionamento in tempo utile (come in effetti è stato fatto). Viene da chiedersi, infatti, perché controparte non abbia prodotto, a riscontro delle proprie richieste, il contratto stipulato con il fornitore e relativi DDT e fatture.*

In relazione ai maggiori oneri sostenuti per la segnaletica provvisoria, pur condividendo la richiesta, hanno dedotto di non dividerne la quantificazione tramite presentazione di fatture e/o contratti.

I CTP hanno infine osservato che

*ò il prezzo PN35 tiene conto del fatto che le lavorazioni avvengano in presenza di traffico e quindi con allestimento di cantiere mobile.*

Esaminati gli atti e i documenti, il sottoscritto CTU rileva in via preliminare che, in riferimento alla installazione delle barriere amovibili di tipo new jersey (sia *provvisorie* che *definitive*), la contestazione economica tra le parti non è incentrata sul diritto al pagamento delle prestazioni rese, ma sulla remunerazione dei nuovi prezzi occorrenti a compensare i relativi oneri e magisteri, come si desume ó anche - dal comportamento concludente dell'YYYY che ha remunerato (secondo le proprie valutazioni) i prefabbricati posti in opera.

Occorre quindi accertare se e da quale parte sia stata formulata idonea quantificazione economica delle prestazioni rese, in conformità ai criteri normativi e regolamentari in materia.

Con riferimento al nuovo prezzo relativo alle barriere provvisorie di tipo new jersey, il sottoscritto CTU rammenta che, ai sensi dell'art. 136, comma 1, del D.P.R. 554/1999:

*ò Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:*

- a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 34, comma 1;*
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;*
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.*

L'art. 34.1 del medesimo decreto prevede inoltre che:

*ò La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezzari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata.*

Nel caso di specie, il criterio utilizzato dall'YYYY che ha applicato l'art. 09.04.017 tratto dal prezzario *ò Manutenzione YYYY* dell'anno 2010, decrementato a mezzo di coefficienti di svalutazione riferibili all'anno 2003, non può essere ritenuto idoneo a compensare le prestazioni indagate.

La voce di prezzo individuata dall'YYYY contempla, infatti, la sola *ò fornitura e posa barriere sagoma N.J. in materiale plastico per chiusura bypass su aiuola spartitraffico*, senza tenere conto di una serie di attività aggiuntive svolte dal C.G. per le particolari circostanze in cui si è trovato ad operare, trattandosi di un'installazione *provvisoria*. Infatti, dopo la fornitura e posa in opera, le barriere sono state anche rimosse (oltretutto in presenza di traffico a causa dell'apertura delle tratte autostradali) per essere successivamente conferite presso depositi YYYY, con conseguenti oneri e magisteri che, evidentemente, non sono affatto contemplati nel prezzo appena esaminato.

Il sottoscritto CTU rileva inoltre che ó secondo quanto eccepito dai CTP del G.C. ó il valore di mercato della sola fornitura (desumibile dai contratti di fornitura e relative fatture) conduce a un prezzo superiore a quello complessivamente riconosciuto da YYYY per fornitura e posa.

Al riguardo va osservato che, in ossequio all'art. 1 della legge 109/1994 (e di analogo contenuto è il vigente art. 2, comma 1, del d. Lgs. 163/2006), a norma del quale l'esecuzione di opere e lavori deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, sussiste una stretta correlazione tra la qualità delle prestazioni ed il relativo importo economico che, se non remunerativo, comporta l'alterazione dell'equilibrio economico tra le prestazioni stesse.

È quindi da ritenere più appropriata, al caso di specie, l'analisi del nuovo prezzo P.N. 48 formulata dal C.G. che tiene conto della manodopera e dei mezzi d'opera occorrenti, sia per la posa in opera delle barriere new jersey sia per la rimozione delle stesse in presenza di traffico.

Il sottoscritto CTU ha tuttavia accertato che il costo riportato nell'analisi per la fornitura di barriere sagoma NJ in materiale plastico complete di pezzi speciali di lunghezza 100-160 cm, pari a €/ml 163,750, è sovradimensionato rispetto alle risultanze della verifica dei documenti giustificativi prodotti dai CTP del C.G da cui si deduce, mediamente, un costo di €/ml 67,48, come risulta dal seguente prospetto, in cui sono riportati i dati desunti dalle fatture:

Lunghezza unità (l)	Quantità (q)	Prezzo unitario (p)	Costo (p)	Lunghezza complessiva (q * l)	Prezzo €/ml
1,70	162,00	88,00	14.256,00	275,40	51,76
1,60	220,00	113,00	24.860,00	352,00	70,63
1,00	86,00	66,00	5.676,00	86,00	66,00
1,60	38,00	123,44	4.690,72	60,80	77,15
1,00	29,00	71,87	2.084,23	29,00	71,87
<b>media</b>					<b>67,48</b>

Rimodulando l'analisi del nuovo prezzo PN 48 in funzione del prezzo documentato della fornitura delle barriere, il sottoscritto ha individuato un prezzo di €/ml 111,36, a fronte del prezzo di €/ml 211,682 chiesto dal C.G. e del prezzo di €/ml 55,90 applicato da YYYY, come risulta dal seguente conteggio:

ANALISI PN 48 (Revisione CTU)	Prezzo (p)
Mano d'opera per posa e rimozione in presenza di traffico	22,817
Mezzi d'opera	16,557
Materie prime	67,48
<b>Sommano</b>	<b>106,86</b>
Spese generali (13%)	13,89
<b>Sub totale</b>	<b>120,75</b>
Utile d'impresa (10%)	12,07
<b>Totale lavorazione</b>	132,82
Ribasso di offerta al lordo degli oneri per la sicurezza (-16,16020%)	- 21,46
<b>Totale importo ribassato</b>	<b>111,36</b>

Applicando il nuovo prezzo sopra individuato alle quantità relative alla riserva n° 120 (lotto 1) e alla riserva n° 164 (lotti 2 e 3), si perviene:

- per la **riserva n° 120**, alla quantificazione di un importo (più congruo) di corrispettivo pari a complessivi € 89.642,90 (= 111,36 €/ml x ml 805,00) e, quindi, detraendo l'importo riconosciuto dall'YYY (€ 44.999,50), il credito residuo del C.G. è quantificabile nella misura di **€ 44.643,40** (= € 89.642,90 ó € 44.999,50);
- per la **riserva n° 164**, alla quantificazione di un importo (più congruo) di corrispettivo pari a complessivi € 82.070,58 (=111,36 €/ml x ml 737,00) e, quindi, detraendo l'importo riconosciuto dall'YYY (€ 41.198,30), il credito residuo del C.G. è quantificabile nella misura di **€ 40.872,28** (=€ 82.070,58 ó € 41.198,30).

Per quanto riguarda l'ulteriore pretesa economica del C.G. avanzata con la riserva n° 120 e relativa al congruo compenso per l'installazione della segnaletica provvisoria necessaria alla modifica della viabilità dello svincolo di Lentini atta a limitare le direzioni di transito, esaminata la documentazione prodotta dai CTP del C.G. e, preso atto della posizione dei CTP di YYY che considerano la richiesta fondata pur non condividendone la quantificazione tramite presentazione di fatture e/o contratti, il sottoscritto CTU è dell'avviso che la richiesta debba essere accolta in quanto trattasi di attività aggiuntive rese necessarie in conseguenza dell'apertura anticipata del 1° lotto.

Per quanto concerne la valutazione economica il sottoscritto CTU, pur ritenendo che si possa utilmente far riferimento all'analisi prodotta dal C.G. a corredo nella 5ª perizia di variante tecnica nella parte rubricata *“Oneri per attività accessorie alla apertura anticipata”* (doc. M-PZ-15.13), è dell'avviso che ó in difetto di sufficienti elementi - possa essere riconosciuto all'impresa XXXXXX il solo compenso per *“l'esecuzione della segnaletica provvisoria”* - a supporto del quale i CTP del C.G. hanno prodotto i contratti con le ditte Pernice Impianti e Fait con relative fatture - ma non anche il compenso relativo alla voce *“manutenzione segnaletica provvisoria”*, perché non idoneamente comprovato.

Più precisamente, i CTP del C.G. hanno allegato alla propria relazione:

1. l'ordine trasmesso alla ditta Fait n. PZ/12542009/A e relative fatture, da cui risulta che per la segnaletica dello svincolo Lentini sono stati sostenuti i seguenti costi:
  - MASTER LED DIAM. 230 MM. IMP. SEQ. EXPORT CON ALIMENTATORE SW 12V 3.0A 230VAC: € 240,00;
  - SLAVE LED DIAM. 230 MM. IMP. SEQ. EXPORT: € 945,00;
  - CAVO DI ALIMENTAZIONE MASTER EXPORT 230: € 27,00;
  - PANNELLO SEGNALETICA 25XL00 CM B/R CLI: € 320,00;
  - CAVO FROR 3.G2.5: € 122,00;
  - PRESA VOL. CEE 2P+T 16A IP67: € 32,20;
  - SPINE VOL. CEE 2P+T 16A IP67: € 53,25;per complessivi **€ 1.739,45**;

2. l'ordine trasmesso alla ditta Fait n. PZ/12542009/A e relative fatture, da cui risulta che per l'apertura anticipata del 1° lotto sono stati sostenuti i seguenti costi:

- fornitura e posa di triangoli Fel0110 CL 11- cm 120: p 180,00;
- fornitura e posa di appendici FE10/10CLII- 10S-35: p 110,00;
- fornitura e posa di dischi FE10/1D CLII- Ø 90: p 2.160,00;
- fornitura e posa targhe FE 10/10 CLII ó 90\*135 giallo: p 208,00;
- fornitura e posa di cavalletti per targa 90\*135: p 270,00;
- fornitura e posa cavalletti maggiorati per dischi Ø 90 e segnali traing 120: p 1.450,00;
- fornitura e posa di sacche piene di appesantimento: p 1.200,00;
- fornitura e posa targhe Fe 10/10 CLII -300\*250: p 5.000,00;
- fornitura e posa targhe Fe 10/10 CLII -250\*150: p 1.500,00;
- fornitura e posa di segnali direzione Fe 10/10 CLII fondo giallo 150\*40: p 285,00;
- fornitura e posa di sostegno tubolare Ø 90 h=ml 6,00: p 3.520,00;
- fornitura di DE.FLE.CO in gomma con pellicola di CLII: p 1.600,00;
- posa in opera di DE.FLE.CO. Compreso collante: p 240,00;
- fornitura e posa di lanterne a luce gialla con batterie: p 60,00;
- carico trasporto e riempimento di new jersey in plastic: p 750,00.

per complessivi p 19.583,00.

Pertanto, considerando il costo documentato di p 21.322,45 (= p 1.739,45 + 19.583,00) e tenuto conto dell'aliquota di spese generali al 13% (p 2.771,92) nonché dell'ulteriore incremento del 10% per utile d'impresa (p 2.409,44), il sottoscritto CTU quantifica il corrispettivo per le prestazioni eseguite dal G.C. nella misura di **p 26.503,81.**

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di maggior compenso per la posa in opera delle barriere amovibili definitive, esaminata la quantificazione dei maggiori oneri proposta dal C.G. per l'allestimento e rimozione di cantieri mobili nonché per la minore produzione conseguente alla presenza di traffico, il sottoscritto CTU considera la stessa non adeguatamente provata nella sua consistenza economica.

Si ritiene pertanto opportuno valutare la maggiore onerosità della prestazione resa dal C.G. maggiorando il prezzo di p/ml 878,56 - applicato dal Committente con il nuovo prezzo YYYY P.N. 35 e dedotto dagli artt. 08.01.33 e 08.01.34 del prezzario YYYY 2009 al netto del ribasso offerto (16,16020%) - per tener conto della sottoproduzione causata dalla presenza di traffico. Detto prezzo, che compensa la *δ*Fornitura e posa in opera di barriera amovibile classe H2 per bypass su spartitraffico centrale all'aperto. Compensate nel prezzo le opere di fondazione e qualsiasi altro onere e lavorazione per dare il lavoro finito a regola d'arte, non tiene infatti conto delle condizioni operative con cui il C.G. ha eseguito la prestazione.

Più precisamente, il sottoscritto ritiene ragionevole raddoppiare l'incidenza della manodopera, che per il tipo di lavoro di cui trattasi può considerarsi pari al 6% ( doc. b2.2.13). Si precisa, al riguardo, che al momento della formulazione di detto nuovo prezzo, successivamente ridotto da YYYY in fase di approvazione della 4^PVT, il C.G. non era a conoscenza della circostanza che avrebbe dovuto eseguire la posa in opera delle barriere in presenza di traffico.

Sulla base delle suesposte considerazioni si perviene alla quantificazione del compenso unitario (aggiuntivo), a tale titolo, di 52,71 p/ml e, quindi, tenuto conto della quantità di barriere complessivamente installate, il compenso complessivo (aggiuntivo) di **p 39.535,20** (= 52,71 p/ml x ml 750), secondo il seguente conteggio:

<b>Analisi compenso aggiuntivo Riserva n. 168</b>	
Prezzo YYYY (PN 35)	878,56
Al netto di utile e spese generali	706,81
Manodopera (6%)	42,41
Prezzo maggiorato netto (p/ml)	749,21
Spese generali (13%)	97,40
Sub totale	846,61
Utile d'impresa (10%)	84,66
Prezzo maggiorato comprensivo di utili e s. g.(p/ml)	931,27
A detrarre prezzo YYYY	878,56
<b>Maggiorazione (p/ml)</b>	<b>52,71</b>
Quantità ml	750
<b>Maggior compenso riconosciuto dal CTU</b>	<b>39.535,20</b>

Riepilogando, all'esito della disamina delle riserve nn. 120, 164 e 168, il sottoscritto CTU ha accertato i seguenti importi:

- **p 71.147,21** (= p 44.643,40 + 26.503,81) per la **riserva n° 120**, su cui spettano anche i relativi oneri accessori, come dal seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 120 ó PROPOSTA DEL CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Compenso ulteriore dei maggiori <b>lavori</b> (predisposizione new jersey)	44.643,40
Maggiori <b>lavori</b> (segnaletica provvisoria)	26.503,81
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	1.799,72
Maggiori oneri per <b>prove</b>	762,29
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	755,63
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione (anche sulla quota liquidata con il Conto Finale): p 44.999,50	

- **p 40.872,28** per la **riserva n° 164**, su cui spettano anche i relativi oneri accessori, come dal seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 164 ó PROPOSTA DEL CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Compenso ulteriore dei maggiori <b>lavori</b> (predisposizione new jersey)	40.872,28
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	1.460,21
Maggiori oneri per <b>prove</b>	618,49
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione (anche sulla quota liquidata con il Conto Finale): p 41.198,30	

- **p 39.535,20** per la **riserva n° 168**; su detto credito spettano, inoltre gli oneri accessori e gli interessi come dal seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 168 ó PROPOSTA DEL CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Maggiori lavori	39.535,20
Interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione	

Competono, inoltre, al C.G. anche gli interessi legali e moratori dovuti *ex lege* (artt. 29, 30 del DM 145/2000). Per quanto concerne le relative decorrenze, si rileva che:

#### **in riferimento alla riserva n° 120**

- per l'importo liquidato con il Conto Finale per le attività di predisposizione delle barriere new jersey (**p 44.999,50**):
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 17.7.2009 (data di emissione del SAL n° 22 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del conto finale);
- per il maggior compenso per la predisposizione del new jersey e della segnaletica per l'apertura anticipata del 1° lotto, valutato dal sottoscritto CTU nella misura di **p 71.147,21**:
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 17.7.2009 (data di emissione del SAL n° 22 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.
- per il maggior compenso per oneri di progettazione, D.L. e prove:
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 29.12.2012 (data di emissione del SAL n° 26 corrispondente alla prima quantificazione di tali oneri);
  - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

#### **in riferimento alla riserva n° 164**

- per l'importo liquidato con il Conto Finale per le attività di predisposizione delle barriere new jersey (**p 41.198,30**):
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 10.12.2009 (data di emissione del SAL n° 25 corrispondente alla prima formulazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del conto finale);
- per il maggior compenso per la predisposizione del new jersey valutato dal sottoscritto CTU nella misura di **p 40.872,28**:
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 10.12.2009 (data di emissione del SAL n° 25 corrispondente alla prima formulazione della riserva);



- b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.
- per il maggior compenso per oneri di progettazione, D.L. e prove:
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del conto finale corrispondente alla prima quantificazione);
  - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

**in riferimento alla riserva n° 168**

- per il maggior compenso per la posa in opera delle barriere amovibili definitive valutato dal sottoscritto CTU in p **39.535,20**:
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del SAL n° 26 corrispondente alla prima formulazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

**7.6. Disamina della riserva n° 122 (quesito arbitrale n° 16).**

Con la riserva n° 122, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.7.2009), il C.G. rivendicava la remunerazione delle maggiori prestazioni per la fornitura ed installazione delle manichette antincendio in galleria, eseguite in ottemperanza alla richiesta della D.L. di *öintegrare il numero di manichette antincendio poste in galleria in modo tale da coprire löterdistanza tra colonnine adiacentiö. In particolare, il C.G. richiamava la propria nota del 29 febbraio 2009 (prot. n. PZ/ACSN/09429/09) con cui, in replica ad apposita richiesta della Direzione dei Lavori (nota del 4 febbraio 2009 prot. 01/DTA/039/09), aveva precisato che detta prescrizione non fosse prevista nella documentazione contrattuale né, tantomeno, da norme imperative. Pertanto, avendo fornito ed installato le manichette antincendio prescritte, lömpresa XXXXXX rivendicava il proprio diritto alla corresponsione delle maggiori lavorazioni eseguite.*

La riserva veniva quindi confermata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili successivi e, al SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009) veniva quantificata per la prima volta, secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 122 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Maggiori lavori	2.642,39
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	94,40
Maggiori oneri per <b>prove</b>	39,98
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	328,47

oltre un termine suppletivo di n. 1 giorno.

La pretesa è stata confermata in occasione dell'emissione del Conto Finale, reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

In merito alla problematica in esame i CTP delle parti hanno espresso le seguenti considerazioni.

**I CTP del C.G.** hanno osservato che :

*õcon nota prot. n. 01/DTA/039/09 del 4.2.2009 (in atti sub 16.4), il D.L. ha chiesto di integrare il numero di manichette A.I. poste in galleria in modo tale da coprire l'interdistanza fra colonnine adiacenti. Il C.G. ha quindi dovuto sostituire le manichette UNI 45 da 25 metri con manichette della stessa categoria di lunghezza 30 metri. Poiché si tratta di una richiesta di maggiori prestazioni non previste contrattualmente e peraltro non rispondenti ad alcuna prescrizione normativa cogente applicabile alle opere in oggetto, gli scriventi ritengono che debba essere riconosciuto al C.G. il corrispettivo per le maggiori lavorazioni eseguite, secondo la quantificazione in atti sub 16.5õ.*

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che:

*ÉõLa riserva trae origine dalla nota prot. n°01/DTA/039/09 (allegato 5.3) con cui Direzione Lavori ha imposto la verifica che il numero di manichette antincendio fosse tale da coprire l'interdistanza tra colonnine adiacenti; la riserva è stata iscritta per la prima volta al SAL 22 (lavori a tutto il 17.07.2009) anziché al SAL 21 (lavori a tutto il 22.04.2009), pertanto risulta intempestiva;*

*ÉConsiderato che le lavorazioni in questione (manichette antincendio) sono state ordinate con ODS n° 6 del 17.01.2007 e che alla data del 04.02.2009 risultavano già compiute, e che nessuna lavorazione aggiuntiva è stata eseguita oltre le previsioni contrattuali contenute nelle varianti n° 2, 3 e 4 a meno di una sostituzione di alcune manichette che per errore del CG erano state poste da 25 m anziché da 30 mõ;*

Per quanto riguarda la richiesta di maggiori tempi i Consulenti di parte YYYY ritengono che nessun tempo aggiuntivo possa essere riconosciuto al C.G. per lavorazioni resesi necessarie per risolvere un problema generato dallo stesso C.G.

Esaminati gli atti, e valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU rileva, in via preliminare, che la riserva è intempestiva considerato che ó come evidenziato anche dai CTP di YYYY - il C.G. avrebbe potuto (e dovuto) avanzare la pretesa in occasione dell'missione del SAL n° 21 (per lavori a tutto il 22.04.2009).

Infatti, l'integrazione del numero di manichette antincendio è stata chiesta dal D.L. con nota prot. 01/DTA/039/09 del 4 febbraio 2009 e contestata dal C.G. già con nota prot. PZ/ACSN/09429/09 del 29 febbraio 2009.

Altrettanto intempestiva si appalesa la quantificazione della riserva. Infatti, al momento della prima iscrizione effettuata in occasione dell'missione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.07.2009), il C.G. aveva già fornito ed installato le manichette antincendio prescritte, mentre la relativa quantificazione era effettuata in occasione dell'missione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009).

L'ammmissibilità della riserva rende superfluo l'ulteriore scrutinio sulla relativa fondatezza ed eventuali valutazioni di tipo economico.

**7.7. Disamina della riserva n° 123 (quesito arbitrale n° 17).**

Con la riserva n° 123, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'missione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.07.2009), il C.G. evidenziava che *õnell'area della wbs TR 4.01 è stata riscontrata durante le attività di scavo di sbancamento la presenza,*

*non rilevata negli elaborati progettuali e non prevedibile di venute d'acqua, che, inoltre, i terreni, in maniera imprevista ed imprevedibile, hanno evidenziato caratteristiche geotecniche difformi e deteriori rispetto a quelle progettualmente previste, posto che pertanto le lavorazioni di realizzazione della trincea si sono svolte in condizioni deteriori e più onerose rispetto a quelle contrattualmente convenute, con perditempo esecutivi, e che si è reso necessario realizzare un drenaggio di bonifica il cui progetto è stato trasmesso alla Direzione Lavori e ad YYYY spa con nota prot.PZ-ACSN-01619-09 in data 03/02/2009ö.*

Pertanto, l'impresa XXXXXX rivendicava il proprio diritto alla corresponsione di un sovrapprezzo per scavo in presenza di acqua, il ristoro dei maggiori oneri e danni conseguenti alle sottoproduzioni di cantiere determinato dalla descritta sopravvenienza, nonché la remunerazione correlata al drenaggio eseguito quantificabile, in via provvisoria, in p 58.361,97, oltre oneri ed accessori come per legge ove dovuti, nonché interessi e rivalutazione.

Alla sottoscrizione dei documenti contabili afferenti il SAL n° 25 (lavori a tutto il 10.12.2009) il C.G. reiterava la richiesta di riconoscimento di sovrapprezzo per scavo in presenza di acqua nonché il ristoro dei maggiori oneri e danni conseguenti alle sottoproduzioni di cantiere, riservandosi ogni quantificazione non appena disponibili i necessari elementi conoscitivi. Chiedeva inoltre gli interessi per la ritardata contabilizzazione dei lavori di drenaggio realizzati.

Alla sottoscrizione dei documenti contabili afferenti il SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009) il C.G. rivendicava la complessiva somma di p 7.824,06 secondo i seguenti titoli:

- p 2.085,06 per maggiori attività di direzione lavori;
- p 883,14 quale compenso per maggiori prove;
- p 4.069,05 quale remunerazione di attività di progettazione;
- p 786,81 a titolo di interessi fino al 29.12.2009 per ritardata contabilizzazione delle maggiori attività in questione.

Veniva poi precisato che i suddetti oneri per D.L., prove e progettazione dovevano considerarsi inclusi nell'importo allo stesso titolo esposto nella riserva n. 109 e veniva altresì reiterata la richiesta di riconoscimento di sovrapprezzo per scavo in presenza di acqua nonché il ristoro dei maggiori oneri e danni conseguenti alle sottoproduzioni di cantiere, a causa degli impedimenti ormai noti.

La riserva è stata poi confermata in occasione dell'emissione del Conto Finale, aggiornata con la domanda di arbitrato e poi emendata con la prima memoria difensiva del C.G, secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 123</b>	<b>Domanda di Arbitrato IMPORTO (p)</b>	<b>Prima Memoria IMPORTO (p)</b>
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	3.973,68	0,00
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione Sull'importo di p 58.361,97	786,81	786,81
Riconoscimento di sovrapprezzo in presenza d'acqua, nonché ristoro dei maggiori oneri costi e danni conseguenti alle sottoproduzioni determinate dalla presenza dell'acqua in fase di scavo	Non quantificato	Non quantificato

oltre un termine suppletivo di n. 1 giorno.

In merito alla riserva *de qua* i CTP delle parti hanno brevemente argomentato. In particolare

**I CTP del C.G.** hanno osservato che:

*Con la riserva 123 il C.G. ha chiesto remunerazione dei maggiori lavori eseguiti per il drenaggio in area TR 4.01. Stante l'intervenuto pagamento dei suddetti lavori il C.G. ha aggiornato la riserva chiedendo gli interessi per ritardata contabilizzazione (già trattati in risposta al quesito 10 nella precedente C.T.P. depositata il 12.11.2012) e i relativi oneri per D.L., prove e attività di progettazione (esposti dal C.G. nella riserva 109 cui si rimanda).*

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che le variare lavorazioni sono state proposte dal CG in occasione della 5<sup>a</sup> perizia di variante tecnica e con la stessa approvate, e pertanto:

*con l'approvazione della Variante, l'Amministrazione ha previsto gli equi riconoscimenti per maggiori attività di progettazione, per maggiori prove effettuate, per maggiori attività di direzione lavori e per maggiori tempi di esecuzione. Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 3.7 di domanda del quesito peritale n°3 in oggetto sia da rigettare.*

Esaminati gli atti, e valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU rileva, che gli oneri per D.L., prove e progettazione, devono considerarsi inclusi negli importi agli stessi titoli esposti nella riserva n° 109, secondo quanto precisato dallo stesso C.G. nell'esplicazione della riserva n. 123 e confermato dai relativi CTP.

Ritenuto, però, che non esiste contestazione tra le parti in ordine alla circostanza e alla tardiva contabilizzazione del corrispettivo di p 58.361,97 delle opere di drenaggio (avvenuta nel Conto Finale solo dopo l'approvazione della 5<sup>a</sup> perizia di variante) e dei corrispondenti oneri accessori né, tantomeno, sui relativi corrispettivi economici, competono al G.C. gli interessi legali e moratori ex artt. 29, 30 DM 145/2000), da computare sulle medesime somme, dovendosi quindi rilevare che:

- a) il *dies a quo* è individuato alla data del 17.07.2009 (data di emissione del SAL n° 22 corrispondente alla prima iscrizione della riserva);
- b) il *dies a quem* è individuato alla data del 10.12.2009 (data di emissione del SAL n° 25).

**7.8. Disamina delle riserva n. 124 (quesito arbitrale n. 18).**

Con la riserva n° 124, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.7.2009), il C.G. esponeva che:

- con nota del 05 maggio 2008, prot. PZ-ACSN-05247-08, aveva trasmesso alla Direzione Lavori ed YYYY l'elaborato di progetto esecutivo di dettaglio sulla recinzione del corpo stradale, in conformità alle previsioni contrattuali, senza però ricevere relativo riscontro;
- con nota del 10 giugno 2009, prot. PZ/ACSN/08368/09, aveva proposto l'adozione di modifiche migliorative, sotto il profilo funzionale, di durabilità e manutentivo dell'opera, a cui si era anche attenuto nella fase realizzativa;
- le lavorazioni in parola non risultavano ancora allibrate nei documenti contabili e, pertanto, rivendicava il diritto al pagamento, a tale titolo, della complessiva somma di € 1.175.045, oltre oneri ed accessori come per legge, ove dovuti, nonché rivalutazione monetaria ed interessi;

La riserva veniva reiterata (ed aggiornata) nelle successive sottoscrizioni contabili e, considerato che al SAL n° 25 (lavori a tutto il 10.12.2009) l'Amministrazione contabilizzava la somma di € 1.077.039,76, a fronte della maggiore pretesa di € 1.697.934,99, l'Impresa XXXXXX rivendicava, a tale titolo, il *petitum* residuo di € 620.895,23, oltre oneri ed accessori come per legge, ove dovuti, nonché rivalutazione monetaria ed interessi. La riserva veniva infine confermata, senza ulteriori aggiornamenti, fino al Conto Finale, ove venivano quantificati anche gli oneri accessori ed interessi per tardata contabilizzazione (questi ultimi anche in relazione al tardivo allibramento della quota accreditata), secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 124 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
<b>lavori</b> non contabilizzati	620.895,23
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	22.182,30
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	9.395,51
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione : anche sulla quota di € 1.077.039,76	38.364,65

In riferimento alla riserva *de qua*, dalla documentazione in atti si rileva che:

- con nota del 5 maggio 2008, il C.G. inoltrava alla D.L. l'elaborato di progetto esecutivo di dettaglio della recinzione del corpo stradale (doc. M-PZ-18.3);
- i lavori di esecuzione della recinzione venivano avviati dal C.G., secondo quanto riferito dai CTP di YYYY, nella seconda decade del mese di giugno 2008, in difformità al progetto esecutivo e senza che gli stessi fossero assistiti da progetto di dettaglio approvato;
- in data 24 luglio 2008 venivano aperti dall'Alta Sorveglianza i rapporti di Non Conformità, contrassegnati dai nn. 190 e 191, perché *l'esecuzione della recinzione nel tratto in rilevato e in trincea tra le progí [omissis] risulta difforme al progetto esecutivo, in quanto non viene realizzato il cordolo in calcestruzzo armato* (docc. AS-3.8.1, AS-3.8.2);

- nelle schede contenenti i suddetti rapporti, in apposito campo destinato alle modalità di risoluzione delle Non Conformità, in data 25 settembre 2008 la D.L. proponeva di effettuare *l'omissione ed approvazione di apposito progetto di dettaglio*, accettata dal C.G;
- un ulteriore rapporto di Non Conformità veniva aperto in data 11 giugno 2008;
- nel frattempo, con nota del 10 giugno 2009, dichiarando di *far seguito a interlocuzioni per le vie brevi*, l'impresa proponeva una modifica del sistema di fissaggio al piede dei tralicci di sostegno delle recinzioni, allegando i relativi elaborati progettuali in sostituzione di quelli già trasmessi con nota del 5 agosto 2008 (doc. AS-3.8.3);
- a giustificazione della modifica proposta, venivano evidenziati i seguenti vantaggi:
  - a) *più facile manutenzione della recinzione garantendo la possibilità di effettuare lo smontaggio e il rimontaggio/sostituzione dei paletti di sostegno senza l'esigenza di effettuare alcuna demolizione e conseguente ricostruzione dei basamenti;*
  - b) *una più adeguata schermatura rispetto alla possibilità di attraversamento della recinzione lungo il bordo inferiore, essendo la stessa in parte interrata;*
- il C.G. specificava che i maggiori oneri derivanti dall'adozione della soluzione proposta sarebbero rimasti a proprio carico;
- la proposta dell'impresa veniva approvata *in linea tecnica* dal Direttore dei Lavori in data 17 luglio 2009 e dal Responsabile del Procedimento in data 27 luglio 2009;
- la modifica veniva recepita dalla Stazione Appaltante con l'approvazione della 4ª perizia di variante, sebbene valorizzata con l'applicazione del nuovo prezzo NP37 (contestato dal C.G.) che comportava una riduzione di corrispettivo *alla corpo* - rispetto a quello originario di contratto - di € 620.895,23 (pari alla differenza tra i due corrispondenti prezzi contemplati nella 3ª e 4ª perizia di variante nella misura, rispettivamente, di € 1.697.934,99 ed € 1.077.039,76);

Riguardo a quanto sopra i CTP delle parti hanno formulato le relative argomentazioni. In particolare

**I CTP del C.G.** hanno osservato che:

*A riguardo, l'art. 9 comma 5 parte b) del D.Lgs. dell'8.2002 n. 190 stabilisce che il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara (i) o.*

*Appare dunque evidente che YYY, avendo approvato dal punto di vista tecnico la modifica proposta dall'appaltatore, ne ha riconosciuto i vantaggi descritti in termini di riduzione dei tempi esecutivi, manutenibilità e durabilità dell'opera.*

*Nella nota del 10.6.2009 l'appaltatore non ha però menzionato una possibile riduzione del costo dell'opera, specificando solo che la realizzazione della stessa secondo le nuove modalità proposte non avrebbe comportato maggiori oneri.*

*Oltretutto YYYY non ha mai comunicato prima o durante l'esecuzione dell'opera che l'approvazione della modifica migliorativa avrebbe comportato una riduzione del corrispettivo. Ha invece unilateralmente ridotto il corrispettivo previsto contrattualmente solo dopo l'esecuzione dell'opera, dopo averne tratto i vantaggi prospettati dal C.G., ciò in aperta violazione dei noti principi di buona fede e cooperazione nella gestione del contratto.*

*Gli scriventi ritengono pertanto fondata la richiesta di pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto per la realizzazione della recinzione stradale.*

**I CTP di YYYY**, hanno dedotto che:

*Al caso specifico si applica il terzo e ultimo comma dell'art. 16 del CSA-Norme Generali e al disposto dell'art. 136 del Regolamento DPR. N. 554/1999. Il C.G. col titolo di riserva non contesta il valore economico del nuovo prezzo ma chiede che la contabilizzazione dei lavori avvenga secondo i parametri contrattuali pur non avendo eseguito una parte d'opera, che è chiaramente definita sia sugli elaborati grafici che in quelli metrici estimativi allegati al contratto.*

*Tutto quanto sopra esposto è chiaro che rientra nell'ultimo comma dell'art. 16 del CSA- Norme Generali. Della eventuale diminuzione del costo delle opere, risultante dalle modifiche ordinate dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione dell'Alta Sorveglianza, si terrà ovviamente conto negli atti contabili.*

*Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 3.8 di domanda del quesito peritale n°3 in oggetto sia da rigettare.*

In riferimento alla riserva n. 124, i CTP delle parti offrono argomentazioni diametralmente opposte: i tecnici di XXXXXX assumono che la variante della recinzione sia riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 16, comma 5<sup>7</sup> del C.S.A. e precisano che la medesima sarebbe stata proposta per ridurre solo i tempi di esecuzione, ma non i costi, non sussistendo una espressa dichiarazione del C.G. rispetto a detto ultimo aspetto. I CTP di YYYY ritengono invece che, in considerazione della minore quantità di lavorazioni eseguita dal C.G., sia applicabile l'ultimo comma<sup>8</sup> dell'art. 16 del C.S.A. e, quindi, una riduzione del prezzo.

Esaminati gli atti, e valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU rileva, in via preliminare, che la lavorazione in contestazione (*recinzione autostradale*), per la parte afferente la componente fondazionale, è stata realizzata dal C.G. con modalità esecutive (e materiali) sostanzialmente diversi dalle originarie previsioni, tali da garantire una maggiore rapidità di installazione dell'intera opera di delimitazione stradale e la possibilità di conseguire, quindi, anche considerevoli economie. I tempi di realizzazione, infatti, si sono sensibilmente contratti a causa della modifica del sistema di fissaggio al piede dei tralicci di sostegno, non più ancorati ad un cordolo in calcestruzzo, ma fissati ad un profilato metallico

---

<sup>7</sup> Si riporta, per comodità il testo del comma dell'**art. 16.5 del C.S.A.** *Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Contraente Generale potrà proporre all'YYYY le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere. La stazione committente potrà rifiutare l'approvazione di tali varianti o modifiche tecniche ove le stesse non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze della stazione committente, specificate nel progetto, o comunque determinano peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico della stazione committente ovvero ritardo del termine di ultimazione.*

<sup>8</sup> Si riporta, per comodità il testo dell'**ultimo comma dell'art. 16 del C.S.A.** *Della eventuale diminuzione del costo delle opere, risultante dalle modifiche ordinate dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione dell'Alta Sorveglianza, si terrà ovviamente conto negli atti contabili.*

completamente interrato per tutta la sua lunghezza ed imbullonato, mediante una piastra nella parte superiore della sua estremità, al traliccio medesimo, senza che ciò determinasse un decadimento delle caratteristiche funzionali e/o di durabilità, dovendosi piuttosto considerare sicuri vantaggi in termini manutentivi, come evidenziato anche dall'affidataria.

L'YYY, pur rilevando la difformità della recinzione, in relazione alle (variate) modalità di fissaggio al piede dei tralicci di sostegno della rete metallica, aveva comunque integralmente accettato le opere realizzate in conformità alla proposta (formalizzata *ex post*, sotto il profilo tecnico e grafico), salvo operare una riduzione economica del prezzo in funzione del minor costo attribuito alla prestazione, per la parte afferente ó sostanzialmente - il suddetto sistema di ancoraggio al piede del traliccio.

Non può essere trascurato che la soluzione alle rilevate difformità era stata formulata a distanza di breve tempo dalla D.L. che aveva proposto la produzione di *apposito progetto di dettaglio* ó da parte del C.G. - perché, evidentemente, la nuova modalità esecutiva era stata ritenuta valida ed efficace, anche per la prosecuzione dei lavori. Non si riscontrano, in atti, contestazioni di YYY in ordine ad eventuali decrementi prestazionali o funzionali delle lavorazioni de *quibus*.

La domanda di reintegro avanzata dal C.G. in relazione alle detrazioni economiche operate dall'YYY deve essere interpretata e risolta alla luce delle condizioni contrattuali.

Assume significativo rilievo, al riguardo, la previsione dell'art. 16, comma 5 del C.S.A. (derivata dall'art. 9 del D. Lgs 190/2002) circa la facoltà del C.G. di proporre modifiche tecniche ritenute utili a ridurre il tempo o il costo dell'opera, suscettibili di rifiuto dalla stazione committente se non conformi alle specifiche tecniche o se ritenute tali da determinare peggioramenti della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere. Trattasi, quindi, di varianti *migliorative*, almeno sotto il profilo economico e/o temporale. La modifica tecnica afferente la recinzione si colloca, a parere del sottoscritto, nell'ambito della suddetta disciplina e ó proprio in considerazione del comportamento concludente dell'Ente ó deve escludersi che una qualsiasi delle ipotesi di diniego possa essersi verificata né, tantomeno, sembra applicabile, nella fattispecie, l'ipotesi di cui all'art. 15, comma 6, del C.G.A.<sup>9</sup> (DM 145/2000) in cui è legittimata la riduzione del prezzo, perché la contestazione *de qua* non verte su *carenze* nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità di materiali (o componenti) né, ancora, sul pregio della lavorazione quanto, piuttosto, su una diversa modalità di esecuzione del supporto di fissaggio, ritenuta meno onerosa.

Considerato, quindi, che la variante attuata (e poi formalmente proposta) dal C.G. ha determinato un minor costo, si pone il problema di stabilire la destinazione della conseguente economia, considerato che la norma nulla precisa al riguardo e le parti sono in disaccordo sul punto.

---

<sup>9</sup> **L'art. 15, comma 6, del DM 145/2000** prevede testualmente che *«Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.*



Secondo un orientamento dottrinario il minor costo dovrebbe essere a totale vantaggio del C.G. (cfr. A. BIAGINI, *La legge obiettivo e l'istituto del general contractor*).

Nel caso di specie la questione potrebbe essere risolta in applicazione (o analogia) dell'art. 11 del C.G.A. (cui le parti si sono contrattualmente vincolate) ove è stabilito che le economie risultanti da proposte migliorative<sup>10</sup> sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Non ricorrono invece, a parere del sottoscritto, i presupposti per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 16 del C.S.A. ó come sostenuto dai CTP di YYYY - perché le economie ivi contemplate sono solo quelle correlate alle modifiche direttamente *ordinate dal direttore dei lavori previa autorizzazione dell'Alta Sorveglianza* mentre, nella fattispecie, il risparmio sul costo delle opere è riconducibile ad una *ideazione esclusiva* dell'appaltatore a cui la norma del capitolato generale riconosce, quindi, il diritto di condividere con l'Amministrazione il conseguente vantaggio economico.

Pertanto, per l'ipotesi che il Collegio Arbitrale aderisca a questa soluzione, la domanda del G.C. dovrebbe essere accolta nella misura del 50% dell'economia conseguita dall'YYYY e, quindi, di p 310.447,62 (= 620.895,23 x 50%) oltre oneri accessori, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 124 ó Proposta del CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
<b>lavori non contabilizzati</b>	310.447,62
<b>maggiori oneri per Direzione Lavori</b>	11.091,15
<b>Maggiori oneri per progettazione</b>	4.697,76

<sup>10</sup> La norma capitolare non stabilisce con quali modalità debbono essere conseguiti i vantaggi economici (che devo essere però essere correlati a miglioramenti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto) o a quali fattori produttivi i medesimi sono correlati (materiali, noli, manodopera, ect) ma, più semplicemente, che essi derivino da una *esclusiva ideazione* dell'impresa appaltatrice.

Si riporta per comodità l'art. 11 del DM 145/2000 ó

1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, secondo periodo, della legge di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.
5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore

oltre interessi legali e moratori (artt. 29, 30 del DM 145/2000). Considerato che non esiste contestazione tra le parti in ordine all'asserita tardiva contabilizzazione dei corrispettivi riconosciuti (avvenuta al SAL n° 25 anziché al SAL n° 22), competono al G.C. anche gli interessi legali e moratori ex artt. 29, 30 DM 145/2000), sugli importi liquidati, dovendosi quindi rilevare che:

- in riferimento alla quota lavori liquidata (p 1.077.039,76),
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 17.07.2009 (data di emissione del SAL n° 22 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 10.12.2009 (data di emissione del SAL n° 25 in cui è avvenuta la contabilizzazione)
- per i lavori da liquidare (p 310.447,62), gli oneri accessori di Direzione Lavori e Progettazione:
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 10.12.2009 (data di emissione del SAL n° 26.);
  - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

### **7.9. Disamina della riserva n° 126 (quesito arbitrato n° 20).**

Con la riserva n° 126, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.07.2009), il C.G. rivendicava l'immediato versamento del corrispettivo dovuto in relazione alle maggiori quantità di rivestimento -VGS delle scarpate, quantificato per un importo complessivo di p 50.748,67. Al riguardo il C.G. precisava di aver realizzato sulle scarpate delle WBS contraddistinte dalle sigle TR 4.01 e TR 4.02 e della GA Campana, mq 4.418,277 di rivestimento -VGS in luogo della minore quantità di mq 4.199,561 prevista nel computo metrico allegato al contratto di affidamento *de quo*. Pertanto veniva richiesta la corresponsione dei compensi correlati alla maggiore quantità di rivestimento fornita, pari a mq 218,716, da remunerare *da misura* con il prezzo contrattuale P.N.05 *RIVESTIMENTO DI PARATIE E/O SCARPATE CON OPERE IN VERDE TIPO "VERTICAL GRATE SYSTEM"* (p/mq 232,03).

La riserva veniva reiterata e confermata in occasione dell'emissione dei successivi SS.AA.LL..

In occasione dell'emissione del SAL n° 26 veniva anche precisato il *petitum* dei relativi oneri accessori per D.L. (p 1.813,06), prove (p 767,94) e progettazione (p 761,23). Le medesime richieste venivano confermate in occasione dell'emissione del Conto Finale, secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 126 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Maggiori <b>lavori</b>	50.748,67
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	1.813,06
Maggiori oneri per <b>prove</b>	767,94
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	761,23
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione	3.001,39

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

In merito alla problematica in esame i CTP delle parti hanno espresso le seguenti considerazioni

**I CTP del C.G.** hanno osservato che:

*la riserva 126 può considerarsi tacitata in quanto le maggiori quantità di rivestimento delle scarpate con opere a verde tipo VGS (Vertical Gate System) delle WBS TR4.01 ó TR 4.02 e della G.A. Campana risultano contabilizzate al SAL 26 (vedi ðP.N.05ð quantità allibrata mq 4.437,275). Spettano al C.G. gli interessi per la ritardata contabilizzazione dei maggiori lavori suddetti (vedi calcolo in atti sub 20.6)ö.*

**I CTP di YYYY** hanno evidenziato che:

*È le rilevazioni e misurazioni delle lavorazioni e delle opere realizzate sono riportate in specifici disegni contabili che sono allegati agli stati di avanzamento lavori; sulla base degli stessi vengono poi annotate le relative partite contabili sul libro delle misure. In tale sede alcuna eccezione, obiezione o riserva è stata sollevata dal Contraente Generale ( allegato 3.9.1).*

*È il Contraente Generale in occasione della proposizione della 5° PVT non ha prodotto né le documentazioni grafiche né quelle metriche che avrebbero potuto costituire occasione per lo svolgimento di ulteriori verifiche e misurazioni. A tal uopo, per gli specifici e attinenti aspetti di merito, si richiama il disposto dell'Art. 16 del C.S.A.ö*

*Nella memoria di replica alla relazione tecnica della ricorrente, hanno ulteriormente soggiunto che la domanda deve considerarsi rinunciata.*

Esaminati gli atti, e valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU ha accertato che le maggiori quantità di cui il C.G. ha chiesto la remunerazione sono state contabilizzate in occasione dell'emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009) come desumibile, anche, dai documenti contabili allegati alla prima memoria tecnica dei CTP di XXXXXX (doc. C-PZ-õa2.9.8).

Risulta infatti che:

- 1) dal SAL n° 23 sino al SAL n° 25 risultano contabilizzati, con riferimento alla voce di prezzo P.N. 05, mq 4.178,959 di rivestimento, di poco inferiori alla quantità indicata dal C.G. in riserva e prevista nel computo metrico allegato al contratto (mq 4.199,561);
- 2) al SAL n°26 risultano invece contabilizzati, con il medesimo prezzo, mq 4.437,274;

Al SAL n° 26 sono quindi stati contabilizzati mq 237,713 in più rispetto alle previsioni del computo metrico per un maggior corrispettivo di p 55.156,55. Detto importo risulta peraltro leggermente superiore rispetto alla richiesta del C.G. relativa a mq 218,716 (p 50.748,67). A maggior ragione la richiesta può considerarsi tacitata.

Ritenuto, però, che non esiste contestazione tra le parti in ordine alla circostanza e alla tardiva contabilizzazione del corrispettivo di p 50.748,67 delle opere di rivestimento (avvenuta nel Conto Finale solo dopo l'approvazione della 5ª perizia di variante), competono al G.C. gli

interessi legali e moratori ex artt. 29, 30 DM 145/2000), da computare sulla medesima somma, dovendosi quindi rilevare che:

- a) il *dies a quo* è individuato alla data del 17.07.2009 (data di emissione del SAL n° 22 corrispondente alla prima iscrizione della riserva);
- b) il *dies a quem* è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del SAL n° 25).

### **7.10. Disamina della riserva n° 127 (quesito arbitrale n° 21).**

La riserva n° 127 è stata iscritta, per la prima volta, nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.7.2009) e progressivamente aggiornata durante la sottoscrizione dei documenti contabili relativi all'emissione dei SS.AA.LL. successivi, fino al Conto Finale, per un *petitum* ó riferito ai diversi titoli ó secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 127 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (b)</b>
maggiori lavori	131.325,06
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	6.614,69
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	4.691,76
Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.987,24
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione	8.396,43
maggiori oneri per <b>anomalo andamento</b>	142.313,13

oltre un termine suppletivo di 3 giorni.

La richiesta è stata integralmente confermata nella domanda di arbitrato e nella prima memoria difensiva del C.G.

Il sottoscritto CTU evidenzia, in via preliminare, che la riserva n° 127 è fatta oggetto dei quesiti peritali nn. 1 e 3, in cui il Collegio ha smistato l'indagine sulle contestazioni a diverso titolo elevate. In particolare, al quesito peritale n° 3 compete la rivendicazione economica sui **maggiori lavori** ó per l'importo di **p 131.325,06** nonché dei relativi oneri per D.L., prove e progettazione.

La contestazione trae origine dall'asserita circostanza che, in riferimento all'intervento di raccordo dell'esistente tangenziale con la costruenda piattaforma autostradale (anche) mediante l'allargamento dell'attraversamento idraulico sito in località Passo Martino<sup>11</sup>, il C.G. si sarebbe fatto carico della pregiudizievole incombenza di riprogettazione delle opere (in stato di degrado) e di trovare una nuova soluzione tecnologica per l'esecuzione delle sottofondazioni, originariamente previste in micropali. Imprevedibili caratteristiche geotecniche dei terreni scavati ó a cui ascrivere un anomalo comportamento ó avrebbero imposto il ricorso (alternativo) all'impiego di pali di grande diametro la cui progettazione, peraltro, era poi oggetto di ulteriori aggiustamenti a causa della difformità tra l'effettivo stato

<sup>11</sup> in corrispondenza della progressiva di progetto 0+789, fra le sezz. 49 e 50 del c.d. tratto di **Adeguamento della Tang.le Ovest di Catania** ó facente parte della WBS IN1.10 **Svincolo di Catania** ó e nei pressi della sezione **10** dell'asse principale della nuova autostrada.

delle (preesistenti) opere fondali ó non preventivamente accertabile a causa della natura interrata - e quello di progetto, recante indicazioni geometriche errate.

Oltre al pregiudizio economico sofferto per le maggiori prestazioni rese in riferimento alle lavorazioni, l'Impresa XXXXXX lamenta l'esborso (e rivendica il reintegro di) maggiori oneri, quantificati in complessivi p 142.313,13, correlati al parziale fermo operativo di cantiere (la cui indagine è affidata al quesito peritale n° 1) determinato dall'asserita mancata cooperazione dell'YYYY nella risoluzione di dette problematiche, considerato che a fronte dei chiarimenti richiesti con note del 7.5.2007 prot. 05279/07 e dei relativi solleciti del 3.9.2007, 5.11.2007, 4.2.2008, il Committente avrebbe fornito riscontro (solo) con nota del 26.5.2008 (docc. M-PZ 21.3, 21.4, 21.6, 21.7).

Il C.G. assume, quindi, che, ricevute (tardivamente) le invocate istruzioni, si adoperava per procedere con la progettazione esecutiva di dettaglio dell'intervento di allargamento del manufatto secondo le originarie previsioni, resa però assai più onerosa per l'indisponibilità di sufficienti informazioni e dati sulle caratteristiche del manufatto esistente, invano richieste all'YYYY, anche in qualità di soggetto proprietario e gestore del manufatto medesimo. In difetto di utili elementi conoscitivi sulle caratteristiche strutturali dell'attraversamento idraulico *de quo*, l'affidatario sarebbe stato costretto a svolgere, contestualmente all'esecuzione dei lavori, una indagine direttamente *in situ* da cui emergevano le sopradette imprevedibili caratteristiche geotecniche dei terreni scavati e la correlata necessità di una integrale riprogettazione nonché ripetizione delle sottofondazioni già realizzate in funzione dei previsti micropali, ma (ormai) da eseguire *ex novo* per renderle compatibili con la nuova soluzione tecnologica riferibile ai pali di grande diametro.

Ulteriore aggravio economico sarebbe derivato, inoltre, da reiterate rimodulazioni *in itinere* del progetto di dettaglio perché le parti fondali del manufatto esistente, originariamente non visibili per la loro natura interrata, presentavano geometria differente rispetto alle indicazioni disponibili.

Inoltre, nelle more dell'approvazione del progetto di dettaglio da parte della D.L., avvenuta in data 7.4.2009, il C.G. avrebbe intrapreso la realizzazione del manufatto, così come riprogettato, nell'ambito di articolate chiusure al traffico della Tangenziale Ovest in esercizio, disposte da YYYY mediante apposita ordinanza (n. 66 del 6.8.2008 ) che ne limitavano i tempi di realizzazione in due fasi.

Sul punto, i CTP delle parti hanno diffusamente argomentato. In particolare

**I CTP del C.G.** hanno evidenziato che il C.G. avrebbe sostenuto maggiori oneri

*ó a seguito delle modifiche progettuali introdotte per far fronte alle imprevedibili caratteristiche geotecniche dei terreni scavati durante la realizzazione dei lavori di allargamento dell'attraversamento idraulico ubicato alla progressiva di progetto 0+789, fra le sezz. 49 e 50, del c.d. tratto di Adeguamento della Tang.le Ovest di Catania ó facente parte della WBS IN1.10 ó Svincolo di Catania ó.*

**Inoltre**

*ó ricevute dalla Committente le istruzioni richieste (vedi la memoria tecnica di parte del 12.11.2012), il G.C. si è adoperato procedendo alla progettazione esecutiva di dettaglio dell'intervento di allargamento del manufatto secondo le previsioni progettuali. Dette attività progettuali sono state rese più difficili dalla*

*circostanza che il C.G. non disponeva di alcun elemento progettuale relativo al manufatto esistente, nonostante ne avesse più volte fatto richiesta ad YYYY S.p.A., proprietario e gestore del manufatto suddetto. Pertanto, il GC è stato costretto ad acquisire le informazioni circa gli elementi strutturali del manufatto indagando direttamente in situ durante il corso delle lavorazioni così come previste in contratto. Durante queste attività di indagine, il G.C. ha riscontrato delle imprevedibili caratteristiche geotecniche dei terreni scavati che hanno comportato la necessità di riprogettare l'esecuzione delle sottofondazioni, originariamente previste mediante micropali, prevedendo pali di grande diametro. Oltre a ciò, la progettazione è stata ulteriormente rivista in corso d'opera in quanto le parti fondali del manufatto esistente, originariamente non visibili in quanto, ovviamente, interrato, presentavano geometria differente rispetto alle indicazioni disponibili*

I tecnici di XXXXXX hanno dunque affermato che il G.C. fosse impossibilitato a procedere con la realizzazione dell'opera perché vincolato, invero, da una progettazione *in itinere*. Hanno infine rilevato che

*il progetto di dettaglio dell'opera, modificato a seguito delle riscontrate caratteristiche dei terreni, è stato approvato dalla D.L. in data 7.4.2009.*

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che:

*Il prolungamento del tombino esistente era previsto in progetto con una struttura a telaio aperto fondata su micropali (allegato 5.8.1). In corso d'opera il Contraente Generale ha ritenuto di modificare la struttura proponendo uno scatolare chiuso su fondazione diretta (allegato 5.8.2);*

*È il Contraente Generale, ottemperando alle prescrizioni dell'Art. 16 del C.S.A.- Norme Generali, nella propria proposta della 5ª Variante Tecnica aveva previsto le lavorazioni che, sotto la propria responsabilità aveva realizzato al fine di dare l'opera ultimata entro il tempo utile contrattuale;*

*Il YYYY, con nota prot. CPA-0044820-P del 15.07.2010, a seguito di istruttoria della 5ª PVT ha comunicato che i lavori a corpo dovevano essere ritenuti fissi e imm modificabili, salvo quelli realizzati per garantire la fruibilità della strada in sicurezza e quelli prescritti da Enti terzi, per cui, di fatto, ha disposto che le lavorazioni realizzate, di cui alla presente riserva, dovevano essere espunte dalle previsioni della 5ª Variante Tecnica perché già ricomprese negli elaborati contrattuali di gara, anche se senza riconoscimento di corrispettivo;*

*È infine si fa presente che il computo metrico estimativo presentato a supporto della richiesta riporta la computazione di pali di grosso diametro, mentre dagli elaborati grafici e della relazione presentata al genio civile e consegnata all'amministrazione come progetto AS-BUILT risulta, come sopra detto, uno scatolare chiuso su fondazione diretta (vedi allegato 5.8.2).*

Per quanto sopra detto i CTP YYYY sono del parere che la richiesta in esame sia da rigettare.

Esaminati gli atti, e valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU ritiene che le pretese relative ai maggiori lavori siano infondate e non idoneamente comprovate.

Infatti, per quanto concerne gli imprevisti geologici la contestazione non è supportata da alcuna evidenza documentale ed, anzi, è smentita *per tabulas* - dalla produzione degli elaborati grafici offerti dai CTP di YYYY con la prima memoria, in cui si riscontra che il prolungamento del tombino esistente avrebbe dovuto essere realizzato *secondo* le previsioni progettuali - attraverso una struttura a telaio aperto fondata su micropali che, invero, il C.G. ha poi ritenuto di modificare in corso d'opera, proponendo uno scatolare chiuso su fondazione diretta, senza l'impiego, quindi, dei pali di grande diametro (docc. AS-5.8.1 , AS-5.8.2).

Del resto, nella corrispondenza intercorsa tra YYYY ed il C.G., non si fa mai menzione di problematiche correlate alla componente fondazionale, ma solo alla parte in elevazione (impalcato, spalla, travi, baggioli e ritegni sismici).

La contestazione afferente l'eventuale difformità tra stato dei luoghi e quello di progetto (comunque sprovvista di prove documentali<sup>12</sup>) non può svolgere alcuna concreta efficacia, perché il C.G. era contrattualmente onerato, in forza dell'art. 18, comma 9 del C.S.A., di verificare il progetto esecutivo, farlo proprio, emendare i relativi vizi ed integrare omissioni, anche mediante svolgimento dei necessari rilievi, anche per le parti interratoe<sup>13</sup>.

La mancanza dei presupposti legittimanti la richiesta, determina l' inutilità di ogni valutazione di natura economica.

### **7.11. Disamina delle riserve nn. 128, 134, 152 e 171 (rispettivamente, quesiti arbitrati nn. 22, 28, 46 e 65).**

Il sottoscritto CTU ritiene opportuno effettuare una trattazione unitaria delle riserve nn. 128, 134, 152 e 171 perché accomunate da caratteristiche affini e correlate tra loro da una continuità logica, con particolare riferimento all'origine della *causa petendi*. Infatti contemplano (tutte) rivendicazioni economiche del C.G. per i danni causati da precipitazioni meteoriche di eccezionale intensità abbattutesi in diversi periodi sulle aree interessate dai lavori.

In particolare:

con la **riserva n° 128**, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. chiedeva il ristoro dei maggiori oneri e danni conseguenti al fermo parziale delle lavorazioni causato dalle piogge eccezionali verificatesi nel periodo compreso tra il 14.10.2009 e il 20.10.2009, nonché il rimborso dei danni alle opere provvisionali, che quantificava provvisoriamente in complessivi p 60.000,00 circa.

La riserva veniva progressivamente aggiornata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili relativi all'emissione dei SS.AA.LL. successivi, fino al Conto Finale, per un *petitum* ó riferito ai diversi titoli - secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 128 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori oneri per <b>anomalo andamento</b>	65.637,15
maggiori oneri per <b>ripristino lavori</b>	116.148,00
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	4.149,54
Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.757,57
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	3.484,44
<b>Interessi</b> per tardata/mancata contabilizzazione	2.722,65

<sup>12</sup> la difformità tra lo stato dei luoghi e di progetto non è attualmente suscettibile di eventuali accertamenti visivi, a causa della natura interratoe delle opere fondali

<sup>13</sup> Si riporta, per comodità, la prima parte del testo dell'art. 18.9 del C.S.A.:

*óil Contraente generale ha l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto a base di gara e di farlo proprio emendandone i vizi e integrando le omissioni in contraddittorio con il progettista esecutivo.*

*In particolare si considerano remunerati tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi alla verifica compresi eventuali rilievi.ö*

*Eö dunque espressamente previsto che l'attività di verifica progettuale comporta eventuali örilieviö estesi, evidentemente, anche alle parti interratoe.*

oltre un termine suppletivo di 4 giorni.

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria del C.G.

La riserva in parola è fatta oggetto dei quesiti peritali nn. 1 e 3, in cui il Collegio ha smistato l'indagine sulle contestazioni a diverso titolo elevate. In particolare, al quesito peritale n° 3 compete la rivendicazione economica relativa ai maggiori oneri per **ripristino lavori** per l'importo di **€ 116.148,00**, nonché la richiesta dei relativi oneri per D.L., prove e progettazione.

con la **riserva n° 134**, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. chiedeva il ristoro dei maggiori oneri e danni conseguenti al fermo parziale delle lavorazioni causato dalle piogge eccezionali verificatesi nel periodo compreso tra il 16.09.2009 e il 24.09.2009, nonché il rimborso dei danni alle opere provvisoriale, che quantificava temporaneamente in complessivi € 100.000,00 circa.

La riserva è stata poi progressivamente aggiornata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili relativi all'emissione dei SS.AA.LL. successivi, fino al Conto Finale, per un *petitum* ó riferito ai diversi titoli - secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 134 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
maggiori oneri per <b>anomalo andamento</b>	78.386,12
maggiori oneri per <b>ripristino lavori</b>	46.634,00
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	1.666,06
Maggiori oneri per <b>prove</b>	705,67
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	1.399,02
<b>Interessi</b> per tardata/mancata contabilizzazione	2.084,90

oltre un termine suppletivo di n. 6 giorni.

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

La riserva in parola è fatta oggetto dei quesiti peritali nn. 1 e 3, in cui il Collegio ha smistato l'indagine sulle contestazioni a diverso titolo elevate. In particolare, al quesito peritale n° 3 compete la rivendicazione economica relativa ai maggiori oneri per **ripristino lavori** per l'importo di **€ 46.634,00** nonché la richiesta dei relativi oneri per D.L., prove e progettazione.

con la **riserva n° 152**, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. ó richiamando i contenuti della propria nota del 15 dicembre 2008 (n. prot PZ/ACSN/16361/08) con cui denunciava i danni causati da forza maggiore - chiedeva la remunerazione delle lavorazioni effettuate in seguito alle piogge eccezionali verificatesi nel periodo compreso tra il 10.12.2008 e il 12.12.2008. L'impresa XXXXXX evidenziava che - a seguito delle avverse condizioni meteo - la protezione paramassi della scarpata (lato monte della trincea compresa tra le gallerie Agnone 2 e Serena 9) già realizzata, era oramai stata danneggiata. In particolare, veniva



evidenziato che il violento evento meteorico si era verificato prima dell'avvenuto sviluppo della vegetazione e, pertanto, lo strato di terreno vegetale di riporto si era collassato. Il C.G. era stato quindi costretto a rimuovere la protezione e il materiale franato, trasportando a discarica i materiali di risulta, nonché ad effettuare il rifacimento della protezione con ripetizione dell'inerbimento mediante tecnologia *Prati Armati* e rivendicava, per le (impreviste) prestazioni rese, la corresponsione della somma di p 305.000,00, oltre oneri accessori e di legge.

La riserva veniva reiterata ed aggiornata - in occasione dell'emissione del SAL n° 24 ó con il maggior *petitum* di p 351.664,33, e poi ulteriormente confermata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili relativi all'emissione dei SS.AA.LL. successivi.

Al Conto Finale, preso atto dell'intervenuto riconoscimento di p 353.605,95 a titolo di remunerazione delle attività sopra descritte, nonché dei relativi compensi per prove e direzione lavori, la riserva veniva aggiornata secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 152 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	22.960,71
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione anche su:	15.920,73
p 305.000,00 per lavori (chiesto al SAL 23)	
p 46.664,33 per lavori (chiesto al SAL 24)	
p 12.563,67 per D.L. (chiesto al SAL 26)	
p 5.321,45 per prove (chiesto al SAL 26)	
<b>Termine suppletivo</b> per ultimazione lavori	1 gg

oltre un termine suppletivo di n. 1 giorno.

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria del C.G.

con la **riserva n° 171**, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), il C.G. ó richiamando le propria nota prot. PZ/ACSN/01556/10 del 4.02.2010 - chiedeva remunerazione delle maggiori lavorazioni realizzate in seguito ai rilasci del rivestimento e dell'ammasso sottostante in corrispondenza della scarpata lato ovest della trincea TR 4.02. Tali danni erano stati causati dalle piogge eccezionali abbattutesi sull'area suddetta nel periodo compreso tra fine settembre ed inizio ottobre 2010. Al momento della prima iscrizione, il C.G., non avendo ancora a disposizione i dati conoscitivi necessari, si era riservato di quantificare appena possibile i maggiori lavori conseguentemente eseguiti nonché i relativi compensi per D.L. e prove.

Al momento della firma del Conto Finale, preso atto dell'intervenuta contabilizzazione delle maggiori lavorazioni per il ripristino dei danni verificatisi presso la scarpata, il C.G. aggiornava la richiesta chiedendo il compenso per le maggiori attività di progettazione, secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 171 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (b)</b>
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	3.384,74

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria del C.G.

In merito alle riserve in esame i CTP delle parti hanno espresso le seguenti considerazioni.

#### **I CTP del C.G.:**

a conferma dell'eccezionale intensità e violenza degli eventi atmosferici verificatisi nei periodi 16.9.2009 - 24.9.2009 (riserva 134) e 14.10.2009 - 20.10.2009 (riserva 128), hanno rinviato alla documentazione allegata alla 1<sup>a</sup> memoria tecnica di parte, 1° quesito. Hanno poi ulteriormente precisato che:

*òa seguito di tali eventi, con nota prot. PZ/ACSN/15032/09 del 20.10.2009 (sub 22.3), il C.G. ha chiesto al D.L. l'accertamento dei danni per causa di forza maggiore, richiesta questa rimasta priva di riscontro (motivo per cui il C.G. ha iscritto riserva alla prima sottoscrizione utile del registro di contabilità). Ha evidenziato in particolare che le piogge avevano provocato l'asportazione dello strato di terreno vegetale di ricoprimento dei paramenti d'imbocco delle gallerie Campana e S.Fratello, per cui si è reso necessario procedere ai ripristini.*

Evidenziano altresì che il C.G. òa dimostrazione dei danni subiti a causa delle abbondanti piogge, ha prodotto in atti (rispettivamente sub 22.5 e sub 28.4) i prospetti di riepilogo per ciascun lotto degli interventi di ripristino effettuati allegando gli stati di avanzamento interni degli affidatari in cui si trova conferma delle maggiori lavorazioni eseguite nei periodi suddetti a seguito degli eventi meteorologici sfavorevoli.

A ulteriore conferma dei maggiori costi sostenuti dal C.G. per i ripristini conseguenti ai danni alle opere anche provvisorie, i CTP hanno prodotto le fatture quietanzate relative ai SAL passivi in atti.

#### **I CTP di YYYY** hanno così dedotto

##### **in riferimento alle riserve nn. 128 ó 134:**

*òÈ come messo in evidenza dal Direttore dei Lavori nella sua Riservata e come da annotazioni riportate nel giornale dei lavori, risulta che nel periodo che va dal 14.10.2009 al 20.10.2009, sull'area interessata dai lavori si sono abbattute piogge intense e a seguito delle quali è stata interrotta l'esecuzione delle opere in corso. Nel merito si osserva che l'art. 23, secondo capoverso del CSA (allegato I.12) indica compreso nel tempo contrattuale l'andamento stagionale sfavorevole ed esclude espressamente la possibilità di concedere proroghe per recuperare rallentamenti o soste fino alla concorrenza di 300 giorni;*

evidenziando ulteriormente che le precipitazioni a cui si riferiscono le riserve, siano da annoverare tra quelle che rivestono carattere ordinario e non eccezionale. Pertanto assumono che le pretese in esame siano da rigettare.

##### **in riferimento alle riserve nn° 152 ó 171:**

*òÈ le variare lavorazioni sono state proposte dal CG in occasione della 5<sup>a</sup> Variante Tecnica e con la stessa approvate. Con l'approvazione della Variante, l'Amministrazione ha previsto gli equi riconoscimenti per maggiori attività di progettazione, per maggiori prove effettuate, per maggiori attività di direzione lavori e per maggiori tempi di esecuzione ò*

Pertanto hanno affermato che le pretese in esame siano da rigettare.

Nella memoria di replica alla relazione tecnica dell'affidataria, hanno evidenziato che: *òIn relazione alle cause di forza maggiore, si condivide, ad esempio, quanto operato da YYYY S.p.A. che ha*

*delineato nel C.S.A. le situazioni riconducibili a tale casistica, escludendo ad esempio gli smottamenti e le solcature delle scarpate, i dissesti del corpo stradale, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale causati da precipitazioni di eccezionale intensità.*

Esaminati gli atti, e valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU procede, di seguito, allo scrutinio delle singole riserve..

Per quanto concerne **la riserva n° 128** si osserva preliminarmente che la questione deve essere correttamente inquadrata alla luce del particolare momento dell'iter esecutivo di appalto e delle pattuizioni contrattuali, con particolare riguardo all'art. 26 del C.S.A - rubricato *ōdanni di forza maggioreö* - che contiene espresso rinvio all'applicazione dell'art. 348 della Legge sui LL.PP. 2248/1865 e dell'art. 20 del D.M. 145/2000.

Innanzitutto la domanda è ammissibile, considerato che la denuncia effettuata dall'impresa per danni derivanti dagli eventi atmosferici del 14-20 ottobre 2009 è stata tempestivamente comunicata alla D.L. con nota scritta, il 20 ottobre 2009 e, quindi, entro il termine di 5 giorni da quello dell'avvenimento secondo quanto tassativamente previsto, pena decadenza, dal cit. art. 20 del D.M. 145/2000.

Va poi osservato che l'art. 348 della legge fondamentale dei lavori pubblici (L. 20 marzo 1865 n. 2248 Allegato F) consente il riconoscimento di un compenso per danni alle opere o provviste nella ipotesi di danni di forza maggiore e, comunque, entro i limiti consentiti dal contratto. Il citato articolo ha la funzione di rendere risarcibili, per l'appaltatore, i danni materiali alle opere in corso di esecuzione; e ciò in attenuazione di quel rischio che nei contratti ad obbligazioni corrispettive conseguirebbe altrimenti all'appaltatore dall'applicazione del principio *casum sentit debitor*.

Affinché possa sorgere diritto a compenso per danni alle opere, è necessario che l'evento che li ha determinati rivesta caratteri di forza maggiore e, naturalmente, deve trattarsi di un evento impreveduto, imprevedibile ed inevitabile, in relazione al dovere di preveggenza che è a carico dell'obligato in un dato tipo di rapporto giuridico e al dovere di quel grado di sforzo per prevenire o evitare l'evento che, secondo il tipo di negozio, incombe sul medesimo.

L'art. 348 non pone limitazioni, poi, tra cause di forza maggiore *ordinarie* o *straordinarie* ed, analogamente, avviene in riferimento all'art. 20 del capitolato generale di appalto che concorre a disciplinare questa materia.

In ogni caso, sulla base della documentazione prodotta dai CTP di XXXXXX, gli eventi meteorici del mese di ottobre 2009 devono considerarsi di eccezionale intensità, anche in considerazione della particolare posizione geografica del sito oggetto dei lavori ubicato in territorio insulare, ove precipitazioni così copiose non sono eventi che rientrano nel dovere di preveggenza di un appaltatore di media diligenza, sicché il suo accadimento può considerarsi causa di forza maggiore.

Va ancora osservato che l'art. 26, 3° comma, del C.S.A. stabilisce espressamente che:

- ōNon saranno considerati danni di forza maggiore:*
- *gli smottamenti e le solcature delle scarpate;*
  - *i dissesti del corpo stradale*

- gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;
  - gli ammaloramenti delle sovrastrutture stradali;
- che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o geliö

Dalla documentazione in atti non è chiaro se gli ösmottamentiö denunciati in riferimento alla tangenziale di Catania riguardino scarpate, ma considerato che non sussiste contestazioni tra le parti al riguardo, il sottoscritto ritiene che non operi ó nella fattispecie ó l'esclusione capitolare.

Pertanto si può affermare che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per la risarcibilità dei danni causati da forza maggiore, sebbene manca un riscontro documentale in contraddittorio con la D.L. sull'effettività dei medesimi e sull'entità dei magisteri occorrenti al ripristino delle opere.

In difetto di ulteriori elementi, tenuto conto del comportamento omissivo della D.L., appare utile riferirsi al (e verificare l'attendibilità del) computo estimativo con cui il C.G. ha quantificato le proprie pretese risarcitorie ( þ 116.148,00) contenenti le seguenti conclusioni economiche:

- in riferimento alle opere sottese dal **1° lotto** gli interventi di ripristino avrebbero comportato oneri per complessivi þ 47.808,00, quantificati sulla base della documentazione contabile interna tra il C.G. e le imprese terze affidatarie ed, in particolare, con i seguenti SS.AA.LL :

- 1) n° 56 del 31 ottobre 2009 (rif. contratto PZ/15582004/A con la ditta Tranchita Sebastiano) ove risulta contabilizzato un importo di þ 4.050,00 per *öRIPRISTINI POST PIOGGE TORRENZIALI DEL 16-17-18-19-20-21-22-23-24 SETTEMBRE 2009; 14-15-16-17-18-19-20 OTTOBRE 2009ö*. Considerato che il corrispettivo in parola è riferibile anche ai ripristini effettuati a seguito delle piogge torrenziali verificatesi nel mese di settembre (oggetto della riserva n. 134), il sottoscritto CTU, in difetto di ulteriori elementi, ritiene equo considerare una quota pari al 50% del totale e, quindi, l'importo di **þ 2.025,00** (= þ 4.050,00 x 50%);
- 2) n° 53 del 31 ottobre 2009 (rif. contratto PZ/5032005/A con la ditta Eredi Belfiore) in cui risulta contabilizzato un importo di þ 20.358,00 per *öRIPRISTINI POST PIOGGE TORRENZIALI DEL 16-17-18-19-20-21-22-23-24 SETTEMBRE 2009, 14-15-16-17-18-19-20 OTTOBRE 2009*. Considerato che il corrispettivo in parola è riferibile anche ai ripristini effettuati a seguito delle piogge torrenziali verificatesi nel mese di settembre (oggetto della riserva n. 134), il sottoscritto CTU, in difetto di ulteriori elementi, ritiene equo considerare una quota pari al 50% del totale e, quindi, l'importo di **þ 10.179,00** (= þ 20.358,00 x 50%);
- 3) n° 31 del 31 ottobre 2009 (rif. contratto PZ/5812007/A con la ditta IGC) in cui risulta contabilizzato un importo di **þ 23.400,00** per *öInterventi di ripristino per eventi meteorici sfavorevoli del periodo 14-20/10/09ö*;

- in riferimento alle opere sottese dal **2° lotto** gli interventi di ripristino avrebbero comportato oneri per complessivi p 42.264,00 quantificati sulla base della documentazione contabile interna tra il C.G. e le imprese terze affidatarie ed, in particolare, con i seguenti S.S..AA.LL :

4) n° 56 del 31 ottobre 2009 (rif. contratto PZ/15582004/A con la ditta Tranchita Sebastiano) in cui risulta contabilizzato un importo di p 14.400,00 per *ōRIPRISTINI POST PIOGGE TORRENZIALI DEL 16-17-18-19-20-21-22-23-24 SETTEMBRE 2009; 14-15-16-17-18-19-20 OTTOBRE 2009ö*. Considerato che il corrispettivo in parola è riferibile anche ai ripristini effettuati a seguito delle piogge torrenziali verificatesi nel mese di settembre (oggetto della riserva n. 134), il sottoscritto CTU, in difetto di ulteriori elementi, ritiene equo considerare una quota pari al 50% del totale e, quindi, l'importo di **p 7.200,00** (= p 14.400,00 x 50%);

5) n° 53 del 31 ottobre 2009 (rif. contratto PZ/5032005/A con la ditta Eredi Belfiore) in cui risulta contabilizzato un importo di p 27.864,00 per *ōRIPRISTINI POST PIOGGE TORRENZIALI DEL 16-17-18-19-20-21-22-23-24 SETTEMBRE 2009, 14-15-16-17-18-19-20 OTTOBRE 2009ö*. Considerato che il corrispettivo in parola è riferibile anche ai ripristini effettuati a seguito delle piogge torrenziali verificatesi nel mese di settembre (oggetto della riserva n. 134), il sottoscritto CTU, in difetto di ulteriori elementi, ritiene equo considerare una quota pari al 50% del totale e, quindi, l'importo di **p 13.932,00** (=p 27.864,00 x 50%);

- in riferimento alle opere sottese dal **3° lotto** gli interventi di ripristino avrebbero comportato oneri per complessivi p 26.076,00, quantificati sulla base della documentazione contabile interna tra il C.G. e le imprese terze affidatarie ed, in particolare, con i seguenti S.S..AA.LL :

6) n° 20 del 31 ottobre 2009 (rif. contratto PZ/652008/T con la ditta Tranchita Sebastiano) in cui risulta contabilizzato un importo di p 6.888,00 per *ōInterventi di ripristino viabilità di cantiere causa piogge eccezionali del periodo 14-20 ottobre 2009 con impiego di n. 2 escavatori e n. 2 autocarri a servizio oltre manodopera per n. 4 giornate lavorativeö*, di p 3.680,00 per *ōRealizzazione di muretti a secco in pietrame per contenimento e drenaggio paramenti d'imbocco gallerie artificiali. GA S.Fratello - GA Campanaö*, di p 2.200,00 per *ōAssistenza per la realizzazione paramenti d'imbocco delle gallerie artificiali Cozzo, Battaglia, Campana e S. Fratello con sistema a geocelleö*. Solo il primo dei suddetti interventi è riferibile alle piogge eccezionali del periodo 14-20 ottobre 2009. Pertanto, con riferimento al SAL in parola, il sottoscritto CTU considera attinente alla riserva indagata l'esborso di **p 6.888,00**;

7) n° 21 del 31 ottobre 2009 (rif. contratto PZ/652008/T con la ditta Tranchita Sebastiano) in cui risulta contabilizzato un importo di p 920,00 per *ōrealizzazione di muretti a secco in pietrame per contenimento e drenaggio paramenti d'imbocco gallerie artificiali. GA Cozzo Battagliaö*. Non sussistono elementi per ricondurre l'intervento all'evento meteorico in questione e, pertanto, nessun esborso viene preso in considerazione da questo SAL;

8) n° 53 del 31 ottobre 2009 (rif. contratto PZ/5032005/A con la ditta Eredi Belfiore) in cui risulta contabilizzato un importo di p 6.396,00 per *ōpulizia fossi di guardia Ri4.05-TR4.05-RI4.06-TR4.02-dev22-ss.114ö* e di p 6.000,00 per *ōInterventi di ripristino viabilità di cantiere dovuti alle notevoli precipitazioni del periodo 14-20 ott. con impiego di n. 2 escavatori e 6 autocarri oltre manodopera per 3 ggö*. Solo con riferimento all'ultimo intervento sussiste la riferibilità all'evento meteorico del mese di ottobre e, pertanto, viene considerato il corrispondente esborso per l'importo di **p 6.000,00**.

La documentazione di cui sopra è versata in atti (doc. M-PZ-22.5), dovendosi precisare che, ad ulteriore comprova i CTP del C.G. hanno prodotto e allegato alla prima memoria tecnica le fatture quietanzate relative ai suddetti SAL passivi.

All'esito della disamina dei documenti *de quibus*, il sottoscritto CTU ha quindi accertato che i costi riferibili agli eventi metereologici registrati nel periodo compreso tra il 14 e il 20 ottobre 2009 ammontano ad:

- **p 35.604,00** per il 1° lotto;
- **p 21.132,00** per il 2° lotto;
- **p 12.888,00** per il 3° lotto;

per un importo complessivo **p 69.624,00** che, incrementato di spese generali (13%) ed utile d'impresa (10%) può essere ragionevolmente riconosciuto al C.G. a titolo di risarcimento dei danni causati da forza maggiore nel periodo compreso tra il 14 e il 20 ottobre 2009. Competono, al C.G., anche gli oneri accessori (di Direzione Lavori e prove), secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 128 ó Proposta del CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori oneri per <b>ripristino lavori</b>	69.624,00
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	2.487,41
Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.053,56

Il sottoscritto CTU non ritiene, invece, che in riferimento alle prestazioni in parola possano competere, al C.G., eventuali oneri di progettazione considerato che, oltre al difetto di prova sull'attività professionale effettivamente svolta per i lavori di ripristino, non può sottacersi che questi ultimi hanno la mera finalità di ricompensare esclusivamente (ex art. 20, comma 2, C.G.A.) i lavori necessari per l'occorrente riparazione di opere o loro porzioni già eseguite, rispetto alle quali è già stata svolta, quindi, attività di progettazione che non necessita, in genere, di ulteriori integrazioni per *ōripristinareö* ciò che era stato già progettato.

Per quanto riguarda la **riserva n° 134**, il sottoscritto CTU ritiene che non sussistano i presupposti per la risarcibilità dei danni causati da forza maggiore nel periodo compreso tra il 16 settembre 2009 e il 24 settembre 2009. La domanda in questione è infatti da ritenere intempestiva, e quindi inammissibile, per la mancata denuncia dell'evento meteorico entro i termini stabiliti dall'art. 20 del D.M. 145/2000.

Per quanto concerne infine **le riserve nn. 152 e 171**, con riferimento alla richiesta degli oneri di progettazione relativi ai lavori di ripristino effettuati dal C.G. in conseguenza di

precipitazioni di eccezionale intensità e contabilizzati in occasione del Conto Finale, il sottoscritto CTU evidenzia che valgono le medesime argomentazioni esposte in riferimento alla riserva n° 128. Pertanto nulla è dovuto al C.G. a tale titolo.

Competono, invece, gli interessi per tardata contabilizzazione delle somme (tardivamente) liquidate.

Per quanto concerne le decorrenze degli interessi legali e moratori dovuti *ex lege* (artt. 29, 30 del DM 145/2000), si rileva che:

**in riferimento alla riserva n° 128**

- per il compenso per danni causati da forza maggiore, valutato dal sottoscritto CTU nella misura di **€ 69.624,00**, e sui relativi oneri accessori per Direzione Lavori e Prove:
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 29.12.2012 (data di emissione del SAL n° 26 corrispondente all'ultimo ó e meno approssimativo - aggiornamento economico della richiesta in esame);
  - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

**in riferimento alla riserva n° 152**

- per l'importo liquidato con il Conto Finale per le attività di ripristino dei danni causati da precipitazioni di eccezionale intensità (**€ 305.000,00**):
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 8.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione di tale importo);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del conto finale);
- per l'ulteriore importo liquidato con il Conto Finale per le attività suddette, chiesto dal C.G. in occasione del 2° aggiornamento della riserva (**€ 46.664,33**):
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 30.10.2009 (data di emissione del SAL n° 24 corrispondente alla prima quantificazione di tale importo);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del conto finale);
- per l'importo contabilizzato con il Conto Finale per le attività di direzione lavori e prove relative ai lavori suddetti (**€ 17.885,12**):
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del SAL n° 26 corrispondente alla prima quantificazione di tale importo);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del conto finale);

**7.12. Disamina delle riserve nn. 130 e 131 (rispettivamente, quesiti arbitrati nn. 24 e 25).**

Anche in questo caso il sottoscritto CTU ritiene opportuno effettuare la trattazione unitaria di riserve affini tra loro perché entrambe attinenti a pretese economiche correlate a maggiori lavori di consolidamento eseguiti dal C.G. a seguito di movimenti franosi del terreno.

In particolare:

con la **riserva n° 130**, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. rivendicava la remunerazione delle maggiori lavorazioni effettuate a seguito di fenomeni franosi sulla scarpata lato monte della TR 4.01. Più precisamente, l'impresa sosteneva di aver provveduto alla rimozione del materiale franato, alla riprofilatura dello scavo con asportazione di tutto il materiale avente scadenti caratteristiche meccaniche nonché al consolidamento della scarpata mediante realizzazione di gabbionata con riempimento a tergo di materiale lapideo frantumato, previa stesa di geotessuto con funzione di filtro. Il compenso richiesto a tale titolo veniva quantificato in complessivi p 78.557,06, oltre p 3.508,35 per rimborso dei relativi oneri progettuali, oltre oneri ed accessori di legge ove dovuti, nonché interessi.

In occasione dell'emissione del SAL n° 25, preso atto dell'intervenuta contabilizzazione delle prestazioni contestate, il C.G. rettificava il *petitum* chiedendo solo il riconoscimento dei relativi oneri di progettazione (p 3.426,12) nonché gli interessi per ritardata contabilizzazione.

In occasione dell'emissione del SAL n° 26, la riserva veniva integrata con la richiesta dei seguenti titoli:

- p 2.806,56 per maggiori attività di direzione lavori;
- p 1.188,74 quale compenso per maggiori prove;
- p 3.426,12 quale remunerazione di attività di progettazione;
- p 128,03 a titolo di interessi per ritardata contabilizzazione.

Il C.G. precisava che gli importi indicati per oneri di D.L., prove e progettazione dovevano considerarsi inclusi nell'importo allo stesso titolo esposto nella riserva n. 109.

In occasione dell'emissione del Conto Finale, la riserva veniva nuovamente aggiornata ed ivi venivano rivendicati, esclusivamente, gli oneri di progettazione (p 3.426,12), pur con la precisazione che i medesimi dovevano considerarsi inclusi nell'importo allo stesso titolo esposto nella riserva n. 109. Restava immutata la richiesta di interessi per ritardata contabilizzazione, ivi compreso quelli afferenti la somma già liquidata.

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e modificata nella prima memoria difensiva del C.G, secondo il seguente prospetto economico:



<b>RISERVA n. 130</b>	<b>Domanda di Arbitrato IMPORTO (p)</b>	<b>Prima Memoria IMPORTO (p)</b>
maggiori oneri per <b>progettazione</b>	3.426,12	0,00
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione anche su: p 78.557,06	165,38	165,38

oltre un termine suppletivo di n. 1 giorno.

Con la **riserva n° 131**, formulata per la prima volta in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità per l'emissione del SAL n°23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. rivendicava la remunerazione dell'intervento di consolidamento di una scarpata, effettuato in prossimità di un edificio di civile abitazione, la cui stabilità risultava compromessa per effetto della presenza di grossi massi tendenti al distacco. Veniva richiesto, per il titolo in esame, un compenso di p 3.900,21 oltre p 219,05 per i relativi oneri di progettazione.

In occasione dell'emissione del SAL n° 25, preso atto dell'intervenuta contabilizzazione delle lavorazioni suddette, il C.G. aggiornava la riserva chiedendo solo il riconoscimento dei relativi oneri di progettazione (p 219,05).

In occasione dell'emissione del SAL n° 26, il *petitum* veniva aggiornato secondo i seguenti titoli:

- p 139,34 per maggiori attività di direzione lavori;
- p 59,02 quale compenso per maggiori prove;
- p 219,08 quale remunerazione di attività di progettazione;
- p 8,36 a titolo di interessi per ritardata contabilizzazione;

Il C.G. precisava che gli importi indicati per oneri per D.L., prove e progettazione dovevano considerarsi inclusi nell'importo allo stesso titolo esposto nella riserva n. 109.

In occasione dell'emissione del Conto Finale, il C.G. aggiornava la riserva chiedendo il riconoscimento degli oneri di progettazione (p 219,08) - pur precisando che detto importo doveva considerarsi incluso nella pretesa rivendicata con la riserva n. 109 - nonché gli interessi per ritardata contabilizzazione (ivi compreso le somme già liquidate).

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e modificata nella prima memoria difensiva del C.G, secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 131</b>	<b>Domanda di Arbitrato IMPORTO (p)</b>	<b>Prima Memoria IMPORTO (p)</b>
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	213,94	0,00
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione anche su: p 3.900,21	8,36	8,36

oltre un termine suppletivo di n. 1 giorno.

In merito alle riserve oggetto d'indagine

**I CTP del C.G.** hanno precisato che

*le riserve in esame attinenti rispettivamente all'intervento di consolidamento frana TR 4.01 e all'intervento di consolidamento casa Passalacqua, stante l'intervenuto pagamento dei maggiori lavori eseguiti, risultano in parte tacitate. Rimane solo la richiesta di interessi per ritardata contabilizzazione (già trattati in risposta al quesito 10 nella precedente C.T.P. depositata il 12.11.2012) e la richiesta degli oneri per D.L., prove e progettazione relativi ai maggiori lavori eseguiti (esposti dal C.G. nella riserva 109 cui si rimanda).*

Nella memoria di replica i tecnici di XXXXXX hanno precisato che gli oneri per D.L., prove e progettazione relativi a tali interventi - contrariamente a quanto asserito da Controparte - non sono mai stati riconosciuti.

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che:

*Le variate lavorazioni sono state proposte dal CG in occasione della 5ª Variante Tecnica e con la stessa approvate e contabilizzate allo Stato finale. Con l'approvazione della Variante inoltre, l'Amministrazione ha previsto gli equi riconoscimenti per maggiori attività di progettazione, per maggiori prove effettuate, per maggiori attività di direzione lavori e per maggiori tempi di esecuzione.*

e quindi le pretese in esame dovrebbero essere rigettate.

Esaminati gli atti, e valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU rileva, preliminarmente, che gli oneri per D.L., prove e progettazione - secondo quanto precisato dallo stesso C.G. nell'esplicazione della riserva e dai relativi CTP - devono considerarsi inclusi negli importi agli stessi titoli esposti nella riserva n° 109, a cui si rinvia per la trattazione (cfr. par. 7.3 della presente relazione).

Ritenuto, però, che non esiste contestazione tra le parti in ordine alla circostanza e alla tardiva contabilizzazione del corrispettivo di p 50.748,67 delle opere di rivestimento (avvenuta nel Conto Finale solo dopo l'approvazione della 5ª perizia di variante), competono al G.C. gli interessi legali e moratori ex artt. 29, 30 DM 145/2000), da computare sulla medesima somma, dovendosi quindi rilevare che:

**in riferimento alla riserva n° 130**

- per l'importo liquidato con il SAL n° 25 (lavori a tutto il 10.12.2009) a compensazione dei lavori di consolidamento frana TR 4.01 (p 78.557,06)
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data dell'08.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima iscrizione della riserva);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 10.12.2009 (data di emissione del SAL n° 25).

**in riferimento alla riserva n° 131**

- per l'importo liquidato con il SAL n° 25 (lavori a tutto il 10.12.2009) a compensazione dei lavori di drenaggio realizzati dal C.G. (p 3.900,21):
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data dell'08.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima iscrizione della riserva);

- b) il *dies a quem* è individuato alla data del 10.12.2009 (data di emissione del SAL n° 25).

### **7.13. Disamina della riserva n. 132 (quesito arbitrale n. 26).**

Con la riserva n° 132, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. rivendicava la remunerazione delle lavorazioni eseguiti per dotare i depositi YYYY (sup. 44, 126, 228 WBS FA01, FA02, FA03) di serbatoi di riserva di capacità adeguata e superiore a quanto previsto, nonché di gruppi di pressurizzazione, alloggiati in appositi fabbricati, a servizio degli impianti antincendio dei fabbricati. Il C.G. evidenziava che la necessità di tali prestazioni aggiuntive era scaturita dall'assenza di acquedotti nelle aree interessate dalla costruenda autostrada e dall'impossibilità, per i consorzi di bonifica dell'area, di garantire ai depositi YYYY le occorrenti forniture idriche con requisiti di certezza, portata e pressione adeguati. I compensi per le lavorazioni *de quibus* venivano quantificati nell'importo di € 210.000,00.

La riserva veniva progressivamente aggiornata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili relativi all'emissione dei SS.AA.LL. successivi.

In occasione dell'emissione del Conto Finale, preso atto dell'intervenuta contabilizzazione del minore importo di € 177.618,52, a fronte di una richiesta aggiornata in ultimo in € 285.986,76, il C.G. rettificava *il petitum* secondo i seguenti titoli ed importi:

<b>RISERVA n. 132 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
Maggiori lavori	108.368,24
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	3.871,60
Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.639,85
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	28.830,62
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione anche su: € 177.618,52	12.229,42

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

Al riguardo

**I CTP del C.G.** hanno osservato che *l'importo contabilizzato risulta inferiore alla domanda del C.G. in quanto, nella 5<sup>a</sup> P.V.T. approvata, YYYY ha unilateralmente introdotto nuovi prezzi inferiori rispetto a quelli proposti dal C.G., e ha immotivatamente ridotto alcune quantità. A supporto delle quantità di opere elencate nel computo dal C.G., i tecnici hanno allegato alla 2<sup>a</sup> memoria tecnica documentazione fotografica (risalente al 15 e 16 novembre 2012) riferibile ai depositi YYYY nn. 1-2-3 ed hanno osservato che *la Committente ha omissa la contabilizzazione degli impianti visibili nelle foto allegate per un importo di € 26.106,66 (vedi voci evidenziate in rosso e annotazioni nella scansione del computo allegata alla presente). Spetta inoltre al C.G. il riconoscimento degli interessi per ritardata contabilizzazione.**

Nella memoria tecnica di replica è stato poi precisato che - contrariamente a quanto asserito dai CTP YYYY (*Trattandosi di lavoro a corpo, anche se per dimenticanza non era stata riportata negli elaborati economici prodotti dallo stesso CG in occasione della 2ª e 3ª PVT, tale lavorazione resta a totale carico del Contraente Generale*) - le lavorazioni in oggetto sono state inserite dal C.G. nella 5ª perizia di variante e sono state (solo) parzialmente riconosciute dall'YYYY che avrebbe, quindi, immotivatamente e unilateralmente ridotto le quantità e i prezzi. Pertanto le lavorazioni in contestazione non potrebbero considerarsi ricomprese nel prezzo a corpo.

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che:

*È le variare lavorazioni sono state proposte dal CG in occasione della 5ª Variante Tecnica e con la stessa approvate e contabilizzate allo Stato finale. Con l'approvazione della Variante inoltre, l'Amministrazione ha previsto gli equi riconoscimenti per maggiori attività di progettazione, per maggiori prove effettuate, per maggiori attività di direzione lavori e per maggiori tempi di esecuzione.*

*È Trattandosi di lavoro a corpo, anche se per dimenticanza non era stata riportata negli elaborati economici prodotti dallo stesso CG in occasione della 2ª e 3ª PVT, tale lavorazione resta a totale carico del Contraente Generale.*

e quindi hanno affermato che la pretesa in esame sia da rigettare.

Esaminati gli atti, e valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU osserva che, alla luce dell'intervenuto riconoscimento dell'YYYY, la contestazione economica non è incentrata sul diritto del C.G. al pagamento delle prestazioni rese quanto, piuttosto, sulla congruità del corrispettivo economico riconosciuto.

Al fine di accertare le divergenze economiche tra le parti il sottoscritto ha quindi comparato, con riferimento ai lavori in oggetto (*Maggiori lavori vasche riserva idrica depositi YYYYö*), i computi estimativi approvati dall'YYYY con la 5ª perizia di variante e i computi prodotti (in fase di redazione della medesima) dal C.G., rilevando i seguenti dati (doc. M-PZ-26.3)

per le **opere civili**:

- valorizzazione economica dell'Impresa pari ad p 60.203,10;
- valorizzazione economica di YYYY pari ad p 39.803,10;

con un discostamento di p 20.400,00,

per gli **impianti tecnologici**:

- valorizzazione economica dell'Impresa pari ad 225.783,66
- valorizzazione economica di YYYY pari ad p 137.815,42

con un discostamento di p 87.968,24.

A fronte delle suddette discrepanze, i CTP del C.G. hanno prodotto, a corredo della seconda memoria tecnica, documentazione fotografica (databile al 15 e 16 novembre 2012), che comproverebbe l'esecuzione di lavorazioni effettuate dal C.G, nei suddetti depositi, ma non contabilizzate da YYYY.

Giova rilevare che, al riguardo, non sussistono contestazioni di sorta nelle memorie di replica dei CTP di YYYY.

Dalla disamina della documentazione fotografica offerta nel corso delle operazioni peritali ed attraverso la comparazione tra i computi estimativi del C.G. e di YYYY in riferimento agli impianti tecnologici, il sottoscritto CTU ritiene sia possibile distinguere la presenza delle seguenti componenti impiantistiche:

**per il deposito n° 1**

- due idranti soprasuolo;
- due cassette porta manichetta;
- due colonne antincendio;
- attacco motopompa VVF;
- tre serbatoi per impianti idrico-sanitari da 15.000L fuori terra;

**per il deposito n° 2**

- due idranti soprasuolo;
- due cassette porta manichetta;
- due colonne antincendio;
- un attacco motopompa VVF;

**per il deposito n° 3**

- un idrante soprasuolo;
- una cassetta porta manichetta;
- due colonne antincendio;
- un attacco motopompa VVF.

Il sottoscritto CTU ha quindi accertato che, in riferimento agli impianti tecnologici, nel computo estimativo di YYYY non sono contabilizzate le seguenti componenti (invece evidenziate e valorizzate nelle stime del C.G.) :

**per il deposito n° 1**

- n. 2 òidranti soprasuoloö valorizzati con il prezzo PN1.097, per þ 2.682,84;
- n. 2 òcassette porta manichettaö valorizzate con il prezzo PNI.098 per þ 1.408,50;
- n. 2 òcorredi per cassetta porta manichettaö valorizzate con il prezzo PNI.098 per þ 922,22;
- n° 1 òattacco motopompa VV.FF.ö valorizzata con il prezzo PNI.260 per þ 1.066,07;
- YYYY riconosce n. 1 serbatoio da 15.000 litri (PN1272: þ 4.720,35) e n.2 serbatoi da 10.000 litri (PN1274: þ 2.475,93) mentre nelle foto sono visibili n. 3 serbatoi di analoga capienza (15.000 litri secondo i CTP del C.G. per una differenza di þ 9.209,19). Al riguardo, i CTP di YYYY nella memoria non hanno contestato la circostanza.

per un importo complessivo di **þ 15.288,82**;

**per il deposito n° 2**

- n. 2 òidranti *soprasuolo*ö valorizzati con il prezzo PN1.097, per þ 2.682,84;
  - n. 2 òcassette porta manichettaö valorizzate con il prezzo PNI.098 per þ 1.408,50;
  - n. 2 òcorredi per cassetta porta manichettaö valorizzate con il prezzo PNI.098 per þ 922,22;
  - n° 1 òattacco motopompa VV.FF.ö valorizzata con il prezzo PNI.260 per þ 1.066,07;
- per un importo complessivo di **þ 6.079,63**;

**per il deposito n° 3**

- n. 1 òidrante *soprasuolo*ö valorizzato con il prezzo PN1.097, per þ 1.341,42;
  - n. 1 òcassetta porta manichettaö valorizzata con il prezzo PNI.098 per þ 704,25;
  - n. 1 òcorredo per cassetta porta manichettaö valorizzata con il prezzo PNI.098 per þ 461,11;
  - n° 1 òattacco motopompa VV.FF.ö valorizzata con il prezzo PNI.260 per þ 1.066,07;
- per un importo complessivo di **þ 3.572,85**;

Alla luce di quanto constatato, seppure attraverso documentazione fotografica non contestata dai CTP YYYY, il sottoscritto CTU ritiene che, effettivamente, il C.G. ha reso prestazioni non contabilizzate nella 5ª perizia approvata da YYYY (si rammenta, non sottoscritta dall'Impresa XXXXXX) e che, pertanto, compete all'affidataria un maggior compenso pari a complessivi **þ 24.941,30** (= þ 15.288,82 + 6.079,63 + 3.572,85), oltre relativi oneri accessori ed interessi, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 132 ó PROPOSTA DEL CTU</b>	<b>IMPORTO (þ)</b>
Maggiori lavori	24.941,30
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	891,06
Maggiori oneri per <b>prove</b>	377,42
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	1.496,48
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione anche su: þ 177.618,52	

Per quanto concerne le decorrenze degli interessi legali e moratori dovuti *ex lege* (artt. 29, 30 del DM 145/2000), si rileva che:

- per l'importo liquidato con il Conto Finale per òMaggiori lavori vasche riserva idrica depositi YYYYö (**þ 177.618,52**):
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 8.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del conto finale);
- per il maggior compenso valutato dal sottoscritto nella misura di **þ 24.941,30**:

- a) il *dies a quo* è individuato alla data del 8.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.
- per il maggior compenso per oneri di progettazione, D.L. e prove:
    - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 29.12.2012 (data di emissione del SAL n° 26 corrispondente alla prima quantificazione di tali oneri);
    - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

#### **7.14. Disamina della riserva n. 133 (quesito arbitrato n. 27).**

Con la riserva n° 133, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. rivendicava la remunerazione per la fornitura e posa in opera, su ambedue i lati di tutte le gallerie della costruenda autostrada, di parapetti continui di protezione dei camminamenti a tergo dei profili ridirettivi per il personale addetto alla manutenzione transitante sulle passerelle a tergo delle barriere new jersey posate nelle suddette gallerie. La pretesa economica veniva quantificata in p 621.102,24.

La riserva è stata poi progressivamente aggiornata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili relativi all'emissione dei SS.AA.LL. successivi, fino al Conto Finale, per un *petitum* ó riferito ai diversi titoli - secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 133 AL CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Maggiori lavori	634.440,62
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	22.666,23
Maggiori oneri per <b>prove</b>	9.600,48
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	27.995,86

oltre un termine suppletivo di n. 2 giorni.

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

Al riguardo:

**I CTP del C.G.** hanno osservato che

*òdette lavorazioni, il cui compenso è stato aggiornato dal C.G. in p 634.440,62 al momento della sottoscrizione del conto finale, sono state stralciate dalla Committente nella 5^P.V.T. e, pertanto, non risultano remunerate.*

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che:

È con riferimento alla riserva discendente dalla richiesta di avere riconosciuti i maggiori oneri e tempi sostenuti per la fornitura e posa del parapetto in galleria (corrimano in acciaio) si precisa che la lavorazione era specificatamente espressa negli elaborati grafici di gara (allegato 5.4);

È il Contraente Generale, nella propria proposta della 5^ Variante Tecnica aveva inserito le previsioni economiche per le lavorazioni che aveva realizzato al fine di dare l'opera ultimata entro il tempo utile contrattuale;

È l'YYYY, con nota prot. CPA-0044820-P del 15.07.2010, a seguito di istruttoria della 5^ PVT ha comunicato che i lavori a corpo dovevano essere ritenuti fissi e imm modificabili, salvo quelli realizzati per garantire la fruibilità della strada in sicurezza e quelli prescritti da Enti terzi, per cui, di fatto, ha disposto che le lavorazioni realizzate, di cui alla presente riserva, dovevano essere espunte dalle previsioni della 5^ Variante Tecnica perché già ricomprese negli elaborati contrattuali di gara, anche se senza riconoscimento di corrispettivo;

È infine si fa presente che il computo metrico estimativo presentato a supporto della richiesta riporta la computazione del parapetto con 5,187 kg/m che oltre a sembrare eccessivo non è riscontrabile in nessun elaborato

e, quindi, che la pretesa in esame sarebbe da rigettare.

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU è del parere che la domanda sia infondata e priva di supporto probatorio.

La riserva n. 132 è:

- infondata perché, come evidenziato e documentato dai C.T.P di YYYY, le lavorazioni *de quibus* erano espressamente contemplate negli elaborati di gara. Pertanto, considerato che il relativo compenso era ricompreso nel corrispettivo di affidamento pattuito *àa corpo*, non può essere invocato a sostegno della richiesta un difetto estimativo (per imprevidenza del committente), perché verrebbe meno la *ratio* su cui si fonda detta modalità di pagamento<sup>14</sup>;
- non idoneamente comprovata perché non sono forniti utili elementi per la quantificazione dell'asserito peso unitario del parapetto.

L'insussistenza del necessario requisito di fondatezza della riserva rende superflua ogni valutazione di tipo economico.

### **7.15. Disamina delle riserva n. 138 (quesito arbitrato n. 32).**

La riserva n° 138 è stata iscritta, per la prima volta, nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009) e progressivamente aggiornata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili relativi all'emissione dei SS.AA.LL. successivi, fino al Conto Finale, per un *petitum* ó riferito ai diversi titoli ó secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 138 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	51.087,30
maggiori oneri per <b>anomalo andamento</b>	13.560,52

<sup>14</sup> Ai sensi dell'art. 326 della L. Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F) *Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste*



<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione	2.656,65
--	----------

oltre un termine suppletivo di n. 60 giorni.

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria del C.G.

Per la parte concernente i *ō maggiori oneri di progettazione* (oggetto del presente quesito peritale) il C.G. rivendica il diritto alla refusione di **p 51.087,30**, che assume di aver sostenuto per l'approfondimento progettuale effettuato sulle barriere fonoassorbenti ubicate lungo l'asse autostradale presso le trincee denominate TR4.01, TR4.02 e TR4.03 (Lotto 3) a seguito della richiesta del D.L. con nota del 6 aprile 2009.

Nella formulazione iniziale della riserva l'impresa XXXXXX assumeva che:

**a)** in data 16.10.2008, con nota del 6.10.2008, prot. n. 01/DTA/153/08, il D.L. aveva evaso favorevolmente i progetti di dettaglio - sviluppati in aderenza alle previsioni di contratto - trasmessi dal Contraente Generale con note del 17.1.2008, 2.4.2008, 21.4.2008 e 8.5.2008, compreso gli elaborati grafici delle opere di mitigazione ambientale (barriere acustiche) (docc. M-PZ 32.3 ó 32.9);

**b)** con nota del 6.4.2009 il D.L., preso atto che erano già state in parte realizzate le opere strutturali delle WBS TR4.01, TR4.02 e TR4.03 sulle quali era prevista l'installazione delle barriere antifoniche, chiedeva al Contraente Generale un approfondimento progettuale al fine di accertare l'utilità delle barriere, vista la conformazione dei luoghi caratterizzati da profonde trincee alla cui sommità trova sede l'attuale S.S. 114 (doc. M-PZ 32.11);

**c)** con nota del 16.4.2009, il C.G. replicava al D.L. contestando l'antempestività della richiesta dal momento che era stata avviata, ormai da molto tempo, l'esecuzione delle opere di fondazione delle barriere fonoassorbenti, i cui elaborati di dettaglio erano stati istruiti (l'anno precedente) senza alcun rilievo dalla D.L. (doc. M-PZ 32.12). Pertanto, pur confermando che avrebbe ottemperato alle istruzioni impartite, l'affidatario rivendicava:

- 1) il riconoscimento economico dell'attività di approfondimento progettuale;
- 2) l'inserimento in contabilità delle opere di fondazione delle barriere fonoassorbenti già realizzate, a prescindere dai risultati delle verifiche e in particolare da eventuali modifiche delle barriere che rendano non utilizzate in tutto o in parte dette opere;

**d)** effettuata la verifica degli interventi di mitigazione acustica previsti nel P.E., con nota del 25.8.2009, prot. PZ/ACSN/11965/09, il C.G., trasmetteva l'approfondimento progettuale a D.L. e YYYY (relazione progettuale allegata: *ōDG350DAMGENVE000M001Aö*), chiedendo (doc. M-PZ 32.12):

- la remunerazione dell'attività progettuale svolta;

- il reintegro dei maggiori costi sostenuti per i materiali approvvigionati e non più utilizzabili,
- e) con nota del 16.10.2009, prot. PZ/ACSN/14852/09, il C.G. trasmetteva ulteriori elaborati grafici di dettaglio per consentire un più efficace impiego dei materiali approvvigionati nella realizzazioni di tratte (aggiuntive) di barriere fonoassorbenti sul viadotto.

Pertanto, considerato che l'attività progettuale di approfondimento aveva determinato il fermo delle lavorazioni (già intraprese) inerenti le barriere antifoniche, per il periodo dal 6 aprile 2009 al 10 settembre 2009, il C.G. rivendicava il diritto al reintegro del pregiudizio economico a tale titolo sofferto, anche in considerazione della circostanza che dette attività avrebbero dovuto svolgersi ó secondo il programma lavori della 3ª perizia di variante tecnica - tra il 9.6.2008 (data alla quale erano effettivamente avviate) e il 14.8.2009.

Al riguardo,

**I CTP del C.G.**, hanno evidenziato che *trattandosi di un'attività progettuale aggiuntiva che non trova infatti compenso tra gli oneri di progettazione liquidati in proporzione al quadro economico, gli scriventi ritengono riconoscibile al C.G. il corrispettivo chiesto.*

*Nella replica aggiungono che contrariamente a quanto asserito dalla Controparte, le responsabilità della progettazione di dettaglio non sono attinenti atteso che il C.G. ha condotto una rivisitazione progettuale, su espressa richiesta della D.L., successivamente all'approvazione del progetto di dettaglio.*

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che già in sede di redazione del progetto di dettaglio, incombeva l'onere contrattuale, al Contraente Generale, di effettuare gli approfondimenti richiesti che ó alla luce delle risultanze cui la stessa impresa è pervenuta ó hanno messo in evidenza l'errore progettuale da egli commesso. Inoltre, secondo i medesimi tecnici, la riserva è da ritenere intempestiva perché il fatto suscettibile di arrecare pregiudizio economico è stato generato dalla nota della Direzione Lavori prot. n° 01/DTA/086/09 del 06.04.2009 e, conseguentemente, il primo atto utile ad accoglierla era la documentazione contabile riferibile al SAL N. 21-21 Bis, mentre la sua prima iscrizione è avvenuta al SAL N. 23. In definitiva, la riserva è ritenuta infondata ed inammissibile.

Il sottoscritto CTU concorda, in via preliminare, con l'eccezione sollevata dai CTP di YYYY in ordine all'intempestività della riserva n° 138 considerato che, in ottemperanza alle cogenti disposizioni di cui all'art. 31 del D.M. 145/2000, facente parte integrante del contratto di affidamento, le contestazioni avrebbero dovuto essere elevate *ó a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore* e, quindi, nei documenti contabili (riferibili al SAL 21-21 bis) immediatamente a valle del 6 aprile 2009, da cui il C.G. fa decorrere il periodo di fermo operativo.

In ogni caso, la riserva è anche infondata perché, come già diffusamente argomentato nei precedenti paragrafi, il contraente generale era onerato, in forza dell'art. 18, comma 9, del CSA, di verificare il progetto esecutivo, farlo proprio, emendare i relativi vizi ed integrare omissioni e di procedere, ai sensi del successivo comma 10, alla progettazione di dettaglio e

alla relativa verifica.<sup>15</sup> L'attività di approfondimento progettuale rientrava, quindi, nell'ambito delle obbligazioni contrattuali del C.G., dovendosi peraltro escludere l'attribuzione, al committente, di eventuali responsabilità per una (intempestiva) attività suppletiva richiesta dalla D.L. rispetto alla quale, il medesimo affidatario, aveva il compito istituzionale (come per tutte le altre funzioni attuative) di coordinatore .

### **7.16. Disamina delle riserve nn. 139, 140, 141 (rispettivamente, quesiti arbitrari nn. 33, 34, 35).**

Considerato che le riserve nn. 139, 140, 141 sono affini tra loro perché la relativa *causa petendi* è correlata ad asserite prestazioni del C.G. per la risoluzione di interferenze delle utenze preesistenti con le aree di sedime delle costruende opere, il sottoscritto CTU ritiene opportuno procedere ad una trattazione unitaria.

In particolare:

con la **riserva n° 139**, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009) il C.G. rivendicava la remunerazione delle lavorazioni già eseguite (per un compenso economico quantificato in p 357.289,04 oltre oneri ed accessori) per la risoluzione - ed eliminazione, mediante spostamento - dell'interferenza interrata (condotta idrica di acqua potabile) non censita nel progetto di appalto, rinvenuta nell'area di proprietà di SCIA Srl, sita in agro del Comune di Carlentini e catastalmente individuata al foglio di mappa 1, particelle nn. 173, 207, 204, 185.

Al riguardo, come desumibile dalla documentazione in atti:

- a) con nota del 13 novembre 2006 prot. PZ/ACSN/11916/06, indirizzata anche ad YYYY, il CG inoltrava a SCIA srl lo schema per la risoluzione dell'interferenza interrata non censita, interessante le aree di proprietà di quest'ultima sopra indicata (doc. M-PZ-33.4);
- b) all'esito dell'approvazione (13 dicembre 2006) di SCIA dello schema presentato, il CG trasmetteva ad YYYY e D.L. (con nota prot. PZ/ACSN/12179/07 del 12.11.2007) la progettazione esecutiva delle opere occorrenti alla eliminazione dell'interferenza, chiedendo la relativa *approvazione tecnica ed economica allo scopo di poter dar corso, quanto prima possibile, alle attività di realizzazione degli interventi di cui si tratta* (doc. M-PZ-33.9).

La riserva veniva quindi confermata e reiterata nelle sottoscrizioni dei documenti contabili afferenti l'emissione dei SS.AA.LL. successivi (fino al n° 26) e le relative lavorazioni erano (anche) oggetto di previsione nella 5<sup>a</sup> perizia di variante tecnica predisposta - nelle more - dal

---

<sup>15</sup> Si riporta, per comodità, la prima parte del testo dell'**art. 18.10 del C.S.A.**, che prevede l'obbligo, per il C.G., di sostenere  
ó *spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio. In particolare, il Contraente Generale risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico ó contabile, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tutte le opere di contratto*

C.G. che, per le opere *de quibus*, proponeva un corrispettivo economico di p 326.230,87 (inferiore, quindi, a quello originariamente rivendicato al SAL n. 23).

Nella fase di approvazione della 5ª perizia di variante, l'YYYY riduceva al minor importo di p 175.477,54 il corrispettivo economico proposto dal G.C. e, conseguentemente, quest'ultimo, al momento dell'emissione del Conto Finale (in cui venivano concretamente allibrate dalla D.L., per la prima volta, le lavorazioni oggetto della riserva n° 139) rivendicava la quota di *petitum* non riconosciuta oltre accessori ed interessi per ritardata contabilizzazione (anche sulla somma riconosciuta), secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 139 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori lavori	160.547,24
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	5.735,76
Maggiori oneri per <b>prove</b>	2.429,43
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	12.570,96
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione sulla quota liquidata di p 175.477,54	16.349,30

oltre un termine suppletivo di n. 91 giorni.

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

con la **riserva n° 140** iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. rivendicava la remunerazione delle lavorazioni già eseguite (per un compenso economico quantificato in p 1.011.366,13 oltre oneri di progettazione quantificati in p 37.609,90) per la risoluzione delle interferenze del Consorzio Bonifica n. 9.

Le maggiori lavorazioni eseguite dal C.G. erano state specificamente richieste dall'ente interferito (ed avallate dalla Committente con nota del 26.10.2006, prot. n° 1475) che aveva ritenuto necessario modificare la tipologia di materiali previsti in progetto per lo spostamento delle condotte idriche.

Pertanto, all'esito della suddetta richiesta il C.G. predisponeva la relativa progettazione. Infatti, secondo quanto desumibile dalla documentazione in atti:

- a seguito del rilascio del Nulla Osta definitivo del Consorzio di Bonifica n. 9 (prot. n. 1209 del 19/03/2007) alla risoluzione delle interferenze in parola, il C.G. inoltrava alla D.L., con nota del 07 agosto 2007 (prot. PZ/ACSN/0931SI07), i relativi elaborati progettuali (doc. M-PZ-34.8 e 34.9);
- con nota prot. n. O1/DTA/188/07 del 5/12/2007, la D.L. comunicava di aver *favorevolmente evaso* i progetti di dettaglio (doc. M-PZ-34.10).

La riserva veniva quindi confermata e reiterata nelle sottoscrizioni dei documenti contabili afferenti l'emissione dei SS.AA.LL. successivi (fino al n° 26) e le relative lavorazioni erano (anche) oggetto di previsione nella 5ª perizia di variante tecnica predisposta - nelle more - dal C.G. che, per le opere *de quibus*, proponeva un corrispettivo economico di p 968.186,60 (inferiore, quindi, a quello originariamente rivendicato al SAL n. 23). Nella fase di approvazione della 5ª perizia di variante, l'YYY riduceva al minor importo di p 606.582,71 il corrispettivo economico proposto dal G.C. e, conseguentemente, quest'ultimo, in occasione della sottoscrizione del Conto Finale (in cui venivano concretamente allibrate dalla D.L., per la prima volta, le lavorazioni oggetto della riserva n° 140) rivendicava la quota di *petitum* non riconosciuta oltre accessori ed interessi per ritardata contabilizzazione (anche sulla somma riconosciuta), secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 140 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori lavori	361.603,89
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	12.918,78
Maggiori oneri per <b>prove</b>	5.471,86
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	54.200,43
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione sulla quota liquidata di p 606.582,71	45.011,87

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

con la **riserva n° 141**, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. rivendicava la remunerazione della quota parte di compenso non riconosciuto per la risoluzione delle interferenze del Consorzio di Bonifica n. 10. Quest'ultimo, nel corso degli incontri e dei sopralluoghi per la definizione degli aspetti tecnici connessi alle opere da realizzare per l'eliminazione delle interferenze di propria competenza (WBS IN.OO.03, IN.00.06, IN.00.07, IN.00.08, IN.00.09, IN.00.12 e ulteriori interferenze non censite oggetto di separate riserve nn. 23 e 42), aveva infatti prescritto l'adozione di tipologie di condotte differenti rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo, nonché ulteriori indicazioni su come strutturare gli interventi.

Preso atto dell'intervenuta contabilizzazione solo parziale delle (maggiori) prestazioni rese in correlazione alle richieste dell'Ente terzo, per un importo di p 267.562,38, il C.G. chiedeva la corresponsione di ulteriori p 511.866,978, oltre oneri di progettazione quantificati in p 21.960,80.

Al riguardo, il CTU osserva che esiste evidenza documentale dell'attività progettuale esperita dal C.G. con riferimento alle interferenze di competenza del Consorzio di Bonifica n. 10.

Infatti, secondo quanto desumibile dalla documentazione versata in atti:

- con nota del 7 agosto 2007 (prot. PZ/ACSN/09315/07) il C.G. procedeva all'invio, alla D.L., della progettazione esecutiva di dettaglio con cui erano recepite le richieste (integrative) dal consorzio Bonifica n. 10 trasmettendola alla D.L. doc. M-PZ-35.11);
- con nota del 5 dicembre 2007 (01/DTA/188/07) la D.L. esprimeva parere favorevole sugli elaborati tecnici in parola, (doc. M-PZ-35.12).

La riserva veniva quindi confermata e reiterata nelle sottoscrizioni dei documenti contabili afferenti alla emissione dei SS.AA.LL. successivi (fino al n° 26) e le relative lavorazioni erano (anche) oggetto di previsione nella 5ª perizia di variante tecnica predisposta - nelle more - dal C.G. che, per le opere *de quibus*, proponeva un corrispettivo economico di € 610.195,89 (superiore, quindi, a quello originariamente rivendicato al SAL n. 23). Nella fase di approvazione della 5ª perizia di variante, l'XXXX riduceva al minor importo di € 326.965,02 il corrispettivo economico proposto dal G.C. e, conseguentemente, quest'ultimo, in occasione della sottoscrizione del Conto Finale (in cui venivano concretamente allibrate dalla D.L., per la prima volta, le lavorazioni oggetto della riserva n° 141) rivendicava la quota di *petitum* non riconosciuta oltre accessori ed interessi per ritardata contabilizzazione (anche sulla somma riconosciuta), secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 141 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
maggiori lavori	283.965,02
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	10.145,03
Maggiori oneri per <b>prove</b>	4.297,01
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	16.082,50
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione sulla quota liquidata di € 326.965,02	23.467,71

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

In merito alle riserve in esame i CTP delle parti hanno esposto le relative argomentazioni. In particolare

**I CTP del C.G.**, hanno evidenziato che le differenze tra importi chiesti dal C.G. per la risoluzione delle suddette interferenze e importi riconosciuti da YYYY

*si scaturiscono in larga misura dal fatto che, in fase di approvazione della 5ª P.V.T., YYYY ha unilateralmente introdotto nuovi prezzi di gran lunga inferiori rispetto a quelli proposti dal C.G.. In particolare, come risulta dal confronto tra le analisi nuovi prezzi (con annessi giustificativi) allegate dal C.G. alla 5ª P.V.T. sottoposta ad approvazione e i corrispondenti prezzi imposti dalla Committente (Nuovi prezzi riferimento YYYY.pdf), sono state effettuate riduzioni sostanziali dei prezzi PN38, PN40, PN62 e PN63. I prezzi riconosciuti da YYYY risultano infatti inferiori anche ai prezzi di mercato dei soli materiali che si evincono dalle offerte allegate alle analisi del C.G. con relativi preventivi allegati. In particolare si rileva che:*

- con riferimento alla riserva 139, le differenze delle quantità sono relativamente irrisorie e non hanno significativi riflessi sugli importi complessivi mentre è evidente che le maggiori differenze di importi sono dovute, in questa riserva, in massima parte ai diversi prezzi riconosciuti per il PN62 e il PN63; nel computo allegato alla presente (copia del computo del C.G. prodotto in atti sub 33.10-a) sono evidenziati

in giallo prezzi e/o quantità diverse rispetto a quelle del computo estratto dalla contabilità finale (in atti sub 33.10-b);

- anche per quanto riguarda la riserva 140 le differenze nelle quantità sono meno impattanti rispetto ai prezzi; in particolare il maggiore importo chiesto in riserva deriva dalla riduzione effettuata dalla Committente dei prezzi PN38 e PN62; nel computo allegato alla presente (copia del computo del C.G. prodotto in atti sub 34.11-a) sono evidenziati in giallo prezzi e/o quantità diverse rispetto a quelle del computo estratto dalla contabilità finale (in atti sub 34.11-b);
- con riferimento alla riserva 141, dal confronto tra i due computi (in atti sub 35.13), non si rileva invece un'evidente incidenza dei diversi prezzi riconosciuti da YYYY, in quanto anche le quantità sono sostanzialmente diverse; il CG chiede infatti il riconoscimento di maggiori lavori a misura mai contabilizzati.

I nuovi prezzi applicati unilateralmente da YYYY in fase di approvazione della 5<sup>a</sup> P.V.T. e non accettati dal C.G. con la sottoscrizione del relativo atto aggiuntivo (PN38, PN40, PN62 e PN63), sono stati desunti dal prezzario 2007 della Regione Sicilia e riportati, mediante applicazione degli indici ISTAT, alla data dell'offerta (2003). Detto criterio ha però portato alla formulazione di nuovi prezzi che non rispecchiano la reale situazione di mercato, come si può facilmente apprezzare consultando le analisi e i preventivi prodotti dal C.G. in allegato alla 5<sup>a</sup> P.V.T.ö.

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che le piccole differenze quantitative (prospettate dalle parti) tra le lavorazioni sono riconducibili alle modalità di contabilizzazione dei lavori (a misura) e che gli allibramenti sono verificabili dalla contabilità allegata allo Stato Finale;

Dai contenuti delle riserve emerge che, nelle more della superiore approvazione del committente ó che non contesta la circostanza - al fine di non compromettere il regolare svolgimento dei lavori, il C.G. procedeva all'esecuzione delle lavorazioni integrative necessarie a superare i sopravvenuti impedimenti. La circostanza non è contestata da YYYY.

È pertanto evidente, anche alla luce dell'intervenuto riconoscimento dell'YYYY, che le lavorazioni aggiuntive devono essere ricondotte nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 16.4 del C.S.A. (varianti remunerate per ovviare ad esigenze di Enti Terzi), con il conseguente diritto del C.G. ad ottenere il pagamento dei corrispettivi economici correlati alle nuove e maggiori prestazioni erogate.

La contestazione economica tra le parti non è incentrata, quindi, sul diritto del C.G. al pagamento delle prestazioni rese, ma concerne sostanzialmente (a meno di lievi discostamenti sulle quantità di alcune lavorazioni) la remunerazione dei nuovi prezzi occorrenti a compensare alcune lavorazioni non contemplate in contratto, secondo le seguenti diverse prospettazioni.

#### **In riferimento alla riserva 139:**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO proposto da C.G</b>	<b>PREZZO riconosciuto da YYYY</b>
PN 55	Tubo in acciaio saldato DN 600 - spessore 6,3 mm (ml)	p 412,50	p 341,10
PN 59	Apparecchio di sfiato automatico a doppio galleggiante in ghisa PN 10/16 - DN 100 mm (cad)	p 440,80	p 189,60
PN 61	Saracinesca in ghisa sferoidale con corpo ovale PN 10/16 DN 100 mm (cad)	p 264,69	p 158,86
PN 62	Tubo in PEAD PN16 DN 450 (ml)	p 261,19	p 128,55
PN 63	Tubo in PEAD PN16 DN 400 (ml)	p 209,54	p 103,72

**In riferimento alla riserva 140:**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO proposto da C.G</b>	<b>PREZZO riconosciuto da YYYY</b>
PN38	Tubo in PEAD PN10 DN 250mm	p 58,55	p 33,54
PN40	Tubo in PEAD PN10 DN 800	p 559,43	p 277,69
PN49	Tubo in ghisa sferoidale classe K9 UNI EN 545 DN 450	p 244,93	p 165,80
PN50	Tubo in ghisa sferoidale classe K9 UNI EN 545 DN 800	p 539,45	p 367,23
PN 55	Tubo in acciaio saldato DN 600 - spessore 6,3 mm	p 412,50	p 341,10
PN56	Tubo in acciaio saldato DN 1400 - spessore 11,0 mm	p 953,74	p 798,89
PN57	Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 800 PN 10	p 10.038,25	p 7.947,36
PN58	Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 250 PN 10	p 1.436,69	p 685,81
PN 59	Apparecchio di sfiato automatico a doppio galleggiante in ghisa PN 10/16 - DN 100 mm	p 440,80	p 189,60
PN 61	Saracinesca in ghisa sferoidale con corpo ovale PN 10/16 DN 100 mm	p 264,69	p 158,86
PN 62	Tubo in PEAD PN16 DN 450	p 261,19	p 128,55
PN 67	Tubo in PEAD PN16 DN 200	p 55,48	p 28,99

**In riferimento alla riserva 141:**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO proposto da C.G</b>	<b>PREZZO riconosciuto da YYYY</b>
PN41	Tubo in PEAD PN16 DN 63mm	p	p 6,48
PN42	Tubo in PVC PN16 DN 110mm	p 16,20	p 10,72
PN43	Tubo in PVC PN16 DN 200mm	p 41,70	p 25,22
PN44	Tubo in PVC PN10 DN 140mm	p 17,84	p 12,26
PN46	Tubo in PVC PN10 DN 180 mm	p 27,13	p 17,82
PN47	Tubo in PVC PN10 DN 200mm	p 30,88	p 20,21
PN52	Tubo in acciaio saldato DN 100 sp. 3,2 mm	p 42,00	p 15,65
PN 55	Tubo in acciaio saldato DN 600 - spessore 6,3 mm	p 412,50	p 341,10
PN 59	Apparecchio di sfiato automatico a doppio galleggiante in ghisa PN 10/16 - DN 100 mm	p 440,80	p 189,60
PN60	Saracinesca in ghisa sferoidale con corpo ovale PN 10/16 DN 150 mm	p 482,50	p 261,66
PN 61	Saracinesca in ghisa sferoidale con corpo ovale PN 10/16 DN 100 mm	p 264,69	p 158,86
PN 67	Tubo in PEAD PN16 DN 200	p 55,48	p 28,99

Occorre quindi accertare se e da quale parte sia stata formulata idonea quantificazione economica delle prestazioni rese, in conformità ai criteri normativi e regolamentari in materia.

A riguardo giova richiamare i contenuti dell'art. 136, comma 1, del D.P.R. 554/1999, ove è previsto che:

*«Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:*

- a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 34, comma 1;*
- b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;*
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi».*



L'art. 34.1 del medesimo decreto, prevede inoltre che *«La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata»*. Nel caso di specie, non potendosi ravvisare, nell'ambito dei prezzi di contratto, prezzi consimiliari a quelli oggetto di indagine, è evidente che gli unici due criteri a disposizione per l'individuazione dei nuovi prezzi siano quelli di cui ai punti a) e b) del cit. art. 136 che, invero, non sono necessariamente alternativi e possono entrambi essere applicati, anche al fine di una eventuale comparazione delle relative risultanze economiche.

È di tutta evidenza, infatti, che laddove due o più criteri alternativi conducano a conclusioni economiche molto differenti, è opportuno indagare sulle ragioni degli scostamenti, al fine di accertare quale possa ritenersi più attendibile e congruamente remunerativo, anche in funzione dei principi guida delle leggi vigenti in materia di opere pubbliche.

Va infatti osservato che, in ossequio all'art. 1 della legge 109/1994 (e di analogo contenuto è il vigente art. 2, comma 1, del d. Lgs. 163/2006), a norma del quale l'esecuzione di opere e lavori deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, sussiste una stretta correlazione tra la qualità delle prestazioni ed il relativo importo economico che, se non remunerativo, comporta l'alterazione dell'equilibrio economico tra le prestazioni stesse.

All'esito della suddetta comparazione, il sottoscritto CTU ritiene infatti che, nel caso di specie, l'unico criterio [ipotesi a)] applicato da YYYY - mediante l'utilizzo del prezziario dell'anno 2007 predisposto da soggetto diverso dal committente e dei relativi decrementi a mezzo coefficienti di svalutazione riferibili all'anno 2003, in cui è stata formulata l'offerta - riconduca ad una eccessiva sottostima dell'effettiva quotazione delle voci di prezzo oggetto di indagine (con particolare riferimento a quelli contraddistinti dai codici PN40, PN 62 e PN 63). Giova infatti rilevare, che ó secondo quanto eccepito dai CTP del G.C. ó il valore di mercato dei soli materiali (desumibile dai preventivi presentati, depurati dall'indice di svalutazione) conduce a prezzi inferiori a quelli complessivamente riconosciuti (per fornitura, posa mediante l'utilizzo di manodopera e noli, utile e spese generali) da YYYY. Ad esempio, sulla base dei preventivi versati in atti, per il prezzo PN62 (tubazione in PEAD PN16 DN 400) si desumono i prezzi (al netto degli sconti praticati) per i seguenti fornitori:

<b>Fornitura di tubazione in pead PN16-DN450</b>						
<b>Ditta</b>	<b>Data offerta</b>	<b>Prezzo p/ ml</b>	<b>Ulteriore sconto</b>	<b>Prezzo scontato p/ml</b>	<b>Coefficiente di svalutazione 2010 -2003</b>	<b>Prezzo svalutato p/ml</b>
Fait Srl	19/05/2010	248,22		248,22	12,08%	218,24
SICORI	31/05/2010	224,12		224,12	12,08%	197,05
Forniture Generali per Acquedotti e Fognature	15/05/2010	213,75	5%	203,06	12,08%	178,53
<b>Prezzo medio</b>						197,94 <sup>16</sup>

<sup>16</sup> Si precisa che nell'analisi del PN 62, effettuata dal C.G., è indicato un costo per la fornitura di 194,89 p/ml.

Considerato che i preventivi sono riferibili all'anno 2010, il sottoscritto CTU ha opportunamente ricondotto i medesimi all'anno 2003 (offerta del C.G.), mediante idonei coefficienti di svalutazione. Detti prezzi appaiono in linea con quelli di mercato correnti al momento dell'offerta.

Pertanto, pur volendo considerare un valore medio tra i diversi preventivi, si perviene al costo (per la sola fornitura) pari ad € 197,94 che è superiore al prezzo individuato da YYY, pari a €/ml 128,55.

Evidentemente, il prezziario della Regione Sicilia dell'anno 2007, per il prezzo in esame, è incongruamente sottostimato rispetto alla reale prestazione da effettuare.

Analoga considerazione vale per il prezzo PN63:

<b>Fornitura di tubazione in pead PN16-DN400</b>						
<b>Ditta</b>	<b>Data offerta</b>	<b>Prezzo €/ ml</b>	<b>Ulteriore sconto</b>	<b>Prezzo scontato €/ml</b>	<b>Coefficiente di svalutazione (da 2010 a 2003)</b>	<b>Prezzo fornitura svalutato €/ml</b>
Fait Srl	19/05/2010	193,88		193,88	12,08%	170,46
SICORI	31/05/2010	175,48		175,48	12,08%	154,28
Forniture Generali per Acquedotti e Fognature	15/05/2010	166,95	5%	158,60	12,08%	139,44
<b>Prezzo medio</b>						<b>154,73<sup>17</sup></b>

e per il prezzo PN40:

<b>Fornitura di tubazione in pead PN10-DN800</b>						
<b>Ditta</b>	<b>Data offerta</b>	<b>Prezzo a ml</b>	<b>Ulteriore sconto</b>	<b>Prezzo scontato</b>	<b>Coefficiente di svalutazione (da 2010 a 2003)</b>	<b>Prezzo fornitura svalutato</b>
Fait Srl	19/05/2010	514,34		514,34	12,08%	452,21
SICORI	31/05/2010	471,27		471,27	12,08%	414,34
Forniture Generali per Acquedotti e Fognature	15/05/2010	442,9	5%	420,76	12,08%	369,93
<b>Prezzo medio</b>						<b>412,16<sup>18</sup></b>

<sup>17</sup> Si precisa che nell'analisi del PN 63, effettuata dal C.G., è indicato un costo per la fornitura di 153,93 €/ml.

<sup>18</sup> Si precisa che nell'analisi del PN 40, effettuata dal C.G., è indicato un costo per la fornitura di 417,05 €/ml.

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto CTU ritiene congrue le analisi dei nuovi prezzi proposte dal C.G.<sup>19</sup>, limitatamente ai prezzi PN40, PN62, PN63. Infatti, per tutte le altre voci di costo esaminate i preventivi presentati dal C.G., all'esito di una verifica, sono totalmente disallineati dai costi di mercato vigenti al momento dell'offerta.

Pertanto, con riferimento ai prezzi PN40, PN62, PN63, il sottoscritto CTU ritiene congrui, rispettivamente, i valori unitari di p/ml 559,43, p/ml 261,19, e di p/ml 209,54, risultanti dalle analisi proposte dal C.G. allegate dai CTP del C.G. alla seconda memoria tecnica.

Per quanto concerne le quantità di lavorazioni complessivamente eseguite, anche in riferimento alle tubazioni, si ritengono attendibili quelle risultanti dagli atti contabili di appalto, non avendo peraltro fornito, il C.G., utili elementi per una diversa determinazione.

Il maggior corrispettivo economico correlato alle lavorazioni di cui ai prezzi PN 40, PN 62 e PN 63, può ora essere determinato applicando delle quantità eseguite il *deficit* di compenso unitario non ancora corrisposto dall'Ente, e, quindi, la differenza tra il valore accertato dal sottoscritto e quello proposto dall'Ente, secondo il seguente prospetto:

**in riferimento alla riserva n. 139:**

<b>CODICE</b>	<b>PREZZO proposto da C.G</b>	<b>QUANTITA' proposta da C.G</b>	<b>PREZZO riconosciuto da YYYY</b>	<b>QUANTITA' riconosciuta da YYYY</b>	<b>IMPORTO riconosciuto da YYYY</b>	<b>Differenza: (prezzi C.G. x quantità YYYY se inferiori) - importo YYYY</b>
<b>PN 62</b>	p 261,19	758,92	p 128,55	693,95	89.207,27	p 92.045,53
<b>PN 63</b>	p 209,54	327,84	p 103,72	254,58	26.405,04	p 26.939,66
<b>Totale</b>						<b>p 118.985,18</b>

Su detto credito spettano, inoltre, gli oneri accessori ed interessi come dal seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 139 ó PROPOSTA DEL CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori <b>lavori</b>	118.985,18
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	4.250,90
Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.800,51
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	9.316,62
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione sulla quota liquidata al SAL 23 di p 175.477,54	

<sup>19</sup> I prezzi unitari di manodopera e noli indicati nelle analisi del C.G. sono assunti alla data dell'offerta.

**in riferimento alla riserva n. 140:**

CODICE	PREZZO proposto da C.G	QUANTITA' proposta da C.G	PREZZO riconosciuto da YYYY	QUANTITA' riconosciuta da YYYY	IMPORTO riconosciuto da YYYY	Differenza: (prezzi C.G. x quantità YYYY) - importo YYYY
PN40	p 559,43	346,68	p 277,69	291,55	80.960,52	p 82.141,30
PN 62	p 261,19	1461,41	p 128,55	1520,00	195.396,00	p 201.612,80
<b>Totale</b>						<b>p 283.754,10</b>

Su detto credito spettano, inoltre, gli oneri accessori ed interessi come dal seguente prospetto:

RISERVA n. 140 ó PROPOSTA DEL CTU	IMPORTO (p)
maggiori lavori	283.754,10
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	10.137,49
Maggiori oneri per <b>prove</b>	4.293,82
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	22.218,14
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione sulla quota liquidata di p 606.582,71	

**in riferimento alla riserva n. 141:**

il sottoscritto CTU non ritiene che sussistono i presupposti per il conoscimento di un maggiore compenso, mentre competono gli interessi per ritardata contabilizzazione dell'importo di p 326.965,02.

Per quanto concerne le decorrenze degli interessi legali e moratori dovuti *ex lege* (artt. 29, 30 del DM 145/2000) sulle somme accertate si rileva che:

**in riferimento alla riserva n. 139:**

- per il maggior compenso quantificato dal sottoscritto CTU nella misura di **p 118.985,18** e per i relativi oneri di progettazione:
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data dell'08.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione di tale importo);
  - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.
- per i relativi oneri accessori Direzione Lavori e Prove:
  - c) il *dies a quo* è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del Sal n° 26 in cui è stata effettuata la prima quantificazione dei suddetti oneri, come indicato dal C.G.);
  - d) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.
- in riferimento alla quota lavori contabilizzata al Conto Finale (**p 175.477,54**):

- e) il *dies a quo* è individuato alla data dell'08.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione di tale importo);
- f) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del Conto Finale);

**in riferimento alla riserva n. 140:**

- per il maggior compenso quantificato dal sottoscritto CTU nella misura di **p 283.754,10** e per i relativi oneri di progettazione:
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data dell'08.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione di tale importo);
  - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.
  
- per i relativi oneri accessori di Direzione Lavori, Prove:
  - c) il *dies a quo* è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del Sal n° 26 in cui è stata effettuata la prima quantificazione dei suddetti oneri, come indicato dal C.G);
  - d) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.
  
- in riferimento alla quota lavori contabilizzata al Conto Finale (**p 606.582,71**):
  - e) il *dies a quo* è individuato alla data dell'08.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione di tale importo);
  - f) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del Conto Finale);

**in riferimento alla riserva 141:**

- per la quota lavori contabilizzata al Conto Finale (**p 326.965,02**):
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data dell'08.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione di tale importo);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del Conto Finale).

**7.17. Disamina della riserva n. 142 (quesito arbitrato n. 36).**

Con la riserva n° 142, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'08.10.2009), il C.G. ó richiamando la propria nota del 30 giugno 2009 (n. prot. PZ/ACSN/09459/09) rivendicava la remunerazione dell'intervento eseguito ( non previsto contrattualmente) al fine di raccordare la geometria, resa obbligatoria dal tracciato plano-altimetrico di PE, della piattaforma stradale in corrispondenza della sez. n.1007 (fine intervento) e la geometria della piattaforma stradale della esistente S.S.114 in cui si immette la tratta autostradale in costruzione. La lavorazione di cui sopra, realizzata dal C.G., veniva quantificata inizialmente in p 85.000,00.

La riserva veniva quindi confermata e reiterata nelle sottoscrizioni dei documenti contabili afferenti l'emissione dei SS.AA.LL. successivi e precisata in occasione della sottoscrizione del Conto Finale, per un *petitum* ó riferito ai diversi titoli - secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 142 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (b)</b>
Maggiori lavori	69.173,90
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	2.471,33
Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.046,75
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	3.210,18
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione	3.809,20

oltre un termine suppletivo di n. 1 giorno.

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

In merito alla problematica in esame i CTP delle parti hanno espresso le seguenti considerazioni.

**I CTP del C.G.**, facendo riferimento ad una fotografia allegata alla propria memoria tecnica in cui è visibile il tratto interessato dall'intervento, hanno osservato che

*Il raccordo è stato realizzato nel tratto compreso fra il cavalcavia e i new jersey in cemento nella carreggiata di sinistra. La sezione di fine lotto (1007), ovvero la sezione finale del progetto, è esattamente in corrispondenza del cavalcavia; la parte che nella foto si vede al di sopra del cavalcavia è il tratto preesistente attiguo al progetto (nella sua parte finale l'autostrada si connetteva alla SS114 esistente); come si può desumere dalla foto e come meglio spiegato nella lettera in atti sub 36.3, la pendenza trasversale della nuova autostrada era verso sinistra (sempre in foto) mentre quella della strada preesistente era verso destra quindi era necessario connettere piano - altimetricamente le carreggiate (nuova-vecchia) realizzando la transizione in un tratto di almeno 150 metri lungo la strada preesistente, quindi fuori dall'area di pertinenza del progetto.*

Hanno quindi ritenuto di precisare che l'intervento realizzato dal C.G. ha la connotazione di lavoro extracontrattuale e che

*l'intervento ha interessato per una lunghezza di 150 metri un tratto della preesistente SS114, al di fuori dell'ultima sezione di progetto. Pertanto, il C.G. ha realizzato l'opera secondo l'andamento piano-altimetrico previsto nel progetto esecutivo a base di gara, potendo lecitamente presumere che YYYY avrebbe nel frattempo affidato ad altro appaltatore i lavori di modifica delle pendenze del tratto di strada suddetto. Spetta quindi al C.G. la corresponsione del relativo compenso (peraltro non soggetto all'applicazione dei prezzi contrattuali). In caso contrario, la circostanza si configurerebbe come un indebito arricchimento della Committente.*

[omissis]

*Pur trattandosi di una prestazione non prevista contrattualmente, il C.G. ha sottoposto ad approvazione una quantificazione a prezzi vigenti di contratto (in atti sub 36.4) eccetto che per il P.N.66 di cui è stata prodotta l'analisi.*

A supporto delle somme richieste i tecnici designati da XXXXXX, hanno allegato, alle proprie memorie tecniche, i documenti giustificativi (SAL passivi e relative fatture) degli importi corrisposti agli affidatari (terzi) per l'esecuzione delle suddette lavorazioni, fino alla concorrenza dell'importo di p 50.093,24.

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che

*il Contraente Generale all'atto della presentazione della 5<sup>a</sup> PVT ha proposto, per le lavorazioni che aveva realizzato per raccordare l'autostrada con la tratta esistente, un nuovo prezzo a corpo senza produrre alcun elaborato grafico. L'Alta Sorveglianza, nella fase di istruttoria, ha richiesto sia al CG che al D.L. di integrare la perizia con dei disegni esplicitando le lavorazioni eseguite e di contabilizzarle a misura. Nessuna aggiunta è stata apportata e pertanto l'YYYY ha ritenuto necessario lo stralcio delle relative previsioni.*

Ad ogni modo, ritengono che la domanda in esame sia meritevole di accoglimento.

All'esito della disamina degli atti e dei documenti, preso atto che i CTP convergono sull'istanza, il sottoscritto CTU, tenuto conto che l'intervento eseguito dal C.G. (al di fuori dell'ultima sezione di progetto) destinato a raccordare la geometria della preesistente strada SS.114 al tracciato plano-altimetrico di progetto ha la connotazione di opera extracontrattuale, è del parere che la domanda sia fondata.

Per la valutazione del *quantum*, considerato che il prezzo a corpo proposto dal C.G. (p. 69.173,90) è stato respinto in fase istruttoria della 5<sup>a</sup> perizia di variante per mancanza di elaborati grafici, il sottoscritto CTU, in difetto di ulteriori elementi, ritiene corretto fare riferimento ai documenti giustificativi prodotti dai CTP del C.G., più precisamente alla documentazione contabile interna tra il C.G. e le imprese terze affidatarie ed, in particolare, ai seguenti SS.AA.LL:

- 1) n° 49 del 30 giugno 2009 (rif. contratto PZ/5032005/A con la ditta Eredi Belfiore) ove risulta contabilizzato un importo di **p 3.024,00** per *oscavo e costipazione per raccordo sede stradale fine lotto*;
- 2) n° 30 del 30 giugno 2009 (rif. contratto PZ/16202006/A con la ditta Costruzioni Costanzo) ove risulta contabilizzato un importo di **p 2.800,00** per *esecuzione cassonetto stradale su sedime della SS114 per la realizzazione del raccordo tra la costruenda autostrada a fine lotto e l'attuale SS114*;
- 3) n° 17 del 31 ottobre 2009 (rif. contratto PZ/1856/2006/A con la ditta SE.AP. Srl) ove risulta contabilizzato un importo di **p 3.915,90** per *smaltimento rifiuti escluso onere di conferimento a discarica (Granulati Basaltici)*; sebbene non sussiste un espresso riferimento sulla provenienza dei materiali dalla sovrastruttura del raccordo tra la costruenda autostrada a fine lotto e l'attuale strada SS114, il sottoscritto CTU ritiene plausibile computare il relativo valore considerato che la quantità smaltita (ed ivi indicata) è esattamente coincidente con quella analizzata nel computo del prezzo a corpo redatto dal C.G. e proposto con la 5<sup>a</sup> perizia di variante (t. 625,65);
- 4) nn. 11 e 12 rispettivamente del 30 settembre 2009 e del 31 ottobre 2009 (rif. contratto PZ/15572007/A con la ditta Antigone) sulla base del quale i CTP del C.G. hanno individuato e computato (vd. annotazioni riportate in calce ai SAL) la quota parte degli importi contabilizzati per *strato di base e binder* nonché per *scarifica e tappeto di usura* che afferiscono all'innesto sulla SS114. Le relative quantità risultano in linea con quelle indicate nel computo del prezzo a corpo redatto dal C.G.. Il sottoscritto ritiene quindi corretto considerare per le suddette lavorazioni un importo di **p 19.002,88** per lo *strato di base e binder* e di **p 8.847,08** per *scarifica e tappeto di usura*;

- 5) n° 1 del 30 settembre 2009 (rif. contratto PZ/17622005/A con la ditta Granulati Basaltici Srl) ove risulta contabilizzato un importo di **p 3.939,90** per *recupero rifiuti provenienti dalla demolizione del manto stradale*; anche in questo caso, sebbene non sussiste un espresso riferimento alla provenienza dal raccordo tra la costruenda autostrada a fine lotto e l'attuale SS114, il sottoscritto CTU rileva che nel SAL di cui al punto 3 per la lavorazione *smaltimento rifiuti escluso conferimento* vi era, per l'attività di conferimento, il riferimento alla ditta Granulati Basaltici; peraltro le quantità risultano in linea con quelle di cui al punto 3 ( t. 656,65);
- 6) nn. 14 e 15 rispettivamente del 30 settembre 2009 e del 31 ottobre 2009 (rif. contratto PZ/932007/T con la ditta Ionica Sondaggi) ove risultano contabilizzati:
- un importo di **p 1.015,00** *per demolizione zanella esistente lato Sr/Ct fine lotto*;
  - un importo di **p 350,00** *per demolizione tubazione per innesto SS114*;
- 7) n° 56 del 31 ottobre 2009 (rif. contratto PZ/10152004/A con la ditta Icea Srl) sulla base del quale i CTP del C.G. hanno individuato e computato (vd. annotazioni riportate in calce ai SAL) la quota parte degli importi contabilizzati per cls afferenti il *ricoprimento tubazione scarico innesto SS114* (ciò tenuto conto delle quantità di cui alle bolle nn. 603172 e 603176 dell'8.10.2009, anch'esse allegate, per complessivi mc 22,00) il sottoscritto CTU ritiene quindi corretto considerare per detta lavorazione un importo di **p 1.140,48**;
- 8) n° 31 del 31 ottobre 2009 (rif. contratto PZ/5812007/A con la ditta Impresa Generale Costruzioni Srl) ove risulta contabilizzato un importo di **p 6.058,00** per *raccordo zanella e ripristino muretto fine lotto*.

Pertanto, considerato il costo diretto documentato per il complessivo importo di **p 50.093,24** e tenuto conto dell'incremento percentuale del 13% per spese generali (p 6.512,12) nonché dell'ulteriore 10% per utile d'impresa (p 5.660,54) appare congruo quantificare, il corrispettivo per le prestazioni eseguite dal G.C., nella misura di **p 62.265,90**, oltre oneri accessori secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 142 ó PROPOSTA DEL CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Maggiori lavori	62.265,90
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	2.471,33
Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.046,75
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	3.210,18
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione	

Competono, inoltre, al C.G. gli interessi legali e moratori, ex artt. 29, 30 del D.M. 145/2000, sia in riferimento alla tardata contabilizzazione/liquidazione dei lavori che agli oneri accessori non ancora corrisposti, dovendosi rilevare che:

- per il maggior compenso quantificato dal sottoscritto CTU nella misura di **p 62.265,90**:



- a) il *dies a quo* è individuato alla data del 8.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione di tale importo);
  - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritale n° 10 ed 11.
- per gli oneri accessori Direzione Lavori, Prove e Progettazione:
    - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del Sal n° 26 in cui è stata effettuata la prima quantificazione dei suddetti oneri, come indicato dal C.G.);
    - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritale n° 10 ed 11.

### **7.18. Disamina delle riserva n. 143 (quesito arbitrato n. 37).**

Con la riserva n° 143, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. esponeva che:

- con certificato del 5 agosto 2009 era stata verbalizzata la presa in consegna anticipata, da parte dell'YYYY, dei lavori e delle opere ricomprese nel 01° lotto e ricadenti tra la località passo Martino lungo l'asse dei servizi della città di Catania ed il km 9+000 della s.s. 194 Ragusana;
- nella suddetta circostanza, la Committente, aveva chiesto all'impresa XXXXXX di svolgere (la temporanea) attività di monitoraggio del traffico autostradale per il tratto messo in esercizio, mediante presidio con idoneo e qualificato personale del Centro di controllo in località Passo Martino e squadre di pronto intervento, precisando che a fronte della prestazione sarebbero stati versati *corrispettivi economici* oggetto di separato atto;
- all'esito della richiesta, in pari data l'impresa aveva formulato la propria proposta scritta domandando, a fronte delle prestazioni occorrenti per il periodo 28 luglio-26 ottobre 2009, un compenso economico di p 1.277.140,51 oltre spese generali (15%) ed utili (10%);
- Pertanto, in considerazione delle prestazioni già rese, chiedeva *l'immediato versamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite ed eseguende, corrispettivo che ad oggi ammonta a complessivi euro 1.007.521,96*

La riserva veniva reiterata ed ulteriormente aggiornata nelle successive sottoscrizioni contabili.

Infatti, in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili riferibili al SAL n. 25, il C.G. evidenziava che con nota del 21 settembre 2009 l'YYYY aveva manifestato la volontà di prorogare fino al 31 dicembre 2009 l'erogazione dei servizi di monitoraggio e, per effetto, assumeva che il corrispettivo complessivo richiesto, a tale titolo, avrebbe dovuto essere aggiornato all'importo di p 2.128.567,52, da integrare ulteriormente - fino alla concorrenza di p 2.341.424,27 ó oltre spese generali (15%) ed utili (10%) a seguito di successiva richiesta della committenza (10 dicembre 2009) di estendere l'attività fino al 15 gennaio 2010. La

riserva n. 143 veniva confermata anche in occasione dell'emissione del Conto finale e, nel dare atto che nelle more (29.3.2010) l'YYYY aveva liquidato la somma di € 1.000.000,00, l'impresa XXXXXX chiedeva il saldo del credito residuo, per il complessivo importo di € 1.341.424,27 oltre 54.984,89 a titolo di interessi.

Riguardo a quanto sopra i CTP delle parti hanno formulato le relative argomentazioni. In particolare

**I CTP del C.G.**, dopo un preliminare *excursus* sugli eventi correlati alla riserva *de qua* e la precisazione che le somme liquidate (€ 1.000.000,00) dall'YYYY erano state oggetto di unilaterale determinazione, da parte di quest'ultima, in fase di approvazione della 4ª perizia di variante tecnica (per attività svolte fino al 31.12.2009), osservavano ulteriormente che:

*«Dai documenti sopra richiamati, risulta ancora una volta palese come YYYY abbia gestito il contratto in aperta violazione dei noti principi di correttezza e buona fede. Solo quando le prestazioni erano pressoché concluse, ha infatti imposto un compenso di gran lunga inferiore rispetto alla proposta avanzata dal C.G. senza alcuna spiegazione e senza dare la possibilità a quest'ultimo di valutare la convenienza economica della prestazione, trattandosi oltretutto di un servizio che esula dall'oggetto del contratto.»*

*«Per valutare la congruità economica dell'importo chiesto dal C.G., gli scriventi ritengono utile allegare alla presente i prospetti mensili dei turni del personale che operava al centro di controllo (OCC) e del personale addetto alle squadre di pronto intervento (SPI), e alcune email con cui i coordinatori (il Direttore di Costruzione Giovanni Pinna e l'Assistente al Responsabile di Progetto Paolo Cavatorta) trasmettevano i suddetti turni per i relativi adempimenti dei destinatari. Per quanto riguarda gli operatori al centro di controllo si precisa che, i signori Buscemi, Cometti, Condorelli, Gulinello, Murè e Pappalardo (tutti laureati tranne Cometti), i cui nomi ricorrono nei prospetti dei turni OCC, erano stati assunti appositamente per essere impiegati allo scopo (come evidente dai relativi contratti di assunzione che si allegano) infatti il loro rapporto di lavoro risulta cessato proprio il 15 gennaio 2010 come si evince dal libro unico INAIL del mese di gennaio 2010 già allegato al par. 3.1 della prima memoria tecnica consegnata dagli scriventi in data 12.11.2012.»*

*«Dai prospetti mensili dei turni risulta un numero di persone impiegate inferiore al numero prospettato dal C.G. nell'offerta economica trasmessa (sub. 37.6); infatti, erano operativi, opportunamente turnati, 8 operatori al centro di controllo e 12 addetti al servizio di pronto intervento. Modificando l'offerta economica del C.G. tenendo conto dell'effettivo numero di persone dedicate al servizio, l'importo chiesto si riduce a € 1.723.022,80 (esclusi oneri contraente generale) con riferimento all'intero periodo compreso tra il 28.7.2009 e il 15.1.2010, come computato nel prospetto riepilogativo che si allega.»*

**I CTP di YYYY**, hanno dedotto che:

*«Per la prestazione eseguita il DL ha ritenuto congruo un importo di € 1.300.000,00. L'YYYY, a seguito di proprie valutazioni, confrontando i costi orari esposti dal CG con quelli aziendali, verificando le professionalità effettivamente presenti in sala controllo, ha ritenuto congruo inserire per tali attività e prestazioni la somma di € 1.200.000,00 specificando, con successiva nota prot. CPA-0072957-P del 16.12.2009 che la stessa doveva intendersi imputata in quanto a € 1.000.000,00 per le attività di controllo e pronto intervento (allegato 3.22.1), e € 200.000,00 per oneri di gestione (consumi energia elettrica).»*

*«Le suddette attività la cui originaria scadenza rimaneva fissata al 31.12.2009, come da disposizione di prorogazione richiesta dal Responsabile del Procedimento con nota CPA-0071514-P del 10.12.2009, sono state effettuate dal Contraente sino al 15.01.2010. In sede di approvazione della 5ª PVT N. 132981 del 24.09.2010, l'YYYY ha reso disponibili per lo specifico capitolo di spesa le ulteriori somme necessarie per l'estensione del servizio.»*

Esaminati gli atti e valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU rileva, in via preliminare, che a prescindere dalle diverse valutazioni di carattere economico, i CTP di YYYY hanno ritenuto di precisare che nelle somme approvate dall'YYYY con la 4ª perizia di variante dalla committenza (€ 1.000.000,00 riferibile ai compensi ritenuti congrui per la durata di 5 mesi, dal 28 luglio al 28 dicembre 2009) per i titoli in contestazione, non fossero

ricompresi i compensi economici afferenti il periodo di 15 giorni - compreso tra il 1° gennaio ed il 15 gennaio 2010 - nel corso del quale sono state svolte analoghe attività da parte del C.G. Pertanto, è da ritenere che questi ultimi siano stati compensati nella misura forfetaria di p 100.000,00, ulteriormente liquidati dall'YYYYY come risulta dal certificato di pagamento n° 3/L.E. (*Lavori in economia*) del 7 giugno 2011 (doc. M-PZ 37.11.b).

Resta da accertare la fondatezza del (maggior) diritto di credito vantato da XXXXXX per il complessivo importo di p 1.341.424,27, rettificabile implicitamente in p 1.041.717,34 (=1.723.022,80 x 1,10 x 1,13 - p 1.100.000,00), attraverso le argomentazioni offerte dai CTP designati da parte attrice.

Ai fini di una dettagliata ricostruzione dei fatti correlati alla *causa petendi* è utile evidenziare che :

- a) contestualmente alla presa in consegna anticipata e messa in esercizio delle opere afferenti al lotto 1, nel verbale del 5 agosto 2009 l'YYYYY conferiva formale incarico al C.G. per lo svolgimento temporaneo delle attività di monitoraggio del traffico lungo la tratta autostradale interessata, da effettuare *mediante presidio con idoneo e qualificato personale del Centro di Controllo in località Passo Martino e con squadre di pronto intervento. Questo, nei limiti e in applicazione delle specifiche clausole contrattuali e salvi i corrispettivi economici da corrispondere a fronte della prestazione, da stabilire con atto separato* (doc. M-PZ-37.3);
- b) in riferimento alla prestazione *de qua*, avente natura extracontrattuale, con nota del 5 agosto 2009 (prot. n. PZ/ACSN/11314/09) il C.G. formulava la propria offerta economica forfetaria riferita al periodo 28 luglio ó 26 ottobre 2009, per il complessivo importo di p 1.277.140,51 (oltre spese generali ed utili), determinato sulla base di un analitico prospetto in cui era esposto l'organigramma schematico dello staff tecnico (organizzato in tre turni giornalieri), la composizione e le modalità di gestione della squadra di pronto intervento (in termini di uomini ed attrezzature), i consumi contemplati (doc. M-PZ-37.4);
- c) con nota del 21 settembre 2009, l'YYYYY ó precisato che le sopradette attività non fossero ricomprese tra gli obblighi contrattuali ó rilevava che nella 4ª perizia di variante tecnica (definitivamente elaborata, nel frattempo, dal C.G.) non era contenuta la proposta economica per dette attività (doc. M-PZ-37.5);
- d) con la medesima nota veniva chiesto al C.G. di estendere fino al 31 dicembre 2009 l'erogazione dei servizi di monitoraggio;
- e) all'esito delle richieste di YYYYY, il C.G. integrava il quadro economico della 4ª perizia di variante con un capitolo di previsione di spesa per le attività di monitoraggio e, con nota del 28 settembre 2009, inoltrava la propria offerta economica riferita al periodo 28 luglio 2009 ó 31 dicembre 2009, per il complessivo importo di p 2.128.567,52 oltre spese generali ed utile d'impresa (doc. M-PZ-37.6);
- f) nel frattempo, il C.G. continuava regolarmente a svolgere le attività di monitoraggio già in atto a partire dal 28 luglio 2009;

- g) con nota del 10 dicembre 2009 la Committente chiedeva di prorogare ulteriormente l'erogazione dei servizi fino al 15 gennaio 2010 (doc. M-PZ-37.8);
- h) il C.G. replicava nota del 17 dicembre 2009, comunicando l'aggiornamento del corrispettivo correlato alla dilazione del servizio, per il complessivo importo di p 2.341.424,27, supportato da proposta economica (doc. M-PZ-37.10);
- i) per quasi l'intera durata della prestazione, l'YYYY aveva reiteratamente omesso di dare riscontro alle proposte economiche (e relativi aggiornamenti) del C.G. finché, nella fase di approvazione della 4ª perizia di variante tecnica si determinava per il riconoscimento ó per prestazioni riferibili al periodo 28 luglio 2009 ó 28 dicembre 2009 - di un corrispettivo globale di p 1.000.000, diverso (e minore) delle proposte avanzate dall'impresa XXXXXX, a cui veniva inoltrata, con nota del 16 dicembre 2009, la relativa comunicazione recante anche la precisazione che *con l'approvazione della 4ª P.V.T., in data 11.11.2009, tale problematica può definirsi risolta* (doc. M-PZ-37.10);
- j) la previsione di spesa relativa al periodo 1 gennaio 2010 ó 15 gennaio 2010, provvisoriamente quantificata dal C.G. in proporzione al compenso stabilito da YYYY, veniva inserita nella proposta della 5ª perizia di variante tecnica ove, al paragrafo 2.4.3 della relativa relazione generale, l'impresa XXXXXX precisava che *tale circostanza non significa rinuncia a quanto richiesto con la citata nota PZ/ACSN/18190/09 del 17.12.2009*.

Dalla narrativa che precede possono trarsi alcuni utili elementi per la definizione del quesito, considerato che:

- è incontestato tra le parti che le prestazioni *de quibus* avessero natura *extracontrattuale*, tantè che il relativo corrispettivo economico veniva accantonato dall'YYYY, nei quadri delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione relativi alla 4ª e 5ª perizia di variante (per le attività svolte, rispettivamente, nell'anno 2009 e nell'anno 2010);
- sono incontestate, tra le parti, le modalità di erogazione del servizio prestato per il monitoraggio autostradale, tantè che anche l'YYYY, nelle sue valutazioni economiche, analizzava gli apprestamenti, in termini di uomini e mezzi, in linea con quelli offerti dal C.G., compreso il correlato impegno quotidiano e settimanale.

Sono invece desumibili apprezzabili divergenze tra le parti circa l'ammontare economico del corrispettivo, dovendosi precisare che:

- a fronte dei **compensi forfaitari** richiesti con le note del 4 agosto 2009 e 28 settembre 2009 (rispettivamente, p 1.277.140,51 per il periodo 28.7.2009-31.12.2009 ed p 2.128.567,52; oltre utili e spese generali) la ditta XXXXXX dettagliava gli importi corrispondenti alle singole macro-voci, secondo il prospetto delle **tabelle nn. 7.1 e 7.2** (V. a fine paragrafo);
- il C.G. non esponeva, però, in modo analitico, i criteri di quantificazione di costo per ogni singola macro-voce, anche con riferimento ai prezzi unitari attribuiti a ciascuno

degli addetti al servizio (ad esempio costo orario coordinatore, tecnico specialista, caposquadra, manovale, ect);

- i costi esposti per ciascuna macro-voce, soprattutto con riferimento al personale, appaiono spropositati, in relazione a quelli desumibili dalle tariffe ufficiali correnti al momento dell'offerta. A scopo esemplificativo basti considerare che, in riferimento all'offerta del 5 agosto 2009 avente per oggetto una prestazione della durata di 90 giorni, veniva esposto un costo complessivo per il tecnico specialista laureato di complessivi p 200.862,59 e, pertanto, tenuto conto del monte ore di 2.160 ore (= 90 gg x 24 ore/giorno) ivi (implicitamente) contemplato, si desume una incidenza di costo orario di circa 93,00 p/ora (= p 200.862,59/2.160,00), decisamente disallineato con i tariffari ufficiali dell'epoca;
- a fronte dei **compensi forfetari** determinati da YYYY, nella misura di p 1.000,000,00 (per il periodo 28.7.2009-31.12.2009), nel corso delle operazioni peritali i CTP di parte convenuta hanno prodotto il relativo computo, in cui sono esposti i costi delle macro-voci indicate da XXXXXX, con un livello di dettaglio leggermente superiore a quello offerto dal C.G, considerato che in questo caso è possibile distinguere, per ciascun addetto ai lavori, il costo òannuo attribuitogli, in riferimento ad un turno quotidiano di 8 ore, secondo quanto riepilogato anche in **tabella 7.3** (doc. AS.3.22.1);
- per ciascun addetto, l'YYYY ha quindi desunto, dal costo annuo, l'incidenza mensile (suddividendo l'importo totale in dodicesimi) e rapportato la medesima ai 5 mesi di prestazione (moltiplicando il costo mensile per 5);
- per la quantificazione delle prestazioni erogate a tempo pieno (per 24 ore quotidiane e, quindi, 3 turni lavorativi da 8 ore) l'YYYY ha impiegato il medesimo criterio, applicando il numero 5 come ulteriore coefficiente moltiplicatore dei costi mensili. La ragione (benché non esposta) è piuttosto semplice: considerato che un anno solare è costituito da 365 giorni (suddivisi n° 52 settimane), il corrispondente numero di giorni lavorativi ó sulla base delle previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ó è pari a 219, ottenuto mediante detrazione - dal totale - di n° 104 giorni (corrispondenti ai sabati e domeniche delle 52 settimane), n° 12 festività nazionali e n° 30 giorni di ferie/anno (= 365 - 104 -12 -30). Pertanto, ad un anno lavorativo corrispondono n° 219 turni di lavoro da 8 ore/cadauno. Se si volessero considerare n° 3 turni lavorativi al giorno, per un intero anno solare (quindi, 7 giorni a settimana) il numero di turni complessivo sarebbe pari a 1.095 (= 365 x 3). Il costo complessivo di 3 turni quotidiani di lavoro, per 7 giorni a settimana, rapportati ad un intero anno, è ó sulla base di un mero criterio di proporzionalità - 5 volte superiore (= 1.095/219) a quello corrispondente ad un turno giornaliero (da 8 ore) per soli 5 giorni a settimana;
- il sottoscritto CTU ignora la paternità delle tabelle impiegate dall'YYYY e da cui sono state desunte le tariffe annue per la stima del costo del personale (non è indicata la fonte, né tantomeno il periodo di riferimento) ma è evidente che i medesimi rappresentano costi òstandardizzati di massima, **in condizioni di ordinaria attività lavorativa** (5 turni da 8 ore cadauno a settimana, per complessivi 219 giorni/anno) senza tenere conto, quindi, dell'**incremento percentuale** stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro per **turni notturni e festivi**<sup>20</sup>, con conseguenti sottostime

---

<sup>20</sup> Si riporta uno stralcio dell'art. 54 del C.C.N.L Edilizia (Industria) :

*Le percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:*

(oltre quelle eventualmente derivanti dall'impiego di tariffe non aggiornate). Infatti, pur coprendo un numero di ore pari a quello di tre turni quotidiani, il criterio di attribuzione dei costi impiegato dall'YYYY, per la sua natura tipicamente *forfetaria* perché calibrato su base *annua*, non può tenere conto (e non tiene conto) della distinzione (e dei differenti costi) tra turni normali, festivi e notturni;

- entrambi i criteri seguiti dalle parti (C.G ed YYYY) sono affetti da valutazioni incomplete e/o suffragati da tariffe unitarie del personale marcatamente disallineate con quelle vigenti all'epoca delle prestazioni, pervenendo a conclusioni economiche che, oltre a non essere ispirate da principi di equilibrio, si muovono secondo direzioni (in aumento/diminuzione) diametralmente opposte.

Considerato, quindi, che le parti non divergono sulla consistenza quantitativa delle prestazioni effettivamente occorrenti ma (solo) sulla relativa valorizzazione economica, il sottoscritto CTU propone, nella **tabella 7.4.**, una più congrua e dettagliata valutazione del costo del personale, sulla base del monte ore lavorative desumibile dal prospetto esibito dai CTP di YYYY e dei seguenti criteri:

- 1) con riferimento all'intero arco temporale compreso tra il 28 luglio 2009 ed il 15 gennaio 2010, della durata di complessivi 172 giorni, viene operata una concreta distinzione (dal calendario anno 2009-2010) tra giorni lavorativi normali e quelli festivi in cui, come già argomentato, la retribuzione oraria del personale addetto (sia tecnico che operaio) assume valori differenti;
- 2) sono considerati festivi, in conformità al contratto CCNL Edili (Industria), tutte le domeniche, i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale, festività nazionali ed infrasettimanali;
- 3) nei 172 giorni sono individuati, quindi, n° 121 giorni normali (infrasettimanali), n° 22 sabati non festivi, n° 29 festività (compresi eventuali sabati), secondo il seguente prospetto:

**giorni festività:** 02/08; 09/08; 15/08; 16/08; 23/08; 30/08; 06/09; 13/09; 20/09; 27/09; 04/10; 11/10; 18/10; 25/10; 01/11; 08/11; 15/11; 22/11; 29/11; 8/12; 13/12; 20/12; 26/12; 27/12; 01/01; 03/01; 06/01; 10/01, per complessivi n° 29 giorni

**sabati non festivi:** 01/08; 08/08; 22/08; 29/08; 05/09; 12/09; 19/09; 26/09; 03/10; 10/10; 17/10; 24/10; 31/10; 07/11; 14/11; 21/11; 28/11; 05/12; 12/12; 19/12; 02/01; 09/01, per complessivi n° 22 giorni

- 
- lavoro straordinario diurno: 35%;
  - lavoro festivo: 45%;
  - lavoro festivo straordinario: 55%;
  - lavoro notturno non compreso in turni periodici: 34%;
  - lavoro notturno compreso in turni periodici: 10%;
  - lavoro straordinario notturno: 47%;
  - lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici: 50%;
  - lavoro notturno festivo straordinario: 70%.
- Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.*

**n° giorni infrasettimanali:** (= 172 ó 29 ó 22);

- 4) per ciascun addetto, sulla base del prospetto analitico offerto dai CTP di YYYY, viene valutato il *monte* ore complessivo, distinto tra quote notturne e diurne, sia per i giorni normali che festivi;
- 5) pertanto, a ciascuno dei due *coordinatori* e all'*addetto specializzato impianti* (del centro di controllo) competono n° 121 giorni di lavoro (infrasettimanali) per 1 solo turno quotidiano; ai tecnici specializzati e al personale operaio, invece, n° 143 giorni normali (= n° 121 infrasettimanali + 22 sabati non festivi) e n° 29 giorni festivi, per tre turni quotidiani;
- 6) ad ogni giorno - in base al CCNL Edilizia (Industria) - corrisponde un solo turno notturno di 8 ore (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) e, quindi, gli altri due turni sono considerati diurni a cui corrispondono, nel complesso, 16 ore lavorative;
- 7) le tariffe giornaliere del personale operaio sono desunte dalla tariffa n° 207 di Confindustria Catania per l'anno 2009, a cui corrispondono i seguenti costi: (doc. A-CTU.1):
 

- <i>operaio di 4° livello:</i>	25,36 p/ora	(= 202,87 p/gg / 8 ore)
- <i>operaio specializzato:</i>	24,07 p/ora	(= 192,53 p/gg / 8 ore)
- <i>operaio qualificato:</i>	22,37 p/ora	(= 178,96 p/gg / 8 ore)
- <i>operaio comune:</i>	20,20 p/ora	(= 161,57 p/gg / 8 ore)
- 8) le tariffe giornaliere (e orarie) del personale tecnico, sono ragionevolmente desumibili mediante coefficienti d'incremento enucleati dai dati delle retribuzioni, proporzionali al costo orario dell'operaio di 4° livello e, quindi:
 

- <i>coordinatore (6° LIV):</i>	30,70 p/ora	(= 25,36 x 1,0551)
- <i>tecnico spec. laureato (6° LIV):</i>	26,76 p/ora	(= 25,36 x 1,2107)
- <i>tecnico spec. diplomato (5° LIV):</i>	25,36 p/ora	(= 25,36 x 1,0000)
- <i>tecnico spec. impiantista:</i>	26,76 p/ora	(= 25,36 x 1,0551)
- 9) le tariffe orarie del coordinatore e del tecnico specializzato impiantista, sono ulteriormente maggiorate del 20% per tenere conto della maggiore onerosità correlata alla reperibilità festiva e notturna (circostanza presa in considerazione anche da YYYY) e, quindi:
 

- <i>coordinatore (6° LIV):</i>	36,84 p/ora	(= 30,70 x 1,20)
- <i>tecnico spec. impiantista:</i>	32,11 p/ora	(= 26,76 x 1,0551%);
- 10) le tariffe orarie del personale operaio e del personale tecnico, in conformità all'art. 54 del CCNL dell'Edilizia, sono incrementate del 45% per i turni festivi, del 10% (operai) e 11% (dipendenti) per i turni notturni, come indicato in tabella 7.4;

Accertato il costo per il personale (V. tabella 7.4) si può ora procedere alla quantificazione delle altre voci di spesa, rispetto a cui il sottoscritto CTU condivide, sostanzialmente, le incidenze medie giornaliere desumibili dai conteggi YYYY e ritiene di assumere i seguenti valori:

- autovettura: 50 p/gg
- n° 2 autocarri: 80 p/gg
- spese telefoniche: 80 p/gg
- attrezzatura varie e materiali di consumo: 800 p/gg

È ora possibile procedere alla quantificazione complessiva dei costi relativi al monitoraggio svolto dal C.G. per l'intera durata della prestazione (172 gg), nel complessivo importo di p 1.186.168,94 che, incrementato di spese generali (13%) ed utile d'impresa (10%), consente di individuare il compenso nella misura di **p 1.474.407,99** (= p 1.186.168,94 x 1,13 x 1,10), secondo il riepilogo di **tabella 7.5**.

Considerato che l'YYYY ha già liquidato, a tale titolo, la somma di p 1.100.000,00, il compenso residuo dovuto al C.G., può essere quantificato in **p 374.407,99** (= p 1.474.407,99 - p 1.100.000,00).

Competono, ancora, al C.G. gli interessi per tardato pagamento, ex artt. 29,30 DM 145/2000, sia con riferimento alla somma liquidata che a quella ancora da liquidare, dovendosi rilevare che:

- a) il *dies a quo* può essere individuato, per l'intero compenso, alla data in cui si è conclusa la prestazione (15.1.2010);
- b) il *dies a quem* deve essere differenziato in funzione delle somme già liquidate da YYYY (e delle relative date di pagamento) nonché di quelle ancora da saldare, secondo il seguente criterio
  - **sul primo acconto liquidato di p 1.000.000,00**  
il *dies a quem* è individuato alla data del 23.3.2010 (in cui è avvenuta la relativa liquidazione, cfr. doc. M-PZ.37.11.a);
  - **sul secondo acconto liquidato di p 100.000,00**  
il *dies a quem* è individuato alla data del 07.6.2011 (in cui è avvenuta la relativa liquidazione, cfr. doc. M-PZ.37.11.b);
  - **sulla rata di saldo non ancora liquidata di p 374.407,99**  
il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

Nel presente paragrafo si è fatto riferimento ai contenuti delle tabelle 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, esposte nelle pagine che seguono.



<b>TABELLA N. 7.1</b>	
<b>RIEPILOGO</b>	
<b>OFFERTA ECONOMICA (5.8.09) DEL C.G. PER SERVIZIO MONITORAGGIO FINO AL 26.10.2009</b>	
<b>PRESTAZIONE</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
<b>Centro Controllo:</b>	
<i>coordinatore per 8 ore/g e 5 giorni/settimana + reperibilità festiva e notturna</i>	84.573,72
<i>tecnico specialista laureato h 24 per 7 giorni/settimana</i>	200.862,59
<i>tecnico specialista diplomato h 24 per 7 giorni/settimana</i>	147.299,23
<i>addetto specializzato impianti 8 ore/g e 5 giorni/settimana + reperibilità festiva e notturna</i>	72.491,76
<b>Squadra operativa:</b>	
<i>assistente caposquadra h 24 per 7 giorni/settimana</i>	133.908,39
<i>operaio specializzato h 24 per 7 giorni/settimana</i>	115.161,22
<i>operai qualificati h 24 per 7 giorni/settimana</i>	208.897,09
<i>manovale h 24 per 7 giorni/settimana</i>	96.414,04
<i>autovettura a disposizione h 24 per 7 giorni/settimana</i>	4.474,80
<i>n. 2 mezzi cassonati a disposizione h 24 per 7 giorni/settimana</i>	14.916,00
<i>telefonia</i>	7.458,00
<i>attrezzatura varia e materiali di consumo</i>	74.580,00
<i>oneri di Contraente Generale (10%)</i>	<u>116.103,68</u>
<b>TOTALE</b>	<b>1.277.140,52</b>

<b>TABELLA N. 7.2</b>	
<b>RIEPILOGO</b>	
<b>OFFERTA ECONOMICA (28.8.09) DEL C.G. PER SERVIZIO MONITORAGGIO FINO AL 31.12.2009</b>	
<b>PRESTAZIONE</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
<b>Centro Controllo:</b>	
<i>coordinatore per 8 ore/g e 5 giorni/settimana + reperibilità festiva e notturna</i>	140.956,20
<i>tecnico specialista laureato h 24 per 7 giorni/settimana</i>	334.770,98
<i>tecnico specialista diplomato h 24 per 7 giorni/settimana</i>	245.498,72
<i>addetto specializzato impianti 8 ore/g e 5 giorni/settimana + reperibilità festiva e notturna</i>	120.819,60
<b>Squadra operativa:</b>	
<i>assistente caposquadra h 24 per 7 giorni/settimana</i>	223.180,65
<i>operaio specializzato h 24 per 7 giorni/settimana</i>	191.935,36
<i>operai qualificati h 24 per 7 giorni/settimana</i>	348.161,81
<i>manovale h 24 per 7 giorni/settimana</i>	160.690,07
<i>autovettura a disposizione h 24 per 7 giorni/settimana</i>	7.458,00
<i>n. 2 mezzi cassonati a disposizione h 24 per 7 giorni/settimana</i>	24.860,00
<i>telefonia</i>	12.430,00
<i>attrezzatura varia e materiali di consumo</i>	124.300,00
<i>oneri di Contraente Generale (10%)</i>	<u>193.506,14</u>
<b>TOTALE</b>	<b>2.128.567,52</b>

<b>TABELLA N. 7.3</b>		
<b>Gestione Sala Operativa dal 28/07/09 al 28/12/09 "5 mesi" - ANALISI ANAS</b>		
n. ord	descrizione voce	IMPORTO (p)
	<b>Sala Operativa</b>	
1	<b>N° 2 Coordinatore</b> 50.000,00 : 12 x 2 x 5 mesi + 20 ind. rep.	50.000,00
2	<b>N° 1 Tecnico Specializzato (Liv.A1) h24x 7 gg/sett</b> 39.000,00 : 12 x 5 turni x 5 mesi	81.250,00
3	<b>N° 2 Tecnico Specializzato (Liv.B) h24 x 7 gg/sett</b> 33.717,00 : 12 x 5 turni X 5 mesi x 2 tecnici	140.487,50
4	<b>N° Tecnico Specializzato Impiantista 8h/gg x5gg/sett. + rep.</b> 39.000,00 : 12 x 5 turni x 5 mesi + 20% ind.rep	19.500,00
		<b>291.237,50</b>
	<b>Gestione Sala Operativa</b>	
5	<b>N° 1 Assistente Capo Squadra (Liv.A1) h24 x 7gg/sett</b> 39.000,00 : 12 x 5 turni x 5 mesi	81.250,00
6	<b>N°1 Operaio Specializzato (Liv.B) h24 x 7gg/sett</b> 33.717,00 : 12 x 5 turni x 5 mesi	70.243,00
7	<b>N° 2 Operai Qualificati (Liv.B1) h24 x 7gg/sett</b> 31.407,00 : 12 x 5 turni x 5 mesi x n°2 operai	130.862,50
8	<b>N° 1 Operaio comune (Liv.B2) h24 x 7gg/sett</b> 30.407,00 . 12 x turni x 5 mesi	63.347,92
		<b>345.703,42</b>
	<b>Squadra di Pronto Intervento</b>	
9	<b>N°1 Autovetture h24 x 7gg</b>	7.458,00
10	<b>N° 2 Automezzi cassonati h24 x 7gg</b>	24.860,00
11	<b>Materiali da consumo</b>	124.300,00
12	<b>Telefonia</b>	12.430,00
		<b>169.048,00</b>
		<b>805.988,92</b>
13	<b>Spese Generali 13%</b>	104.778,66
14	<b>Utile d Impresa 10%</b>	91.076,83
	Importo Totale	<b>1.001.844,41</b>

<b>TABELLA 7.4</b>												
RISERVA N 143 - PROSPETTO COMPUTO COSTO DEL PERSONALE PER ATTIVITA' MONITORAGGIO ELABORATO DAL CTU - PERIODO 28.07.2009-15.10.2010												
PERSONALE	n° unità	Tariffa oraria	GG lavoro	normali 16 ore diurne	IMPORTO (€)	normali 8 ore nott.e	IMPORTO (€)	gg festivi 16 ore diurne	IMPORTO (€)	gg festivi 8 ore nott.e	IMPORTO (€)	TOTALE
<b>coordinatore</b> (incr 20%)	2	36,84	242	1.936	85.591,81							
												<b>85.591,81</b>
<b>tecnico specialista laureato</b>	1	26,76	143	2.288	61.217,77							
maggiorazione nott 10%		29,4316	143			1.144	33.669,77					
maggiorazione festivo 45%		38,7962	29					464	18.001,45			
maggioraz. fest.nott. 45%		38,7962	29							232	9.000,72	<b>121.889,71</b>
<b>tecnico specialista diplomato</b>	2	25,36	143	4.576	116.041,64							
maggiorazione nott 10%		27,8946	143			2.288	63.822,90					
maggiorazione festivo 45%		36,7702	29					928	34.122,73			
maggioraz. fest.nott. 45%		36,7702	29							464	17.061,37	<b>231.048,64</b>
<b>addetto specializzato impianti</b> (incr. 20%)	1	32,11	121	968	37.295,75							
												<b>37.295,75</b>
<b>assistente caposquadra</b>	1	25,36	143	2.288	58.020,82							
maggiorazione nott 11%		28,1482	143			1.144	32.201,56					
maggiorazione festivo 45%		36,7702	29					464	17.061,37			
maggioraz. fest.nott. 45%		36,7702	29							232	8.530,68	<b>115.814,43</b>
<b>operaio specializzato</b>	1	24,07	143	2.288	55.063,58							
maggiorazione nott 11%		26,7135	143			1.144	30.560,29					
maggiorazione festivo 45%		34,8961	29					464	16.191,77			
maggioraz. fest.nott. 45%		34,8961	29							464	16.191,77	<b>118.007,41</b>
<b>operai qualificati</b>	2	22,37	143	4.576	102.365,12							
maggiorazione nott 11%		24,8307	143			2.288	56.812,64					
maggiorazione festivo 45%		32,4365	29					928	30.101,07			
maggioraz. fest.nott. 50%		32,4365	29							232	7.525,27	<b>196.804,10</b>
<b>manovale</b>	1	20,20	143	2.288	46.209,02							
maggiorazione nott 11%		22,4178	143			1.144	25.646,01					
maggiorazione festivo 45%		29,2846	29					464	13.588,04			
maggioraz. fest.nott. 45%		29,2846	29							232	6.794,02	<b>92.237,08</b>

<b>TABELLA N. 7.5</b>	
<b>RIEPILOGO</b>	
<b>OFFERTA ECONOMICA PROPOSTA DAL CTU PER INTERO SERVIZIO MONITORAGGIO</b>	
<b>PRESTAZIONE</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
<b>Centro Controllo:</b>	
<i>coordinatore per 8 ore/g e 5 giorni/settimana + reperibilità festiva e notturna</i>	85.591,81
<i>tecnico specialista laureato h 24 per 7 giorni/settimana</i>	121.889,71
<i>tecnico specialista diplomato h 24 per 7 giorni/settimana</i>	231.048,64
<i>addetto specializzato impianti 8 ore/g e 5 giorni/settimana + rep. fes nott</i>	37.295,75
<b>Squadra operativa:</b>	115.814,43
<i>assistente caposquadra h 24 per 7 giorni/settimana</i>	118.007,41
<i>operaio specializzato h 24 per 7 giorni/settimana</i>	196.804,10
<i>operai qualificati h 24 per 7 giorni/settimana</i>	92.237,08
<i>manovale h 24 per 7 giorni/settimana</i>	8.600,00
<i>autovettura a disposizione h 24 per 7 giorni/settimana</i>	27.520,00
<i>n. 2 mezzi cassonati a disposizione h 24 per 7 giorni/settimana</i>	13.760,00
<i>telefonia</i>	137.600,00
<i>attrezzatura varia e materiali di consumo</i>	-
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.186.168,94</b>
<b>COMPENSO ECONOMICO = TOTALE COSTI + 13% + 10%</b>	<b>1.474.407,99</b>

**7.19. Disamina delle riserva n. 145 (quesito arbitrato n. 39).**

Con la riserva n° 145, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. evidenziava che successivamente alla presa in consegna anticipata delle opere relative al 1° lotto e alla messa in esercizio della relativa tratta compresa tra lo svincolo di Passo Martino e quello di Lentini, aveva dovuto provvedere al rifornimento di carburante afferente le cisterne di alimentazione dei gruppi elettrogeni di emergenza a servizio degli impianti, nonché al rifornimento delle cisterne di riserva idrica del Deposito YYYY n. 1. Assumeva, quindi, che dette forniture non erano incluse tra gli oneri contrattuali, né tra quelli quotati con la proposta avanzata all'YYYY per il servizio di monitoraggio autostradale. Pertanto, l'affidatario rivendicava il reintegro dei relativi costi per gli importi, rispettivamente, di € 31.145,30 ed € 1.640,00, oltre ad € 761,59 per lo spurgo di una fossa settica, interessi e rivalutazione. La riserva veniva reiterata e aggiornata (in diminuzione) nelle successive sottoscrizioni contabili, fino al Conto Finale, per un minor *petitum* complessivo di € 27.603,50 oltre rivalutazione ed interessi per tardata contabilizzazione, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 145 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
maggiori <b>esborsi</b> per forniture e riparazioni	27.603,10
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzaz/liquidazione	1.166,03

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

In riferimento alla riserva *de qua*, va osservato che:

- a) con nota del 5 agosto 2009 ó contenente l'offerta per le attività di monitoraggio del traffico (V. anche riserva n. 143) - il C.G. precisava che la propria proposta economica non includeva altri elementi di gestione dell'esercizio quali: rifornimento di riserve di carburanti e idriche, sostituzioni di parti normalmente usurate, pulizia uffici, ect (doc. M-PZ- 39.4)
- b) con successiva nota del 31 agosto 2009, il C.G. chiedeva il rimborso dei costi sostenuti per il rifornimento cisterna della riserva idrica e l'intervento di espurgo della fossa settica del Deposito YYYY n. 1, nonché per il rifornimento dei serbatoi di gasolio dei gruppi elettrogeni cabina S. Demetrio Nord e S. Demetrio Sud.

Riguardo a quanto sopra i CTP delle parti hanno formulato le relative argomentazioni. In particolare

**I CTP del C.G.** hanno osservato che *Trattandosi di attività di gestione dell'esercizio successive alla presa in consegna anticipata delle opere relative al lotto 1, non incluse quindi tra gli oneri contrattuali a carico del C.G., gli scriventi ritengono che i relativi costi debbano essere rimborsati*

**I CTP di YYYY**, hanno dedotto che:  
le somme richieste dal C.G., per i titoli in esame, sarebbero state previste nella 5ª perizia di variante tecnica e come tali contabilizzate, dopo l'approvazione, nel Conto Finale. I medesimi tecnici hanno prodotto, a supporto dell'assunto, il prospetto di calcolo degli

interessi effettuato dal C.G. (peraltro già in atti), contestato dai CTP di XXXXXX che hanno eccepito l'irrilevanza, ai fini probatori, di detto computo.

Esaminati gli atti (ivi compreso i documenti offerti nel corso delle operazioni peritali) e valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU rileva che, in effetti, le affermazioni dei CTP di YYYY circa l'avvenuto pagamento delle prestazioni (e forniture) aggiuntive - che dunque sono incontestate ó non sono supportate da concreti elementi probatori (a nulla rilevando il conteggio degli interessi pretesi dal C.G.). Di contro, l'impresa XXXXXX ha fornito parziale documentazione a comprova dei costi sostenuti, per complessivi p 17.385,00 (docc. C-PZ.b2.2.28) secondo il seguente prospetto:

DATA FATT	n° FATT	SOGGETTO	PRESTAZIONE	IMPONIBILE (p)
27/01/2010	1515/09	A. GENOVESE	intervento su fosse settiche del 7.8.2009	475,00
10/08/2009	non leggibile, per difetto scanner.	C.M.C Srl	fornitura gasolio imbocco Galleria S. Demetrio per fornitura 3.8.09, lt 6.000	5.255,00
10/08/2009	non leggibile, per difetto scanner.	C.M.C Srl	fornitura gasolio imbocco Galleria S. Demetrio per fornitura 3.8.09, lt 7.500	6.725,00
24/08/2009	non leggibile, per difetto scanner.	C.M.C Srl	fornitura gasolio imbocco Galleria S. Demetrio per fornitura 24.8.09, lt 7.500	5.330,00
<b>TOTALE</b>				<b>17.785,00</b>

Considerato che trattasi di prestazioni aggiuntive a quelle contemplate nell'offerta tecnico-economica per la gestione e monitoraggio della tratta Passo Martino - Lentini dell'autostrada Catania ó Siracusa, formulata dal C.G. in data 5 agosto 2009 ove, a pag. 3, nel parte rubricata "Esclusioni" è espressamente chiarito che "il servizio non include gli altri elementi di gestione dell'esercizio (ad es. pulizia, í rifornimento riserve di carburanti e idriche)", il sottoscritto CTU quantifica i maggiori compensi a tale titolo dovuti all'impresa XXXXXX per i maggiori esborsi, sulla base dei costi documentati - ulteriormente maggiorati di utili (10%) e spese generali (13%) in conformità ai criteri esposti all'offerta formulata - nella complessiva somma di p **22.106,76** (= p 17.785,00 x 1,13 x 1,10) oltre IVA (come per legge) ed interessi con la precisazione, per questi ultimi, che:

- il *dies a quo* è individuato alla data dell'8.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23, immediatamente successivo a quello in cui sono stati sostenuti i suddetti esborsi);
- il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

### **7.20. Disamina della riserva n. 146 (quesito arbitrato n. 40).**

Con la riserva n° 146, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009) il C.G. evidenziava che, nel corso delle attività di allargamento della strada S.S. 194 "Ragusana" destinate alla configurazione e realizzazione dello svincolo tra quest'ultima e la costruenda tratta autostradale, si era reso

necessario procedere alla demolizione di un cavalcavia - come già precisato nella riserva n. 80 - nonché di un ponte tubo di competenza del Consorzio di bonifica n. 10 e dei muretti di bordo carreggiata, ivi compreso le correlate attività (trasporto a discarica e smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione ecc.). Pertanto, assumendo che dette attività non sono state remunerate, l'Impresa rivendicava un corrispettivo economico, a tale titolo, di complessivi p 15.000,00, al netto dei corrispettivi già domandati con riferimento alla (sola) demolizione del cavalcavia mediante l'iscrizione della riserva n. 80.

La riserva veniva reiterata e aggiornata (in aumento) nelle successive sottoscrizioni contabili, fino al Conto Finale, per un *petitum* definitivo di p 27.603,50 oltre oneri accessori ed interessi per tardata contabilizzazione, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 146 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori lavori	20.282,63
maggiori oneri per Direzione Lavori	724,70
Maggiori oneri per prove	306,88
Maggiori oneri per progettazione	2.246,93
<b>Interessi per tardata contabilizzazione</b>	<b>886,48</b>

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

In merito alla riserva oggetto di indagine i CTP delle parti hanno rappresentato le relative posizioni. In particolare

**I CTP del C.G.** hanno osservato che:

*Al fine di procedere all'allargamento della S.S. 194 per consentire la configurazione dello svincolo tra la stessa e l'autostrada, si è reso necessario procedere:*

*1) alla demolizione di un cavalcavia; i relativi costi sono stati esposti dal C.G. nella riserva 80, e riconosciuti in via equitativa dalla Commissione ex art. 240 del D.Lgs. 163/06, a pag. 34 del verbale del 23.9.2009 in atti sub 30, in quanto o pur trattandosi di omissione contenuta nel progetto, anche per evitare un ingiustificato arricchimento della stazione appaltante i potrebbe valutarsi la possibilità di riconoscere al Contraente Generale il rimborso dei costi effettivamente sostenuti;*

*2) alla demolizione di un ponte tubo di competenza del Consorzio di bonifica n. 10 e dei muretti di bordo della medesima SS 194 e all'effettuazione delle attività conseguenti (trasporto a discarica e smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione ecc.).*

*Le attività di cui al punto 2) non sono state remunerate, motivo per cui il C.G. ha formulato la riserva in oggetto. Gli scriventi, condividendo il parere espresso dalla Commissione ex art. 240 con riferimento alla riserva 80, ritengono che debba essere riconosciuta la rifusione dei costi sostenuti dal C.G. per le motivazioni meglio esposte nella trattazione della riserva successiva.*

**I CTP di YYYY,** hanno dedotto che:

*La riserva ricade nel novero delle disposizioni dell'Art. 16 del CSA-Norme Generali co. 2 e Resteranno a totale carico del Contraente Generale tutte le varianti necessarie a emendare i vizi o a integrare le omissioni del progetto verificato e fatto proprio dal Contraente Generale i (allegato I.8). Il C. G. era obbligato, dai patti contrattuali, a realizzare la lavorazione che era specificatamente espressa negli elaborati grafici di gara (allegato 5.7) e (allegato 3.24.1) e, trattandosi di lavoro a corpo, anche se per dimenticanza non era stata riportata negli elaborati economici, tale lavorazione resta a totale carico del Contraente Generale.*

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU è del parere che la domanda sia, oltre che intempestiva e priva di supporto probatorio.

La riserva n. 146 è:

- infondata perché, come evidenziato e documentato dai C.T.P di YYYY, le lavorazioni *de quibus* erano espressamente contemplate negli elaborati di gara (docc. AS-5.7, AS-3.24.1). Pertanto, considerato che il relativo compenso era ricompreso nel corrispettivo di affidamento pattuito *õa corpoö*, non può essere invocato a sostegno della richiesta un difetto estimativo (per imprevidenza del committente), perché verrebbe meno la *ratio* su cui si fonda detta modalità di pagamento<sup>21</sup>;
- intempestiva perché, come evidenziato dallo stesso C.G., fa riferimento alla demolizione di un ponte tubo avvenuta contestualmente a quella del cavalcavia fatto oggetto di analoga richiesta con la riserva n. 80 per prestazioni eseguite fino al 14° SAL (lavori a tutto il 13.4.2008), quindi circa un anno prima, mentre la riserva è stata iscritta solo in occasione della sottoscrizione del SAL n° 23 e, quindi, non sul primo documento contabile idoneo a riceverla, con conseguente decadenza dal diritto di far valere la pretesa (ex art. 31 D.M. 145/2000);
- non idoneamente comprovata perché, trattandosi di demolizioni, non è più possibile procedere al relativo accertamento e il C.G. non ha fornito (salvo un computo metrico unilateralmente redatto) documentazione probatoria (ad esempio fotografica e/o rilievi grafici e tecnici) .

Il difetto dei necessari requisiti di validità ed efficacia della riserva n. 146 rendono superflua ogni valutazione di tipo economico.

### **7.21. Disamina della riserva n. 147 (quesito arbitrale n. 41).**

Con la riserva n° 147, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto il 08.10.2009), il C.G. evidenziava che, durante l'iter esecutivo di affidamento, con n° 25 note scritte appositamente elencate (di cui n° 16 inoltrate nell'anno 2005, n° 4 nell'anno 2006, n° 3 nell'anno 2007, n° 1 nell'anno 2008, n° 1 nel mese di giugno 2009) aveva segnalato all'YYYY *õle attività di demolizione dei fabbricati interferenti con la realizzazione dell'opera autostradaleö*. Pertanto, considerato che dette demolizioni erano state ormai ultimate ma non ancora remunerate, l'Impresa XXXXXX rivendicava la contabilizzazione e il pagamento di un corrispettivo, per tutte le attività correlate a dette prestazioni (ivi compreso il trasporto e conferimento a discarica) del complessivo importo di p 470.372,99.

---

<sup>21</sup> Ai sensi dell'art. 326 della L. Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F) *õPer le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provvisteö*

La riserva veniva reiterata nelle successive sottoscrizioni contabili , fino al Conto Finale e in quest'ultimo aggiornata (in diminuzione) per un *petitum* definitivo di p 397.131,63 oltre oneri accessori ed interessi per tardata contabilizzazione, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 147 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori lavori	397.131,63
maggiori oneri per Direzione Lavori	10.555,05
Maggiori oneri per prove	6.009,47
<b>Interessi per tardata contabilizzazione</b>	<b>20.381,96</b>

oltre un termine suppletivo di 2 giorni.

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

In merito alla riserva oggetto di indagine i CTP delle parti hanno rappresentato le relative posizioni. In particolare

**I CTP del C.G** hanno osservato che:

*«Dette attività sono state inserite dal C.G. nella 5<sup>a</sup> P.V.T. (vedi par. 2.2.1 della relazione generale) e stralciate dalla Committente, presumibilmente perché non previste nel P.E. di gara e, pertanto, ritenute a carico del Contraete Generale in virtù dell'art. 16 del C.S.A. ò resteranno a totale carico del Contraente Generale tutte le varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto verificato e fatto proprio dal Contraente Generale».*

*A tal proposito, gli scriventi ritengono innanzitutto utile riportare il parere espresso dal D.L. e dalla Commissione ex art. 240 del D.Lgs. 163/06 nel verbale del 23.9.2009, con riferimento alla riserva 80 relativa ad una richiesta analoga: ò pur trattandosi di omissione contenuta nel progetto, anche per evitare un ingiustificato arricchimento della stazione appaltante í potrebbe valutarsi la possibilità di riconoscere al Contraente Generale il rimborso dei costi effettivamente sostenuti».*

*Inoltre, gli scriventi ritengono che l'art. 16 del C.S.A., laddove intende far ricadere sul C.G. gli oneri conseguenti a tutte le carenze riscontrate nel P.E. posto a base di gara - oltre a snaturare la definizione stessa di P.E. (cfr. art. 16 c. 5 della L. 109/94: ò Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo) - non sia altro che un'interpretazione vessatoria dell'art. 9 co. 5 punto a del D.Lgs. n. 190 dell'8.2.2002: ò restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso ed approvato dal soggetto aggiudicatore».*

*E' evidente infatti che il disposto normativo suddetto fa riferimento al caso in cui è lo stesso C.G. a redigere il Progetto Esecutivo. La fattispecie differisce sostanzialmente dal caso in esame in cui il C.G. è stato chiamato invece a presentare la propria offerta su una progettazione già esecutiva. E' infatti palese che, nel tempo intercorrente tra l'invito a licitazione privata del 7.11.2003 e la data di presentazione dell'offerta, prorogata al 26.3.2004, non ci sono i tempi tecnici affinché il C.G. possa, di fatto, riprogettare un intervento di tale rilevanza e complessità, eseguendo peraltro tutti i rilievi e le indagini che avrebbero dovuto essere fatte nelle precedenti fasi progettuali. Infatti il C.G. ha potuto effettuare tutte le verifiche e le indagini, nel rispetto dell'art. 8 co. 9 del C.S.A., solo in corso d'opera trasmettendo di volta in volta al D.L. i progetti esecutivi di dettaglio degli interventi contenenti tutte le modifiche e le integrazioni resesi necessarie ad emendare i vizi del progetto e ad eseguire le opere a regola d'arte.*

*Anche la Commissione ex art. 240 del D.Lgs. 163/06, è dello stesso parere allorquando, a pag. 34 del verbale del 23.9.2009, considera ò[í ] non addebitabile al C.G. onere da vizi o errori progettuali posto che nel caso specifico il progetto esecutivo è stato redatto dalla Committenza [í ]».*



*Per quanto sopra, gli scriventi ritengono che i maggiori oneri sostenuti per le demolizioni, non possono rimanere a carico del C.G.. Detta circostanza si configurerebbe infatti come un indebito arricchimento della Committente.*

**I CTP di YYYY**, hanno dedotto che:

Le demolizioni realizzate dal CG erano note sin dal momento dell'affidamento, come di evince dalle note richiamate in riserva. Pertanto, considerato che le lavorazioni ricadevano tra quelle compensate a corpo - come previsto dall'art. 3 del C.S.A - nella categoria  *Movimenti materia, scavi e demolizioni* individuata con la voce di elenco prezzi A3.05, nessun compenso è dovuto, a tale titolo, al C.G.

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU è del parere che la domanda, benché supportata da documentazione fotografica e contabile, sia infondata oltre che intempestiva.

La riserva n. 147 è:

- infondata perché, come evidenziato dai C.T.P di YYYY, le lavorazioni *de quibus* erano espressamente contemplate nel corrispettivo di appalto pattuito *àa corpo*, nell'ambito delle categoria  *Movimenti materia, scavi e demolizioni*. Pertanto, non può essere invocato a sostegno della richiesta un difetto estimativo (per imprevidenza del committente), perché verrebbe meno la *ratio* su cui si fonda detta modalità di pagamento.

Non si ritengono condivisibili, peraltro, le argomentazioni dei CTP di XXXXXX che sottendono una contestazione circa la completezza del progetto esecutivo posto a base di gara (rispetto ad un adeguato censimento delle opere preesistenti da demolire) e sull'esiguo tempo che avrebbe avuto il C.G. per svolgere le necessarie verifiche nel periodo intercorso tra l'invito alla licitazione privata del 7.11.2003 e la data di presentazione dell'offerta, prorogata al 26.3.2004. Infatti, le relative argomentazioni appaiono piuttosto deboli, rispetto al vincolo contrattuale a cui il C.G. era obbligato - in forza dell'art. 18, comma 9, del C.S.A. - di verificare il progetto esecutivo, farlo proprio, emendare i relativi vizi ed integrare omissioni, anche mediante svolgimento dei necessari rilievi<sup>22</sup>, dovendosi precisare che questi ultimi non richiedevano un impegno di particolare gravosità, tenuto anche conto della immediata possibilità di un riscontro visivo dei fabbricati interferenti con le aree interessate.

- intempestiva perché le attività di demolizione sono state effettuate, prevalentemente, nel corso degli anni 2005, 2006, 2007 e, comunque, anche quelle afferenti l'anno 2009 si sono compiute nel mese di giugno, mentre la riserva è stata apposta solo in occasione della sottoscrizione del SAL n° 23 e, quindi, non sul primo documento contabile idoneo a

---

<sup>22</sup> Si riporta, per comodità, la prima parte del testo dell'art. **18.9 del C.S.A.**:

*il Contraente generale ha l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto a base di gara e di farlo proprio emendandone i vizi e integrando le omissioni in contraddittorio con il progettista esecutivo. In particolare si considerano remunerati tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi alla verifica compresi eventuali rilievi.*

E' dunque espressamente previsto che l'attività di verifica progettuale comporta eventuali rilievi estesi, evidentemente, anche alle parti interrate.

riceverla, con conseguente decadenza dal diritto di far valere la pretesa (ex art. 31 D.M. 145/2000);

Il difetto dei necessari requisiti di validità ed efficacia della riserva n. 147 rendono superflua ogni valutazione di tipo economico.

### **7.22. Disamina della riserva n. 148 (quesito arbitrale n. 42).**

Con la riserva n° 148, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. esponeva che:

- con nota del 9 giugno 2005 prot. PZ/ACSN/06202/05, aveva comunicato all'YYYY la manifestata impossibilità della Società Telecom di procedere direttamente all'esecuzione delle opere civili (di propria competenza) funzionali e pertinenti all'eliminazione delle interferenze telefoniche;

- con la medesima nota l'Impresa XXXXXX aveva manifestato la propria disponibilità ad eseguire direttamente ó verso il pagamento di un adeguato corrispettivo - le suddette lavorazioni, previo consenso della Committente. Quest'ultima, con nota del 28 giugno 2005 n° prot. 5257, considerata l'elevata criticità delle interferenze suddette e della correlata importante connessione tempistico-operativa con la esecuzione di parti d'opera strategiche, aveva autorizzato il Direttore dei lavori ad emettere apposito ordine di servizio ed impartire le necessarie istruzioni per l'esecuzione delle opere civili di competenza Telecom, chiedendo contestualmente al C.G. di formulare la relativa proposta economica;

- all'ordine di servizio n. 7 del 9 luglio 2005 emesso dal D.L. era seguita, quindi, la nota del 18 luglio 2005 prot. PZ/ACSN/07899/05 con cui il C.G. comunicava il corrispettivo economico occorrente a far fronte alle lavorazioni *de quibus*, per il complessivo importo di p 553.467,02, oltre oneri ed accessori di legge;

- nonostante l'impresa aveva ormai realizzato e ultimato le lavorazioni aggiuntive, l'YYYY non aveva ancora provveduto a contabilizzare e liquidare alcun compenso che, pertanto, veniva rivendicato e riconfermato nella misura già precedentemente indicata.

La riserva veniva reiterata nelle successive sottoscrizioni contabili, fino al Conto Finale, ove veniva aggiornata (in diminuzione) per un *petitum* definitivo di p 27.603,50 oltre oneri accessori ed interessi per tardata contabilizzazione, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 146 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori lavori	20.282,63
maggiori oneri per Direzione Lavori	724,70
Maggiori oneri per prove	306,88
Maggiori oneri per progettazione	2.246,93
Interessi per tardata contabilizzazione	886,48

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

In merito alla riserva oggetto di indagine i CTP delle parti hanno rappresentato le relative posizioni. In particolare

**I CTP del C.G.** non hanno aggiunto nulla di nuovo rispetto alle richieste formulate,

**I CTP di YYYY**, hanno effettuato espresso rinvio alle argomentazioni già offerte in relazione alla riserva n° 116/quesito 12, riconfermando, quindi, l'opinione che le somme richieste erano tra quelle previste tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e *non essendo originariamente contrattualmente previsto che per tali attività vi fosse il riconoscimento di alcun corrispettivo per attività accessorie, nulla è stato riconosciuto*

All'esito della disamina degli atti e dei documenti, il sottoscritto CTU è del parere che la risposta al quesito importa il preliminare accertamento sulla tempestività della riserva, considerato che ó come risulta anche dai relativi contenuti - la medesima attiene a prestazioni rese dal C.G. molto tempo prima (anno 2005) della relativa rivendicazione sui documenti contabili di appalto e, pertanto, non è stata apposta sul primo atto idoneo a riceverla, secondo quanto tassativamente previsto, a pena di decadenza, dall'art. 31 del D.M. 145/2000. Nonostante la tardività della riserva il sottoscritto CTU è del parere che il C.G. non sia incorso, nella fattispecie, in decadenza perché la relativa eccezione deve intendersi implicitamente (e definitivamente) rinunciata dall'YYYY, a seguito del comportamento concludente di quest'ultima, per aver effettuato il riconoscimento economico (in una prima fase, per effetto dell'approvazione della 5ª perizia di variante) e la relativa liquidazione (in una seconda fase) delle somme richieste, entrambi intervenuti a valle dell'iscrizione della riserva medesima. Restano salvi, evidentemente, da fenomeni di decadenza, anche i correlati oneri accessori.

Per quanto concerne gli oneri accessori il sottoscritto ritiene che le eccezioni dei CTP di YYYY sulla insussistenza del diritto del C.G. alla relativa corresponsione, per difetto di un preciso accordo contrattuale,<sup>23</sup> possano essere solo parzialmente condivise.

È senz'altro infondata ed inammissibile la pretesa del C.G. per il reintegro di asseriti oneri di progettazione per le opere de *quibus*, perché non concretamente sostenuti. Infatti, come emerso anche dal contraddittorio verbale con i CTP delle parti, la suddetta attività è stata svolta direttamente dagli Enti proprietari delle interferenze (nel caso di specie Telecom).

Per gli altri oneri accessori (Direzione Lavori, Prove e verifiche), va considerato che - pur in difetto di uno specifico accordo negoziale tra le parti ó il C.G. ha impiegato il proprio apparato organizzativo e la propria articolata struttura tecnico-amministrativa per garantire, in conformità all'obbligazione di risultato cui era vincolato, la tempestiva risoluzione delle interferenze, di talché le opere aggiuntive ó ordinate dalla D.L. con ods n° 28 giugno 2005 n° prot. 5257 ó sono state assoggettate ineludibilmente al controllo e vigilanza di quest'ultima i cui costi (aggiuntivi) sono stati integralmente sopportati dal G.C. che, conseguentemente, dovrebbe essere reintegrato dei maggiori esborsi.

---

<sup>23</sup> trattasi di prestazioni accessorie, non previste in contratto, liquidate attingendo dalle somme a disposizione dell'Amministrazione

È ragionevole assumere che il reintegro economico possa essere valutato ó in ragione del coinvolgimento della medesima organizzazione produttiva - proporzionalmente all'impegno profuso per l'affidamento principale e, quindi, utilizzare i medesimi criteri di incidenza percentuale dei costi di Direzione Lavori, Prove e verifiche applicati al C.G. sul corrispettivo globale di affidamento. Peraltro, detto criterio ó in considerazione delle (allora vigenti) modalità di quantificazione delle tariffe tecniche professionali per Progettazione e Direzione Lavori, con compensi commisurati a percentuali via via decrescenti per gli scaglioni di importo più elevati delle opere - conduce alla determinazione di compensi sicuramente inferiori di quelli derivanti da una valutazione autonoma, disancorata dall'affidamento principale.

Il criterio analogico di proporzionalità degli oneri accessori può essere ragionevolmente esteso anche a prove e verifiche.

Alla luce delle susposte considerazioni, il CTU ha verificato la correttezza delle pretese quantificate dal C.G. in riferimento agli oneri di D.L. e Prove, dovendosi invece escludere il compenso per oneri di progettazione, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 148 ó Proposta del CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	19.773,34
Maggiori oneri per <b>prove</b>	8.375,17
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	0,00
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione: anche su p 553.467,02	

Competono, inoltre, al C.G. gli interessi legali e moratori, ex artt. 29, 30 del D.M. 145/2000, sia in riferimento alla tardata liquidazione dei lavori che agli oneri accessori non ancora corrisposti, dovendosi rilevare che:

- in riferimento alla quota lavori (p 553.467,02),
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data dell'08.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 4.11.2011 (in cui è avvenuta la concreta liquidazione delle somme) (doc. M-PZ-42.9);
- per gli oneri accessori Direzione Lavori e Prove:
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del Sal n° 26 in cui è stata effettuata la prima quantificazione dei suddetti oneri, come indicato dal C.G.);
  - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

### **7.23. Disamina delle riserva n. 149 (quesito arbitrato n. 43).**

Con la riserva n° 149, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. esprimeva che:

- con note del 2 marzo 2009 prot. PZ/ACSN/03052/09 e dell'1 aprile 2009 prot. PZ/ACSN/04813/09, la ditta aveva comunicato e alla Direzione Lavori, *ògli importi delle opere civili prescritte da ENEL per l'effettuazione delle connessioni delle utenze elettriche a servizio della costruenda tratta autostradale relativamente al centro di controllo Passo Martino (prev. 1185393), svincolo di Catania 1 (prev. n. 1186707), svincolo di Catania 2 (prev. n. 1186714), svincolo di Catania n. 3 (prev. n. 1186720), svincolo di Lentini cabina 1 (lungo dev. 14) (prev. 1198543) e cabina 2 (prev. 1186993), deposito YYYY 3, svincolo di Villasmundo cabina 1 (prev. 1187019) e cabina 2 (prev. 1187014)* chiedendo il rimborso immediato delle somme versate a tale titolo;
- con nota del 1 aprile 2009 prot. PZ/ACSN/04813/09, la ditta XXXXXX inoltra sollecito di ristoro delle medesime somme;
- non essendo ancora stato effettuato alcun rimborso a proprio favore, chiedeva la restituzione *ò delle somme versate in relazione alle predette opere civili, per un importo complessivo pari ad euro 48.542,59*.

La riserva veniva reiterata nelle successive sottoscrizioni contabili ed aggiornata (per tenere di ulteriori versamenti che, nelle more, erano stati effettuati), fino al Conto Finale ove, oltre all'importo di p 52.175,00 per i titoli già indicati, maggiorati di oneri accessori, veniva chiesto il pagamento dell'ulteriore importo di p 101.968,14 corrispondente alla somma stanziata dall'YYYY - tra le somme a disposizione contemplate nella 5<sup>a</sup> perizia di variante ó *ò per il compenso delle opere civili per allacciamenti Enel e Telecom*.

Preme sottolineare al CTU che, in riferimento alla riserva *de qua*, con la domanda di arbitrato la ditta XXXXXX ha insistito per vedersi riconosciuto (solo) il diritto al pagamento della somma di p 52.175,00 oltre oneri accessori e interessi, senza alcuna rivendicazione dell'ulteriore somma di p 101.968,14 (probabilmente già oggetto, nelle more, di liquidazione). Alla somma rivendicata con la domanda di arbitrato è stata però erroneamente attribuita una *òcausa petendi* diversa da quella effettiva considerato che, come già evidenziato, quest'ultima sottende il ristoro per le somme anticipate dal C.G. all'Enel, in nome e per conto dell'YYYY, e non il corrispettivo economico *òdi opere civili realizzate, propedeutiche a connessioni Enel*.

Precisato quanto sopra, va ulteriormente soggiunto che, nelle more del giudizio arbitrale, l'YYYY ha provveduto, in data 4 novembre 2011, al pagamento dell'importo richiesto di p 52.175,00 (ricompreso nella maggiore somma liquidata di p 1.198.863,95 oltre IVA destinata a compensare anche altri esborsi) e, pertanto, con la prima memoria difensiva il C.G. ha emendato il relativo quesito limitandosi a confermare la richiesta dei soli oneri aggiuntivi ed interessi per tardato pagamento, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 149</b>	<b>Domanda di Arbitrato IMPORTO (p)</b>	<b>Prima Memoria IMPORTO (p)</b>
maggiori <b>lavori</b> (trattasi in realtà di richiesta di reintegro di somme anticipate)	52.175,00	0,00
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	1.864,02	1.864,02
Maggiori oneri per <b>prove</b>	789,52	789,52
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	6.543,39	6.543,39
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidaz	2.424,90	2.424,90

In merito alla riserva oggetto di indagine :

**I CTP del C.G** non hanno aggiunto nulla di nuovo rispetto alle richieste formulate,

**I CTP di YYYY**, hanno effettuato espresso rinvio alle argomentazioni già offerte in relazione alla riserva n° 116/quesito 12, riconfermando, quindi, l'opinione che le somme richieste erano tra quelle previste tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e *non essendo originariamente contrattualmente previsto che per tali attività vi fosse il riconoscimento di alcun corrispettivo per attività accessorie, nulla è stato riconosciuto*

All'esito della disamina degli atti e dei documenti, il sottoscritto CTU è del parere che la domanda, per la parte afferente gli oneri accessori (progettazione, Direzione Lavori, prove) sia integralmente infondata, perché detti oneri sono rapportati non già ad una prestazione lavorativa effettuata dal C.G., quanto al cumulo di somme anticipate da quest'ultimo in favore di YYYY e, pertanto, illogicamente richieste.

Competono invece gli interessi per tardata restituzione delle somme anticipate (ex artt. 29, 30 DM 145/2000), da quantificare sulla base del momento in cui è avvenuto il relativo esborso, del SAL in cui le medesime avrebbero dovuto essere contabilizzate, dovendosi quindi rilevare che:

- in riferimento alla quota di p 48.542,59 desumibile dalla documentazione versata in atti (doc. M-PZ-43.14),
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data dell'8.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 4.10.2011 (in cui è avvenuta la concreta liquidazione delle somme) (in atti: doc. M-PZ-43.11);
- in riferimento alla quota di p 3.542,42 desumibile dalla documentazione versata in atti (doc. M-PZ-43.14),
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 30.10.2009 (data di emissione del SAL n° 24);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 4.11.2011 (in cui è avvenuta la concreta liquidazione delle somme) (in atti: doc. M-PZ-43.11);

**7.24. Disamina della riserva n. 150 (quesito arbitrale n. 44).**

Con la riserva n° 150, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. esponeva che:

- i lavori di rifinitura del rinterro degli imbocchi nord e sud della galleria S. Demetrio erano stati ultimati in un periodo dell'anno incompatibile con l'immediato sviluppo della vegetazione;
- pertanto, a presidio di dilavamenti e solcature conseguenti a possibili piogge e considerata la difficoltà di accesso alle aree una volta aperta al traffico la tratta autostradale (ciò che è avvenuto il 28 luglio 2009) era stato necessario fornire e posare in opera una biostuoia di protezione (non prevista) juta sui suddetti imbocchi;
- di vantare, per le prestazioni aggiuntive rese, un credito di p 42.012,75 oltre oneri accessori ed interessi

La riserva veniva reiterata nelle successive sottoscrizioni contabili, per essere aggiornata al Conto Finale ove il C.G. dava atto della (minore) somma contabilizzata dall'YYYY per l'importo di p 15.500,54 e si limitava a rivendicare i soli oneri di progettazione e gli interessi per tardata contabilizzazione (anche in riferimento al corrispettivo liquidato), secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 150 AL CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	1.830,51
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione: anche su p 15.500,54	1.973,66

In merito alla riserva oggetto di indagine :

**I CTP del C.G** non hanno aggiunto nulla di nuovo rispetto alle richieste formulate.

**I CTP di YYYY**, hanno affermato che: *“Le variate lavorazioni sono state proposte dal CG in occasione della 5ª Variante Tecnica e con la stessa approvate. Con l'approvazione della Variante, l'Amministrazione ha previsto gli equi riconoscimenti per maggiori attività di progettazione, per maggiori prove effettuate, per maggiori attività di direzione lavori e per maggiori tempi di esecuzione”*

Al riguardo il sottoscritto CTU rileva che il C.G. non ha fornito alcun utile elemento per dimostrare che i richiesti oneri di progettazione non gli siano stati corrisposti, come diversamente affermato dai CTP di YYYY. Pertanto la domanda non è supportata da idonea documentazione e, in quanto tale, non può essere presa in considerazione.

Ritenuto, però, che non esiste contestazione tra le parti in ordine alla circostanza e alla tardiva contabilizzazione delle opere *de quibus* (avvenuta nel Conto Finale solo dopo l'approvazione della 5ª perizia di variante) né, tantomeno sui relativi corrispettivi economici, competono al G.C. gli interessi legali e moratori ex artt. 29, 30 DM 145/2000), sull'importo di p 15.500,54, dovendosi quindi rilevare che:

- a) il *dies a quo* è individuato alla data dell'08.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
- b) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (in cui è avvenuta la contabilizzazione sul Conto Finale);

### **7.25. Disamina della riserva n. 151 (quesito arbitrato n. 45).**

Con la riserva n° 151, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'08.10.2009), il C.G. evidenziava che, con riferimento alla compartimentazione resistente al fuoco effettuata nelle gallerie naturali S. Demetrio, Filippella e Serena aveva dovuto realizzare partizioni in muratura in blocchi in argilla espansa (non previste) chiedendo, conseguentemente, il pagamento del corrispettivo di p 376.280,82, oltre oneri ed accessori di legge ove dovuti.

La riserva veniva reiterata e aggiornata (in aumento) nelle successive sottoscrizioni contabili, fino al Conto Finale, per un *petitum* definitivo di p 389.519,63 oltre oneri accessori ed interessi per tardata contabilizzazione, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 151 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori lavori	389.519,63
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	13.917,54
Maggiori oneri per <b>prove</b>	5.893,43
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	16.755,05
<b>Interessi per tardata contabilizzazione</b>	17.903,43

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria del C.G.

In merito alla riserva oggetto di indagine i CTP delle parti hanno rappresentato le relative posizioni. In particolare

#### **I CTP del C.G.** hanno osservato che:

Il C.G. ha infatti potuto sviluppare lo studio di dettaglio delle compartimentazioni REI nei by-pass solo a seguito dell'affinamento progettuale degli impianti in corrispondenza degli stessi by-pass e, di conseguenza, della determinazione delle dimensioni effettive delle componenti installate. Solo in fase di acquisto è stato infatti possibile definire le dimensioni dei ventilatori e delle serrande tagliafuoco che hanno influenzato la geometria e la posizione delle pareti REI.

Lo sviluppo progettuale delle compartimentazioni REI, effettuato nel corso dei lavori, è rilevabile dal confronto tra gli elaborati inseriti nella 2aPVT (redatti in conformità alle previsioni contenute nel D.Lgs. 264/06 "Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale europea (TERN)" e alle Linee Guida YYYY per la Sicurezza nelle gallerie) e gli elaborati progettuali inseriti dal C.G. nella 5ª PVT.

#### **I CTP di YYYY,** hanno dedotto che:

La riserva discende dalla richiesta di avere riconosciuti i maggiori oneri sostenuti per la compartimentazione resistente al fuoco realizzata nei by-pass in galleria, si precisa che, seppur genericamente, la lavorazione era già presente negli elaborati grafici di gara (allegato 3.29.1). Nel dettaglio la lavorazione era stata introdotta negli elaborati grafici proposti dallo stesso Contraente Generale in occasione della 2ª e 3ª PVT (allegato 3.29.2).



*É Trattandosi di lavoro a corpo, anche se per dimenticanza non era stata riportata negli elaborati economici prodotti dallo stesso CG in occasione della 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> PVT, tale lavorazione resta a totale carico del Contraente Generale.Ö*

Nel corso del terzo contraddittorio peritale delle parti i medesimi tecnici osservavano che, nel progetto esecutivo a base di appalto, le compartimentazioni erano previste con semplice muratura, senza precisazioni in ordine alla certificazione REI.

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU è del parere che la domanda sia infondata, oltre che intempestiva.

La riserva n. 151 è:

- infondata perché, come evidenziato e documentato dai C.T.P di YYYY, le lavorazioni *de quibus* erano espressamente contemplate - seppur *õ genericamenteö* - negli elaborati di gara (doc. AS-3.29.1). Pertanto, considerato che il relativo compenso era ricompreso nel corrispettivo di affidamento pattuito *õ a corpoö*, non può essere invocato a sostegno della richiesta un difetto estimativo (per imprevidenza del committente), perché verrebbe meno la *ratio* su cui si fonda detta modalità di pagamento<sup>24</sup>;
- intempestiva perché, se pure si volesse attribuire alla migliori caratteristiche qualitative della muratura REI impiegata<sup>25</sup> la connotazione di *õ varianteö*, va considerato che - secondo quanto evidenziato dai CTP di entrambe le parti - lo sviluppo progettuale di dettaglio delle compartimentazioni REI veniva effettuato dal C.G. in occasione della 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> perizia di variante tecnica, su cui era già perfezionato il consenso negoziale delle parti con la conseguenza che non era più possibile eccepire, *ex post*, difetti estimativi dei compensi il cui corrispettivo, come già evidenziato, era stato pattuito *õ a corpoö*. Un doppio profilo di decadenza si configura, poi, attraverso la constatazione che i lavori erano stati eseguiti molto tempo prima della data di iscrizione della riserva n. 151, apposta sul registro di contabilità solo al SAL n° 23 e, quindi, non sul primo documento contabile idoneo a riceverla, con conseguente decadenza del C.G. dal diritto di far valere la pretesa (ex art. 31 D.M. 145/2000);

Il difetto dei necessari requisiti di validità ed efficacia della riserva n. 146 rendono superflua ogni valutazione di tipo economico.

### **7.26. Disamina della riserva n. 153 (quesito arbitrale n. 47).**

Con la riserva n° 153, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. lamentava che, nel corso della realizzazione delle sistemazioni dell'alveo e protezioni spondali del Fosso Damiano, aveva realizzato protezioni in massi rip-rap non contemplati in progetto e, conseguentemente,

---

<sup>24</sup> Ai sensi dell'art. 326 della L. Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F) *õ Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provvisteö*

<sup>25</sup> In luogo di quella ordinaria, prevista negli elaborati di gara, come precisato dal CTP di YYYY in occasione del 3° contraddittorio peritale.

rivendicava la contabilizzazione (e liquidazione) del relativo corrispettivo economico, per un *petitum* di complessivi p 62.860,73.

La riserva veniva reiterata e aggiornata nelle successive sottoscrizioni contabili e, in calce al Conto Finale, tenuto conto che l'YYYY aveva provveduto a contabilizzare le opere contestate per il minore importo di p 58.626,66, il C.G. rivendicava il *petitum* residuo di p 4.233,97 oltre oneri accessori ed interessi per tardata contabilizzazione (ivi compreso quelli afferenti la somma già liquidata), secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 153 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori lavori	4.233,97
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	151,26
Maggiori oneri per <b>prove</b>	64,07
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	3.598,16
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione: anche su p 58.626,66 già liquidati	2.870,42

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria del C.G.

In merito alla riserva oggetto di indagine i CTP delle parti hanno rappresentato le relative posizioni. In particolare

**I CTP del C.G.** hanno osservato che:

*“In sostanza, il C.G. contesta lo stralcio da parte di YYYY, in fase di approvazione della 5<sup>a</sup> PVT delle quantità computate con l'art. di elenco prezzi Z.A.1.01 “SOVRAPPREZZO MEDIO PONDERALE ALL'ART. A.1.01, PER SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA CON USO DI MEZZI MECCANICI”.*

*Va da se, infatti, che l'art. Z.A.1.01, per la sua natura di sovrapprezzo medio ponderale, debba applicarsi sistematicamente a tutte le quantità di cui all'art. A.1.01, a prescindere dalla effettiva presenza di roccia dura; infatti, se il riconoscimento dell'articolo fosse stato discrezionale, ad esempio in seguito a verbali della D.L. che accertassero volta per volta l'effettiva presenza di roccia dura, l'articolo non sarebbe stato denominato “medio ponderale”.*

*Pertanto, gli scriventi ritengono debba essere riconosciuto al C.G. il maggiore importo chiesto (in atti sub. 47.3), oltre oneri per D.L., prove e attività di progettazione e interessi (in atti sub. 47.4 ó 47.6).”*

**I CTP di YYYY,** hanno dedotto che:

*“É Si riscontra che le lavorazioni rese necessarie per la protezione spondale del Fosso Damiano, sono state proposte dal CG in occasione della 5<sup>a</sup> Variante Tecnica e con la stessa approvate con l'eliminazione dell'articolo ZA 1.01 sovrapprezzo per scavo in roccia perché si è ritenuto “non spettante”.*

*É Con l'approvazione della Variante, l'Amministrazione ha previsto gli equi riconoscimenti per maggiori attività di progettazione, per maggiori prove effettuate, per maggiori attività di direzione lavori e per maggiori tempi di esecuzione.”*

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU è del parere che la domanda sia infondata per la parte afferente il corrispettivo residuo non riconosciuto con riferimento alle lavorazioni eseguite, e non comprovata in riferimento alla richiesta di oneri accessori. In particolare

La riserva n. 153 è:

- infondata con riferimento al corrispettivo non riconosciuto dall'YYYY, per la quota di p 4.233,97, perché la richiesta si radica su una erronea ed illogica interpretazione dell'art. Z.A.1.01 di elenco prezzi destinato come *sovrapprezzo medio ponderale all'art. A.1.01, per scavo di sbancamento in roccia dura con uso di mezzi meccanici ó 2,35 p/mcö*. Infatti, secondo il C.G. la maggiorazione economica al prezzo unitario - *per la sua natura di sovrapprezzo medio ponderale* - avrebbe dovuto applicarsi sistematicamente a tutte le quantità di cui all'art. A.1.01, a prescindere dalla effettiva presenza di roccia dura, quindi anche in terreni *sciolti*. L'argomentazione è affetta da un evidente vizio logico perché il sovrapprezzo *de quo* era destinato ad essere applicato solo per gli scavi di sbancamento *in roccia duraö* (come prevede espressamente la relativa voce descrittiva) in quei terreni a natura *variabileö*, in cui la componente lapidea era (comunque) presente ma in modo discontinuo, non compatta, in quanto interferente con intercalazioni di materiali sciolti, con la conseguente impossibilità di rilevare con esattezza le relative incidenze percentuali. Si configura illogica, quindi, la pretesa applicazione di un *sovrapprezzoö* così concepito a terreni integralmente sciolti, rispetto ai quali lo scavo non comportava particolari onerosità aggiuntive;
- sfornita di supporto documentale circa la mancata corresponsione degli oneri accessori (progettazione, D.L., prove) da parte di YYYY considerato che, come asserito dai CTP di parte convenuta, le lavorazioni liquidate (rispetto a cui non sussistono ulteriori contestazioni oltre quelle ó ritenute infondate - sull'art. Z.A.1.01) hanno trovato capienza nella perizia 5<sup>a</sup> di variante ;

Ritenuto, però, che non esiste contestazione tra le parti in ordine alla circostanza e alla tardiva contabilizzazione delle lavorazioni oggetto di riconoscimento (avvenuta nel Conto Finale solo dopo l'approvazione della 5<sup>a</sup> perizia di variante) né, tantomeno sui relativi corrispettivi economici, competono al G.C. gli interessi legali e moratori , ex artt. 29, 30 DM 145/2000, sull'importo di p 58.626,66, dovendosi quindi rilevare che:

- a) il *dies a quo* è individuato alla data dell'08.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
- b) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (in cui è avvenuta la contabilizzazione sul Conto Finale);

### **7.27. Disamina della riserva n. 154 (quesito arbitrale n. 48).**

Con la riserva n° 154, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'08.10.2009), il C.G. rivendicava la remunerazione delle (maggiori e non previste) lavorazioni afferenti l'esecuzione di una canaletta di raccolta delle acque meteoriche - previa rimozione di quella preesistente, ritenuta insufficiente per le portate ivi gravanti - in corrispondenza dello spartitraffico centrale di

separazione tra le due carreggiate nel tratto di riqualificazione della tangenziale di Catania, per un *petitum* di complessivi p 33.415,56.

La riserva veniva reiterata (ed aggiornata progressivamente) nelle successive sottoscrizioni contabili fino al Conto Finale in cui il C.G. rivendicava il *petitum* definitivo di p 83.365,73 oltre oneri accessori ed interessi per tardata contabilizzazione, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 154 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori lavori	83.365,73
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	2.978,66
Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.261,32
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	4.727,79
<b>Interessi</b> per tardata/mancata contabilizzazione	3.727,56

oltre un termine suppletivo di 1 giorno.

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

Sul punto i CTP delle parti hanno esposto le relative argomentazioni. In particolare

**I CTP del C.G.** oltre a produrre, a corredo delle memorie tecniche, l'elaborato progettuale (riferito alle lavorazioni contestate) contemplato nella 5<sup>a</sup> perizia di variante tecnica predisposta dal C.G., hanno esposto che:

«A supporto del computo delle lavorazioni suddette, prodotto dal C.G. in atti sub 48.3 e allegato alla 5<sup>a</sup> PVT, si allegano i contratti stipulati con le ditte interessate, i relativi SAL e le fatture, da cui risulta che:

1. per la realizzazione della canaletta è stato pattuito con la ditta Tranchita il NP14 di 45p/ml (vedi contratto allegato n. PZ/2302009/A del 26.2.2009); risultano realizzati e contabilizzati al SAL 43, lavori per p 50.715,00 (=p 1.127 ml x 45 p/ml);
2. la fornitura del tubo ammezzato diam. interno 500ö è stata effettuata dalla ditta Casella al prezzo 7p/ml (vedi contratto allegato n. PZ/17232008/A del 12.11.2008); dalle fatture allegate risultano forniti 1.902 ml (somma degli articoli denominati öTUN050ö) per complessivi 13.314 p.ö

**I CTP di YYYY**, hanno dedotto che:

«Éla tangenziale, nel tratto in cui il CG sostiene di aver eseguito le lavorazioni, non ha subito modifiche tali da motivare una sostituzione del sistema di captazione delle acque esistente; infatti nessun ODS è stato emesso per ordinare lavori diversi da quelli previsti contrattualmente;

ÉInoltre la riserva sembra intempestiva perché iscritta al SAL 23 per lavori a tutto il 08.10.2009 quando già la tratta era aperta al traffico da circa 3 mesi. Le lavorazioni de quo sono state eseguite prima dell'apertura al traffico del lotto 1 avvenuta il 28.07.2009.

É Trattandosi di lavoro a corpo, anche se per dimenticanza non era stata riportata negli elaborati economici, tale lavorazione resta a totale carico del Contraente Generale.ö

All'esito della disamina degli atti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU è del parere che, pur sussistendo documentazione probatoria a supporto della concreta realizzazione della maggiore lavorazione contestata dal C.G., la relativa domanda ó secondo quanto eccepito dai CTP di YYYY ó deve ritenersi intempestiva, perché riferibile a prestazioni rese all'inizio dell'anno 2009 ma rivendicate negli atti contabili solo nel mese di ottobre 2009.

Infatti, la documentazione prodotta dai CTP di XXXXXX nel corso delle operazioni peritali, se per un verso è idonea a comprovare l'avvenuta realizzazione di una cunetta nello spartitraffico della tangenziale di Catania, consente anche la relativa collocazione temporale ad una data antecedente il 31 gennaio 2009.<sup>26</sup>

In ogni caso, considerato che le lavorazioni *de quibus* hanno una connotazione di natura *extracontrattuale* perché destinate a rimediare all'insufficiente portata idrica della canaletta di raccolta delle acque meteoriche collocata al centro dello spartitraffico della tangenziale di Catania e, quindi, alla *disfunzione* di opere preesistenti, il sottoscritto procede, di seguito, alla relativa quantificazione economica qualora il Collegio dovesse ritenere che, per dette prestazioni, non operi il regime delle riserve e, quindi, la decadenza di cui all'art. 31 del D.M. 145/2000.

È opportuno rilevare, in primo luogo, la contraddizione logica cui incorrono i CTP di YYYY nella parte in cui assumono l'insussistenza di motivi tecnici idonei a giustificare modifiche sulla tangenziale di Catania e, contestualmente, affermano che *Trattandosi di lavoro a corpo, anche se per dimenticanza non era stata riportata negli elaborati economici, tale lavorazione resta a totale carico del Contraente Generale*. Le due affermazioni non sono tra loro compatibili: o le cunette in parola erano già contemplate negli elaborati grafici di appalto e (per asserita dimenticanza) non erano state valorizzate nel corrispettivo di appalto pattuito *à corpo*, oppure non sussistevano motivazioni tecniche per prevederne la relativa esecuzione.

Appare più plausibile ritenere che dette lavorazioni non fossero state preventivate nell'originario progetto esecutivo (anche perché correlate all'accertamento funzionale di un'opera preesistente<sup>27</sup>) ma eseguite in corso d'opera a causa della rilevata inadeguatezza dimensionale delle canalette, per essere poi proposte dal C.G. nella 5<sup>a</sup> perizia di variante, benché avrebbero potuto essere contemplate anche nella 4<sup>a</sup> perizia, definitivamente elaborata e trasmessa nel mese di settembre 2009.

Come già anticipato, l'esecuzione delle opere in contestazione è comprovata attraverso la documentazione contabile ed amministrativa tra il C.G e soggetti terzi affidatari (ditta Tranchita Sebastiano per la parte afferente gli scavi ed i trasporti, anche delle forniture) e le fatture delle relative forniture (Casella Prefabbricati Srl).

<sup>26</sup> Dal SAL interno (contrassegno dal n° 43) tra il C.G. e la ditta Tranchita Sebastiano a cui è stata affidata l'esecuzione della canaletta lungo lo spartitraffico della Tangenziale di Catania, si desume che le lavorazioni sono state eseguite *à tutto il 31.01. 2009*. Le tre fatture di acquisto della ditta Casella Prefabbricati Srl, datate 31.10.2008, 29.11.2008, 31.12.2008, in cui è anche rinvenibile il *semitubo in cemento* riguardano forniture dell'anno 2008 (doc. C-PZ.b2.2.34).

<sup>27</sup> Riemergono le perplessità (e i dubbi interpretativi) già manifestate dal sottoscritto CTU al capitolo 4, in ordine alla atipicità del contratto di affidamento in parola a causa dell'attività di progettazione esecutiva direttamente predisposta dal committente, con la conseguente impossibilità del C.G. (seppure responsabile delle relative verifiche e obbligato ad emendarne i vizi) di partecipare, a monte e durante l'iter di redazione, alla definizione del quadro esigenziale dell'amministrazione aggiudicatrice in cui il progettista dovrebbe essere coinvolto attraverso una dinamica cooperazione in uno sviluppo continuum. Per il caso di specie, ad esempio, l'eventuale vizio del progetto esecutivo, non può essere correlato a imperfezioni dell'opus da realizzare, quanto alla relativa armonizzazione con l'ambiente esterno che, a parere del sottoscritto, solo attraverso una concreta partecipazione alla fase di effettiva redazione del progetto può essere pienamente ed efficacemente svolta.

Per quanto concerne la consistenza quantitativa delle suddette opere, considerato che dai suddetti documenti amministrativi si desume uno sviluppo longitudinale della canaletta di ml 1.127 per la ditta Tranchita e ml 1.902 per la fornitura della ditta Casella, appare più corretto fare riferimento al minor valore di ml 780,35 indicato dal C.G. nel computo metrico estimativo a corredo delle prime memorie (doc. M-PZ-48.3), perché altrimenti si perverrebbe ad un riconoscimento *ultrapetiturum*.

Per quanto concerne la valorizzazione economica delle suddette opere si ritiene congruo valutare i corrispondenti costi sostenuti dal C.G., incrementati di utile (10%) e spese generali (13%).

Pertanto, considerato che il costo unitario corrisposto dal C.G. alla ditta Tranchita Sebastiano (per scavi e trasporti) è pari a 45,00 €/ml e quello della fornitura dei materiali della ditta Casella Prefabbricati Srl è pari a 7,00 €/ml, tenuto ulteriormente conto di un costo di posa in opera delle canalette ritenuto congruo nella misura di 5,00 €/ml, il corrispettivo unitario che può essere riconosciuto per la realizzazione della canaletta è quantificabile in 70,85 €/ml [(= 45,00 €/ml + 7,00 €/ml + 5,00 €/ml) x 1,10 x 1,13], a cui corrisponde un corrispettivo complessivo di **€ 55.287,80** (= ml 780,35 x 70,85 €/ml).

Per l'ipotesi in cui il Collegio si determini per il riconoscimento del suddetto titolo di danno, va ulteriormente soggiunto che, sulla base delle medesime argomentazioni di cui alla riserva n. 148, andrebbero considerati anche gli oneri accessori (Progettazione, Direzione dei Lavori, Prove) da computare secondo le incidenze percentuali forfetarie impiegate nel contratto di affidamento, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 154 ó Proposta del CTU subordinata al riconoscimento del Collegio</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
<b>maggiori lavori</b>	55.287,80
<b>maggiori oneri per Direzione Lavori</b>	1.975,43
<b>Maggiori oneri per prove</b>	836,50
<b>Maggiori oneri per progettazione</b>	3.135,45

oltre un termine suppletivo di 1 giorno.

Sempre per l'ipotesi di accoglimento della domanda, al C.G. competono anche gli interessi legali e moratori, ex artt. 29, 30 del D.M. 145/2000, sia in riferimento alla tardata contabilizzazione dei lavori che agli oneri accessori, dovendosi rilevare che:

- in riferimento alla quota lavori (€ 55.287,80),
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data dell'08.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.
- per gli oneri accessori Direzione Lavori e Prove:

- c) il *dies a quo* è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del Sal n° 26 in cui è stata effettuata la prima quantificazione dei suddetti oneri, come indicato dal C.G.);
- d) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

### **7.28. Disamina della riserva n. 155 (quesito arbitrale n. 49).**

Con la riserva n° 155, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'08.10.2009), il C.G. esponeva che:

- nel corso dei lavori di esecuzione del rinterro della galleria S. Fratello, in prossimità dell'imbocco nord, era stato constatato che *la causa dell'esiguo spessore del rivestimento generato dalla reciproca posizione plano-altimetrica della galleria in questione e della s.s.114 che in quel tratto la affianca* anche minimi eventi piovosi determinavano l'asportazione e il franamento del materiale posto in opera;
- tale situazione aveva comportato la necessità di progettare e realizzare un muro di sostegno di sottoscarpa a protezione della sede della strada S.S.114 e a salvaguardia dell'opera autostradale;
- le suddette prestazioni (aggiuntive) non erano state remunerate dall'YYYY;
- di vantare, pertanto, un credito di € 19.071,80 oltre oneri accessori ed interessi.

La riserva veniva reiterata nelle successive sottoscrizioni contabili, per essere aggiornata al Conto Finale ove il C.G. dava atto della (minore) somma contabilizzata dall'YYYY per l'importo di € 17.987,71 e accessori (esclusa la progettazione) e si limitava a rivendicare i soli oneri di progettazione e gli interessi per tardata contabilizzazione (anche in riferimento al corrispettivo liquidato), secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 155 AL CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	1.830,51
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione, anche su:	
€ 17.987,71 per lavori	
€ 645,11 per oneri Direzione Lavori	1.973,66
€ 273,25 per prove	

oltre un termine suppletivo di 1 giorno.

In merito alla riserva oggetto di indagine :

**I CTP del C.G.** non hanno aggiunto nulla di nuovo rispetto alle richieste formulate,

**I CTP di YYYY,** hanno affermato che: *Le variate lavorazioni sono state proposte dal CG in occasione della 5^ Variante Tecnica e con la stessa approvate. Con l'approvazione della Variante, l'Amministrazione ha previsto gli equi riconoscimenti per maggiori attività di progettazione, per maggiori prove effettuate, per maggiori attività di direzione lavori e per maggiori tempi di esecuzione*

Al riguardo il sottoscritto CTU rileva che il C.G. non ha fornito alcun utile elemento per dimostrare che i richiesti oneri di progettazione non gli siano stati corrisposti, come diversamente affermato dai CTP di YYYY. Pertanto la domanda non è supportata da idonea documentazione e, in quanto tale, non può essere presa in considerazione.

Ritenuto, però, che non esiste contestazione tra le parti in ordine alla circostanza e alla tardiva contabilizzazione delle opere *de quibus* (avvenuta nel Conto Finale solo dopo l'approvazione della 5ª perizia di variante) né, tantomeno sui relativi corrispettivi economici, competono al C.G. gli interessi legali e moratori, ex artt. 29, 30 DM 145/2000, sugli importi liquidati, dovendosi quindi rilevare che:

- in riferimento alla quota lavori (p 17.987,71),
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data dell'08.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (in cui è avvenuta la contabilizzazione sul Conto Finale)
- per gli oneri accessori Direzione Lavori e Prove (rispettivamente p 645,11 per oneri Direzione Lavori ed p 273,25 per prove):
  - c) il *dies a quo* è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del Sal n° 26 in cui è stata effettuata la prima quantificazione dei suddetti oneri, come indicato dal C.G.);
  - d) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (in cui è avvenuta la contabilizzazione sul Conto Finale)

### **7.29. Disamina delle riserva n. 156 (quesito arbitrato n. 50).**

Con la riserva n° 156, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'08.10.2009), il C.G. esponeva preliminarmente che, a causa dell'indisponibilità sul mercato di una barriera di sicurezza metallica avente caratteristiche idonee (anche di indeformabilità) a garantire un'adeguata capacità di assorbimento delle sollecitazioni d'urto di veicoli in marcia e la salvaguardia della pila dell'opera n. 14, da posizionare all'interno dello spartitraffico tra le due carreggiate della costruenda autostrada, era stato necessario realizzare un manufatto in conglomerato cementizio armato tipo profilo redirettivo New Jersey. Pertanto, considerato che detta lavorazione non era ancora stata remunerata, l'Impresa XXXXXX chiedeva all'YYYY il pagamento del relativo corrispettivo, quantificato in complessivi p 3.430,88 oltre oneri ed accessori di legge ove dovuti.

La riserva veniva reiterata e aggiornata (anche in diminuzione) nelle successive sottoscrizioni contabili, fino al Conto Finale, per un *petitum* definitivo di p 3.037,12 oltre oneri accessori ed interessi per tardata contabilizzazione, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 156 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori lavori	3.037,12
maggiori oneri per Direzione Lavori	108,52
Maggiori oneri per	45,95



<b>prove</b>	
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	166,60
<b>Interessi</b> per tardata/mancata contabilizzazione	171,79

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria del C.G.

In merito alla riserva oggetto di indagine i CTP delle parti hanno rappresentato le relative posizioni. In particolare

**I CTP del C.G** hanno osservato che:

*òCome risulta dall'elaborato progettuale di 5ª PVT che si allega alla presente, il cavalcavia denominato òopera 14ö scavalca l'autostrada alla pk 0+500 ed ha una pila fra le due carreggiate sottostanti molto vicine fra loro. I lavori oggetto di riserva sono stati inseriti dal C.G. in 5ªPVT (vedi par. 2.2.16 della relazione generale) e stralciati da YYYY in fase di approvazione della stessa. Per le stesse motivazioni esposte nella trattazione della riserva 147, gli scriventi ritengono debba essere corrisposto al C.G. il compenso per i maggiori lavori suddetti per come quantificato in atti sub 50.3ö*

**I CTP di YYYY**, hanno dedotto che:

*òÉCon riferimento alla riserva discendente dalla richiesta di avere riconosciuti i maggiori oneri sostenuti per la realizzazione dei new jersey spartitraffico in corrispondenza della pila 2 opera 14, proposta dal Contraente Generale in occasione della 5ªPVT è necessario ricordare che in quella occasione la parte d'opera, in accordo con il Direttore dei Lavori, è stata stralciata perché ricompresa e già contabilizzata nella WBS del rilevato sottostante l'opera 14, RI.01 come barriera stradale H4 spartitraffico.ö*

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU condivide le conclusioni dei CTP di YYYY sulla infondatezza della domanda perché la prestazione erogata era già stata oggetto di liquidazione contabile con riferimento alla WBS del rilevato sottostante l'opera 14, RI.01, a titolo di barriera stradale H4 spartitraffico.

È quindi superfluo procedere a valutazioni di tipo economico.

**7.30. Disamina della riserva n. 157 (quesito arbitrale n. 51).**

Con la riserva n° 157, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. esprimeva che:

- in corso d'opera era emersa l'esigenza di separare dai contenuti oleosi le acque di scarico provenienti dal piazzale del deposito denominato òYYYY Iö sullo svincolo di Passo Martino, a causa dell'impossibilità di recapitare i medesimi liquidi su vasche di disoleazione previste;
- pertanto era stato necessario procedere alla realizzazione (non prevista) di una vasca di separazione degli oli dedicata alle acque provenienti da detto piazzale;
- le suddette prestazioni (aggiuntive) non erano state remunerate dall'YYYY;
- di vantare un credito, a tale titolo, di p 9.225,09 oltre oneri accessori ed interessi.

La riserva veniva reiterata nelle successive sottoscrizioni contabili fino al Conto Finale ove il C.G. dava atto della somma contabilizzata dall'YYYY per l'importo di € 9.225,09 e accessori (esclusa la progettazione) e quindi rivendicava il reintegro dei soli oneri di progettazione nonché gli interessi per tardata contabilizzazione (anche in riferimento al corrispettivo liquidato), secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 157 AL CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	1.018,19
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione, anche su:	
€ 9.225,09 per lavori	
€ 329,58 per oneri Direzione Lavori	437,22
€ 139,60 per prove	

In merito alla riserva oggetto di indagine :

**I CTP del C.G** non hanno aggiunto nulla di nuovo rispetto alle richieste formulate.

**I CTP di YYYY**, hanno affermato che: *Le variare lavorazioni sono state proposte dal CG in occasione della 5<sup>a</sup> Variante Tecnica e con la stessa approvate. Con l'approvazione della Variante, l'Amministrazione ha previsto gli equi riconoscimenti per maggiori attività di progettazione, per maggiori prove effettuate, per maggiori attività di direzione lavori e per maggiori tempi di esecuzione*

Al riguardo il sottoscritto CTU rileva che il C.G. non ha fornito alcun utile elemento per dimostrare che i richiesti oneri di progettazione non gli siano stati corrisposti, come diversamente affermato dai CTP di YYYY. Pertanto la domanda non è supportata da idonea documentazione e, in quanto tale, non può essere presa in considerazione.

Ritenuto, però, che non esiste contestazione tra le parti in ordine alla circostanza e alla tardiva contabilizzazione delle opere *de quibus* (avvenuta nel Conto Finale solo dopo l'approvazione della 5<sup>a</sup> perizia di variante) né, tantomeno sui relativi corrispettivi economici, competono al G.C. gli interessi legali e moratori, ex artt. 29, 30 DM 145/2000), sugli importi liquidati, dovendosi quindi rilevare che:

- in riferimento alla quota lavori (€ 9.225,09),
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data dell'08.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (in cui è avvenuta la contabilizzazione sul Conto Finale)
- per gli oneri accessori Direzione Lavori e Prove (rispettivamente € 329,58 per oneri Direzione Lavori ed € 139,60 per prove):
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del Sal n° 26 in cui è stata effettuata la prima quantificazione dei suddetti oneri, come indicato dal C.G.);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (in cui è avvenuta la contabilizzazione sul Conto Finale)

**7.31. Disamina della riserva n. 160 (quesito arbitrato n. 54).**

Con la riserva n° 160, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 24 (lavori a tutto il 29.10.2009), il C.G. lamentava che, nonostante fossero state regolarmente eseguite le opere *à verde* contemplate in progetto nell'ambito delle super-categorie contrassegnate dai nn. 38 e 119, l'YYYY non aveva provveduto al relativo allibramento contabile per l'importo di complessivi p 4.649.131,33 e, pertanto, chiedeva l'iscrizione contabile delle suddette partite ed il relativo pagamento, oltre oneri ed accessori di legge ove dovuti, nonché interessi.

La riserva veniva reiterata ed aggiornata nelle successive sottoscrizioni contabili<sup>28</sup> fino al Conto Finale, ove il C.G., preso atto dell'intervenuta approvazione della 5<sup>a</sup> perizia di variante, assumeva (e contestava) che ó ivi - l'YYYY aveva *decurtato* compensi per opere a verde già eseguite alla data del SAL n° 26 (mai però allibrate) e, pertanto, rivendicava la relativa registrazione contabile, per un importo complessivo di p 1.777.404,05, oltre oneri accessori ed interessi, secondo, secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 160 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
<b>Lavori non contabilizzati</b>	1.777.404,05
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	63.500,11
Maggiori oneri per <b>prove</b>	26.896,03
<b>Interessi per mancata/tardata contabilizzazione</b>	33.918,56

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

In merito alla riserva oggetto di indagine i CTP delle parti hanno rappresentato le relative posizioni. In particolare

**I CTP del C.G** hanno osservato che:

*Con riferimento alla riserva 160 si precisa che i minori importi contabilizzati derivano da una ricomputazione effettuata da D.L. e YYYY in sede di istruttoria della 5<sup>a</sup> PVT, perizia nella quale le opere a verde erano state inserite sia per l'assestamento finale delle partite a misura, sia per proporre la ricollocazione di alcune aree da sistemare in sostituzione di altre non più disponibili (circostanza oggetto della riserva 170).*

*In sostanza, a seguito dell'inserimento delle opere a verde in perizia n°5 da parte del C.G., la D.L. e YYYY hanno rideterminato l'importo a corpo anche delle opere a verde non oggetto della proposta di ricollocazione del C.G. (SpCat. 38, 119 e 161) nonostante queste fossero realizzate in perfetta aderenza alle previsioni progettuali.*

*Quanto alla riduzione da parte della Committente dell'importo a corpo delle opere realizzate in conformità al progetto, gli scriventi ritengono utile riportare il parere dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. (Deliberazione n. 51 del 21.2.2002):*

<sup>28</sup> Gli aggiornamenti venivano effettuati in diminuzione perché nel frattempo, nei SS.AA.LL nn. 25 e 26, l'YYYY effettuava un parziale contabilizzazione delle lavorazioni contestate.

òNel contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti "a corpo", l'offerente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d'appalto, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell'opera, così come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte (quantità e costi dei materiali occorrenti, produttività e costi delle maestranze e dei tecnici nonché modalità esecutive).

Da ciò discende la immodificabilità del prezzo determinato "a corpo", con assunzione a carico dell'appaltatore dell'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell'offerta.

(í )

Per gli appalti a corpo, quindi, i lavori in variante, riguardanti le lavorazioni ricomprese nell'appalto principale, possono essere disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che la perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario si cadrebbe nell'equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura.

La Committente ha invece ricomputato e ridotto l'importo a corpo delle opere a verde sulla base delle percentuali di avanzamento fisico riportate nelle schede di avanzamento e contabili del SAL al conto finale (si legge esplicitamente nelle singole voci allibrate ó vedi documento sub. 54.3-b) nonostante le opere fossero state realizzate conformemente agli elaborati progettuali (vedi documentazione fotografica allegata).

Quanto alle schede di avanzamento e contabili, elaborate sulla base delle supercategorie, categorie e subcategorie di lavoro dei computi vigenti; si osserva che le stesse possono anche contenere dei dati incongruenti con gli elaborati progettuali laddove fossero stati commessi, ad esempio, degli errori di computazione da parte del C.G. in fase di gara. Questo tipo di incongruenze, per la stessa natura del prezzo a corpo, possono manifestarsi sia a vantaggio che a discapito del C.G. in quanto quest'ultimo ha contrattualmente assunto il rischio della effettiva remuneratività del corrispettivo pattuito che è infatti immodificabile, a condizione ovviamente che l'opera venga realizzata secondo gli elaborati progettuali.

Per le considerazioni sopra esposte, gli scriventi ritengono che debba essere riconosciuto al C.G. l'intero importo delle opere a verde delle supercategorie 38, 119, 161, in quanto queste sono state realizzate per intero senza alcuna variazione rispetto alle previsioni progettuali.

#### **I CTP di YYYY**, hanno dedotto che:

òÉLa contabilizzazione delle lavorazioni eseguite è stata effettuata sulla base dell'accertamento del loro avanzamento fisico, nel rispetto della procedura fissata dall'Allegato NG 04 del CSA ed in contraddittorio tra Contraente Generale, Direzione Lavori e Alta Sorveglianza e agli atti non risulta che sulle relative schede di avanzamento sia stata annotata alcuna obiezione o eccezione se non sulle schede dello stato finale quando il CG, pur non avendo realizzato il 100% delle opere a verde contrattualizzate, ha preteso il riconoscimento del 100 % ( per esempio si allega la scheda relativa allo stato finale della WBS 228 ó allegato 3.36.1)

ÉÈopportuno ricordare che il Contraente Generale ha concluso le attività di sistemazione a verde che ha ritenuto sufficienti ( non sono infatti il 100% del contrattualizzato alla 4ª PVT) anche oltre il tempo contrattuale fissato e oltre l'ulteriore proroga data dal Direttore dei Lavori di 60 gg.

ÉDopo l'emissione del 26° SAL e prima dell'approvazione della 5ª PVT si è resa necessaria una valutazione delle aree effettivamente piantumate rispetto a quelle previste: a tal fine si sono effettuati con Direzione Lavori diversi sopralluoghi atti ad accertare quanto eseguito. A seguito di accertamento congiunto con DL, stabilite le aree effettivamente trattate, si è deciso di stralciare dal contratto le parti d'opera non eseguite e di ricontrattualizzare, con l'approvazione della 5ªPVT e con l'ODS n° 16 del 30.11.2010, l'effettiva lavorazione eseguita. Tale circostanza è prevista nel CSA all'art. 16, ultimo comma óDella eventuale diminuzione del costo delle opere, risultante dalle modifiche ordinate dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione dell'Alta Sorveglianza, si terrà ovviamente conto negli atti contabili.

Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 3.36 di domanda del quesito peritale n°3 in oggetto sia da rigettare.

In definitiva, con riferimento alla riserva *de qua*, il C.G. ed i relativi CTP contestano che, in fase di approvazione della redazione della 5ª perizia di variante, l'YYYY avrebbe:

- a) operato una unilaterale (ed arbitraria) decurtazione di quota parte delle lavorazioni afferenti le (previste) opere a verde ricomprese nelle super-categorie contrassegnate dai nn. 38, 119, 161, benché queste ultime fossero già state eseguite da tempo;
- b) approfittato di una proposta dell'Impresa XXXXXX (contenuta nella versione della 5<sup>a</sup> perizia di variante da quest'ultima redatta) per il ricollocamento in aree diverse da quelle previste in progetto alle lavorazioni *ãa verdeö* afferenti le super-categorie nn. 228, 271<sup>29</sup> (estraneë a quelle oggetto di contestazione), per rideterminare il corrispettivo economico della medesima categoria di lavorazioni dell'intero appalto;
- c) effettuato, quindi, una *õrielaborazione numericaö* del computo metrico-estimativo in riferimento alle tre supercategorie indagate (nn. 38, 119, 161), pur essendo rimaste invariate, nei relativi elaborati grafici progettuali, le superfici di intervento, violando così il principio di immutabilità del prezzo su cui si radica la modalità di pagamento del corrispettivo *õa corpoö*, prevista per il caso di specie;
- d) erroneamente desunto (a consuntivo) le aliquote percentuali di avanzamento delle medesime lavorazioni, sulla base delle schede di *avanzamento fisico* non coerenti con l'effettiva esecuzione dei lavori (invero integralmente eseguiti in conformità al progetto), perché basate su elaborazioni numeriche (probabilmente) non congruenti con gli elaborati grafici di progetto.

Di contro, i CTP di YYYY oppongono, invece, che le *õriduzioniö* operate nella 5<sup>a</sup> perizia di variante erano state precedute da un'accurata verifica in contraddittorio ó a mezzo numerosi sopralluoghi effettuati da D.L. e tecnici dell'Impresa - delle aree effettivamente piantumate, rispetto a quelle previste, con la conseguenza che, a valle dei suddetti controlli, l'YYYY assumeva la determinazione di stralciare dal contratto le parti *dø*opera non eseguite e di rinegoziare il corrispettivo economico della residua parte.

Nel corso delle operazioni peritali, all'esito della disamina degli atti e dei documenti, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU non riteneva di disporre di elementi tecnici sufficienti per l'attribuzione di ragioni all'una o all'altra parte e, pertanto, invitava i CTP di entrambe le parti all'instaurazione di apposito contraddittorio effettuato (anche per l'approfondimento di altre problematiche) in data 27 maggio 2013. In questa sede, i CTP di XXXXXX confermavano la completa esecuzione delle prestazioni contestate, in conformità alle previsioni contrattuali (4<sup>a</sup> perizia di variante) mentre i CTP di YYYY assumevano che gli allibramenti contabili effettuati fossero conformi ai contenuti della perizia di variante n° 5 (elaborata ed approvata a consuntivo). Questi ultimi chiarivano che l'avanzamento dei lavori era stato contabilmente registrato sulla base di rilevamenti *õgeometriciö* desunti dagli elaborati grafici di appalto, in proporzione alla quota effettivamente eseguita.

---

<sup>29</sup> Le aree afferenti le super-categorie n.. 228, 271, sovrastanti alcune galleria, non erano più disponibili perché destinate all'installazione di impianti fotovoltaici. Le relative opere a verde sono quindi state oggetto di contestazione con la riserva n. 170, oggetto di specifica trattazione nella presente relazione.

Ad ogni modo, al fine di consentire al CTU di avere esatta cognizione delle aree d'intervento effettivamente piantumate e la parte rimasta eventualmente esclusa, i CTP di entrambe le parti concordavano di effettuare un ulteriore contraddittorio sulla base di una comparazione dei relativi elaborati progettuali (contestualmente esibiti in copia, al CTU, dal n° 1669 al n° 1683, dai CTP YYYY), con quelli afferenti la 5ª perizia di variante e contabili (AS-Built, cioè gli elaborati grafici del *come costruito*), questi ultimi predisposti dal C.G. All'esito del suddetto contraddittorio, sarebbe stata anche decisa l'opportunità di un sopralluogo sulle aree interessate.

Nel corso dell'incontro successivo, i CTP di YYYY consegnavano al sottoscritto CTU la documentazione ritenuta utile a sostegno delle proprie deduzioni (anche in riferimento alla riserva n. 170) ed in particolare:

- 1) Copia di 5 elaborati grafici (corrispondenti alle super-categorie nn. 38, 119, 161, 228, 271) posti a corredo della 5ª perizia di variante approvata da YYYY e relativi alle aree a verde oggetto di contestazione (docc. P.CTU.13, P.CTU.14, P.CTU.15, P.CTU.16, P.CTU.17);
- 2) n° 3 sub-schede analitiche di avanzamento lavori, riferibili alle super-categorie nn° 38, 119, 271 (docc. P.CTU.4, P.CTU.5, P.CTU.6);
- 3) copia di n° 4 allegati grafici relativi all'avanzamento fisico dei lavori, rilevato al Conto Finale, relativamente alle super-categorie nn. 38, 119, 228, 271;
- 4) nn° 5 foto estratte dal web (attraverso il sito internet di Google earth) del 17 marzo 2011, relative alle aree interessate dalla super-categorie n° 38 e nn° 2 foto di analoga fonte e data, relative alle aree interessate dalla WBS n° 119 (doc. P.CTU.11);
- 5) n° 4 fogli formato A4 recanti n° 7 foto a colori, relative alle aree interessate, databili al 7 giugno 2013, come desumibile dal quotidiano *La Sicilia* esposto in primo piano (doc. P.CTU.12).

I CTP di XXXXXX, invece, non esibivano la documentazione di propria competenza (AS-Built).

Sulla base di quanto emerso a seguito dell'ulteriore contraddittorio peritale ed all'esito della disamina della documentazione esibita dai CTP di YYYY, il sottoscritto CTU è dell'avviso che la riserva n. 160 debba ritenersi infondata, per le seguenti concomitanti motivazioni:

- I. agli atti del giudizio non sussiste idonea documentazione (tecnica, grafica, contabile, o fotografica) a comprova dell'asserita integrale realizzazione delle *opere a verde* contemplate nel progetto approvato con la 4ª perizia di variante, in riferimento alle super-categorie contrassegnate dai nn. 38, 119, 161, e il C.G. non è neanche stato in grado di fornire, nel corso delle operazioni peritali, eventuali elaborati grafici e contabili (AS-Built, riferiti al *come costruito*) a supporto delle proprie pretese;

- II. di contro, la documentazione fotografica prodotta dai CTP di YYYY ed estratta dal sito internet di *Google Earth*, riferibile alla data del 17 marzo 2011, consente di prendere visione di aree contemplate nella super-categoria n. 38, destinate alla piantumazione di *alberature* che, invece, risultano palesemente coltivate a *prato* o, comunque, coperte da vegetazione in alcun modo assimilabile a piante arboree. Questo accade, ad esempio, per l'area che nell'elaborato grafico di rappresentazione dell'avanzamento fisico dei lavori, rilevato al Conto Finale (riferito alla medesima super-categoria n. 38) è contrassegnata, a pag. 1, dalla sigla alfanumerica B1 (docc. P-CTU.7, P-CTU.11). A detta area compete, nella corrispondente sub-scheda analitica di avanzamento, predisposta dall'YYYY, una superficie di 216,00 mq, per la quale è correttamente quantificata un'incidenza percentuale di esecuzione pari allo 0,07%, praticamente nulla (doc. P-CTU.7);
- III. analogamente, la documentazione prodotta dai medesimi CTP con foto a colori prodotte su formato A4, riferibile alla data del 7 giugno 2013 (incontestabile perché supportata dall'immagine, in primo piano, del quotidiano *La Sicilia* di pari data) consente di prendere visione di aree contemplate nella super-categoria n. 38, destinate alla piantumazione di *alberature* che, invece, risultano visivamente incolte. Questo accade, ad esempio, per le aree che nell'elaborato grafico di rappresentazione dell'avanzamento fisico dei lavori, rilevato al Conto Finale (riferito alla medesima super-categoria n. 38) sono contrassegnate, a pag. 1, dalla sigle alfanumerica B4 e B5 (docc. P-CTU.7, P-CTU.12 foglio n° 4). A dette aree competono, nella corrispondente sub-scheda analitica di avanzamento, predisposta dall'YYYY, superfici aventi l'estensione, rispettivamente, di 6.665,59 mq (per la quale è correttamente quantificata un'incidenza percentuale di esecuzione pari al 2,30%) e 9.491,64 mq (per la quale è correttamente quantificata un'incidenza percentuale di esecuzione pari al 3,27%, doc. P-CTU.7), praticamente prossima allo zero;
- IV. analoghi riscontri si hanno con riferimento a vaste aree comprese nella super-categoria n. 119 destinate alla piantumazione di *alberature* che, invece, risultano visivamente incolte (docc. P-CTU.7, P-CTU.12 foglio n° 4);
- V. dalla disamina delle sub-schede analitiche di avanzamento lavori, prodotte dall'YYYY si evince che le medesime sono pienamente coerenti con gli elaborati grafici e, pertanto, non si rilevano irregolarità nelle modalità di misurazione dei lavori da corpo eseguiti dal C.G.;
- VI. sono dunque smentite le contestazioni del C.G. in ordine alla *integrale* esecuzione delle previste opere a verde ed alla inadeguata valutazione ó operata dall'YYYY ó circa l'avanzamento percentuale dei lavori considerato che, quest'ultimo ó contrariamente alle deduzioni attoree - è stato determinato con il supporto di sub-schede analitiche in cui i dati numerici appaiono pienamente coerenti con quelli geometrici desumibili dagli elaborati grafici;
- VII. pur essendo stato possibile, attraverso la documentazione acquisita, effettuare verifiche puntuali, non estese a tutte le detrazioni operate dall'YYYY, si appalesano prive di fondamento le contestazioni del C.G. che, peraltro, non è stato in grado di

provare o documentare l'esistenza di aree piantumate e non contabilizzate dall'Ente Stradale;

- VIII. Le deduzioni dei CTP di YYYY si rivelano, anche grazie al supporto documentale (in termini di elaborati grafici, tecnico-analitici, fotografico), decisamente più attendibili delle contestazioni avversarie.

La rilevata infondatezza della riserva n. 160 rende superflua ogni valutazione di tipo economico.

### **7.32. Disamina della riserva n. 161 (quesito arbitrato n. 55).**

Con la riserva n° 161, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 24 (lavori a tutto il 29.10.2009), il C.G. lamentava di aver provveduto, fin dal 25 luglio 2009, al pagamento dell'importo richiesto da Enel s.p.a. con preventivo n. 1198564 per l'allaccio in bassa tensione del deposito denominato "YYYY 30 ma, nonostante i solleciti di cui alle note prot. PZ/ACSN/14245/09 del 6 ottobre 2009 e prot. PZ/ACSN/14479/09 dell'8 ottobre 2009 l'Ente Gestore dell'energia elettrica non aveva provveduto a quanto di propria competenza. Conseguentemente l'Impresa XXXXXX era stata costretta, in forza dell'esigenza di alimentare gli impianti speciali prima dell'apertura al traffico dell'autostrada dei lotti nn. 2 e 3, a predisporre una linea di alimentazione elettrica provvisoria, mediante diramazione da un quadro elettrico (fatto oggetto di opportuna modifica) all'interno della galleria Cozzo Battaglia, a fronte della quale rivendicava un compenso economico di € 15.000,00 oltre oneri ed accessori di legge ove dovuti.

La riserva veniva reiterata (ed aggiornata progressivamente) nelle successive sottoscrizioni contabili fino al Conto Finale in cui il C.G. rivendicava il *petitum* definitivo di € 16.455,28 oltre oneri accessori ed interessi per tardata contabilizzazione, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 161 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
maggiori lavori	16.455,28
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	587,89
Maggiori oneri per <b>prove</b>	249,00
<b>Interessi</b> per tardata/mancata contabilizzazione	632,82

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

Sul punto i CTP delle parti hanno esposto le relative argomentazioni. In particolare

**I CTP del C.G.** oltre a confermare le contestazioni, hanno corredato le memorie tecniche con un elaborato grafico recante lo schema planimetrico dell'asserito allaccio provvisorio e di documentazione amministrativa a supporto delle richieste economiche. In particolare: *l. il contratto con la società Antares (e relativo SAL e fattura) che ha realizzato l'allaccio provvisorio (vedi NP01 dei lavori in economia); questo, però, è stato pagato nell'ambito di una più ampia trattativa relativa anche a diversi altri lavori per i quali è stato pattuito l'importo complessivo a corpo di € 35.000;*



*in questo importo era compresa la quota parte relativa ai lavori per l'allaccio provvisorio nella misura calcolata nel prospetto in atti, per p 3.461,37;  
2. listini relativi a cavi elettrici dai quali si desume la sostanziale correttezza del prezzo esposto nel prospetto in atti (26,38 p/ml) per la fornitura di cavo FG7(O)R 5G35 (tipologia di cavo citata anche nella descrizione del NP01 di cui al contratto con Antares)..ö*

**I CTP di YYYY**, hanno dedotto che:

*È La richiesta del CG trae origine dalla sopraggiunte necessità di effettuare l'allaccio alla rete Enel per il deposito YYYY 3. Tali lavorazioni sono state riconosciute al CG in occasione della 5ª PVT a seguito della richiesta del CG stesso come previsto dall'art. 16 co. 1 del CSA. Le somme richieste erano tra quelle previste tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e non essendo originariamente contrattualmente previsto che per tali attività vi fosse il riconoscimento di alcun corrispettivo per attività accessorie, nulla è stato riconosciuto.*

*È Si rappresenta inoltre che trattasi di opere concordate, sviluppate e progettate da Enel; che nessuna attività di Direzione Lavori è stata eseguita né tantomeno prove di laboratorio, tanto che il CG ne richiede il riconoscimento come percentuale sull'importo riconosciuto tra le SAD e nessun riscontro vi è per l'effettiva onerosità subita.*

*È Nessun ritardo è accorso nella contabilizzazione di dette opere che è avvenuta al primo momento possibile ( stato finale) dopo l'approvazione della perizia 5, quando il CG ha ritenuto di inserirle.ö*

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le argomentazioni delle parti, il sottoscritto CTU espone preliminarmente che, dalla corrispondenza versata in atti risulta che:

- a) con nota del 6.8.2009 il C.G. inoltrava a Enel copia del bonifico eseguito in data 25.7.2009 in nome e per conto di YYYY a fronte del preventivo n. 1198564 per l'allaccio in bassa tensione del deposito YYYY n°3 (doc. M-PZ- 55.3);
- b) con note del 6.10.2009 e dell'8.10.2009 il C.G., in effetti, sollecitava l'Enel a provvedere con la massima urgenza al suddetto allaccio, invitando anche i Prefetti di Catania e Siracusa ad intervenire al fine di sollecitare Enel ad effettuare gli adempimenti di propria competenza in tempo utile (docc. M-PZ 55.4 e 55.5).

Le lamentele del C.G circa i ritardi dell'Enel a provvedere al richiesto allaccio sono dunque provate, e altrettanta evidenza documentale sussiste a supporto della circostanza che l'impresa XXXXXX sia stata costretta a rimediare, nelle more, mediante l'esecuzione di una linea temporanea di alimentazione elettrica. Infatti, dalla documentazione prodotta in atti dai CTP di quest'ultima emerge che nel contratto di *estensione* per *la realizzazione di impianti depositi YYYY*, aggiuntivo al contratto base PZ/272009/S del 16.02.2009 stipulato tra il C.G. e la ditta Antares Impianti Srl, è contemplata la prestazione per *Alimentazione provvisoria quadro gen. Deposito 3 comprendente la posa di cavo 5G35 mmq dal quadro piazzola galleria, la fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico 4x125<sup>a</sup>, giunti in resina, scatole di derivazione e accessori vari di Cablaggio* contrassegnata dal codice NP01, nell'ambito delle partite di lavoro da effettuare *in economia*, a loro volta inserite in più ampio riepilogativo di opere valorizzate per il complessivo importo di p 35.000,00 oltre IVA (doc. C-PZ.b2.2.38) . La Fattura n° 021/2010 del 31 marzo 2010, recante un importo imponibile assai prossimo a quello negoziato, per la complessiva somma di p 35.621,45 (di cui p 34.834,82 per lavori ed p 786,63 per oneri di sicurezza) ed il SAL (interno tra le parti) di pari data e contrassegnato dal n° 8, comprovano che le suddette lavorazioni hanno effettivamente avuto luogo (docc. C-PZ.b2.2.38).

Considerato che è comprovata l'esecuzione di una linea di alimentazione elettrica provvisoria da parte del C.G. destinata, evidentemente, a rimediare alla temporanea inerzia dell'Enel, va ulteriormente precisato che la correlata domanda - avanzata con riserva n. 61 - di soddisfo del compenso economico deve anche ritenersi fondata. Infatti, è incontestabile che le suddette attività lavorative fossero configurabili nell'ambito delle prestazioni extracontrattuali, come anche desumibile dalle precisazioni dei CTP di YYYY sulla circostanza che il relativo impegno economico trovava copertura nell'ambito delle *«somme a disposizione dell'Amministrazione»* contemplate nella 5ª perizia di variante approvata dall'YYYY, ma non sottoscritta dall'impresa XXXXXX che non aveva condiviso le rettifiche economiche operate dal committente durante la fase istruttoria. In realtà, la precisazione *de qua* è riferita alle lavorazioni impiantistiche definitive (allaccio Enel) effettuate dal C.G., ma è logicamente palese che anche le opere *«provvisorie»*, destinate a rimediare alla temporanea impossibilità di fruire dell'allaccio definitivo, fossero connotate da natura extracontrattuale. Preme ancora precisare che la linea elettrica di alimentazione provvisoria, realizzata dal C.G., rappresentava una prestazione ben diversa dall'allaccio definitivo, la cui esecuzione restava a carico dell'Ente gestore (Enel) con la conseguenza che non sono condivisibili le deduzioni dei CTP di YYYY nella parte in cui affermano che *«trattasi di opere concordate, sviluppate e progettate da Enel; che nessuna attività di Direzione Lavori è stata eseguita né tantomeno prove di laboratorio»*.

Per quanto concerne il *quantum* correlato alla prestazione eseguita, tenuto conto che la richiesta è parzialmente valorizzata sulla base di lavorazioni eseguite *in economia*, il sottoscritto CTU, traendo spunto dalle stime economiche offerte dal C.G. ritiene congruo il costo di € 3.461,37 estrapolato dal corrispettivo globale riconosciuto alla ditta Antares Impianti Srl per l'impiego delle maestranze e attrezzature necessarie e altrettanto congruo è considerato il prezzo unitario di 26,398 €/ml per la fornitura di ml 325,00 di cavo elettrico.

Conseguentemente, tenuto conto dei costi sostenuti dal C.G., da assoggettare ad incremento di spese generali (10%) ed utile (10%), il compenso economico per la prestazione di cui al titolo in esame, può essere quantificato in complessivi € 14.966,61 = [ ( € 3.461,37 + ml 325,00 x 26,398 €/ml ) x 1,10 x 1,13].

Sulla base delle medesime argomentazioni svolte in riferimento alla riserva n° 148, il sottoscritto CTU ritiene che in riferimento alle prestazioni oggetto di indagine al C.G. siano dovuti, anche, gli oneri accessori (Direzione Lavori, Prove e verifiche) considerato che - pur in difetto di uno specifico accordo negoziale tra le parti ó l'affidatario ha impiegato il proprio apparato organizzativo e la propria articolata struttura tecnico-amministrativa per garantire, in conformità all'obbligazione di risultato cui era vincolato, la risoluzione degli impedimenti che non consentivano l'immediata fruizione dell'opera. È quindi ragionevole che il reintegro economico possa essere valutato sulla base dei criteri di incidenza percentuale dei costi di Progettazione, Direzione Lavori, Prove e verifiche applicati al C.G. in relazione al corrispettivo globale di affidamento.

<b>RISERVA n. 161 ó Proposta del CTU</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
maggiori lavori	14.966,61
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	534,70

Maggiori oneri per prove	226,47
--------------------------	--------

Competono, inoltre, al C.G. gli interessi legali e moratori, ex artt. 29, 30 del D.M. 145/2000, dovendosi rilevare che:

- a) il *dies a quo* è individuato alla data del 30.10.2009 (data di emissione del SAL n° 24 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
- b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

### **7.33. Disamina della riserva n. 162 (quesito arbitrale n. 56).**

La riserva n° 162 è stata formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 24 (lavori a tutto il 30.10.2009).

Il sottoscritto CTU precisa che nella riserva oggetto di indagine sono contenute pretese già rivendicate con la riserva n° 109, secondo quanto confermato da i CTP di entrambe le parti, per cui si ritiene superflua la duplicazione della relativa illustrazione e trattazione.

### **7.34. Disamina della riserva n. 165 (quesito arbitrale n. 59).**

Con la riserva n° 165, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 25 (lavori a tutto il 10.12.2009), il C.G. esponeva che:

- nella propria nota del 18.12.2009 aveva già contestato all'YYYY di aver ordinato l'esecuzione di una serie di attività contrattualmente non previste a scopo pubblicitario in vista dell'apertura al traffico autostradale del 1° lotto quali la realizzazione di un documento filmato dal titolo *Viaggio in Sicilia* (riserve 162 e 109), la realizzazione di servizi fotografici e video, l'organizzazione dei servizi per la cerimonia di apertura al traffico del lotto 1 del 28.7.2009;

- pertanto intendeva insistere nella *richiesta di versamento immediato dell'importo di euro 1.640,76, oltre oneri ed accessori di legge ove dovuti, quale remunerazione dei servizi fotografici e video realizzati, di euro 51.273,75 oltre oneri ed accessori di legge ove dovuti a fronte dei servizi per cerimonia apertura al traffico lotto 1 del 28 luglio 2009 realizzati da Kaleo Servizi srl, ferma restando la richiesta di remunerazione del servizio di realizzazione del video Viaggio in Sicilia inclusa nella riserva n. 162 e con riserva di procedere, non appena disponibili i dati conoscitivi all'uoopo richiesti, alla quantificazione della remunerazione dovuta a fronte dei servizi erogati direttamente dall'Impresa XXXXXX & c. s.p.a. per la cerimonia di apertura al traffico del lotto 1.*

La riserva veniva reiterata e aggiornata (in aumento) nelle successive sottoscrizioni contabili, fino al Conto Finale, per un *petitum* economico risultante dal seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 165 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
<b>maggiori attività</b> extracontrattuali per servizi fotografici	1.640,76
<b>maggiori attività</b> extracontrattuali per Cerimonia apertura al traffico lotto 1 del 28/07/2009 realizzati da Kaleo Servizi s.rl.	51.273,75
<b>maggiori attività</b> extracontrattuali, per servizi erogati direttamente dall'Impresa XXXXXX & c. spa. per la cerimonia di apertura al traffico del lotto 1	10.582,90
<b>Interessi</b> per tardata/mancata contabilizzazione	2.383,49

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria del C.G.

In merito alla riserva oggetto di indagine i CTP delle parti hanno rappresentato le relative posizioni. In particolare

**I CTP del C.G.** hanno osservato che:

*Le attività oggetto della riserva erano comprese fra quelle presentate dal C.G. in 5<sup>^</sup>PVT (vedi par. 2.4.7 della relazione generale e relativo allegato n°5).*

*Tuttavia, a fronte della quantificazione presentata dal CG in perizia (per p 541.673,943, vedi allegato 5 della 5<sup>^</sup>PVT), YYYY ha stanziato solo p 150.000,00 fra le somme a disposizione per pubblicità come esposto nel quadro economico di perizia, poi pagate come risulta dal certificato di pagamento YYYY 01/PUB0 e fattura del C.G. che si allegano alla presente. Detta somma non è stata sufficiente nemmeno a coprire il compenso di p 227.532,39 per la realizzazione del filmato 0Viaggio in Sicilia0 oggetto delle riserve 162 e 109 (nella riserva 109 il C.G. chiede infatti la differenza pari a p 77.532,39).*

*Le prestazioni oggetto della riserva non risultano quindi remunerate, pur trattandosi a tutti gli effetti di attività extracontrattuali. Spetta quindi al C.G. il pagamento delle somme chieste e documentate.0*

**I CTP di YYYY,** hanno dedotto che:

*0Le attività svolte e i servizi resi rientrano tra gli oneri del CG: alcun giustificativo o documentazione attestante che tali attività e servizi sono stati effettuati per espressa richiesta dell0YYYY è stato prodotto dal CG;*

*ÉInoltre la riserva risulta intempestiva, così come dettagliato nella relazione del Direttore dei Lavori, perché avrebbe dovuto essere iscritta al 23° SAL invece è stata iscritta al 25° SAL.0*

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU, pur avendo constatato che il C.G. ha effettivamente sostenuto (in parte) gli asseriti costi per lo svolgimento delle suddette attività extracontrattuali, è del parere che la domanda sia infondata, oltre che intempestiva.

La riserva n. 165 è:

- infondata perché non sussiste alcuna traccia documentale di una concreta richiesta, da parte di YYYY, finalizzata allo svolgimento delle attività contestate. Non si ritiene peraltro condivisibile che lo asserita richiesta possa essere eventualmente desunta da

comportamenti concludenti dell'YYYY per aver liquidato la somma di p 150.000,00 a titolo di compenso per la realizzazione del filmato *Viaggio in Sicilia*, perché afferente una prestazione autonoma che non ha nessuna correlazione con le altre iniziative pubblicitarie esposte;

- intempestiva perché le prestazioni contestate sono state rese nel mese di agosto 2009 (come desumibile dall'evento a cui le medesime sono correlate nonché dalla documentazione contabile-amministrativa versata in atti<sup>30</sup>) e la riserva avrebbe dovuto essere apposta in occasione della sottoscrizione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009) anziché nel successivo SAL n° 24;

Pertanto, anche per l'eventuale ipotesi che il Collegio voglia superare il fenomeno di decadenza per intempestività della riserva perché riferibile a prestazioni aventi natura extracontrattuale rispetto alle quali potrebbe non essere operante il regime delle riserve, la rilevata infondatezza della riserva n. 165 rende superflua ogni valutazione di tipo economico.

### **7.35. Disamina della riserva n. 170 (quesito arbitrale n. 64).**

Con la riserva n° 170, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), il C.G. esponeva che:

- con nota del 24 febbraio 2010, prot. PZ/ACSN/02685/10, aveva trasmesso copia degli stralci planimetrici contenenti indicazione delle aree integrative di intervento delle opere a *verde*, il cui impianto veniva proposto in alternativa a quelle originariamente previste e non utilizzabili, precisando, altresì, che l'individuazione delle aree era stata ispirata da criteri di mitigazione dell'impatto dell'opera e di recupero paesaggistico di aree circostanti l'infrastruttura, al fine di migliorarne l'inserimento nell'ambiente circostante e la puntualizzazione;
- le aree individuate si collocavano in continuità alle aree precedentemente trattate;
- la nuova configurazione delle aree non comportava maggiori oneri per la Committente;
- con propria nota del 9 marzo 2010, nota prot. PZ/ACSN/03467/10, aveva riscontrato la nota YYYY CPA - 0014073 - P (datata 2 marzo 2010), con cui era stata rigettata la suindicata proposta;
- nella propria replica l'Impresa XXXXXX aveva rammentato all'Amministrazione che, in corso d'opera, in svariate occasioni aveva dato (anticipato) impulso - dandone comunicazione - agli interventi necessari al completamento dell'opera e solo grazie a *tal tale approccio proattivo ha potuto essere consegnata e messa in esercizio, come richiesto da codesta Spett.le YYYY, al fine di soddisfare le esigenze che la situazione*

---

<sup>30</sup> Infatti la fattura n° 86 della ditta Kaleo Srl di p 35.000,00 oltre IVA è datata 17.9.2009 e ha per oggetto *servizi per organizzazione cerimonia* e la fattura n° 33 della ditta Impero Fotografico di p 1.200,00 oltre IVA è datata 3 agosto 2009.

*emergenziale del traffico sulla viabilità esistente presentava, significativamente in anticipo rispetto ai tempi contrattuali ;*

- le attività di mitigazione ambientale in questione erano state eseguite con la piena consapevolezza da parte della sia della Direzione Lavori sia dell'Alta Sorveglianza di cantiere;
- fosse opportuno realizzare le opere in argomento, *o* siccome necessarie al completamento del reinserimento ambientale dell'opera stradale in aree in fregio all'infrastruttura nonché il parere istruttorio positivo da parte della Direzione Lavori prot. 01/DTA/017/10 del 25 febbraio 2010;
- di aver già precedentemente chiarito *o* di ritenere di aver esercitato all'interno degli importi disponibili, una sua doverosa prerogativa impostatagli anche contrattualmente, sollecitando alla Committenza una riconsiderazione dell'avviso negativo espresso.;
- di voler rivendicare il proprio diritto alla remunerazione delle opere a verde in questione e già eseguite, per il complessivo importo di p 921.034,58, oltre oneri ed accessori di legge ove dovuti, nonché interessi.

La riserva veniva reiterata nel Conto Finale ed, ivi, il C.G. quantificava anche i relativi oneri accessori e gli interessi, secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 170 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori lavori	921.034,58
maggiori oneri per Direzione Lavori	32.905,18
Maggiori oneri per prove	13.937,28
Interessi per tardata/mancata contabilizzazione	28.082,22

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

In merito alla riserva oggetto di indagine i CTP delle parti hanno formulato le relative argomentazioni. In particolare

**I CTP del C.G.** hanno osservato che:

*o*Per quanto attiene invece alle modifiche proposte dal C.G. nella 5<sup>a</sup> P.V.T. per le SpCat. 228 e 271, si rileva che:

a) con nota del 24.2.2010 (in atti sub 64.3), il C.G. ha trasmesso alla D.L. copia degli stralci planimetrici contenenti indicazione della aree integrative di intervento delle opere a verde il cui impianto veniva proposto in alternativa a quelle originariamente previste e non utilizzabili, con la precisazione che l'individuazione delle aree in questione aveva seguito criteri di mitigazione dell'impatto dell'opera e di recupero paesaggistico di aree circostanti l'infrastruttura al fine di migliorare l'inserimento nell'ambiente circostante e con la precisazione che:

- le tecniche di intervento previste rispecchiano quelle già in atto e approvate;
- le aree individuate si collocano in continuità alle aree precedentemente trattate;
- la nuova configurazione non comporta maggiori oneri per la Committente.

b) con nota del 25.2.2010 in atti sub 64.4, la D.L. ha trasmesso ad YYYY parere istruttorio positivo in merito alla proposta del C.G.;

c) con nota del 2.3.2010, YYYY non ha però condiviso la proposta avanzata dal C.G. di ricollocazione delle opere a verde non più realizzabili nelle aree previste in progetto.

d) ricevuto il parere negativo da parte di YYYY, con nota del 9.3.2010 (in atti sub 64.6), il C.G. ha evidenziato di aver già realizzato tali opere con la piena consapevolezza da parte sia della D.L. sia dell'Alta Sorveglianza presenti giornalmente in cantiere per il controllo dei lavori; ha inoltre puntualizzato che nel corso dell'intera durata dei lavori lo stesso aveva proceduto in svariate occasioni ad attuare, dandone comunicazione, gli interventi necessari al completamento dell'opera e che, solo grazie a tale approccio proattivo, l'intera tratta autostradale ha potuto essere consegnata e messa in esercizio con significativo anticipo; il C.G. ha infine evidenziato di aver esercitato all'interno degli importi disponibili, sollecitando un riesame dell'avviso negativo espresso.

Ciò nonostante, in fase di approvazione della 5ª PVT, YYYY ha stralciato i relativi importi riducendo quindi i corrispettivi previsti in contratto.

A dimostrazione del fatto che le opere siano state effettivamente realizzate dal C.G. sulle nuove aree individuate nelle planimetrie trasmesse con nota del 24.2.2010, si allega alla presente la relativa documentazione fotografica.

Pur non essendo intervenuta l'approvazione da parte di YYYY, gli scriventi ritengono riconoscibile al C.G. quantomeno un compenso determinato sulla base dei principi dell'indebito arricchimento, in quanto dette opere erano già state realizzate dal C.G. prima del diniego espresso da YYYY.

**I CTP di YYYY**, hanno dedotto che:

La riserva avanzata dal Contraente Generale trae origine dal diniego opposto dall'YYYY con nota prot. CPA-0014073-P del 02.03.2010 (allegato 3.42.1), alla proposta che egli ha avanzato con nota PZ-ACSN-02685-10 del 24.02.2010, con la quale ha sottoposto la possibilità di realizzare opere a verde in aree non interessate da alcun intervento di recupero ambientale, ricollocando così quegli interventi previsti sulle aree soprastanti alle gallerie artificiali, non più realizzabili poiché interessate dall'insediamento di opere per la produzione di energia fotovoltaica.

È Alla data del 02.03.2010 e anche successivamente i luoghi in cui era prevista l'integrazione non risultavano piantumati: così come riportato nella citata nota l'Amministrazione non ha ritenuto necessario integrare dette aree essendo le stesse già perfettamente integrate nel territorio. Si precisa infine che non è stata mai richiesto all'Alta Sorveglianza di fare in contraddittorio un sopralluogo per verificare queste nuove aree: anche in occasione dello stato finale non si è ritenuto necessario dare evidenza di dette aree.

Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 3.42 di domanda del quesito peritale n°3 in oggetto sia da rigettare.

Giova evidenziare che la riserva in esame ha caratteristiche di affinità alla riserva n° 160, già trattata nella presente relazione. Infatti, con quest'ultima la ditta XXXXXX contestava il mancato (integrale) allibramento contabile delle opere a verde afferenti le aree sottostanti le super-categorie nn. 38, 119, 161 mentre, nella fattispecie, è lamentata la mancata contabilizzazione delle opere a verde, riferibili alle super-categorie nn. 228 e 271, che sarebbero state però realizzate in aree non interessate da alcun intervento di recupero ambientale, ricollocando così quegli interventi previsti sulle aree soprastanti alle gallerie artificiali, non più realizzabili poiché interessate dall'insediamento di opere per la produzione di energia fotovoltaica.

Di contro, i CTP di YYYY oppongono, invece, che le riduzioni operate nella 5ª perizia di variante erano state precedute da un'accurata verifica in contraddittorio ó a mezzo numerosi sopralluoghi effettuati da D.L. e tecnici dell'Impresa - delle aree effettivamente piantumate, rispetto a quelle previste, con la conseguenza che, a valle dei suddetti controlli, l'YYYY assumeva la determinazione di stralciare dal contratto le parti d'opera non eseguite e di rinegoziare il corrispettivo economico della residua parte.

Anche in questo caso, al pari delle perplessità iniziali insorte per la riserva n. 160 a causa di insufficienti elementi tecnici, il sottoscritto CTU invitava i CTP di entrambe le parti all'instaurazione di apposito contraddittorio effettuato (anche per l'approfondimento di altre problematiche) in data 27 maggio 2013. In questa sede, i CTP di YYYY chiarivano che, a prescindere dalla dichiarata inammissibilità del diritto del C.G. al pagamento di prestazioni rese in aree diverse da quelle autorizzate, non erano in grado di confermare se le medesime fossero state effettuate, mentre i CTP di XXXXXX insistevano nella pretesa ribadendo, in conformità alla documentazione esibita (anche fotografica), l'effettività delle lavorazioni contestate.

Al fine di consentire al CTU di avere esatta cognizione dei fatti e delle lavorazioni eventualmente eseguite, i CTP di entrambe le parti concordavano di effettuare un ulteriore contraddittorio per svolgere le medesime attività di verifica della riserva n. 160 e, quindi, una comparazione tra gli elaborati tecnici e grafici della 5ª perizia predisposti da entrambe le parti, nonché tra i medesimi e i documenti contabili (AS-Built, cioè gli elaborati grafici del *come costruito*), questi ultimi predisposti dal C.G. All'esito del suddetto contraddittorio, sarebbe stata anche decisa l'opportunità di un sopralluogo sulle aree interessate.

Nel corso dell'incontro successivo, i CTP di YYYY consegnavano la documentazione già illustrata con riferimento alla riserva n. 160, a cui si rinvia.

I CTP di XXXXXX, invece, non esibivano la documentazione di propria competenza (AS-Built).

Sulla base di quanto emerso a seguito dell'ulteriore contraddittorio peritale ed all'esito della disamina della documentazione esibita dai CTP di YYYY, il sottoscritto CTU è dell'avviso che la riserva n. 170 debba ritenersi infondata, inammissibile e, comunque, non comprovata, per le seguenti motivazioni:

- 1) agli atti del giudizio non sussiste idonea documentazione (tecnica, grafica, contabile, o fotografica) a comprova dell'asserita realizzazione delle *opere a verde* nelle aree non autorizzate, e il C.G. non è stato neanche in grado di fornire, nel corso delle operazioni peritali, eventuali elaborati grafici e contabili (AS-Built, riferiti al *come costruito*) a supporto delle proprie pretese;
- 2) di contro, la documentazione prodotta dai CTP di YYYY con foto a colori prodotte su formato A4, riferibile alla data del 7 giugno 2013 (incontestabile perché supportata dall'immagine, in primo piano, del quotidiano *La Sicilia* di pari data) consente di prendere visione di un'area - sita ai margini della galleria S. Demetrio, imbocco sud - rispetto alla quale l'impresa XXXXXX aveva asserito l'avvenuta esecuzione di piantumazione *sostitutiva* che, invero, risulta essere incolta;
- 3) pur essendo stato possibile, attraverso la documentazione acquisita, effettuare verifiche puntuali, non estese a tutte le lavorazioni contestate, si appalesano prive di



fondamento le contestazioni del C.G. che, peraltro, non è stato in grado di provare l'esistenza di aree non autorizzate effettivamente piantumate;

- 4) la proposta del C.G. di ricollocare le opere a verde delle (previste) aree non più disponibili, in zone escluse dal progetto esecutivo di gara, non sembra possa essere riconducibile ó come asserito dall'Impresa XXXXXX - ad una prerogativa impostatagli dal contratto, considerato che la condizione capitolare che disciplina le proposte dell'affidataria è rinvenibile all'art. 16.5 del C.S.A.,<sup>31</sup> ma solo per le varianti utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere e, non si rinvencono, per la fattispecie, le suddette condizioni;
- 5) in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui, per qualche ragione, si volesse ipotizzare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 16.5 del C.S.A. non può sottacersi che la proposta del C.G. veniva rigetta dall'YYYY con nota del 2 marzo 2010, a firma del RUP e del Direttore Regionale del Compartimento della Sicilia. Considerato che, nella suddetta nota, era contenuta la seguente testuale comunicazione *Con riferimento alla Vostra nota n° 01/DPA/017/10 del 25/02/2010, non si condivide la proposta inoltrata dal GC Impresa XXXXXX Spa, di estendere l'impianto di opere a verde su aree che (se pur parzialmente espropriate) non risultano comprese nel Progetto Esecutivo di contratto, essendo le stesse già perfettamente integrate nel territorio. Per quanto sopra esposto si rigetta la proposta di cui in oggetto è da ritenere che il diniego dell'Ente fosse ricollegabile alla facoltà del cit. art. 16.5 di rifiutare l'approvazione di tali varianti o modifiche tecniche ove le stesse non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze della stazione committente*;
- 6) va altresì evidenziato che, ai sensi del medesimo art. 16, comma 6, *Tutti i progetti di variante dovranno essere sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dal Progettista, qualora il Progettista non sia lo stesso Direttore dei Lavori, dal Geologo e dal Contraente Generale ed approvati dall'YYYY*;
- 7) in definitiva, nell'ipotesi in cui fosse comprovata l'esecuzione delle lavorazioni contestate, va evidenziato che le medesime non erano corredate dalla necessaria autorizzazione;
- 8) è pur vero che il *modus operandi* che aveva caratterizzato l'iter esecutivo di appalto, anche con riferimento alla fase istruttoria a monte del perfezionamento delle perizie di variante, nel corso della quale il C.G. si adoperava spesso per imprimere significativi impulsi all'avanzamento dei lavori *variati*<sup>32</sup>, potrebbe aver eventualmente

---

<sup>31</sup> Art. 16, comma 5, del CSA *Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Contraente Generale potrà proporre all'YYYY le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere. La stazione committente potrà rifiutare l'approvazione di tali varianti o modifiche tecniche ove le stesse non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze della stazione committente, specificate nel progetto, o comunque determinano peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico della stazione committente ovvero ritardo del termine di ultimazione*.

<sup>32</sup> Argomentazione diffusamente trattata, più avanti, nella risposta al quesito peritale n° 1 (anomalo andamento lavori), anche con riferimento alla riserva n° 109, a cui si rinvia per maggiore approfondimento.

ingenerato, nell'affidataria, la convinzione di poter *superare* i vincoli capitolari e, quindi, attribuirsi la facoltà di attuare ó nelle more delle superiori approvazioni ó le modifiche proposte, anche con riferimento alle opere a verde;

- 9) un'eventuale ratifica di questo *modus operandi* - che ha anche consentito di ultimare le opere in anticipo ó non rientra nelle competenze del sottoscritto ma, in ogni caso, non sarebbe sufficiente a superare la rilevata carenza probatoria sulla effettività delle asserite prestazioni *sostitutive* per la messa a dimora di piante su aree non autorizzate;

Posto quanto sopra, l'insussistenza dei necessari presupposti, rende superflua ogni valutazione di tipo economico.

### **7.36. Disamina della riserva n. 172 (quesito arbitrato n. 66).**

Con la riserva n° 172, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), il C.G. esponeva che:

- con nota prot. 81004 del 18.12.2009, il Comune di Augusta ó nella persona del sindaco - aveva sollevato contestazioni della segnaletica stradale già posta in opera dall'affidataria in conformità alle prescrizioni impartite dall'YYYY, chiedendo la relativa modifica *attraverso l'indicazione precisa della città di Augusta con notevole anticipo ed al posto o insieme a quella indicante la frazione di Villasmundo*;

- all'esito della richiesta comunale, l'impresa XXXXXX aveva provveduto alla verifica di quali e quanti segnali già installati fossero da rettificare e, con nota del 15.1.2010 prot. PZ/ACSN/00499/10, rimetteva ogni determinazione in merito alle valutazioni dell'YYYY, con l'avviso che avrebbe chiesto il correlato compenso economico che si riservava di quantificare;

- l'YYYY aveva replicato alla comunicazione di XXXXXX adducendo (erroneamente) che la richiesta del Comune di Augusta fosse coerente con le prescrizioni che essa stessa aveva impartito al C.G. e rinviava, all'uopo, ai contenuti dell'art. 124 del Regolamento del Codice della strada;

- successivamente, con propria nota del 5 marzo 2010 prot. PZ/ACSN/03294/10, l'impresa XXXXXX aveva contestato la replica dell'YYYY, chiarendo che la segnaletica *de qua* era stata realizzata conformemente alle prescrizioni ricevute e, pertanto, insisteva sul proprio diritto alla remunerazione delle maggiori prestazioni ancora da effettuare in accoglimento delle richieste del Comune di Augusta.

La riserva veniva reiterata e concretamente quantificata (a seguito dell'intervenuta modifica della segnaletica) in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili immediatamente successiva e, quindi, al Conto Finale, per un *petitum* economico risultante dal seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 172 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (b)</b>
maggiori lavori	10.944,53
maggiori oneri per Direzione Lavori	391,01
Maggiori oneri per prove	165,61

e la richiesta di oltre interessi e rivalutazione monetaria

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria del C.G.

In merito alla riserva oggetto di indagine i CTP delle parti hanno rappresentato le relative posizioni. In particolare

**I CTP del C.G** hanno osservato che il C.G. ha provveduto alla posa in opera della segnaletica secondo le indicazioni impartite da YYYY. Solo qualche mese più tardi, quando l'autostrada era già aperta al traffico:

*i) il Sindaco del Comune di Augusta ha chiesto al C.G. di modificare la segnaletica (vedi nota del 18.12.2009 in atti sub 66.13;*

*j) con nota del 15.1.2010 (sub 66.14), il C.G. ha quindi inoltrato alla Committente la lettera di richiesta del sindaco, fornendo contestualmente una indicazione dettagliata delle modifiche da apportare;*

*k) con nota del 15.2.2010 (sub 66.15) il Sindaco del Comune di Augusta ha rinnovato a C.G. e YYYY la richiesta di modifica della segnaletica;*

*l) in data 16.2.2010 (nota in atti sub 66.16), YYYY ha risposto a D.L. e C.G., sostenendo, erroneamente (!), che quanto richiesto dal Sindaco era stato già prescritto al C.G.;*

*m) stante ciò il C.G. con nota del 3.3.2010 (sub 66.17), ha comunicato di dare seguito alle richieste del Sindaco di Augusta chiedendo contestualmente il riconoscimento dei relativi oneri e, con successiva nota del 5.3.2010 (sub 66.18), ha puntualizzato, ripercorrendo esaurientemente l'iter del progetto, l'erroneità di quanto affermato da YYYY con nota del 5.3.2010.*

*Risulta quindi che la richiesta di modifiche da parte del Sindaco di Augusta, avallata da YYYY, è successiva (di diversi mesi) all'approvazione del progetto della segnaletica nonché alla sua realizzazione e i relativi lavori sono pertanto indubbiamente da considerarsi extra-contrattuali.*

*Per quanto attiene al quantum esposto in riserva, lo stesso è stato esposto dal C.G. in 5<sup>a</sup> PVT (vedi par. 2.2.14 della relazione generale) come P.N.39 (di cui si allega l'analisi), quantificato come somma degli importi delle lavorazioni a misura effettuate con un incremento del 50% per tener conto dello smontaggio della segnaletica sostituita e della presenza di traffico. In sede di approvazione della 5<sup>a</sup> PVT, YYYY ha stralciato detto importo.*

*Secondo il parere degli scriventi, la quantificazione proposta dal C.G. è da ritenersi congrua posto che, trattandosi di lavori di natura extracontrattuale la lavorazione avrebbe dovuto/potuto essere remunerata a prezzi diversi (e maggiori) da quelli di contratto. Spetta quindi al C.G. il compenso per la prestazione resa compreso l'extra-onere relativo allo smontaggio della segnaletica sostituita e all'esecuzione dei lavori in presenza di traffico..ö*

**I CTP di YYYY**, hanno dedotto che:

*È la riserva discende dalla richiesta di avere riconosciuti i maggiori oneri sostenuti per la modifica della segnaletica stradale uscita Augusta, si evidenzia che tale richiesta rientra prescrizioni dell'Art. 16 del C.S.A.- Norme Generali. Il Contraente Generale all'atto della presentazione della 5<sup>a</sup> PVT ha proposto per le lavorazioni che aveva realizzato per la modifica della segnaletica un nuovo prezzo a corpo senza produrre alcun elaborato grafico. L'Alta Sorveglianza, nella fase di istruttoria ha richiesto sia al CG che al DL, di integrare la perizia con dei disegni esplicitando le lavorazioni eseguite e di contabilizzarle a misura. Nessun aggiunta è stata apportata pertanto l'YYYY ha ritenuto opportuno lo stralcio delle relative previsioni.*

*Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 3.44 di domanda del quesito peritale n°3 in oggetto, essendo stata approvata la 5^ PVT senza nessun riconoscimento per le lavorazioni fatte e richieste da un Ente terzo, sia da accogliere*

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le convergenti argomentazioni delle parti, il sottoscritto CTU è del parere che la domanda sia ammissibile e fondata.

Infatti, dalla corrispondenza relativa all'iter formativo della progettazione di dettaglio della segnaletica in parola emerge che:

- a) con note del 25.8.2008 e del 10.10.2008 il C.G. inoltrava alla D.L. il progetto esecutivo di dettaglio della segnaletica stradale (docc. M-PZ.66.3, M-PZ.66.4);
- b) in data 12.1.2009 il C.G. inoltrava alla Committente una prima richiesta di informazioni riguardo alcuni aspetti - specifici dell'esercizio dell'arteria - non trattati nel progetto esecutivo di contratto (doc. M-PZ.66.5);
- c) con nota del 15.1.2009 la D.L. inoltrava all'YYYY i progetti di dettaglio trasmessi dal C.G. con contestuale richiesta di parere, nonché di eventuali osservazioni e/o integrazioni - anche riguardo alle specifiche indicazioni sulla cartellonistica chieste con nota del 12.1.2009 - sulla base delle previsioni di cui al Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada (DPR n°495/92) (doc. M-PZ.66.6);
- d) in mancanza delle indicazioni richieste all'YYYY, con nota del 4.3.2009 il C.G. comunicava che avrebbe proceduto alla realizzazione della segnaletica ad esclusione di quella per cui era necessario un parere (doc. M-PZ.66.7);
- e) con nota dell'11.3.2009 l'YYYY forniva al C.G. le indicazioni richieste (doc. M-PZ.66.8);
- f) con nota del 16.4.2009, il C.G. trasmetteva a D.L. e YYYY il verbale dell'incontro svoltosi il 23.3.2009, destinato ad un approfondimento delle prescrizioni contenute nella suddetta nota YYYY (doc. M-PZ.66.9);
- g) con nota del 17.4.2009 la D.L. approvava il Progetto di dettaglio presentato dal C.G. con le prescrizioni di cui alla nota YYYY (docc. M-PZ.66.8, M-PZ.66.10);
- h) con nota del 13.5.2009 il C.G. trasmetteva a D.L. e YYYY il progetto revisionato secondo le prescrizioni ricevute e, con nota del 29.5.2009, comunicava ad YYYY il recepimento delle stesse. (docc. M-PZ.66.11, M-PZ.66.12).

Con la richiesta del 18.12.2009, il sindaco del Comune di Augusta aveva però paventato la possibilità che la segnaletica realizzata dal C.G. (in base alle istruzioni fornite dall'YYYY) potesse ingenerare confusione negli automobilisti perché l'uscita autostradale per la sua città era contenuta nel cartello indicante, anche, le città di Lentini e Carlentini: circostanza che avrebbe potuto indurre gli utenti stradali a percorrere la vecchia strada S.S. 114 con l'impiego di un tempo superiore al doppio di quello occorrente per raggiungere la città di Augusta

òattraverso l'autostrada in cui è già esistente l'uscita di Augusta. Una ulteriore perplessità veniva manifestata òi nell'aver indicato, successivamente al cartello indicante Lentini e Carlentini ó l'uscita per la nostra città col cartello indicante Villasmundo, piccola frazione di Melilli, mettendo ulteriormente in confusione gli automobilisti. Conseguentemente veniva richiesta modifica della segnaletica òi attraverso l'indicazione precisa della città di Augusta con notevole anticipo ed al posto o insieme a quella indicante la frazione di Villasmundo ( doc. M-PZ.66.13)

Pertanto, considerato che le contestazioni e le richieste di modifica del Sindaco di Augusta, più che riguardare errori della segnaletica realizzata ó rispetto a cui l'YYYY aveva svolto un ruolo attivo nella fase progettuale - erano destinate ad evitare l'insorgenza di eventuale confusione negli utenti della strada che avrebbe indotto questi ultimi ad un maggior percorso stradale, le prestazioni aggiuntive rese dal C.G. (a tutt'oggi non ancora remunerate) potrebbero rientrare - come affermato dai CTP di YYYY - nell'ambito delle varianti richieste da Enti terzi, in conformità all'art. 16.3 del C.S.A., con il conseguente diritto dell'impresa XXXXXX al riconoscimento del corrispettivo da determinarsi, in genere, sulla base dei prezzi di contratto.

Bisogna poi considerare che la prestazione aggiuntiva è stata effettuata nel mese di marzo 2010, allorché i lavori erano ormai ultimati da circa 3 mesi, con la conseguenza che le modifiche hanno indubbiamente comportato oneri superiori rispetto a quelli occorrenti per realizzare la segnaletica in condizioni di ònormalità. Allorché il cantiere era ancora mobilitato e l'autostrada non ancora in esercizio.

Pertanto, per quanto attiene al *quantum debeatur*, il sottoscritto ritiene congruo riconoscere il compenso richiesto sulla base della proposta formulata (e stralciata da YYYY) nella 5ª perizia di variante tecnica in funzione delle prestazioni eseguite e valorizzate ai prezzi di contratto (per un corrispettivo complessivo di p 7.296,35) maggiorati del 50% per tener conto dello smontaggio della segnaletica sostituita e della presenza di traffico. Conseguente compete al C.G., per tale titolo, il compenso di p 10.944,53 (= p 7.296,35 x 1,5) oltre oneri accessori ed interessi, secondo il prospetto che segue:

<b>RISERVA n. 172 ó Proposta del CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori <b>lavori</b>	10.944,53
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	391,01
Maggiori oneri per <b>prove</b>	165,61

Competono, inoltre, al C.G. gli interessi legali e moratori, ex artt. 29, 30 del D.M. 145/2000, dovendosi rilevare che:

- a) il *dies a quo* è individuato alla data del 30.12.2012 (data di emissione del Conto Finale, in cui è stata quantificata la riserva);
- b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

**7.37. Disamina della riserva n. 173 (quesito arbitrato n. 67).**

Con la riserva n° 173, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), il C.G. esponeva che:

- con proprie note del 25.01.2010, 28.1.2010, n° 2 del 2.2.2010, n° 2 del 19.2.2010, 9.3.2010 (con nn° prot., rispettivamente, PZ/ACSN/1003/10, PZ/ACSN/01197/10, PZ/ACSN/01454/10, PZ/ACSN/01383/10, PZ/ACSN/2436/10, PZ/ACSN/02413/10, PZ/ACSN/03493/10) aveva chiesto il risarcimento degli oneri sostenuti per rimediare ai danni riconducibili a responsabilità dell'YYYY durante il periodo in cui la stessa era succeduta all'affidataria nella gestione dell'arteria autostradale;

- gli oneri sostenuti riguardavano

- 1) il furto di apparecchiature (monitors) di cui si era resa necessaria la sostituzione, con un corrispondente esborso di p 746,55;
- 2) i danni subiti dall'impianto di pressurizzazione della galleria Serena, causati da omissioni delle operazioni necessarie a garantirne il buon funzionamento, con conseguenti esborsi per la riparazione pari ad p 4.053,06;
- 3) il danneggiamento del sistema informatico SCADA da parte di virus informatici diffusisi a causa di un utilizzo scorretto del sistema stesso e del danneggiamento di varie parti di impianti, con conseguenti maggiori esborsi per il relativo ripristino stimabili, allo stato, in complessivi p 25.000,00;

- di insistere sulla richiesta delle somme domandate, oltre interessi e rivalutazione.

La riserva veniva reiterata e integrata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili immediatamente successiva e, quindi, al Conto Finale, anche con riferimento all'asserita necessità di effettuare ulteriori interventi di ripristino ed istituire corsi di formazione del personale YYYY per la corretta gestione del centro di controllo e di tutti gli impianti tecnologici dell'autostrada, per un *petitum* economico risultante dal seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 173 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
<b>Fornitura e installazione</b> di n° 3 monitor a seguito di furto	746,55
<b>danni per</b> riparazione impianto di pressurizzazione della galleria Serena	4.053,06
<b>danni per</b> riparazione sistema informatico SCADA e varie parti di impianti	27.346,00
<b>danni per</b> risoluzione anomalie impianto TVCC	22.722,00
<b>danni per</b> risoluzione anomalie impianto PMV	7.980,00
<b>danni per</b> Intervento di risoluzione anomalie impianto SOS	5.942,00
<b>danni per</b> intervento di risoluzione anomalie sistemi UPS	25.208,00
<b>Corsi formazione</b> per il personale YYYY	26.400,00
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione/liquidazione	913,84

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria del C.G.

Il sottoscritto CTU osserva, in via preliminare, che:

- con nota del 25.1.2010 il C.G. comunicava ad YYYY il furto di un monitor rack supervisione (Schneider) della cabina S.Fratello nord e di un monitor radar traffico (Project Automation) delle cabine S. Fratello nord e Maganuco (doc. M-PZ 67.3);
- il furto relativo veniva denunciato presso la competente Stazione dei Carabinieri ed il relativo verbale inoltrato all'YYYY (doc. M-PZ 67.4, M-PZ 67.5);
- con la medesima nota l'impresa XXXXXX suggeriva l'attivazione di un servizio di vigilanza sulle cabine e sulle uscite di sicurezza relative alle gallerie artificiali, chiedendo il reintegro dei costi sostenuti per l'acquisto delle nuove attrezzature;
- con nota del 2.2.2010 il C.G. comunicava alla committenza di aver provveduto a rimpiazzare i monitor trafugati, chiedendo il rimborso della somma spesa di p 746,55 oltre IVA (doc. M-PZ 67.7);
- con nota del 2.2.2010, il C.G. segnalava all'YYYY di aver riscontrato, in data 28.1.2008, lo svuotamento della vasca di riserva idrica (a seguito di una perdita) dell'impianto antincendio della galleria Serena con danneggiamento delle tre elettropompe di servizio (pilota, principale e di emergenza) che avevano continuato ad operare per molte ore òa vuoto ò surriscaldandosi;
- dal sopralluogo era peraltro emerso che le registrazioni effettuate dal sistema di supervisione (SCADA) risultavano ignorate o tacitate ó e quindi non verificati - i ripetuti segnali di insufficienza del livello idrico emessi a partire dalle ore 11,45 del 26.1.2010 (come risultante dallo stralcio di output del sistema allegato alla nota);
- trattandosi di danni conseguenti alla cattiva gestione dell'impianto da parte di YYYY, il C.G. chiedeva quindi il reintegro dei costi di ripristino;
- con nota del 19.2.2010 l'impresa XXXXXX comunicava all'YYYY di aver riparato l'impianto antincendi della Galleria Serena, chiedendo il rimborso dei relativi oneri per l'importo di p 4.053,06 (doc. M-PZ 67.8);
- con la medesima nota veniva anche segnalato che il blocco totale del sistema SCADA riscontrato in data 12 e 13 febbraio, constatato tramite una verifica degli Affidatari Schneider e Distelco, era determinato da un'estesa infezione da parte di virus informatici estesa ai server della sala di controllo e all'intera rete a servizio della intera tratta autostradale con relativi PC e sistemi remoti;
- veniva quindi chiesto all'YYYY di imporre ai propri tecnici il divieto di utilizzo di qualsiasi contatto tra sistemi esterni e rete del centro di controllo (chiavette USB, CD,

ect) nonché il reintegro dei costi di ripristino per rimediare alle avarie, tutte causate dalla cattiva gestione dei sistemi informatici da parte degli addetti della committenza;

- con nota del 9.3.2010 il C.G. segnalava, infine, una serie di anomalie agli impianti riscontrate nel corso di sopralluoghi (apparecchiature poste manualmente fuori servizio, allarmi non resettati, ect) (doc. M-PZ 67.8).

Sulla base delle contestazioni elevate mediante la corrispondenza intercorsa con l'YYYY, il C.G. rivendicava il diritto alla refusione dei costi esposti nelle scritture relative al Conto Finale.

In merito alla riserva oggetto di indagine i CTP delle parti hanno rappresentato le relative posizioni. In particolare

**I CTP del C.G.**, dopo aver esposto i fatti su cui si radica la domanda hanno affermato che: *È evidente quindi che il C.G. ha diritto al reintegro dei costi esposti in riserva. Infatti, sebbene fosse onere del C.G. quello della manutenzione fino ad avvenuto collaudo provvisorio (art. 25 del CSA Norme Generali), non possono addebitarsi al C.G. gli oneri delle riparazioni e dei ripristini per danni palesemente causati da imperizia e cattiva gestione da parte di YYYY nel periodo compreso fra il 15.1.2010 e la data di collaudo provvisorio.*

*Tra l'altro, ai fini della formazione del personale YYYY per la gestione del centro di controllo e di tutti gli impianti tecnologici dell'autostrada, fu richiesto al C.G. di erogare specifici corsi di formazione (svoltisi fra la fine di gennaio e i primi di febbraio 2010) per i quali il C.G. chiede altrettanto compenso in questa riserva.*

*I compensi chiesti dal C.G. sono esposti in dettaglio nel prospetto in atti sub 67.11-b. A supporto delle richieste:*

- *in atti sub 67.11-a è allegata l'estensione del contratto con la ditta Fait Srl a conferma dell'acquisto dei tre monitor di cui al punto a);*
- *si allega alla presente la fattura relativa all'intervento della ditta Salmson per la riparazione del gruppo di pressurizzazione della galleria Serena di cui al punto b);*
- *si allegano alla presente i giustificativi (ordini e fatture) relativi ai corsi di formazione del personale di YYYY per la gestione del centro di controllo.*

**I CTP di YYYY**, hanno dedotto che: *In occasione dell'iscrizione della riserva, l'A.S. ha esaminato la documentazione di registrazione del sistema SCADA relativa al mese di Gennaio: si sono registrati ripetuti allarmi e successivamente, immediatamente dopo (circa 1 minuto) lo stesso rientra, pertanto si è del parere che il danno causato alle attrezzature non può essere attribuito agli operatori di sala controllo poiché il sistema, a causa di virus, non dava informazioni attendibili.*

*È si evidenzia che i virus possono essere stati inseriti anche da remoto visto che il sistema SCADA è gestito da Schneider: si evidenzia inoltre che l'antivirus installato era una versione free non adeguata al sistema da proteggere.*

*Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 3.45 di domanda del quesito peritale n°3 in oggetto sia da rigettare.*

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU, tenuto anche conto che l'attività di gestione provvisoria del centro di controllo e monitoraggio della tratta autostradale è stata svolta dal C.G. dall'01.08.2009 al 15.1.2010 sotto forma di prestazione extracontrattuale (non contemplata nell'affidamento principale), è del parere che la domanda sia fondata, benché solo parzialmente documentata nel *petitum*.



Infatti, dalle comunicazioni inoltrate dal C.G. all'YYYY e dalla relativa documentazione allegata emerge che:

- a) il furto dei monitor di cui alla nota del 25.1.2010 è documentato attraverso copia della denuncia presso le autorità competenti ed i relativi oneri per il riacquisto non possono che competere all'YYYY che, al momento dell'evento, svolgeva l'attività di gestione del centro di controllo e monitoraggio della tratta autostradale (effettuata dal C.G. fino al 15.1.2010). Il costo sostenuto per la sola fornitura dei 3 nuovi monitor (Asus 19" VH192) è documentato attraverso l'ordine di acquisto di XXXXXX alla ditta FAIT srl, per un importo di € 420,00 oltre IVA e, conseguentemente, tenuto conto di un equo incremento del 30% per tenere conto dell'attività di installazione e di un ulteriore 13% per spese generali nonché del 10% a titolo di utile, l'importo che può essere riconosciuto al C.G., a tale titolo, è pari ad € 678,68 oltre IVA ed interessi ;
- b) il danno al gruppo di pressurizzazione della galleria Serena è documentato attraverso il rapporto di registrazioni effettuate dal sistema di supervisione (SCADA) nel periodo compreso tra i giorni 25-26.1.2010, dovendosi verosimilmente ritenere che gli allarmi dell'intero sistema di funzionamento delle tre elettropompe siano stati attivati da perdite dell'impianto idrico ignorate, con conseguente responsabilità dell'YYYY (a cui competono i relativi costi) che ne curava la gestione. Gli oneri sopportati da XXXXXX sono comprovati attraverso la fattura n° VF100 del 31.3.2010 della ditta Salmon Italia Srl che ha per oggetto gli interventi di riparazione delle tre pompe del gruppo di pressurizzazione della Galleria Serena, per un importo imponibile di € 2.309,99. Non esiste prova dell'attività di supporto prestata da due tecnici (delle società Sistec e C.G) e nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Pertanto, in riferimento ai costi documentati, tenuto conto di un incremento del 13% per spese generali e del 10% a titolo di utile per il C.G., l'importo che può essere riconosciuto a quest'ultimo, a tale titolo, è pari ad € 2.640,03 (= € 2.309,99 x 1,10 x 1,13), oltre IVA ed interessi
- c) le avarie del sistema SCADA riscontrate in data 12 e 13 febbraio 2010, sono comprovate dalla comunicazione a mezzo posta e-mail del 19.2.2010 del tecnico della Società Distelco che, a seguito di sopralluogo effettuato il giorno precedente presso il centro di monitoraggio, informava il C.G. dell'infezione informatica da virus riconducibile, verosimilmente, a dispositivi quali chiavette o dischi ed escludeva, altresì, la possibilità di infezioni tramite connessioni (remote) internet in quanto *il router è dotato di firewall e non accetta connessioni in ingresso alla rete*. Anche in questo caso, pertanto, considerate le modalità di trasmissione del virus la responsabilità del guasto non può che essere ascritta agli addetti YYYY, destinati all'utilizzo dell'hardware. Considerato, quindi, che il C.G. ha diritto al compenso economico per le attività di eliminazione del virus, occorre procedere alla relativa quantificazione che, però, non può essere riconosciuta nella misura richiesta che appare sproporzionata all'impegno effettivamente occorso. Infatti, sebbene non sussiste in atti prova documentale dei costi sostenuti è ragionevole ritenere che, in conformità alla comunicazione della ditta Distelco del 19.2.2010<sup>33</sup>, siano stati impegnati, tutt'al più, due

---

<sup>33</sup> Nella nota del 19.2.2010 il tecnico della Distelco informava il C.G. che, per effettuare una completa rimozione del problema si stimava di *prevedere una o due giornate in cui effettuare queste*

tecnici specializzati fuori sede (della società Distelco e Schneider) per due giorni, al costo giornaliero ritenuto congruo di 800.00 /gg (compreso indennità di viaggio). Pertanto, tenuto conto dell'incremento percentuale di spese generali ed utile, compete al C.G., a tale titolo, la somma complessiva di  3.977,60 (= 2 tecnici x 2 gg x 800,00 /gg x 1,13 x 1,10), oltre interessi;

- d) le anomalie dell'impianto PMV, SOS, sono genericamente contestate nella riserva, ma niente affatto argomentate né, tantomeno, documentate, per cui non sussistono elementi idonei a suffragare un eventuale riconoscimento economico;
- e) le anomalie dell'impianto UPS, denunciate dal C.G. nella nota del 9.3.2010, hanno comportato la necessità di interventi verosimilmente marginali sotto il profilo economico (ripristino di interruttori sezionati, di un cavo UTP strappato e cablaggio di due interruttori) rispetto ai quali non sono stati forniti, però, utili elementi (caratteristiche tipologiche degli interruttori, tipi di cavi, quantità, ect) per una valutazione economica che, pertanto, non può essere effettuata;
- f) I corsi di formazione specifica, istituiti dal C.G. in favore del personale YYYY per consentire una corretta gestione la gestione del centro di controllo e di tutti gli impianti tecnologici dell'autostrada, sono documentati secondo il seguente prospetto economico in cui sono riportati i soli costi, al netto di IVA:

SOCIETA'	FATTURA	DATA	IMPORTO ()
<b>Powertronix Spa</b>	203	22/02/2011	850,00
<b>Reverberi Enetec Srl</b>	156	22/02/2011	1.290,00
<b>Ct Elettronica Srl</b>	89	24/02/2011	1.460,00
<b>Margen Srl</b>	81	28/02/2011	2.580,00
<b>S. C. Automazione</b>	159	28/02/2011	2.500,00
<b>Project Automation Spa</b>	168	25/03/2011	2.000,00
<b>Salmson Italia Srl</b>	VF110	31/03/2011	480,00
<b>Distelco Srl</b>	85	28/08/2011	2.200,00
<b>TOTALE</b>			<b>13.360,00</b>

È evidente che i suddetti corsi sono stati istituiti nell'interesse (e su probabile richiesta) di YYYY e, considerato che non erano espressamente contemplati nell'offerta economica per la gestione del centro di controllo formulata in data 5 agosto 2009 dal C.G., dovrebbe competere a quest'ultimo il diritto alla remunerazione dei relativi compensi, nella misura di complessivi  **16.606,48** (13.360,00 x 1,13 x 1,10) determinata in funzione dei costi sostenuti e dell'incremento percentuale di spese generali (13%) ed utili (10%).

Va però evidenziato che dal suindicato prospetto si desume che i costi *de quibus* sono stati tutti sostenuti successivamente all'iscrizione della riserva n° 173 sul Conto Finale

---

*operazioni con la presenza contemporanea di Distelco, Schneider, ed altri fornitori che possono avere apparati vulnerabili*

(30.12.2010) e, pertanto, è rimessa al Collegio Arbitrale ogni eventuale determinazione al riguardo.

In definitiva, con riferimento alla riserva n° 173, fermo restando quanto precisato al precedente punto f), sono quantificabili in favore del C.G., i seguenti compensi di seguito riepilogati:

<b>RISERVA n. 173 - Proposta del CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
<b>Fornitura e installazione</b> di n° 3 monitor a seguito di furto	678,68
<b>danni per</b> riparazione impianto di pressurizzazione della galleria Serena	2.640,03
<b>danni per</b> riparazione sistema informatico SCADA e varie parti di impianti	3.977,60
<b>danni per</b> risoluzione anomalie impianto TVCC	
<b>danni per</b> risoluzione anomalie impianto PMV	
<b>danni per</b> Intervento di risoluzione anomalie impianto SOS	
<b>danni per</b> intervento di risoluzione anomalie sistemi UPS	
<b>Corsi formazione</b> per il personale YYYY	16.606,48

Competono, inoltre, al C.G. gli interessi, dovendosi rilevare che:

- a) il *dies a quo* è individuato, per ogni singolo intervento/fattura, come segue:

	<i>dies a quo</i>
Acquisto e installazione monitor	31/01/2010
Intervento gruppo di pressurizzazione Galleria Serena	31/03/2010
ripristino avarie sistema SCADA	28/02/2010
<b>CORSI DI FORMAZIONE:</b>	
Powertronix Spa	22/02/2011
Reverberi Enetec Srl	22/02/2011
Ct Elettronica Srl	24/02/2011
Margen Srl	28/02/2011
S. C. Automazione Spa	28/02/2011
Project Automation Spa	25/03/2011
Salmson Italia Srl	31/03/2011
Distelco Srl	28/08/2011

- b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

### **7.38. Disamina delle riserva n. 174 (quesito arbitrare n. 68).**

Con la riserva n° 174, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), il C.G. esponeva che:

- con nota del 23.12.2009 prot. PZ/ACSN/18517/09 aveva inoltrato all'YYYY una proposta dello schema di segnaletica verticale (richiedendone la relativa approvazione) da installare lungo la strada di raccordo con la S.S. 114 temporaneamente sostitutiva dello svincolo di Villasmundo, considerata l'assistenza di indicazioni al riguardo;
- la richiesta era rimasta inevasa;
- pertanto, vista la necessità di consentire una celere apertura al traffico della bretella in questione, l'impresa procedeva comunque ad installare la segnaletica secondo lo schema proposto, dando anche comunicazione all'YYYY con nota del 19 gennaio 2010 prot. PZ/ACSN/00691/09;
- solo con nota del 24 febbraio 2010 prot. CPA ó 0012480-P (ricevuta il 2 marzo 2010) la Committenza impartiva le prescrizioni in merito alla segnaletica stradale della bretella di Villasmundo ;
- l'impresa sarebbe stata quindi costretta al relativo rifacimento, in tutto o in parte, della segnaletica già predisposta;
- tutte le suddette prestazioni aggiuntive per l'esecuzione della segnaletica (comprese quelle per il rifacimento) avrebbero dovuto essere remunerate dall'YYYY;

La riserva veniva reiterata nelle successive sottoscrizioni contabili fino al Conto Finale ove il C.G. dava atto della somma contabilizzata dall'YYYY, a tale titolo, per l'importo di p 15.355,96 e accessori (esclusa la progettazione) e quindi rivendicava il reintegro dei soli oneri di progettazione nonché gli interessi per tardata contabilizzazione (anche in riferimento al corrispettivo liquidato), secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 174 AL CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	3.384,74
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione, anche su: p 15.355,96 per lavori	Non quantificati

In merito alla riserva oggetto di indagine :

**I CTP del C.G** non hanno aggiunto nulla di nuovo rispetto alle richieste formulate

**I CTP di YYYY**, hanno affermato che: *Le variate lavorazioni sono state proposte dal CG in occasione della 5^ Variante Tecnica e con la stessa approvate. Con l'approvazione della Variante, l'Amministrazione ha previsto gli equi riconoscimenti per maggiori attività di progettazione, per maggiori prove effettuate, per maggiori attività di direzione lavori e per maggiori tempi di esecuzione*

Al riguardo il sottoscritto CTU rileva che il C.G. non ha fornito alcun utile elemento per dimostrare che i richiesti oneri di progettazione non gli siano stati corrisposti, come diversamente affermato dai CTP di YYYY. Pertanto la domanda non è supportata da idonea documentazione e, in quanto tale, non può essere presa in considerazione.

Ritenuto, però, che non esiste contestazione tra le parti in ordine alla circostanza e alla tardiva contabilizzazione delle opere *de quibus* (avvenuta nel Conto Finale solo dopo l'approvazione della 5ª perizia di variante) né, tantomeno sui relativi corrispettivi economici, competono al G.C. gli interessi legali e moratori ex artt. 29, 30 DM 145/2000), sugli importi liquidati, dovendosi quindi rilevare che:

- in riferimento alla quota lavori (p 15.355,96)
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 29.10.2009 (data di emissione del SAL n° 26 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 30.12.2010 (in cui è avvenuta la contabilizzazione sul Conto Finale)

### **7.39. Disamina della riserva n. 175 (quesito arbitrato n. 69).**

Con la riserva n° 175, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), il C.G. esprimeva che:

- con propria nota del 19.01.2010 prot. PZ/ACSN/00691/10, aveva comunicato ad YYYY di avere ultimato le maggiori attività richieste per la realizzazione della bretella di raccordo lungo la strada S.S. 114 - temporaneamente sostitutiva dello svincolo di Villasmundo - e aveva pertanto evidenziato la necessità che fosse emessa ordinanza per il ripristino della transitabilità sulla medesima strada S.S. 14 (interdetta con ordinanza n. 301 prot. CPA-0071848-P del 10.12.2008);

- con successiva nota del 2.2.2010 prot. PZ/ACSN/1455/10, aveva ulteriormente rappresentato all'YYYY che il tratto della strada S.S. 114 (benché interdetto al traffico) fosse di fatto utilizzato dai proprietari frontisti per l'accesso ai rispettivi fondi e che il disagio generato al traffico locale conseguente alla suddetta interdizione induceva sempre più gli automobilisti a superare (aggirandole o rimuovendole) le transennature installate per il divieto di transito. Pertanto, aveva sollecitato l'YYYY ad assumere la determinazione di riapertura al traffico già richiesta con nota del 19.1.2010, precisando di ritenersi esonerato da responsabilità per eventuali accadimenti dannosi che avrebbero potuto verificarsi e, comunque, chiedeva la remunerazione delle maggiori attività necessarie per il mantenimento degli allestimenti provvisori che era stata (ed era ancora) costretta a mantenere;

- la richiesta era rimasta inevasa dall'YYYY;

- di avere il diritto al compenso per le maggiori attività di mantenimento degli allestimenti provvisori per la chiusura al traffico della strada S.S. 114, che si riserva di quantificare non appena disponibili i dati conoscitivi all'uopo necessari.

La riserva veniva reiterata nelle successive sottoscrizioni contabili fino al Conto Finale ove il C.G. rivendicava, in riferimento al titolo esposto, *un petitum* per l'importo di p 117.212,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria

In merito alla riserva oggetto di indagine :

**I CTP del C.G** dopo una ricostruzione dei fatti correlati alla riserva hanno osservato che:  
*Trattandosi di maggiori oneri contrattualmente non previsti, con la riserva in esame il C.G. ha chiesto il compenso per (vedi riepilogo in atti sub 66.11):*

- 1. l'esecuzione della segnaletica provvisoria per l'apertura al traffico dei lotti 2 e 3;*
- 2. la manutenzione della segnaletica provvisoria in attesa di determinazioni da parte di YYYY in merito alla riapertura della SS114.*

*Con riferimento al punto 1 gli scriventi allegano alla presente il contratto di affidamento alla ditta Pernice Impianti S.r.l e le relative fatture, da cui risulta corrisposto un importo pari a € 27.126,00 per la fornitura e l'installazione della segnaletica provvisoria.*

*Quanto alla manutenzione della segnaletica (punto 2), non essendoci riscontro in atti della data di emissione dell'ordinanza di riapertura al traffico del tratto della SS114, il tempo della manutenzione potrebbe essere individuato, mediante un'approssimazione in difetto, come quello intercorrente fra il 10.12.2009 e l'ultima nota del CG dell'8.3.2010 (sub. 69.10), di durata pari a 88 giorni.*

*Gli scriventi allegano quindi alla presente lo schema di calcolo dei costi esposti in riserva, revisionato sulla base delle suddette considerazioni riguardo i tempi e sulla base dei costi di cui al contratto con la ditta Pernice Impianti.*

**I CTP di YYYY**, hanno affermato che:

*Non risulta agli atti che la SS. 114 nel tratto compreso tra il bivio per Villasmundo e quello per Augusta, le cui lavorazioni per il mantenimento al transito sono state disposte con gli Ordini di Servizio N. 11 e N. 13, siano mai stati materialmente chiusi al transito. Infatti, solo per un breve periodo ponibile immediatamente a ridosso dell'apertura al transito dell'intera tratta autostradale, in corrispondenza dei suddetti punti era rimasta apposta la segnaletica che il Contraente Generale aveva utilizzato per l'interdizione al transito durante le fasi in cui svolgeva attività lavorativa (allegato 3.47.1).*

*Inoltre, il Contraente Generale inserisce come allegati al quesito 69 documentazione diversa che poco ha a che vedere con il titolo di domanda. Ad esempio il giustificativo che espone per la quantificazione non può ritenersi a carico della Stazione Appaltante, perché dovuto ad una fase necessaria per dare compiuti i lavori.*

*Infine non si condivide la quantificazione a corpo senza nessun riscontro grafico*

Al riguardo il sottoscritto CTU rileva preliminarmente che, contrariamente a quanto asserito dai CTP di XXXXXX, la riserva (rispetto alla sua formulazione testuale) ha per *causa petendi esclusivamente **la manutenzione*** della segnaletica provvisoria in attesa di determinazioni da parte di YYYY in merito alla riapertura della SS114 e *non, anche, **l'esecuzione*** della segnaletica provvisoria per l'apertura al traffico dei lotti 2 e 3.

Infatti, facendo riferimento al dato testuale della riserva apposta sul Conto Finale si legge *il Contraente generale insiste nella richiesta di compenso per le maggiori attività di mantenimento degli allestimenti provvisori per la chiusura al traffico della s.s. 114, pari ad euro 117.212,53 (centodiciassettemila duecentododici/53)* e analoga formulazione si riscontra nella formulazione relativa al SAL n° 26.

E' pur vero, però, che nella parte afferente l'esplicazione analitica della riserva sono rivendicati sia i compensi relativi all'esecuzione che quelli relativi alla manutenzione

provvisoria della segnaletica in parola, per un *petitum* complessivo (p 117.212,53) esattamente coincidente con quello indicato nella formulazione testuale. E quindi probabile che, trattandosi di attività entrambe destinate a garantire un utilizzo *temporaneo* della strada in parola (realizzazione segnaletica provvisoria la prima, e mantenimento della medesima segnaletica la seconda), nella esposizione testuale il C.G. abbia impropriamente incorporato nel sostantivo *mantenimento* non solo il significato di *manutenzione* (che rappresenta una attività che si *ripete nel tempo* di una prestazione di breve durata) ma anche quella afferente la sua realizzazione provvisoria (destinata a durare, comunque, *per poco tempo*).

Pertanto, rimettendo al Collegio eventuali determinazioni al riguardo, il sottoscritto CTU procede alla trattazione di entrambe le richieste che, all'esito della disamina degli atti e dei documenti ritiene siano fondate in forza delle seguenti considerazioni:

- a) con ordini di servizio nn. 11 e 13 datati, rispettivamente, 18.6.2009 e del 9.12.2009, (sub 69.3 e 69.4), nelle more del reperimento dei fondi necessari per la sistemazione definitiva dello svincolo di Villasmundo, la D.L. ordinava il ripristino di un vecchio tratto di strada dismesso al fine di garantire il completamento dei lavori autostradali entro i tempi contrattuali senza arrecare negative ripercussioni sulla viabilità locale. Infatti, considerato che l'autostrada si innestava, nel suo punto terminale a sud, sulla sede esistente della SS114, l'intervento di ripristino in parola quindi garantito la continuità della SS.114;
- b) considerato che al momento dell'apertura del traffico autostradale dei lotti 2 e 3 - avvenuta il 10.12.2009 - la strada SS. 114 risultava fisicamente interrotta, in pari data l'YYYY emetteva l'ordinanza n° 301 di chiusura del tratto esistente della SS. 114 evidenziato in rosso nello stralcio allegato alla presente (doc. M-PZ. 69.5);
- c) ultimati i lavori di cui agli ordini di servizio suddetti, con nota del 23.12.2009 il C.G. trasmetteva alla D.L. e ad YYYY lo schema della segnaletica da installare sulla bretella di raccordo lungo la strada SS.114 chiedendo il relativo parere(doc. M-PZ. 69.6);
- d) non avendo ricevuto riscontro, con nota del 19.1.2010 l'Impresa XXXXXX comunicava di aver dato comunque corso agli interventi suddetti (segnaletica) al fine di consentire una celere apertura al traffico della bretella in oggetto, segnalando quindi la possibilità di ripristinare la transitabilità del tratto chiuso al traffico con ordinanza n. 301 del 10.12.2009 (doc. M-PZ. 69.7);
- e) perdurando il mancato riscontro da parte della Committente, con nota del 2.2.2010 il C.G. evidenziava che l'uso abusivo del tratto di strada chiusa al traffico da parte dei *frontisti* creava notevoli disagi considerato che detti utenti avevano la consuetudine di aggirare o rimuovere le transenne installate per l'interdizione al traffico; declinava quindi ogni responsabilità per eventuali accadimenti dannosi a causa dell'assenza di determinazioni in merito da parte di YYYY, chiedendo anche ristoro dei maggiori oneri per il mantenimento degli allestimenti provvisori per la chiusura al traffico della SS114 (doc. M-PZ. 69.8);

- f) con nota del 24.2.2010 l'YYY dava concreto riscontro alla richiesta di indicazioni sulla segnaletica da installare sulla bretella di raccordo lungo la strada S.S. 114 di cui agli ordini di servizio nn. 11 e 13, prescrivendo una serie di integrazioni (doc. M-PZ. 69.9);
- g) con nota del 08.3.2010 il C.G. - sottolineando di aver trasmesso per puro spirito proattivo il progetto della segnaletica e di aver provveduto, in assenza di indicazioni, all'installazione della stessa per non compromettere l'eventuale riapertura al traffico del tratto di SS114 interrotto ó trasmetteva l'elaborato grafico della segnaletica secondo le prescrizioni impartite da YYY il 24.2.2010 (doc. M-PZ. 69.10)

In sostanza, a seguito dell'apertura al traffico dei lotti nn. 2 e 3 e alla conseguente interruzione della S.S. 114, il C.G. aveva dovuto predisporre sia la segnaletica per la chiusura del tratto di cui all'ordinanza n° 301/2009 che quella afferente la viabilità locale, al fine di indicare agli automobilisti i percorsi da seguire lungo la nuova autostrada.

Ultimati gli interventi disposti con i suddetti oo.dd.ss, destinati a ripristinare la continuità della strada S.S. 114, era lecito confidare, da parte del C.G., nella immediata ordinanza di riapertura al traffico della strada S.S. 114 che, invece, restava ancora interrotta, con conseguente forzoso impegno della ditta XXXXXX a proseguire l'attività di manutenzione della segnaletica di chiusura (a quanto pare, oggetto di continue rimozioni dagli automobilisti che percorrevano abusivamente il tratto chiuso al traffico).

Il C.G. era dunque costretto a sostenere oneri afferenti la viabilità locale che, a parere del sottoscritto, erano al di fuori di ogni previsione contrattuale<sup>34</sup> e la relativa contestazione, trasfusa nella riserva n° 175, deve ritenersi fondata.

Per quanto concerne l'accertamento del *quantum*, trattandosi di prestazioni extracontrattuali da compensare in funzione dei costi effettivamente sostenuti (a prescindere dai prezzi di appalto), il sottoscritto CTU ritiene di poter utilmente attingere dalle prospettazioni analitiche offerte dai CTP di XXXXXX, peraltro parzialmente basate anche sulla documentazione contabile-amministrativa afferente i rapporti interni tra il C.G. ed una impresa *terza* affidataria. A quest'ultima infatti, di denominazione sociale *õPernice Impianti S.r.l.õ*, l'impresa XXXXXX aveva conferito l'esecuzione dei lavori di segnaletica provvisoria, come desumibile dai contenuti del contratto di affidamento (*in estensione*) del 19.2.2010 con cui veniva formalizzata (*ex post*) la prestazione relativa ad *õAttività connesse all'apertura al traffico del 10/12/2009 (come da prospetto allegato) e installazione e gestione dei cantieri temporanei a servizio dell'installazione delle barriere amovibili lungo l'asse viario in corrispondenza dei bypassõ*. Nel contratto *de quo*, per un importo complessivo di p 44.826,00

---

<sup>34</sup> il **comma l'art. 18, comma 9**, del C.S.A prescrive che il C.G. rimane obbligato *õad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che fossero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'auopo, a sue esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioniõ*.

**L'art. 27 del C.S.A.** stabilisce inoltre che *õIl Contraente Generale dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in affidamento, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.O. alla G.U. n. 114 del 181511992) e dal relativo Regolamento di esecuzioneõ*.



erano previste attività varie di intervento (estranee alla prestazione oggetto di indagine) per un importo di complessivi p 17.700,00 e l'installazione di segnaletica per l'apertura 2° lotto autostrada a fronte di un corrispettivo di complessivi p 27.126,00 (così desumibile dal cumulo delle diverse voci analiticamente esposte) (doc. C-PZ.b2.2.44).

Le suddette prestazioni venivano effettivamente eseguite, per come sostanzialmente comprovato dai CTP di parte attraverso la produzione delle relative fatture della medesima ditta (riferite ai SS.AA.LL. interni nn 12, 13, 14), datate 31.12.2009, 31.1.2010, 28.2.2009 dell'importo, rispettivamente, di p 24.717,63, p 4.050,00, p 12.849,95.

Pertanto, il compenso economico correlato alla esecuzione della segnaletica stradale provvisoria può essere quantificato, sulla base dei costi documentati e degli incrementi percentuali di spese generali (13%) ed utile (10%) nella complessiva somma di **p 33.717,62** (= p 27.126,00 x 1,13 x 1,10).

Il sottoscritto CTU ritiene congrue le quantificazioni analitiche offerte dai CTP di XXXXXX per la quota di prestazione afferente il mantenimento della segnaletica stradale provvisoria, perché rapportate all'impegno una squadra operativa costituita da 1 operaio specializzato per il 25% di un turno giornaliero di 8 ore), 1 manovale (impegnato per il 50% di un turno giornaliero di 8 ore), 1 operaio di IV livello (impegnato solo per il 10% di un turno giornaliero di 8 ore) attrezzati con furgone e 1 autocarro di piccola porta, che sono ritenuti compatibili con l'attività prestata nell'arco temporale di 88 giorni indicato dai CTP del C.G.

Il relativo costo è quantificabile, sulla base delle tariffe unitarie riferibili al periodo in parola, nella misura complessiva di p 16.233,35, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA N. 175 ó analisi costo manutenzione provvisoria</b>				
<b>QUALIFICA OPERAIO/ATTREZZATURA</b>	<b>U.M</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Prezzo U.</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Operaio Specializzato	ore	176	17,68802	3.113,09
Manovale	ore	352	15,30422	5.387,09
Operaio IV Livello	ore	70	20,70837	1.449,59
furgone/autocarro 15 q.li	ore	176	26,9218	4.738,24
autocarro 190 q.li	ore	35	44,15286	1.545,35
<b>TOTALE</b>				<b>16.233,35</b>

Il compenso economico correlato alla manutenzione della segnaletica stradale provvisoria può quindi essere quantificato, sulla base dei costi documentati e degli incrementi percentuali di spese generali (13%) ed utile (10%) nella complessiva somma di **p 20.178,05** (= p 16.233,35 x 1,13 x 1,10).

In definitiva, fermo restando le decisioni rimesse all'apprezzamento Collegiale, il compenso complessivo in favore del C.G. può essere quantificato, per il titolo in esame, nella complessiva somma di **p 53.895,67**, secondo il seguente riepilogo:

<b>RISERVA n. 175 - Proposta del CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
<b>Maggiori prestazioni per esecuzione segnaletica</b>	<b>33.717,62</b>

provvisoria	
<b>Maggiori prestazioni per manutenzione segnaletica provvisoria</b>	<u>20.178,05</u>
<b>TOTALE</b>	<b>53.895,67</b>

oltre interessi legali e moratori, ex artt. 29, 30 del D.M. 145/2000, dovendosi rilevare che:

- a) il *dies a quo* è individuato alla data del 30.12.2012 (data di emissione del Conto Finale, in cui è stata quantificata la riserva);
- b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

#### **7.40. Disamina della riserva n. 177 (quesito arbitrato n. 70).**

Con la riserva n° 177, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), il C.G. esponeva che:

- con propria nota dell'8.2.2010 prot. PZ/ACSN/01692/10 aveva rappresentato all'YYYY che, non potendo dare corso ai lavori dello svincolo di Villasmundo (temporaneamente sospesi) ed avendo già abbancato i materiali inerti destinati alla formazione dei relativi rilevati in depositi temporanei (anche a seguito delle quantità estratte dagli scavi di sbancamento eseguiti in altre aree), aveva comunicato la necessità di trovare una diversa sistemazione chiedendo istruzioni in merito. Con la medesima nota aveva altresì precisato che le maggiori prestazioni per movimentazione dei materiali giacenti in cantiere ed il reperimento delle aree per il relativo stoccaggio, avrebbero dovuto essere opportunamente remunerate;

-considerato che la propria istanza era rimasta inevasa, insisteva (in via cautelativa) nella richiesta di compenso delle maggiori attività per movimentazione del materiale in questione e reperimento delle aree per lo stoccaggio di detti materiali.

La riserva veniva reiterata nelle successive sottoscrizioni contabili fino al Conto Finale ove il C.G. rivendicava, in riferimento al titolo esposto, *un petitum* per l'importo di p 300.335,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria

In merito alla riserva oggetto di indagine :

**I CTP del C.G.** dopo una sintetica ricostruzione degli eventi correlati alla riserva hanno osservato che:

*I fatti sopra esposti, oltre a evidenziare ancora una volta la totale assenza di cooperazione in corso d'opera da parte della Committente, dimostrano che il C.G. ha dovuto eseguire una serie di attività non previste per lo smaltimento dei materiali inerti originariamente destinati alla realizzazione dello svincolo di Villasmundo; in particolare:*

1. *abbancamento in deposito provvisorio in attesa di approvazione degli interventi di bonifica del sito di fatto poi stralciati (l'attività di formazione dei rilevati dello svincolo di Villasmundo avrebbe invece dovuto essere eseguita contestualmente alle attività di scavo di altre opere);*
2. *ricarico e trasporto a deposito definitivo;*

### 3. sistemazione in banco a deposito definitivo.

Come risulta dal riepilogo in atti sub 70.11, per le operazioni di cui ai punti 1 e 3 il C.G. ha applicato il prezzo contrattuale di cui all'art. di tariffa A.2.07/b (p/mc 0,61), mentre per l'operazione di cui al punto 2, l'art. di tariffa A.1.01 (p/mc 1,78).

Gli scriventi ritengono congrua l'applicazione dei prezzi contrattuali suddetti mentre, per quanto attiene alle quantità, ritengono opportuno fare riferimento al computo già prodotto in atti per la riserva 169, relativo proprio alla quantificazione dello stralcio dello svincolo, già argomentata dagli scriventi in risposta al quesito 9 nella relazione tecnica di parte consegnata il 12.11.2012, cui per completezza si rimanda.

Si allega quindi alla presente lo stesso computo prodotto per la ris.169 con evidenziate in giallo le quantità oggetto della presente riserva, in dettaglio:

Materiale per rilevato (q.tà di cui ad articolo A.2.06/a):	34.481,60 mc
Terreno vegetale (q.tà di cui ad articolo A.2.04/b):	13.709,83 mc
Fondazione stradale (q.tà di cui ad articolo D.01):	7.663,77 mc
Letto di posa tubazioni (q.tà di cui ad articolo NP PR 13.09):	1.127,50 mc
<b>TOTALE</b>	<b>56.982,70 mc</b>

Applicando i prezzi indicati dal C.G. in riserva alle quantità sopra individuate, il compenso riconoscibile per la riserva in oggetto risulta precisato in  $p$  170.948,10 = mc 56.982,70 x p/mc (0,61 + 1,78 + 0,61).

### **I CTP di YYYY**, hanno affermato che:

È necessario evidenziare che tutti i materiali in esubero, compresi quelli che sarebbero serviti per la realizzazione dello Svincolo di Villasmundo, erano già da tempo accantonati al deposito provvisorio del lotto 3 in corrispondenza della Galleria artificiale Maganuco. Non si ravvisa nessun costo aggiuntivo sostenuto dal CG per aver portato i materiali al deposito definitivo di Baia del Silenzio anziché allo Svincolo di Villasmundo vista la analoga distanza che i siti summenzionati hanno rispetto al deposito provvisorio del lotto 3.

Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 3.48 di domanda del quesito peritale n°3 in oggetto sia da rigettare.

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU è dell'avviso che la domanda sia fondata, considerato che il C.G.:

- con nota dell'8.2.2010 comunicava all'YYYY l'esatta consistenza quantitativa dei materiali inerti giacenti in cantiere, depositati nelle aree di accumulo temporaneo di terre e rocce e destinati ad essere impiegati (secondo le previsioni progettuali) per la realizzazione dello svincolo di Villasmundo (doc. M-PZ-70.4);
- con la medesima nota l'impresa chiedeva istruzioni circa il sito ove depositare i medesimi materiali in attesa di procedere all'esecuzione delle opere, puntualizzando che i costi per l'eventuale acquisizione di nuove aree avrebbero dovuto essere oggetto di apposito compenso;
- con precedente nota del 26.1.2010 aveva trasmesso la 4<sup>a</sup> perizia di variante tecnica relativa all'individuazione dei siti di deposito definitivo dei materiali provenienti dagli scavi alternativi a quelli progettualmente previsti e non utilizzabili o troppo distanti allegando, ai fini di un rapido iter approvativo, i pareri degli enti coinvolti (doc. M-PZ-70.4);

- d) non avendo ricevuto riscontro, con nota del 24.2.2010 reiterava la richiesta di approvazione della perizia di variante tecnica trasmessa (doc. M-PZ-70.5);
- e) in attesa di ricevere il parere favorevole da parte di YYYY chiedeva, con note del 30.3.2010, le attestazioni di conformità urbanistica degli interventi ai comuni interessati di Carlentini e di Augusta (docc. M-PZ-70.6, M-PZ-70.7 );
- f) le suddette attestazioni venivano rilasciate rispettivamente in data 4.5.2010 e in data 3.5.2010;
- g) in assenza di riscontro, sia in merito alla richiesta di individuazione delle aree di deposito provvisorio dei materiali destinati alla realizzazione dello svincolo di Villasmundo, sia in merito alla richiesta di approvazione dei siti alternativi già individuati per il deposito definitivo dei materiali provenienti dagli scavi, con nota del 3.5.2010, sollecitava nuovamente l'YYYY a determinarsi, evidenziando l'importanza di un urgente riscontro al fine di completare in tempi brevi la sistemazione dei luoghi interessati dai lavori;
- h) non avendo ricevuto alcuna risposta alle precedenti comunicazioni dell'8.2.2010 e del 3.5.2010, con nota del 27.9.2010, chiedeva ancora una volta chiarimenti in merito, anche in vista del completamento delle attività afferenti il reinserimento ambientale dei siti individuati come depositi definitivi nonché quelle di ripristino delle aree di cantiere (doc. M-PZ-70.9);
- i) a seguito del perdurante silenzio dell'YYYY, con nota del 29.11.2009 comunicava che avrebbe provveduto all'impiego dei materiali destinati alla realizzazione dello svincolo di Villasmundo, stralciati con l'approvazione della 5ª PVT, nell'ambito del reinserimento ambientale del sito denominato "Baia del Silenzio" introdotto dal C.G nella 5ª perizia di variante, in alternativa ai siti di deposito originariamente previsti in progetto ma non utilizzabili (doc. M-PZ-70.10).

In definitiva, il C.G., in forza della impossibilità di dare esecuzione alle opere dello svincolo di Villasmundo ed impiegare, quindi, i materiali inerti allo scopo abbancati in aree di cantiere, era stato obbligato a sostenere oneri aggiuntivi non previsti (abbancamento in deposito provvisorio in attesa di approvazione degli interventi di bonifica del sito di fatto poi stralciati, ricarico e trasporto a deposito definitivo e relativa sistemazione in banco).

A parere del sottoscritto la questione deve essere correttamente inquadrata alla luce delle previsioni contemplate all'art. 36 del D.M. 145/2000 di cui, per comodità, si riporta di seguito il testo integrale.

**Art. 36. Proprietà dei materiali di demolizione**

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

La norma capitolare dispone, dunque, che gli oneri di trasporto ed accatastamento dei materiali sono compensati ó e quindi trovano *ammortamento* - con i prezzi degli scavi e delle demolizioni nella misura in cui i medesimi vengono trasportati nei luoghi stabiliti come diretta conseguenza delle suddette attività non essendo plausibile, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede e dell'economia logica in cui le clausole contrattuali sono concepite, interpretate ed accettate, ipotizzare destinazioni aleatorie - sotto un profilo logistico e temporale - disancorate dalle prestazioni principali (scavi e demolizioni) e dal cronoprogramma pattuito.

Pertanto, nell'ipotesi in cui le attività di scavo e/o demolizione si svolgono con modalità diverse da quelle contemplate in progetto che non consentono il trasporto (o, analogamente, il reimpiego) nei luoghi stabiliti ovvero viene sovvertito il previsto nesso di contestualità tra le medesime prestazioni e le attività di trasporto dei materiali di risulta, per fatti che non dipendono dalla volontà dell'appaltatore, competono a quest'ultimo i maggiori oneri eventualmente sopportati. E ciò che accade nella fattispecie, considerato che il C.G. aveva provveduto, in corso d'opera, ad abbancare i materiali inerti provenienti dagli scavi per reimpiegarli durante la realizzazione dello svincolo di Villasmundo, come desumibile dalla comunicazione inoltrata in data 8.2.2010 all'YYYY, che nulla eccepiva o deduceva al riguardo, né con riferimento alla consistenza quantitativa né, tantomeno, alla idoneità dei medesimi ad essere integralmente impiegati. Il mancato reimpiego dei suddetti materiali non è però dipeso da una scelta dell'appaltatore ma dalla determinazione dell'YYYY di stralciare lo svincolo di Villasmundo (doc. M-PZ-70.4).

Non milita in favore della contraria opinione dei CTP di YYYY l'eventuale circostanza che la distanza tra il deposito provvisorio e quello definitivo potesse essere commisurabile a quella tra il primo e lo svincolo di Villasmundo, per le seguenti ragioni:

- 1) gli abbancamenti dei materiali inerti effettuati presso il deposito provvisorio erano già essi stessi suscettibili di arrecare pregiudizio economico al C.G., non potendosi escludere (è anzi piuttosto verosimile), come asserito dai CTP di parte attrice, che i medesimi materiali avrebbero dovuto essere trasportati direttamente nelle aree dello Svincolo di Villasmundo per essere reimpiegati;
- 2) anche nell'ipotesi in cui non fosse previsto/possibile il contestuale reimpiego dei materiali di risulta alle attività di scavo, con la conseguente necessità di effettuare il deposito provvisorio in aree diverse da quelle di utilizzo, è incontestabile che il riutilizzo, in una seconda fase, dei materiali abbancati (derivanti dagli scavi e non da cave di prestito) avrebbe comunque consentito al C.G., non solo di recuperare eventuali diseconomie temporali e logistiche del processo esecutivo correlato ai trasporti, ma di ricavarne sicuri benefici che, nella valutazione globale della convenienza dell'affidamento, erano stati certamente considerati.

Accertata la fondatezza della domanda, per quanto concerne il *quantum debeatur* il sottoscritto rileva che le quantità di materiali inerti giacenti nel deposito provvisorio e denunciate dal C.G. (rispetto ai quali - è utile ribadire ó l'YYYY non ha sollevato

contestazioni), sono compatibili con quelli effettivamente occorrenti per l'esecuzione dei lavori come risulta da computo relativo alle opere stralciate afferenti allo svincolo di Villasmundo (già in atti per la riserva 169 e riproposto dai CTP del C.G. con evidenziate le quantità relative alla riserva in esame, doc. C-PZ.b2.2.46) e, quindi, dal seguente prospetto:

Materiale per rilevato (q.tà di cui ad articolo A.2.06/a):	34.481,60	mc
Terreno vegetale (q.tà di cui ad articolo A.2.04/b):	13.709,83	mc
Fondazione stradale (q.tà di cui ad articolo D.01):	7.663,77	mc
Letto di posa tubazioni (q.tà di cui ad articolo NP PR 13.09):	<u>1.127,50</u>	mc
<b>TOTALE</b>	<b>56.982,70</b>	<b>mc</b>

Considerato, poi, che le seguenti prestazioni aggiuntive rese dal C.G. a tale titolo possono essere valorizzate sulla base dei seguenti prezzi unitari di contratto:

- 1) **per abbancamento in deposito provvisorio**  
(Art. di tariffa A.2.07.b , prezzo unitario 0,61 p/mc) ;
- 2) **per ricarico e trasporto a deposito definitivo**  
(Art. di tariffa A.2.07.b , prezzo unitario 1,78 p/mc);
- 3) **sistemazione in banco a deposito definitivo**  
(Art. di tariffa A.2.07.b , prezzo unitario 0,61 p/mc)

per un importo unitario complessivo di 3,00 p/mc (= 1,78 p/mc + 2 x 0,61 p/mc) ed un compenso globale, in favore del C.G., di **p 170.948,10** (= mc 56.982,70 x 3,00 p/mc)

Il sottoscritto CTU ritiene congruo il valore quantificato sulla base delle tre aliquote di prezzo unitario sopra indicato, a fronte del quale non sussiste l'assoluta certezza sulla circostanza che i materiali di scavo sarebbero stati immediatamente reimpiegati per la formazione dei rilevati dello svincolo di Villasmundo (ritenuta però assai verosimile) e, quindi, la maggiore onerosità correlata all'incidenza del trasporto di cui al punto 1).

Per l'ipotesi in cui il Collegio Arbitrale non dovesse ritenere spettante il compenso unitario di cui al punto 1, il compenso globale, a favore del C.G, andrebbe rettificato in **p 136.188,65** = [mc 56.982,70 x (1,78 p/mc + 0,61 p/mc)]

Competono, in riferimento ai compensi (alternativi) sopra indicati anche i relativi interessi legali e moratori, ex artt. 29, 30 del D.M. 145/2000, dovendosi rilevare che:

- a) il *dies a quo* è individuato alla data del 30.12.2012 (data di emissione del Conto Finale, in cui è stata quantificata la riserva);
- b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

#### **7.41. Disamina della riserva n. 178 (quesito arbitrale n. 71).**

Con la riserva n° 178, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), il C.G. esponeva che:

- aveva realizzato la deviazione provvisoria della strada S.S. immediatamente a nord della sezione di innesto della nuova tratta autostradale, sulla esistente tratta a quattro corsie della S.S. 114 medesima;
- la stessa deviazione insisteva per circa 100 ml sull'ultimo tratto della carreggiata sud della costruenda tratta autostradale;
- allo scopo di dare continuità al traffico veicolare sulla sede della strada S.S. 114, allorché fosse stata interrotta per la presenza dell'asse autostradale, la D.L aveva prescritto, con o.d.s n° 11, il ricondizionamento di un tratto di sede stradale esistente;
- in vista del definitivo completamento del tratto autostradale, era stato necessario mantenere in esercizio la deviazione provvisoria della strada S.S. 114 in parola ed aprire al traffico l'intera autostrada, con esclusione della carreggiata sud nel tratto compreso tra l'ultimo by pass e il raccordo con l'esistente strada S.S. 114 a 4 corsie (tratto sul quale era necessario realizzare un doppio senso di marcia sulla carreggiata nord della sede autostradale);
- era quindi stato possibile interrompere il transito, appena completati i lavori sulla carreggiata sud, ed aprire al traffico l'intera autostrada, secondo quanto concordato tra l'Amministrazione provinciale, YYYY s.p.a. e la Direzione dei lavori in data 5.10.2009 (rif. nota prot. PZ/ACSN/14211/09 del 5.10.2009);
- conseguentemente chiedeva la remunerazione delle maggiori attività per oneri di allestimento e mantenimento segnaletica provvisoria e assistenza al traffico occorse per rendere possibile il descritto *øfasaggioö*, quantificati nella cifra di p 158.856,05 oltre oneri ed accessori di legge

La riserva veniva reiterata nelle successive sottoscrizioni contabili fino al Conto Finale ove il C.G. ridimensionava, in riferimento al titolo esposto, *un petitum* per l'importo di p 22.861,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria

In merito alla problematica in esame i CTP delle parti hanno espresso le seguenti considerazioni.

**I CTP del C.G.** hanno specificato che *øal fine di mantenere in esercizio la SS114 esistente consentendo nel frattempo la realizzazione della nuova autostrada tra le sezz. 983 a 1007, il C.G. ha realizzato la deviazione provvisoria della SS immediatamente a nord della sezione di innesto della nuova tratta autostradale sulla esistente tratta a quattro corsie della SS114 medesimaö. Hanno quindi allegato alla seconda memoria la foto dell'ultima sezione di progetto (già prodotta per la riserva 142) e la planimetria allegata per la riserva 175 ove è evidenziata ( in verde scuro) la deviazione oggetto della riserva in esame, specificando, con riferimento a detta deviazione, che *øQuest'ultima è quella che, nella foto, si vede provenire dalla parte in basso a destra e**

passare sotto il cavalcavia ricollegandosi alla preesistente SS114. Per via della vicina presenza dell'esistente svincolo di Augusta sulla SS114 non è stato possibile realizzare la deviazione completamente all'esterno della pertinenza della nuova autostrada ovvero più a sud della sez. 1007. Infatti, come si vede nella foto allegata e nello stralcio planimetrico, la deviazione insisteva per circa 100 ml sull'ultimo tratto di progetto, impedendo quindi il completamento degli ultimi metri della carreggiata sud dell'autostrada. Precitano che: «Al fine di completare in tempo il tratto suddetto di carreggiata sud e ultimare così i lavori, il C.G. pose ad YYYY due soluzioni alternative, le cui fasi sono descritte nella lettera del 14.9.2012 in atti sub 71.12. La soluzione A prevedeva il riversamento del flusso veicolare che percorre la SS114 sul tratto di strada per cui era stato disposto il ripristino con O.d.S. n°11 (vedi riserva 175) e, quindi, il completamento del tratto di 100 ml di carreggiata sud prima dell'apertura al traffico dell'intera autostrada su entrambe le carreggiate. In data 5.10.2009, come risulta dalla lettera sub 71.16, si è tenuta una riunione congiunta fra C.G., D.L., YYYY e Provincia di Siracusa (i ). Nel corso della riunione si è deciso di optare per la soluzione B della lettera sub 71.12. La suddetta soluzione prevedeva l'apertura al traffico dell'autostrada con senso unico alternato fra le sez. 985 (sezione del più vicino bypass alla quale effettuare il cambio di carreggiata) e 1007, la chiusura della deviazione verde scuro con contestuale deviazione del traffico della SS114 sul tratto ricondizionato verde oliva e, dunque, il completamento dei lavori in carreggiata sud. In tal modo, il traffico della SS114 deviato sulla tratta ripristinata contestualmente all'apertura dell'autostrada sarebbe stato, quindi, di entità ridotta. In riferimento alla valutazione economica precisano che «la prima voce esecuzione segnaletica provvisoria per apertura lotti 2 e 3 con parzializzazione del traffico su sola carreggiata nord si riferisce all'importo del contratto con la ditta Pernice Impianti, già allegato alla presente, per la quota parte non ricompresa nella quantificazione della riserva 175».

**I CTP di YYYY** precisano che «la riserva discende dalla richiesta di avere riconosciuti i maggiori oneri sostenuti per le maggiori attività necessarie al fine del mantenimento in esercizio della SS 114 nel tracciato preesistente fino all'avvenuta apertura dell'intera tratta autostradale. Per gli aspetti di merito, in accordo con quanto dedotto dal Direttore dei Lavori, si ritiene che il caso è normato dal CSA - Norme Generali, Art. 18 «Oneri e obblighi diversi a carico del Contraente Generale» commi 3, 19, 20, 2 e Art. 27, comma 1. Ritengono quindi che la pretesa in esame sia da rigettare.

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU è del parere che la domanda, benché supportata da documentazione fotografica e elaborati grafici, sia infondata.

In questo caso, infatti - come anche evidenziato dai CTP di YYYY - le attività *de quibus*, eseguite al fine di mantenere in esercizio la SS 114 nel tracciato preesistente fino all'avvenuta dell'intera tratta autostradale, devono considerarsi ricomprese tra gli oneri a carico del C.G. ai sensi degli artt. 18 «Oneri e obblighi diversi a carico del Contraente Generale» e 27 del C.S.A.<sup>35</sup>.

<sup>35</sup> il **comma 19 dell'art. 18 del C.S.A** prescrive che il C.G. rimane obbligato «ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che fossero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni». L'art. 27 del C.S.A. stabilisce inoltre che «Il Contraente Generale dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in affidamento, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada" approvato con



Si tratta infatti di un'attività di *õfasaggioö* che il C.G. avrebbe in ogni caso dovuto effettuare per il completamento dell'autostrada. Non si tratta quindi di maggiori prestazioni scaturite da situazioni o circostanze differenti da quelle prevedibili in sede di offerta.

#### **7.42. Disamina della riserva n. 179 (quesito arbitrato n. 72).**

Con la riserva n° 179, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), il C.G. chiedeva:

- la remunerazione delle opere civili eseguite e necessarie agli allacciamenti telefonici del centro di controllo, per il complessivo importo di € 13.868,39 oltre oneri ed accessori di legge ove dovuti;
- il rimborso degli importi versati a Telecom Italia Spa a titolo di oneri allacciamento telefonico del centro di controllo e quali corrispettivo per l'utilizzo delle utenze in questione a decorrere dalle ore 24.00 del 15 gennaio 2010, quantificati in complessivi € 687,00.

La riserva veniva reiterata nelle successive sottoscrizioni contabili fino al Conto Finale, ove veniva aggiornata (in aumento) per un *petitum* complessivo di € 27.603,50 comprensivo di oneri accessori, oltre ed interessi per tardata contabilizzazione, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 179 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
maggiori lavori	17.769,21
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	634,83
Maggiori oneri per <b>prove</b>	268,89
<b>Rimborso</b> oneri di allacciamento e utilizzo utenze telefoniche	2.028,36
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione	443,80

La richiesta è stata confermata con la domanda di arbitrato e nelle memorie difensive del C.G.

Il sottoscritto CTU evidenzia, però, che nelle more del giudizio il C.G. ha ricevuto, in data 4 novembre 2011, il pagamento dell'importo richiesto di € 17.769,21 a titolo di compenso per l'esecuzione di opere civili (ricompreso nella maggiore somma liquidata di € 1.198.863,95 oltre IVA destinata a compensare anche altri esborsi) e, probabilmente, con la prima memoria difensiva al C.G. è sfuggito di emendare il relativo quesito, come accaduto per altre riserve.

In riferimento alla riserva *de qua* i CTP di entrambe le parti hanno poco argomentato senza offrire, quindi, utili spunti di valutazione.

---

*Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.O. alla G.U. n. 114 del 18/11/1992) e dal relativo Regolamento di esecuzione.*

Ad ogni modo, tenuto conto dell'avvenuta liquidazione, da parte di YYYY, delle somme richieste a titolo di esecuzione maggiori lavori, l'indagine è destinata ad accertare l'eventuale diritto per le somme richieste a titolo di D.L. e prove, per la restituzione di somme esborsate, nonché eventuali interessi per tardato pagamento.

Per quanto concerne gli oneri di Direzione Lavori e prove, il sottoscritto CTU evidenzia che valgono le argomentazioni già svolte per la riserva n° 48 (quesito arbitrato n° 22), con la conseguenza che, in riferimento ai corrispettivi liquidati dall'YYYY per le opere civili, competono al C.G. i compensi per le prestazioni tecniche, da quantificare, congruamente, secondo i medesimi criteri di incidenza percentuale dei costi di Direzione Lavori, Prove e verifiche applicati all'impresa XXXXXX in riferimento all'affidamento principale.

Per quanto concerne gli esborsi economici relativi ad anticipazioni, il sottoscritto ha verificato che, in effetti, dalla documentazione in atti risulta che il C.G. ha esborsato l'importo di complessivi p 2.018,36 per consumi utenze Telecom riferibili a centro di controllo Deposito YYYY 1, per il periodo febbraio-maggio 2010, che non figurano tra le somme liquidate dalla committenza in data 4 novembre 2011 (docc. M-PZ-72.13, M-PZ-72.15). Conseguentemente il C.G. vanta anche il diritto di credito per la somma di p 2.018,36.

In definitiva, all'esito degli accertamenti esperiti, in riferimento alla riserva n. 179, competono al C.G. le seguenti somme:

<b>RISERVA n. 179 ó PROPOSTA DEL CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori lavori	0
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	634,83
Maggiori oneri per <b>prove</b>	268,89
<b>Rimborso</b> oneri di allacciamento e utilizzo utenze telefoniche	2.028,36

Competono, inoltre, al C.G. gli interessi, sia in riferimento alla tardata liquidazione dei lavori che agli oneri accessori non ancora corrisposti e alle somme anticipate, dovendosi rilevare che:

- in riferimento alla quota lavori (p 17.769,21),
  - a) il *dies a quo* è individuato alla data del 30.12.2010 (data del Conto Finale in cui è stata definitivamente quantificata la riserva);
  - b) il *dies a quem* è individuato alla data del 4.10.2011 (in cui è avvenuta la concreta liquidazione delle somme) (in atti: doc. M-PZ-42.9);
- per gli oneri accessori Direzione Lavori e Prove:
  - c) il *dies a quo* è individuato alla data del 30.12.2010 (data del Conto Finale in cui è stata definitivamente quantificata la riserva);
  - d) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.
- per le somme anticipate (p 2.028,36):
  - e) il *dies a quo* è individuato alla data del 30.12.2010 (data del Conto Finale in cui è stata definitivamente quantificata la riserva);

- f) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

#### **7.43. Disamina della riserva n. 180 (quesito arbitrato n. 73).**

La riserva n. 180 è stata iscritta, per la prima volta, nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009) e aggiornata in occasione della sottoscrizione del Conto Finale, per un *petitum* ó riferito ai diversi titoli ó secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 180 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
<b>Risarcimento danni</b>	non quantificato
<b>Maggiori lavori</b>	36.917,10
<b>Maggiori oneri per Direzione Lavori</b>	1.318,91
<b>Maggiori oneri per prove</b>	558,64

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria del C.G.

Per la parte concernente i *δ maggiori lavori* (oggetto del presente quesito peritale) il C.G. rivendica il diritto alla refusione di **p 36.917,10**, che assume di aver sostenuto per le maggiori lavorazioni eseguite per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa allo scarico della vasca R10 nella rete di scolo esistente.

Al riguardo:

#### **I CTP del C.G.** hanno osservato che il C.G.

*óí .in assenza di determinazioni da parte di YYYY in merito alla problematica suddetta, al fine di non procrastinare ulteriormente lo scarico delle acque di raccolta del δmanufatto di recapito R10ö (WBS VA2.01) nel canale esistente ed ottenere quindi l'autorizzazione del Genio Civile di Siracusa, ha dovuto provvedere ad un intervento manutentivo del canaleö. Rilevano altresì che ödetto intervento si è reso necessario in quanto YYYY non ha rispettato le pattuizioni contrattuali finalizzate alla risoluzione a monte del problema idraulico della zona, in particolare le previsioni dellølaborato di P.E. öE00 B03 03 01 191 01 ó Relazione Idrogeologica e Idraulicaö (quarto capoverso di pag. 36), da cui risulta che YYYY avrebbe dovuto stipulare una convenzione con il Consorzio di Bonifica 10 finalizzata a definire la disciplina delle attività manutentive dei corpi recettoriö.*

Hanno quindi insistito sul diritto del C.G. al pagamento del corrispettivo per i maggiori lavori eseguiti e allegato, a supporto del prospetto esposto in riserva, i giustificativi dei costi sostenuti per dette attività. In particolare:

1. ordine del 15.2.2011, con relativa fattura e SAL, da cui risultano corrisposti alla ditta Grandi Vivai Sciacca: p 11.500,00 (vedi NP09);
2. ordine del 29.3.2011, con relativa fattura e SAL, da cui risultano corrisposti alla ditta MG Costruzioni Generali: p 870,00 (vedi NP77).

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che il C.G. *δnon è titolato a richiedere indennizzi dovuti a ritardo e/o oneri aggiuntivi nello svolgimento di attività che ricadono nelløambito della sfera delle sue attribuzioni contrattualiö.*

Il sottoscritto CTU richiama quanto già argomentato al paragrafo 13.1 della presente relazione.

Ribadisce in particolare che, nel caso di specie, i maggiori oneri per i lavori eseguiti al fine di ottenere l'autorizzazione *de qua* non possono ricadere in capo al C.G. perché generati da una circostanza del tutto estranea al rapporto contrattuale di affidamento e determinata dallo stato in cui versavano i canali della zona Pantano di Lentini a causa della carenza di manutenzione da parte di chi era preposto a svolgere detto servizio.

Il C.G. ha quindi dovuto eseguire interventi non previsti quali lo sfalcimento della vegetazione presente sul canale, nonché la pulizia e manutenzione dello stesso.

A supporto del relativo compenso chiesto con la riserva in esame (p 36.917,10), i CTP del C.G. hanno prodotto documenti giustificativi per p 12.370,00; in particolare hanno allegato alla 2^ memoria tecnica:

1. l'ordine n. PZ/1032011/A del 15.2.2011, con relativa fattura e SAL, da cui risultano corrisposti alla ditta Grandi Vivai Sciacca p 11.500,00 per *Prestazioni rese per bonifica rovi canali di scarico R9 e R10* (NP09); considerato che il corrispettivo in parola è riferibile anche ad interventi effettuati presso il canale di scarico R9 (non oggetto della riserva in esame), il sottoscritto CTU, in difetto di ulteriori elementi, ritiene equo considerare una quota pari al 50% del totale e, quindi, l'importo di p 5.750,00 (= p 11.500,00 x 50%);
2. l'ordine n. PZ/2162011/A del 29.3.2011, con relativa fattura e SAL, da cui risultano corrisposti alla ditta MG Costruzioni Generali p 870,00 per *Realizzazione sistemazione area e scarico Vasca R 10, rivestimento e pulizia fossò* (NP77);

Pertanto, considerato il costo diretto documentato per il complessivo importo di p 6.620,00 (= p 5.750,00 + p 870,00) e tenuto conto dell'incremento percentuale del 13% per spese generali (p 860,60) nonché dell'ulteriore 10% per utile d'impresa (p 748,06) appare congruo quantificare, il corrispettivo per le prestazioni eseguite dal G.C., nella misura di p 8.228,66.

Ne consegue che, per la riserva n. 180 e con riferimento al quesito peritale n° 3, il sottoscritto CTU propone, sulla base dei criteri sopra esposti, un maggior compenso in favore del C.G. di **p 8.228,66**, oltre oneri accessori secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 180 ó PROPOSTA DEL CTU in relazione al quesito peritale n° 3</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Maggiori lavori	8.228,66
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	458,31
Maggiori oneri per <b>prove</b>	194,12

Competono, inoltre, al C.G. gli interessi legali e moratori, ex artt. 29, 30 del D.M. 145/2000, sia in riferimento alla tardata contabilizzazione/liquidazione dei lavori che agli oneri accessori non ancora corrisposti, dovendosi rilevare che:

- a) il *dies a quo* è individuato alla data del 30.10.2010 (data in cui è stata iscritta la riserva al Conto Finale);
- b) il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 ed 11.

#### **7.44. Disamina della riserva n. 181 (quesito arbitrato n. 74).**

Con la riserva n° 181, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009) il C.G. precisava che, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle altre riserve (dalla n°1 alla n°191) afferenti le pretese del mancato utile delle opere stralciate, di maggiori compensi per le opere eseguite, di reintegro dei compensi unilateralmente ridotti da YYYY, ect, avanzava richiesta subordinata volta a rivendicare le medesime pretese attraverso una confusa valutazione comparativa tra i contenuti della perizia di variante n° 5 (nella versione economica approvata dall'YYYY) e quella proposta dalla stessa affidataria.

Il sottoscritto CTU evidenzia che la riserva *de qua*, avanzata a titolo cautelativo per l'ipotesi di mancato accoglimento **di tutte le altre**, non è meritevole di trattazione, non solo per la sua confusa formulazione che non consente di individuare utili e concreti elementi di argomentazione, ma anche in considerazione della circostanza che con l'accordo bonario ó ex art. 31 bis della legge 109/1994 ó intervenuto *inter partes* in data 8 giugno 2010 sono state tacitate quasi tutte le riserve dalla n° 1 alla n° 111, con la conseguenza che viene meno la domanda subordinata, che non ha più motivo d'essere coltivata.

#### **7.45. Disamina della riserva n. 184 (quesito arbitrato n. 77).**

Con la riserva n° 184, formulata per la prima volta in occasione della emissione del Conto Finale (30.12.2010), il C.G. esponeva di aver posto in opera, nelle gallerie naturali, una quantità di *spritz beton* maggiori di quanto previsto e prevedibile per i rivestimenti di prima fase e, pertanto rivendicava un maggior compenso di p 1.331.134,29 oltre oneri ed accessori come per legge.

Il sottoscritto CTU non ritiene utile soffermarsi ad argomentare sulla pretesa *de qua* perché palesemente inammissibile ed intempestiva. E' infatti:

- a) inammissibile perché la relativa pretesa era già stata oggetto della riserva contrassegnata dal n° 64 e poi oggetto di accordo bonario ex art. 31 bis della L. 109/1994 e, pertanto, definitivamente tacitata;
- b) intempestiva perché iscritta a distanza di quasi due anni rispetto alla data di esecuzione della prestazione per la quale si rivendica il maggior compenso. Infatti, come evidenziato dai CTP di YYYY, risulta dagli atti dell'appalto e dal giornale dei lavori,

alla data del febbraio 2009 ( SAL 20 che è quello di riferimento per l'accordo bonario del 08.06.2010) le gallerie naturali risultavano sostanzialmente ultimate, anche dei rivestimenti definitivi.

#### **7.46. Disamina della riserva n. 186 (quesito arbitrale n. 79).**

Con la riserva n° 184, formulata per la prima volta in occasione della emissione del Conto Finale (30.12.2010), il C.G. chiedeva la remunerazione delle maggiori attività eseguite a seguito della richiesta della Committente di raddoppio delle linee di alimentazione dei ventilatori in galleria, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 186 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori lavori	1.438.127,23
maggiori oneri per Direzione Lavori	51.379,00
Maggiori oneri per prove	22.034,94
Maggiori oneri per progettazione	137.901,45

oltre un tempo suppletivo di 180 giorni.

La pretesa veniva confermata con la domanda di arbitrato e nella prima memoria difensiva del C.G.

Anche per detta riserva il sottoscritto CTU non ritiene utile soffermarsi ad argomentare perché la relativa pretesa era già stata oggetto della riserva contrassegnata dal n° 103 e poi oggetto di accordo bonario ex art. 31 bis della L. 109/1994. Pertanto è stata definitivamente tacitata.

#### **7.47. Disamina della riserva n. 188 (quesito arbitrale n.81).**

Con la riserva n° 188, formulata per la prima volta in occasione della emissione del Conto Finale (30.12.2010), il C.G. contestava l'efficacia e validità (nei contenuti economici) della 5ª perizia di variante tecnica, nella forma approvata dall'YYYY. Quest'ultima era infatti ritenuta responsabile di aver effettuato stralci e/o riduzioni unilaterali su maggiori compensi, intere lavorazioni eseguite, quantità di lavorazioni svolte, nuovi prezzi ecc.

Per effetto, attraverso una comparazione tra il maggior importo dei singoli lavori contemplati della 5ª perizia di variante elaborata del C.G e quello delle opere valorizzate nella versione approvata da YYYY, l'impresa XXXXXX rivendicava maggiori compensi, secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 188 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori lavori	7.131.903,11
Maggiori compensi	5.441.494,28
Maggiori oneri per progettazione	4.023.569,80
Maggiori oneri per progettazione	51.087,30

La pretesa veniva confermata con la domanda di arbitrato e nella prima memoria difensiva del C.G.

Il sottoscritto CTU evidenzia che la riserva *de qua* ha caratteristiche di affinità con la riserva n° 181, rappresentando un (confuso) intreccio tra quest'ultima e molte riserve contraddistinte da numeri progressivi inferiori in cui sono (anche) contestate lavorazioni contabilizzate da YYYY al Conto Finale. Quindi, sotto questo profilo, la riserva si configura come duplicazione di molte riserve precedenti.

In ogni caso, benché di valore economico apprezzabile, la riserva è caratterizzata da una sostanziale genericità ed indeterminazione, perché le maggiori pretese derivano da una mera comparazione economica tra gli importi delle super categorie di lavori - senza neanche l'indicazione delle rispettive consistenze quantitative in termini di volumi, superfici, unità di misura, ect, e senza il supporto di specifiche argomentazioni ad illustrazione degli squilibri tra le due diverse versioni della 5ª perizia di variante poste a confronto - con la conseguenza che il CTU dovrebbe svolgere un'indagine esplorativa che non gli compete.

Pertanto, considerata l'indeterminatezza e genericità della riserva, nonché l'inammissibilità della medesima nella parte in cui contiene numerose duplicazioni di altre pretese oggetto di indagine nella presente relazione peritale, non è possibile procedere alla relativa trattazione.

#### **7.48. Disamina delle riserva n. 189 (quesito arbitrato n. 82).**

Con la riserva n° 189, formulata per la prima volta in occasione della emissione del Conto Finale (30.12.2010), il C.G. esprimeva di confermare i contenuti della propria nota del 30 dicembre 2010 e, quindi, esprimeva che:

- successivamente all'apertura al traffico autostradale, a tergo della spalla nord del ponte Benante si era verificato un assestamento del piano viabile di entità superiore ai valori previsti e prevedibili;
- la circostanza *de qua* aveva reso necessario procedere alla progettazione ed esecuzione di interventi di risagomatura, non previsti contrattualmente e, quindi, non remunerati;
- di rivendicare, a tale titolo, la remunerazione dei suddetti interventi per un importo pari ad euro 83.431,96 oltre oneri ed accessori di legge, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 189 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (b)</b>
maggiori lavori	83.431,96
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	2.980,72
Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.262,51
Oneri <b>indagini geognostiche e consulenze</b>	20.000,00

La pretesa veniva confermata con la domanda di arbitrato e nella prima memoria difensiva del C.G.

In merito alla riserva oggetto di indagine :

**I CTP del C.G** hanno osservato che:

*"Quanto alla richiesta di compenso per le indagini geognostiche e consulenze prescritte dal Collaudatore (vedi pagg. 81 e 82 dell'Atto Unico di Collaudo in atti sub 52), i cui giustificativi sono allegati in atti sub 82.11, si evidenzia che nello stesso atto di Collaudo non c'è alcun cenno al fatto che tali attività debbano intendersi a carico del CG e, pertanto, ad avviso degli scriventi, spetta a quest'ultimo il relativo compenso.*

*Con riferimento invece agli interventi di ripristino di cui alla quantificazione in atti sub 82.9, effettuati nei mesi di aprile 2010 e dicembre 2010, si rileva che detti interventi sono precedenti all'Atto di Collaudo (riferito alla data del 31.12.2010) in cui il Collaudatore ha prescritto a spese del C.G. eventuali analoghi interventi successivi alla data di competenza del Collaudo. Pertanto, ad avviso degli scriventi, spetta al C.G. il relativo compenso.*

*A supporto della quantificazione in atti sub 82.9 si allegano alla presente i seguenti giustificativi:*

- *Intervento di dicembre 2010:*
  - o *Ditta Pernice, contratto, SAL 20 e relativa fattura; importo lavori relativi alla riserva: p 8.020 (ovvero l'intero SAL);*
  - o *Ditta Antigone, SAL finale e relativa fattura; importo lavori relativi alla riserva: p 6.000 (vedi pag. 21 SAL finale ò Riparazione ammaloramenti pavimentazione da scatolare a Ponte Benante [í ]ö).*
- *Intervento di marzo 2010*
  - o *Ditta Antigone, SAL 17 e relativa fattura; importo lavori relativi alla riserva: p 10.000 (vedi pag.8 SAL 17 ò NP7 ó Ripristino deformazioni Spalla I Benente [í ]ö).*

**I CTP di YYYY**, hanno affermato che:

*Ó La riserva discende dall'abbassamento del piano d'imposta del rilevato posto immediatamente a ridosso delle spalle lato Nord del Ponte Benante, che ha interessato entrambe le carreggiate autostradali. L'evento, conosciuto, è emerso con pericolosa evidenza nei primi mesi dell'anno 2010, posteriormente all'apertura al transito del lotto 1, avvenuta nel luglio 2009. Esso ha comportato la necessità di effettuare risagomature del piano viabile, al fine di limitare gli effetti di disturbo alla guida. Ulteriore risagomatura è stata necessaria nel mese di Dicembre: tale evento è stato sottoposto all'esame della Commissione di Collaudo che in occasione della visita del 04.02.2011 ha affermato che la tratta in questione veniva al momento stralciata dal certificato di collaudo e la sua collaudazione veniva rimandata alla risoluzione definitiva del problema. La stessa Commissione ha richiesto al CG di attivarsi con una campagna geognostica integrativa che potesse in maniera chiara e inequivocabile stabilire quale sia l'entità del cedimento ancora in corso.*

*É Per quanto appena detto, si ritiene altresì che gli interventi che sono stati realizzati, sia per ciò che attiene gli studi e le indagini integrative e sia per ciò che attiene gli interventi di risagomatura, rientrano tra gli oneri contrattuali posti a carico del C.G., trattandosi di evento sopravvenuto, insorto per corresponsabilità del Contraente Generale, che pur avendo avuto evidenza del fenomeno non lo ha indagato in tempo utile e ha ritenuto che rientrasse entro termini di accettabilità, malgrado si ritiene avesse superato la soglia di criticità.ö*

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU è dell'avviso che la domanda sia infondata.

Infatti, i maggiori oneri sostenuti dal C.G. (risagomatura corpo stradale, indagini geologiche, ect) erano correlati a cedimenti del rilevato eseguito a ridosso delle spalle lato Nord del Ponte Benante, rispetto al quale il C.G. aveva assunto l'obbligazione contrattuale di effettuare le necessarie verifiche del progetto esecutivo (ivi compreso le relative indagini geologiche e geotecniche), nell'ambito di una obbligazione di risultato di ampia portata e, quindi, di assicurare la tempestiva esecuzione e funzionalità dell'intera opus da realizzare. Deve ulteriormente rilevarsi che, rispetto al fenomeno geotecnico riscontrato (cedimento del rilevato), l'impresa XXXXXX non ha neanche fornito - con le proprie argomentazioni



tecniche e difensive - utili elementi di valutazione per ricondurre la causa ad una eventuale sorpresa geologica (connaturata, quindi, da caratteristiche di assoluta imprevedibilità) dei terreni sottostanti le aree di sedime, piuttosto che a comportamenti fisici dei medesimi (anche sotto il profilo temporale) o, ancora, alle modalità di formazione del rilevato. Da quanto è possibile desumere attraverso la lettura dell'atto unico di collaudo il fenomeno riscontrato era oggetto di valutazione da parte del progettista *geotecnico del rilevato* incaricato dal C.G. che, all'esito delle indagini integrative, comunicava che *il valore dei cedimenti residui da attendersi è dell'ordine dei 35 cm che si svilupperanno nell'arco dei prossimi 11 anni circa ma con una forte riduzione delle velocità di cedimento dopo i prossimi 3 anni circa quando risulterà scontato circa il 70% di detto cedimento residuo*. In definitiva, più approfonditi studi del terreno, avevano consentito di prevedere (anche sotto il profilo quantitativo) come si sarebbero evoluti, nel tempo, i cedimenti del terreno indagato i cui effetti, comunque, si sarebbero sostanzialmente esauriti entro i tre anni successivi. Pertanto, qualora la circostanza fosse stata rilevata per tempo, il C.G. avrebbe potuto (e dovuto) adottare, nell'arco temporale di esecuzione dei lavori ó ben superiore a tre anni ó gli opportuni rimedi (ad esempio, una opportuna precarica dei terreni interessati) per ovviare alle asserite anomale (invero forse prevedibili) caratteristiche di deformabilità dei terreni interessati.

## **8. ó Trattazione del quesito peritale n° 4.**

Accerti il CTU, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità, dei documenti relativi l'èsecuzione dell'appalto e delle previsioni legge (anche in materia di General Contractor), se il Committente ha applicato correttamente o meno delle detrazioni e/o penali in capo all'èmpresa (si esegua l'èccertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserve nn. 112/quesito 8, 113/quesito 9, 136/quesito 30), specificandone le motivazioni e provvedendo a quantificare, ove se ne ravvisino i presupposti, gli importi eventualmente addebitabili all'èmpresa ovvero da riaccreditare alla medesima; sempre in conseguenza di quanto oggetto di quesito determini gli importi di competenza dell'èmpresa in ragione dei maggiori oneri dalla stessa sostenuti per la Direzione dei Lavori, le prove e le attività di progettazione; infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all'èmpresa.

### **8.1. Disamina della riserva n° 112 (quesito arbitrato n. 8).**

Con la riserva n° 112, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'èmissione del SAL n° 21/21bis (lavori a tutto il 22.4.2009) il C.G., nel ribadire i contenuti della propria nota del 30 aprile 2009 n. prot. PZ/ACSN/6257/09, contestava la detrazione contabile - ritenuta illegittima - operata dall'èYYYY in riferimento alla lavorazione òguida luceò per opere in galleria a causa di asserite difformità dei supporti di montaggio e, pertanto, rivendicava il corrispettivo economico non contabilizzato per la quota di p 312.059,66 (incidente nella misura del 40% del dovuto secondo l'èffettivo avanzamento percentuale) riferibile alle super categorie contrassegnate dai numeri 123, 165, 234. La riserva veniva reiterata nelle successive sottoscrizioni contabili e, considerato che al SAL n° 23 l'èAmministrazione accreditava quota parte della detrazione, il C.G. aggiornava la pretesa con un minor *petitum* di p 31.668,60 confermata, poi, fino al Conto Finale ove venivano richiesti anche oneri accessori, rivalutazione ed interessi per tardata contabilizzazione (questi ultimi anche in relazione al tardivo allibramento della quota accreditata), secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 112 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Decurtazione lavori	31.668,60
<b>Decurtazione</b> oneri Direzione lavori	1.131,38
Decurtazione <b>prove</b>	841,03
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione : anche sulla quota di p 280.391,06	7.615,19

In riferimento alla riserva *de qua*, va osservato che già con nota del 2.4.2009, il C.G. aveva evidenziato (doc. M-PZ- 8.8):

- di aver trasmesso alla D.L., in data 12.11.2007, il progetto esecutivo di dettaglio della guida luce (doc. M-PZ- 8.3);
- che in data 28.10.2008, nel corso del sopralluogo congiunto con rappresentanti dell'èAlta Sorveglianza di YYYY, dell'èUfficio Miglioramento Tecnologico YYYY, Direzione Lavori e Contraente Generale era stata esaminata con esito positivo la campionatura di guida luce montata in sito;

- di aver comunicato, con nota del 25.2.2009, l'imminente e improcrastinabile inizio dei montaggi, chiedendo alla D.L. di esprimersi entro 10 giorni con particolare riferimento alla configurazione dell'installazione ritenuta idonea;
- che in data 27.2.2009 la D.L. aveva comunicato l'assenza di parere ó all'attualità - dell'Alta Sorveglianza YYYY;
- che in difetto di riscontro, avrebbe proceduto con l'installazione impiantistica, conformemente al progetto esecutivo di dettaglio già sottomesso ed integrato dalle schede tecniche dell'affidatario.

In effetti, la contestazione dell'Alta Sorveglianza sulla difformità dei supporti proposti rispetto all'originaria previsione, veniva elevata (solo) con nota del 21 aprile 2009.

Riguardo a quanto sopra i CTP delle parti hanno formulato le relative argomentazioni. In particolare

**I CTP del C.G.** hanno evidenziato che, nonostante il C.G. avesse trasmesso i progetti esecutivi di dettaglio fin dal 12.11.2007 e organizzato di propria iniziativa un sopralluogo per permettere ad YYYY la verifica dei campioni installati, solo in data 21.4.2009 YYYY, all'esito della relativa disamina, si curava di comunicare che avrebbe operato una riduzione del prezzo di circa il 40% per presunte difformità dei supporti. Circostanza che veniva quindi contestata dal C.G. con nota del 30.4.2009 e, successivamente, con la riserva 112.

**I CTP di YYYY,** hanno dedotto che

*óÈ Al SAL N. 21-21Bis, il Contraente Generale ha reclamato il rimborso di p. 312.059,66 quale somma trattenuta ó in via provvisoria - sulla lavorazione della guida luce in galleria per la riscontrata difformità del sistema di montaggio e le contestazioni insorte tra C. G. e l'Alta Sorveglianza. Quindi, nelle more del completamento della lavorazione (mancanza di manicotti di copertura dei giunti, mancanza degli elementi di risalita e di collegamento ó allegato 4.1.1) dello svolgimento di un contraddittorio per la valutazione della difformità, è stato cautelativamente accreditato dal Direttore dei Lavori il 75% dell'importo a corpo contrattualmente convenuto per la lavorazione. Successivamente, con l'emissione dello stato d'avanzamento Lavori N. 22, in applicazione e in accordo con quanto valutato, stabilito e concordato congiuntamente nella riunione tenutasi il 17.07.2009 tra Responsabile del Procedimento, Direzione Lavori e Contraente Generale, si è proceduto a effettuare gli allibramenti della lavorazione secondo la riduzione concordata (Allegato 4.1.2) per il diverso tipo di attacco realizzato dal Contraente Generale (allegato 4.1.3) rispetto a quanto contrattualizzato (allegato 4.1.4), previo accertamento che le parti mancanti (manicotti, risalite, etc.) erano state completate. Ma nonostante gli accordi presi nella riunione del 17.07.2009, il Contraente Generale insiste nella richiesta di pagamento dell'intero importo contrattualmente previsto a corpo per il compenso della lavorazione.*

*ÈSi riscontra quanto valutato dal Direttore dei Lavori, e si ritiene che la riserva sia infondata perché superata sia dagli accordi sopraggiunti con lo stesso Contraente Generale e sia perché la riduzione operata è congruente con le minori lavorazioni da egli rese, avendo modificato il tipo di attacco rispetto a quanto contrattualmente previstoö*

Esaminati gli atti e valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU rileva, preliminarmente, che le lavorazioni in contestazione (*guide luminose* per opere in galleria) sono state oggetto, da parte del C.G., di una parziale (ri)progettazione esecutiva di dettaglio e l'YYYY, pur rilevando (tardivamente) una difformità rispetto alle originarie previsioni in relazione alle (variate) modalità di montaggio dei relativi supporti, ha comunque integralmente accettato le opere realizzate in conformità alla proposta, salvo operare una

decurtazione economica in funzione del minor costo attribuito alla prestazione, per la sola parte afferente il supporto di fissaggio delle suddette componenti. Per stessa ammissione dei CTP di YYYY, infatti, le iniziali incompletezze sulla mancanza di manicotti di copertura dei giunti, la mancanza degli elementi di risalita e di collegamento (pure rilevate in corso di esecuzione) erano poi state sanate dall'affidataria. Non si riscontrano, in atti, contestazioni in ordine ad eventuali decrementi prestazionali o funzionali delle lavorazioni de *quibus*.

La domanda di reintegro avanzata dal C.G. in relazione alle detrazioni economiche operate dall'YYYY deve essere interpretata e risolta alla luce delle condizioni contrattuali.

È utile rammentare, innanzitutto, la previsione dell'art. 16, comma 5 del C.S.A. (derivata dall'art. 9 del D. Lgs 190/2002) circa la facoltà del C.G. di proporre modifiche tecniche ritenute utili a ridurre il tempo o il costo dell'opera, suscettibili di rifiuto dalla stazione committente se non conformi alle specifiche tecniche o se ritenute tali da determinare peggioramenti della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere. Trattasi, quindi, di varianti *migliorative*, almeno sotto il profilo economico e/o temporale. La modifica tecnica afferente le guide luminose si colloca, evidentemente, nell'ambito della suddetta disciplina e ó proprio in considerazione del comportamento concludente dell'Ente ó deve escludersi che una qualsiasi delle ipotesi di diniego possa essersi verificata né, tantomeno, sembra applicabile, nella fattispecie, l'ipotesi di cui all'art. 15, comma 6, del C.G.A.<sup>36</sup> (DM 145/2000) in cui è legittimata la riduzione del prezzo, perché la contestazione non verte su *carenze* nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità di materiali (o componenti) né, ancora, sul pregio della lavorazione quanto, piuttosto, su una diversa modalità di esecuzione del supporto di fissaggio, ritenuta meno onerosa.

Considerato, quindi, che la variante proposta (ed attuata) dal C.G. ha determinato un minor costo, si pone il problema di stabilire la destinazione della conseguente economia, considerato che la norma nulla precisa al riguardo e non esiste evidenza documentale di un *formale* accordo tra le parti risalente al mese di luglio 2009, come asserito dai CTP di YYYY che si sono limitati a produrre una scheda contabile priva di sottoscrizioni, quindi contestata dai colleghi omologhi della controparte.

Secondo un orientamento dottrinario il minor costo dovrebbe essere a totale vantaggio del C.G. (cfr. A. BIAGINI, *La legge obiettivo e l'istituto del General Contractor*). Nel caso di specie la questione potrebbe essere risolta in applicazione (o analogia) dell'art. 11 del C.G.A. (cui le parti si sono contrattualmente vincolate) ove è stabilito che le economie risultanti da proposte migliorative sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Pertanto, nell'ipotesi che il Collegio Arbitrale aderisca a questa soluzione la domanda del G.C. dovrebbe essere accolta nella misura del 50% della somma trattenuta dall'YYYY e, quindi, di p 15.834,30 (= 31.668,60 x 50%) oltre oneri accessori, secondo il seguente prospetto:

<sup>36</sup> L'art. 15, comma 6., del DM 145/2000 prevede testualmente che *«Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.*

<b>RISERVA n. 112 ó Proposta del CTU</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Decurtazione lavori	15.834,30
<b>Decurtazione</b> oneri Direzione lavori	565,69
Decurtazione <b>prove</b>	420,52

oltre interesse legali e moratori (artt. 29, 30 del DM 145/2000). Con riferimento a questi ultimi il sottoscritto CTU non ha elementi sufficienti per valutare se assoggettare al relativo computo anche la somma di p 280.391,06, contabilizzata (o riaccredita) dall'YYYY (solo) al SAL n° 23, considerato che la minore percentuale di avanzamento temporaneamente allibrata in riferimento alle super categorie contrassegnate dai numeri 123, 165, 234, poteva anche essere giustificata dall'incompletezza delle lavorazioni - come asserito dai CTP di parte convenuta - o da un grado di esecuzione concretamente inferiore a quanto preteso dal C.G che, però, non è stato in grado di offrire spunti di valutazione.

Per quanto concerne le decorrenze degli interessi legali e moratori dovuti *ex lege* (artt. 29, 30 del DM 145/2000), si rileva che:

- il *dies a quo* è individuato alla data dell'08.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla detrazione definitiva operata dall'YYYY);
- il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

### **8.2. Disamina delle riserva n° 113 (quesito arbitrato n. 9).**

Con la riserva n° 113, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 21/21bis (lavori a tutto il 22.4.2009) il C.G., nel ribadire i contenuti della propria nota del 30 aprile 2009 n. prot. PZ/ACSN/6257/09, contestava la determinazione dell'YYYY ó ritenuta illegittima - di differire la contabilizzazione delle prestazioni lavorative già effettuate nella cava di deposito n. 8 per la *bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica autorizzata di rifiuti contenenti amianto per i quali siano state esperite le procedure amministrative secondo le norme vigenti, compensate a parte*, benché contemplate nella 2ª perizia di variante tecnica e remunerate alla voce di prezzo P.N.R.07 e rivendicava un *petitum* di p 5.002,50. La riserva veniva reiterata nelle successive sottoscrizioni contabili e, considerato che al SAL n° 25 l'Amministrazione contabilizzava le suddette prestazioni applicando, in luogo del corrispettivo rivendicato, il minor prezzo PNR.08\_1, il C.G. effettuava un aggiornamento per rivendicare solo il pagamento dell'importo ancora non corrisposto per la quota di p 4.859,25, confermando la medesima richiesta al Conto Finale ove venivano quantificati anche gli oneri accessori, rivalutazione ed interessi per tardata, secondo il seguente prospetto:

<b>RISERVA n. 113 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori <b>lavori</b>	4.859,25
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	173,60
Maggiori oneri per <b>prove</b>	73,53
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione	364,08

Il sottoscritto CTU, rilevando quanto eccepito dai CTP di YYYY, conferma che la riserva *de qua* è una duplicazione parziale della riserva n. 109 (quesito peritale n° 5) a cui si rinvia per la relativa trattazione.

### **8.3. Disamina della riserva n° 136 (quesito arbitrato n. 30).**

Con la riserva n° 130, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009) il C.G., contestava quanto preannunciato dall'YYYY ó con nota del 13 ottobre 2009 n° CPA-0056638-P - circa l'applicazione nel successivo SAL, di una trattenuta dell'importo di p 1.757.065,00 in relazione *ða non meglio precisate presunte inadempienze del Contraente generale nei confronti dell'affidatario SICS-CFC* ó argomentando di aver già provveduto, in data 21 ottobre 2009, per il tramite di legali di propria fiducia, a diffidare la Committenza ad astenersi dall'applicazione della paventata detrazione, ritenuta *õillegittima, illogica, arbitraria per tutte le ragioni meglio indicate nella suddetta nota alla quale ci si riporta*ó.

La trattenuta in parola veniva effettivamente operata dall'YYYY nel certificato di pagamento n° 24 del 12 novembre 2009 (doc. M-PZ-30.7).

Pertanto, in occasione della sottoscrizione dei SS.AA.LL. successivi e del Conto Finale, il C.G. reiterava la riserva chiedendo il reintegro dell'importo trattenuto dall'YYYY oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Va osservato che, in effetti, con nota del 13.10.2009 l'YYYY preannunciava al C.G. che, in riferimento al *õcontenzioso in oggetto*ó, cioè a quello insorto tra l'Impresa XXXXXX e l'affidatario ATI SICS Srl óCFC, *õverificata l'inadempienza del Contraente Generale nei confronti dell'ATI affidataria*ó avrebbe operato al SAL successivo una trattenuta di p 1.757.065,00, in applicazione dell'art. 9, comma 9, del D.Lgs. 190/02 e dell'art. 22 del C.S.A., senza addurre ulteriori motivazioni.

Riguardo alla suddetta circostanza, entrambi i CTP delle parti hanno offerto brevi argomentazioni. In particolare

#### **I CTP del C.G.** hanno evidenziato che:

*õ il C.G., tramite legali di propria fiducia, con nota del 21.10.2009 (in atti sub 30.6) ha diffidato la Committente dall'applicare detta detrazione in quanto illegittima, illogica e arbitraria per le ragioni meglio esposte nella stessa nota. Ha contestato in particolare il fatto che YYYY abbia, con riferimento al contenzioso in corso con l'affidatario, preso posizione in favore di quest'ultimo prima del pronunciamento della competente Autorità Giudiziaria. Ha rilevato inoltre l'assenza di un'evidenza documentale, una prova piena e raggiunta per tabulas di un eventuale inadempimento ovvero l'insussistenza delle condizioni di cui all'art.22 del C.S.A. Norme Generali.*

*Gli scriventi osservano, inoltre, che anche la Commissione di Collaudo (si veda l'ultimo capoverso di pag.84 dell'Atto Unico di Collaudo sub.52) <<anche alla luce di quanto l'YYYY S.p.A., con parere del proprio Condirettore Affari Legali e Patrimonio, ha espresso con la nota che ha avuto da essa inoltrata, non ritiene che possa rimanere ulteriormente õcongelata*ó la somma di p1.757.065,00 che il Responsabile del Procedimento ha trattenuto applicando l'art.22 del CSA-Norme Generali. Infatti, a termini di Legge e di contratto parrebbe del tutto palese l'impossibilità per YYYY S.p.A. õí di sostituirsi all'Autorità

*Giudiziaria già investita della controversia nella valutazione dei comportamenti del Contraente Generale e dell'Affidatario in ordine al regolare adempimento del contratto tra essi intercorrente>>*

*Ciò nonostante la somma suddetta risulta ancora trattenuta da YYYY.ö*

**I CTP di YYYY**, si sono limitati a dedurre che:

*La richiesta è stata oggetto di un contenzioso tra le parti che si è risolto con il pagamento diretto dell'Affidatario (allegato 4.3.1).*

*Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 4.3 di domanda del quesito peritale n°4 in oggetto sia da rigettare.ö*

In effetti la contestazione non si incentra su problematiche tecniche o contabili ma assume una connotazione di natura prevalentemente giuridica, rispetto alla quale rientra nelle competenze esclusive del Collegio Arbitrale valutare se l'YYYY abbia correttamente operato in conformità al contratto e alle vigenti norme in materia e, quindi, se fosse legittimata ad operare la detrazione economica di p 1.757.065,00 sul certificato di pagamento n° 24.

Ad ogni modo, al fine di agevolare le decisioni Collegiali, il sottoscritto CTU ritiene utile offrire qualche elemento di valutazione, anche alla luce degli ulteriori chiarimenti chiesti alle parti in occasione del terzo contraddittorio instaurato in data 27 maggio 2013. In detta occasione, i CTP di XXXXXX hanno prodotto la seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Roma, notificato dall'impresa XXXXXX & C. S.p.A. alla società SICS ó Società Italiana Costruzioni Stradali S.r.l, in data 3 aprile 2009, corredato da verbale di udienza del 15.01.2013 (doc. P-CTU.2);
- 2) copia della nota dello Studio Caponi e di Falco del 10.12.2012, già versata in atti (doc. M-PZ-30.6)

Con il suddetto atto di citazione la ditta XXXXXX, previa esposizione del rapporto contrattuale instaurato con la ditta SICS (quale soggetto terzo e affidatario di una porzione delle opere da realizzare nell'ambito dell'appalto oggetto della presente controversia per un corrispettivo originariamente pattuito di p 39.298.280,00) addebitava a quest'ultima una serie di inadempimenti ó ravvisati sin dalle prime fasi dell'avvio dei lavori ó tali da pregiudicare la buona riuscita dell'opera e, soprattutto, il rispetto dei termini contrattuali. Il sottoscritto non ritiene utile elencare, nel dettaglio, le numerose inadempienze lamentate dalla XXXXXX ó peraltro consultabili attraverso la disamina dell'atto di citazione - quanto, piuttosto, la circostanza che il C.G., all'esito della asserite violazioni contrattuali dell'affidatario, dichiarava a quest'ultimo di agire per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento e, quindi, di volersi avvalere (anche) della clausola di cui all'art. 22.1.1 del C.S.A. (interno tra le parti) con cui era espressamente previsto che *l'affidatario deve risarcire al Contraente Generale gli oneri tutti subiti per effetto del contratto risolto, ivi incluso l'eventuale maggior importo ó rispetto a quello di contratto ó pagato dal Contraente Generale a terzi o speso direttamente per la realizzazione dei lavori. Il Contraente Generale tratterà, a garanzia degli eventuali danni subiti, il corrispettivo maturato dall'Affidatario nonché le garanzie fidejussorie provvedendo al pagamento del dovuto ed allo svincolo delle garanzie residue solo dopo il compimento dei lavori oggetto del contratto da parte di terzi o del Contraente*

*Generale in proprio e dopo la loro accettazione*. Nelle proprie conclusioni il C.G. chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la risoluzione del contratto in danno dell'ATI e la condanna, della medesima, al pagamento della somma di € 3.929.828,00 oltre all'ulteriore importo nelle more maturato, a titolo di penale per ritardata ultimazione.

È incontestabile, dunque, che al momento della detrazione operata dall'YYYY fosse insorta, già da tempo, un lite tra le parti che era stata devoluta alla cognizione del Tribunale di Roma, rispetto alla quale il C.G. aveva il ruolo di parte attrice per la tutela di interessi e di ragioni di credito (entrambi ritenuti lesi) di apprezzabile rilevanza economica.

Il Collegio dovrà dunque accertare se, in pendenza dell'instaurato giudizio civile davanti all'Autorità competente, la detrazione di € 1.757.065,00 operata dall'YYYY, rispetto alla quale non sussiste, agli atti del giudizio arbitrale, una specifica argomentazione (né documentazione) sulle ragioni (e a supporto) dell'inadempienza che si assume essere stata *verificata* dall'Alta Sorveglianza, rientrasse ancora nella sfera della propria facoltà. Ad ogni modo, sulla base dei chiarimenti verbali forniti dai CTP di YYYY sembra che la detrazione fosse stata effettuata per un inadempimento *pecuniario* del C.G. correlato al mancato pagamento del corrispettivo economico verso l'affidatario, inizialmente disposta in via cautelativa (ma non è dato sapere su quali basi sia stata quantificata la somma da trattenerne) per poi procedere, all'esito di una più approfondita *istruttoria* esperita nelle more del giudizio arbitrale, alla liquidazione diretta (comunicata in data 7.12.2012 n° prot. CDG-0162831-P) in favore del medesimo soggetto.

Come già osservato, la detrazione operata dall'YYYY si radica sulla previsione di cui all'art. 22 del C.S.A. e all'art. 9, comma 9, del D.Lgs 190/2002 che dispone testualmente *Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto*.

L'art. 22 del C.S.A., oltre a richiamare il cit. art. 9.9 del D. Lgs 190/2002, ai commi 2 e 3, dispone che:

*Ove risulti l'inadempienza del Contraente Generale, segnalata e documentata dall'affidatario all'Alta Sorveglianza, l'YYYY avrà facoltà di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto dell'affidatario  
Prima di procedere al pagamento surrogatorio di cui al comma precedente, l'YYYY, attraverso l'Alta Sorveglianza, inviterà il Contraente Generale a fornire le proprie giustificazioni nel termine di 10 giorni*

In definitiva, considerato che, in base all'art. 176, comma 10, del D. Lgs 163/2006, il rapporto che si instaura tra C.G. e affidatari si colloca nell'ambito della disciplina del diritto privato, il legislatore si è preoccupato di apprestare una tutela per questi ultimi, al fine di scongiurare eventuale crisi d'impresa conseguente all'inadempimento (ove concretamente sussistente) della prestazione pecuniaria da parte del primo, con la conseguente *facoltà* del



soggetto aggiudicatore di intervenire per tempo, seppure in via indiretta, con misure di autotutela quali il pagamento diretto agli affidatari.

Si pone il problema di accertare, però, se la tutela apprestata dal legislatore (e dal contratto di affidamento al C.G.) possa essere esercitata in qualsiasi circostanza (essendo quindi sufficiente la constatazione della mancata liquidazione del corrispettivo verso l'affidatario) ovvero se sussistono ragioni di inapplicabilità, proprio in funzione dei rapporti instaurati *iure privatorum* dal contraente generale che, assumendosi l'obbligo (di risultato) economico e temporale e, quindi, anche l'esclusiva responsabilità dell'eventuale costo riveniente dall'onerosità o difficoltà di esecuzione dell'opera (art. 1663 c.c.), la risoluzione dei problemi connessi con la denuncia dei vizi di difformità dell'opera (art. 1667 c.c.), la garanzia dell'appaltatore (art. 1668 c.c.) e la morte di quest'ultimo (artt. 1674 e 1675 c.c.), ha comunque la necessità di apprestare proprie forme di tutela verso i possibili inadempimenti dei terzi. Con la conseguenza che eventuali conflitti tra opposte forme di tutela e addebiti di mutuo inadempimento forse dovrebbero trovare composizione (ovvero definizione) nelle competenti sedi, soprattutto quando già adite.

In ogni caso, per l'ipotesi che il Collegio si dovesse determinare per l'accoglimento della richiesta del C.G. il sottoscritto CTU procederà, nella trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11, alla quantificazione degli interessi legali e moratori, ex artt. 29, 30 del D.M. 145/2000 (si verte in materia di mancata liquidazione di certificati di acconto, seppure in misura parziale) sulla somma di **€ 1.757.065,00** con la precisazione che:

- il *dies a quo* è individuato alla data del 12.11.2009 (data di emissione del certificato di pagamento n° 24, in cui è stata concretamente operata la detrazione dall'YYYY);
- il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

## **9. ó Trattazione del quesito peritale n° 1.**

*Accerti il CTU l'eventuale anomalo andamento dei lavori, anche alla luce di quanto lamentato dall'impresa nelle riserve oggetto della presente procedura arbitrale (verificando, in particolare, se tale anomalo andamento sia riconducibile alle cause assunte dall'impresa medesima, ovvero: ritardata approvazione della perizia di variante n. 4, presenza non segnalata di acqua nelle fasi di scavo dell'area TR4.01, eccezionali precipitazioni verificatesi nei mesi di settembre ed ottobre 2009, fermo lavorazioni connesse allo svincolo Catania (IN.1.10) nel periodo dal 27 maggio al 18 settembre 2008 (lato Siracusa) e nel periodo dal 27 maggio al 30 settembre (lato Catania), fermo delle lavorazioni relative alle barriere antifoniche (TR4.03) nel periodo compreso tra il 6 aprile ed il 10 settembre 2009 - si esegua l'accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserve n. 109/quesito 5, n. 123/quesito 17, n. 127/quesito 21, n. 128/quesito n. 22, n. 134/quesito n. 28, n. 138/quesito n. 32); in caso di risposta positiva a quanto precede, calcoli il CTU gli effetti delle causali, eventualmente accertate, che hanno inciso sul corretto svolgimento delle lavorazioni, determinando e quantificando, secondo i criteri che riterrà idonei, gli eventuali maggiori oneri, costi e danni sopportati dall'impresa; determini, altresì, il CTU l'eventuale danno finanziario subito dal Contraente Generale per i titoli sopra indicati.*

### **9.1. Considerazioni di carattere generale sull'anomalo andamento dei lavori.**

Il quesito peritale n° 1 che raggruppa le riserve nn. 109, 123, 127, 128, 134, 138 (rispettivamente, quesiti arbitrali nn. 5, 17, 21, 22, 28, 32) ha per oggetto l'accertamento di eventuali pregiudizi economici, diretti ed indiretti, subiti dal C.G. a causa di asserite anomalie nello svolgimento dell'iter esecutivo della fase conclusiva di appalto - nel periodo successivo alla data di emissione del SAL n° 20 (13 febbraio 2009) - tali da determinare un parziale fermo operativo di cantiere e/o rallentamenti dei ritmi di avanzamento dei lavori, con conseguente inefficace impiego dell'organizzazione aziendale, anche in termini di uomini ed attrezzature.

Giova evidenziare, sin da subito, che in tema di anomalo andamento dei lavori il **Contraente Generale**, in considerazione della sua particolare natura giuridica, quale:

- soggetto esecutore ed assuntore di un ruolo principale nella fase di progettazione, coordinamento e conduzione delle attività realizzative (anche di direzione e vigilanza, ivi compreso la sicurezza);
- dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere, nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria;
- destinato a provvedere alla realizzazione dell'opera con qualsiasi mezzo, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto *definitivo* posto a base di gara ó nel caso di specie, *esecutivo* ó verificato e fatto proprio dall'aggiudicatario;
- fruitore di agevolazioni normative (ai sensi del D. Lgs 190/2002) circa termini e modalità acceleratorie per la redazione dei progetti e per l'acquisizione di autorizzazioni e pareri (ove occorrenti) con particolare attenzione alla localizzazione delle opere e alla compatibilità ambientale;

- caratterizzato, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo e per l'assunzione del relativo rischio;
- dotato di ampia autonomia gestionale e decisionale che gli consentono di procedere alla risoluzione degli ostacoli che si frappongono al raggiungimento del risultato ó la costruzione dell'opera ó che il Committente gli ha affidato e, quindi, di prevedere la riorganizzazione dell'attività costruttiva, la riprogrammazione delle fasi di lavoro, la redazione di soluzioni progettuali alternative, finalizzate alla riduzione dell'impatto di eventuali impedimenti sul regolare avanzamento dei lavori;

**non può essere assimilato (anche in termini di efficienza) ad un appaltatore ordinario,** perché contrattualmente (e normativamente) obbligato a porre in atto misure adeguate per superare le criticità che si evidenziano in corso d'opera in modo da garantire una adeguata riorganizzazione delle proprie attività di cantiere, nell'ambito del vasto intervento di cui è affidatario, evitando, per quanto possibile, la diseconomica utilizzazione di manodopera e mezzi.

Secondo quanto precisato anche dall'**Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, Servizi e Forniture**, in riferimento alle disciplina che regola l'istituto del Contraente Generale i maggiori oneri per anomalo andamento dei lavori *“dovrebbero derivare esclusivamente da circostanze del tutto imprevedibili, tali da non consentire una riprogrammazione delle attività contestuale alle stesse, ed il calcolo degli stessi dovrebbe essere limitato ai tempi strettamente necessari a consentire l'attivazione di adeguati correttivi nell'impiego delle risorse e non all'intera durata dell'impedimento”* (cfr. Deliberazione n. 52, Adunanza del 23 settembre 2010) .

La medesima Autorità ha ulteriormente affermato che *“Come noto, l'art. 1, comma 2, lett. f), della legge 443/2001, prima, e l'art. 176, comma 1, del D.lgs. 163/2006, poi, hanno definito l'affidamento a contraente generale come l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore, precisando come il ruolo di contraente generale sia caratterizzato, tra l'altro, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo e per l'assunzione del relativo rischio.*

*Ne discende che il C.G. è un soggetto deputato a fronteggiare gli eventuali impedimenti e/o ostacoli all'esecuzione dei lavori in modo più efficiente rispetto a un appaltatore vero e proprio; non appare, pertanto, coerente riconoscere allo stesso degli oneri connessi direttamente alla mancata produzione, in quanto ciò finirebbe per snaturare il ruolo specifico di C.G., disincentivando, tra l'altro, lo stesso a mettere a frutto tutta la sua capacità organizzativa, tecnico-realizzativa, per far fronte alle difficoltà che si presentano nella realizzazione dell'opera” (Cfr. Deliberazione n. 48, Adunanza del 4 maggio 2011)*

Alla luce delle suesposte considerazioni e della disamina delle presunte cause di anomalo andamento dei lavori lamentate dal G.C. con le riserve nn. 109, 123, 127, 128, 134, 138, concernenti intervalli temporali all'interno dell'iter della fase conclusiva di appalto ed oggetto di indagine peritale (13 febbraio-29 dicembre dell'anno 2009), il sottoscritto CTU

ó antepoñendo le conclusioni di ogni singola doglianza, che sarò comunque oggetto di specifico approfondimento - è giò in grado di anticipare, in linea generale, la propria opinione sulla sostanziale infondatezza delle richieste.

Appaiono, infatti, immediatamente dirimenti le seguenti ineludibili circostanze, incompatibili con l'asserita sottoproduzione e/o parziale fermo operativo di cantiere:

- a) il compimento dei lavori (29 dicembre 2009) è avvenuto prima della scadenza *formalmente* stabilita (e procrastinata) dall'YYYY (4 gennaio 2010), sulla base dei provvedimenti amministrativi progressivamente assunti dal legale rappresentante dell'Ente e/o dal Responsabile del Procedimento, anche a prescindere dalla contestazione del G.C. (elevata con le riserve nn. 118, 137, 163) che il termine ultimo (effettivo) avrebbe dovuto intendersi ulteriormente differito di un tempo *suppletivo*, congruamente commisurato agli impedimenti pregressi, secondo quanto accertato dalla Commissione ex art. 31 bis L. 109/1994;
- b) non sono state rilevate ó per il periodo indagato - circostanze caratterizzate da particolare *imprevedibilitò* e tali da non consentire una riprogrammazione delle attività contestuale alle stesse, tant'è che il C.G. ha mantenuto in efficienza la propria organizzazione produttiva senza erodere inutilmente il tempo ancora a disposizione ó e quindi sfiorare il termine finale - per il completamento dei lavori;
- c) i lavori *de quibus* sono stati eseguiti e completati a tempo di *record*, tant'è che il medesimo C.G., assumendo di aver ottemperato ó nel medesimo periodo per il quale contesta incoerentemente l'anomalo svolgimento di lavori - ad espresse richieste scritte dell'YYYY per l'anticipata ultimazione (*rectius*: consegna) delle opere, ha rivendicato (con le riserve nn. 118 e 163) il premio di accelerazione di cui all'art. 23 del C.S.A.;

Le circostanze che precedono, giò sufficienti a scalzare ogni eventuale ipotesi di anomalo svolgimento dei lavori che possa sottendere un maggior impegno temporale dell'organizzazione produttiva allestita dal C.G., acquistano maggior rilievo se integrate con l'accertamento ó rimesso al libero apprezzamento del Collegio Arbitrale e oggetto del prossimo paragrafo ó che il termine ultimo per il completamento dei lavori avrebbe dovuto essere determinato tenendo conto, anche, del *tempo suppletivo* proposto dalla Commissione istituita, ex art. 31 bis della L. 109/1994, all'esito dello scrutinio delle prime 111 riserve concernenti gli accadimenti sottesi dai primi 20 SS.AA.LL., per il periodo fino al 13 febbraio 2009.

Giova individuare, dunque, in relazione alle diverse ipotesi correlate alla suindicata circostanza, quale fosse il termine finale per il completamento dei lavori, nelle ultime fasi dell'iter conclusivo di appalto, tenuto anche conto dei provvedimenti amministrativi assunti dall'Ente nel medesimo periodo. Detta disamina costituisce oggetto del prossimo paragrafo.

## **9.2. Il termine finale per il completamento dell'opera.**

L'accertamento *de quo* assume fondamentale importanza ai fini della risoluzione della presente controversia, non solo per corroborare - per quanto superfluo ó l'esclusione di anomalo andamento dei lavori nella fase conclusiva del contratto, ma anche per la relativa incidenza economica su eventuali determinazioni Collegiali in ordine al premio di accelerazione richiesto dal C.G. con le riserve nn° 118 e 163. Infatti, l'esatta individuazione del termine finale è essenziale per accertare l'eventuale anticipata ultimazione dei lavori e quantificare (nell'ipotesi di sussistenza dei necessari presupposti) il beneficio temporale del Committente per la fruizione (accelerata) dell'opera ed il corrispondente premio per l'affidatario.

Sul punto, il sottoscritto CTU espone, di seguito, ogni elemento ritenuto utile ai fini della decisione.

Va in primo luogo evidenziato che, nella proposta di accordo bonario del 23 settembre 2009, la Commissione all'epoca istituita effettuava una quantificazione analitica del *tempo suppletivo* complessivamente occorrente al recupero dei ritardi accumulati fino alla data di emissione del SAL n° 20, mediante attribuzione all'evento sottostante ogni singola riserva, ritenuto foriero di pregiudizi temporali, della relativa quota espressa in giorni e concludeva *ó che si debba riconoscere un maggior tempo esecutivo pari a giorni 139* (doc. M-PZ- 30).

Analoga opinione (seppure in termini quantitativi inferiori, per una proposta di 105 giorni) aveva peraltro espresso l'organo tecnico-amministrativo dell'YYYY deputato alla disamina analitica delle riserve (la c.d. *Unità Riserve*), per come risulta ó *per tabulas* ó dai contenuti della *Relazione per il Presidente* predisposta dalla Direzione Centrale ó Servizio Amministrativo dell'Ente stradale in data 1 giugno 2010, in cui si legge testualmente che *óIn relazione alla richiesta di maggior tempo contrattuale, per il quale la predetta Unità Riserve si era già espressa per il riconoscimento dello stesso per giorni 105, a fronte dei 625 richiesti dalla XXXXXX e dei 139 valutati dalla Commissione, ha ritenuto opportuno órinviareó alle valutazioni del Responsabile del Procedimento l'eventuale concessione dei tempi suppletivi* (doc. M-PZ- 30).

In calce alla medesima relazione il Presidente dell'YYYY concordava *ó con la proposta di corrispondere, in un'unica soluzione, la complessiva somma, in c.t., di p 30.100.000,00 di cui p 27.726.020,05 per sorte, p 513.013,41 per rivalutazione ed p 1.860.966,54 per interessi, oltre agli oneri IVA come per legge, a tacitazione di qualunque pretesa relativa alle riserve iscritte a tutto il 20° SAL (13/02/2009), ivi compresa la riserva n. 28 óritardo sul programma lavori accelerato, anomalo andamento dei lavorió e rinviando a specifica perizia di variante tecnica la trattazione della riserva n. 71 e, solo per quanto riguarda eventuali maggiori lavori e oneri di progettazione, le riserve nn. 6, 7, 9 e con il differimento dell'esame delle riserve non quantificate nn. 47, 67, 78, 87, 99, 107, 109, 110, 111, rinviando alle valutazioni del Responsabile del Procedimento l'eventuale concessione dei tempi suppletivi*.

Nel verbale di accordo bonario sottoscritto *inter partes* in data 8 giugno 2010, richiamati preliminarmente i contenuti della delibera del legale rappresentante dell'YYYY Spa dell'8 giugno 2010 n° 80179 (ritenuta parte integrante dell'accordo), l'Ente Committente offriva al

Contraente Generale ó l'importo omnicomprensivo, in c.t., di p 30.100.000,00 di cui p 27.726.020,05 per sorte (p 14.999.274,64 a titolo di corrispettivo ed p 13.226.745,41 a titolo di risarcimento), p 513.013,41 per rivalutazione (sul risarcitorio) ed p 1.860.966,54 per interessi, oltre oneri fiscali come per legge, a tacitazione di qualunque pretesa relativa alle riserve iscritte a tutto il 20° SAL (13/02/2009), ivi compresa la riserva n. 28 ó ritardo sul programma lavori accelerato, anomalo andamento dei lavori e rinviando a specifica perizia di variante tecnica la trattazione della riserva n. 71 e, solo per quanto riguarda eventuali maggiori lavori e oneri di progettazione, le riserve nn. 6, 7, 9 e con il differimento dell'esame delle riserve non quantificate nn. 47, 67, 78, 87, 99, 107, 109, 110, 111, rinviando alle valutazioni del Responsabile del Procedimento ó eventuale concessione dei tempi suppletivi. (doc. AS.A)

Pur non potendo entrare nel merito delle vicende pregresse al SAL n° 20, già accertato ed accettato dalle parti interessate, il sottoscritto CTU rileva che il differimento del termine di scadenza contrattuale in parola è qualificato, da ciascuno dei soggetti indicati (Commissione, Unità Riserve YYYY, Direzione Centrale YYYY, Presidente YYYY, C.G.), come **tempo suppletivo** o **maggior tempo esecutivo** correlato, quindi, ad eventi indipendenti da condotte dell'affidatario (causa di forza maggiore, complicazioni di carattere tecnico imprevedibili, comportamenti del committente) che non gli hanno reso possibile effettuare una quota di lavori nell'arco temporale previsto o alla necessità di esecuzione di maggiori lavori, secondo quanto emerso, peraltro, all'esito delle valutazioni analitiche effettuate dalla Commissione e dall'Unità Riserve dell'YYYY, seppur con alcune divergenze quantitative.

Infatti, a prescindere dalla qualificazione (testuale) delle parti, è gioco forza constatare che l'obiettivo necessità di un differimento dei tempi contrattuali è supportata da tutta la documentazione propedeutica al verbale di componimento bonario e dall'atto medesimo, in quanto ricollegabile alla emersa occorrenza ó in corso d'opera - di far fronte all'esecuzione di maggiori lavori (per un corrispettivo economico concordato di p 14.999.274,64) e a cause ostative al normale avanzamento concordemente ritenute imprevedibili o imputabili al committente (foriere di pretese risarcitorie riconosciute e concordate per l'importo di p 13.226.745,41).

È pacifico il principio giuridico in *subjecta materia* secondo cui, nelle circostanze che in un appalto possono dare adito ad un termine suppletivo, il committente non ha alcuna possibilità di impedire la relativa fissazione, se vi ricorrono i presupposti (cfr., in dottrina, *Codice dell'Appalto Privato*, di Angelo Luminoso, Ed. Giuffrè 2010, pag. 307).

Anche la giurisprudenza arbitrale si è espressa sul punto, affermando che *«Il prolungamento del termine di esecuzione dei lavori corrisponde ad un preciso diritto dell'appaltatore, non suscettibile di valutazione discrezionale da parte della Committente qualora detto prolungamento si renda necessario per fatto imputabile a quest'ultima a causa del tempo trascorso per varianti, dovute a pregresse omissioni, ovvero per il ritardo nel compimento degli atti indispensabili»* (lodo Roma 15 gennaio 2010 n. 1, in Arch. Giurr. OO.PP., 2010, 801); ancora *«Nel caso di inosservanza del termine contrattuale di ultimazione dei lavori dovuta al fatto della Stazione Appaltante, l'appaltatore ha diritto ad un prolungamento, che spesso avviene sotto forma di proroga, anche se la proroga presuppone un potere*

*discrezionale nel concederla, mentre là dove la Pubblica amministrazione non può rifiutarla è più corretto parlare di termine suppletivo* (lodo Roma 15 luglio 2006 n. 47, in Arch. Giurr. OO.PP., 2007, 7).

Intercorre, quindi, una fondamentale differenza tra l'istituto della *proroga* (oggetto di una facoltà in capo al committente che, su richiesta dell'appaltatore, è libero di accordarla o meno) e quello del *termine suppletivo*, nei casi in cui spetti all'appaltatore il diritto di avere a disposizione un periodo di tempo più lungo per l'esecuzione della propria prestazione, senza che il committente possa interferire per evitare tale posticipazione. Pertanto, qualora le parti non lo stabiliscano in maniera concorde, è il giudice a stabilire ó *ex post* - quale sarebbe stato un termine suppletivo adeguato al caso.

Pertanto, fermo restando che ogni decisione è rimessa all'apprezzamento del Collegio, il sottoscritto CTU è dell'opinione che il rinvio ó alle *valutazioni del Responsabile del Procedimento* per l'eventuale *concessione dei tempi suppletivi*, contenuto negli atti riferibili all'accordo bonario, rappresenti una contraddizione in termini se interpretato come *piena facoltà discrezionale* attribuita al RUP. Infatti, la locuzione *concessione* è giuridicamente incompatibile con l'istituto del *termine suppletivo*, a meno che non si opti per una lettura più ragionevole della proposta, in cui la valutazione rimessa al Responsabile del Procedimento possa (implicitamente) intendersi riferita alla individuazione di un termine all'interno dell'intervallo tra i due valori prospettati dagli organi tecnici deputati alla disamina delle maggiori pretese (anche temporali) del C.G. e, quindi, dell'Unità Riserve dell'YYYY (che ha proposto un *tempo suppletivo* di 105 giorni) e la Commissione istituita (che ha proposto un *tempo suppletivo* di 139 giorni).

Detta interpretazione appare ragionevole anche in considerazione dell'intervenuto accordo bonario ove, senza entrare nel dettaglio della disamina e nel merito (preclusi al sottoscritto) di ciascuna riserva, si consideri, in via del tutto generale, che:

- I. il corrispettivo economico concordato per l'esecuzione dei maggiori lavori correlati alle riserve, è pari a complessivi p 14.999.274,64. Pertanto, tenuto conto che in riferimento al secondo atto aggiuntivo del contratto di affidamento, avente per oggetto l'esecuzione dei maggiori lavori di cui alla 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> perizia di variante (redatte, approvate e perfezionate in epoca antecedente il SAL n° 20) il sottoscritto CTU ha accertato che i tempi suppletivi - rispettivamente nn. 118 e 88 giorni - sono stati sostanzialmente quantificati dall'YYYY sulla base dell'incremento di corrispettivo rapportato alla produzione teorica giornaliera, desumibile dall'originario impegno contrattuale (opportunamente integrato con il primo atto aggiuntivo per tenere conto delle prove e verifiche tecniche dei lavori) e dal tempo inizialmente stabilito (1.500 giorni), è congruo ritenere che, anche per i maggiori lavori transatti, il tempo di esecuzione possa essere quantificato con i medesimi criteri e proporzioni.

In definitiva, considerato che la produzione teorica giornaliera, desumibile dai dati del primo atto aggiuntivo, è pari a 320.511,31 p/gg (= 480.766.963,67 / 1.500 gg), il maggior tempo commisurato all'esecuzione dei lavori transatti è quantificabile, in cifra intera, in **47 giorni** [= p 14.999.274,64 / ( 320.511,31 p/gg)];

- II. è altresì evidente che, a fronte dell'importo di € 13.226.745,41 riconosciuto (e **concordato**) a titolo risarcitorio (anche per il reintegro di maggiori oneri correlati a parziale fermo operativo di cantiere) dall'YYYY al C.G., compete a quest'ultimo l'ulteriore diritto alla corrispondente quota di *tempo suppletivo* per il recupero dei ritardi accumulati. Un utile riferimento può essere rappresentato dalle conclusioni cui è pervenuta la Commissione istituita, in relazione alle pretese di natura risarcitoria che sono state ritenute fondate nel *petitum* (sia economico che temporale), secondo il prospetto della tabella 9.1 che segue:

<b>TABELLA 9.1</b>		
<b>VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE EX ART. 31 BIS L. 109/1994</b>		
<b>RISERVE DI NATURA RISARCITORIA n°</b>	<b><i>Petitum economico riconosciuto (b)</i></b>	<b><i>Petitum temporale riconosciuto (gg)</i></b>
<b>4; 13; 22; 26; 35; 65; 66; 68</b>	2.389.171,81	10
<b>6; 7; 9</b>	356.917,60	11
<b>14</b>	2.437.148,77	9
<b>32</b>	3.968.937,53	15
<b>51</b>	3.399,21	1
<b>53</b>	661.531,09	2
<b>59</b>	704.000,00	7
<b>106</b>	167.271,20	10
<b>75</b>	57.478,53	1
<b>85</b>	837.636,32	4
<b>TOTALE</b>	<b>11.583.492,06</b>	<b>70</b>

Il *termine suppletivo* di **70 giorni**, proposto dalla Commissione istituita, rappresenta un valore sufficientemente adeguato ai casi da essa scrutinati, tenuto anche conto che il cumulo dei medesimi giorni con quelli correlati ai maggiori lavori (quantificati in 47 giorni), eleva l'ipotetico *tempo suppletivo complessivo* a 117 giorni (= 70 + 47), non molto dissimile da quanto prospettato, a tale titolo, dall'Unità Riserve dell'YYYY (105 giorni).

Considerato che la quantificazione temporale operata dall'Unità Riserve promana da organo tecnico interno all'YYYY, il sottoscritto CTU è dell'avviso che la *scelta* di un *termine suppletivo* di **111 giorni**, pari alla media aritmetica tra il valore *minimo* di 105 giorni e quello di 117 giorni derivante dalle valutazioni analitiche appena formulate, possa ritenersi prudentiale, ragionevole e adeguata all'accordo concluso inter partes.

Non può essere sottaciuto che non risulta dagli atti di causa (neanche da quelli di collaudo) che il Responsabile del Procedimento abbia adottato un (ulteriore) provvedimento sul termine suppletivo in funzione (e a valle) del rinvio operato dalle parti mediante l'accordo bonario.

*Sic res stantibus*, non sono condivisibili le deduzioni contenute nella prima memoria tecnica dei CTP di YYYY nella trattazione delle riserve nn. 67 e 137 (cfr., rispettivamente, pagg. 62 e 67) sull'asserita circostanza che il *differimento* della scadenza contrattuale di **35 giorni**,



unilateralmente stabilito con provvedimento *di proroga* del 21 ottobre 2009 emesso dal Responsabile del Procedimento, sarebbe sufficiente a compensare il *tempo suppletivo* spettante al C.G. in ragione delle occorrenze pregresse, ivi compreso quelle sottese dai primi 20 SS.AA.LL

Infatti, sebbene destinato all'accoglimento parziale delle riserve formulate dal C.G., il provvedimento di proroga in questione non poteva assurgere (*ex post*) ad alcuna funzione valutativa in correlazione all'espresso *rinvio* operato nell'atto transattivo che, invero, avrebbe dovuto essere commisurato ai fatti concordati ed accettati.

In definitiva, la proroga è idonea a garantire un obiettivo riconoscimento del *termine suppletivo* adeguato all'accordo intervenuto *inter partes*, per le seguenti concomitanti ragioni:

- a) il provvedimento del 30 novembre 2009 del Responsabile del Procedimento veniva adottato, previa richiesta (cautelativa) del C.G., a monte dell'atto transattivo (8 giugno 2010), allorché nessun accertamento (e concordamento) era ancora intervenuto;
- b) la proroga *de qua* non era supportata da alcuna analitica valutazione assumendo, invero, la connotazione di un differimento del termine di scadenza contrattuale che, seppure concesso nell'ambito di una facoltà discrezionale del committente, era destinata a compensare solo parzialmente il *termine suppletivo* che, di diritto, avrebbe dovuto competere (per intero) all'affidatario;
- c) l'ampiezza della proroga era largamente inferiore all'impegno temporale complessivo per l'esecuzione dei maggiori lavori - poi *iriconosciuti e concordati* - quantificabile in 47 giorni sulla base dei dati contrattuali (*V. supra*);
- d) l'ampiezza della proroga non contemplava in alcuna misura - stante la relativa esiguità - il tempo inutilmente decorso in correlazione ai fatti ostativi sottostanti le pretese risarcitorie *iriconosciute e concordate* (*V. supra*);
- e) la proroga giungeva allorché il termine di scadenza contrattuale - formalmente vigente (26 ottobre 2009) ó era già spirato da pochi giorni e lo stato di avanzamento dei lavori, assai prossimi alla conclusione, era ormai sostanzialmente noto,<sup>37</sup> con la conseguenza che le circostanze di cui ai precedenti punti b), c) e d) inducono a formulare la verosimile ipotesi che il differimento temporale veniva opportunamente *calibrato*, dall'YYYY, in funzione del tempo ancora occorrente (di agevole stima) per il completamento dell'*opus*, piuttosto che al riconoscimento del *tempo* infruttuosamente *consumato* per i fatti antecedenti l'emissione del SAL n° 20.

A parere del sottoscritto non può neanche essere eventualmente attribuito al concordato *rinvio* (alle valutazioni del Responsabile del Procedimento sui tempi suppletivi) il significato di implicita rinuncia del C.G. alla maggiorazione temporale ove dette valutazioni fossero venute a mancare, non solo perché detta volontà abdicativa è manchevole (di fatto) di una

---

<sup>37</sup> Si rammenta che, con nota del 12 novembre 2009, prima ancora dell'emanazione del provvedimento di proroga, il C.G. aveva già comunicato l'ultimazione dei lavori, poi certificata dalla D.L. il 29 dicembre 2012.

espressa manifestazione in tal senso, ma anche in ragione della circostanza che l'accordo bonario era destinato a tacitare ó esclusivamente ó le riserve apposte fino alla data del SAL n° 20, restando ancora pendenti tutte le riserve successive, ivi compreso la riserva n. 137 apposta negli atti contabili in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (8 ottobre 2009) afferente proprio la rivendicazione dei *tempi suppletivi*, poi rimasti indefiniti in fase transattiva.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il Collegio Arbitrale potrà quindi valutare se, ai fini della individuazione del termine finale di scadenza contrattuale, debba considerarsi o meno il *termine suppletivo* sottostante l'accordo bonario intervenuto tra le parti e, in caso affermativo, se detto termine può essere ritenuto congruo nella misura di 111 giorni, secondo le valutazioni del sottoscritto CTU, ovvero protendere per l'assunzione di una maggiore o minor dilazione dei termini contrattuali.

Per l'ipotesi in cui il *termine suppletivo* fosse riconosciuto nella misura dei 111 giorni proposti, è di tutta evidenza che ó nonostante la data di definizione dell'atto transattivo risale all'anno 2010 ó esso svolge la sua efficacia, quantomeno, a decorrere dalla data di emissione del 20° SAL (13 febbraio 2009) in cui si sono sicuramente consumati tutti gli effetti delle cause generatrici del maggior impegno temporale. Appare quindi opportuno indicare - per detta ipotesi - quali siano i ònuoviö ed effettivi termini di scadenza contrattuale, rispetto alle scadenze (formali) illustrate al paragrafo 3.12 della presente relazione, in funzione (solo) dei provvedimenti amministrativi adottati dall'YYYY:

- 1) considerato che, in forza dell'atto di sottomissione dell'1 ottobre 2008 - a cui faceva seguito il 2° Atto Aggiuntivo del 21 luglio 2009 rep. 62600 - il termine utile per l'ultimazione dei lavori veniva a scadere il 26 ottobre 2009, per effetto degli **ulteriori 111 giorni** di *termine suppletivo* la scadenza contrattuale avrebbe dovuto essere temporaneamente procrastinata alla data **del 14 febbraio 2010**;
- 2) **i 35 giorni di proroga** concessi dal Responsabile del Procedimento con provvedimento del 21 ottobre 2009 prot. CPA-00582002-P, in parziale accoglimento di specifica istanza (cautelativa) del Contraente Generale, devono ritenersi tutti incorporati nei 111 giorni di cui al capo precedente considerato che - come già argomentato nella trattazione del quesito peritale n° 5 - nell'iter esecutivo di appalto successivo alla data di emissione del 20° SAL, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di termini suppletivi. Pertanto il termine utile per l'ultimazione dei lavori, per effetto della suddetta proroga, sarebbe rimasto inalterato e fissato alla data **del 14 febbraio 2010**;
- 3) per effetto dei **35 giorni di maggior tempo** previsto per i lavori suppletivi di cui alla perizia di Variante Tecnica n. 51517 del 21.09.2009 (ex 4ª perizia di Variante Tecnica e suppletiva ó 2ª rielaborazione del 2 settembre 2009), giusto provvedimento del Presidente di YYYY Spa del 11 novembre 2009, prot. CDG-0137964-p, il termine utile per l'ultimazione dei lavori avrebbe dovuto essere definitivamente fissato al giorno **21 marzo 2010**.

Il sottoscritto CTU coglie l'occasione per evidenziare che, con la prima memoria, nella trattazione del quesito peritale n° 6, i CTP designati dal C.G. hanno indicato come termine finale la data del 18 aprile 2010, assumendo quindi un *termine suppletivo* correlato agli eventi

sottesi dall'accordo bonario di 139 giorni, in conformità a quanto proposto dalla Commissione istituita.

L'individuazione (definitiva) del termine finale alla data del 21 marzo 2010 accentua ulteriormente il divario rispetto alla data di effettiva ultimazione dei lavori (29 dicembre 2009) e, conseguentemente, avvalorata maggiormente l'asserita infondatezza ó sulla base di un globale apprezzamento - di tutte le pretese risarcitorie afferenti l'anomalo andamento dei lavori nella fase conclusiva del contratto (per il periodo successivo al 20° SAL).

Si procede, di seguito, alla disamina delle singole riserve aventi per *causa petendi* l'anomalo andamento dei lavori.

### **9.3. Disamina della riserva n° 109 (quesito arbitrato n° 5).**

Come già argomentato al paragrafo 9.3 la riserva n°109 risulta iscritta, per la prima volta, nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 20 (lavori a tutto il 13.2.2009) e progressivamente aggiornata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili relativi all'emissione dei SS.AA.LL. successivi, fino al Conto Finale. Nella domanda di arbitrato, in riferimento alla riserva n. 109, il C.G. ha reiterato la richiesta per i titoli relativi all'anomalo andamento dei lavori, ai maggiori lavori, oltre *õneri e accessori di legge, ove dovuti, rivalutazione monetaria, interessi* e, con la prima memoria autorizzata, ha emendato il relativo quesito arbitrato (n° 5), rettificando la richiesta di maggiori lavori per tenere conto *õdegli importi già contabilizzati e degli importi esposti nelle altre riserve*õ, integrandola con l'indicazione dei maggiori oneri per Direzione Lavori, prove e progettazione, nonché di interessi per tardata contabilizzazione di lavori e relativi oneri accessori, secondo i titoli e gli importi di seguito indicati:

<b>RISERVA n. 109</b>	<b>Domanda di Arbitrato IMPORTO (p)</b>	<b>Prima Memoria IMPORTO (p)</b>
maggiori oneri per <b>anomalo andamento lavori</b>	562.011,03	562.011,03
maggiori <b>lavori</b>	4.613.278,14	4.463.278,14
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione		439.659,37
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>		248.513,68
Maggiori oneri per <b>prove</b>		99.216,96
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>		4.023.569,80

oltre la richiesta di un termine suppletivo di 30 giorni.

Considerato che (come già precedentemente rilevato) la riserva n° 109 è fatta oggetto dei quesiti peritali nn° 1, 2, 3, 10, 11 in cui il Collegio ha smistato l'indagine sulle contestazioni a diverso titolo elevate, si rammenta che il presente paragrafo è destinato alla disamina delle pretese risarcitorie per *õanomalo andamento dei lavori*õ per il complessivo importo di **p 562.111,13**, di cui p 316.447,74 per improduttive spese generali, p 16.980,49 per tardata formazione di utile, p 122.377,59 per inefficace impiego di personale, p 35.642,28 per inefficace impiego di macchine (possedute in proprietà, *leasing* o a mezzo nolo), p 12.570,41 per mancato ammortamento di guardiania, p 57.161,81 per mancato ammortamento costi vivi di cantiere, p 830,71 per ritardato svincolo di fidejussioni.

La richiesta è correlata all'asserito fermo produttivo causato dal ritardo con cui l'YYYY avrebbe approvato la 4ª perizia di variante tecnica e suppletiva, predisposta da C.G.

In merito alle vicende contestate, i CTP delle parti hanno prospettato le reciproche posizioni. In particolare:

**I CTP del C.G.**, hanno evidenziato che:

- a) con nota del 27.11.2008 (sub. 5.21), il C.G. ha descritto le modifiche progettuali in fase di elaborazione rese necessarie per la porzione di opera ricadente all'interno del SIN di Priolo (svincolo di Villasmundo), a seguito delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi del 7.10.2008 (trasmesse dal Ministero dell'ambiente con nota del 31.10.2008);*
- b) per quanto riguarda invece lo studio del sistema idraulico Simeto-Gornalunga-Benante, nella nota del 2.12.2008 (sub. 5.23), il C.G. ha dettagliatamente descritto la problematica, le numerose indagini effettuate e gli approfondimenti progettuali svolti;*
- c) terminate le attività progettuali suddette, con nota prot. 16864 del 30.12.2008 (sub. 5.25 e sub.5.54), il C.G. ha trasmesso la 4ª PVT, nella versione completa, contenente:*
- gli interventi necessari per l'ottenimento del Nulla Osta Idraulico da parte dell'ufficio del Genio Civile di Siracusa in relazione alle problematiche rilevate in corrispondenza dell'attraversamento del Benante;*
  - gli interventi prescritti dal Ministero dell'Ambiente per le opere da realizzare all'interno della nuova perimetrazione del SIN Priolo;*
  - le lavorazioni effettuate sulla base di quanto prescritto con l'O.d.S. n° 10 dell'11.7.2008;*
  - le ulteriori attività di caratterizzazione, bonifica e smaltimento rifiuti effettuate in corso d'opera;*
- il C.G. conclude la nota sottolineando la necessità di una rapida istruttoria della documentazione allegata, stante l'urgenza e l'essenzialità delle tematiche trattate in relazione al completamento del costruendo tratto autostradale;*
- d) ciò nonostante, solo con nota del 29.1.2009 (sub. 5.26), il D.L. ha trasmesso all'YYYY e all'ufficio di Alta Sorveglianza una copia della 4ª PVT e la relativa relazione istruttoria; inoltre, solo in data 3.2.2009 (sub. 5.27) il D.L. ha invitato il C.G. a produrre quanto indicato nella relazione istruttoria suddetta;*
- e) con nota del 4.2.2009 (sub. 5.28), YYYY ha riscontrato le istruttorie del C.G. e del D.L., confermando sostanzialmente le prescrizioni del D.L. e chiedendo di applicare prezzi diversi per le nuove lavorazioni; ha invitato inoltre il C.G. a trattare la Variante Tecnica limitatamente alla parte necessaria a rimuovere le cause impedienti per la realizzazione dei lavori del tratto terminale di collegamento con la S.S. 114 e dello Svincolo di Villasmundo;*
- f) con nota del 5.2.2009 (sub. 5.29), il C.G. ha trasmesso la 4ª PVT rielaborata secondo quanto indicato nella relazione istruttoria del 27.1.2009; ha sollecitato quindi le necessarie e urgenti determinazioni in merito alla PVT, confermato inoltre la richiesta dei maggiori costi sostenuti per tutte le indagini e le attività progettuali svolte in relazione alle problematiche idrauliche sulla Piana di Catania;*
- g) a seguito di ulteriori intempestive richieste e prescrizioni (vedi note prodotte in atti da sub. 5.30 ó 5.47), in data 9.9.2009 (sub.5.39), il C.G. ha trasmesso un'ulteriore elaborazione della PVT;*
- h) solo con O.d.S. n° 12 del 17.11.2009, ricevuto in data 25.11.2009, il C.G. è stato autorizzato a procedere secondo quanto previsto nella PVT approvata.*

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che:

il ritardo nell'approvazione della perizia di variante sarebbe invece riconducibile alla esclusiva responsabilità del C.G. per non aver tempestivamente adempiuto agli obblighi

contrattuali di propria competenza, anche per aver inizialmente trascurato ó nella fase istruttoria ó alcune specifiche prescrizioni dell'Alta Sorveglianza;  
l'iter tecnico, burocratico ed amministrativo per il perfezionamento della perizia *de qua* non avrebbe comunque alterato il processo di costruzione dell'opera, tant'è che, nello stesso periodo in cui avveniva l'approvazione delle modifiche progettuali, in data 12 novembre 2009 il C.G. comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori, proprio perché l'affidatario si era direttamente assunto la responsabilità (previa autorizzazione in linea tecnica della D.L.) di dare attuazione, in corso d'opera, alle integrazioni contemplate nella 4ª variante, occorse, principalmente, per rimediare a imprevisti geologici o soddisfare richieste di Enti terzi e anche dell'YYYY.

Il sottoscritto CTU, esaminati gli atti, ritiene che le doglianze dell'Impresa con cui - in riferimento all'iter tecnico, burocratico ed amministrativo propedeutico all'approvazione della 4ª perizia di variante - sono attribuiti all'YYYY ritardi riassumibili in:

- eventuali trascuratezze della D.L. che ó solo con nota del 29.1.2009 avrebbe trasmesso all'YYYY e all'ufficio di Alta Sorveglianza una copia della 4ª PVT, trasmessa dal C.G. con nota prot. 16864 del 30.12.2008, solo in data 3.2.2009 avrebbe invitato il C.G. a produrre quanto indicato nella relazione istruttoria trasmessa all'YYYY e all'Alta Sorveglianza in data 29 febbraio 2009;
- intempestive richieste e prescrizioni che avrebbero costretto il C.G. alla rielaborazione della perizia di variante già prodotta il 5 febbraio 2009, poi ripresentata il 9 settembre 2009;

con conseguenti ritardi nell'esecuzione delle opere e (parziale) fermo operativo di cantiere, siano infondate.

Al riguardo è utile rammentare che, in forza delle pattuizioni dell'art. 16, commi 1 e 4<sup>38</sup>, del C.S.A. gravava sul Contraente Generale l'obbligo di redazione di tutte le varianti, in tempi compatibili con il programma esecutivo, ivi compreso quelle occorrenti a far fronte a richieste di YYYY o altri Enti terzi.

È ineludibile constatare, anche alla luce dei fatti esposti in narrativa (cfr. paragrafo 3.9), che eventuali ritardi correlati al processo di perfezionamento della 4ª perizia di variante sono riconducibili ad una lacunosa cooperazione, durante l'istruttoria, del C.G. che ó pur essendosi tempestivamente adoperato nella fase di prima redazione ó ha poi trascurato di dare immediatamente corso alla richiesta del 03 febbraio 2009 (prot. 01/DTA/038/09, doc. AS

---

<sup>38</sup> **I commi 1 e 4 dell'art. 16 del CSA** rubricato **varianti in corso d'opera** prevedono testualmente che:

1. Il Contraente Generale ha l'obbligo di redigere e sottoporre all'approvazione dell'YYYY, in tempi compatibili con il programma esecutivo, tutte le varianti del progetto necessarie ad assicurare la perfetta funzionalità e la esecuzione a regola d'arte dell'opera affidata.
4. L'YYYY o altri enti terzi, comunque per il tramite dell'YYYY; potranno inoltre richiedere varianti al progetto affidato, che il Contraente Generale avrà l'obbligo di eseguire, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori affidati. Anche tali varianti saranno predisposte dal Contraente Generale potranno comportare una modificazione dell'importo contrattuale e del termine di ultimazione.

1.2), con cui il D.L formulava invito al relativo aggiornamento, in conformità alle osservazioni contenute nella propria relazione istruttoria facendo *salvo quanto altro avesse a richiedere l'Alta Sorveglianza*. Quest'ultima, all'esito della propria istruttoria, in data 04 febbraio 2009 (cfr. nota prot. CPA-0007158-P, doc. AS 1.3) chiedeva al G.C. la revisione e/o integrazione degli elaborati tecnico economici di perizia e l'inserimento di tutti gli elaborati inerenti lavorazioni già realizzate in difformità del contratto. L'YYYY suggeriva, inoltre, di contemplare nella redigenda perizia le sole WBS che avrebbero potuto avere refluenze dirette sul completamento delle opere oggetto dell'affidamento, con esclusione delle WBS afferenti lavorazioni extracontrattuali di nuova introduzione (con espresso riferimento al Ponte Primosole sulla SS 114 e alla sistemazione dell'argine in sinistra al fiume Simeto) e, contestualmente, sollecitava una proposta di risoluzione della problematica di fine lotto (per la rimozione degli impedimenti relativi all'esecuzione dei lavori del tratto terminale di collegamento con la SS 114 e dello svincolo di Villasmundo) indispensabile a garantire i requisiti di funzionalità dell'opera.

Con nota del 05 febbraio 2009 (prot PZ/ACSN/01736/09, doc. AS 1.4) il C.G., dando espresso riscontro alla nota del tecnico preposto al controllo dei lavori ó ma senza riferimento alcuno alle richieste dell'Alta Sorveglianza - trasmetteva la 4<sup>a</sup> perizia di variante tecnica rielaborata alla D.L. che, a sua volta procedeva - in data 5 marzo 2009 - al relativo inoltro all'YYYY, unitamente alla propria relazione istruttoria.

All'esito dell'ulteriore disamina della perizia *de qua*, con nota del 14 maggio 2009 (prot. CPA-0028065-P, doc. AS 1.5) l'Alta Sorveglianza reiterava alcune delle conclusioni già precedentemente rassegnate e lamentava che *il G.C. non ha provveduto ad apportare le modifiche richieste da questa Amministrazione con la nota n° CPA-0007158-P del 04/02/2009*. A conclusione della nuova istruttoria, la medesima Amministrazione sollecitava la necessità di una rielaborazione della perizia finalizzata (anche) al recepimento delle *annotazioni* dell'Alta Sorveglianza, da effettuare in tempi brevi, in modo da *non generare alcun pregiudizio e ritardo nell'ultimazione dei lavori*.

Con nota PZ/ACSN/12771/09 del 09 settembre 2009 (doc. AS1.6), il C.G. inoltrava la 2<sup>a</sup> rielaborazione della 4<sup>a</sup> perizia di variante tecnica. Le modifiche sostanziali ivi contemplate - rispetto alla prima formulazione proposta dal Contraente Generale - comportavano, in ottemperanza alle istruzioni impartite dall'Alta Sorveglianza nella nota del 04 febbraio 2009, la soppressione delle lavorazioni relative al *Ponte Primosole* e all'argine in sinistra del fiume Simeto, nonché il mantenimento delle lavorazioni afferenti le parti di lavorazioni dello Svincolo di Villasmundo, differite dall'YYYY con provvedimento prot. CDG-0073576-P del 14 maggio 2009.

Acquisita la relazione istruttoria della Direzione Lavori in data 15 settembre 2009, l'YYYY approvava ó con l'apporto di alcune modifiche tecniche ed economiche ó la suddetta perizia di variante, all'uopo denominata  *Variante Tecnica n° 51517 del 29.09.2009*, poi successivamente ratificata dal CdA con delibera n° 180 del 28 ottobre 2009 e resa efficace con dispositivo del Presidente CDG-0160130-P dell'11 novembre 2009 (doc. AS 1.7).

Il Contraente Generale non sottoscriveva il relativo Atto di Sottomissione e, conseguentemente, con O.d.S. n° 12 del 17 novembre 2009, il D.L. disponeva d'impedire l'esecuzione dei lavori di perizia.

Non può essere revocato in dubbio che l'YYYY, ricevuta ó in data 15 settembre 2009 - la 4ª perizia di variante tecnica, correttamente redatta dal C.G. in conformità alle prescrizioni (inderogabili) dell'Alta Sorveglianza, avviava e concludeva l'iter tecnico-amministrativo di approvazione entro i successivi 60 giorni: un termine che può essere ragionevolmente ritenuto congruo, considerata la natura e complessità dell'opera, peraltro condiviso anche dai CTP di XXXXXX (cfr. prima memoria tecnica, pag. 14).

È peraltro inappropriata, a supporto delle (implicite) contestazioni attoree, la circostanza che la D.L. abbia eventualmente indugiato nelle attività di trasmissione dei progetti elaborati dal C.G. o nelle comunicazioni con quest'ultimo, non solo in considerazione dei tempi occorrenti per l'istruttoria - che nel caso di specie si appalesano abbastanza congrui - ma anche perché l'affidatario riveste ó istituzionalmente - un ruolo principale nelle fasi di progettazione, coordinamento e conduzione delle attività realizzative, ivi compreso quelle di Direzione Lavori, rispetto alle quali ha il precipuo compito di attivarsi tempestivamente per rimuovere ogni possibile disfunzione. Ma, agli atti di causa, non sussiste l'evidenza documentale di eventuali solleciti nei confronti della D.L. per la definizione della pratica, salvo la nota di (prima) trasmissione della 4ª perizia di variante (prot. 16864 del 30.12.2008 ) in cui veniva manifestata *la necessità di una rapida istruttoria della documentazione allegata, stante l'urgenza e l'essenzialità delle tematiche trattate in relazione al completamento del costruendo tratto autostradale* che si colloca, però, all'inizio del procedimento senza successive reiterazioni.

Pertanto, eventuali ritardi correlati alla 4ª perizia di variante non possono essere attribuiti alla fase di relativa approvazione o di trasmissione da parte della D.L. quanto, piuttosto, ai tempi di *risposta* del C.G. per una idonea redazione rimasta vincolata, evidentemente, al pieno soddisfo del quadro esigenziale dell'YYYY e/o di Enti Terzi e delle prescrizioni tecniche dell'Alta Sorveglianza, dirette *ad assicurare la perfetta funzionalità e la esecuzione a regola d'arte dell'opera affidata*, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Fermo restando, quindi, l'estraneità dell'YYYY alle responsabilità lamentate dal C.G., non può ulteriormente sottacersi la mancanza di un concreto ritardo ó correlato alle medesime doglianze - nel processo realizzativo dell'opera considerato che, contestualmente al provvedimento del Presidente dell'YYYY con cui la 4ª perizia di variante veniva resa efficace, con nota del 12 novembre 2009 (prot. PZ-ACSN-16293-09) comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori, chiedendo alla Direzione Lavori di *óí procedere alla constatazione della ultimazione e alla emissione del relativo certificato* (doc. M-PZ-34).

Nonostante la comunicazione del 12 novembre 2009 effettuata dal C.G., circa l'intervenuta ultimazione dei lavori, è smentita dalla documentazione contabile ed amministrativa in atti <sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> i SS.AA.LL. n° 25 e 26 attestano la contabilizzazione di opere, rispettivamente, nel periodo 30.10-10.12.2009 per un corrispettivo economico di p 15.605.703,49 e nel periodo 11.12-29.12.2009 di p 4.023.766,58, a comprova di un'attività di cantiere ancora in avanzamento (magari in progressiva

che comprova, invero, un'attività lavorativa fino al 29 dicembre 2009, va comunque sottolineato che le opere sono state ultimate prima del termine di scadenza finale, sia nell'ipotesi che quest'ultimo venga considerato coincidente con quello formalmente stabilito dall'YYYY (4 gennaio 2010) in funzione dei provvedimenti amministrativi assunti in corso d'opera, sia nell'ipotesi che si tenga conto del *termine suppletivo* correlato agli eventi sottesi dall'accordo bonario, come individuato al precedente paragrafo 9.2 (15 marzo 2010).

È quindi da ritenere plausibile l'assunto dei CTP di YYYY che, in corso d'opera, il C.G. si era adoperato - assumendosi la responsabilità economica - di dare anticipata attuazione alle integrazioni contemplate nella 4ª perizia di variante, secondo quanto ammesso anche dai CTP di XXXXXX (sebbene limitatamente alle opere ordinate con OdS n° 10 del M.PZ.23).

Una conferma in tal senso è riscontrabile attraverso la comparazione tra la produttività media giornaliera di cantiere risultante dalle scritture contabili per i periodi sottesi dai SS.AA.LL n° 24 (dal 08.10.2009 al 29.10.2009) e 25 (dal 29.10.2009 al 10.12.2009) nella misura, rispettivamente, di 542.172,92 p/g e 371.564,37 p/gg, con quella media giornaliera di 219.373,17 p/gg, riferibile ai SS.AA.LL. n° 21-22-23 che sottendono il periodo (dal 23.02.2009 all'08.10.2009) in cui si è consumata l'intera fase istruttoria della perizia di variante n° 4.

Non appare verosimile, infatti, che nel periodo sotteso dal SAL n° 25 in cui era già sicuramente in atto la fase conclusiva dell'appalto ó tant'è che in data 11 novembre 2009 il C.G. aveva ritenuto di comunicare la sostanziale ultimazione dei lavori ó la produttività (effettiva) di cantiere fosse del 70% superiore a quella media del periodo pregresso, dovendosi piuttosto verificare il contrario considerato che ó come noto ó la curva caratteristica della produttività di un cantiere edile assume sempre, agli estremi dell'arco temporale di esecuzione, un andamento prossimo all'orizzontale (regressivo in prossimità della fine lavori) fino ad appiattirsi totalmente nel momento della smobilitazione dell'apparato organizzativo, in cui la produttività è nulla. Analoga circostanza si riscontra per il periodo immediatamente precedente, relativo al SAL n° 24, in cui la produzione media giornaliera desumibile dalle scritture contabili, sembra addirittura commisurabile a circa il 250% di quella media del periodo sotteso dai SS.AA.LL. precedenti.

È piuttosto attendibile ipotizzare ó coerentemente alle dichiarazioni dei CTP di YYYY, confermate e verbalizzate anche in occasione del 4° contraddittorio peritale ó che i lavori aggiuntivi e/o variati contemplati nella 4ª perizia di variante siano stati eseguiti contestualmente al relativo *iter* istruttoria salvo poi procedere, non appena conclusa la fase burocratica di formale perfezionamento, all'allibramento contabile delle medesime opere alla prima occasione utile coincidente, per l'appunto, con l'emissione del SAL n. 25 in cui si registra una produttività (a questo punto solo *virtuale*, perché influenzata anche da prestazioni erogate in precedenza) alquanto elevata. Analoga giustificazione trova l'impennata della produzione giornaliera media rilevabile dal SAL n. 24, con l'unica differenza che, al momento della relativa emissione (29.10.2010) non era ancora stata perfezionata la 4ª perizia

---

diminuzione, come desumibile dall'ultimo SAL) fino alla fine dell'anno. Infatti, l'ultimazione dei lavori veniva certificata dal D.L. solo con verbale di accertamento del 29 dicembre 2009, sottoscritto con riserva dal C.G. che confermava i contenuti della nota del 12 novembre 2009.



di variante, bensì conclusa la relativa fase istruttoria con l'approvazione (solo) in *õlinea tecnica* (21.9.2009) e, conseguentemente, l'YYYY *õconteneva* l'allibramento contabile dei lavori eseguiti *õin anticipo* dalla XXXXXX alle opere non correlate a *õnuovi prezzi*.<sup>40</sup>

L'ipotesi è ulteriormente avvalorata dalla circostanza che nel SAL ancora successivo, contrassegnato dal n° 26 (peraltro ultimo della serie), la produttività media giornaliera si attesti su valori molto bassi (211.777,19 p/gg) perché, evidentemente, tutte le lavorazioni della 4ª perizia di variante eseguite in *õanticipo* erano già state contabilmente allibrate nei SS.AA.LL. nn. 24 e 25, non sussistendo più alcuna formale motivazione per il relativo differimento.

Non può infine trascurarsi che una parte delle lavorazioni eseguite nel periodo sotteso dai SS.AA.LL. n° 21-22-23 è stata addirittura allibrata (solo) con l'emissione del Conto Finale (30 dicembre 2010), dopo l'approvazione della 5ª perizia di variante.

E' quindi utile evidenziare che, in siffatto contesto, anche la produzione media giornaliera desumibile dai SS.AA.LL. nn. 21, 22, 23 rappresenta un valore meramente virtuale perché manchevole di lavorazioni effettivamente eseguite in attesa di successiva contabilizzazione.

Assume pertanto scarsa efficacia, ogni argomentazione mirata all'accertamento di eventuali rallentamenti/accelerazioni di cantiere, sulla scorta dei soli allibramenti contabili.

Per quanto concerne l'esecuzione anticipata delle lavorazioni afferenti la quarta perizia di variante si constata, dunque, che l'impresa si è avvalsa della propria autonomia gestionale e decisionale, provvedendo ad una riorganizzazione dell'attività costruttiva, della riprogrammazione delle fasi di lavoro, finalizzate alla riduzione dell'impatto degli impedimenti temporanei sul regolare avanzamento dei lavori.

Pertanto, non sono ravvisabili ritardi correlati all'approvazione della 4ª perizia di variante, tanto più che le relative contestazioni sono decisamente incoerenti con le rivendicazioni radicate su una *causa petendi* simmetricamente opposta delle riserve nn. 118 e 163, aventi per oggetto il premio di accelerazione di cui all'art. 23 del C.S.A.

#### **9.4. Disamina della riserva n° 123 (quesito arbitrale n° 17).**

Nonostante sia richiamata nel quesito peritale n° 1, la riserva n° 123, per come formulata nel Conto Finale e integralmente riconfermata nella domanda di arbitrato nonché nella prima memoria del C.G., non è oggetto di pretese risarcitorie per anomalo andamento dei lavori, per cui non sussiste la necessità di una disamina peritale.

---

<sup>40</sup> Circostanza confermata dai CTP di YYYY in occasione del 4° contraddittorio peritale.

**9.5. Disamina della riserva n° 127 (quesito arbitrale n° 21).**

La riserva n° 127 è stata iscritta, per la prima volta, nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.7.2009) e progressivamente aggiornata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili relativi all'emissione dei SS.AA.LL. successivi, fino al Conto Finale, per un *petitum* ó riferito ai diversi titoli ó secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 127 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori lavori	131.325,06
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	6.614,69
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	4.691,76
Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.987,24
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione	8.396,43
maggiori oneri per <b>anomalo andamento</b>	142.313,13

oltre un termine suppletivo di 3 giorni.

La richiesta è stata integralmente confermata nella domanda di arbitrato e nella prima memoria del C.G.

La contestazione trae origine dall'asserita circostanza che, in riferimento all'intervento di raccordo dell'esistente tangenziale con la costruenda piattaforma autostradale (anche) mediante l'allargamento dell'attraversamento idraulico sito in località Passo Martino<sup>41</sup>, il C.G. si sarebbe fatto carico della pregiudizievole incombenza di riprogettazione delle opere (in stato di degrado) e di trovare una nuova soluzione tecnologica per l'esecuzione delle sottofondazioni, originariamente previste in micropali. Imprevedibili caratteristiche geotecniche dei terreni scavati ó a cui ascrivere un anomalo comportamento ó avrebbero imposto il ricorso (alternativo) all'impiego di pali di grande diametro la cui progettazione, peraltro, era poi oggetto di ulteriori aggiustamenti a causa della difformità tra l'effettivo stato delle (preesistenti) opere fondali ó non preventivamente accertabile a causa della natura interrata - e quello di progetto, recante indicazioni geometriche errate.

Oltre al pregiudizio economico sofferto per le maggiori prestazioni rese in riferimento alle lavorazioni (già oggetto di trattazione nel quesito peritale n° 3), l'impresa XXXXXX lamenta l'esborso (e rivendica il reintegro di) maggiori oneri, quantificati in complessivi p 142.313,13, correlati al parziale fermo operativo di cantiere (la cui indagine è affidata al presente quesito peritale) determinato dall'asserita mancata cooperazione dell'YYYY nella risoluzione di dette problematiche, considerato che a fronte dei chiarimenti richiesti con note del 7.5.2007 prot. 05279/07 e dei relativi solleciti del 3.9.2007, 5.11.2007, 4.2.2008, il Committente avrebbe fornito riscontro (solo) con nota del 26.5.2008 (docc. M-PZ 21.3, 21.4, 21.6, 21.7).

Il C.G. assume, quindi, che, ricevute (tardivamente) le invocate istruzioni, si adoperava per procedere con la progettazione esecutiva di dettaglio dell'intervento di allargamento del manufatto secondo le originarie previsioni, resa però assai più onerosa per l'indisponibilità di sufficienti informazioni e dati sulle caratteristiche del manufatto esistente, invano richieste

<sup>41</sup> in corrispondenza della progressiva di progetto 0+789, fra le sezz. 49 e 50 del c.d. tratto di "Adeguamento della Tang.le Ovest di Catania" facente parte della WBS IN1.10 "Svincolo di Catania" e nei pressi della sezione 010 dell'asse principale della nuova autostrada.

all'YYYY, anche in qualità di soggetto proprietario e gestore del manufatto medesimo. In difetto di utili elementi conoscitivi sulle caratteristiche strutturali dell'attraverso idraulico *de quo*, l'affidatario sarebbe stato costretto a svolgere, contestualmente all'esecuzione dei lavori, una indagine direttamente *in situ* da cui emergevano le sopradette imprevedibili caratteristiche geotecniche dei terreni scavati e la correlata necessità di una integrale riprogettazione nonché ripetizione delle sottofondazioni già realizzate in funzione dei previsti micropali, ma (ormai) da eseguire *ex novo* per renderle compatibili con la nuova soluzione tecnologica riferibile ai pali di grande diametro.

Ulteriore aggravio economico sarebbe derivato, inoltre, da reiterate rimodulazioni *in itinere* del progetto di dettaglio perché le parti fondali del manufatto esistente, originariamente non visibili per la loro natura interrata, presentavano geometria differente rispetto alle indicazioni disponibili.

Inoltre, nelle more dell'approvazione del progetto di dettaglio da parte della D.L., avvenuta in data 7.4.2009, il C.G. avrebbe intrapreso la realizzazione del manufatto, così come riprogettato, nell'ambito di articolate chiusure al traffico della Tangenziale Ovest in esercizio, disposte da YYYY mediante apposita ordinanza (n. 66 del 6.8.2008 ) che ne limitavano i tempi di realizzazione in due fasi.

In riferimento ai suddetti impedimenti, il C.G. rivendica i danni correlati al fermo delle attività connesse allo svincolo di Catania (IN 1.10) nel periodo dal 27 maggio al 18 settembre 2008 (lato Siracusa) e nel periodo dal 27 maggio al 30 settembre 2008 (lato Catania), per il complessivo importo di € 142.313,13.

Sul punto, i CTP delle parti hanno diffusamente argomentato. In particolare

**I CTP del C.G.**, oltre a riassumere i fatti di causa, hanno evidenziato che:

l'allargamento del manufatto era propedeutico ad altre lavorazioni, perché sottopassante la Tangenziale Ovest di Catania ove l'originale geometria della sezione stradale prevedeva, nel tratto in questione, due corsie per senso di marcia oltre la corsia d'emergenza. Il progetto del nuovo Svincolo di Catania (wbs IN1.10) comportava l'allargamento della sezione stradale mediante l'introduzione di una terza corsia, con la conseguente necessità di *estendere* il manufatto di attraversamento oggetto di disamina. Pertanto, in attesa del prolungamento del manufatto restava inibita la realizzazione delle opere afferenti le porzioni di rilevato insistenti sulla parte in allargamento, come dettagliati nei computi e nella planimetria all'uopo allegati agli atti di causa.

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che:

su richiesta del C.G. veniva effettuato (in data non precisata) un sopralluogo in contraddittorio con i tecnici YYYY al fine di accertare il lamentato stato di degrado dell'opera, ma in quella occasione i tecnici YYYY non avevano rilevato la situazione di criticità prospettata. Pertanto, con nota CPA-0029171-P del 26.05.2008, il Responsabile del Procedimento confermava l'opportunità degli interventi prospettati e invitava il C.G. a procedere con i lavori, nel rispetto delle previsioni contrattuali.

Il sottoscritto CTU, esaminati gli atti, ritiene che le pretese risarcitorie riferite all'anomalo andamento dei lavori, avanzate con la riserva n. 127, siano intempestive, oltre che appalesarsi infondate e sformite di sufficienti elementi probatori sotto il profilo documentale.

Per quanto concerne l'intempestività della riserva è sufficiente constatare che i fatti lamentati riguardano il periodo maggio-settembre 2008, mentre la relativa pretesa risarcitoria è stata avanzata solo nel mese di luglio 2009, in occasione della sottoscrizione degli atti contabili afferenti il SAL n° 23, allorché le cause generatrici del pregiudizio sofferto (e il pregiudizio medesimo) si erano già esaurite da tempo.

L'infondatezza della *causa petendi* è ravvisabile nelle ragioni addotte dal C.G. a sostegno del pregiudizio sofferto: la mancanza di cooperazione dell'YYYY all'asserita attività di (ri)progettazione delle opere, soprattutto fondali, a causa di imprevisti geologici e della difformità tra lo stato dei luoghi e quello di progetto.

Per quanto concerne gli imprevisti geologici la contestazione non è supportata da alcuna evidenza documentale che, anzi, è smentita ó *per tabulas* - dalla produzione degli elaborati grafici offerti dai CTP di YYYY con la prima memoria, in cui si riscontra che il prolungamento del tombino esistente avrebbe dovuto realizzarsi ó secondo le previsioni progettuali - attraverso una struttura a telaio aperto fondata su micropali che, invero, il C.G. ha poi ritenuto di modificare in corso d'opera, proponendo uno scatolare chiuso su fondazione diretta, senza l'impiego, quindi, dei pali di grande diametro (docc. AS-5.8.1 , AS-5.8.2). Del resto, nella corrispondenza intercorsa tra l'YYYY ed il C.G., non si fa mai menzione di problematiche correlate alla componente fondazionale, ma solo alla parte in elevazione (impalcato, spalla, travi, baggioli e ritegni sismici).

La contestazione afferente l'eventuale difformità tra stato dei luoghi e quello di progetto (comunque sprovvista di prove documentali <sup>42</sup>) non può svolgere alcuna concreta efficacia, perché il C.G. era contrattualmente onerato, in forza dell'art. 18, comma 9, del C.S.A., di verificare il progetto esecutivo, farlo proprio, emendare i relativi vizi ed integrare omissioni, anche mediante svolgimento dei necessari rilievi, anche per le parti interrate <sup>43</sup>.

La mancanza dei presupposti legittimanti la richiesta, determina l'inutilità di ogni valutazione di natura economica.

---

<sup>42</sup> la difformità tra lo stato dei luoghi e di progetto non è attualmente suscettibile di eventuali accertamenti visivi, a causa della natura interrata delle opere fondali

<sup>43</sup> Si riporta, per comodità, la prima parte del testo dell'art. 18.9 del C.S.A:

*Il Contraente generale ha l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto a base di gara e di farlo proprio emendandone i vizi e integrando le omissioni in contraddittorio con il progettista esecutivo. In particolare si considerano remunerati tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi alla verifica compresi eventuali rilievi.*

E' dunque espressamente previsto che l'attività di verifica progettuale comporta eventuali rilievi estesi, evidentemente, anche alle parti interrate.

Infine, è utile rappresentare che i medesimi fatti (con riferimento al periodo antecedente a 27 maggio 2008) sono stati oggetto della riserva n. 50, poi transatta in fase di accordo bonario, ex art. 31 bis della L. 109/19994.

### **9.6. Disamina della riserva n° 128 (quesito arbitrato n° 22).**

La riserva n° 128 è stata iscritta, per la prima volta, nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009) e progressivamente aggiornata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili relativi all'emissione dei SS.AA.LL. successivi, fino al Conto Finale, per un *petitum* ó riferito ai diversi titoli ó secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 128 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (b)</b>
maggiori oneri per <b>anomalo andamento</b>	65.637,15
maggiori oneri per <b>ripristino lavori</b>	116.148,00
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	4.149,54
Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.757,57
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	3.484,44
<b>Interessi</b> per tardata/mancata contabilizzazione	2.722,65

oltre un termine suppletivo di 4 giorni.

Per la parte afferente l'anomalo andamento dei lavori (oggetto del presente quesito) il C.G. rivendica il diritto alla refusione degli improduttivi oneri - per complessivi b 65.637,15<sup>44</sup> - che assume di aver sostenuto a causa del fermo produttivo di cantiere determinato dalle precipitazioni meteoriche di eccezionale intensità abbattutesi sulle aree interessate, nell'arco temporale compreso tra il 14 e il 20 ottobre 2009. L'evento veniva (tempestivamente) denunciato all'YYYY ó come causa di forza maggiore - con nota del 20 ottobre 2009 n° prot. PZ/ACSN/15032/09 recante anche l'indicazione delle lavorazioni rimaste inibite, suddivise per lotti.(doc. M-PZ-22.3). In riferimento ai danni il C.G. descriveva la formazione di frane e smottamenti sulla tangenziale di Catania, allagamenti in varie zone della città di Catania e del paese di Lentini e disagi nella circolazione, l'asportazione dello strato di terreno vegetale di ricoprimento dei paramenti d'imbocco delle gallerie Campana e S. Fratello, per cui si è reso necessario procedere ai ripristini.

Al riguardo,

**I CTP del C.G.**, ad integrazione delle argomentazioni già offerte dal C.G., hanno ritenuto opportuno produrre documentazione a supporto dell'eccezionalità degli eventi atmosferici (anche con riferimento alla riserva n° 134) assumendo che:

- i dati pluviometrici ufficiali Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare per le stazioni di Catania (Fontanarossa) e Siracusa, che confermano l'eccezionalità delle piogge di settembre-ottobre 2009 soprattutto per la stazione di Siracusa;
- le anomalieö ufficiali calcolate dall'A.M. con riferimento al CLINO (acronimo di CLimate NORMals (elaborazione statistica su base trentennale (1961-1990) dei parametri meteorologici al suolo), in cui è rilevata la differenza dei parametri tra l'ultimo periodo di riferimento ed il periodo del trentennio; anche

<sup>44</sup> La somma richiesta, di b 65.637,15 comprende b 33.772,63 a titolo di spese generali, b 3.629,22 per ritardata formazione dell'utile, b 28.235,3 per mancato ammortamento costi diretti ed indiretti.

*tale elaborazione mostra, per le stazioni di nostro interesse (Catania/Sigonella e Siracusa/Cozzo Spadaro), importanti anomalie nei periodi di riferimento delle nostre riserve;*

- *una pubblicazione dell' Osservatorio della Acque del Dipartimento Acqua e Rifiuti dell' Assessorato dell' Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, reperibile su internet all' indirizzo: [http://www.osservatorioacque.it/?cmd=page&id=dati\\_elab\\_statpluvio&tpl=default](http://www.osservatorioacque.it/?cmd=page&id=dati_elab_statpluvio&tpl=default) che argomenta in maniera estremamente completa come, con riferimento al settembre 2009 il mese risulta il settembre più piovoso in assoluto dal 1921 ;*
- *pubblicazione del SIAS, Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano, facente capo al Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l' Agricoltura dell' Assessorato Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia. scaricabile all' indirizzo: [http://www.sias.regione.sicilia.it/NHEOWL007\\_58.htm](http://www.sias.regione.sicilia.it/NHEOWL007_58.htm), intitolata "Le precipitazioni eccezionali rilevate dal SIAS nel mese di settembre e nei primi giorni di ottobre 2009";*
- *pubblicazione del SIAS, scaricabile all' indirizzo: [http://www.sias.regione.sicilia.it/pdf/analisi\\_precipitazioni\\_2003\\_2010.pdf](http://www.sias.regione.sicilia.it/pdf/analisi_precipitazioni_2003_2010.pdf), che riporta testualmente, fra le altre cose " E veniamo in particolare all' anno 2009, uno dei più piovosi dell' ultimo sessantennio " abbiamo avuto i due mesi piovosissimi di settembre e ottobre, quasi ovunque superiori al doppio dei valori climatici " .*

**I CTP di YYYY** hanno confermato lo stato di fermo operativo correlato a piogge intense, nel periodo in parola, ma hanno ritenuto inammissibile la richiesta deducendo che:

*Come messo in evidenza dal Direttore dei Lavori nella sua Riservata e come da annotazioni riportate nel giornale dei lavori, risulta che nel periodo che va dal 14 Ott. 2009 al 20 Ott. 2009 , sull' area interessata dai lavori si sono abbattute piogge intense e a seguito delle quali è stata interrotta l' esecuzione delle opere in corso. Nel merito si osserva che l' art. 23, secondo capoverso del CSA (allegato I.12) indica compreso nel tempo contrattuale l' andamento stagionale sfavorevole ed esclude espressamente la possibilità di concedere proroghe per recuperare rallentamenti o soste fino alla concorrenza di 300 giorni.*

Il sottoscritto CTU osserva, preliminarmente, che la questione debba essere correttamente inquadrata alla luce del particolare momento dell' iter esecutivo di appalto e delle pattuizioni contrattuali, con particolare riguardo all' art. 26 del C.S.A - rubricato "danni di forza maggiore" - che contiene espresso rinvio all' applicazione dell' art. 348 della Legge sui LL.PP. 2248/1865 e dell' art. 20 del D.M. 145/2000 e dell' art. 23

Innanzitutto la domanda è ammissibile, considerato che la denuncia effettuata dall' impresa per danni derivanti dagli eventi atmosferici del 14-20 ottobre 2009 è stata tempestivamente comunicata alla D.L. con comunicazione scritta, il 20 ottobre 2009 e, quindi, entro il termine di 5 giorni da quello dell' avvenimento secondo quanto tassativamente previsto, pena decadenza, dal cit. art. 20 del D.M. 145/2000.

Va poi osservato che l' art. 348 della legge fondamentale dei lavori pubblici (L. 20 marzo 1865 n. 2248 Allegato F) consente il riconoscimento di un compenso per danni alle opere o provviste nella ipotesi di danni di forza maggiore e, comunque, entro i limiti consentiti dal contratto. Il citato articolo ha la funzione di rendere risarcibili, per l' appaltatore, i danni materiali alle opere in corso di esecuzione; e ciò in attenuazione di quel rischio che nei contratti ad obbligazioni corrispettive conseguirebbe altrimenti all' appaltatore dall' applicazione del principio *casum sentit debitor*.

Affinché possa sorgere diritto a compenso per danni alle opere, è necessario che l'evento che li ha determinati rivesta caratteri di forza maggiore e, naturalmente, deve trattarsi di un evento impreveduto, imprevedibile ed inevitabile, in relazione al dovere di preveggenza che è a carico dell'obbligato in un dato tipo di rapporto giuridico e al dovere di quel grado di sforzo per prevenire o evitare l'evento che, secondo il tipo di negozio, incombe sul medesimo.

L'art. 348 non pone limitazioni, poi, tra cause di forza maggiore *ordinarie* o *straordinarie* ed, analogamente, avviene in riferimento all'art. 20 del capitolato generale di appalto che concorre a disciplinare questa materia.

In ogni caso, sulla base della documentazione prodotta dai CTP di XXXXXX, gli eventi meteorici del mese di ottobre 2009 devono considerarsi di eccezionale intensità, anche in considerazione della particolare posizione geografica del sito oggetto dei lavori ubicato in territorio insulare, ove precipitazioni così copiose non sono eventi che rientrano nel dovere di preveggenza di un appaltatore di media diligenza, sicché il suo accadimento può considerarsi causa di forza maggiore.

Va ancora osservato che l'art. 26, 3° comma, del C.S.A. stabilisce espressamente che:

*Non saranno considerati danni di forza maggiore:*

- *gli smottamenti e le solcature delle scarpate;*
- *i dissesti del corpo stradale*
- *gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;*
- *gli ammaloramenti delle sovrastrutture stradali;*

*che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli*

Dalla documentazione in atti non è chiaro se gli *smottamenti* denunciati in riferimento alla tangenziale di Catania riguardino scarpate, ma considerato che non sussistono contestazioni tra le parti al riguardo, il sottoscritto ritiene che non operi ó nella fattispecie ó l'esclusione capitolare.

Pertanto si può affermare che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per la risarcibilità dei danni causati da forza maggiore, sebbene manca un riscontro documentale in contraddittorio con la D.L., sull'effettività dei medesimi e sull'entità dei magisteri occorrenti al ripristino delle opere.

Ad ogni modo, ai fini del presente quesito peritale, va rilevato che le pattuizioni contrattuali e capitolari, limitano il riconoscimento di un compenso ai soli danni occorrenti per la riparazione delle opere, *con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera*. Considerato che la norma esclude ogni eventuale danno derivante da *perdita* di utensili, attrezzature e mezzi d'opera potrebbe interpretarsi, per estensione analogica, che l'esclusione operi anche per il *temporaneo immobilizzo* delle medesime o, addirittura, per l'intera organizzazione aziendale, ma si pongono seri dubbi sulla univocità di siffatta interpretazione.

Soccorre, al riguardo, la previsione di cui all'art. 23.2 del C.S.A. ove è previsto che, nel tempo contrattuale di 1.500 giorni, si è tenuto conto ó nella misura delle normali previsioni - dell'incidenza di giorni 300 di andamento stagionale sfavorevole, senza la possibilità di concessione, per tali giorni, di proroghe per recuperare rallentamenti o soste.

Appare logico dedurre, quindi, che nell'ipotesi in cui eventi eccezionali ó al di fuori delle normali previsioni - determinino situazioni di fermo operativo, la condizione capitolare *de qua* contempla la concessione di proroghe, sempreché a queste *anomalie* corrisponda ó in concreto ó un ritardo nell'effettiva conclusione dei lavori.

Nel caso di specie, però, detta circostanza non si è verificata perché, a fronte dell'imprevedibilità ed eccezionalità degli eventi meteorici sfavorevoli, la breve durata di questi ultimi e l'elevato grado di avanzamento delle opere, già prossimo alla conclusione, ha consentito al C.G. di non subire una irreversibile erosione del tempo rimastogli a disposizione per il completamento dei lavori che, infatti, sono stati ultimati in anticipo rispetto al termine finale.

Pertanto, non sono ravvisabili pregiudizi economici, in danno del C.G., in correlazione al fermo operativo causato dai fenomeni meteorici del mese di ottobre 2009.

### **9.7. Disamina della riserva n° 134 (quesito arbitrare n° 28).**

La riserva n° 134 è stata iscritta, per la prima volta, nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009) e progressivamente aggiornata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili relativi all'emissione dei SS.AA.LL. successivi, fino al Conto Finale, per un *petitum* ó riferito ai diversi titoli ó secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 134 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
maggiori oneri per <b>anomalo andamento</b>	78.386,12
maggiori oneri per <b>ripristino lavori</b>	46.634,00
maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	1.666,06
Maggiori oneri per <b>prove</b>	705,67
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	1.399,02
<b>Interessi</b> per tardata/mancata contabilizzazione	2.084,90

Per la parte afferente l'anomalo andamento dei lavori (oggetto del presente quesito) il C.G. rivendica il diritto alla refusione degli improduttivi oneri - per complessivi p 78.386,12<sup>45</sup> - che assume di aver sostenuto a causa del fermo produttivo di cantiere determinato dalle precipitazioni meteoriche di eccezionale intensità abbattutesi sulle aree interessate, nell'arco temporale compreso tra il 16 e il 24 settembre 2009. Dagli atti di causa non risulta, però, che l'evento meteorico sia mai stato denunciato all'YYYY.

Al riguardo, i CTP di YYYY e XXXXXX hanno sostanzialmente reiterato, nelle proprie memorie tecniche, le osservazioni e deduzioni formulate in relazione alla riserva n° 128 (quesito arbitrare n° 22).

In effetti, la domanda in questione ha caratteristiche di affinità con la riserva trattata al paragrafo precedente. Essa, però, è da ritenere inammissibile, per la mancata denuncia dell'evento meteorico entro i termini stabiliti dall'art. 20 del C.G.A..

<sup>45</sup> La somma richiesta, di p 78.386,12 comprende p 43.421,95 a titolo di spese generali, p 1.961,33 per ritardata formazione dell'utile, euro 33.002,84 per mancato ammortamento costi diretti ed indiretti.



In ogni caso, non sono ravvisabili pregiudizi economici, in danno del C.G., in correlazione al fermo operativo causato dai fenomeni meteorici del mese di settembre 2009, ricorrendo circostanze simili a quelle sottese dalla riserva n. 134.

### **9.8. Disamina della riserva n° 138 (quesito arbitrato n° 32).**

La riserva n° 138 è stata iscritta, per la prima volta, nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009) e progressivamente aggiornata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili relativi all'emissione dei SS.AA.LL. successivi, fino al Conto Finale, per un *petitum* ó riferito ai diversi titoli ó secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 138 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	51.087,30
maggiori oneri per <b>anomalo andamento</b>	13.560,52
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione	2.656,65

Per la parte afferente l'anomalo andamento dei lavori (oggetto del presente quesito) il C.G. rivendica il diritto alla refusione degli improduttivi oneri - per complessivi p 13.560,52 <sup>46</sup>- che assume di aver sostenuto a causa del fermo produttivo di cantiere in relazione ai lavori di realizzazione delle barriere fonoassorbenti ubicate lungo l'asse autostradale presso le trincee denominate TR4.01, TR4.02 e TR4.03 (Lotto 3) nelle more di un approfondimento progettuale che sarebbe stato (tardivamente) richiesto dalla richiesto dalla D.L. con nota del 6 aprile 2009.

Nella formulazione iniziale della riserva l'impresa XXXXXX assumeva che:

- a) in data 16.10.2008, con nota del 6.10.2008, prot. n. 01/DTA/153/08, il D.L. aveva evaso favorevolmente i progetti di dettaglio - sviluppati in aderenza alle previsioni di contratto - trasmessi dal Contraente Generale con note del 17.1.2008, 2.4.2008, 21.4.2008 e 8.5.2008, compreso gli elaborati grafici delle opere di mitigazione ambientale (barriere acustiche) (docc. M-PZ 32.3 ó 32.9);
- b) con nota del 6.4.2009 il D.L., preso atto che erano già state in parte realizzate le opere strutturali delle WBS TR4.01, TR4.02 e TR4.03 sulle quali era prevista l'installazione delle barriere antifoniche, chiedeva al Contraente Generale un approfondimento progettuale al fine di accertare l'utilità delle barriere, vista la conformazione dei luoghi caratterizzati da profonde trincee alla cui sommità trova sede l'attuale S.S. 114 (doc. M-PZ 32.11);
- c) con nota del 16.4.2009, il C.G. replicava al D.L. contestando l'intempestività della richiesta dal momento che era stata avviata, ormai da molto tempo, l'esecuzione delle opere di fondazione delle barriere fonoassorbenti, i cui elaborati di dettagli erano stati

<sup>46</sup> La somma richiesta, di p 13.560,52 comprende p 7.790,77 a titolo di spese generali, p 214,16 per ritardata formazione dell'utile, euro 5.555,59 per mancato ammortamento costi diretti ed indiretti

istruiti (l'anno precedente) senza alcun rilievo dalla D.L. (doc. M-PZ 32.12). Pertanto, pur confermando che avrebbe ottemperato alle istruzioni impartite, l'affidatario rivendicava :

- il riconoscimento economico dell'attività di approfondimento progettuale;
- l'inserimento in contabilità delle opere di fondazione delle barriere fonoassorbenti già realizzate, a prescindere dai risultati delle verifiche e in particolare da eventuali modifiche delle barriere che rendano non utilizzate in tutto o in parte dette opere;

d) effettuata la verifica degli interventi di mitigazione acustica previsti nel P.E., con nota del 25.8.2009, prot. PZ/ACSN/11965/09, il C.G., trasmetteva l'approfondimento progettuale a D.L. e YYYY (relazione progettuale allegata: öDG350DAMGENVE000M001Aö), chiedendo (doc. M-PZ 32.12):

- la remunerazione dell'attività progettuale svolta;
- il reintegro dei maggiori costi sostenuti per i materiali approvvigionati e non più utilizzabili,

e) con nota del 16.10.2009, prot. PZ/ACSN/14852/09, il C.G. trasmetteva ulteriori elaborati grafici di dettaglio per consentire un più efficace impiego dei materiali approvvigionati nella realizzazioni di tratte (aggiuntive) di barriere fonoassorbenti sul viadotto.

Pertanto, considerato che l'attività progettuale di approfondimento aveva determinato il fermo delle lavorazioni (già intraprese) inerenti le barriere antifoniche, per il periodo dal 6 aprile 2009 al 10 settembre 2009, il C.G. rivendicava il diritto al reintegro del pregiudizio economico a tale titolo sofferto, anche in considerazione della circostanza che dette attività avrebbero dovuto svolgersi ó secondo il programma lavori della 3ª perizia di variante tecnica - tra il 9.6.2008 (data alla quale erano effettivamente avviate) e il 14.8.2009.

Al riguardo,

**I CTP del C.G.**, a conferma ed integrazione delle argomentazioni offerte dal C.G., hanno evidenziato che l'importo delle opere rimaste ösospeseö è pari ad p 717.544,35 (determinato sulla base di specifico computo prodotto da XXXXXX unitamente alle prime memorie difensive, cfr. doc. M-PZ 32.15, all.4), ed hanno allegato, oltre al programma lavori della terza perizia di variante, anche una relazione di dettaglio al fine di illustrare gli elementi dimensionali di progetto per il calcolo delle quantità di cui alle tratte B08, B09, B10, B11, B12, oggetto di contestazione. (doc. C-PZ.a3.1.17);

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che già in sede di redazione del progetto di dettaglio, incombeva l'onere contrattuale, al Contraente Generale di effettuare gli approfondimenti richiesti che ó alla luce delle risultanze cui lo stesso Contraente Generale è pervenuto ó hanno messo in evidenza l'errore progettuale da egli commesso. Inoltre, secondo i

medesimi tecnici, la riserva è da ritenere intempestiva perché il fatto suscettibile di arrecare pregiudizio economico è stato generato dalla nota della Direzione Lavori prot. n° 01/DTA/086/09 del 06.04.2009 e, conseguentemente, il primo atto utile ad accoglierla era la documentazione contabile riferibile al SAL N. 21-21 Bis, mentre la sua prima iscrizione è avvenuta al SAL N. 23. In definitiva, la riserva è ritenuta infondata ed inammissibile.

Il sottoscritto CTU concorda, in via preliminare, con l'eccezione sollevata dai CTP di YYYY in ordine all'intempestività della riserva n° 138 considerato che, in ottemperanza alle cogenti disposizioni di cui all'art. 31 del D.M. 145/2000, facente parte integrante del contratto di affidamento, le contestazioni avrebbe dovuto essere elevate *ó .a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore* e, quindi, nei documenti contabili (riferibili al SAL 21-21 bis) immediatamente a valle del 6 aprile 2009, da cui il C.G. fa decorrere il periodo di fermo operativo.

In ogni caso, la riserva è anche infondata perché, come già diffusamente argomentato nei precedenti paragrafi, il contraente era onerato, in forza dell'art. 18, comma 9, del CSA, di verificare il progetto esecutivo, farlo proprio, emendare i relativi vizi ed integrare omissioni e di procedere, ai sensi del successivo comma 10, alla progettazione di dettaglio e alla relativa verifica <sup>47</sup>. L'attività di approfondimento progettuale rientrava, quindi, nell'ambito delle obbligazioni contrattuali del C.G., dovendosi peraltro escludere l'attribuzione, al committente, di eventuali responsabilità per una (intempestiva) attività suppletiva richiesta dalla D.L. rispetto alla quale, il medesimo affidatario, aveva il compito istituzionale (come per tutte le altre funzioni attuative) di coordinatore .

Infine, anche nella fattispecie è da escludere la concreta insorgenza di pregiudizi economici correlati all'asserito fermo produttivo, considerato che il C.G. ha dimostrato di saper adeguare la propria capacità organizzativa per rimediare alla (trascurabile) problematica temporanea che non gli ha certamente impedito ó nello stesso periodo ó di conseguire l'anticipata ultimazione dei lavori.

---

<sup>47</sup> Si riporta, per comodità, la prima parte del testo dell'art. 18.10 del C.S.A., che prevede l'obbligo, per il C.G.

*óLe spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio. In particolare, il Contraente Generale risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico ó contabile, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tutte le opere per le opere di contratto*

## **10. ó Trattazione del quesito peritale n° 5.**

*Accerti il CTU gli eventuali maggiori tempi esecutivi e ne determini l'assatta entità e gli eventuali relativi maggiori oneri in capo all'impresa, provvedendo alla quantificazione, anche in via equitativa, di dette maggiori onerosità (si esegua l'accertamento per ogni riserva interessata, tra cui riserva n. 67/quesito n. 1, n. 71/quesito n. 2, n. 107/quesito n.4, n. 109/quesito n. 5, n. 120/quesito n. 15, n. 122/quesito n. 16, n. 123/quesito n. 17, n. 127/quesito n. 21, n. 128/quesito n. 22, n. 130/quesito n. 24, n. 131/quesito n. 25, n. 133/quesito n. 27, n. 134/quesito n. 28, n. 137/quesito 31, n. 138/quesito n. 32, n. 139/quesito n. 33, n. 142/quesito n. 30, n. 146/quesito n. 40, n. 147/quesito n. 41, n. 148/quesito n. 42, n. 152/quesito n. 46, n. 153/quesito n. 47, n. 154/quesito n. 48, n. 155/quesito n. 49, n. 162/quesito n. 56, n. 167/quesito n. 61, n. 168/quesito n. 69, n. 182/quesito n. 75, n. 186/quesito n. 79); infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all'impresa.*

### **10.1. Osservazioni preliminari.**

Con il quesito peritale n° 5 il Collegio chiede, al sottoscritto CTU, l'accertamento di eventuali **ó maggiori tempi esecutiviö** che, come già evidenziato nel paragrafo 9.2, implicano un (maggior) impegno temporale di cantiere (e quindi dell'organizzazione produttiva dell'appaltatore) correlato ad eventi indipendenti da condotte di quest'ultimo (causa di forza maggiore, complicazioni di carattere tecnico imprevedibili, comportamenti del committente) che non gli hanno reso possibile effettuare una quota di lavori nell'arco temporale previsto o alla necessità di esecuzione di maggiori lavori.

È stato anche richiamato, nei paragrafi precedenti, il principio giuridico in *subjecta materia* secondo cui, nelle circostanze che in un appalto possono dare adito ad un termine suppletivo, il committente non ha alcuna possibilità di impedire la relativa fissazione, se vi ricorrono i presupposti (cfr., in dottrina, *Codice dell'Appalto Privato*, di Angelo Luminoso, Ed. Giuffrè 2010, pag. 307).

Anche la giurisprudenza arbitrale si è espressa sul punto, affermando che *óIl prolungamento del termine di esecuzione dei lavori corrisponde ad un preciso diritto dell'appaltatore, non suscettibile di valutazione discrezionale da parte della Committente qualora detto prolungamento si renda necessario per fatto imputabile a quest'ultima a causa del tempo trascorso per varianti, dovute a pregresse omissioni, ovvero per il ritardo nel compimento degli atti indispensabiliö* (lodo Roma 15 gennaio 2010 n. 1, in Arch. Giurr. OO.PP., 2010, 801); ancora *óNel caso di inosservanza del termine contrattuale di ultimazione dei lavori dovuta al fatto della Stazione Appaltante, l'appaltatore ha diritto ad un prolungamento, che spesso avviene sotto forma di proroga, anche se la proroga presuppone un potere discrezionale nel concederla, mentre là dove la Pubblica amministrazione non può rifiutarla è più corretto parlare di termine suppletivoö* (lodo Roma 15 luglio 2006 n. 47, in Arch. Giurr. OO.PP., 2007, 7).

Intercorre, quindi, una fondamentale differenza tra l'istituto della *proroga* (oggetto di una facoltà in capo al committente che, su richiesta dell'appaltatore, è libero di accordarla o meno) e quello del *termine suppletivo*, nei casi in cui spetti all'appaltatore il diritto di avere a disposizione un periodo di tempo più lungo per l'esecuzione della propria prestazione, senza che il committente possa interferire per evitare tale posticipazione. Pertanto, qualora le parti

non lo stabiliscano in maniera concorde, è il giudice a stabilire ó *ex post* - quale sarebbe stato un termine suppletivo adeguato al caso.

All'esito delle suesposte considerazioni è da ritenere, quindi, che il Collegio ó a cui è attribuita la competenza esclusiva a decidere in merito alla questione controversa ó voglia acquisire, tramite il sottoscritto, le cognizioni tecniche per accertare, per ipotesi di accoglimento della domanda attorea, l'entità dei tempi suppletivi oggetto delle riserve (o, parimenti, dei quesiti arbitrari) espressamente elencati nel presente quesito peritale.

Il CTU ritiene utile, per comodità espositiva, articolare la trattazione delle suindicate riserve secondo la seguente suddivisione logica e temporale:

- 1) **riserve** riferibili all'iter esecutivo di appalto **sotteso dai primi 20 SS.AA.LL.** (dal 24 febbraio 2005 al 13 febbraio 2009) scrutate dalla Commissione istituita per l'accordo bonario (e oggetto di successiva stipula di atto transattivo sotto il profilo economico), la cui proposta ó in termini temporali ó è poi stata differita dalle parti. Per queste riserve si prescinde dalla natura della *causa petendi*, cioè se trattasi di richieste temporali correlate ad anomalo andamento dei lavori o alle necessità di esecuzione di maggiori lavori;

Rientrano in questo insieme le **riserve nn° 67 e 137.**

Con la riserva n. 67, il C.G. iscritta per la prima volta al SAL n. 11bis (lavori a tutto l'8.2.2008) e reiterata ai SAL successivi, il C.G. contestava la determinazione dell'YYYY di concedere solo 118 giorni di maggiore tempo per ultimazione delle opere oggetto della 2ª perizia di variante tecnica e suppletiva, a fronte di una richiesta dell'Impresa XXXXXX di 404 giorni ritenuti necessari per ultimazione delle opere incluse nella perizia di variante tecnica e suppletiva a titolo di *o' riconoscimento della maggiore onerosità occorsa per il conseguimento di detto risultato*

La riserva n° 137 ha, invece, una più ampia portata nel senso che, *ivi*, è stato rivendicato dal C.G. il diritto al riconoscimento di tutti i tempi suppletivi richiesti con le riserve precedenti, *ivi* compreso le riserve scrutinate dalla Commissione istituita per l'accordo bonario e, quindi, anche la riserva n° 67.

- 2) riserve riferibili al **periodo successivo** a quello sotteso dai **primi 20 SS.AA.LL.** - decorrente dal 13 febbraio 2009 fino alla conclusione del contratto di affidamento, in cui la richiesta di tempi suppletivi è correlata ad un **asserito anomalo andamento dei lavori**;

Rientrano in questo gruppo le riserve nn. **109, 123, 127, 128, 134, 138.**

- 3) Riserve riferibili all'iter esecutivo di appalto **sotteso dai primi 20 SS.AA.LL. non scrutinate dalla Commissione istituita per l'accordo bonario** e quindi differite, ovvero riserve riferibili al **periodo successivo** a quello sotteso dai **primi 20 SS.AA.LL.** - decorrente dal 13 febbraio 2009 fino alla conclusione del contratto di affidamento, in

cui la richiesta di tempi suppletivi è correlata, sostanzialmente, all'esecuzione di maggiori lavori e/o prestazioni.

Rientrano in questo gruppo le riserve nn. **71, 107, 120, 122, 128, 130, 131, 133, 134, 137, 139, 142, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 162, 167, 168, 182, 186.**

È evidente che la riserva n. 137 (che di fatto incorpora tutte le precedenti, in numero progressivo) è contemplata, in questo raggruppamento, per la sola parte che compete all'esecuzione dei maggiori lavori.

Sul punto

**I CTP del C.G.**, a conferma ed integrazione delle argomentazioni offerte dal C.G., hanno evidenziato che:

*Il Contraente Generale chiede il riconoscimento di maggiori tempi in ragione sia delle maggiori prestazioni, contrattualmente non previste e non remunerate, e nondimeno eseguite, sia in ragione dei periodi di fermo lavori già trattati nel 1° quesito.*

*Si esamineranno, separatamente, le richieste riconducibili all'una ed all'altra causale, avvertendo fin d'ora che in talune riserve l'Impresa ha richiesto sia il riconoscimento di maggiori compensi che il ristoro di maggiori onerosità conseguenti ad anomalo andamento dei lavori.*

Riserve relative a maggiori lavori

*Quanto alle richieste di riconoscimento di maggiori tempi esecutivi per l'esecuzione di maggiori lavori, gli scriventi ritengono che il numero di giorni da riconoscersi a tale titolo possa essere determinato dividendo l'importo dovuto al Contraente Generale quale remunerazione delle maggiori prestazioni eseguite per la produzione media giornaliera contrattuale.*

*Tuttavia, non essendo ancora state esaminate le riserve aventi ad oggetto l'esecuzione di maggiori lavori (perché argomento della seconda memoria tecnica autorizzata), il calcolo potrà essere effettuato in via provvisoria utilizzando gli importi chiesti con le riserve.*

*Detti importi dovranno essere considerati però al netto di prestazioni accessorie quali prove, direzione lavori, progettazione, in quanto la durata contrattuale è stata determinata solo con riferimento ai lavori; ne sia conferma che allorché con atto aggiuntivo del 30.11.2005 (prodotto in atti sub 12) YYYY S.p.A. ha affidato al C.G., che ha accettato, l'esecuzione di prove tecniche e verifiche di laboratorio, le parti non hanno rideterminato i tempi contrattuali.*

*È opportuno inoltre escludere gli importi chiesti con le riserve e successivamente contabilizzati in quanto inseriti nelle perizie di variante, in quanto, già valutati nelle predette perizie ai fini della determinazione dei termini suppletivi (vedi per esempio le riserve 71, 107, 123, 148, 152 í ). Si terrà quindi conto degli importi esposti nella prima memoria.*

*Si indicano di seguito le riserve e i relativi quesiti con i quali il Contraente Generale chiede, anche non in via esclusiva, il riconoscimento di maggiori tempi in relazione alle richieste di maggiori compensi, che pure vengono indicati (al netto di IVA, anche ove dovuta) nell'elenco che segue:*

riserva	quesito	importo riserva	importo precisato in 1^memoria	note
71	2	281.204,20	-	contabilizzato SAL 25 (P.N.R.08)
107	4	51.812,85	-	contabilizzato SAL finale
109	5	4.463.278,14	4.463.278,14	
119	14	42.804,62	42.804,62	
120	15			cont.parz. SAL finale

		237.280,01	192.280,51	
122	16	2.642,39	2.642,39	
123	17	58.361,97	-	contabilizzato
127	21	131.325,06	131.325,06	
128	22	116.148,00	116.148,00	
130	24	78.557,06	-	contabilizzato SAL 25
131	25	3.900,21	-	contabilizzato SAL 25
133	27	634.440,62	634.440,62	
134	28	46.634,00	46.634,00	
138	32	-	-	
139	33	336.024,78	160.547,24	cont.parz. SAL finale
142	36	69.173,90	69.173,90	
146	40	20.282,63	20.282,63	
147	41	397.131,63	397.131,63	
148	42	553.467,02	-	contabilizzato SAL finale
152	46	353.605,94	-	contabilizzato SAL finale
153	47	62.860,63	4.233,97	cont.parz. SAL finale
154	48	83.365,73	83.365,73	
155	49	17.087,71	-	contabilizzato SAL finale
162	56	4.613.278,14	-	include ris.109
167	61	10.105,91	10.105,91	
168	62	68.365,00	68.365,00	
182	75	67.373,84	22.209,84	cont.parz. SAL finale
186	79	1.438.127,23	1.438.127,23	
<b>Totale</b>		<b>9.775.361,08</b>	<b>7.903.096,42</b>	

Se si considera che la produzione media contrattuale è pari a p/g 304.186,95 (calcolata quale rapporto tra l'importo dei lavori come da contratto integrato e modificato a seguito delle perizie di variante tecniche e suppletive e relativi atti aggiuntivi, e quindi pari a p 540.540.224,08 ed il numero di giorni previsti dal contratto come successivamente integrato e modificato, quindi pari a giorni 1777, cfr. O.d.S. n° 16), il maggior tempo corrispondente alle lavorazioni di cui alle riserve citate risulta pari a 26 giorni n.c. (=p 7.903.096,42 / 304.186,95).

Riserve relative a fermi e rallentamenti

Le riserve con cui il C.G. chiede il riconoscimento di maggiori tempi esecutivi in relazione ai fermi e ai rallentamenti sono le seguenti:

- ris. 109 (quesito 5);
- ris. 127 (quesito 21);
- ris. 128 (quesito 22);
- ris. 134 (quesito 28);
- ris. 138 (quesito 32).

Ai fini della determinazione dei maggiori tempi per i periodi di fermo oggetto delle riserve suddette, si ritiene idonea l'applicazione del metodo di calcolo stabilito dal comma 7 dell'art. 24 del D.M. n. 145/00, seppur riferito al caso di sospensione legittima e non ad un fermo illegittimo come nella fattispecie. Ai sensi della norma soprariportata, essa (la sospensione parziale, n.d.s.) determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

I maggiori tempi risultano quindi pari a n. 12 giorni naturali e consecutivi, come risulta dal seguente schema di calcolo:

n. ris.	gg fermo	% lavori fer	protrazione gg.
109	270	3,09%	8,343
127 a	115	0,59%	0,6785
127 b	127	0,66%	0,8382
128	9	12,72%	1,1448
134	7	12,72%	0,8904
138	158	0,13%	0,2054
Totale			12,10

Se per la riserva 109, si utilizza il metodo alternativo esposto dagli scriventi in risposta al quesito 1, anziché considerare la percentuale di lavori fermi indicata dal C.G. (3,09%), si dovrebbe considerare la percentuale di ridotta produttività delle opere interessate dalla perizia (60,60%) rapportata all'incidenza di tali opere sul complesso dei lavori (28,45%).

n. ris.	gg fermo	% lavori fermi	protrazione gg.
109	270	60,6% * 28,45%	46,5499
127 a	115	0,59%	0,6785
127 b	127	0,66%	0,8382
128	9	12,72%	1,1448
134	7	12,72%	0,8904
138	158	0,13%	0,2054
Totale			50,31

Secondo questa ipotesi, i maggiori tempi conseguenti ai fermi o ai rallentamenti produttivi oggetto delle riserve suddette, risultano pari a 50 giorni naturali consecutivi.

#### Conclusioni (quesito 5)

Con riferimento alle riserve formulate dal C.G. dal SAL n° 21 in poi, a fronte sia dei maggiori lavori sia dei fermi e dei rallentamenti, si ritiene congruo il riconoscimento di un maggior tempo pari a:

- ipotesi 1: 38 giorni naturali consecutivi (se per la riserva 109 si considera il metodo utilizzato dal C.G. per il calcolo dei danni sofferti per la ritardata approvazione della 4ª P.V.T.);



– ipotesi 2: 76 giorni naturali consecutivi (considerando il metodo esposto dagli scriventi per la determinazione dei danni oggetto della riserva 109).

Occorre inoltre sommare al numero di giorni sopra determinato i maggiori tempi conseguenti ai lavori extra e alle problematiche oggetto delle riserve iscritte sino al SAL n° 20, già quantificati dalla Commissione ex art. 240 del D.Lgs. 163/06, in 139 giorni naturali e consecutivi.

Si ottiene quindi un maggior tempo complessivo - da sommarsi al tempo utile ridefinito a seguito dell'approvazione delle P.V.T. nn. 2, 3 e 4 (1741 giorni) - pari a:

– ipotesi 1: 177 giorni naturali consecutivi con conseguente slittamento del termine di ultimazione al 26.5.2010;

– ipotesi 2: 215 giorni naturali consecutivi con conseguente slittamento del termine di ultimazione al 3.7.2010.

**I CTP di YYYY**, argomentando diffusamente con riferimento a ciascuna riserva, hanno dedotto che tutte le richieste siano da rigettare.

Esaminati gli atti e valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU procede, di seguito, all'accertamento dei *tempi suppletivi* in funzione della suddivisione di cui ai precedenti punti sub 1, 2, 3.

### **10.2. Maggiori tempi suppletivi domandati con la riserva n° 137, per la parte già scrutinata dalla Commissione istituita per l'accordo bonario.**

Il sottoscritto CTU si limita a rammentare che, per comodità e logica espositiva, l'argomento è già stato ampiamente trattato nel paragrafo 9.2 della presente relazione, a cui si rinvia per ogni approfondimento.

Preme solo evidenziare che, in correlazione alle riserve di cui al punto sub.1 del paragrafo che precede, il sottoscritto CTU ha ritenuto di proporre, con riferimento al termine suppletivo sottostante l'accordo bonario stipulato *inter partes*, una dilazione dei tempi contrattuali di complessivi **111 giorni**, rinviando all'apprezzamento del Collegio il giudizio sull'ammissibilità e congruità del medesimo, anche all'esito delle argomentazioni offerte.

Per completezza il sottoscritto evidenzia, infine, che nella disamina della riserva n° 137 (che incorpora tutte le precedenti), sono ricomprese anche le domande temporali della riserva n° 67, per una semplice ragione: quest'ultima si appalesa del tutto infondata.

Infatti, con l'approvazione della 2^ perizia di variante tecnica, l'YYYY si determinava per la concessione di un tempo suppletivo ó correlato all'esecuzione dei maggiori lavori - di 118 giorni, quantificato coerentemente alle originarie previsioni del contratto di affidamento e, quindi, sulla base dell'incremento di corrispettivo rapportato alla produzione teorica giornaliera, desumibile dall'originario impegno contrattuale (p 473.600.350,05) e dal tempo inizialmente stabilito (1.500 giorni).

Infatti, la produzione teorica giornaliera, desumibile dai dati di contratto, è pari a 315.733,57 p/gg (=473.600.350,05 /1.500 gg).

Conseguentemente, il maggior tempo commisurato all'esecuzione dei maggiori lavori della 2^ perizia di variante (p 37.243.047,68) è quantificabile, in cifra intera, in **118 giorni** [= p 37.243.047,68 / (315.733,57 p/gg)].

Pertanto non si riscontrano vizi nelle determinazioni dell'YYYY, mentre le argomentazioni del C.G. appaiono piuttosto generiche ed indeterminate.

### **10.3. Maggiori tempi suppletivi domandati con le riserve n° 109, 123, 127, 128, 134, 138.**

Il sottoscritto CTU evidenzia che i maggiori tempi suppletivi domandati con ciascuna delle riserve oggetto di indagine, sono già stati indicati nei paragrafi destinati alla relativa trattazione, in risposta al quesito peritale n° 2.

Considerato che tutte le sopraelencate riserve, aventi per oggetto pretese (economiche e temporali) correlate ad un asserito anomalo andamento dei lavori, sono state ritenute infondate dal sottoscritto, non sussistono (logicamente) neanche i presupposti per un riconoscimento di tempi suppletivi e, pertanto, non è necessario formulare ulteriori rilievi.

### **10.4. Maggiori tempi suppletivi domandati con le riserve n° 71, 107, 120, 122, 128, 130, 131, 133, 134, 137, 139, 142, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 162, 167, 168, 182, 186.**

Il sottoscritto CTU evidenzia che i maggiori tempi suppletivi domandati con ciascuna delle riserve oggetto di indagine, sono già stati indicati nei paragrafi destinati alla relativa trattazione, in risposta al quesito peritale n° 3 .

Considerato che la maggiorazione temporale richiesta con le riserve indagate è correlata all'esecuzione di maggiori lavori il sottoscritto osserva che, in via del tutto teorica, in applicazione del criterio illustrato al paragrafo 10.2 il tempo suppletivo dovrebbe essere coerentemente quantificato in proporzione al cumulo degli accertamenti economici proposti in risposta alle riserve medesime, rapportato alla produzione teorica, desumibile dall'originario impegno contrattuale (p 473.600.350,05) e dal tempo inizialmente stabilito (1.500 giorni).

È utile quantificare, quindi, l'importo complessivo dei maggiori lavori (accertati) correlati alle riserve in parola.

Nella **tabella n° 15.1** a corredo del presente quesito peritale, è contenuto un quadro riepilogativo delle sopraindicate riserve, con l'indicazione delle domande economiche formulate dal C.G. nonché delle somme accertate/proposte dal sottoscritto CTU.

In particolare per ciascuna registrazione, sono indicati:

1. nella prima colonna (leggendo da sinistra), il **numero del quesito arbitrale**;
2. nella seconda colonna, con carattere sottolineato, il **numero della riserva**;
3. nella terza colonna, la **causa petendi** della riserva;

4. nella quarta colonna, il **numero del quesito peritale** in cui è raggruppata la riserva, in funzione della disarticolazione operata dal Collegio;
5. nella quinta colonna, i diversi **titoli** della *causa petendi* della riserva;
6. nella sesta colonna, il **petitum** (espresso in euro ) per i diversi titoli della riserva, per come emendato con la prima memoria difensiva del C.G.;
7. nella settima colonna, l'eventuale **quantum debeaturo** (espresso in euro) per i diversi titoli della riserva;
8. nella ottava colonna, sono riportate eventuali **note** esplicative;

Nell'ultima riga è riportato il *quantum* accertato per tutte le riserve indagate, per la complessiva somma di p 617.421,52.

All'esito dell'accertamento dell'importo complessivo (p 379.125,70) dei **maggiori lavori** eseguiti dal C.G. in correlazione alle suindicate riserve, si può agevolmente constatare come detto valore sia largamente inferiore allo stralcio economico di p 7.621.532,88 effettuato dall'YYYY (rispetto ai dati desumibili dalla 4ª perizia di variante) con l'approvazione della 5ª perizia di variante in cui sono rimasti immutati i tempi di esecuzione.

È pertanto ragionevole e logico ritenere che le maggiori prestazioni rese dal C.G. trovino abbondante copertura, sotto il profilo temporale, nella quota di tempo che l'YYYY avrebbe potuto ridurre con l'approvazione della 5ª perizia di variante, coerentemente con gli stralci economici corrispondenti alle opere non più realizzate.

Ad analoga conclusione si perviene nell'ipotesi in cui, anziché considerare le (sole) riserve indicate nel quesito peritale n° 5 dal Collegio, si estende l'indagine anche a tutte le altre riserve che hanno per oggetto l'esecuzione di maggiori lavori.

Le relative risultanze sono riportate nella **tabella 15.2** che ha caratteristiche analoghe alla tabella 15.1. Anche per detta ipotesi si riscontra un valore accertato, dei maggiori lavori e/o prestazioni, di p 1.704.935,61, ben al di sotto dell'importo dei lavori stralciato con la 5ª perizia di variante (p 7.621.532,88).

In definitiva, il sottoscritto CTU è dell'avviso che gli unici *tempi suppletivi* suscettibili di un concreto apprezzamento, sono quelli sottesi dall'accordo bonario stipulato *inter partes*, già individuati in **111 giorni** nella trattazione del paragrafo 9.2 della presente relazione.



























## **11. ó Trattazione del quesito peritale n° 6.**

*Accerti il CTU, alla luce del dettato pattizio e del disposto dell'art. 23 del Capitolato speciale di affidamento e dei tempi di consegna dei sub-lotti 1, 2 e 3, in considerazione dei tempi esecutivi complessivamente previsti (da determinarsi anche in funzione dell'esito degli accertamenti oggetto dei quesiti precedenti e delle richieste di cui alla ris. n. 137/quesito n. 31), il diritto dell'Impresa al riconoscimento del premio di accelerazione, determinandone, in caso di verifica positiva, il corretto ammontare (si esegua l'accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserva n. 118/quesito n. 13, riserva n. 163/quesito n. 57); infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all'Impresa.*

### **11.1. Considerazioni preliminari.**

Il quesito è destinato ad accertare l'eventuale diritto del C.G. alla corresponsione del premio di accelerazione di cui all'art. 23 del C.S.A., in considerazione dell'intervenuta richiesta dell'YYYY, con note scritte del 20 luglio 2009 e 24 novembre 2009, di presa in consegna anticipata - ex art. 200 del DPR 554/1999 - delle opere ricomprese, rispettivamente, nel 1° e 2-3° lotto.

In conformità ai contenuti testuali del quesito, l'indagine peritale può essere svolta in cinque fasi, secondo il seguente ordine logico:

- 1) disamina dell'art. 23 del C.S.A.;
- 2) verifica dei tempi esecutivi complessivamente previsti, da determinarsi in funzione dell'esito degli accertamenti oggetto dei quesiti (peritali) precedenti, ivi compreso quello afferente la riserva n. 137 (quesito arbitrale n. 31);
- 3) accertamento tempi di consegna dei sub-lotti nn. 1, 2, 3;
- 4) accertamento del diritto dell'Impresa al riconoscimento del premio di accelerazione in riferimento alla anticipata consegna/ultimazione dei suddetti lotti e determinazione, in caso di verifica positiva, del corretto ammontare;
- 5) computo degli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle suddette somme;

Si procede, di seguito, allo scrutinio di ciascuna delle cinque fasi.

### **11.2. L'art. 23 del CSA (Tempo utile per dare compiuti i lavori, penalità in caso di ritardo, premio di accelerazione, proroghe).**

È utile riportare, di seguito, alcuni stralci dell'art. 23 del C.S.A. per le parti che regolamentano *il tempo utile*, le *penalità* in caso di ritardo, *il premio di accelerazione*, le *proroghe*, perché costituiscono il riferimento negoziale sui cui si radica la pretesa dell'affidataria e la disamina dell'intero quesito.



Art. 23 (tempo utile per dare compiuti i lavori, penalità in caso di ritardo, premio di accelerazione, proroghe)

Il tempo utile per l'ultimazione dell'intera opera è stabilito nel numero di giorni naturali e consecutivi indicati dal Contraente Generale in sede di offerta, comunque non superiore a 1600<sup>48</sup>, e decorrerà dal giorno successivo a quello dell'Ordine di Inizio delle Attività.

[omissis]

Ai sensi dell'art. 117 del DPR 554/99, per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine sopra fissato, sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo complessivo offerto, e comunque complessivamente non superiore al 10%.

[omissis]

Se il Contraente Generale, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale di Appalto, può richiedere all'Alta Sorveglianza, una proroga del suddetto termine contrattuale, formulata attraverso un'istanza presentata 60 giorni prima rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

[omissis]

**Anticipazione della data di fine lavori a seguito di richiesta dell'Amministrazione**

Sulla base di apposita richiesta formulata dall'Amministrazione successivamente alla stipula del contratto, in relazione a sopravvenute impreviste esigenze, il Contraente Generale può provvedere all'anticipazione dei lavori.

In tal caso sarà corrisposto un premio per ogni giorno d'anticipo, pari allo 0,5 per mille dell'importo complessivo offerto determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel presente Capitolato Speciale per il calcolo della penale (art. 23 DM 19 aprile 2000 n° 145).

Il compenso è erogato entro i trenta giorni successivi all'approvazione del collaudo delle opere commissionate.

[omissis]

Sulla base della pattuizione capitolare e dell'offerta formulata in sede di gara il tempo complessivo per il completamento dei lavori restava quindi fissato in 1.500 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dall'ordine di inizio attività.

Ad ogni modo era prevista la possibilità, per il G.C., di chiedere ó in conformità all'art. 26 del C.G.A. ó eventuale proroga al termine di ultimazione, qualora l'affidatario non fosse in grado di rispettare la scadenza fissata (solo) *per cause a lui non imputabili*.

L'evenienza di una dilazione dei tempi contrattuali era comunque contemplata anche in altra disposizione capitolare, destinata a disciplinare le varianti in corso d'opera. In particolare, l'art. 16 del C.S.A., ai commi 3 e 4, disponeva possibili riconoscimenti di maggiori tempi esecutivi conseguenti, rispettivamente, all'adozione di varianti rese necessarie da *forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge*<sup>49</sup> oppure richieste dall'YYYY o da Enti Terzi.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> In sede di offerta il C.G. ha indicato un tempo di esecuzione di 1.500 giorni

<sup>49</sup> Il comma 3 dell'art. 16 del CSA dispone testualmente che *«Saranno invece riconosciuti gli eventuali maggiori costi, anche progettuali, nonché gli eventuali maggiori tempi conseguenti all'adozione di varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge»*.

<sup>50</sup> Il comma 4, dell'art. 16 del CSA dispone testualmente che *«L'YYYY o altri enti terzi, comunque per il tramite dell'YYYY, potranno inoltre richiedere varianti al progetto affidato, che il Contraente Generale avrà l'obbligo di eseguire, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori affidati. Anche tali varianti saranno predisposte dal Contraente Generale e potranno comportare una modificazione dell'importo contrattuale e del termine di ultimazione»*.

La sanzione per il mancato rispetto del termine di scadenza contrattuale veniva fissata ó in conformità dell'art. 117 del DPR 554/99 - nella misura del 0,5 per mille dell'importo offerto per ogni giorno di ritardo, entro il limite (complessivo) del 10%.

In misura speculare alla penale veniva stabilito, anche, il premio di accelerazione per ultimazione anticipata dei lavori la cui operatività, espressamente subordinata ad apposita richiesta formulata dall'Amministrazione successivamente alla stipula del contratto di appalto, contraddistingue la peculiarità di questa pattuizione contrattuale rispetto all'art. 23 del C.G.A (DM 145/2000)<sup>51</sup> ivi richiamato (sebbene solo con riferimento alle modalità di quantificazione della penale). Infatti, la formulazione del capitolato generale lascia intendere che la scelta di usufruire del premio di accelerazione (ove previsto) è in genere rimessa alla discrezionalità dell'impresa che ha la possibilità, sin dall'avvio dei lavori, di valutare se allestire una organizzazione adeguata all'esecuzione *accelerata* (più imponente ed impegnativa rispetto ad una esecuzione *normale*) per conseguire la somma aggiuntiva (il c.d premio). Nella formulazione dell'art. 23 del capitolato speciale di affidamento, invece, detta *discrezionalità* è decisamente più contratta, perché a sua volta vincolata all'esercizio di una *facoltà* (apposita richiesta) del Committente dispiegabile in qualunque fase dell'*iter* esecutivo di appalto. Sembra, quindi, che nel caso di specie, l'obbligazione dell'amministrazione appaltante di corrispondere il premio incentivante fosse contemplata (ove esercitata la facoltà di chiedere - all'occorrenza - l'ultimazione anticipata) per soddisfare soprattutto il proprio vantaggio *ó a parte creditoris* - della disponibilità immediata dell'opera pubblica e, quindi, dell'anticipato soddisfacimento dell'interesse collettivo sotteso all'opera stessa, a prescindere dalla sussistenza di una iniziale pianificazione (accelerata) del processo esecutivo da parte del C.G. o da quanto tempo prima detta pianificazione fosse stata avviata. In definitiva, in questo contesto, il premio di accelerazione rappresenterebbe un vero e proprio compenso autonomo rispetto al corrispettivo dovuto all'appaltatore, in quanto diretto a retribuire quest'ultimo per i vantaggi fatti conseguire all'Amministrazione, adempiendo ad una funzione inversa a quella della penale.

È di tutta evidenza che la corretta interpretazione e la portata della pattuizione capitolare *de qua* ó stante la sua natura prevalentemente giuridica - è rimessa all'apprezzamento del Collegio Arbitrale, anche con riferimento alla circostanza che non era previsto un termine entro il quale ó prima della scadenza naturale del contratto ó dovesse essere formulata dall'Amministrazione una apposita richiesta di ultimazione anticipata e, dunque, se può conseguentemente ritenersi che una volta valutata l'utilità di avanzare la richiesta (correlando tale valutata utilità all'ammontare del premio) e formulata in concreto la medesima, non sarebbe più stato possibile per l'Ente Stradale ó tenuto conto della natura puramente convenzionale e forfettaria del premio di accelerazione ó negare o modificare l'incentivo al momento dell'effettiva anticipata ultimazione, perché ritenute insussistenti (*ex post*) le

<sup>51</sup> Si riporta, per comodità il testo dell'art. 23 del C.G.A *“In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.”*

ragioni di utilità e/o convenienza (ormai considerate), in funzione dello stato avanzato dei lavori al momento in cui la richiesta era stata formalizzata<sup>52</sup>.

Ulteriore indagine deve essere effettuata, ancora, per accertare se la norma capitolare deve interpretarsi nel senso che il diritto al premio di accelerazione venisse a maturarsi solo al momento dell'integrale anticipata ultimazione dell'opera - quindi nella sua globalità - o, anche, per ipotesi di ultimazione (anticipata) di relative porzioni. È da ritenere che lo scorporo dell'opera in lotti funzionali indipendenti, non previsto nell'originario progetto di affidamento, ma effettuato dalle parti contraenti sin dall'avvio delle attività, la cui evidenza è diffusamente tracciata in tutta la documentazione tecnico-contabile ed amministrativa, ha consentito l'obiettivo individuazione di porzioni di opera singolarmente fruibili che sono compatibili con le finalità stesse del premio di accelerazione, come del resto ha consapevolmente dimostrato di condividere l'Ente Stradale nel momento in cui, con note scritte del 20 luglio 2009 e 24 novembre 2009, ha chiesto al C.G. di procedere - ex art. 200 del DPR 554/1999 - alla presa in consegna anticipata, facendo espresso riferimento, rispettivamente, al 1° e 2-3° lotto.

È logico constatare che il termine di scadenza finale, rispetto al quale valutare l'anticipata ultimazione, fosse *unico* per tutti i lotti restando il medesimo termine individuato, ovviamente, sulla base dei dati amministrativi già noti (e degli effetti giuridici causati dagli eventi pregressi) al momento in cui si fosse verificato il raggiungimento dell'obiettivo richiesto. In questo contesto va ulteriormente inquadrato il tema della individuazione del termine finale di scadenza contrattuale, rispetto al quale è stata rimessa al Collegio la decisione se debba considerarsi o meno il *termine suppletivo* (ed, eventualmente, in quale misura) sottostante l'accordo bonario intervenuto tra le parti, all'esito delle argomentazioni prospettate dal sottoscritto CTU al paragrafo 9.2 della presente relazione.

È infine ragionevole assumere che l'importo complessivo offerto a cui sottoporre l'applicazione del premio, nella misura percentuale dello 0,5 per mille, è quello derivante o per l'intera opera o per ciascun lotto (*pro-quota*) - dal contratto originario, incrementato dei corrispettivi suppletivi delle perizie di variante.

### **11.3. Verifica dei tempi complessivamente previsti.**

Considerato che l'indagine è destinata ad accertare il diritto del C.G. al premio di accelerazione per l'anticipata ultimazione dei lavori, è giocoforza constare che la verifica dei tempi complessivamente previsti debba essere effettuata o come desumibile, peraltro, dalla formulazione del quesito peritale n° 6<sup>53</sup> - con riferimento alle condizioni contrattuali già note (e agli effetti giuridici causati dagli eventi pregressi) alla data in cui si sarebbe concretizzata la condizione posta a base dell'incentivazione.

---

<sup>52</sup> La possibilità che la Stazione Appaltante, una volta assunta l'obbligazione, possa successivamente negare il premio di incentivazione al momento dell'effettiva anticipata ultimazione dei lavori, è esclusa, ad esempio, dal Collegio Arbitrale che ha pronunciato il lodo Roma, 26 ottobre 2010, n. 127 (in Arch. Giur. OO.PP 2011, 95).

<sup>53</sup> Nella formulazione del quesito peritale n° 6 il Collegio chiede espressamente di tenere conto, negli accertamenti, delle risultanze di tutte le riserve aventi per *causa petendi* contestazioni di natura temporale.

Per quanto concerne il riferimento alle condizioni contrattuali i tempi sono quelli stabiliti all'art. 23 del C.S.A. (ivi compreso eventuali proroghe) maggiorati in forza delle varianti, in conformità alle previsioni dell'art. 16, commi 3 e 4, del C.S.A.

Come già argomentato al paragrafo 9.2 della presente relazione, l'individuazione dei tempi complessivamente previsti - e, quindi, del termine finale di scadenza contrattuale - è condizionata, anche, dalla deliberazione Collegiale sull'ammissibilità e congruità del *termine suppletivo* sottostante l'accordo bonario intervenuto tra le parti la cui efficacia ó a prescindere dal momento in cui l'atto transattivo è stato perfezionato - decorre retroattivamente, quantomeno, dalla data di emissione del 20° SAL (13 febbraio 2009) in cui si sono sicuramente consumati tutti gli effetti (scrutinati dalla Commissione istituita) delle cause generatrici del maggior impegno temporale.

Pertanto, appare opportuno prospettare, per ciascuno dei due eventi oggetto di contestazione (ultimazione anticipata del 1° lotto prima, del 2-3° lotto dopo) due diverse ipotesi per il termine di scadenza finale, in funzione della conferma (o diniego) Collegiale sull'ammissibilità del *termine suppletivo*.

In particolare, con riferimento alle **opere ricomprese nel 1° lotto**, la cui anticipata ultimazione si colloca nel mese di luglio 2009, sono prese in considerazione le seguenti ipotesi alternative:

**Ipotesi A1) Termine di scadenza finale computato con l'aggiunta del *termine suppletivo* sotteso dall'accordo bonario.** In questo caso, considerato che in forza dell'atto di sottomissione dell'1 ottobre 2008 - a cui faceva seguito il 2° Atto Aggiuntivo del 21 luglio 2009 rep. 62600 - il termine utile per l'ultimazione dei lavori veniva a scadere il 26 ottobre 2009, per effetto degli ulteriori 105 giorni di termine suppletivo la scadenza contrattuale avrebbe dovuto essere temporaneamente procrastinata alla data del **14 febbraio 2010**;

**Ipotesi B1) Termine di scadenza finale computato senza l'aggiunta del *termine suppletivo* sotteso dall'accordo bonario.** In questo caso, in forza dell'atto di sottomissione dell'1 ottobre 2008 - a cui faceva seguito il 2° Atto Aggiuntivo del 21 luglio 2009 rep. 62600 - il termine utile per l'ultimazione dei lavori veniva a scadere il **26 ottobre 2009**.

È utile evidenziare che, nel mese di luglio 2009, sebbene fosse già in *itinere* la redazione della 4ª perizia di variante, quest'ultima non era ancora stata approvata (ma neanche elaborata dal C.G. nella versione definitiva) con la conseguenza che non può essere preso in considerazione, ai fini della condizione temporale, il maggior tempo accordato dal Presidente YYYY con provvedimento dell'1 novembre 2009.

Ovviamente, le due ipotesi sopra illustrate sul termine di scadenza finale (corrente nel mese di luglio 2009) sono valide anche per le opere ricomprese nel 2° e 3° lotto. Per queste ultime,

però, nel mese di ottobre 2009 il termine finale veniva ulteriormente differito a seguito dell'approvazione della 4ª perizia di variante, intervenuta successivamente all'ultimazione (e consegna) del 1º lotto.

Con riferimento alle **opere ricomprese nel 2-3º lotto**, la cui anticipata ultimazione si colloca nel mese di dicembre 2009, sono prese in considerazione le seguenti ipotesi alternative:

**Ipotesi A2) Termine di scadenza finale computato con l'aggiunta del termine suppletivo sotteso dall'accordo bonario.** In questo caso, il termine di cui all'ipotesi A1, fissato alla data del **14 febbraio 2010**, deve intendersi procrastinato di **35 giorni**,

per effetto del maggior tempo previsto con la perizia di Variante Tecnica n. 51517 del 21.09.2009 (ex 4ª perizia di Variante Tecnica e suppletiva ó 2ª rielaborazione del 2 settembre 2009), giusto provvedimento del Presidente di YYYY Spa del 11 novembre 2009, prot. CDG-0137964-p. Conseguentemente il termine utile per l'ultimazione dei lavori avrebbe dovuto essere definitivamente fissato al giorno **21 marzo 2010**.

Giova evidenziare che, in questo caso, i 35 giorni di proroga concessi dal Responsabile del Procedimento con provvedimento del 21 ottobre 2009 prot. CPA-00582002-P, in parziale accoglimento di specifica istanza (cautelativa) del Contraente Generale, devono ritenersi tutti incorporati nei 111 giorni del *termine suppletivo* sotteso dall'accordo bonario, come già argomentato al paragrafo n° 9.2 della presente relazione;

**Ipotesi B2) Termine di scadenza finale computato senza l'aggiunta del termine suppletivo sotteso dall'accordo bonario.** In questo caso, il termine di cui all'ipotesi B1, fissato alla data del 26 ottobre 2009, deve intendersi procrastinato di **70 giorni**, di cui:

- **35 giorni di proroga** concessi dal Responsabile del Procedimento con provvedimento del 21 ottobre 2009 prot. CPA-00582002-P, in parziale accoglimento di specifica istanza (cautelativa) del Contraente Generale;
- **35 giorni di maggior tempo** previsto per i lavori suppletivi, con perizia di Variante Tecnica n. 51517 del 21.09.2009 (ex 4ª perizia di Variante Tecnica e suppletiva ó 2ª rielaborazione del 2 settembre 2009), giusto provvedimento del Presidente di YYYY Spa del 11 novembre 2009, prot. CDG-0137964-p. Conseguentemente il termine utile per l'ultimazione dei lavori restava fissato, in questo caso, al giorno **4 gennaio 2010**.

In definitiva, le ipotesi A1 ed A2 sono riferite, rispettivamente, al 1º lotto e all'insieme del 2º-3º lotto, qualora i termini di scadenza contrattuale siano fissati tenendo conto, anche, del *termine suppletivo* sotteso dall'accordo bonario, mentre con le ipotesi B1 e B2 sono individuati i termini finali per l'ultimazione dei lavori (rispettivamente, del 1º lotto e

dell'insieme del 2°-3° lotto) in funzione (solo) dei provvedimenti amministrativi adottati dall'YYYY.

#### **11.4. Accertamento dei tempi di consegna dei sublotti nn. 1, 2 -3.**

I tempi di consegna dei sub-lotti n° 1, 2-3 risultano ó *per tabulas* ó dalla documentazione versata in atti.

In particolare, a seguito di richiesta scritta dell'YYYY (nota del 20 luglio 2009, prot. CPA-0040869-P) per la presa in consegna anticipata ó ex art. 200 del D.P.R. 554/1999 ó delle opere afferenti il **1° lotto**, in data **5 agosto 2009** veniva redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti (C.G. e YYYY) ove venivano preliminarmente certificati lo stato di consistenza dei lavori del 1° lotto, la consistenza degli allacciamenti idrici, elettrici e fognari, la sussistenza della relazione a strutture ultimate del òlotto 1ö, del certificato di agibilità, dell'ordinanza di apertura al traffico del tratto di autostrada ricadente nel lotto 1 ed, infine, **la presa in consegna anticipata dei lavori a decorrere dal 28 luglio 2009**. (docc. M-PZ- 13.6, M-PZ- 29).

La presa in consegna anticipata delle opere afferenti il **2-3° lotto** veniva certificata con analogo verbale in contraddittorio tra le parti il 10 dicembre 2009, previa richiesta scritta dell'YYYY (nota del 24 novembre 2009, prot. CPA-0066302-P), ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 554/1999 (docc. M-PZ- 57.6, M-PZ- 57.9).

#### **11.5. Disamina della riserva n° 118 (quesito arbitrato n° 13) - Premio di accelerazione sub lotto n. 1.**

Con la riserva n° 118, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.7.2009), il C.G. confermava la propria nota del 20 luglio 2009 (prot.PZ/ACSN/10558/09) con cui, in replica alla nota prot. CPA-0040869-P di pari data dell'YYYY, avente per oggetto la richiesta di consegna anticipata delle opere afferenti il lotto n. 1, aveva rivendicato il diritto a percepire il premio di accelerazione di cui all'art. 23 del C.S.A., provvisoriamente quantificato in p 18.829.897,11 in considerazione del termine finale di scadenza<sup>54</sup> e dell'importo delle opere consegnate, commisurabile al 41,34% dell'intero corrispettivo di appalto.

La riserva veniva confermata nei SS.AA.LL. successivi fino al Conto Finale, in cui veniva aggiornato il *petitum* all'importo di p 23.391.176,00 in funzione, evidentemente, del *termine suppletivo* di 139 giorni definitivamente proposto dalla Commissione istituita per l'accordo bonario e, quindi, di un termine di scadenza finale posticipato rispetto alla valutazione provvisoria effettuata in fase di prima richiesta.

---

<sup>54</sup> Nella prima iscrizione della riserva n. 118, il termine di scadenza contrattuale era temporaneamente individuato, dal C.G., alla data del 4 gennaio 2010, tenuto conto dei provvedimenti amministrativi già adottati dall'YYYY e del *termine suppletivo* di 69 giorni proposto ó *pro quota* - dalla Commissione istituita per l'accordo bonario, in funzione delle riserve scrutinate.

La domanda è stata quindi reiterata dal C.G. con l'atto di accesso agli arbitri e con la prima memoria difensiva.

Sul punto, i CTP delle parti hanno esposto le relative posizioni. In particolare,

**I CTP del C.G.**, hanno argomentato che:

*Prima di entrare nel merito di ciascuna riserva, occorre quindi determinare i tempi esecutivi complessivamente previsti. A tal fine, si considera l'O.d.S. n° 16 del 30.11.2010 (prodotto nei documenti contrattuali sub 48), in cui è fissato il tempo contrattuale in gg. 1776 (a) a decorrere dall'ordine di inizio delle attività del 24.2.2005 (prodotto nei documenti contrattuali sub 6), con conseguente termine di ultimazione al 5.1.2010 (fermo restando che il termine del 5.1.2010 non tiene conto delle riserve dell'impresa).*

*Si esplicita di seguito, per completezza, il calcolo dei 1776 gg. di cui all'O.d.S. n° 16:*

- *gg. 1500 contrattuali a decorrere dal 24.2.2005;*
- *2ª perizia di variante stralcio (esecutiva con O.d.S. n. 9 del 9.11.2007 versato in atti): +118 gg.*
- *3ª perizia di variante (atto aggiuntivo 21 7 2009 prodotto in atti): + gg. 88*
- *4ª perizia di variante (esecutiva o.d.s. del 17.11.2009 prodotto in atti): + 35 gg*
- *5ª perizia di variante (esecutiva o.d.s. n. 16 del 30.11.2010 prodotto in atti): termine ultimazione immutato;*
- *nota prot. CPA ó 0058202-P del 21.10.2009: R.U.P. concede 35 gg.*

*Occorre inoltre considerare il maggior tempo accertato dalla Commissione ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006. Difatti, nella relazione del 23.9.2009 (prodotto sub 30 tra i documenti contrattuali), la Commissione, a fronte dei maggiori lavori e delle problematiche oggetto delle riserve esaminate iscritte fino al SAL n° 20 (lavori a tutto il 13.2.2009), ha proposto il riconoscimento di un maggior numero di giorni pari a 139, a fronte dei quali con provvedimento del 21.10.2009, il R.U.P. ha concesso solo 35 giorni di proroga. Se si considera il maggior tempo stimato dalla Commissione, il termine di ultimazione risulta differito al 18.4.2010.*

*Nella determinazione del tempo esecutivo si dovrà inoltre tenere conto, come richiesto dall'Ecc.mo Collegio, dell'esito degli accertamenti oggetto dei quesiti precedenti.*

*In particolare, come dettagliato in risposta al quesito 5 con riferimento alle riserve iscritte dal SAL n° 21 in poi, in considerazione del tempo necessario a eseguire i maggiori lavori, in parte già contabilizzati, e del tempo necessario per recuperare i periodi di fermo e i rallentamenti lamentati, il maggior tempo stimato risulta pari a:*

- *ipotesi 1: 38 giorni naturali consecutivi (se per la riserva 109 si considera il metodo utilizzato dal C.G. per il calcolo dei danni sofferti per la ritardata approvazione della 4a P.V.T.) con conseguente slittamento del termine di ultimazione al 26.5.2010;*
- *ipotesi 2: 76 giorni naturali consecutivi (considerando il metodo esposto dagli scriventi per la determinazione dei danni oggetto della riserva 109), con conseguente slittamento del termine di ultimazione al 3.7.2010.*

[omississ]

*le condizioni cui sarebbe subordinato il diritto del Contraente Generale alla corresponsione del premio di accelerazione sono le seguenti:*

1. *che l'amministrazione, in relazione a sopravvenute impreviste esigenze, abbia formulato, successivamente alla stipula del contratto, apposita richiesta (di ultimazione anticipata dei lavori, n.d.s.);*
2. *che il Contraente Generale abbia provveduto all'ultimazione anticipata dei lavori.*

[omississ]

*con riferimento alla riserva n. 118, risulta per tabulas la sussistenza della prima delle due condizioni necessarie per il sorgere del diritto alla corresponsione del premio di accelerazione, ossia la richiesta dell'amministrazione successiva alla stipula del contratto, essendo detta richiesta stata formulata con nota prot. CPA-0040869-P del 20 luglio 2009, versata in atti sub 13.6.*

Quanto alla seconda condizione, ossia la consegna anticipata, è documentalmente provato che le opere comprese nel sub-lotto 1, e meglio indicate nel verbale di presa in consegna anticipata, sono state consegnate in data 28.7.2009, come da verbale prodotto sub doc. 29 tra i documenti contrattuali.

Verificate le due condizioni, posto che:

- alla data di consegna anticipata del sub-lotto 1, l'importo contrattuale, quale risultante a seguito dell'approvazione della 3a P.V.T., era pari ad € 545.705.088,43 (cfr. verbale 24a visita di collaudo tecnico amministrativo del 13.12.2010, prodotto sub. 49; Atto di Sottomissione dell'10.10.2008, allegato sub. 24; Certificato di Collaudo del 7.4.2011 prodotto sub. 52; 2° Atto Aggiuntivo del 21.7.2009, allegato sub. 28; Perizia di Variante Tecnica n° 3, prodotto sub.22);
- il valore delle opere oggetto della consegna anticipata meglio elencate nel relativo verbale è pari a € 201.483.475,23, come risulta dall'elaborato allegato in cui è computato l'importo dei lavori di lotto 1 oggetto di consegna anticipata (cfr. verbale sub. 29) come da 3a P.V.T. approvata;
  - i tempi esecutivi complessivi, quali risultanti a seguito della disamina delle riserve del Contraente Generale, verrebbero a scadere il 26.5.2010 (il 3.7.2010 se si considera l'ipotesi 2);
- l'impresa ha consegnato il sub lotto 1 con 303 giorni di anticipo (con 341 giorni di anticipo se si considera l'ipotesi 2) che, ai soli fini del calcolo del premio di accelerazione dovuto, vengono ridotti a giorni 200, per le ragioni meglio sopra esplicitate;
  - si ritiene che, in relazione alla consegna anticipata del sub-lotto 1, debba essere corrisposto all'impresa un premio di accelerazione pari a € 20.148.347,52, come da schema di calcolo che segue:

Importo contrattuale (3ª P.V.T.)	545.705.088,43
Valore lotto 1 (cfr. opere consegnate verbale sub 29)	201.483.475,23
Incidenza percentuale lotto 1 rispetto all'intera opera	36,9217%
Premio giornaliero complessivo (0,05% * importo contrattuale)	272.852,54
Premio giornaliero afferente valore lotto 1	100.741,74
Giorni di anticipo	200
<b>Importo premio</b>	<b>20.148.347,52</b>

I medesimi CTP di XXXXXX hanno quindi lasciato intendere, nelle proprie repliche, che a prescindere dalla data in cui venivano formalizzate, dall'YYYY, le richieste di anticipata consegna dei lavori, l'Ente Stradale aveva ó di fatto ó già da tempo verbalmente sollecitato il C.G. a procedere all'accelerazione dei lavori, tant'è che quest'ultimo aveva rimodulato la propria organizzazione produttiva e pattuito, con i propri affidatari, tempi di esecuzione più brevi di quelli contrattualmente previsti.

#### **I CTP di YYYY** hanno dedotto che:

È L'YYYY, a seguito di riunione e di sopralluogo congiunto, alla presenza dei Collaudatori, del Direttore Regionale, del Direttore dei Lavori e del Direttore Tecnico della XXXXXX, preso atto del completamento del lotto 1, considerato che lo stesso risultava funzionale fino allo Svincolo di Lentini, considerati i sopravvenuti motivi di ordine pubblico a seguito dell'emergenza verificatasi nella struttura del Ponte Primosole sulla SS 114, con nota prot. CPA-0040869-P del 17.07.2009 a firma del Direttore Regionale per la Sicilia, nominato il 14.07.2009 Commissario Straordinario per l'emergenza verificatasi nella struttura del Ponte Primosole sulla SS 114 disponeva ó l'apertura anticipata del lotto 1 entro e non oltre il 28 c.m. ó ai sensi dell'art. 200 del DPR 554/99.

È Il Contraente Generale basa la sua domanda sulla formulazione della richiesta da parte di YYYY di consegna di un lotto che era di per sé funzionale e sostanzialmente completato alla data del 17.07.2009, senza che il CG abbia dovuto modificare la propria organizzazione e programmazione del cantiere e delle connesse attività lavorative come previste nel Programma Esecutivo di Dettaglio al fine di pervenire all'apertura al traffico dei lotti in anticipo rispetto alle date contrattualmente definite, evenienza questa che se si fosse verificata avrebbe dato titolo al CG di richiedere un premio di accelerazione.

È Infine e a coronamento di quanto sopra affermato si riporta quanto scritto dal Presidente nella nota prot. CDG-0112005-P del 27.07.2009 di risposta alla pretestuosa richiesta del premio di accelerazione: óA tal proposito si precisa che il tratto di autostrada, compreso tra la località di Passo Martino, lungo l'asse dei servizi della Città di Catania ed il Km 130+400, risulta óictu oculiö già ultimato e, quindi, non



*abbisognevole di accelerazioni delle lavorazioni per renderlo fruibile. La richiesta appare, quindi, pretestuosa e non meritevole di alcuna considerazione; Per quanto riguarda la richiesta di maggiori tempi i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 6.2 di domanda del quesito peritale n°6 in oggetto sia da rigettare.*

I CTP di YYYY assumono, dunque, che la richiesta formulata dall'YYYY il 17 luglio 2009 non contemplava una ultimazione anticipata dei lavori quanto, piuttosto, una consegna anticipata ai sensi dell'art. 200 del DPR 554/99, con la conseguenza che non spetterebbe al C.G. nessun premio di accelerazione, con riferimento alle opere ricomprese nel 1° lotto.

A parere del sottoscritto CTU, le argomentazioni dei tecnici di parte convenuta non sono condivisibili, sia sotto un profilo logico che fattuale-documentale.

Premesso che la condizione di ingresso al premio di accelerazione di cui all'art. 23 del C.S.A. era vincolata ad una ultimazione anticipata delle opere, previa apposita richiesta formulata dall'Amministrazione successivamente alla stipula del contratto di appalto, è necessario accertare se la nota dell'YYYY del 17 luglio 2009 contenesse una esplicita richiesta in tal senso. A detta indagine si può rispondere affermativamente, sulla base delle considerazioni che seguono:

- a) la nota dell'YYYY del 17 luglio 2009 recante nell'oggetto la denominazione dei lavori *de quibus* con l'aggiunta della dicitura, a caratteri sottolineati, Consegna anticipata del lotto 1 art. 200 del DPR 554/99, recitava testualmente *«Vista la nomina di Commissario Straordinario del 14/07/2009, per emergenza verificatasi nella struttura del Ponte Primosole sulla SS 114 e considerati i sopravvenuti motivi di ordine pubblico, il sottoscritto Direttore Regionale rappresenta l'urgenza dell'apertura anticipata del lotto 1 entro e non oltre il 28 c.m.»* Si chiede al Contraente Generale e alla Commissione di Collaudo di procedere alla emissione anticipata del lotto 1 ai sensi dell'art. 200 del DPR 554/99;
- b) nella suddetta nota non vi è traccia di una preventiva constatazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori afferenti il 1° lotto né, tantomeno, esiste in atti documentazione amministrativa (di data antecedente o concomitante alla richiesta) che certifichi detta circostanza;
- c) la consegna anticipata dei lavori, ex art. 200 del DPR 554/99<sup>55</sup>, presuppone l'avvenuta ultimazione dei medesimi, potendo infatti avvenire in un qualsiasi momento

---

<sup>55</sup> Il primo comma dell'art. 200 del DPR 554/1999 prevede, testualmente, che *«Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:*

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

intercorrente tra la data dell'ultimazione (questa inclusa) e quella del collaudo provvisorio;

- d) deve pertanto ritenersi che la richiesta dell'YYYY, giustificata da *«sopravvenuti motivi di ordine pubblico»* in armonia con *«le sopravvenute impreviste esigenze»* di cui all'art. 23 del C.S.A., fosse da interpretare in termini di una **contestuale** richiesta di **anticipata ultimazione** dei lavori e di **anticipata presa in consegna**, ai sensi del cit. art. 200, perché solo detta ipotesi rende compatibili ó alla luce dei fatti ó le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c);
- e) la determinazione dell'YYYY di essersi consapevolmente avvalsa ó **contestualmente** - delle facoltà conferitegli dagli artt. 23 del C.S.A. (*ultimazione anticipata*) e 200 D.P.R. 554/99 (*presa in consegna anticipata*) è **incontestabilmente comprovata** dai contenuti del certificato di presa in consegna delle opere del 1° lotto del 5 agosto 2009 ó sottoscritto dal C.G. e da YYYY - ove, nelle premesse, si prendeva atto, mediante la locuzione *«Visto»* iscritta nella parte centrale del primo rigo di pagina 2, dei seguenti punti :
- 1. Art. 200 del D.P.R. 554/1999, ai fini della presa in consegna anticipata di parte dell'opera di che trattasi;*
- 2. Art. 23 del Capitolato Speciale di Affidamento ó Norme Generali allegato al contratto di affidamento Rep. N. 55890 del 14/10/2004, che prevede la possibilità di procedere ó su richiesta dell'Amministrazione ó alla presa in consegna anticipata delle opere;*
- e, in calce al verbale medesimo si certificava, **conseguentemente**, che *«di fatto in data 28.07.2009 è avvenuta la presa in consegna anticipata delle opere e delle pertinenze di cui ai lavori della costruenda Autostrada Catania-Siracusa relativamente al «Lotto 1».*

A corroborare il convincimento sull'intreccio della **doppia facoltà contestualmente esercitata** dall'YYYY, giova evidenziare la significativa *«trasposizione»* testuale operata nel suddetto verbale in ordine alla richiamata convenzione dell'art. 23 del C.S.A. allorché veniva impropriamente asserito che il medesimo *«prevede la possibilità di procedere ó su richiesta dell'Amministrazione ó alla presa in consegna anticipata delle opere»* benché l'oggetto della richiesta contemplata nella clausola capitolare riguardasse, invero, *«l'ultimazione anticipata»*. In definitiva, per l'YYYY, la richiesta di consegna anticipata dell'opera era equivalsa ó e non poteva essere altrimenti - ad una richiesta di anticipata ultimazione.

Appare logico ritenere che la dichiarata volontà (dell'YYYY) di chiedere l'anticipata consegna (*rectius*, ultimazione) dei lavori, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 23 del C.S.A., non poteva essere disancorata da altrettanta consapevolezza della **conseguente** obbligazione nascente in capo all'Amministrazione di riconoscere al C.G. il corrispondente premio di incentivazione, qualora quest'ultimo avesse soddisfatto la domanda.

Accertato, quindi, che alla nota del 17 luglio 2009, corrisponde una sostanziale richiesta dell'YYY all'ultimazione anticipata dei lavori del 1° lotto, occorre verificare se la medesima è stata soddisfatta.

Anche in questo caso la risposta è affermativa, potendosi distinguere, all'esito degli accertamenti dei paragrafi precedenti, due ipotesi alternative:

**Ipotesi A1)** Termine di scadenza finale, fissato alla data del 14 febbraio 2010 tenendo conto del *termine suppletivo* sotteso dall'accordo bonario. In questo caso è da concludere che i lavori del 1° lotto, consegnati il 27 luglio 2009, sarebbero stati ultimati **con un anticipo di 202 giorni** (dal 28 luglio 2009 all'8 febbraio 2010);

**Ipotesi B1)** Termine di scadenza finale, fissato alla data del 26 ottobre 2009 non tenendo conto del *termine suppletivo* sotteso dall'accordo bonario. In questo caso è da concludere che i lavori del 1° lotto, consegnati il 27 luglio 2009, sarebbero stati ultimati **con un anticipo di 92 giorni** (dal 28 luglio 2009 al 26 ottobre 2009);

Resta ora da accertare la sussistenza del diritto del C.G. al premio di accelerazione.

Anche in questo caso, trattandosi di una questione di natura squisitamente giuridica, ogni decisione rientra nell'ambito delle competenze Collegiali.

Al riguardo, il sottoscritto CTU ritiene utile offrire le seguenti argomentazioni:

- 1) il diritto al premio di accelerazione, per il caso di specie, dovrebbe essere diretta conseguenza di due condizioni capitolari previste all'art. 23 del C.S.A. (entrambe verificatesi): la richiesta dell'Amministrazione di anticipata ultimazione dei lavori e l'avvenuto completamento dei medesimi prima del termine finale. Non sussistono altre condizioni per il conseguimento del premio;
- 2) la formulazione dell'art. 23 del C.S.A. - secondo quanto argomentato al paragrafo 11.2 - indurrebbe a ritenere che l'obbligo dell'amministrazione appaltante di corrispondere il premio incentivante fosse contemplata (ove esercitata la facoltà di chiedere - all'occorrenza - l'ultimazione anticipata) per soddisfare soprattutto il proprio vantaggio ó a *parte creditoris* - della disponibilità immediata dell'opera pubblica e, quindi, dell'anticipato soddisfacimento dell'interesse collettivo sotteso all'opera stessa, a prescindere dalla sussistenza di una iniziale pianificazione (accelerata) del processo esecutivo da parte del C.G. o da quanto tempo prima detta pianificazione fosse stata avviata. In definitiva, in questo contesto, il premio di accelerazione rappresenterebbe un vero e proprio compenso autonomo rispetto al corrispettivo dovuto all'appaltatore, in quanto diretto a retribuire quest'ultimo per i vantaggi fatti conseguire all'Amministrazione, adempiendo ad una funzione inversa a quella della penale;
- 3) non era previsto, nell'art. 23 del C.S.A. un termine entro il quale ó prima della scadenza naturale del contratto - dovesse essere formulata *l'apposita richiesta* di

ultimazione anticipata dall'Amministrazione con conseguenti perplessità sulla possibilità che, una volta valutata l'utilità di avanzare la richiesta (correlando tale valutata utilità all'ammontare del premio) e formulata in concreto la medesima, sarebbe stato successivamente lecito per l'Ente Stradale ó tenuto conto della natura puramente convenzionale e forfettaria del premio di accelerazione ó negare o modificare l'incentivo al momento dell'effettiva anticipata ultimazione perché ritenute insussistenti (*ex post*) le ragioni di utilità e/o convenienza (già considerate) in funzione, magari, dell'elevato stato avanzato dei lavori al momento in cui la richiesta era stata formalizzata;

- 4) il cit. art. 23 del C.S.A. non prevedeva che la richiesta dell'Amministrazione dovesse essere formulata per óscritto qualificandola, esclusivamente, con l'aggettivo óappositaö a cui dovrebbe attribuirsi ó secondo il significato letterale del termine ó una manifestazione di volontà con il óprecipuo scopoö di conseguire l'ultimazione anticipata.

Sebbene, come già argomentato, la richiesta è stata formulata dall'YYYY per iscritto (con nota del 17 luglio 2009) non può comunque escludersi quando asserito dai CTP di XXXXXX sulla circostanza che la formalizzazione sia avvenuta a valle di analogha richiesta verbale - manifestata tempo prima dall'YYYY - tale da indurre il C.G. a rimodulare il proprio apparato produttivo e ad operare scelte organizzative finalizzate all'accelerazione dei lavori, come sembrano comprovare i contratti, con i sub-affidatari delle opere più critiche, in cui erano contemplati tempi di esecuzione più brevi di quelli ufficialmente previsti nel programma lavori trasmesso dal C.G. ad YYYY e D.L. con nota prot. PZ/ACSN/12593/04 del 3.11.2004 e relative integrazioni trasmesse con nota PZ/ACSN/1184/05 del 3.2.2005. Si cita, ad esempio:

- il contratto con la ditta Cossi per la realizzazione della galleria S. Demetrio, in cui veniva pattuito un tempo di esecuzione di 800 gg a fronte di un tempo utile a disposizione del C.G. di 960 gg;
- il contratto con l'ATI Trevi-Cipa-Itagleo per la realizzazione della galleria Filippella in cui veniva pattuito un tempo utile di 810 giorni a fronte un tempo utile a disposizione del C.G. di 960 gg;
- il contratto con la ditta Spic per la realizzazione dei viadotti in c.a.p. in cui veniva pattuito un tempo utile di 880 gg a fronte di un tempo a disposizione del C.G. di 1080 gg;

- 5) l'ipotesi di cui al punto precedente potrebbe trovare conferma nelle notizie di stampa apparse, ad esempio, già nel mese di maggio del 2009 e pubblicate anche su siti internet. Dalla consultazione del sito di un deputato per l'Assemblea Regionale Siciliana si desume, infatti, che già in data 25 maggio 2009 era emersa la necessità di óAccelerare l'apertura al traffico del tratto autostradale che collega il Passo Martino a Lentini, intervenendo presso YYYY, Genio Civile, Impresa XXXXXX-General Contractor, tutti enti coinvolti nella costruzione dell'autostrada Siracusa-Catania poiché la Regione non può non svolgere in questa vicenda un ruolo attivo sia in termini di coordinamento tra tutti i soggetti interessati, sia in termini di definizione

del quadro finanziario necessario alla realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Primosoleö. Lo ha detto il deputato regionale Bruno Marziano che ha presentato un'interpellanza al presidente della regione e all'assessore ai lavori pubblici, dopo che l'YYYY il 19 maggio ha deciso di chiudere al traffico il ponte Primosole per i mezzi di peso superiore a 50 tonnellate, con obbligo per tutti gli altri a osservare la distanza obbligatoria di 60 metri tra un veicolo e l'altro con gravi disagi per la circolazione. Da oltre un mese ó ha spiegato Marziano - il Genio Civile di Catania, competente per territorio, ha concesso il nullaosta idraulico per l'attraversamento del ponte autostradale sul fiume Benanti, che assieme a quelli già concessi per l'attraversamento dei fiumi Gornalunga e Simeto, rende possibile l'apertura parziale della costruenda autostrada Siracusa-Catania nel tratto ösvincolo Lentini-Passo Martinoí .. Un intervento della Regione si rende necessario ó ha spiegato Marziano ó perché la situazione attuale comporterà, sempre di più, problemi significativi al traffico in una zona nevralgica del sistema delle comunicazioni della Sicilia orientale, basti pensare che tale struttura garantisce il collegamento tra le province di Siracusa e Ragusaö. L'interpellanza è stata firmata anche dai deputati Cracolici, Panarello, Di Giacomo e Raiö (cfr. sito internet <http://www.brunomarziano.it/documento.asp?ID=14>). Eö dunque plausibile ipotizzare che le pressioni politiche in ambito regionale, le interpellanze dei relativi parlamentari e i notevoli disagi manifestati dagli utenti delle strade locali fino determinare, anche, öproblemi di ordine pubblicoö (come confermato nella richiesta del 17 luglio 2009 di presa in consegna anticipata avanzata dall'YYYY) possano aver eventualmente indotto l'Ente Stradale a sollecitare verbalmente l'Impresa XXXXXX all'anticipata ultimazione dei lavori;

- 6) dalla disamina del verbale della Commissione istituita ex art. 31 bis della L. 109/1994, si desume che, con la riserva n. 28, già alla data del 13 febbraio 2009 il C.G aveva elevato contestazioni per un asserito öritardo sul programma accelerato dei lavoriö. Benché la riserva *de qua*, riferibile agli eventi pregressi al SAL n° 20 (fino alla data del 13 febbraio 2009) sia stata poi transatta, non può essere sottaciuto che la problematica sulla accelerazione del programma dei lavori era già stata sottoposta all'attenzione dell'YYYY.

Pertanto, non dovrebbe essere trascurata la circostanza che, allorché avanzava la richiesta del 17 luglio 2009 per ultimazione anticipata dei lavori, l'YYYY ó consapevole delle pregresse contestazioni del C.G. sul programma di accelerazione dei lavori ó aveva dovuto necessariamente valutare gli effetti economici della propria richiesta in rapporto ai vantaggi derivanti dalla fruizione immediata dell'opera e (reiterando le argomentazioni del precedente punto 3), formulata in concreto la medesima, è seriamente dubitabile che sarebbe stato possibile per l'Ente Stradale ó tenuto conto della natura puramente convenzionale e forfettaria del premio di accelerazione ó negare o modificare l'incentivo al momento dell'effettiva anticipata ultimazione, perché ritenute insussistenti (*ex post*) le ragioni di utilità e/o convenienza (ormai considerate), in funzione dello stato avanzato dei lavori al momento in cui la richiesta era stata formalizzata.

Ad ogni modo, per il caso in cui il Collegio si determini in favore del riconoscimento del diritto del Contraente Generale al premio di accelerazione con riferimento al 1° lotto, il sottoscritto CTU procede, di seguito, alla relativa quantificazione, nelle due ipotesi alternative sopra formulate tenuto conto che, in applicazione dell'art. 23 del C.S.A., l'incanto è riconosciuto nella misura del 0,5 per mille dell'importo complessivo offerto.

Occorre innanzitutto procedere alla individuazione del corrispettivo economico delle opere afferenti il 1° lotto. Sul punto è ritenuto corretto il computo offerto a corredo delle memorie tecniche dei CTP del C.G. in cui è indicato un valore di complessivi € 201.483.475,23 (doc. C-PZ.a3.3.1), ricavato sulla base dei corrispettivi - già contabilizzati nei documenti di appalto - delle opere elencate nel verbale di consistenza dei lavori del 5 agosto 2009, rispetto al quale non sussistono, peraltro, contestazioni dei CTP di parte convenuta.

Per quanto concerne l'importo base a cui rapportare il premio di accelerazione, occorre fare riferimento all'importo contrattuale definito in base agli incrementi della 3ª perizia di variante tecnica, per l'importo complessivo di € 545.705.088,43.

Conseguentemente, il premio giornaliero (complessivo) è pari ad € 272.852,54 (= € 545.705.088,43 x 5/1000). Considerato che il corrispettivo economico delle opere afferenti il 1° lotto, incide nella misura del 36,92% del corrispettivo totale (= € 201.483.475,23 / 545.705.088,43 x 100) il premio di accelerazione è quantificabile nella medesima proporzione e, quindi, nella misura giornaliera di € 100.741,74 (= € 272.852,54 x 36,92%).

Il premio giornaliero appena determinato dovrebbe quindi essere applicato all'ampiezza (espressa in giorni) del guadagno temporale dell'Amministrazione (*anticipata ultimazione*), tenendo però presente che, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 23 del C.S.A.<sup>56</sup> l'incidenza percentuale dello 0,5 per mille non può comunque superare il 10% (= 0,005 x 200) e, conseguentemente, non può essere applicato ad un numero di giorni superiore a 200.

Il premio di accelerazione è quindi quantificabile, per l'ipotesi A1 (termine finale 14 febbraio 2010, con conseguente anticipo di 202 gg) nella misura massima - applicata quindi a 200 gg - in € **20.148.348,00** (= 100.741,74 €/gg x 200 gg) secondo il seguente prospetto:

<b>PREMIO DI ACCELERAZIONE LOTTO N° 1 ó IPOTESI A1</b>	<b>IMPORTI IN €</b>
IMPORTO CONTRATTUALE 3A PERIZIA DI VARIANTE	545.705.088,43
CORRISPETTIVO ECONOMICO DEL LOTTO 1	201.483.475,23
INCIDENZA PERCENTUALE LOTTO 1 RISPETTO ALL'INTERA OPERA	36,92%
PREMIO GIORNALIERO COMPLESSIVO (0,5 PER MILLE DELL' IMPORTO CONTRATTUALE)	272.852,54
PREMIO GIORNALIERO AFFERENTE VALORE LOTTO 1	100.741,74
GIORNI DI ANTICIPO	200 gg
<b>IMPORTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE</b>	<b>20.148.348,00</b>

<sup>56</sup> La limitazione capitolare è espressamente riferita alla penale per ritardata ultimazione e, quindi, per specularità, anche al premio.

Il premio di accelerazione, per l'ipotesi B1 (termine finale 26 ottobre 2009, con conseguente anticipo di 92 gg) è quantificabile in **9.268.240,08** (= 100.741,74 p/gg x 92 gg) secondo il seguente prospetto:

<b>PREMIO DI ACCELERAZIONE LOTTO N° 1 ó IPOTESI B1</b>	<b>IMPORTI IN p</b>
IMPORTO CONTRATTUALE 3A PERIZIA DI VARIANTE	545.705.088,43
CORRISPETTIVO ECONOMICO DEL LOTTO 1	201.483.475,23
INCIDENZA PERCENTUALE LOTTO 1 RISPETTO ALL'INTERA OPERA	36,92%
PREMIO GIORNALIERO COMPLESSIVO (0,5 PER MILLE DELL' IMPORTO CONTRATTUALE)	272.852,54
PREMIO GIORNALIERO AFFERENTE VALORE LOTTO 1	100.741,74
GIORNI DI ANTICIPO	92 gg
<b>IMPORTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE</b>	<b>9.268.240,08</b>

Secondo gli accordi contrattuali (art. 23 C.S.A.) il premio di accelerazione avrebbe dovuto essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo e, considerato che nel caso di specie il collaudo non è stato approvato nei termini previsti dalle legge (V. *infra*, paragrafo. 15.8) e dal contratto di affidamento (vale a dire 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori per l'effettuazione del collaudo medesimo<sup>57</sup>, più 60 giorni per l'approvazione del relativo certificato<sup>58</sup>), il C.G. avrebbe anche diritto ó per ciascuna delle suindicate ipotesi - agli interessi per tardato pagamento, da quantificare secondo la disciplina di cui agli artt. 29, 30 del D.M. 145/2000 perché riferibili a somme che hanno natura di corrispettivo aggiuntivo a quello di appalto. Di fatto si applica la medesima disciplina a cui è assoggettata la rata di saldo.

Per quanto concerne le decorrenze degli interessi legali e moratori, tenuto conto che i lavori sono stati ultimati in data 29 dicembre 2009, si rileva che:

- il *dies a quo* è individuato alla data del 27.9.2010 (tenuto conto dei 6 mesi decorrenti dalla data di ultimazione per l'effettuazione del collaudo medesimo, più 60 giorni per l'approvazione del relativo certificato, più 30 giorni di franchigia per il pagamento del premio);
- il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

### **11.6. Disamina della riserva n° 163 (quesito arbitrale n° 57) - Premio di accelerazione sub lotti n. 2-3.**

Con la riserva n° 163, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 25 (lavori a tutto il 10.12.2009), il C.G. confermava (e aggiornava nel *petitum*) la propria nota del 5 dicembre 2009 (prot.PZ/ACSN/17645/09) con cui, in replica alla nota prot. CPA-000066302-P di pari data dell'YYYY, avente per oggetto la richiesta di

<sup>57</sup> L'art. 24 del C.S.A. prevede che *«Ai sensi dell'art. 28 comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà essere conclusa la procedura di collaudo finale di tutte le opere»*

<sup>58</sup> Ai sensi dell'art. 204 del D.P.R. 554/1999

consegna anticipata delle opere afferenti il lotto n. 2 e 3, aveva rivendicato il diritto a percepire il premio di accelerazione di cui all'art. 23 del C.S.A., provvisoriamente quantificato in p 14.141.751,09 in considerazione della data prevista per l'ultimazione (15.12.2012), del termine finale di scadenza<sup>59</sup> e dell'importo delle opere consegnate, commisurabile al 57,33% dell'intero corrispettivo di appalto. Nell'aggiornamento della riserva n° 163, il preteso premio di accelerazione veniva aggiornato all'importo di p 14.927.403,93, tenuto conto che la consegna anticipata dei lotti (e quindi l'ultimazione) era avvenuta in data 10 dicembre 2012, con ulteriori cinque giorni di anticipo rispetto a quanto preventivato.

La riserva veniva confermata nei SS.AA.LL. successivi fino al Conto Finale, in cui veniva aggiornato il *petitum* (senza il supporto di una specifica argomentazione) all'importo di p 20.269.843,53. Probabilmente, l'aggiornamento era correlato all'ulteriore *termine suppletivo* cui il C.G. riteneva di aver diritto, in correlazione alle riserve iscritte successivamente al SAL n° 20, non sottoposte al vaglio della Commissione istituita per l'accordo bonario.

La domanda è stata quindi reiterata dal C.G. con l'atto di accesso agli arbitri e con la prima memoria difensiva.

Sul punto, i CTP delle parti hanno esposto le relative posizioni. In particolare,

**I CTP del C.G.**, hanno argomentato che:

*Anche con riferimento alla riserva n. 163 oggetto del quesito 57 la sussistenza della prima delle due condizioni necessarie per il sorgere del diritto alla corresponsione del premio di accelerazione, ossia la richiesta dell'amministrazione successiva alla stipula del contratto, risulta documentalmente provata, essendo detta richiesta stata formulata con nota prot. CPA-0066302-P del 24 novembre 2009, versata in atti sub 57.6.*

*Quanto alla seconda condizione, ossia la consegna anticipata, essa è avvenuta in data 10.12.2009, come risulta dal verbale di presa in consegna anticipata prodotto quale documento 57.9.*

*Verificate le due condizioni, posto che:*

*alla data di consegna anticipata dei sub-lotti 2 e 3, l'importo contrattuale, quale risultante a seguito dell'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva n. 4, era pari a p 548.161.756,96 (cfr. Perizia di Variante Tecnica n° 4, sub. 33)*

*il valore delle opere oggetto della consegna anticipata meglio elencate nel relativo verbale è precisato in p 307.817.714,16, come risulta dall'elaborato allegato in cui è computato l'importo dei lavori "lotti 2 e 3" oggetto di consegna anticipata (cfr. verbale sub. 40) come da 4a P.V.T. approvata;*

*i tempi esecutivi complessivi, quali risultanti a seguito della disamina delle riserve del Contraente Generale, verrebbero a scadere il 26.5.2010 (il 3.7.2010 se si considera l'ipotesi 2);*

*l'Impresa ha consegnato il sub lotti 2 e 3 con 168 giorni di anticipo (con 206 giorni di anticipo se si considera l'ipotesi 2); con riferimento all'ipotesi 2, ai soli fini del calcolo del premio di accelerazione dovuto, vengono ridotti a giorni 200, per le ragioni meglio sopra esplicitate;*

*si ritiene che, in relazione alla consegna anticipata dei sub-lotti 2 e 3, debba essere corrisposto all'Impresa un premio di accelerazione pari a p 25.856.687,99 (ipotesi 2: pari a p 30.781.771,42), come risulta dai seguenti schemi di calcolo:*

---

<sup>59</sup> Nella nota del 5 dicembre 2009, il termine di scadenza contrattuale di scadenza era individuato al 15.03.2010 tenuto conto dei provvedimenti amministrativi già adottati dall'YYYY e del *termine suppletivo* di 139 giorni proposto dalla Commissione istituita per l'accordo bonario.



<b>Ipotesi 1 (termine di ultimazione 7/06/2010)</b>	
Importo contrattuale (4 <sup>a</sup> perizia)	548.161.756,96
Valore lotti 2 e 3 (cfr. opere consegnate verbale sub 40)	307.817.714,16
Incidenza percentuale lotti 2 e 3 rispetto all'intera opera	56,15%
Premio giornaliero complessivo (0,05% * importo contrattuale)	274.080,88
Premio giornaliero afferente valore lotti 2 e 3	153.908,86
Giorni di anticipo	168
<b>Importo premio</b>	<b>25.856.687,99</b>

<b>Ipotesi 2 (termine di ultimazione 15/07/2010)</b>	
Importo contrattuale (4 <sup>a</sup> perizia)	548.161.756,96
Valore lotti 2 e 3 (cfr. opere consegnate verbale sub 40)	307.817.714,16
Incidenza percentuale lotti 2 e 3 rispetto all'intera opera	56,15%
Premio giornaliero complessivo (0,05% * importo contrattuale)	274.080,88
Premio giornaliero afferente valore lotti 2 e 3	153.908,86
Giorni di anticipo	168
<b>Importo premio</b>	<b>30.781.771,42</b>

**I CTP di YYYY** hanno così argomentato:

Esì richiamano sostanzialmente le deduzioni del punto precedente, aggiungendo, a conferma che nessuna accelerazione ha sostenuto il CG, è la richiesta di proroga formulata dal CG con nota prot. n° PZ-ACSN-13714-09 del 25.09.2009. Con nota prot. n° CPA-0058202-P del 21.10.2009 il Responsabile del Procedimento concede una proroga di 35 gg. Infine il Direttore dei Lavori, accertata l'ultimazione dei lavori, concede al CG ulteriori 60 gg per lavori di completamento e finitura. In realtà il CG, quando già l'opera era ultimata e aperta al traffico, ha continuato diverse attività marginali e di completamento (opere a verde, vasche di prima pioggia, smaltimento acque etc..) per quasi tutto il 2010, tanto che la Commissione di Collaudo ha potuto emettere il proprio certificato solo nell'Aprile del 2011.

Il sottoscritto CTU evidenzia che la riserva in esame ha caratteristiche di affinità con la precedente, ma se ne discosta per alcuni aspetti rispetto ai quali, ancora una volta, ogni valutazione è rimessa al Collegio Arbitrale.

E necessario precisare infatti che, nella fattispecie, diversamente da quanto accaduto in relazione al 1° lotto, la richiesta di consegna anticipata delle opere afferenti il 2° e 3° lotto avveniva - da parte dell'YYYY - a valle di una comunicazione di sostanziale ultimazione dei lavori effettuata dal C.G. con nota del 12 novembre 2009, sebbene poi smentita dal D.L. che ha emesso il relativo certificato (solo) in data 29 dicembre 2012, a distanza di circa un mese e mezzo dalla decorrenza invocata dall'affidatario, considerato che ó in detto arco temporale - erano ancora in corso lavorazioni<sup>60</sup>.

<sup>60</sup> La circostanza è desumibile, ad esempio, dal SAL n° 26 ove, per il periodo 10.12.2012-29.12.2012, risultano contabilizzate lavorazioni per un corrispettivo di p 4.023.766,58. Anche dal SAL n° 25 si desume, per il periodo 29.10.2012-10.12.2012, una produzione di p 15.605.703,49, sebbene parzialmente riferibile a lavori eseguiti precedentemente, nelle more della fase istruttoria della 4<sup>a</sup> perizia di variante (V. *infra* paragrafo 9.3 della presente relazione)

Considerato, quindi, che la richiesta di consegna anticipata dei lavori interveniva nell'arco temporale compreso tra la comunicazione effettuata dal C.G. in data 11 novembre 2009 e la certificazione operata dal D.L., si pone il problema di verificare se, al pari del 1° primo lotto, possa configurarsi una contestuale richiesta di anticipata ultimazione dei lavori (ai sensi dell'art. 23 del C.S.A.) e di anticipata presa in consegna, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 554/1999. All'esito della disamina degli atti, il sottoscritto CTU rileva la sussistenza di indizi in contrapposizione logica, temporale e fattuale tra loro, tali da non consentire una netta definizione della problematica

Infatti:

- a) la nota dell'YYYY del 24 novembre 2009 recante nell'oggetto la denominazione dei lavori *de quibus* con l'aggiunta della dicitura, a caratteri sottolineati, *“Consegna anticipata dei lotti 2 e 3 art. 200 del DPR 554/99”*, recitava testualmente *“In riferimento ai lavori in oggetto, considerate le lavorazioni principali sulle carreggiate autostradali sostanzialmente concluse, al fine della continuità del collegamento Catania-Siracusa, si rappresenta la volontà di prendere in consegna anticipatamente i sub-lotti 2 e 3 entro e non oltre la metà del mese di Dicembre. Pertanto, si chiede a codesto Contraente Generale e alla Commissione di Collaudo di procedere a quanto necessario per la consegna anticipata, ai sensi dell'art. 200 del DPR 554/99”*;
- b) nella suddetta nota, quindi, contrariamente a quanto avvenuto per il 1° lotto, veniva dato atto di una sostanziale conclusione dei lavori, forse anche a seguito della intervenuta comunicazione del C.G. del 1 novembre 2009;
- c) anche in questo caso va evidenziato che la consegna anticipata dei lavori, ex art. 200 del DPR 554/99<sup>61</sup>, presuppone l'avvenuta ultimazione (e certificazione) dei medesimi, potendo infatti avvenire il trasferimento della detenzione delle opere (tra appaltatore e committente) in un qualsiasi momento intercorrente tra la data dell'ultimazione (questa inclusa) e quella del collaudo provvisorio;
- d) se, dunque, da una parte potrebbe assumersi che la richiesta dell'YYYY fosse correlata alla constatata (sostanziale) ultimazione dei lavori, dall'altra deve constatarsi - *ad contrarium* - che l'Ente, in difetto di una concreta formale certificazione si sia avvalso ó **contestualmente** - delle facoltà conferitegli dagli artt. 23 del C.S.A. (ultimazione anticipata) e 200 D.P.R. 554/99 (presa in consegna anticipata), anche sulla base dei contenuti del certificato di presa in consegna delle opere del 2° e 3° lotto del 5

---

<sup>61</sup> Il primo comma dell'art. 200 del DPR 554/1999 prevede, testualmente, che *“Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:*

- a) *sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;*
- b) *sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;*
- c) *siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;*
- d) *siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;*
- e) *sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.*

dicembre 2009 ó sottoscritto dal C.G. e dal Committente - ove, nelle premesse, si prendeva atto, mediante la locuzione *“Visto”* iscritta nella parte centrale del primo rigo di pagina 2, dei seguenti punti :

1. *l’Art. 200 del D.P.R. 554/1999, ai fini della presa in consegna anticipata di parte dell’opera di che trattasi;*

2. *l’Art. 23 del Capitolato Speciale di Affidamento ó Norme Generali allegato al contratto di affidamento Rep. N. 55890 del 14/10/2004, che prevede la possibilità di procedere ó su richiesta dell’Amministrazione ó alla presa in consegna anticipata delle opere;*

e, in calce al verbale medesimo si procedeva, sulla base dei documenti ivi richiamati, *“alla presa in consegna anticipata di cui ai lavori della costruenda Autostrada Catania-Siracusa relativamente ai “LOTTE 2 e 3”.*

Anche in questo caso veniva commessa una *“trasposizione”* testuale, operata nel suddetto verbale, in ordine alla richiamata previsione dell’art. 23 del C.S.A. nel momento in cui veniva impropriamente asserito che il medesimo *“prevede la possibilità di procedere ó su richiesta dell’Amministrazione ó alla presa in consegna anticipata delle opere”* benché *l’oggetto* della richiesta contemplata nella clausola capitolare riguardasse, invero, *“l’ultimazione anticipata”*.

Non sembra assumere apprezzabile rilievo, ai fini dell’accertamento sull’anticipata ultimazione dei lavori, la deduzione dei CTP di YYYY, sulla circostanza che il C.G, con nota del 25 settembre 2009 prot. n° PZ-ACSN-13714-09, aveva formulato richiesta di proroga al termine di ultimazione dei lavori. Infatti, come già evidenziato al paragrafo 3.12 della presente relazione, *l’istanza* di proroga avanzata dalla ditta XXXXXX Spa aveva natura (dichiaratamente) cautelativa, perché alternativa al riconoscimento di un termine suppletivo (a quello di scadenza contrattuale) ritenuto acquisito di diritto, in forza dell’*iter* esecutivo sotteso dai primi 20 SAL e dai relativi accertamenti effettuati dalla Commissione ex art. 240 del D. Lgs n° 163/2006.

In questo contesto di ambiguità è comunque inopponibile che, in riferimento alla richiesta dell’YYYY del 24 novembre 2009, è stata effettuata la presa in consegna anticipata (e quindi anche la relativa ultimazione) delle opere ricomprese nel 2° e 3° lotto. Occorre verificare se la predetta ultimazione (limitatamente al 2° e 3° lotto) è stata effettivamente conseguita in anticipo rispetto al termine finale. La risposta è affermativa, potendosi distinguere, all’esito degli accertamenti dei paragrafi precedenti, due ipotesi alternative:

**Ipotesi A2)** Termine di scadenza finale, fissato alla data del 21 marzo 2010 tenendo conto del *termine suppletivo* sotteso dall’accordo bonario. In questo caso è da concludere che le opere ricomprese nel 2° e 3° lotto, consegnate il 5 dicembre 2009, sarebbero state ultimate **con un anticipo di 100 giorni** (dal 5 dicembre 2009 al 15 marzo 2010);

**Ipotesi B2)** Termine di scadenza finale, fissato alla data del 4 gennaio 2010 non tenendo conto del *termine suppletivo* sotteso dall’accordo bonario. In questo caso è da concludere che le opere ricomprese nel 2° e 3° lotto, consegnate il 5 dicembre 2009, sarebbero state ultimate, **con un anticipo di 30 giorni** (dal 5 dicembre 2009 al 4 gennaio 2010);

Per quanto concerne la sussistenza del diritto del C.G. al premio di accelerazione, trattandosi di una questione di natura squisitamente giuridica, contraddistinta da dubbi interpretativi ancora più problematici, ogni decisione rientra nell'ambito delle competenze Collegiali. Anche in questo caso possono essere estese le argomentazioni peritali offerte in relazione al 1° lotto, almeno con riferimento ai seguenti punti:

- 1) il diritto al premio di accelerazione, dovrebbe essere diretta conseguenza di due condizioni capitolari previste all'art. 23 del C.S.A: la richiesta dell'Amministrazione di anticipata ultimazione dei lavori (il Collegio dovrà accertare se questa condizione è da ritenere sussistente) e l'avvenuto completamento dei medesimi prima del termine finale. Non sussistono altre condizioni per il conseguimento del premio;
- 2) la formulazione dell'art. 23 del C.S.A. - secondo quanto argomentato al paragrafo 11.2 - indurrebbe a ritenere che l'obbligo dell'amministrazione appaltante di corrispondere il premio incentivante fosse contemplata (ove esercitata la facoltà di chiedere - all'occorrenza - l'ultimazione anticipata) per soddisfare soprattutto il proprio vantaggio ó a *parte creditoris* ó della disponibilità immediata dell'opera pubblica e, quindi, dell'anticipato soddisfacimento dell'interesse collettivo sotteso all'opera stessa, a prescindere dalla sussistenza di una iniziale pianificazione (accelerata) del processo esecutivo da parte del C.G. o da quanto tempo prima detta pianificazione fosse stata avviata. In definitiva, in questo contesto, il premio di accelerazione rappresenterebbe un vero e proprio compenso autonomo rispetto al corrispettivo dovuto all'appaltatore, in quanto diretto a retribuire quest'ultimo per i vantaggi fatti conseguire all'Amministrazione, adempiendo ad una funzione inversa a quella della penale;
- 3) non era previsto, nell'art. 23 del C.S.A. un termine entro il quale ó prima della scadenza naturale del contratto - dovesse essere formulata *õapposita richiestaõ* di ultimazione anticipata dall'Amministrazione con conseguenti perplessità sulla possibilità che, una volta valutata l'utilità di avanzare la richiesta (correlando tale valutata utilità all'ammontare del premio) e formulata in concreto la medesima, sarebbe stato successivamente lecito per l'Ente Stradale ó tenuto conto della natura puramente convenzionale e forfettaria del premio di accelerazione ó negare o modificare l'incentivo al momento dell'effettiva anticipata ultimazione perché ritenute insussistenti (*ex post*) le ragioni di utilità e/o convenienza (già considerate) in funzione, magari, dell'elevato stato avanzato dei lavori al momento in cui la richiesta era stata formalizzata;
- 4) il cit. art. 23 del C.S.A. non prevedeva che la richiesta dell'Amministrazione dovesse essere formulata per *õiscrittoõ* qualificandola, esclusivamente, con l'aggettivo *õappositaõ* a cui dovrebbe attribuirsi ó secondo il significato letterale del termine ó una manifestazione di volontà con il *õprecipuo scopoõ* di conseguire l'ultimazione anticipata;

- 5) sebbene, come già argomentato, la richiesta è stata formulata dall'YYYY per iscritto (con nota del 24 novembre 2009) non può comunque escludersi quando asserito dai CTP di XXXXXX sulla circostanza che la formalizzazione sia avvenuta a valle di analoga richiesta verbale ó in continuità a quella già manifestata per il 1° lotto - tale da indurre il C.G. a mantenere il proprio apparato produttivo e ad operare scelte organizzative finalizzate all'accelerazione dei lavori. Potrebbe ad esempio militare, in favore di siffatta ipotesi, la circostanza che successivamente alla consegna delle opere ricomprese nel primo lotto, l'impresa XXXXXX abbia continuato a dare esecuzione alle lavorazioni contemplate nella 4ª perizia di variante (mentre era ancora in atto ancora la relativa fase istruttoria), poi contabilizzate solo dopo la relativa approvazione, come desumibile dalle scritture contabili secondo quanto confermato dai CTP di YYYY nel corso delle operazioni peritali. (V. infra, paragrafo 9.3 della presente relazione)
- 6) va analizzata la circostanza che, allorché avanzava la richiesta del 24 novembre 2009 per la consegna anticipata dei lavori, l'YYYY ó consapevole delle pregresse contestazioni del C.G. sul programma di accelerazione dei lavori ó aveva dovuto necessariamente (o presumibilmente) valutare gli effetti economici della propria richiesta in rapporto ai vantaggi derivanti dalla fruizione immediata dell'opera e (reiterando le argomentazioni del precedente punto 3) formulata in concreto la medesima, è seriamente dubitabile che sarebbe stato possibile per l'Ente Stradale ó tenuto conto della natura puramente convenzionale e forfettaria del premio di accelerazione ó negare o modificare l'incentivo al momento dell'effettiva anticipata ultimazione, perché ritenute insussistenti (*ex post*) le ragioni di utilità e/o convenienza (ormai considerate), in funzione dello stato avanzato dei lavori al momento in cui la richiesta era stata formalizzata.

Ad ogni modo, per il caso in cui il Collegio si determini in favore del riconoscimento (totale o parziale) del diritto del Contraente Generale al premio di accelerazione con riferimento al 2° e 3° lotto, il sottoscritto CTU procede, di seguito, alla relativa quantificazione, nelle due ipotesi alternative sopra formulate, tenuto conto che, in applicazione dell'art. 23 del C.S.A., l'incentivo è riconosciuto nella misura del 0,5 per mille dell'importo complessivo offerto, entro il limite del 10%.

Le medesime conclusioni possono costituire anche la base di una eventuale deliberazione Collegiale ispirata da criteri di equità, per bilanciare le difficoltà di approdo all'attribuzione di un prevalente peso delle ragioni di una parte rispetto all'altra.

Occorre innanzitutto procedere alla individuazione del corrispettivo economico delle opere afferenti il 2° e 3° lotto. Sul punto, anche in questo caso è ritenuto corretto il computo offerto a corredo delle memorie tecniche dei CTP del C.G. in cui è indicato un valore di complessivi p 307.817.714,16, ricavato sulla base dei corrispettivi - già contabilizzati nei documenti di appalto - delle opere elencate nel verbale di consistenza dei lavori del 10 dicembre 2009, rispetto al quale non sussistono, peraltro, contestazioni dei CTP di parte convenuta (doc. C-PZ.a3.3.2).

Per quanto concerne l'importo base a cui rapportare il premio di accelerazione, occorre fare riferimento all'importo contrattuale definito in base agli incrementi della 4ª perizia di variante tecnica, per l'importo complessivo di p 548.161.756,96.

Conseguentemente, il premio giornaliero (complessivo) è pari ad p 274.080,88 (= p 548.161.756,96 x 5/1000).

Considerato che il corrispettivo economico delle opere afferenti il 2° e 3° lotto, incide nella misura del 56,15% del corrispettivo totale (= p 307.817.714,16/548.161.756,96 x 100) il premio di accelerazione è quantificabile nella medesima proporzione e, quindi, nella misura giornaliera di p 153.908,86 (= p 274.080,88 x 56,15%).

Il premio di accelerazione è quindi quantificabile, per l'**Ipotesi A2** (termine finale 21 marzo 2010, con conseguente anticipo di 76 gg) in **p 11.697.073,36** (=153.908,86 p/gg x 76 gg) come segue:

<b>PREMIO DI ACCELERAZIONE LOTTI N° 2 E 3 ó IPOTESI A2</b>	<b>IMPORTI IN p</b>
IMPORTO CONTRATTUALE 4A PERIZIA DI VARIANTE	548.161.756,96
CORRISPETTIVO ECONOMICO DEI LOTTI 2-3	307.817.714,16
INCIDENZA PERCENTUALE LOTTI 2-3 RISPETTO ALL'INTERA OPERA	56,15%
PREMIO GIORNALIERO COMPLESSIVO (0,5 PER MILLE DELL' IMPORTO CONTRATTUALE)	274.080,88
PREMIO GIORNALIERO AFFERENTE VALORE LOTTI 2-3	153.908,86
GIORNI DI ANTICIPO	76 gg
<b>IMPORTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE</b>	<b>11.697.073,36</b>

Il premio di accelerazione, per l'**Ipotesi A2** (termine finale 4 gennaio 2010, con conseguente anticipo di 30 gg) è quantificabile in **p 4.617.265,80** (=153.908,86 p/gg x 30 gg) secondo il seguente prospetto:

<b>PREMIO DI ACCELERAZIONE LOTTI N° 2 E 3 ó IPOTESI B2</b>	<b>IMPORTI IN p</b>
IMPORTO CONTRATTUALE 4A PERIZIA DI VARIANTE	548.161.756,96
CORRISPETTIVO ECONOMICO DEI LOTTI 2-3	307.817.714,16
INCIDENZA PERCENTUALE LOTTI 2-3 RISPETTO ALL'INTERA OPERA	56,15%
PREMIO GIORNALIERO COMPLESSIVO (0,5 PER MILLE DELL' IMPORTO CONTRATTUALE)	274.080,88
PREMIO GIORNALIERO AFFERENTE VALORE LOTTI 2-3	153.908,86
GIORNI DI ANTICIPO	30 gg
<b>IMPORTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE</b>	<b>4.617.265,80</b>

È utile osservare che il premio di accelerazione quantificato per il 2°-3° lotto è largamente inferiore a quanto rivendicato dal C.G e/o aggiornato dai relativi CTP, anche in riferimento alle diverse ipotesi da quest'ultimi prospettate.

Anche in questo caso, come per il premio di accelerazione afferente il 1° lotto, per ciascuna delle suindicate ipotesi (ove alternativamente accolte) competono, al C.G., gli interessi per

tardato pagamento, da quantificare secondo la disciplina di cui agli artt. 29, 30 del D.M. 145/2000, restando fissate le medesime decorrenze e, quindi:

- il *dies a quo* è individuato alla data del 27.9.2010 (tenuto conto dei 6 mesi decorrenti dalla data di ultimazione per l'effettuazione del collaudo medesimo, più 60 giorni per l'approvazione del relativo certificato, più 30 giorni di franchigia per il pagamento del premio);
- il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

## **12. ó Trattazione del quesito peritale n° 7.**

*Accerti il C.T.U., alla luce del disposto contrattuale e della normativa applicabile, il diritto del Contraente Generale al rimborso di somme richieste a vario titolo (tasse, imposte, corrispettivi per la commissione di collaudo e per il collaudatore statico, rimborsi per il corrispettivo di energia elettrica ed infine per la sicurezza) determinandone il corretto importo (si esegua l'accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserva n. 110/quesito 6, n. 144/quesito 38, n. 183/quesito 76, n. 185/quesito 78, n. 187/quesito 80); infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all'impresa.*

### **12.1. Disamina della riserva n. 110 (quesito arbitrato n. 6).**

Con la riserva n° 110, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 20 (lavori a tutto il 13.2.2009), il C.G. esprimeva che:

- durante l'iter di affidamento aveva effettuato il versamento di tasse, imposte e tributi inerenti le attività eseguite ed in corso di esecuzione per la realizzazione della tratta autostradale (quali, ad esempio, tassa sulle acque di scarico) nonché per le opere provvisorie realizzate per lo svolgimento delle lavorazioni (quali, ad esempio, tributi per attraversamento corsi d'acqua);
- dette tasse, imposte e tributi non rientravano nell'ambito degli oneri contrattuali a carico del contraente generale ed, essendo inerenti alla realizzazione dell'opera pubblica, quindi funzionali al soddisfacimento dell'interesse della Committenza, dovevano essere sopportati da quest'ultima;
- di avere il diritto al rimborso delle suddette tasse, imposte e tributi *comunque denominati versati e versandi che ci si riserva di quantificare non appena si disporrà degli elementi conoscitivi a tal fine necessari* . con salvezza di integrare, modificare, aggiungere, sviluppare e migliori conteggi, oltre alla quantificazione di eventuali maggiori oneri e costi che si avessero a subire, anche se al momento non noti.

La riserva era stata già sottoposta allo scrutinio della Commissione istituita per l'accordo bonario, ex art. 31 bis della L. 109/1994, ma la relativa trattazione veniva differita *o* *consuntivo*, considerato che alla prima iscrizione la stessa non risultava quantificata.

La riserva veniva reiterata nelle successive sottoscrizioni contabili fino al Conto Finale ove il C.G. rivendicava, in riferimento al titolo esposto, *un petitum* di p 10.674,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria

In merito alla riserva oggetto di indagine :

**I CTP del C.G** hanno osservato che:

*Trattandosi di tasse, imposte e tributi non previsti contrattualmente a carico del C.G. e inerenti alla configurazione finale dell'opera pubblica, gli scriventi ritengono che detti importi, pagati in favore dell'XXXX, debbano essere rimborsati al C.G.)*



**I CTP di YYYY**, hanno affermato che:

Esaminati i contenuti del titolo della riserva, i sottoscritti CTP ritengono che per le somme versate a seguito di canoni, etc., squisitamente connessi con la configurazione definitiva dell'opera contrattualmente affidata, si possono anche rinvenire i presupposti di valutazione della domanda. Di converso, per tutto ciò che è connesso con le opere provvisionali, trattandosi di oneri specifici della cantierizzazione dipendenti anche dai criteri costruttivi adottati dal Contraente Generale, non appare che possano sussistere termini per condurre ulteriori valutazioni.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso somme i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 7.1 di domanda del quesito peritale n°7 in oggetto sia parzialmente accoglibile.

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU è dell'avviso che la domanda sia parzialmente fondata, considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma c, del C.G.A. sono a carico dell'appaltatore C.G., le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e, conseguentemente, anche quelle relative a tasse, imposte e tributi.

In difetto di specifica prescrizione del C.S.A., non si può invece ritenere che debbano competere, al C.G., anche i costi tasse, imposte e tributi, afferenti alla configurazione definitiva dell'opera contrattualmente affidata, come sostenuto dai CTP di YYYY. Pertanto è dovuta, a tale titolo, al C.G. la complessiva somma di **€ 9.312,25**, come dal prospetto che segue:

<b>Elenco importi versati per tasse, imposte e tributi in riferimento alla RISERVA n. 110</b>			
n° doc. in atti	Genio Civile	Provvedimento	Importo versato
1	Catania	Autorizzazione n. 29190 del 18/08/06	€ 713,74
2	Catania	Canone 2007 - Modello F24	€ 684,50
3	Catania	Autorizzazione n. 29191 del 18/08/06	€ 407,24
4	Catania	Canone 2007 - Modello F24	€ 378,00
5	Catania	Autorizzazione n. 29191 del 18/08/06	
6	Siracusa	Autorizzazione n. 6882 del 31/03/06	€ 84,00
7	Siracusa	Autorizzazione n. 8581 del 05/04/07	€ 270,75
8	Siracusa	Autorizzazione n. 1138 del 19/01/07	€ 84,00
9	Siracusa	Autorizzazione n. 6883 del 31/03/06	€ 84,00
10	Siracusa	Autorizzazione n. 1161 del 19/01/07	€ 84,00
11	Siracusa	Autorizzazione n. 3492 del 13/02/07	€ 270,75
12	Siracusa	Autorizzazione n. 6880 del 31/03/06	€ 84,00
13	Siracusa	Autorizzazione n. 15650 del 11/06/09	
14	Siracusa	Autorizzazione n. 16402 del 27/07/06	€ 270,75
15	Siracusa	Autorizzazione n. 20158 del 07/02/06	€ 84,00
16	Siracusa	Autorizzazione n. 24379 del 24/09/09	€ 191,71
17	Siracusa	Autorizzazione n. 16401 del 27/07/06	€ 42,00
18	Siracusa	Autorizzazione n. 25423 del 23/11/06	€ 84,00
19	Siracusa	Autorizzazione n. 25425 del 23/11/06	€ 84,00
20	Siracusa	Autorizzazione n. 21317 del 06/10/06	€ 256,13
21	Siracusa	Autorizzazione n. 3494 del 13/02/07	€ 270,75

22	Siracusa	Autorizzazione n. 13966 del 01/06/07	þ 270,75
23	Siracusa	Autorizzazione n. 29088 del 16/11/09	þ 104,82
24	Siracusa	Autorizzazione n. 29094 del 16/11/09	þ 325,77
25	Siracusa	Autorizzazione n. 29082 del 16/11/09	þ 104,82
26	Siracusa	Autorizzazione n. 29571 del 20/11/09	þ 104,82
27	Siracusa	Autorizzazione n. 29078 del 16/11/09	þ 325,77
28	Siracusa	Autorizzazione n. 29095 del 16/11/09	þ 104,82
29	Siracusa	Autorizzazione n. 29917 del 25/11/09	þ 104,82
30	Siracusa	Autorizzazione n. 19806 del 10/08/10	þ 281,91
31	Siracusa	Nota PZ/10877/10 del 08/07/10	þ 140,68
32	Siracusa	Nota PZ/10878/10 del 09/07/10	þ 140,68
33	Siracusa	Nota PZ/10952/10 del 12/07/10	þ 140,68
34	Siracusa	Nota PZ/0936/10 del 12/07/10	þ 140,68
35	Siracusa	Nota PZ/10978/10 del 12/07/10	þ 96,82
36	Siracusa	Nota PZ/10979/10 del 12/07/10	þ 96,82
37	Siracusa	Nota PZ/05932/10 del 10/04/10	þ 96,82
38	Siracusa	Nota PZ/00237/10 del 11/01/10	þ 104,82
39	Siracusa	Nota PZ/00242/10 del 11/01/10	þ 104,82
40	Siracusa	Nota PZ/00236/10 del 11/01/10	þ 104,82
41	Siracusa	Nota PZ/05937/10 del 20/04/10	þ 96,82
42	Siracusa	Nota PZ/17349/10 del 01/12/10	þ 82,20
43	Siracusa	Nota PZ/17350/10 del 01/12/10	þ 82,20
44	Siracusa	Nota PZ/08963/10 del 10/06/10	þ 317,77
45	Siracusa	Nota PZ/05938/10 del 21/04/10	þ 96,82
46	Siracusa	Nota PZ/05396/10 del 20/04/10	þ 317,77
47	Siracusa	Nota PZ/07858/10 del 25/05/10	þ 96,82
48	Siracusa	Nota PZ/03386/10 del 08/03/10	þ 104,82
49	Siracusa	Nota PZ/08310/10 del 31/05/10	þ 140,68
50	Siracusa	Nota PZ/06877/10 del 07/05/10	þ 96,82
51	Siracusa	Nota PZ/07262/10 del 13/05/10	þ 317,77
52	Siracusa	Nota PZ/10567/10 del 05/07/10	þ 140,68
53	Siracusa	Nota PZ/06483/10 del 30/04/10	þ 96,82
<b>Totale</b>			<b>þ 9.312,25</b>

Sulle medesime somme competono anche interessi e, tenuto conto che le suddette somme avrebbero dovuto essere contabilizzate, quantomeno, alla data di emissione del Conto Finale, si rileva che:

- il *dies a quo* è individuato alla data del 29.6.2010 (tenuto conto dei 6 mesi decorrenti dalla data di ultimazione per l'effettuazione del collaudo medesimo, dovendosi ulteriormente rammentare che esistono, a decorrere dalla data indicata 90 giorni di franchigia per l'effettiva liquidazione);

- il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

### **12.2. Disamina della riserva n. 144 (quesito arbitrato n. 38).**

Con la riserva n° 144, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 20 (lavori a tutto il 13.2.2009), il C.G. esponeva che:

- con nota del 2 marzo 2009, prot. PZ/ACSN/3052/09, aveva chiesto alla Committenza ó anche in considerazione dell'avvenuta liberalizzazione del mercato in materia di fornitura di energia elettrica - di definire il fornitore di energia elettrica in fase di esercizio dell'infrastruttura;
- con nota del 27 luglio 2009, prot. PZ/ACSN/10876/09, aveva comunicato all'YYYY l'attivazione dei contratti di fornitura di energia elettrica nella tratta autostradale in esercizio, compresa tra gli svincoli di Passo Martino e di Lentini, con il fornitore Exergia e ribadiva che, a decorrere dalla data della presa in consegna (per la gestione del monitoraggio autostradale), avvenuta il 28 luglio 2009, gli oneri relativi a dette forniture sarebbero stati a carico della Committente, quale ente gestore;
- di avere il diritto al rimborso immediato degli oneri per fornitura di energia elettrica nella tratta autostradale già in esercizio, provvisoriamente quantificati in p 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione e con salvezza di ulteriori conteggi.

La riserva era stata già sottoposta all'attenzione della Commissione istituita per l'accordo bonario, ex art. 31 bis della L. 109/1994, ma la relativa trattazione veniva differita ó *consuntivo*, considerato che alla prima iscrizione la stessa non risultava quantificata sulla base di dati definitivi.

La riserva veniva reiterata nelle successive sottoscrizioni contabili fino al Conto Finale ove il C.G., preso atto che a fronte della somma complessivamente versata (e richiesta) ó per il titolo esposto - di p 252.987,14, l'YYYY aveva liquidato la minore somma di p 141.271,57, rivendicava *un petitum* residuo di p **111.715,57**, oltre interessi (ivi compreso quelli afferenti la somma già liquidata, quantificati nella misura di p 8.419,59) e rivalutazione monetaria.

In definitiva, con la riserva n. 144, al Conto Finale il C.G. chiedeva il rimborso (non ancora liquidato) degli importi versati - per conto di YYYY - per la fornitura di energia elettrica nella tratta stradale già in esercizio tra gli svincoli di Passo Martino e Lentini le cui opere (ricomprese nell'ambito del 1° lotto) erano state oggetto di presa in consegna anticipata in data 28 luglio 2009. Oltre gli importi (non ancora liquidati) il C.G. chiedeva anche il pagamento degli interessi e rivalutazione su tutte le somme esborsate.

In merito alla riserva oggetto di indagine :

**I CTP del C.G.** hanno osservato che:

*ó Trattandosi di oneri di gestione della tratta in esercizio, gli scriventi ritengono che l'importo residuo, pari a p 111.715,57, debba essere rimborsato al C.G.*

**I CTP di YYYY**, hanno affermato che:

*È Gli oneri relativi alle prestazioni oggetto della riserva sono stati previsti tra le somme a disposizione della 5ª Variante Tecnica, non essendo originariamente contrattualmente previsto per tali attività il riconoscimento di alcun corrispettivo in quanto la necessità è sopraggiunta in corso d'opera.*

*È Il caso appare ricadere tra le previsioni dall'Art. 16, co. 1 [Il Contraente Generale ha l'obbligo di redigere e sottoporre all'approvazione dell'YYYY í ., tutte le varianti del progettoí ]. La contabilizzazione è stata fatta dalla D.L. alla prima data utile ovvero con il certificato di pagamento n° 3 per Lavori in economia (allegato 7.2.1);*

*Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 7.2 di domanda del quesito peritale n°7 in oggetto sia da rigettare.*

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU è dell'avviso che la domanda, **benché fondata**, possa essere accolta soltanto con riferimento ai relativi interessi, considerato che la sorte capitale è già stata integralmente liquidata dall'YYYY.

Infatti, le pretese del C.G. riguardano il rimborso di spese (per attivazione dei contratti di energia elettrica e relativa fornitura) necessarie al funzionamento - in condizioni di esercizio - di tutte le opere (gallerie, svincoli, depositi) della tratta autostradale sottesa dal 1° lotto, a seguito della relativa presa consegna in anticipata avvenuta, previa espressa richiesta dell'YYYY, il 28 luglio 2009.

Sebbene in calce al verbale di presa in consegna anticipata delle suddette opere l'YYYY chiedeva al C.G. di svolgere attività di monitoraggio del traffico, è evidente che le spese per il funzionamento delle medesime opere messe in esercizio fosse integralmente a carico della committenza, per una duplice motivazione:

- a) l'istituto della presa in consegna anticipata delle opere, ex art. 200 del P.R.R. 554/1999, determina il trasferimento del possesso dell'opera (al Committente) da parte dell'appaltatore che, pertanto, resta esonerato da qualsiasi onere relativo alla manutenzione ed all'uso delle opere fino al collaudo provvisorio. Benché nel verbale del 5 agosto 2009 fosse espressamente prevista la permanenza dell'onere a carico del C.G. di manutenzione delle opere fino al collaudo, non può implicitamente ritenersi che l'obbligo fosse esteso anche alle spese di gestione per il relativo utilizzo;
- b) l'attivazione dei contratti di fornitura di energia elettrica e i relativi consumi erano funzionali a garantire l'esercizio (e la gestione) della tratta autostradale, escluso dal contratto di affidamento a contraente generale. Giova evidenziare che detta esclusione non costituiva una peculiarità del contratto *de quo* considerato che, nella legge 443/01 (art. 1, comma 1, lettera f), è operata una netta distinzione fra affidamento a contraente generale e concessione di lavori pubblici, queste ultime caratterizzate dalla presenza di una fase di costruzione cui segue quella di gestione dell'opera. In definitiva gli oneri e le spese sostenute dal C.G. afferiscono a prestazioni aventi natura extracontrattuale;

Dalla documentazione versata in atti (sottofascicolo M-PZ 38) esiste evidenza documentale dei costi sostenuti dal C.G. in relazione ai contratti di attivazione fornitura delle forniture di energia elettrica (gallerie, svincoli, depositi) e relativi consumi riconducibili alle opere sottese dal 1° lotto, per un importo complessivo pari ad p 252.987,14, in conformità al prospetto all'atto allegato (doc. M-PZ-38.15).

Considerato che l'YYYY ha corrisposto ó a tale titolo - all'impresa XXXXXX l'importo di complessivi p 141.271,57 (doc. M-PZ-38.16) con il certificato di pagamento n° 2/LE (Lavori in economia) del 29 Marzo 2010 e la quota residua (111.715,57) con il certificato n° 3/LE del 7 giugno 2011 (doc. AS-7.2.1), competono a quest'ultima gli interessi per tardato pagamento.

Il sottoscritto CTU non ritiene condivisibili le deduzioni dei CTP di YYYY che, a giustificazione dei ritardi della Committente in relazione alla liquidazione delle somme *de quibus*, hanno (implicitamente) addebitato la responsabilità al C.G. per una tardiva redazione della 5ª perizia di variante invocando, a tal fine, l'obbligo capitolare di cui all'art. 16.1 del C.S.A.. Infatti, l'art. 16.1 pone a carico del C.G. ò... *l'obbligo di redigere e sottoporre all'approvazione dell'YYYY, in tempi compatibili con il programma esecutivo, tutte le varianti del progetto necessarie ad assicurare la perfetta funzionalità e la esecuzione a regola d'arte dell'opera affidata* ò ove, alla necessità di *assicurare la perfetta funzionalità* dell'opera, deve attribuirsi il significato di *garantire che l'opera **funzionerà** in condizioni di perfetta efficienza* ò ovvero garantire la *perfetta capacità di funzionare* ò e non, evidentemente, di *garantire l'esercizio concreto della funzione autostradale* ò considerato che, come già osservato nel contratto di affidamento a contraente generale è esclusa, *ex lege*, la gestione delle opere. Pertanto, non può ritenersi che l'obbligo contrattuale del C.G. di predisporre le perizie di variante potesse estendersi (anche) alle attività gestionali conseguenti all'ultimazione dell'opera.

Fermo restando quanto sopra, le deduzioni dei tecnici dell'YYYY sono ulteriormente smentite dalla insussistenza di una concreta responsabilità, in capo al C.G. per il ritardo relativo al perfezionamento della 5ª perizia di variante, come già argomentato in riferimento alla disamina delle riserve nn. 129 e 166, a cui si rinvia.

Considerato che le suddette somme avrebbero dovuto essere contabilizzate, quantomeno, alle seguenti date

- a) la somma **di p 141.271,57**, alla data del SAL n° 26 (29.12.2010), che rappresenta quella immediatamente successiva all'ultima fattura del 4.12.2009 (pagata dal C.G.);
- b) la somma **di p 111.715,57**, allo Stato Finale dei Lavori (30.12.2010), che rappresenta quella immediatamente successiva all'ultima fattura del 24.10.2010 (pagata dal C.G.);

**sulla somma di p 141.271,57**

- il *dies a quo* è individuato alla data del 29.12.2009 (SAL n° 26);

- il *dies a quem* è individuato alla data del 29 marzo 2010 (in cui è avvenuta la liquidazione con il certificato n° 2/LE).

**sulla somma di p 111.715,57**

- il *dies a quo* è individuato alla data del 29.6.2010 (tenuto conto dei 6 mesi decorrenti dalla data di ultimazione per l'effettuazione del collaudo medesimo, dovendosi ulteriormente rammentare che esistono, a decorrere dalla data indicata 90 giorni di franchigia per l'effettiva liquidazione);
- il *dies a quem* è individuato alla data del 7 giugno 2011 (in cui è avvenuta la liquidazione con il certificato n° 3/LE).

**12.3. Disamina delle riserva nn. 183 e 187 (rispettivamente, quesiti arbitrari nn. 76 e 80).**

Il sottoscritto CTU ritiene opportuno effettuare una trattazione unitaria delle riserve nn. 183 e 187 perché contraddistinte da caratteristiche di affinità, evidenziando sin da subito che, trattandosi di questioni aventi natura prettamente giuridica, ogni valutazione è rimessa all'apprezzamento del Collegio. Pertanto si procede, di seguito, alla mera illustrazione delle reciproche posizioni delle parti.

Con la **riserva n. 183**, formulata per la prima volta in occasione dell'emissione del Conto Finale (30.12.2010), il C.G. - confermando quanto già eccepito nella propria nota del 30 dicembre 2010, prot. PZ/ACSN/20068/10, esponeva che:

- successivamente al 13 febbraio 2009 (data di riferimento dei lavori contabilizzati al SAL n. 20, al quale erano aggiornate le riserve oggetto di accordo bonario, ex art. 240 d.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) i membri della commissione di collaudo, prof. Dott. MMM DDD, dott. ing. MMM CCCCC, dott. ing. LLLL MMMMM, avevano emesso - nei confronti dell'impresa XXXXXX ó le parcelle relative ai compensi per il collaudo, per il complessivo importo di p 1.301.548,16;
- l'art. 10, 3 comma del contratto di affidamento a contraente generale, ove era previsto che *õgli oneri per l'effettuazione del collaudo ed i corrispettivi per la commissione di collaudo sono a carico del contraente generale*ö avrebbe dovuto considerarsi nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., 1 comma, per contrarietà a norme imperative, con conseguente *õsostituzione della clausola contrattuale nulla con la norma imperativa violata*ö;
- l'art. 210 DPR. 554/99 prevedeva che *õgli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento*ö;
- il d.lgs. 190/2002 stabiliva che, ai sensi dell'art. 17, *õAl collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dalla legge quadro. 2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalità ed i limiti stabiliti con*

*decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura" e, all'art. 9, punto 3, prevedeva tra gli oneri a carico del soggetto aggiudicatore anche il collaudo delle opere;*

- *l'art. 210 DPR 554/99, gli artt. 17 e 9 punto 3 del D.Lgs. 190/2002 avevano natura imperativa, in quanto volti ó al pari delle norme che prevedono incompatibilità tra *ócoloro che hanno svolto funzioni nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudoö, ócoloro che hanno avuto rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavoriö (vedi L. 109/1994, art. 28, 5 comma ó *óad assicurareö- secondo la dottrina più autorevole- óche l'attività dei collaudatori non sia inficiata da situazioni atte a mettere in pericolo l'indipendenza e l'obiettività delle valutazioniö);***
- *rivendicava il diritto al rimborso, per il suddetto titolo, dell'importo di p 1.301.548,16 di cui p 763.397,13 già versati ai collaudatori, oltre p 538.151,03 ancora da versare, oltre interessi per l'importo di p 32.812,05 fino al 15.12.2010 in relazione al tardivo rimborso delle suddette somme, salvo ulteriori integrazioni, sviluppi e migliori conteggi.*

Con la **riserva n. 187**, anch'essa formulata per la prima volta in occasione dell'emissione del Conto Finale (30.12.2010), il C.G. - confermando quanto già eccepito nella propria nota del 30 dicembre 2010, prot. PZ/ACSN/20075/10, esprimeva che:

- *l'art. 210 DPR. 554/99 prevedeva che *ógli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'interventoö;**
- *il d.lgs. 190/2002 stabiliva che, ai sensi dell'art. 17, *óAl collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dalla legge quadro. 2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura" ed, all'art. 9, punto 3, prevedeva tra gli oneri a carico del soggetto aggiudicatore anche il collaudo delle opere;**
- *l'art. 210 DPR 554/99, gli artt. 17 e 9 punto 3 del D.Lgs. 190/2002 avevano natura imperativa, in quanto volti ó al pari delle norme che prevedono incompatibilità tra *ócoloro che hanno svolto funzioni nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudoö, ócoloro che hanno avuto rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavoriö (vedi L. 109/1994, art. 28, 5 comma ó *óad assicurareö- secondo la dottrina più autorevole- óche l'attività dei collaudatori non sia inficiata da situazioni atte a mettere in pericolo l'indipendenza e l'obiettività delle valutazioniö);***

- con Deliberazione n. 11 del 7.2.2006 l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici aveva affermato che *la clausola del bando di gara che pone a carico dell'appaltatore la spesa per il collaudo statico delle opere realizzate è in contrasto con la normativa vigente*;
- rivendicava il diritto al rimborso, per il suddetto titolo, dell'importo di p 100.000,00 versato al collaudatore statico, dott.ing. AAAA BBBB, come da parcelle ricevute per l'attività prestata, oltre interessi per l'importo di p 5.198,07 fino al 15.12.2010, salvo ulteriori integrazioni, sviluppi e migliori conteggi.

In merito alle riserve oggetto di indagine

**I CTP del C.G** dopo aver sostanzialmente confermato le argomentazioni (ed i contenuti testuali delle prese) dell'impresa XXXXXX hanno osservato che:

*“Quanto stabilito dalle norme sopra citate ha natura imperativa al pari dell'art. 28, comma 5 della Legge 109/94 che recita: il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.*

*Quanto previsto dal contratto de quo deroga, pertanto, rispetto a quanto sancito dalle norme di legge sopra riportate. Dette norme hanno natura imperativa perché finalizzate ad assicurare trasparenza ed uniformità amministrativa ed evitare situazioni particolari i cui effetti possono risultare confliggenti con le finalità legislative perseguite.*

*Senonché va rilevato che deroghe contrattuali a norme essenziali atte a garantire certezza di rapporti - quali sono quelle volte ad assicurare l'indipendenza e l'obiettività delle valutazioni ed evitare così che il collaudatore possa essere indotto a valutazioni benevole nei confronti dell'esecutore dei lavori - sono da ritenersi nulle. Al riguardo, infatti, l'art. 1418 c.c. sancisce che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative.*

*Nel caso di specie, si ritiene non vi siano dubbi circa il carattere cogente delle norme stesse con la conseguente nullità di clausole contrattuali che vi derogano e loro sostituzione con le previsioni di legge. Del resto, la sostituzione automatica di clausole difformi si ricollega all'istituto previsto dalla disciplina codicistica, allorché l'art. 1339 c.c., rubricato inserzione automatica di clausole, statuisce che Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.*

*Sull'argomento pare utile richiamare il parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Roma, 22 novembre 2002 circolare n. 173/2002 ó Allegato), espresso a seguito della richiesta da parte dell'ANCI di verifica della legittimità delle clausole, contenute in molti capitolati speciali d'appalto, che attribuiscono all'appaltatore l'onere del pagamento delle parcelle spettanti ai collaudatori. L'AVCP, richiamate le previsioni normative in materia di cui alla Legge 109/94, al D.P.R. n. 554/1999 a al D.M. n. 145/2000, ha evidenziato che:*

*Il combinato disposto di queste tre disposizioni induce, pertanto, ad escludere la legittimità dell'inserimento in un capitolato speciale di appalto di una clausola che preveda l'addebito del compenso spettante ai collaudatori in capo all'impresa esecutrice, ponendosi tale clausola in contrasto con la citata normativa in materia di lavori pubblici, che ha contenuto cogente e perciò non derogabile (í )*

*Occorre, inoltre, ricordare che l'art. 188 del D.P.R. n. 554/199 stabilisce che sono le stazioni appaltanti a conferire l'incarico di collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale (comma 1), precisando che la nomina da parte di quest'ultime deve avvenire prioritariamente all'interno delle proprie strutture e che soltanto nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti,*



accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore può essere affidato a soggetti esterni (comma 3).

Appare, dunque, coerente con il sistema normativo sopra ricostruito che gli stessi soggetti che nominano i collaudatori ai sensi dell'art. 188 del D.P.R. n. 554/1999 sopra citato siano poi tenuti ad assumersi l'onere della liquidazione dei relativi compensi.

Peraltro, la preferenza che il legislatore ha manifestamente accordato al reperimento del soggetto incaricato del collaudo all'interno della struttura della stazione appaltante evidenzia, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione e ribadito dall'Autorità in diverse sue deliberazioni sull'argomento, che le funzioni di collaudo debbono essere considerate attività svolte nell'ambito di un rapporto di servizio in senso lato instauratosi con l'Amministrazione e non mere prestazioni professionali, e ciò spiega ulteriormente la scelta compiuta dal legislatore nell'art. 210, comma 7, del D.P.R. n. 554/1999 di far gravare gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori sugli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento.

Alle sopra illustrate argomentazioni interpretative di carattere letterale e sistematico si possono, infine, aggiungere alcune argomentazioni di carattere teleologico, relative alla specifica finalità dell'istituto del collaudo, già espresse dall'Autorità nell'atto di regolazione n. 28/2000.

Come ivi osservato, finalità del collaudo è quella di verificare, nell'ambito del contratto di appalto la regolare esecuzione dei lavori e di determinare il credito finale dall'appaltatore.

Più specificamente, il collaudo ha lo scopo di accertare e certificare che l'opera o il lavoro è stato eseguito a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle sue eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

Esso persegue, altresì, la finalità di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore sono state espletate tempestivamente e diligentemente.

Le operazioni di collaudo attengono ancora a tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa di settore e concernono, infine, l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, ove siano state iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

Il collaudo, infine, va approvato dall'amministrazione committente la quale fa in tal modo proprio l'operato, il giudizio e le conclusioni del collaudatore, esprimendo sostanzialmente la volontà di accettare l'opera e liquidando il credito dell'appaltatore previo accertamento del valore economico di quanto eseguito.

Dalle indicate finalità e dalla precisata natura delle operazioni di collaudo ulteriormente discende la già ribadita necessità che alle stesse la stazione appaltante provveda prioritariamente mediante suoi tecnici interni, che di essa sono diretta ed immediata espressione, nonché mediante stanziamenti da essa stessa previsti.

Anche sotto questo profilo, pertanto, la previsione in un capitolato speciale che i collaudatori vengano remunerati dall'appaltatore appare non compatibile con il sistema normativo in materia di collaudo sopra ricostruito.

Per quanto sopra, essendo illegittima la clausola contrattuale che prevede a carico del C.G. i corrispettivi per il collaudo, gli scriventi ritengono che YYYY debba provvedere al rimborso degli importi corrisposti dal C.G. alla Commissione di Collaudo e al Collaudatore Statico.

#### **I CTP di YYYY, hanno affermato che:**

Relativamente alle domande avanzate dal CG si dà evidenza che le stesse ripetono le richieste avanzate con la riserva n° 29 che è stata transatta con Verbale di Accordo Bonario í prot. CDG-0082419-I del 08.06.2010.

Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 7.3 di domanda del quesito peritale n°7 in oggetto sia da rigettare.

In replica alle deduzioni dei CTP di YYYY, i tecnici designati dall'Impresa XXXXXX hanno osservato che:

òI CC.TT.PP. YYYY respingono le riserve in quanto le stesse ripetono le richieste avanzate con la riserva n° 29, transatta con òVerbale di Accordo Bonario í ö prot. CDG-0082419-I dell'08.6.2010.

Trattandosi di una clausola contrattuale in contrasto con la normativa vigente e quindi di una questione giuridica che esula dall'òstituito delle riserve, gli scriventi ritengono che le domande in oggetto debbano essere riesaminate. La stessa Commissione ex art. 240 D.Lgs. 163/06 ha espresso forti dubbi sulla legittimità della clausola contrattuale che pone in capo al C.G. il pagamento degli organi di collaudo (pag. 11 della relazione del 23.9.2009). Si rimanda alle argomentazioni esposte nel par. 2.4 riss.183 e 187 della seconda memoria (pagg. 61-63)ö

Dalla disamina della documentazione versata in atti risulta che la pretesa di reintegro delle somme che il C.G. assume di aver esborsato, in riferimento alla commissione di collaudo (riserva n° 183), è basata sui seguenti titoli:

<b>RISERVA n. 183</b> <b>IMPORTI RICHIESTI DAL C.G. PER</b> <b>ONERI COMMISSIONE DI COLLAUDO</b>	<b>IMPORTO</b> <b>PARZIALE (p)</b>	<b>IMPORTO</b> <b>TOTALE (p)</b>
<b>A) Dott. Ing. MMM CCCCC</b> A.1) Fattura n° 8/2009 del 09/06/2009 A.2) Parcella del 18/11/2009 A.3) Parcella del 30/10/2010	137.189,56 211.500,57 181.759,63	<b>530.449,76</b>
<b>B) Dott. Ing. LLLL MMMMM</b> B.1) Parcella del 18/11/2009 B.2) Parcella del 29/10/2010	207.353,50 178.195,70	<b>385.549,20</b>
<b>C) Dott. Ing. LLLL MMMMM</b> C.1) Parcella del 18/11/2009 C.2) Parcella del 29/10/2010	207.353,50 178.195,70	<b>385.549,20</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>1.301.548,16</b>

corredati da computo analitico dei compensi professionali in conformità alle tariffe allora vigenti, anche in applicazione dell'òart. 210 del Reg. 554/1999 (doc. M-PZ-76.11)

Al momento dell'òiscrizione della riserva l'òmpresa XXXXXX dichiarava di aver corrisposto solo i compensi relativi ai punti A.1), A.2), B.1), C.1).

La pretesa di reintegro delle somme che il C.G. assume di aver esborsato, in riferimento al collaudatore statico (riserva n° 187), è basata sui seguenti titoli:

<b>RISERVA n. 187</b> <b>IMPORTI RICHIESTI DAL C.G. PER</b> <b>ONERI COLLAUDATORE STATICO</b>	<b>IMPORTO</b> <b>PARZIALE (p)</b>	<b>IMPORTO</b> <b>TOTALE (p)</b>
<b>D) Dott. Ing. AAAA BBBB</b> D.1) Parcella del 12/07/2009 D.2) Parcella del 12/3/2010	66.504,41 33.495,59	<b>100.000,00</b>

corredati, anche, da computo analitico dei compensi professionali, in conformità al Regolamento YYYY, nonché da copia dei bonifici bancari (al netto delle ritenute di acconto) in favore del tecnico incaricato (doc. M-PZ-80.9).

La trattazione delle riserve indagate non comporta la necessità di argomentazioni/accertamenti di natura tecnica quanto, piuttosto, deliberazioni Collegiali in ordine a questioni di natura giuridica, rispetto alle quali il Collegio dovrà valutare se:

- a) la clausola contenuta all'art. 10, comma 3, del contratto di affidamento, ove è previsto testualmente che *« gli oneri per l'effettuazione del collaudo ed i corrispettivi per la commissione di collaudo sono a carico del contraente generale »* debba eventualmente ritenersi nulla perché in contrasto con norme imperative (art. 210 D.P.R. 554/99; artt. 17 e 9.3 del D. Lgs 190/2002);
- b) aderire, quindi, all'orientamento dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (oggi Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, Servizi e Forniture) che, alla luce del combinato disposto degli artt. 193 D.P.R. 554/1999, 37.2 del D.M. 145/2000, 210.7 del D.P.R. 554/1999, nella propria circolare N. 173/2002 del 22 novembre 2002 - ha ritenuto di escludere *« la legittimità dell'inserimento in un capitolato speciale di appalto di una clausola che preveda l'addebito del compenso spettante ai collaudatori in capo all'impresa esecutrice, ponendosi tale clausola in contrasto con la citata normativa in materia di lavori pubblici, che ha contenuto cogente e perciò non derogabile. Al riguardo, peraltro, l'art. 1, comma 2, del D.M. n. 145/2000, recante il capitolato generale d'appalto, stabilisce espressamente che le disposizioni del medesimo "si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento»*.

È utile rappresentare che le suindicate disposizioni normative non sono derogate dal contratto di affidamento a contraente generale. Infatti, ai sensi dell'art. 5 del C.S.A., il C.G.A. di cui al D.M. 145/2000 è integralmente vincolante *inter partes* per espresso accordo negoziale e, analogamente, è stata pattuita anche l'applicazione degli artt. 193 e 210 del D.P.R. 554/1999 (Cfr. Allegato N.G.8 al C.S.A., doc. M-PZ-5);

- c) l'intervenuta transazione relativa alla riserva n° 29 (affine alle riserve nn. 183 e 187) possa essere ostativa ad un eventuale accoglimento della richiesta;

Al riguardo si precisa che la Commissione istituita, nella proposta del 23 settembre 2009, pretendeva per la reiezione della domanda perché in contrasto con specifica clausola contrattuale ma, al contempo, manifestava *« forti dubbi sulla legittimità di questa disposizione contrattuale che da sempre impone in capo Alla stazione appaltante il pagamento di tale organo e ciò dovuto dalla necessità di garantire l'imparzialità dell'operato »* (doc. M-PZ-30, pag. 11).

Agli atti del giudizio non è contenuto il testo della riserva n. 29, ma ove il Collegio volesse tenere conto della suddetta circostanza, si dovrebbe anche considerare l'operatività dell'accordo transattivo limitata ai compensi dei collaudatori maturati

fino alla data del SAL n° 20 (13.2.2009). In siffatta ipotesi, un congruo criterio potrebbe eventualmente contemplare il riconoscimento dei compensi corrispondenti alle fatture/parcelle emesse solo successivamente all'emissione del SAL n° 20.

In ogni caso, per l'ipotesi in cui il Collegio Arbitrale dovesse delibare in favore dell'accoglimento delle domande nei termini proposti dal C.G., il sottoscritto CTU procede, di seguito, anche alla quantificazione dei relativi interessi per tardato pagamento, dovendosi rilevare che:

- il *dies a quo* può essere individuato, per ciascun professionista, alla data di emissione delle parcelle/fatture dei compensi indicate nei riquadri riepilogativi sopra riportati, limitatamente a quelli (dichiaratamente) corrisposti ;
- il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

#### **12.4. Disamina della riserva n. 185 (quesito arbitrale n. 78).**

Con la riserva n° 185, formulata per la prima volta in occasione dell'emissione del Conto Finale (30.12.2010), il C.G., confermando quanto già eccepito nella propria nota del 30 dicembre 2010, prot. PZ/ACSN/20073/10, esponeva che:

- successivamente al 13 febbraio 2009 (data di riferimento dei lavori contabilizzati al SAL n. 20, al quale erano aggiornate le riserve oggetto di accordo bonario, ex art. 240 d.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) aveva continuato a sostenere oneri in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con una incidenza significativamente superiore quella prevista e prevedibile al momento della presentazione dell'offerta e della stipulazione del contratto in relazione alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (allora) vigente;
- i maggiori oneri a tale titolo sostenuti dal 14.2.2009 alla data di ultimazione dell'opera pubblica in questione ammontavano a complessivi euro 283.334,02;
- intendeva rivendicare il diritto al pagamento della suddetta somma, oltre oneri ed accessori come per legge, interessi, rivalutazione, salvo ulteriori conteggi integrazioni, sviluppi e migliori conteggi.

In merito alla riserva oggetto di disamina :

#### **I CTP del C.G.** hanno osservato che:

*òA fine lavori, il C.G. ha quindi iscritto la riserva 185 quantificando gli oneri come in atti sub 78.5. In particolare, ha chiesto il pagamento degli oneri sostenuti per la presenza continuativa, conseguente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008, di due tecnici (ingegneri) in più nel periodo compreso tra il 14.2.2009 (giorno successivo alla data di competenza del SAL 20) e il 27.2.2010 (ultimazione lavori di finitura).*

*Allo scopo, infatti, il CG assunse in organico due ingegneri già a partire dal 01/10/08, come addetti, rispettivamente, al Servizio Prevenzione e Protezione ed all'Ufficio Tecnico di Cantiere; ciò si evince dal*

Registro Matricola prodotto in allegato al par.3.1 ó Quesito 1 - della 1a memoria tecnica di parte del 12.11.2012; i suddetti ingegneri erano ancora in forza alla data del 27.02.2010 come si evince dal Libro Unico 2010 parimenti allegato.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 è stato infatti necessario apportare delle modifiche organizzative per l'adempimento a nuovi obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria (definita come impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ó cfr. art. 89) non previsti, né prevedibili, quali:

- l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art. 97);
- l'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale (definita come il possesso di capacità organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera ó cfr. art. 89) delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi ai quali affida lavori da svolgere in cantiere;
- l'obbligo di coordinare gli interventi finalizzati all'attuazione delle misure generali di tutela (art. 95) e degli obblighi previsti dall'articolo 96;
- l'obbligo di verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione; va ricordato che l'articolo 13 del D.lgs. 494/1996 stabiliva che óprima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione; l'articolo 101 del D.lgs. 81/2008 dispone invece che tutte le imprese esecutrici devono trasmettere il proprio POS all'impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione.

Per quanto sopra, gli scriventi ritengono fondata la richiesta, perché conseguente a sopravvenute prescrizioni di legge, e ritengono congrua la quantificazione esposta in atti dal C.G. in quanto, per il rispetto dei nuovi obblighi introdotti dal D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008, è indubbio che il C.G. abbia impiegato risorse umane in precedenza non necessarie.

Pertanto, si ritiene debba essere riconosciuto al CG l'importo di cui al prospetto sub 78.5 dedotto della quota parte dell'importo riconosciuto dalla Commissione riferita al periodo compreso tra il SAL 20 e fine lavori calcolato come segue:

a	data competenza D.Lgs. n. 81		09/04/2008
b	data competenza SAL 20		13/02/2009
c	data ultimazione lavori finitura		27/02/2010
	periodo c - a	gg.	689
	periodo c - b	gg.	379
	importo riconosciuto da Comm. ex art.240	þ	91.500,00
d	importo da dedurre relativo al periodo c - b	þ	50.331,64
e	importo di cui al prospetto sub 78.5	þ	283.595,52
	importo da riconoscere al C.G. (e - d)	þ	233.263,88

**I CTP di YYYY**, hanno affermato che:

óIl CG all'atto della firma dello Stato Finale dei Lavori iscrive titolo di riserva con cui chiede di avere riconosciuta la somma di þ. 283.334,02 per maggiori costi e oneri in materia di sicurezza, che asserisce ha sostenuto, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. N. 181/2008, posteriormente al 20° SAL, che è quello

di riferimento per l'accordo bonario del 08.06.2010, che egli ha sancito con l'YYYY S.p.A., transigendo la riserva N. 90 che, pertanto, è stata da egli dichiarata rinunciata. La commissione ha ritenuto la riserva meritevole di accoglimento valutando il riconoscimento con l'applicazione di un'aliquota percentuale sulle somme a tale titolo impegnate e ancora da assorbire alla data di entrata in vigore del D. Lgs. N. 81/2008.

En punto di diritto alcuna richiesta può essere ripetuta per domande già transatte o dichiarate rinunciate.

Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 7.4 di domanda del quesito peritale n°7 in oggetto sia da rigettare.

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzione delle parti, il sottoscritto CTU è dell'avviso che la domanda sia fondata nei termini e nei limiti di cui alle seguenti motivazioni:

- a) entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 (c.d *Testo unico per la Sicurezza sul Lavoro*), intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto di affidamento al contraente generale, introduceva alcune innovative modifiche in materia di sicurezza del cantiere e di tutela dei lavoratori ed oneri aggiuntivi a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie, comprendenti:
- l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art. 97);
  - l'obbligo di verifica dell' "idoneità tecnico-professionale" (definita come "il possesso di capacità organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera" - cfr. art. 89) delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi ai quali affida lavori da svolgere in cantiere;
  - l'obbligo di coordinare gli interventi finalizzati all'attuazione delle misure generali di tutela (art. 95) e degli obblighi previsti dall'articolo 96;
  - l'obbligo di verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione (art. 101).

Sul punto va precisato che l'articolo 13 del D.lgs. 494/1996 stabiliva che "prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione". L'articolo 101 del D.lgs. 81/2008 dispone invece che tutte le imprese esecutrici devono trasmettere il proprio POS all'impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione.

- b) conseguentemente, il C.G., obbligato ad adeguarsi alle sopravvenute modifiche legislative, aveva dovuto necessariamente integrare la propria organizzazione tecnico-amministrativa, caricandosi di oneri aggiuntivi non previsti, né prevedibili;
- c) in corso d'opera, con la riserva n. 90 l'impresa aveva avanzato analoga pretesa risarcitoria a quella oggetto di disamina, poi sottoposta allo scrutinio della Commissione istituita per l'accordo bonario (ex art. 31 bis L. 109/1994), (doc. M-PZ-30, pag. 39);
- d) l'organo tecnico istituito aveva riconosciuto la fondatezza della riserva n. 90, a fronte della quale proponeva, a tacitazione della richiesta del C.G, la somma di p 91.500,00, pari all'1,5% di quota parte dell'importo contrattuale per oneri di sicurezza;
- e) in particolare, la Commissione operava l'incremento percentuale (integrativo) sulla differenza tra l'importo contrattuale (complessivo) per oneri della sicurezza (p 18.139.798,00) e l'importo relativo agli oneri di sicurezza maturato al SAL n°14 (a tutto il 3.4.2008), prossimo alla data di entrata in vigore del decreto, pari a p 12.023.948,80. La Commissione evidenziava, però, che il riconoscimento fosse approssimato per difetto perché, di fatto, era stato ritenuto che non fosse *ancora raggiunta la prova piena dell'onerosità lamentata*. Veniva quindi rimandata a consuntivo la definitiva valutazione dei maggiori oneri conseguenti alla sopravvenuta normativa;
- f) con la riserva n. 185 il C.G. riteneva di chiedere, quindi, i maggiori oneri che la Commissione non era ancora stata in grado di apprezzare, esponendo il costo correlato alla presenza continuativa di due tecnici (ingegneri) destinati al soddisfo degli adempimenti (aggiuntivi) imposti dal D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008.;
- g) considerato che i maggiori oneri *de quibus* erano stati ormai definitivamente tacitati fino alla data di emissione del 20° SAL (13.2.2009) il C.G. chiedeva il compenso aggiuntivo, correlato all'impiego dei due tecnici, solo per il periodo successivo fino alla data del 27 febbraio 2010, in cui venivano ultimati i lavori di finitura (marginali, non incidenti sulla funzionalità dell'opera) disposti dal D.L., ex art. 172.4 del D.P.R. 554/1999, nel certificato di ultimazione del 29.12.2009;
- h) nel corso delle operazioni peritali i CTP di XXXXXX hanno esibito documentazione comprovante l'assunzione di due ingegneri a decorrere dalla data dell'1 ottobre 2008, addetti, rispettivamente, al Servizio Prevenzione e Protezione ed all'Ufficio Tecnico di Cantiere e risulta altresì che i medesimi impiegati erano ancora in forza alla data del 27 febbraio 2010 (doc. C-PZ.a3.1.3);
- i) il compenso (aggiuntivo) richiesto (con la riserva n. 185) dal C.G. per l'impiego dei due tecnici preposti alla sicurezza, in riferimento al periodo indicato, è pari all'importo di p 283.595,52, corrispondente ad un impegno quotidiano continuativo per complessivi 312 giorni (dal 14.2.2009 al 27.2.2010) ed 8 ore/giorno, valorizzati con il prezzo unitario di 56,81 p/h in base ai compensi professionali a vacazione di cui al D.M. 3.9.1997 n. 417;

- j)** i CTP del C.G. hanno però ritenuto di rettificare al minore importo di € 233.263,88 la richiesta a tale titolo formulata, per tenere conto che una quota parte era già stata oggetto di riconoscimento da parte della Commissione di accordo bonario, in misura proporzionale agli oneri di sicurezza di contratto ancora da contabilizzare alla data del 13.2.2009 e, quindi, di € 50.331,64;
- k)** benché le argomentazioni dei tecnici designati da XXXXXX siano logicamente corrette, il costo esposto per i due ingegneri preposti alle attività suppletive in materia di sicurezza appare eccessivo, sia in relazione all'impegno temporale (non comprovato nella misura di 7 giorni a settimana), sia in termini economici perché rapportato alle tariffe professionali, benché i medesimi fossero assunti alle dirette dipendenze dell'affidataria;
- l)** i compensi esposti dal C.G. devono quindi essere rettificati per tenere conto di un impegno lavorativo (effettivo) di 5 giorni a settimana per complessivi 270 giorni (a fronte dei 379 dichiarati) e di un compenso economico tarato sui costi effettivi. Considerando un costo orario, per i due tecnici, di 27,00 €/ora, con una ulteriore maggiorazione del 25% per oneri aggiuntivi (consumi, autovetture, corsi di formazione, cancelleria, ect) e di spese generali (ulteriore 13%) nonché utile d'impresa (incremento del 10%) il compenso complessivo può essere quantificato in € 187.941,60 (= 2 ingegneri x 271 gg x 8 ore/gg x 27,00 €/ora x 1,25 x 1,13 x 1,10);
- m)** si può constatare che il compenso complessivo di € 187.941,60 è largamente superiore a quello proposto, per il medesimo periodo, dalla Commissione di accordo bonario (€ 50.331,64) e, considerata la (implicita) provvisorietà di quest'ultimo,<sup>62</sup> anche perché stabilito a compensazione di un danno "futuro" (successivo, cioè, all'arco temporale sottoposto alla sua indagine), appare equo e ragionevole riconoscere, al C.G., a tale titolo, la somma in eccedenza e, quindi, l'importo di € 137.609,96 (= € 187.941,60 - € 50.331,64).

Competono, inoltre, al C.G. gli interessi legali e moratori per ritardo pagamento (ex artt. 29, 30 del DM 145/2000), dovendosi rilevare che:

- il *dies a quo* è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del Conto Finale in cui la riserva è stata iscritta per la prima volta);
- il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

---

<sup>62</sup> Con riferimento alla riserva n° 90 la Commissione istituita per l'accordo bonario si era espressa evidenziando che *non era stata ancora raggiunta la prova piena dell'onerosità lamentata (che avverrà a fine lavori)* ò



### **13. ó Trattazione del quesito peritale n° 8.**

Accerti il C.T.U. se, alla luce del dettato contrattuale e della legge applicabile, vi siano stati ritardi da parte di YYYY. S.p.a. nell'assunzione delle determinazioni in merito al diniego di autorizzazione allo scarico della vasca R10 nella rete di scolo esistente ed all'adozione delle soluzioni necessarie per risolvere la problematica conseguente a detto diniego, e nel caso di risposta affermativa, quantifichi, anche in via equitativa, il maggior danno eventualmente conseguente a detti ritardi (riserva 180/quesito 73).

#### **13.1. Disamina della riserva n° 180 (quesito arbitrato n° 73).**

Con la riserva n° 180, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), il C.G. rivendicava il ristoro dei maggiori oneri e danni sofferti a causa della mancanza di indicazioni da parte di YYYY in merito al diniego dell'autorizzazione allo scarico della vasca R10 nella rete di scolo esistente.

Chiedeva altresì remunerazione delle maggiori lavorazioni conseguenti alla richiesta formulata dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa consistenti nello sfalciamento della vegetazione presente sul canale e pulizia e manutenzione dello stesso.

La riserva è stata poi aggiornata in occasione della sottoscrizione del Conto Finale (lavori a tutto il 30.12.2010), per un *petitum* ó riferito ai diversi titoli - secondo il seguente prospetto economico:

<b>RISERVA n. 180 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (b)</b>
<b>Risarcimento danni</b>	non quantificato
Maggiori lavori	36.917,10
Maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	1.318,91
Maggiori oneri per <b>prove</b>	558,64

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria del C.G.

Il sottoscritto CTU evidenzia, in via preliminare, che la riserva n° 180 è fatta oggetto dei quesiti peritali nn. 3 e 8, in cui il Collegio ha smistato le indagini sulle contestazioni a diverso titolo elevate. In particolare, al quesito peritale n° 8 compete la rivendicazione economica per **risarcimento danni**.

Al riguardo, il sottoscritto CTU ritiene opportuno esporre, di seguito, quanto desumibile, in punto di fatto dagli atti e dai documenti:

- a) con nota dell'1 dicembre 2009, prot. PZ/ACSN/17350/09, il C.G. chiedeva all'Ufficio del Genio Civile di Siracusa l'autorizzazione allo scarico delle acque bianche provenienti dalla sistemazione idraulica del completamento autostradale CT-SR (vasca R10) nella rete di scolo esistente, come prescritto dal Progetto Esecutivo di contratto e concordato in sede di conferenza di servizi (doc. M-PZ-73.3);
- b) con nota del 2 febbraio 2010, prot. 2157, l'Ufficio del Genio Civile competente negava l'autorizzazione a causa del carente stato manutentivo in cui versava il canale consortile in cui avrebbe dovuto essere effettuato lo sversamento;

- c) infatti, come evidenziato dall'Associazione Agricola Badiula con nota del 19 gennaio 2010, il fossato esistente era del tutto inadeguato a ricevere le acque provenienti dai lavori di costruzione dell'autostrada perché da anni non era oggetto di manutenzione ed era invaso da terra, canneti ed altri arbusti che ostacolavano il deflusso delle acque;
- d) pertanto, nella nota del 2 febbraio 2010, il Genio Civile invitava il C.G. a predisporre un progetto alternativo (docc. M-PZ-73.4 e 73.5);
- e) in ragione di ciò, con nota del 3 febbraio 2010 prot. PZ/ACSN/01499/10, il Contraente Generale rendeva noto ad YYYY che, salvo diverse disposizioni, avrebbe predisposto soluzioni progettuali idonee a superare la problematica;
- f) nella stessa nota, il C.G. si riservava di quantificare i maggiori oneri conseguenti sia in termini di impegno progettuale sia per le maggiori opere da realizzare (doc. M-PZ-73.6);
- g) con nota del 9 febbraio 2010, prot. PZ/ACSN/01791/10, il C.G. trasmetteva alla Committente una soluzione tecnica alternativa, individuando come nuovo possibile recapito delle acque il canale di gronda nord del Consorzio di Bonifica n°10 e chiedeva contestuale riscontro al fine di poter sviluppare la ipotesi progettuale proposta (doc. M-PZ-73.7);
- h) non avendo ricevuto risposta da parte di YYYY, con nota del 3 marzo 2010 prot. PZ/ACSN/03014/10, il C.G. sollecitava urgenti indicazioni in merito (doc. M-PZ-73.8);
- i) con nota di pari data prot. 01/DTA/024/10, la Direzione Lavori proponeva come soluzione un intervento di manutenzione del canale Consortile da effettuarsi a seguito di specifica prescrizione dell'Ufficio Preposto (doc. M-PZ-73.9);
- j) con nota del 22 marzo 2010, prot. PZ/ACSN/04230/10, nel riscontrare la comunicazione della D.L. il C.G. evidenziava che il diniego del Genio Civile allo scarico della Vasca R10 non derivava dallo stato manutentivo contingente del canale bensì dalla sistematica carenza di manutenzione. Evidenziava altresì che, in ottemperanza alle previsioni dell'elaborato di P.E. E00 B03 03 01 191 01 ó Relazione Idrogeologica e Idraulica (quarto capoverso di pag. 36), YYYY avrebbe dovuto stipulare una convenzione con il Consorzio di Bonifica n. 10, finalizzata a definire la disciplina delle attività manutentive dei corpi recettori (come sollecitato dallo stesso Consorzio Bonifica 10 con nota del 14.10.2009 indirizzata al R.U.P.), anche in considerazione della situazione di criticità idraulica degli scarichi provenienti dall'infrastruttura stradale nel tratto interessato dal Pantano di Lentini (doc. M-PZ-73.10);
- k) con nota dell'11 giugno 2012, prot. CPA-0037433-P, YYYY - senza fare alcun riferimento alla soluzione progettuale proposta dal C.G. né alla soluzione ipotizzata dalla D.L. per risolvere la problematica della Vasca R10 ó invitava entrambi *óa voler fornire utili indicazioni ed eventuali provvedimenti che si rendano necessari al fine di*

*risolvere la problematica in essere*; ciò con riferimento al più generale problema degli allagamenti riscontrati in zona Pantano di Lentini (doc. M-PZ-73.11);

- l) con nota prot. PZ/ACSN/09391/10 del 17.6.2010, il C.G. riscontrava la nota suddetta sottolineando:
- la criticità della condizione manutentiva di tutti i canali dell'area Pantano di Lentini, area peraltro particolarmente sensibile agli eventi meteorici perché in depressione (situazione questa preesistente alla realizzazione del tratto autostradale);
  - la necessità di un accordo tra YYYY e il Consorzio di Bonifica 10 per la definizione della disciplina delle attività manutentive dei canali di scolo;
  - la necessità di un urgente riscontro in merito alla soluzione progettuale, proposta in data 22.3.2010, per risolvere la problematica del recapito relativo alla vasca R10 (doc. M-PZ-73.11);
- m) in assenza di riscontro in merito alla soluzione alternativa di recapito della vasca R10, con nota del 13 dicembre 2010, prot. PZ/ACSN/19201/2010, il C.G. chiedeva nuovamente l'autorizzazione - previa effettuazione dei necessari interventi di pulizia del canale - allo scarico delle acque bianche provenienti dalla sistemazione idraulica del completamento autostradale CT - SR (vasca R10) nella rete di scolo esistente (doc. C-PZ-3 allegati par. 3.4, 1^CTP);
- n) con nota del 23 dicembre 2010, prot. 29112, il Genio Civile di Siracusa autorizzava lo scarico delle acque bianche provenienti dalla Vasca R10 nel canale secondario esistente del Consorzio Bonifica 10, subordinando lo stesso agli interventi di pulizia straordinaria del canale al fine di ripristinare la capacità di smaltire le acque prevista in progetto (doc. C-PZ-3 allegati par. 3.4, 1^CTP).

In merito alla problematica in esame i CTP delle parti hanno espresso le seguenti considerazioni.

**I CTP del C.G.** hanno osservato che l'impresa

*in assenza di determinazioni da parte di YYYY in merito alla soluzione da adottare per risolvere il problema sollevato dal Genio Civile di Siracusa, l'autorizzazione allo scarico delle acque di raccolta del manufatto di recapito R10 (WBS VA2.01) nel canale esistente è stata concessa solo in data 23.12.2010, più di un anno dopo la prima richiesta ( ) cioè denuncia una mancanza di YYYY rispetto al suo dovere generale di buona fede e cooperazione nell'esecuzione del contratto, a cui si aggiunge l'inosservanza di un obbligo contrattualmente assunto finalizzato alla risoluzione a monte del problema idraulico della zona (la stipula di una convenzione con il Consorzio di Bonifica 10 finalizzata a definire la disciplina delle attività manutentive dei corpi recettori).*

I tecnici di XXXXXX assumono che il C.G. abbia diritto al ristoro del danno subito nel periodo compreso tra il 3.2.2010 (prima richiesta trasmessa ad YYYY) e il 23.12.2010 (autorizzazione del Genio Civile) in termini di improduttivo vincolo dell'organizzazione aziendale, almeno con riferimento alle improduttive spese generali. Queste ultime sono determinate in correlazione alla super-categoria n. 120 (WBS VA2.01) dell'importo di p 1.194.397,59), incidente nella misura dello 0,221% rispetto all'importo di appalto (per come risultante dall'approvazione della 4ª perizia di variante e, quindi, pari ad p 548.161.756,96).

L'indennizzo richiesto, rapportato alla durata dell'evento, è quindi quantificato in p 26.646,13.

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che:

- *l'art. 18 comma 25 del C.S.A (allegato 8.1) cita ò il C.G. dovrà sottostare a tutte le prescrizioni imposte dall'ufficio del Genio Civile in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua, predisporre tutti gli elaborati necessari ai fini dell'approvazione, nonché per ulteriori modifiche e prescrizioni il C.G. non potrà accampare diritti per ulteriori compensi;*
- *in data 01/12/2009 il C.G. chiede all'ufficio del Genio Civile il rilascio dell'autorizzazione allo scarico (allegato 8.2);*
- *in data 02/02/2010 il Genio Civile, visto il cattivo stato manutentivo in cui versava il canale dove dovranno essere convogliate le acque, nega l'autorizzazione (allegato 8.3);*
- *in data 09.02.2010 con nota prot. n° PZ/ACSN/01791/2010 (allegato 8.4) il CG propone una variante al progetto esecutivo;*
- *in data 03/03/2010 la D.L. con nota prot. n° 01/DTA/024/10 (allegato 8.5) esaminata la proposta del CG a seguito della problematica evidenziata dal Genio Civile, propone che il nulla osta possa essere ottenuto semplicemente proponendo un intervento di manutenzione.*

Hanno dunque evidenziato che in tale contesto trovano applicazione i disposti dell'art. 18 del C.S.A. e, quindi, che la richiesta di nullaosta, ivi compresa la tempistica di rilascio e i relativi effetti, restino a totale carico del Contraente Generale., perché quest'ultimo ò non è titolato a richiedere indennizzi dovuti a ritardo e/o oneri aggiuntivi nello svolgimento di attività che ricadono nell'ambito della sfera delle sue attribuzioni contrattuali.

Nella memoria di replica i medesimi CTP hanno precisato che la motivazione del diniego era ò il cattivo stato manutentivo del canale e che ò bastata la pulizia dello stesso perché il Genio Civile ha potuto autorizzare lo scarico della vasca R10. Si rappresenta che ai sensi dell'art. 18 co. 25 del CSA, il CG deve rispettare qualunque ò prescrizione imposta dal Genio Civile: solo in data 13.12.2010, dopo aver ottemperato alle prescrizioni imposte, il CG ha chiesto una nuova autorizzazione che è stata concessa in data 23.12.2010. Appare evidente una ò negligenza ò da parte del Contraente Generale (í ) la prevista Convenzione tra YYYY e Consorzio di Bonifica n° 10, nulla ha a che vedere con la realizzazione dell'opera, bensì alla successiva manutenzione della stessa a carico di YYYY.

In relazione alla denunciata ò mancanza di cooperazione nell'esecuzione del contratto, hanno sottolineato che la risposta ufficiale di YYYY era superflua, dal momento che la pulizia del canale esistente era stata concordata tra YYYY, Contraente Generale, Direzione Lavori e Genio Civile in occasione di un incontro operativo al fine di risolvere la questione.

Hanno infine precisato, per eventuali determinazioni del CTU, che l'importo posto a base del calcolo pari a p 1.194.397,59 è relativo all'intera WBS120 che comprende: i recapiti dalla vasca R4 ad R10 e le vasche di disoleazione dalla VA4 alla VA10. L'importo relativo al solo recapito R10 è invece pari a p 111.512,72.

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU, è del parere che la domanda sia fondata.

Appare utile evidenziare che, in occasione del diniego opposto in data 2 febbraio 2010 allo scarico delle acque bianche provenienti dalla vasca R10 nella rete di scolo esistente, il Genio

Civile di Siracusa non aveva prescritto un intervento manutentivo del canale in cui doveva essere effettuato lo sversamento della vasca R10. Aveva bensì invitato il C.G. a predisporre *ó un progetto alternativo che risolva le problematiche rilevate*. La nuova soluzione progettuale veniva quindi elaborata dal C.G. e trasmessa ad YYYY in data 9 febbraio 2010, senza alcun riscontro da parte di quest'ultima.

La soluzione consistente in un intervento manutentivo del canale interessato veniva invece proposta per la prima volta dal D.L. in data 3 marzo 2010, contestata però dal C.G. Quest'ultimo, infatti, con nota del 22 marzo 2010 aveva osservato che l'intervento manutentivo avrebbe risolto solo temporaneamente il problema, a causa della sistematica carenza di manutenzione dei canali della zona Pantano di Lentini ed evidenziava che l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa aveva espressamente chiesto di procedere alla proposta di una soluzione alternativa (elaborata, di fatto, la settimana successiva).

La comunicazione del C.G. veniva però ignorata dall'YYYY che, con nota dell'1 giugno 2010, glissando sulle richieste del C.G. e della D.L. si limitava ad *ó a voler fornire utili indicazioni ed eventuali provvedimenti che si rendano necessari al fine di risolvere la problematica in essere*.

Alla luce dei fatti, il sottoscritto CTU non ritiene si possa ravvisare un comportamento negligente del C.G., considerato che quest'ultimo si era tempestivamente adoperato per adempiere alle richieste del Genio Civile di Siracusa, approntando una soluzione progettuale su cui l'YYYY aveva indugiato ó senza una plausibile ragione ó a determinarsi in merito.

Non può essere ulteriormente sottaciuto che il diniego del Genio Civile era determinato dallo stato di scarsa manutenzione in cui versava il canale e l'intervento effettuato dal C.G. per ovviare all'imprevisto e, quindi, svolgere attività surrogatoria in luogo di Enti Terzi, non poteva essere ricompreso nell'ambito delle obbligazioni contrattuali.

In definitiva, benché onerato delle pratiche necessarie all'ottenimento dei necessari nulla-osta, ai sensi dell'art. 18 comma 25 del C.S.A, il C.G. aveva dovuto dispiegare un impegno temporale ed organizzativo ben maggiore di qualsiasi ragionevole aspettativa, soprattutto per fatti indipendenti dal proprio comportamento ma riconducibili, sostanzialmente, alla prolungata inerzia dell'YYYY che aveva ommesso di determinarsi sulle proposte progettuali risolutive e dello stato di degrado dei canali, per carenza di manutenzione da parte degli Enti preposti.

Accertata la responsabilità di YYYY in merito alla ritardata acquisizione dell'autorizzazione del Genio Civile di Siracusa il sottoscritto CTU procede, come richiesto dall'On. Collegio Arbitrale, alla quantificazione del correlato maggior danno.

Sul punto, pur ritenendo condivisibile il criterio suggerito dai CTP del C.G. di rapportare le spese generali improduttivamente sostenute all'incidenza economica della WBS interessata dall'impedimento, il sottoscritto CTU ritiene che debba essere presa in considerazione anche la pertinente eccezione sollevata dai CTP di YYYY, secondo cui *ó l'importo posto a base del calcolo pari a p 1.194.397,59 è relativo all'intera WBS120 che comprende: i recapiti dal R4*

al R10 e le vasche di disoleazione dalla VA4 alla VA10. L'importo relativo al solo recapito R10 è pari a € 111.512,72.

In definitiva, l'incidenza economica delle opere interessate dalla problematica in esame è assai più contenuta di quanto rappresentato dai CTP di parte attrice ed assume il valore percentuale dello 0,02034% (= € 111.512,72 / € 548.161.756,96).

Anche il periodo rispetto al quale rapportare il danno economico deve essere opportunamente ridimensionato, considerato che rispetto all'arco temporale lamentato (3 febbraio 2010 - 23 gennaio 2011) è senz'altro più appropriato assumere all'estremo inferiore dell'intervallo la data del 9 marzo 2010, cioè 30 giorni dopo dalla data di trasmissione della soluzione progettuale elaborata dal C.G. a seguito della richiesta del 2 febbraio 2010 del Genio Civile di Siracusa. Un periodo di 30 giorni, infatti, può ragionevolmente essere ritenuto congruo per l'ottenimento dell'approvazione da parte di YYYY sulla soluzione progettuale proposta dal C.G. e del nullaosta da parte del Genio Civile di Siracusa.

Alla luce di quanto sopra le improduttive spese generali sostenute dal C.G., per il periodo 9 marzo 2010-23 dicembre 2010, della durata di 289 giorni, possono essere quantificate nel complessivo importo di € 2.193,51, secondo il seguente computo:

<b>Spese generali nel periodo 9/3/2010 - 23/12/2010 (289 giorni)</b>	
€ 548.161.756,96 / 1,1 (Importo contrattuale depurato dell'Utile)	€ 498.328.869,96
€ 498.328.869,96 / 1,15 (Importo contrattuale depurato di S.G.)	€ 433.329.452,14
€ 433.329.452,14 x 15% (Spese generali complessive dipendenti dal tempo)	€ 64.999.417,82
€ 64.999.417,82 / 1741 (S. g. giornaliera complessive dipendenti dal tempo)	€/g 37.334,53
37.334,53 €/gg x 0,02034% (Incidenza S.G. giornaliera)	€/g 7,59
7,59 €/gg x 289 gg (Spese generali non ammortizzate)	<b>€ 2.193,51</b>

Sulle somme accertate a titolo di risarcimento danni competono, al C.G., sia la rivalutazione monetaria, calcolata sul parametro ISTAT, che gli interessi compensativi.

Per quanto attiene alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione, occorre far riferimento al momento in cui si è prodotto il danno, nella considerazione che la rivalutazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito. Poiché, invece, gli interessi hanno una funzione compensativa, nel caso all'esame essi decorrono non dalla data di liquidazione della somma rivalutata ma dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.

Pertanto, considerato che il danno accertato è stato provocato da un evento protrattosi per diversi giorni si può considerare, quale *dies a quo* per la decorrenza della rivalutazione monetaria ed interessi, il punto intermedio del periodo indagato.

Il *dies a quo* per la decorrenza della rivalutazione monetaria ed interessi è individuato al centoquarantacinquesimo giorno decorrente dal 9 marzo 2010 e quindi nel giorno 31 luglio 2010.

Il *dies a quem* dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.

Le medesime decorrenze valgono per la determinazione dell'indice di rivalutazione ISTAT(FOI) che può essere quindi assunto, per il periodo 9 marzo 2010-maggio 2013 (ultimo dato noto) nella misura di  $I_r=1,075$ .

#### **14. ó Trattazione del quesito peritale n° 9 ó riserva n° 169.**

*Accerti il CTU, alla luce delle previsioni di legge e del dettato pattizio, il diritto dell'impresa al risarcimento del danno da mancato utile per le lavorazioni inerenti le opere Svincolo di Villasmundo e Viadotto Villasmundo, stralciate dall'originario oggetto dell'affidamento e, in caso di risposta positiva, provveda alla relativa quantificazione; verifichi il diritto al pagamento della quota parte di remunerazione dell'impalcato dell'opera 20 - Viadotto Villasmundo - fornito a piè d'opera, al riconoscimento dei compensi per attività di direzione lavori inerenti le lavorazioni di cui sopra e per prove, determinando con riferimento a tale richiesta i relativi importi (riserva n. 169/quesito n. 63); infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all'impresa.*

Con la riserva n° 169, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), il C.G. esponeva che:

- il contratto di affidamento a contraente generale per la realizzazione dell'opera autostradale Catania-Siracusa, contemplava anche le opere per la realizzazione dello svincolo di Villasmundo, compreso il relativo Viadotto;
- durante l'iter esecutivo di appalto la realizzazione delle suddette opere veniva temporaneamente differita, perché ricadenti nelle aree ripерimеtrate del sito inquinato di interesse nazionale di Priolo che avrebbero dovuto essere preventivamente bonificate;
- nonostante la disponibilità manifestata dall'impresa XXXXXX, l'YYYY non aveva ritenuto di affidare a quest'ultima la bonifica del suddetto sito e, nelle more della definizione delle suddette problematiche, l'affidataria aveva già provveduto a fornire a piè d'opera l'impalcato dell'opera n. 20, super-categoria n. 256, relativa al Viadotto Villasmundo (al momento dell'iscrizione della riserva solo parzialmente contabilizzato);
- in considerazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori (29.12.2010) l'YYYY aveva di fatto ritenuto di stralciare dal contratto di affidamento le opere *de quibus*;
- l'impresa aveva conseguentemente diritto al pagamento del mancato utile in correlazione alle opere stralciate, quantificato nell'importo di € 293.987,18 nonché alla *contabilizzazione e remunerazione per intero dell'impalcato fornito a piè d'opera, e per l'effetto il riconoscimento dell'ulteriore importo di euro 205.064,13* oltre oneri ed accessori di legge. Si riservava, comunque, di integrare, modificare, aggiungere, e sviluppare migliori conteggi.

La riserva veniva reiterata e aggiornata (in aumento) al momento della sottoscrizione del Conto Finale ove, il C.G., con riferimento alla richiesta di contabilizzazione e remunerazione dell'intero impalcato fornito a piè d'opera, preso atto della quota di € 300.577,67 contabilizzata ó a tale titolo ó dall'YYYY, rispetto al maggior importo preteso - di € 546.837,70 ó chiedeva la parte residua di € 246.260,03, oltre oneri accessori ed interessi (anche sulla parte già liquidata). Pertanto, il *petitum* economico veniva aggiornato secondo il seguente prospetto:



<b>RISERVA n. 169 al CONTO FINALE</b>	<b>IMPORTO (p)</b>
<b>Mancato utile</b> per le lavorazioni inerenti le opere Svincolo di Villasmundo e Viadotto Villasmundo	293.987,18
<b>Quota parte di remunerazione</b> dell'impalcato dell'opera 20 (sup. 256) Viadotto Villasmundo fornito a piè d'opera	246.260,03
oneri per <b>Direzione Lavori</b>	8.797,97
oneri per <b>prove</b>	3.726,46
<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione	15.216,01

La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria del C.G.

La richiesta del C.G. è quindi volta ad ottenere il risarcimento dei danni (a titolo di mancato utile) in correlazione alla determinazione dell'importo di stralciare definitivamente dall'affidamento ó attuata con la 5<sup>a</sup> perizia di variante tecnica - lo svincolo di Villasmundo (e relativo viadotto) nonché il pagamento delle prestazioni (parzialmente eseguite) dal C.G. in relazione al manufatto strutturale (impalcato a piè d'opera).

In merito alla riserva oggetto di indagine i CTP delle parti hanno rappresentato le relative posizioni. In particolare

### I CTP del C.G

in relazione alla richiesta di mancato utile, quantificato nella misura del 10% delle opere stralciate, nelle memorie tecniche di replica hanno osservato che:

*Il Consulenti di Parte Convenuta evidenziano che le determinazioni assunte in merito allo stralcio dei lavori di realizzazione dello Svincolo di Villasmundo óattengono alla sfera potestativa dell'art. 1, penultimo capoverso, del CSA (allegato 9.1.2) e sia all'art. 12 del Regolamento DM 145/2000. L'importo delle lavorazioni di cui è stata differita l'esecuzione è circa lo 0,50% di quello contrattuale e, pertanto, è ben lontano dalla soglia del quinto dell'obbligo oltre il quale scattano i riconoscimenti di legge.*

*Gli scriventi rilevano che i CC.TT.PP. YYY, pur richiamando l'art. 12 del Capitolato Generale DM. 145/2000, non tengono conto di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo. Per chiarezza si riporta di seguito l'intero art. 12:*

- 1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.*
- 2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.*

*E' quindi chiaro che la facoltà della stazione appaltante di diminuire i lavori nel limite di un quinto senza alcun indennizzo per l'appaltatore (comma 1), può essere esercitata solo prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. In tal modo si dà all'esecutore la possibilità di riorganizzare le attività evitando di sopportare maggiori oneri e danni.*

*Nella specie, come evidenziato da Controparte, óin data 14.05.2009 con nota prot. n° CDG-0073576-P, l'YYY dispone, nelle more del reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il superamento delle problematiche connesse al sito inquinato di interesse nazionale di Priolo, entro la cui area ricadono parte dei lavori in questione, di soprassedere alla loro esecuzione e di dare collegamento temporaneo alla viabilità locale, in modo da non pregiudicare l'ultimazione e l'apertura al transito della tratta autostradale. Quindi, in data 14.05.2009, quando peraltro il quarto quinto dell'importo contrattuale era*

già stato raggiunto, le opere in oggetto non risultavano ancora stralciate ma solo temporaneamente sospese in attesa delle risorse finanziarie.

I lavori in oggetto sono stati effettivamente stralciati solo con la 5<sup>a</sup> P.V.T., approvata dal Consiglio di Amministrazione YYYY con delibera n. 156 del 4.11.2010, nonostante la disponibilità del C.G. ad eseguire gli interventi di bonifica necessari.

Poiché lo stralcio è avvenuto quasi un anno dopo l'ultimazione dei lavori, è evidente che le modalità con cui la stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di diminuire i lavori non rispettano le previsioni dell'art. 12 del D.M. 145/00. Gli scriventi ritengono quindi che il C.G. abbia diritto al riconoscimento del mancato utile relativo alle opere stralciate (viadotto e svincolo Villasmundo) per cui si al par. 3.5 della prima memoria

in relazione alla richiesta di remunerazione (residua) dell'impalcato del Viadotto Villasmundo, con la prima memoria tecnica hanno precisato che:

Per quanto riguarda l'impalcato dell'opera 20, viadotto Villasmundo, come risulta dal SAL al fornitore allegato alla presente, lo stesso è stato fornito a piè d'opera già nel luglio 2006. Detta fornitura è stata contabilizzata al SAL 17 (lavori a tutto il 9.10.2008) vigente il prezzo contrattuale B.5.01/1a.

Con l'approvazione della 5<sup>a</sup> P.V.T., YYYY ha introdotto unilateralmente il nuovo prezzo P.N.65, meno remunerativo, ritenendo di contabilizzare l'impalcato fornito a piè d'opera con quest'ultimo. Pertanto, il CG chiede compenso mediante il prezzo originario B.5.01/1a, se pur in misura dell'80% a fronte della sola fornitura e ad esclusione del montaggio (sub.63.4).

#### **I CTP di YYYY, hanno dedotto che:**

È In data 14.05.2009 con nota prot. n° CDG-0073576-P (allegato 9.1.1), l'YYYY dispone, nelle more del reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il superamento delle problematiche connesse al sito inquinato di interesse nazionale di Priolo, entro la cui area ricadono parte dei lavori in questione, di soprassedere alla loro esecuzione e di dare collegamento temporaneo alla viabilità locale, in modo da non pregiudicare l'ultimazione e l'apertura al transito della tratta autostradale.

Si evidenzia che le determinazioni assunte attengono alla sfera potestativa dell'YYYY e che esse, sono riferibili sia all'applicazione dell'Art. 1, penultimo capoverso, del CSA (allegato 9.1.2) e sia all'art. 12 del Regolamento DM. 145/2000. L'importo delle lavorazioni di cui è stata differita l'esecuzione è circa lo 0,50% di quello contrattuale e, pertanto, è ben lontano dalla soglia del quinto obbligo oltre il quale scattano i riconoscimenti di legge.

Per quanto riguarda la richiesta di remunerazione dell'intero impalcato si chiarisce che l'impalcato è stato contabilizzato allo stato finale per l'intero peso fornito in cantiere di 231.213,59 kg (allegato 9.1.3) rispetto ai 371.493,005 kg (allegato 9.1.4) previsti in progetto a corpo, applicando un nuovo prezzo PN 65 ricavato dal prezzo contrattuale stralciando il montaggio e il varo (allegato 9.1.5). Non si condivide la riduzione del 20% forfettaria del peso dell'impalcato calcolato dal CG in luogo dell'effettivo peso constatato a piè d'opera al fine di compensare il mancato montaggio e varo.

Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 9.1 di domanda del quesito peritale n°9 in oggetto sia da rigettare.

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU è del parere che la domanda sia infondata, in relazione a tutte le pretese.

Per quanto concerne la richiesta di mancato utile (p 293.987,18) sul corrispettivo di appalto delle opere ricadenti nello Svincolo di Villasmundo (pari ad p 3.233.858,98, così desumibile dalla 4<sup>a</sup> perizia di variante) e poi stralciate dall'YYYY con la 5a perizia di Variante, va preliminarmente precisato che le determinazioni dell'Ente Stradale sono state legittimamente assunte nell'ambito della sfera potestativa del Committente, in applicazione degli artt. 1, penultimo comma<sup>63</sup>, del C.S.A. e 12 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000<sup>64</sup>.

<sup>63</sup> **Art. 1, penultimo comma, del C.S.A.** Rimane comunque confermata la facoltà della stazione committente prevista dall'art. 122 del Regolamento 554/99 (recesso dal contratto per volontà della

Considerato che, in base alle richiamate disposizioni, l'amministrazione poteva legittimamente ordinare all'appaltatore l'esecuzione di minori lavori entro il 20% dell'importo di contratto, è utile evidenziare che il corrispettivo di appalto delle opere in contestazione è pari a circa lo 0,5% di quello complessivo di appalto, come risultante dalla quarta perizia di variante (p 545.705.088,43) e, quindi, all'interno della soglia del c.d. *quinto d'obbligo*, oltre il quale matura il diritto dell'appaltatore per (eventuali) indennizzi.

A parere del sottoscritto non milita, in favore delle pretese attoree, il richiamo ó operato dai CTP di XXXXXX - al comma 2 del cit. art. 12 del DM 145/2000 e, quindi, la circostanza che i lavori ó *sono stati effettivamente stralciati solo con la 5<sup>a</sup> P.V.T., approvata dal Consiglio di Amministrazione YYYY con delibera n. 156 del 4.11.2010* con la conseguenza che *Poiché lo stralcio è avvenuto quasi un anno dopo l'ultimazione dei lavori, è evidente che le modalità con cui la stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di diminuire i lavori non rispettano le previsioni dell'art. 12 del D.M. 145/00*.

Infatti, il comma 2 dell'art. 12 del C.G.A. deve essere interpretato nel senso che, ove non venga effettuata la comunicazione dell'intenzione dell'Amministrazione di ridurre i lavori prima del raggiungimento - da parte dell'Appaltatore - dell'80% dell'importo contrattuale, a quest'ultimo non si potrà disconoscere il pagamento della parte dei lavori eccedenti l'80% eseguiti fino alla comunicazione medesima. In definitiva, il diritto potestativo dell'amministrazione di ridurre l'esecuzione dei lavori ha i connotati di una facoltà esercitabile *ad libitum*, rispetto al quale operano (solo) le anzidette limitazioni. La domanda è quindi infondata.

Per quanto concerne, invece, le prestazioni parzialmente eseguite, occorre precisare che le medesime riguardano l'impalcato (in acciaio) del viadotto Villasmundo, montato (parzialmente) a *opere d'opera* ma non ancora completato e varato.

Considerato che l'impalcato non è stato completato, il C.G. chiede, a titolo di corrispettivo delle prestazioni, l'80% dell'importo di contratto, determinato sulla base del prezzo unitario dell'acciaio (1,84 p/kg) e del peso stimato nel computo metrico di progetto (4<sup>a</sup> variante tecnica) per le opere finite (kg 371.493,005) e, quindi, nella misura di p 546.837,70 (= 80% x 1,84 p/kg x 371.493,005)

Il C.G. non offre, però, alcun elemento giustificativo della propria domanda, basata sulla (sola) riduzione forfetaria del 20% del prezzo totale.

---

*stazione appaltante) nonché quella di cui all'Art. 12 del Capitolato Generale di ordinare la riduzione dei lavori nel limite di un quinto dell'importo di contratto. Nei casi di cui sopra il Contraente Generale non potrà avanzare alcuna richiesta eccedente quanto previsto negli stessi articoli.*

<sup>64</sup> **Art. 12, DM 145/2000 :**

*1. Independentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.*

*2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.*

Di contro, l'YYYY - che, comunque, riconosce il diritto dell'impresa al pagamento della lavorazione parzialmente eseguita - oltre a produrre analisi del prezzo unitario dell'acciaio da applicare all'impalcato nella misura ridotta di € 1,30 €/kg, in funzione delle incidenze percentuali delle prestazioni non effettuate (100% varo e 30% montaggio), assume di aver determinato il corrispettivo globale sulla base del (minor) quantitativo di ferro effettivamente posto in opera (kg. 231.213,90) e, quindi, per l'importo di € 300.577,67 (= 1,30 €/kg x 231.213,90).

Premesso che nessuna delle due parti ha comprovato il quantitativo di acciaio effettivamente impiegato per realizzare l'impalcato a piè d'opera, il sottoscritto CTU ritiene che sia senz'altro più attendibile il criterio seguito dall'YYYY per la quantificazione del relativo corrispettivo, per le seguenti ragioni:

- a) è noto che un impalcato realizzato a piè d'opera debba essere successivamente integrato, una volta varato nella sua definitiva posizione, con elementi di acciaio di completamento;
- b) non è possibile escludere che la parte di impalcato montata a piè d'opera fosse comunque già, *ex se*, incompleta (come sembra desumersi dalle dichiarazioni dei CTP di parte YYYY) e il C.G. non ha fornito elementi per dimostrare il contrario;
- c) l'analisi del prezzo unitario (ridotto) dell'acciaio, appare più congrua e adeguata al caso, rispetto alla riduzione forfetaria proposta dal C.G.

Alla luce delle suesposte considerazioni anche l'ulteriore pretesa sul corrispettivo dell'impalcato (e relativi oneri accessori) è da ritenere infondata e, pertanto, appare superflua ogni valutazione di tipo economico.

## **15. ó Trattazione dei quesiti peritali nn° 10 ed 11.**

**10.** Accerti il C.T.U. l'esistenza di eventuali ritardi nelle contabilizzazioni delle prestazioni eseguite e nel riconoscimento delle somme da rimborsarsi al Contraente generale (ovvero nell'approvazione di elaborati propedeutici al riconoscimento delle somme da rimborsarsi), determinandone gli interessi eventualmente dovuti (si esegua l'accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserva n. 71 /quesito 2, n. 111/quesito 7, n. 114/quesito 10, n. 115/quesito n. 11, n. 123/quesito n. 17, n. 125/quesito n. 19, n. 129/quesito n. 23, n. 130/quesito n. 24, n. 131/quesito n. 25, n. 135/quesito n. 29, 158/quesito n. 52, n. 159/quesito n. 53, n. 162/quesito n. 60, n. 166/quesito n. 60).

**11.** Sugli importi eventualmente accertati in relazione ai quesiti di cui sopra, accerti e quantifichi il CTU gli oneri ed accessori, gli interessi legali e/o moratori e/o contrattuali dovuti in relazione al ritardo nella contabilizzazione e nel pagamento, la rivalutazione monetaria e/o il maggiore danno per la mancata disponibilità delle somme, ove dovute, sviluppando il calcolo fino alla data di emissione della relazione peritale.

### **15.1. Considerazioni preliminari sulle modalità e criteri di quantificazione degli interessi in relazione ad eventuali somme (aggiuntive) da liquidarsi in favore del C.G. e/o a ritardi nella contabilizzazione/liquidazione delle prestazioni eseguite dal medesimo.**

Il sottoscritto CTU evidenzia, in via preliminare, che i quesiti peritali nn° 10 e 11 hanno caratteristiche di affinità tra loro perché entrambi destinati alla quantificazione di eventuali interessi (legali e/o moratori) dovuti dall'YYYY al C.G. per i ritardi nella contabilizzazione e/o liquidazione dei crediti da quest'ultimo maturati in corso d'opera, con particolare riferimento alle prestazioni eseguite e somme da rimborsarsi per le quali il diritto di credito della sorte *“capitale”* era stato soddisfatto già al momento della domanda di arbitrato (quesito peritale n° 10), ovvero alle ulteriori somme, a qualsiasi titolo accertate, in relazione a tutti i (precedenti) quesiti peritali (quesito peritale n° 11).

Il Collegio ha anche espressamente individuato, con riferimento al **quesito peritale n° 10**, le riserve interessate dall'accertamento sugli interessi ( nn. 71, 111, 114, 115, 123, 125, 129, 130, 131, 135, 158, 159, 162, 166) che, pertanto, saranno oggetto di specifica trattazione nel presente capitolo, non essendo state oggetto di disamina (ad eccezione delle riserve nn. 123, 130, 131, 162) in nessun altro quesito peritale.

Per quanto concerne, invece, gli accertamenti di cui al **quesito peritale n° 11** comprendenti, oltre che alla quantificazione degli interessi da ritardata contabilizzazione/liquidazione, anche il computo degli *oneri accessori* e la *rivalutazione monetaria* e/o il maggior danno per la mancata disponibilità delle somme, giova rammentare che in calce alla trattazione di ogni singola riserva (fatta oggetto di ciascuno dei precedenti quesiti peritali) il sottoscritto CTU ha già individuato:

- a) eventuali *oneri accessori* (per progettazione, D.L., prove) eventualmente spettanti al C.G. in correlazione alle prestazioni rese, il cui integrale riconoscimento (sorte + accessori) resta comunque subordinato, evidentemente, alle delibazioni Collegiali;

- b) gli importi tardivamente contabilizzati e/o liquidati, con i relativi termini di decorrenza (*dies a quo* e *dies a quem*) per la quantificazione di interessi (legali e/o moratori);
- c) gli importi per i quali il C.G., all'esito delle determinazioni Collegiali, potrà vantare un diritto di credito per sorte capitale, con l'individuazione, ai fini della quantificazione degli interessi, solo del *dies a quo*. Infatti, il *dies a quem* non è ancora esattamente individuabile perché correlato alla data di effettivo soddisfo che, secondo quanto stabilito dal Collegio con il quesito medesimo, viene temporaneamente fissato alla data di scadenza per il deposito della relazione peritale (fissata al 21 giugno 2013).

Considerato, quindi, che il sottoscritto CTU si atterrà al mandato conferitogli e alla quantificazione degli interessi fino alla data del 21 giugno 2013, al fine di **agevolare il compito del Collegio**, il sottoscritto CTU procede all'ulteriore individuazione, per ciascuna somma proposta a titolo di sorte capitale, della quota di interessi *pro-die* da applicare per il periodo successivo al 21 giugno 2013, in modo tale che il Collegio possa agevolmente rettificare/integrare i conteggi in funzione della data di pronunciamento del lodo e delle proprie determinazioni.

Giova evidenziare che, per quanto concerne gli interessi moratori, ex art. 29,30 del D.M. 145/2000, non è stato ancora pubblicato il D.M. per l'individuazione del tasso percentuale di competenza dell'anno 2013 e, pertanto, deve necessariamente impiegarsi il tasso attualmente vigente (5,27 %) pubblicato nello scorso anno con D.M. 28.8.2012;

Il CTU non ritiene, invece, che le somme accertate in relazione ad ogni singola riserva e ad ogni quesito (ad eccezione della riserva n° 185), siano suscettibili di rivalutazione monetaria perché trattasi di crediti corrispettivi su lavori eseguiti o per rimborso di somme anticipate e, quindi, non derivano da illecito contrattuale.

Peraltro, poiché ai fini della quantificazione degli interessi per tardata liquidazione/contabilizzazione sono stati impiegati i criteri di cui D.M. 145/2000, è il caso di rammentare che, ai sensi dell'art. 30.4 *Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.*

Nella **tabella n° 15.1** a corredo del presente capitolo, è contenuto un quadro riepilogativo di tutte le somme richieste dal C.G. nonché di quelle accertate/proposte dal sottoscritto CTU in riferimento tutte le riserve (elencate in ordine progressivo) e a ciascun quesito peritale/arbitrale, con l'indicazione del *dies a quo*, del *dies a quem* (compreso quello provvisorio del 21 giugno 2013 per i titoli in sorte capitale), dell'importo complessivo degli interessi maturati (sia legali che moratori), della quota di interesse *pro-die* (ove occorrente).

Per completezza e logica espositiva, la presentazione della tabella n. 15.1 è preceduta, nelle pagine che seguono, dalla trattazione delle riserve oggetto del quesito peritale n° 10.

### **15.2. Disamina della riserva n. 71 (quesito arbitrato n. 2).**

Dalla disamina degli atti di causa (cfr. proposta di accordo bonario del 23.09.2009 della Commissione istituita, doc. M-PZ.30) emerge che la con riserva n° 71 iscritta, per la prima volta, nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 13 (lavori a tutto il 24.3.2008), il C.G. rivendicava maggiori compensi dovuti per le (ulteriori) attività richieste da Enti vari in materia ambientale, con riferimento al disinquinamento da rifiuti abbandonati nel sito di interesse nazionale di Priolo, compresa la bonifica dei terreni e delle acque eventualmente necessarie, per un importo complessivo di € 6.400.000,00 *o* come meglio precisato con nota PZ/ACSN/01467/08 del 7 febbraio 2008 alla quale ci si fa integrale richiamo e comprensivi anche delle maggiori attività oggetto della variante tecnica n. 4ö.

La riserva veniva confermata nei documenti contabili afferenti i SS.AA.LL. successivi fino al SAL n. 25 in cui, preso atto dell'avvenuta contabilizzazione delle somme richieste per il minore importo di € 281.204,20, il C.G. rivendicava l'ulteriore ristoro per danno finanziario conseguente alla ritardata contabilizzazione, ed insisteva nella richiesta di riconoscimento della remunerazione in relazione alle maggiori attività inerenti il sito inquinato quantificate, al netto di quanto già contabilizzato, in complessivi euro 14.285.420,13.

La riserva veniva reiterata fino all'emissione del Conto Finale, in cui veniva quantificato il *petitum* in complessivi € 30.972,99 per danno finanziario correlato alla tardata contabilizzazione delle prestazioni rese per l'importo di € 281.204,20.

La riserva era stata sottoposta all'attenzione della Commissione istituita per l'accordo bonario, ma la relativa definizione veniva differita per l'insussistenza di sufficienti elementi per consentire la formulazione di una proposta concreta.

La domanda è stata quindi reiterata dal C.G. con l'atto di accesso agli arbitri e con la prima memoria difensiva.

Sul punto, i CTP delle parti hanno esposto le relative posizioni. In particolare,

#### **I CTP del C.G.,** hanno esposto quanto segue:

*o* Importo contabilizzato in ritardo: € 281.204,20 (contabilizzato al SAL 25; si veda articolo P.N.R.08 *o* Attività integrative delle aree ricadenti all'interno del SIN di Priolo su disposizione degli enti competenti contabilizzato a misura).

Data inizio calcolo interessi: data di chiusura del registro di contabilità per l'emissione del SAL 13 (prima quantificazione della riserva): 8.2.2008 + 45 giorni di franchigia = 24.3.2008; si allega registro di contabilità al SAL 13 con testo manoscritto della riserva ivi iscritta.

Data fine calcolo interessi: 16.12.2009 (data di emissione del Certificato di Pagamento n. 25, sub. 2.5).

Metodo di calcolo: interessi legali per i primi 60 giorni e interessi moratori dal 61° giorno in poi.ö

#### **I CTP di YYYY** hanno così dedotto:

*o* Le maggiori lavorazioni sono state proposte dal CG in occasione della 4ª Variante Tecnica approvata dal CDA nel Ott/2009 giusta determina del presidente di Nov/2009. L'importo di € 281.204,20 per il quale si chiedono interessi per ritardata contabilizzazione, è stato inserito nel SAL 25 al 10/12/2009 in occasione

*della prima data utile all'emissione del SAL, pertanto non si riscontra nessuna ritardata contabilizzazione, oltre al fatto che la data posta a base di calcolo dei presunti interessi non può essere quella di esecuzione visto che il CSA prevede che eventuali proposte di varianti siano a cura del C.G. Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 10.1 di domanda del quesito peritale n°10 in oggetto sia da rigettare.*

Il sottoscritto evidenzia, in via preliminare, che non esiste contestazione tra le parti in ordine all'importo delle prestazioni in parola e alla data di contabilizzazione delle medesime (avvenuta nel SAL n° 25 solo dopo l'approvazione della 4ª perizia di variante).

I CTP di YYYY si oppongono al riconoscimento di interessi in favore del C.G., ritenuto infatti responsabile di non aver tempestivamente predisposto apposita perizia di variante, ovvero di averlo fatto in ritardo.

Il sottoscritto non ritiene condivisibili le deduzioni dei tecnici di parte convenuta perché risulta *per tabulas* che l'impresa XXXXXX, sin dal 7 febbraio 2008, aveva inutilmente sollecitato l'YYYY, in corso d'opera, a comunicare le *determinazioni di codesto spett.le Committente in relazione alla attivazione, nell'immediato, delle ulteriori attività di indagine e alla redazione del documento* (doc. M-PZ-2.3).

Non esiste evidenza documentale di una sollecita risposta dell'YYYY al riguardo, ma il comportamento concludente dell'Ente, durante l'intero iter esecutivo di appalto, induce a ritenere che sussistessero indugi ed incertezze, da parte della committenza, sulle attività da intraprendere per rimediare alle sopravvenute problematiche correlate alla ripermisurazione del sito inquinato di Priolo, tant'è che la decisione di stralciare le opere di competenza dello Svincolo di Villasmundo (ricadenti nelle suddette aree) interveniva solo a lavori praticamente ultimati.

Pertanto, a parere del sottoscritto CTU, non è ascrivibile al C.G. nessuna responsabilità sotto tale profilo, dovendosi piuttosto ritenere che quest'ultimo si era tempestivamente attivato, conformemente alla obbligazione di risultato cui era contrattualmente vincolato, ad intervenire sulle aree interessate per avviare le (impreviste) attività di bonifica.

Competono, pertanto, al G.C. gli interessi per tardato pagamento sull'importo di € 281.204,20 o, parimenti, per mancata disponibilità finanziaria dei capitali esborsati, ritenendosi congruo ricorrere ai criteri di cui agli artt. 29, 30 DM 145/2000, dovendosi quindi rilevare che:

- a) il *dies a quo* è individuato alla data dell'8.2.2008 (data di emissione del SAL n° 13 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
- b) il *dies a quem* è individuato alla data del 10.12.2009 (in cui è avvenuta la contabilizzazione della somma dovuta, con l'emissione del SAL n° 25);

### **15.3. Disamina della riserva n. 111 (quesito arbitrale n. 7).**

Con la riserva n° 111, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 20 (lavori a tutto il 13.2.2002), il C.G. richiamava la propria nota



del 13 gennaio 2009 (n. prot. PZ/ACSN/00322/09) per rivendicare il rimborso delle somme versate a fronte dei preventivi pervenuti da ENEL per lo spostamento dell'impianto della galleria Demetrio Nord (preventivi n. 1101616 e n. 1104725), ed il risarcimento del danno finanziario derivante dal ritardo nell'approvazione dei suddetti preventivi e nel conseguente rimborso.

La riserva veniva confermata ed integrata nei documenti contabili afferenti i SS.AA.LL. successivi (per tenere conto di ulteriori somme esborsate per titoli analoghi) fino al SAL n. 25 in cui, preso atto dell'avvenuto rimborso delle somme anticipate, il C.G. rivendicava l'ulteriore ristoro per danno finanziario conseguente alla ritardata contabilizzazione, quantificato in € 740,60.

La riserva veniva reiterata fino all'emissione del Conto Finale e, quindi, con la domanda di arbitrato e la prima memoria difensiva.

Sul punto, i CTP delle parti hanno esposto le relative posizioni. In particolare,

**I CTP del C.G.**, hanno esposto quanto segue:  
*Prestiti contabilizzati in ritardo: rimborso somme versate per pagamento preventivi ENEL (allacci definitivi).*  
*Importi contabilizzati in ritardo:*  
- € 5.073,12 (preventivo n. 1101616, spostamento impianto Galleria San Demetrio Nord); *data inizio calcolo interessi:* 23.1.2009 (data bonifico sub. 7.4);  
- € 26.636,78 (preventivo n. 1104725, modifica fornitura impianto Galleria San Demetrio Nord); *data inizio calcolo interessi:* 5.2.2009 (data bonifico sub. 7.5);  
- € 141,29 (preventivo n. 1104725, integrazione oneri modifica fornitura impianto Galleria San Demetrio Nord); *data inizio calcolo interessi:* 16.3.2009 (data bonifico sub. 7.6).  
*Data fine calcolo interessi:* 12.11.2009 (data di emissione del Certificato di Pagamento n. 1/A.P.S. Allacciamento Pubblici Servizi, sub. 7.7).  
*Metodo di calcolo: solo interessi legali*

**I CTP di YYYY** hanno così dedotto:  
*Con certificato di pagamento N°1/APS emesso in data 12/11/2009 veniva contabilizzato un rimborso di € 310.000,00 a fronte di un importo dovuto di € 472.544,29. L'importo degli interessi per ritardato pagamento oggetto del presente quesito, risulta non dovuto poiché la data di decorrenza posta a base di calcolo risulta essere quella del bonifico fatto a Enel (vedi pag. 41 ó 43 del quesito) e poiché l'importo dovuto è stato inserito in contabilità dal D.L. alla prima data utile per l'emissione del certificato non si riscontra nessun ritardo per le sole somme contabilizzate (€ 310.000,00), mentre si rimanda alla riserva 159 quesito 53 per il rimanente importo.*  
*Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 10.2 di domanda del quesito peritale n°10 in oggetto sia da rigettare.*

Il sottoscritto evidenzia, in via preliminare, che non esiste contestazione tra le parti in ordine ai crediti vantati per le somme anticipate dal C.G., né tantomeno sull'avvenuta liquidazione con il certificato di pagamento N°1/APS emesso in data 12/11/2009.

I CTP di YYYY si oppongono al riconoscimento di interessi in favore del C.G., assumendo che la liquidazione delle somme è stata fatta tempestivamente, nel certificato di pagamento immediatamente successivo ai bonifici emessi dal C.G. in favore dell'Enel.

Il sottoscritto ha accertato che le deduzioni dei tecnici di parte convenuta sono smentite, *per tabulas*, dalla documentazione in atti, considerato che risultano essere stati effettuati, dal C.G., i suindicati pagamenti secondo le seguenti sequenze temporali:

- 1) p 5.073,12, in relazione al preventivo n. 1101616, per lo spostamento impianto Galleria San Demetrio Nord, con bonifico effettuato in data 23.1.2009 (doc M-PZ.7.4);
- 2) p 26.636,78, in relazione al preventivo n. 1104725, per modifica fornitura impianto Galleria San Demetrio Nord, con bonifico effettuato in data 5.2.2009 (doc. M-PZ.7.5);
- 3) p 141,29 in relazione al preventivo n. 1104725, per integrazione modifica fornitura impianto Galleria San Demetrio Nord, con bonifico del 16.3.2009 (doc. M-PZ.7.6).

Considerato, quindi, che l'ultimo bonifico bancario è stato effettuato dal C.G. in data 23 marzo 2009, resta smentita l'affermazione che il pagamento sia avvenuto alla prima occasione utile, posto che prima del certificato n° N°1/APS del 12/11/2009, sono stati emessi altri 3 certificati (n° 21 bis, 22, 23, cfr. par. 3.15)

Competono, pertanto, al G.C. gli interessi legali per tardato pagamento sugli importi elencati ai precedenti punti nn. 1, 2, 3 dovendosi rilevare che:

- a) il *dies a quo* è individuato alla data del 12.5.2009 (in cui avrebbe potuto effettuarsi il pagamento con il primo certificato immediatamente successivo e, quindi, il certificato n° 21 bis);
- b) il *dies a quem* è individuato alla data del 12.11.2009 (in cui è avvenuta la concreta liquidazione al C.G.);

#### **15.4. Disamina della riserva n. 114 (quesito arbitrato n. 10).**

Con la riserva n° 114, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 21/bis (lavori a tutto il 22.04.2009) il C.G. rivendicava il rimborso delle somme versate ad ENEL per dare esecuzione a numerosi preventivi correlati alla connessione di varie utenze.

La riserva veniva confermata ed integrata nei documenti contabili afferenti i SS.AA.LL. successivi (per tenere conto di ulteriori somme esborsate per titoli analoghi o anche stralciate) fino al SAL n. 25 in cui, preso atto dell'avvenuto rimborso delle somme anticipate, il C.G. rivendicava l'ulteriore ristoro per danno finanziario conseguente alla ritardata contabilizzazione, quantificato in p 3.317,95.

La riserva veniva reiterata fino all'emissione del Conto Finale e, quindi, con la domanda di arbitrato e la prima memoria difensiva.

Sul punto, i CTP delle parti hanno esposto le relative posizioni. In particolare,

**I CTP del C.G.**, hanno esposto quanto segue:

Importi contabilizzati in ritardo: vedi schema di riepilogo sub. 10.34.

Date inizio calcolo interessi: date in cui sono state trasmesse ad YYYY le attestazioni dei pagamenti effettuati in favore di ENEL, note in atti sub. 10.6 ó 10.32.

Data fine calcolo interessi: 12.11.2009 (data di emissione del Certificato di Pagamento n. 1/A.P.S. Allacciamento Pubblici Servizi, sub. 7.7).

Metodo di calcolo: solo interessi legali.ö

**I CTP di YYYY** hanno così dedotto:

óÈLimporto degli interessi per ritardato pagamento pari a p 3.317,95 è stato calcolato relativamente a rimborsi Enel per un periodo che va dalla data del bonifico fatto a Enel alla data del certificato di pagamento N° 1/APS.

ÈPer quanto esposto al punto 10.2 non si riscontra nessun ritardo per le somme contabilizzate.ö

Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 10.3 di domanda del quesito peritale n°10 in oggetto sia da rigettareö.

Va evidenziato, in via preliminare, che non esiste contestazione tra le parti in ordine ai crediti vantati per le somme anticipate dal C.G., né tantomeno sullavvenuta liquidazione con il certificato di pagamento N°1/APS emesso in data 12/11/2009.

I CTP di YYYY si oppongono al riconoscimento di interessi in favore del C.G., assumendo che il relativo conteggio è stato fatto con riferimento ad un arco temporale compreso tra la óí .data del bonifico fatto a Enel alla data del certificato di pagamento N° 1/APSö ritenendo (implicitamente) che il pagamento da parte di YYYY sia stato tempestivo.

Il sottoscritto CTU ha accertato che il C.G. ha anticipato somme, in favore di YYYY, per il complessivo importo di p 263.349,94, in un arco temporale compreso tra il 2 marzo 2009 e il 20 ottobre 2009. Pertanto, nel reiterare le argomentazioni del paragrafo precedente ritiene non condivisibili le argomentazioni dei periti di YYYY e, aderendo alla (ragionevole) proposta dei CTP di XXXXXX, è dellavviso che competono a questultima gli interessi legali per tardato pagamento sulla somma complessiva di p 263.349,94, dovendosi assumere come *dies a quo* la data del 22 ottobre 2009 in cui è stata inviata alla Committenza la comunicazione corredata degli ultimi preventivi e correlati pagamenti.

Quindi

- a) il *dies a quo* è individuato alla data del 22.10.2009;
- b) il *dies a quem* è individuato alla data del 12.11.2009 (in cui è avvenuta la contabilizzazione della somma dovuta, con lemissione del SAL n° 25);

### **15.5. Disamina della riserva n. 115 (quesito arbitrale n. 11).**

Con la riserva n° 115, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 21/bis (lavori a tutto il 22.04.2009) il C.G. rivendicava il rimborso delle somme (diverse da quelle di cui alla riserva n. 114) versate ad ENEL per dare esecuzione ad alcuni preventivi correlati alla connessione di varie utenze, risalenti allanno 2005.

La riserva veniva confermata ed integrata nei documenti contabili afferenti i SS.AA.LL. successivi fino al SAL n. 25 in cui, preso atto dell'avvenuto rimborso delle somme anticipate, il C.G. rivendicava l'ulteriore ristoro per danno finanziario conseguente alla ritardata contabilizzazione, quantificato in p 39.717,41.

La riserva veniva reiterata fino all'emissione del Conto Finale e, quindi, con la domanda di arbitrato e la prima memoria difensiva.

Sul punto, i CTP delle parti hanno esposto le relative posizioni. In particolare,

**I CTP del C.G.**, hanno esposto quanto segue:

*õImporti contabilizzati in ritardo: vedi schema di riepilogo sub. 11.6.*

*õDate inizio calcolo interessi: date fatture emesse a seguito dei bonifici effettuati, note in atti sub. 10.6 ó 10.32.*

*õData fine calcolo interessi: 12.11.2009 (data di emissione del Certificato di Pagamento n. 1/A.P.S. Allacciamento Pubblici Servizi, sub. 7.7).*

*õMetodo di calcolo: solo interessi legali.õ*

**I CTP di YYYY** hanno così dedotto:

*õL'importo degli interessi per ritardato pagamento pari a p 39.717.41 è stato calcolato relativamente a rimborsi Enel per un periodo (allegato 10.1) che va dalla data del bonifico fatto a Enel alla data del certificato di pagamento N° 1/APS.*

*õPer quanto esposto al punto 10.2 non si riscontra nessun ritardo per le somme contabilizzate.*

*õPer quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 10.4 di domanda del quesito peritale n°10 in oggetto sia da rigettare.õ*

Va osservato, in via preliminare, che non esiste contestazione tra le parti in ordine ai crediti vantati per le somme anticipate dal C.G., né tantomeno sull'avvenuta liquidazione con il certificato di pagamento N°1/APS emesso in data 12/11/2009.

I CTP di YYYY si oppongono al riconoscimento di interessi in favore del C.G., assumendo che il relativo conteggio è stato fatto con riferimento ad un arco temporale compreso tra la õ .data del bonifico fatto a Enel alla data del certificato di pagamento N° 1/APSõ ritenendo (implicitamente) che il pagamento da parte di YYYY sia stato tempestivo.

Il sottoscritto CTU ha accertato che il C.G. ha anticipato somme, in favore di YYYY, nel corso dell'anno 2005. Pertanto, nel reiterare le argomentazioni del paragrafo precedente ritiene non condivisibili le argomentazioni dei periti di YYYY e, pertanto, competono all'impresa XXXXXX gli interessi legali per tardato pagamento sulle somme anticipate, dovendosi assumere come *dies a quo* la data del SAL n° 1, perché il primo immediatamente successivo a quello dei versamenti via via effettuati, secondo il seguente prospetto della pagina che segue.

SOMME ANTICIPATE	IMPORTO (p)	SAL n°	Dies a quo
Allaccio ENEL GN San Demetrio Sud nota Enel prot. 01113 del 28/02/2005 fattura 8902915107100 del 22/03/2005	51.700,93	1	30/09/05
Allaccio ENEL GN Filippella Nord nota Enel prot.7685 del 20/12/2004 fattura 8902909703200 del 05/01/2005	42.730,33	1	30/09/05
Allaccio ENEL GN Filippella Sud nota Enel prot. 01113 del 28/02/2005 fattura 8902913901200 del 22/03/2005	42.741,33	1	30/09/05
Allaccio ENEL GN Agnone I nota Enel prot. 0113 del 28/02/2005 fattura 8900404031100 del 22/03/2005	31.024,95	1	30/09/05
Allaccio ENEL GN Serena Nord nota Enel prot. 0113 del 28/02/2005 fattura 8900496001250 del 22/03/2005	42.741,33	1	30/09/05
Allaccio ENEL GN Serena Sud nota Enel prot. 0113 del 28/02/2005 fattura 8900240005100 del 22/03/2005	42.741,33	1	30/09/05
Allaccio ENEL GN San Demetrio Nord nota Enel prot. 03463 del 04/04/2005 fattura 8767313101050 del 12/04/2005	60.890,73	1	30/09/05

Competono, pertanto, al G.C. gli interessi legali sulle somme indicate dovendosi rilevare che il *dies a quem* è individuato alla data del 12.11.2009 (in cui è avvenuta la contabilizzazione della somma dovuta, con l'emissione del SAL n° 25.

#### **15.6. Disamina della riserva n. 123 (quesito arbitrato n. 17).**

Il sottoscritto evidenzia che la riserva n. 123 è già stata oggetto di trattazione con riferimento al quesito peritale n° 3 (a cui si rinvia per approfondimenti), anche con riferimento agli interessi per tardata contabilizzazione di prestazioni rese.

#### **15.7. Disamina della riserva n. 125 (quesito arbitrato n. 19).**

Con la riserva n° 125, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.07.2009) il C.G. rivendicava l'immediata contabilizzazione e remunerazione di manufatti in acciaio zincato realizzati conformemente alle pattuizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, per il complessivo importo di p 298.486,10 oltre oneri ed accessori come per legge ove dovuti, nonché interessi e rivalutazione.

La riserva veniva reiterata e confermata nei documenti contabili afferenti i SS.AA.LL. successivi fino al SAL n. 25 in cui veniva aggiornata per l'importo di p 735.727,53 oltre oneri ed accessori come per legge ove dovuti, nonché interessi e rivalutazione. In occasione

della sottoscrizione dei documenti contabili afferenti il SAL n° 26, preso atto dell'avvenuto pagamento delle somme richieste, il C.G. rivendicava l'ulteriore ristoro per danno finanziario conseguente alla ritardata contabilizzazione, quantificato in p 4.729,99.

La riserva veniva reiterata fino all'emissione del Conto Finale e, quindi, con la domanda di arbitrato e la prima memoria difensiva.

Sul punto, i CTP delle parti hanno esposto le relative posizioni. In particolare,

**I CTP del C.G.**, hanno esposto quanto segue:

*óImporto contabilizzato in ritardo: p 58.361,97 (contabilizzato al SAL 25, si veda l'allegato stralcio del libretto delle misure al SAL 25 ove sono state evidenziate le partite relative alle lavorazioni di che trattasi, riferite al disegno contabile TR4.01-10 anch'esso allegato).*

*Data inizio calcolo interessi: data di chiusura del registro di contabilità per l'emissione del SAL 22 (prima formulazione e contestuale quantificazione della riserva): 17.7.2009 + 45 giorni di franchigia = 31.8.2009.*

*Data fine calcolo interessi: 16.12.2009 (data di emissione del Certificato di Pagamento n. 25, sub. 2.5).*

*Metodo di calcolo: interessi legali per i primi 60 giorni e interessi moratori dal 61° giorno in poi.*

**I CTP di YYYY** hanno così dedotto:

*óÉ Per ciò che attiene gli importi originariamente reclamati dal Contraente Generale a fronte delle lavorazioni eseguite si chiarisce che le stesse sono state contabilizzate e liquidate col 26° ed ultimo Stato d'Avanzamento Lavori, secondo le quantità e gli importi originariamente previsti negli elaborati economici del progetto esecutivo contrattuale.*

*ÉLa contabilizzazione dei lavori viene effettuata nel pieno rispetto delle procedure fissate dal CSA ó allegato NG 04 (allegato 10.2) e che, in base a tale procedura, l'avanzamento delle lavorazioni compensate a corpo è stato accertato in contraddittorio dall'Alta Sorveglianza YYYY, dalla Direzione Lavori e dal Contraente Generale, che hanno annotato su apposita scheda (allegato 10.3) la percentuale di avanzamento fisico delle lavorazioni rilevate; in tale sede alcuna osservazione o eccezione è stata sollevata dal Contraente Generale in merito alla contestata mancata contabilizzazione della parte d'opera.ó.*

Il CTU evidenzia, in via preliminare, che non esiste contestazione tra le parti in ordine ai crediti vantati per le prestazioni eseguite dal C.G. né, tantomeno, sull'avvenuta contabilizzazione delle medesime con il SAL n° 26 (ed ultimo).

I CTP di YYYY si oppongono al riconoscimento di interessi in favore del C.G., assumendo che la relativa contabilizzazione è stata fatta tempestivamente per come desumibile da apposita scheda contabile (denominata *allegato 10.3*) in cui era stata annotata dall'Alta Sorveglianza la percentuale di avanzamento fisico delle lavorazioni, senza contestazioni da parte del C.G.

Il sottoscritto CTU evidenzia che, tra la documentazione allegata alle memorie tecniche dei CTP non è stato riscontrato il documento denominato *óallegato 10.3ó* la cui (eventuale) sottoscrizione senza riserve, da parte del C.G., sarebbe comunque incongruente con le riserve iscritte nel registro di contabilità.

Pertanto, in difetto di ulteriori elementi (contrari) il sottoscritto CTU ritiene che competono, al G.C., gli interessi legali per tardato pagamento delle somme in contestazione, dovendosi rilevare che:

**sull'importo di p 298.486,10**

- a) il *dies a quo* è individuato alla data del 17.07.2009 (considerato che dette lavorazioni avrebbero dovuto essere contabilizzate al SAL n° 22);
- b) il *dies a quem* è individuato alla data del 29.12.2009 (in cui è avvenuta la contabilizzazione della somma dovuta, con l'emissione del SAL n° 26);

**sull'importo di p 437.241,43**

- a) il *dies a quo* è individuato alla data del 10.12.2009 (considerato che dette lavorazioni avrebbe dovuto essere contabilizzate al SAL n° 25);
- b) il *dies a quem* è individuato alla data del 29.12.2009 (in cui è avvenuta la contabilizzazione della somma dovuta, con l'emissione del SAL n° 26);

Pertanto, con riferimento al secondo importo (p 437.241,43), considerato che la relativa contabilizzazione è stata effettuata entro i 45 giorni di franchigia dalla data in cui è maturato il diritto del C.G, non competono a quest'ultimo interessi legali e/o moratori.

**15.8. Disamina delle riserve nn. 129 e 166 (rispettivamente, quesiti arbitrari nn. 23 e 60).**

Il sottoscritto CTU ritiene opportuno effettuare una trattazione unitaria delle riserve nn. 129 e 166 perché accomunate da caratteristiche affini e la relativa definizione si radica sulla stessa logica argomentativa. Le due riserve hanno, entrambe, per *causa petendi* la mancata restituzione, da parte dell'YYYY, delle quote di prefinanziamento richiesta dal C.G. con riferimento ai corrispettivi delle opere sottese, rispettivamente, dal 1° lotto e dal 2°-3° lotto, immediatamente dopo la relativa presa in consegna anticipata (trattata anche nelle riserve nn° 118 e 163, quesito n° 6).

In particolare:

con la **riserva n° 129**, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009), il C.G. richiamava i contenuti della propria nota del 25 settembre 2009 (n. prot. PZ/ACSN/13741/09) e, quindi, formulava istanza per l'immediata liquidazione della quota (a saldo) di prefinanziamento relativa alle opere già consegnate ed in esercizio dal 28 luglio 2009 (1° lotto), per un importo pari ad p 11.695.588,26, oltre *ó rivalutazione monetaria, interessi dal di dal dovuto all'effettivo soddisfo e maggiore danno per la mancata disponibilità della somma indicata*.

La riserva veniva reiterata e confermata nei documenti contabili afferenti i SS.AA.LL. successivi fino al Conto Finale, in cui venivano quantificati anche gli interessi (p 253.631,49) per danno finanziario correlato alla mancata disponibilità delle somme in contestazione.

Con la domanda di arbitrato notificata in data 18 febbraio 2011 il C.G. si limitava a chiedere, in riferimento alla riserva n. 129, il ristoro per danno finanziario conseguente alla ritardata contabilizzazione, già quantificato in p 253.631,49. La pretesa veniva quindi confermata con la prima memoria difensiva;

con la **riserva n° 166**, formulata per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 25 (lavori a tutto il 10.12.2009), il C.G. richiamava i contenuti della propria nota del 23 dicembre 2009 (n. prot. PZ/ACSN/18525/09) e, quindi, formulava istanza per l'immediata liquidazione della quota (a saldo) di prefinanziamento relativa alle opere sottese dal 2° e 3° lotto, già consegnate ed in esercizio, oltre ó *rivalutazione monetaria, interessi dal dì dal dovuto all'effettivo soddisfo e maggiore danno per la mancata disponibilità della somma indicata*.

La riserva veniva reiterata e confermata nei documenti contabili afferenti i SS.AA.LL. successivi fino al Conto Finale, in cui venivano quantificati gli importi della quota di prefinanziamento in parola (p 14.659.607,39) e gli interessi (p 153.484,08) per danno finanziario correlato alla mancata disponibilità delle somme in contestazione.

Con la domanda di arbitrato il C.G. si limitava a chiedere, in riferimento alla riserva n. 129, il ristoro per danno finanziario conseguente alla ritardata contabilizzazione, già quantificato in p 153.484,08. La pretesa veniva quindi confermata con la prima memoria difensiva;

Sul punto, i CTP delle parti hanno diffusamente argomentato. In particolare,

**I CTP del C.G.**, hanno osservato che:

*óí entrambe le riserve fanno seguito alla precedente riserva 108 iscritta al 20°SAL e oggetto di trattazione, sebbene non quantificata, da parte della Commissione istituita ai sensi dell'art.240 D.lgs.163/2006 per la risoluzione delle riserve a tutto il 20°SAL (cfr. sub.28) di cui si allega il testo così come iscritto al SAL n°20. La suddetta riserva 108 trae spunto dalla nota del CG prot. PZ/ACSN/270/09 del 12.01.2009, che si allega, con la quale il CG chiede, per le motivazioni ivi citate e condivise dagli scriventi nonché dalla stessa Commissione, <<al fine di evitare un ulteriore aggravio d'onere finanziario, per grande parte già sostenuto in misura molto superiore al dovuto, [í ] la restituzione delle somme a tutt'oggi trattenute quale prefinanziamento e di quelle che matureranno nel frattempo allo stesso titolo in occasione dei prossimi stati di avanzamento>>.*

*Sulla base della suddetta premessa il CG ha iscritto la riserva 129 al SALn°23 per chiedere la liquidazione delle somme trattenute a titolo di prefinanziamento per la quota parte afferente alle opere di cui al ólotto 1ó oggetto di consegna anticipata (cfr. óCertificato di presa in consegna anticipata dei lavori e delle opere del Lotto 1ó in atti sub. 29) e la riserva 166 al SAL n°25 per chiedere la liquidazione delle somme trattenute a titolo di prefinanziamento in seguito al completamento delle opere di cui ai óLotti 2 e 3ó detraendo quanto già richiesto con la riserva 129.*

*In considerazione di quanto sopra e del fatto che la quota di prefinanziamento sia stata restituita al C.G. solo in occasione del rilascio degli atti di liquidazione finale (cfr. disposizione YYYY in atti sub. 53 e sub 60.6), si è proceduto, per le riserve in questione, ad aggiornare il calcolo degli interessi spettanti al CG a far data dal giorno successivo all'emissione del SAL n°20, atteso che le due riserve costituiscono sostanziale aggiornamento della riserva 108 trattata dalla Commissione ex art. 240 D.lgs.163/2006, fino alla data d'avvenuto pagamento.*

*Si precisa che:*

*per la riserva 129, gli interessi sono calcolati sull'importo di p. 11.695.588,26 (5% dell'importo delle opere consegnate il 28.7.2009 pari a p 233.911.765,29);*

- *per la riserva 166, gli interessi sono calcolati sull'importo di p 14.659.607,39, vedi computo sub. 60.7 (5% su importo certificato di pagamento lavori n. 26 a detrarre ritenuta dello 0,5% per infortuni e importo corrispondente ai lavori consegnati il 28.7.2009 oggetto della riserva 129).*

*Per ciascuna riserva, si allega il calcolo degli interessi aggiornato.*

*Si osserva, inoltre, che ove non si ritenesse congruo il calcolo degli interessi a far data dal giorno successivo all'emissione del SALn°20, atteso che l'art.9, comma 12 del D.Lgs. 20-8-2002 n. 190 disciplina circa il*



*prefinanziamento che << il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori>>, il calcolo degli interessi spettanti potrebbe essere effettuato a far data dalla presa in consegna anticipata delle opere del Lotto 1 (cfr. verbale sub. 29) e dei Lotti 2 e 3 (cfr. verbale sub. 40).>>*

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che:

*Relativamente alle domande avanzate dal CG, come lo stesso afferma nel testo della riserva, si dà evidenza che le stesse ripetono le richieste avanzate con la riserva n° 108 che è stata transatta con Verbale di Accordo Bonario í prot. CDG-0082419-I del 08.06.2010. In punto di diritto alcuna richiesta può essere ripetuta per domande già transatte o dichiarate rinunciate.*

*Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 10.7 di domanda del quesito peritale n°10 in oggetto sia da rigettare.*

All'esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU è del parere che entrambe le domande, nei termini in cui sono state formulate, siano infondate.

Le riserve n. 129 e 166 sono infondate perché incompatibili con le previsioni di cui all'art. 21 del C.S.A. (rubricato *Prefinanziamento*) in cui erano previste le modalità di attuazione del prefinanziamento mediante ritenute (in aggiunta a quelle di legge<sup>65</sup>) su tutti i SS.AA.LL. da effettuare proporzionalmente all'aliquota percentuale di prefinanziamento offerta.

Al fine di incentivare l'avanzamento dei lavori (e, quindi, consentire al C.G. di contenere parzialmente l'onere del prefinanziamento) la medesima disposizione capitolare prevedeva un meccanismo di riduzione progressiva dell'aliquota percentuale da trattenere, allorché si fossero raggiunti obiettivi (ben definiti) correlati a soglie (minime) percentuali di avanzamento lavori rispetto a determinati intervalli temporali decorrenti dalla data di inizio attività. Così, ad esempio, qualora decorso dall'80% di inizio attività il 32% del tempo contrattuale e l'avanzamento dei lavori avesse raggiunto il 20% del corrispettivo globale netto contrattuale, la ritenuta da applicare sarebbe stata ridotta all'83,3% del prefinanziamento offerto (con un recupero, quindi, del 16,7%).

Il cit. art. 21 precisava poi che al raggiungimento di un avanzamento pari al 90% dell'importo del corrispettivo globale netto contrattuale, la ritenuta di cui sopra verrà comunque ridotta al 5%.

Pertanto, in base alla formulazione della clausola capitolare appena esaminata, nell'appalto *de quo* il prefinanziamento era contemplato come una vera e propria forma di *retainer* a garanzia, in cui la relativa aliquota percentuale sul corrispettivo di appalto avrebbe potuto essere ridotta, senza però scendere al di sotto del 5%.

---

<sup>65</sup> Si riporta, per comodità, uno stralcio dell'art. 22 del C.S.A. *Il Contraente Generale assume a suo carico ogni onere finanziario e, in particolare, l'onere del prefinanziamento dei lavori e delle altre attività espletate dal Contraente Generale in ragione di una quota minima pari al 25% dell'importo dell'affidamento, aumentabile fino ad una quota massima del 40%, e ciò in aggiunta all'onere finanziario conseguente alle ritenute da praticarsi sugli stati di avanzamento secondo quanto previsto dagli atti contrattuali.*

*In attuazione di tale onere di prefinanziamento si stabilisce che su tutti i S.A.L. sarà effettuata una ritenuta pari alla quota di prefinanziamento offerto oltre alle suddette ritenute di legge.*

Conseguentemente, considerata la natura (*ritenuta di garanzia*) attribuita al pre-finanziamento, è evidente che la quota *residua* (minima) avrebbe potuto essere saldata sulla base dei criteri normativi (e contrattuali) vigenti per la rata di saldo e, conseguentemente, entro 90 giorni dalla data di approvazione del collaudo provvisorio, ex art. 29, comma 2, del D.M. 145/2000.

Il sottoscritto CTU non ritiene condivisibile la deduzione dei CTP di XXXXXX nella parte in cui hanno affermato che *l'art. 9, comma 12 del D.Lgs. 20-8-2002 n. 190 disciplina circa il prefinanziamento che « il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori »*, considerato che nell'originaria impostazione il D. Lgs n. 190/2002, all'art. 9, comma 12, non prevedeva l'invocata disposizione, introdotta solo successivamente, con le modifiche introdotte dal comma 149 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (c.d. *legge finanziaria 2004*). Il bando di gara per l'affidamento a contraente generale dell'appalto *de quo* è stato pubblicato sulla G.U.R.I., foglio inserzioni n. 114 del 19 agosto 2003, quando la legge n. 350/2003 non era stata ancora varata e, pertanto, non è possibile ritenere che possa applicarsi, nel caso di specie, la novella disciplina perché l'accordo negoziale *inter partes* si è concluso sulla base delle condizioni fissate nel bando di gara e nel C.S.A. ad esso allegato.

Pertanto, le domande formulate con le riserve nn. 129 e 166, volte ad ottenere la restituzione della quota di prefinanziamento immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori del 1° lotto e, poi, del 2°-3° lotto, prima ancora che maturasse il diritto al pagamento della rata di saldo non appaiono fondate, nei termini in cui sono state formulate.

La questione deve essere posta ed affrontata in altri termini e, cioè, se l'YYY ha provveduto ad effettuare il pagamento della rata di saldo (e quindi della quota residua di prefinanziamento) secondo le pattuizioni. In tal senso è stata avanzata la richiesta dei CTP di XXXXXX in occasione del 3° contraddittorio peritale in cui hanno chiesto, anche, l'applicazione dell'art. 1194, 2° comma, c.c., per l'imputazione, prima ad interessi e poi a capitale, delle somme (tardivamente) ricevute dal C.G..

Il sottoscritto CTU ritiene che la questione rientri nell'ambito del mandato conferitogli, perché ricompreso nella formulazione del quesito peritale n° 11, di ampia portata.

A tal fine è utile rammentare, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 24 del C.S.A. la rata di saldo avrebbe dovuto essere corrisposta entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e, quest'ultimo, avrebbe dovuto a sua volta concludersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori<sup>66</sup> (29.12.2009).

---

<sup>66</sup> Si riportano, per comodità, alcuni stralci dell'art. 24 del C.S.A.

*« Ai sensi dell'art. 28 comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà essere conclusa la procedura di collaudo finale di tutte le opere.*

*[omissis]*

*La corresponsione al Contraente Generale della rata di saldo potrà essere disposta solo previa presentazione della relativa garanzia fideiussoria, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell'art. 28, comma 9 della legge 109/94 e s.m.i. In sede di*

Pertanto, secondo le condizioni contrattuali, le operazioni di collaudo avrebbero concludersi entro la data del 28 giugno 2010 (in cui terminano i sei mesi successivi decorrenti dall'ultimazione).

Dalla documentazione in atti risulta che le operazioni di collaudo si sono procrastinate, invece, fino alla data del 7 aprile 2001, la relativa approvazione dell'YYYY è intervenuta il 16 dicembre 2011, ed in pari data è intervenuta la liquidazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di p 31.161.006,52 (docc. M-PZ.52, M-PZ.53).

La liquidazione della rata di saldo non è dunque avvenuta entro i termini stabiliti. Occorre allora verificare se il ritardo sia imputabile al C.G. e, a tale accertamento, sembra doversi dare risposta negativa.

È noto, infatti, che le operazioni conclusive dell'appalto (collaudo) sono subordinate alla definitiva chiusura degli atti contabili (conto Finale).

Nella sezione del certificato unico di collaudo destinata ad argomentare sul *Tempo per l'emissione del conto finale* i collaudatori precisavano che:

*Il CSA-NG in coerenza con il Regolamento DPR n. 554/1999, fissa che il Conto Finale dei Lavori avrebbe dovuto essere redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, che è intervenuta il 29 dicembre 2009.*

*Tutta via il Direttore dei Lavori non ha potuto emettere il Conto Finale entro tale termine, in carenza dell'approvazione della 5<sup>a</sup> Variante Tecnica con cui dovevano essere compendiate le modifiche apportate e la riduzione dell'intervento contrattuale di realizzazione dello Svincolo di Villasmundo (ricadente entro l'area del sito inquinato di interesse nazionale di Priolo), la cui esecuzione era stata differita per la disposizione del Committente* (doc. M-PZ.52, pag. 78)

Pertanto, per espressa dichiarazione dei collaudatori, la chiusura degli atti contabili è stata condizionata dai tempi di redazione (ed approvazione) della 5<sup>a</sup> perizia di variante, resasi necessaria per un assestamento di tipo economico in ordine alle lavorazioni effettivamente eseguite e per il recepimento delle (definitive) determinazioni dell'YYYY in ordine alle opere sottese dallo Svincolo di Villasmundo (poi di fatto stralciate) e, quindi, per esigenze specifiche del Committente.

Deve ulteriormente escludersi una responsabilità del C.G. sui ritardi correlati all'approvazione della 5<sup>a</sup> perizia di variante, per le seguenti motivazioni:

- 1) dal certificato di collaudo emerge che la 5<sup>a</sup> perizia di variante, dopo una prima elaborazione del 15 gennaio 2010, veniva approntata dall'Impresa XXXXXX già in data 15 aprile 2010 e, quindi, entro il semestre decorrente dal 29 dicembre 2009 (cfr. doc. citato, pag. 35);

---

*liquidazione del conto finale ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale posso essere svincolate le trattenute dello 0,5%.*

- 2) restava a disposizione dell'YYYY un congruo margine di tempo, a decorrere dal 15 aprile 2010 per approdare (entro il termine del 28 giugno 2010) all'approvazione della 5ª perizia di variante, consentire alla D.L. la redazione dello Stato Finale e ai collaudatori l'emissione del relativo certificato, tanto più che il relativo iter istruttorio non comportava un particolare impegno tecnico - rispetto alla natura ed importanza dell'opera ó perché le modifiche riguardavano, sostanzialmente, un assestamento economico di prestazioni già sostanzialmente eseguite;
- 3) la 5ª perizia di variante veniva approvata dall'YYYY (solo) in data 4 novembre 2010 e resa esecutiva il 21 novembre 2010, con specifico provvedimento di attuazione adottato dal Presidente YYYY,;
- 4) il certificato di collaudo veniva emesso il 7 aprile 2011 ma la relativa approvazione da parte dell'YYYY interveniva (solo) il 16 dicembre 2011.

Pertanto, da quanto emerge dalla documentazione in atti sembra doversi imputare la responsabilità del ritardo del compimento delle operazioni di collaudo e, quindi, il tardato pagamento della rata di saldo, all'YYYY per aver (prima) tardivamente approvato la 5ª perizia di variante (resasi necessaria anche per proprie esigenze soggettive) e (successivamente) per aver ulteriormente ritardato l'approvazione del certificato collaudo e degli atti di contabilità finale.

Alla luce di quanto sopra competono, al G.C., gli interessi legali e moratori, ex artt. 29, 30 del D.M. 145/2000, per tardato pagamento della rata di saldo dell'importo di p 31.161.006,52 dovendosi rilevare che:

- a) il *dies a quo* è individuato alla data del 29.06.2010 (tenuto conto dei 6 mesi decorrenti dalla data di ultimazione per l'effettuazione del collaudo medesimo, con una franchigia di 90 giorni);
- b) il *dies a quem* è individuato alla data del 16.12.2011 (in cui è avvenuta la concreta liquidazione della rata di saldo);

Il relativo importo è riportato, per comodità espositiva, nella tabella n. 15.1 a corredo del presente capitolo, nei campi corrispondenti alla riserva n. 166. Si osserva, dunque, che l'importo maturato a titolo di interessi, fino al 16 dicembre 2012 è pari ad p 1.398.232,78.

Il sottoscritto rileva, ancora, che i CTP di XXXXXX hanno anche chiesto, in applicazione dell'art. 1194, 2º comma, c.c. che i pagamenti effettuati dall'YYYY siano imputati prima ad interessi e poi a capitale.

Al riguardo va osservato che, in base:

- all'art. 26, comma 1, della Legge quadro, come modificata dalla Legge 415/98, "*in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli accounti, rispetto alle condizioni o ai termini stabiliti nel capitolato speciale che non*

*devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori....".*

- all'art. 116, comma 4, del D.P.R. 554/1999 *"l'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento in conto e a saldo immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve"*;

- all'art. 1194 c.c. in materia di *"imputazione del pagamento"*, il pagamento non può essere imputato al capitale senza il consenso del creditore e che il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi deve essere imputato prima agli interessi. Detto principio, secondo la dottrina e la giurisprudenza, sembra possa applicarsi anche nei casi di pagamento effettuato con ritardo dalla pubblica amministrazione.

Anche l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici (oggi dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture), con Determinazione n.5/2002 del 27/3/20021) si è pronunciata in *subjecta* materia affermando che *ó l'art. 1194 c.c. si applica in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti con la conseguenza che gli stessi non possano essere imputati al capitale senza il consenso del creditore e che il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi debba essere imputato prima agli interessi*.

Non sembra sussistere, in atti, una espressa dichiarazione del C.G. che le somme percepite da YYYY in data 16 dicembre 2011 debbano essere imputate a quota lavori e non (prima) ad interessi;

Nell'ipotesi in cui il Collegio Arbitrale ritenga di aderire a questa ipotesi, sull'importo di p 31.161.006,52 liquidato dall'YYYY in data 16 dicembre 2011, la quota di p 1.398.232,78 dovrebbe essere imputata ad interessi residuando, ancora, un credito di ugual misura - in favore del C.G. - a titolo di sorte capitale e soggetto ad interessi moratori, maturati e maturandi, decorrenti dalla data del 17 dicembre 2011.

Pertanto, per detta ipotesi, il sottoscritto procede alla contabilizzazione degli (ulteriori) interessi maturati fino alla data di deposito della presente relazione peritale (21 giugno 2013) e della quota *pro-die*, anch'essi esposti ó per comodità ó nella tabella n° 15.1, nei campi destinati alla illustrazione della riserva n° 166.

### **15.9. Disamina della riserva n. 130 (quesito arbitrale n. 24).**

Il sottoscritto evidenzia che la riserva n. 130 è già stata oggetto di trattazione con riferimento al quesito peritale n° 3 (a cui si rinvia per approfondimenti), anche con riferimento agli interessi per tardata contabilizzazione di prestazioni rese.

**15.10. Disamina della riserva n. 131 (quesito arbitrale n. 25).**

Il sottoscritto evidenzia che la riserva n. 131 è già stata oggetto di trattazione con riferimento al quesito peritale n° 3 (a cui si rinvia per approfondimenti), anche con riferimento agli interessi per tardata contabilizzazione di prestazioni rese.

**15.11. Disamina della riserva n. 135 (quesito arbitrale n. 29).**

Con la riserva n° 135, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto l'8.10.2009) il C.G. esponeva che:

- con propria nota 28 agosto 2009 (n. prot. PZ/ACSN/12102/09) aveva rappresentato all'YYY di essere stato costretto, in conseguenza della immediata cessazione del servizio di vigilanza armata - da parte della committenza - presso il centro di controllo in località Passo Martino, incluso tra le opere oggetto di consegna anticipata sottese dal 1° lotto e in esercizio a far data dal 28 luglio 2009, ad istituire fin dal 28 agosto 2009 un proprio servizio di vigilanza quotidiana di 24 ore continuative;
- la prestazione *de qua* era peraltro indispensabile per non esporre a rischio di intrusioni da parte di malintenzionati un'area che, quando era ancora nella fase di cantiere, era stata tra le più soggette a furti di materiali e danneggiamenti alle attrezzature;
- il centro di controllo aveva una rilevante importanza funzionale e il valore economico delle installazioni ivi presenti nonché l'esigenza di garantire la sicurezza al personale operativo dipendente del Contraente Generale addetto alla temporanea attività di monitoraggio autostradale, avevano imposto l'imprescindibile svolgimento dei servizi di guardiania;
- con la nota menzionata aveva già chiesto la remunerazione delle attività (aggiuntive) prestate, sottolineando che i conseguenti oneri non rientravano tra quelli oggetto della proposta economica del 5 agosto 2009 (di cui alla nota di pari data, n. prot. PZ/ACSN/11314/09);
- rivendicava l'immediata contabilizzazione e remunerazione delle prestazioni in parola, quantificabili - allo stato ó nella somma di p 24.217,62 oltre oneri ed accessori di legge, nonché interessi e rivalutazione, salvezza di integrazioni, sviluppi e migliori conteggi.

La riserva veniva reiterata e aggiornata nei documenti contabili afferenti i SS.AA.LL. successivi fino al Conto Finale, ove il credito maturato veniva quantificato in complessivi p 110.935,74, oltre p 3.281,87 a titolo di danno finanziario conseguente alla ritardata contabilizzazione.

La richiesta veniva reiterata con la domanda di arbitrato ma, considerato che nelle more dell'avvio del procedimento arbitrale l'Ente aveva provveduto alla liquidazione delle somme a titolo di sorte capitale, con la prima memoria difensiva il relativo quesito veniva emendato per rivendicare, solamente, il ristoro per danno finanziario conseguente alla ritardata liquidazione, quantificato in p 3.281,87.

Sul punto, i CTP delle parti hanno esposto le relative posizioni. In particolare,

**I CTP del C.G.**, hanno esposto quanto segue:

Importo contabilizzato in ritardo: b 110.935,74 (vedi schema di riepilogo sub. 29.7); il relativo certificato di pagamento 03865 (sub. 29) è stato emesso in data 7.6.2011.

Date inizio calcolo interessi: date di chiusura del registro di contabilità per l'emissione dei SAL in occasione dei quali è stato via via aggiornato l'importo;

Data fine calcolo interessi: 15.12.2010 (Conto Finale).

Metodo di calcolo: interessi legali per i primi 60 giorni e interessi moratori dal 61° giorno in poi.

Riguardo la data di fine calcolo, si rileva che gli interessi devono essere computati fino alla data di emissione del certificato di pagamento 03865 (sub. 29) n° 26 e quindi fino al 7.6.2011. Si allega il calcolo aggiornato.

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che:

«Gli oneri relativi alle prestazioni oggetto della riserva sono stati previsti tra le somme a disposizione della 5ª Variante Tecnica, non essendo originariamente contrattualmente previsto per tali attività il riconoscimento di alcun corrispettivo in quanto la necessità è sopraggiunta in corso d'opera.

«Il caso appare ricadere tra le previsioni dall'Art. 16, co. 1 [Il Contraente Generale ha l'obbligo di redigere e sottoporre all'approvazione dell'YYYY i ..., tutte le varianti del progetto]. La contabilizzazione è stata fatta dalla D.L. alla prima data utile ovvero con il certificato di pagamento n° 3 per Lavori in economia (allegato 10.10.1);

Per quanto sopra detto i sottoscritti Consulenti di parte YYYY sono del parere che il sottopunto 10.10 di domanda del quesito peritale n°10 in oggetto sia da rigettare»

Il CTU evidenzia, in via preliminare, che non esiste contestazione tra le parti in ordine ai crediti vantati per le prestazioni eseguite dal C.G. né, tantomeno, sull'avvenuta liquidazione delle medesime.

I CTP di YYYY si oppongono, però, al riconoscimento di interessi in favore del C.G., assumendo che la liquidazione delle somme in contestazione sarebbe avvenuta in ritardo per responsabilità diretta dell'impresa XXXXXX, rea di aver trascurato l'approntamento tempestivo di apposita perizia di variante.

Il sottoscritto CTU, reiterando le argomentazioni già svolte con riferimento alla riserva n. 144 (quesito arbitrato n° 38), non ritiene condivisibili le deduzioni dei CTP di YYYY che, a giustificazione dei ritardi della Committente in relazione alla liquidazione delle somme *de quibus*, hanno addebitato la responsabilità al C.G. per una tardiva redazione della 5ª perizia di variante invocando, a tal fine, l'obbligo capitolare di cui all'art. 16.1 del C.S.A.. Infatti, l'art. 16.1 pone a carico del C.G. «... l'obbligo di redigere e sottoporre all'approvazione dell'YYYY, in tempi compatibili con il programma esecutivo, tutte le varianti del progetto necessarie ad assicurare la perfetta funzionalità e la esecuzione a regola d'arte dell'opera affidata» ove, alla necessità di «assicurare la perfetta funzionalità» dell'opera, deve attribuirsi il significato di «garantire che l'opera funzionerà in condizioni di perfetta efficienza» ovvero garantire la «perfetta capacità di funzionare» e non, evidentemente, di «garantire l'esercizio concreto della funzione autostradale» considerato che, come già osservato nel contratto di affidamento a contraente generale è esclusa, *ex lege*, la gestione delle opere. Pertanto, non può ritenersi che l'obbligo contrattuale del C.G. di predisporre le perizie di variante potesse estendersi (anche) alle attività gestionali conseguenti all'ultimazione dell'opera.

Fermo restando quanto sopra, le deduzioni dei tecnici dell'YYYY sono ulteriormente smentite dalla insussistenza di una concreta responsabilità, in capo al C.G. per il ritardo relativo al perfezionamento della 5ª perizia di variante, come già argomentato in riferimento alla disamina della riserva n. 129 e 166 (per questo stesso quesito peritale), a cui si rinvia.

Pertanto, considerato che l'YYYY ha corrisposto ó per i titoli in contestazione - all'Impresa XXXXXX l'importo di complessivi p 110.935,74 (doc. M-PZ-29.6) con il certificato di pagamento n° 3/LE (Lavori in economia) del 7 giugno 2011, competono a quest'ultima gli interessi per tardato pagamento, ex art. 29, 30 DM 145/2000, dovendosi rilevare che:

- a) il *dies a quo* è individuato in funzione degli importi via via richiesti nei documenti contabili afferenti le sottoscrizioni dei singoli SS.AA.LL. e delle date dell'estremo superiore (più recente) dei periodi da questi ultimi e, quindi:

	<b>IMPORTO (p)</b>	<b>DIES A QUO</b>
SAL n. 23	24.217,62	8/10/09
SAL n. 24	15.948,18	30/10/09
SAL n. 25	21.854,93	10/12/09
SAL n. 26	48.915,01	29/12/09

- b) il *dies a quem* è individuato alla data del 16.12.2011 (in cui è avvenuta la concreta liquidazione della rata di saldo);

### **15.12. Disamina della riserva n. 158 (quesito arbitrato n. 52).**

Con la riserva n° 158, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 24 (lavori a tutto il 30.10.2009) il C.G. esponeva che:

- con con perizia di variante tecnica n. 3, approvata dal Consiglio di Amministrazione YYYY con delibera n. 7 del 31 gennaio 2008 e dal Presidente YYYY con provvedimento del 2 settembre 2008 (n. prot. CDG-0115158-P), la Committenza aveva assentito oneri di progettazione per l'importo complessivo di euro 18.623,94;
- l'atto di sottomissione inerente detti maggiori e variati lavori ed inerenti oneri era stato sottoscritto in data 1° ottobre 2010;
- tuttavia, i maggiori oneri di progettazione assentiti erano stati contabilizzati con ritardo ed, in particolare, erano stati inclusi nel certificato di pagamento emesso il 12 novembre 2009, a distanza di oltre un anno dalla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione;
- rivendicava il diritto al pagamento degli interessi per tardato pagamento, quantificati in complessivi p 1.896,48.

La riserva veniva reiterata e aggiornata nei documenti contabili afferenti i SS.AA.LL. successivi fino al Conto Finale e, quindi, reiterata con la domanda di arbitrato e con la prima memoria difensiva del C.G.

Sul punto, i CTP delle parti hanno esposto le relative posizioni. In particolare,



**I CTP del C.G.**, hanno esposto quanto segue:

*òData inizio calcolo interessi: data di chiusura del registro di contabilità per l'emissione del SAL 13 (primo SAL dopo l'approvazione YYYY della 3ª P.V.T. avvenuta con delibera n. 7 del 31.1.2008): 8.2.2008 + 45 giorni di franchigia = 24.3.2008;*

*Data fine calcolo interessi: 12.11.2009 (data di emissione del Certificato di Pagamento n. 1/Prog. P.V.T., sub. 52.4).*

*Metodo di calcolo: interessi legali per i primi 60 giorni e interessi moratori dal 61º giorno in poi.ö*

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che:

*ÉLa riserva è stata iscritta per la prima volta all'atto del SAL 24, pertanto intempestiva: l'approvazione della Variante Tecnica N. 3 è intervenuta il 02.09.2008; il relativo atto di sottomissione è stato sottoscritto dal Contraente Generale il 01.10.2008 e pertanto il primo atto utile ad accoglierla era il SAL N. 19 a tutto il 24.11.2008.*

*ÉAgli atti non risulta alcuna richiesta del CG e del DL in cui si richiedeva il pagamento degli oneri soprarichiamati.ö*

Il CTU evidenzia, in via preliminare, che non esiste contestazione tra le parti in ordine ai crediti vantati per le prestazioni di progettazione rese dal C.G. né, tantomeno, sull'avvenuta liquidazione delle medesime e sulla relativa data.

I CTP di YYYY si oppongono, però, al riconoscimento di interessi in favore del C.G., eccependo l'intempestività della riserva.

Il sottoscritto ritiene infondata l'eccezione dei tecnici di YYYY, perché le domande per interessi da ritardato pagamento dei corrispettivi di appalto non sono assoggettate, per espressa previsione normativa, al regime delle riserve.

Infatti, ai sensi dell'art. 116, comma 4, del D.P.R. 554/1999 "l'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento in conto e a saldo immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserveö.

Giova evidenziare che il suindicato articolo 116 del D.P.R. non è derogato dal contratto di affidamento a contraente generale, come desumibile dall'art. 1 dell'Allegato NGO8 al C.S.A.

Pertanto, competono al C.G., con riferimento alla somma in contestazione, gli interessi per tardato pagamento, ex art. 29, 30 DM 145/2000, dovendosi rilevare che:

- a) il *dies a quo* è individuato alla data dell'8.2.2008 ( data di riferimento del SAL n° 13, primo SAL immediatamente successivo al'approvazione YYYY della 3ª P.V.T. avvenuta con delibera n. 7 del 31.1.2008);
- b) il *dies a quem* è individuato alla data del 12.11.2009 (in cui è avvenuta la concreta liquidazione mediante il Certificato di Pagamento n. 1/Prog. P.V.T.);

**15.13. Disamina della riserva n. 159 (quesito arbitrato n. 53).**

Con la riserva n° 159, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n° 24 (lavori a tutto il 30.10.2009) il C.G. rivendicava la

corresponsione della somma di p 162.544,29 in relazione alle somme sborsate per allacci ENEL e non ancora corrisposte, nonché i relativi interessi da ritardato pagamento.

La riserva veniva reiterata e aggiornata nei documenti contabili afferenti i SS.AA.LL. successivi fino al Conto Finale in cui veniva aggiornata la quantificazione degli interessi maturati, fino alla data del 15 dicembre 2010, in p 162.544,29.

Considerato che, successivamente, con il certificato n° 2/A.P.S. emesso in data 5 ottobre 2011 l'YYYY ha liquidato le somme richieste dal C.G., con la domanda di arbitrato quest'ultimo ha rivendicato il diritto ad ottenere il riconoscimento della sola quota in conto interessi, quantificata nell'importo (aggiornato) di p 18.632,94. La domanda è stata confermata nella prima memoria difensiva del C.G.

Sul punto, i CTP delle parti hanno esposto le relative posizioni. In particolare,

**I CTP del C.G.**, hanno esposto quanto segue:

*Importo contabilizzato in ritardo:* p 162.544,29.

*Data inizio calcolo interessi:* data di chiusura del registro di contabilità per l'emissione del SAL 24 (prima formulazione della riserva): 30.10.2009 + 45 giorni di franchigia = 14.12.2009.

*Data fine calcolo interessi:* 5.10.2011 data in cui è stato liquidato l'importo (vedi contabile bancaria sub. 53.3) a seguito dell'emissione del Certificato di Pagamento n. 2/A.P.S. Allacciamento Pubblici Servizi (sub. 53.3).

*Metodo di calcolo:* interessi legali per i primi 60 giorni e interessi moratori dal 61° giorno in poi.

**I CTP di YYYY** hanno dedotto che:

*Relativamente alla richiesta oggetto del punto di domanda, si segnala che relativamente agli interessi legali e moratori la riserva è meritevole di accoglimento (Allegato 10.12.1).*

Il CTU evidenzia che non esiste contestazione tra le parti in ordine al diritto del C.G. ad ottenere il pagamento degli interessi per tardato pagamento, ex art. 29, 30 del D.M. 145/2000, né, tantomeno, con riferimento all'entità delle somme tardivamente liquidate (5.10.2011).

Preso atto di quanto sopra ed esaminata la documentazione in atti, il sottoscritto CTU osserva che competono al C.G., con riferimento alla somma in contestazione, gli interessi per tardato pagamento, ex art. 29, 30 DM 145/2000, dovendosi rilevare che:

- a) il *dies a quo* è individuato alla data del 30.10.2009 ( data di riferimento del SAL n° 24 in cui è stata formulata, per la prima volta, la riserva);
- b) il *dies a quem* è individuato alla data del 5.10.2001 (in cui è avvenuta la concreta liquidazione mediante il Certificato di Pagamento n. n. 2/A.P.S. Allacciamento Pubblici Servizi).

**15.14. Disamina della riserva n. 162 (quesito arbitrato n. 56).**

Il sottoscritto evidenzia che la riserva n. 162 è già stata oggetto di trattazione con riferimento al quesito peritale n° 3 (a cui si rinvia per approfondimenti), anche con riferimento agli interessi per tardata contabilizzazione di prestazioni rese.

### **15.15. Computo interessi per tardato pagamento delle somme accertate con riferimento a tutti i quesiti peritali**

Nella **tabella n° 15.1** che segue, è contenuto un quadro riepilogativo di tutte le domande dal C.G. nonché delle somme accertate/proposte dal sottoscritto CTU in riferimento a tutte le riserve (elencate in ordine progressivo) ed a ciascun quesito e dei relativi interessi per tardato pagamento, con l'indicazione del *dies a quo, dies a quem* (compreso quello provvisorio del 21 giugno 2013 per i titoli in sorte capitale), dell'importo complessivo degli interessi maturati (sia legali che moratori), della quota di interesse *pro-die* (ove occorrente).

In particolare per ciascuna registrazione, sono indicati:

1. nella prima colonna (leggendo da sinistra), il **numero del quesito arbitrale**;
2. nella seconda colonna, con carattere sottolineato, il **numero della riserva**;
3. nella terza colonna, la *causa petendi* della riserva;
4. nella quarta colonna, il **numero del quesito peritale** in cui è raggruppata la riserva, in funzione della disarticolazione operata dal Collegio;
5. nella quinta colonna, i diversi **titoli** della *causa petendi* della riserva;
6. nella sesta colonna, il *petitum* (espresso in euro ) per i diversi titoli della riserva, per come emendato con la prima memoria difensiva del C.G.;
7. nella settima colonna, l'eventuale *quantum debeaturo* (espresso in euro) per i diversi titoli della riserva;
8. nella ottava colonna, il *dies a quo*;
9. nella nona colonna, il *dies a quem*;
10. nella decima colonna, l'importo complessivo degli interessi (sia legali che moratori)
11. nella undicesima colonna, la quota di **interesse *pro-die*** (ove ritenuto occorrente) per il periodo successivo al 21 giugno 2013;

La quantificazione analitica degli interessi è effettuata nell'**Appendice 5A** allegata alla presente relazione ove sono contenuti, in pagine separate, i conteggi per ciascun titolo di ciascuna riserva, secondo l'ordine progressivo di queste ultime e, quindi, della tabella n. 15.1.

Il CTU precisa che, per ciascuna delle riserve nn° 118 e 163 (afferenti il premio di accelerazione), nella tabella 15.1 sono esposte due diverse ipotesi (A e B) nella colonna delle

proposte economiche del CTU, in funzione dei diversi termini di scadenza del contratto correlati (o meno) *ai tempi suppletivi* di cui al quesito peritale n° 5, secondo quanto argomentato in risposta al quesito peritale n° 6.

Anche per la riserva n° 177 sono esposte due diverse ipotesi di proposta economica.

Si rammenta infine che, per quanto concerne la riserva n° 185, il relativo importo (capitale più interessi) deve essere incrementato del coefficiente 1,075 per tenere conto della rivalutazione monetaria (fino a maggio 2013, ultimo dato noto).

**Ad ogni modo, il sottoscritto CTU manifesta la propria disponibilità ad aggiornare, su eventuale richiesta dell'On.le Collegio, il conteggio degli interessi.**

TABELLA 15.1 - RIEPILOGO INTERESSI (importi in euro)													
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	Dies a Quo	Dies a Quem	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE		
1	67	Maggiori oneri per completare l'opera entro minori tempi concessi dal Committente in sede di perizia di variante n.2	5	termine suppletivo per ultimazione lavori									
2	71	Danno finanziario determinato dalla ritardata contabilizzazione dei maggiori oneri per lavorazioni extracontrattuali richieste dal Dipartimento ARPA ed afferenti i rifiuti abbandonati in località Passo Martino	5	termine suppletivo per ultimazione lavori									
			10	Interessi per tardata contabilizzazione su: 281.204,20	30.972,99			8/2/08	10/12/09	30.666,05		riserva apposta al SAL 12 e contabilizzata, per l'importo qui indicato, al SAL 25	
3	78	Maggiori oneri sostenuti per la realizzazione delle diverse e maggiori attività richieste con nota prot. 01/DTA/188/07 del 16/12/2007	3	maggiori lavori	0,00						In fase di prima memoria tecnica la trattazione di questa riserva è stata rinviata alle riserve n° 23, 42, 139, 140, 141		
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	0,00								
			3	Maggiori oneri per prove	0,00								
			3	Maggiori oneri per progettazione	0,00								
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz	0,00								
4	107	Maggiori oneri di progettazione sostenuti per la realizzazione delle maggiori lavorazioni extracontrattuali afferenti l'inserimento della vasca di disoleazione R20	3	Maggiori oneri per progettazione	3.416,15						avanzata inizialmente per l'importo di " 6.637,57 e poi rettificata in " 3.416,15 al SAL FINALE		
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz su :	3.403,86							riserva apposta al SSAAL 22-26 e contabilizzata, per l'importo qui indicato, al Conto Finale	
				51.812,85			17/7/09	30/12/10	3.051,42		per lavori		
				6.637,57								per progettazione	
				3.416,15			29/12/09	30/12/10	110,17		per progettazione, richiesta rettificata al SAL FINALE		
				1.851,08			29/12/09	30/12/10	59,70		per Direzione Lavori		
			784,04			29/12/09	30/12/10	25,28		per prove			
5	termine suppletivo per ultimazione lavori												
5	109	Tardata approvazione della Perizia di Variante n.4  Maggiori oneri per lavori extracontrattuali di cui all'OdS n. 10 (Ulteriori attività di caratterizzazione, bonifica e smaltimento dei rifiuti in corso d'opera) e alla Perizia di Variante n. 4	1	maggiori oneri per anomalo andamento	562.011,03								
			2-3	maggiori lavori	4.463.278,14								
			3			273.672,92	17/7/09	21/6/13	52.451,78	39,51			
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz (anche su:)	439.659,37								
			2-3	maggiori oneri per Direzione Lavori	248.513,68			17/7/09	29/12/09	43.152,47			
			3			9.777,24	8/10/09	21/6/13	1.578,50	1,41			
			2-3	Maggiori oneri per prove	99.216,96								
			3			4.141,22	8/10/09	21/6/13	668,58	0,60			
2-3	Maggiori oneri per progettazione	4.023.569,80											
3			16.420,38	8/10/09	21/6/13	2.651,00	2,37						
5	termine suppletivo per ultimazione lavori												
	110	Restituzione tasse, imposte e tributi	7	Rimborso somme	10.674,82	9.312,25	29/6/10	21/6/13	507,07	0,64			
7	111	Rimborso somme versate all'Enel per allacci definitivi	10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz su :	740,60								
				5.073,12			12/5/09	12/11/09	76,72		spostamento impianto Galleria S. Demetrio Nord		
				26.636,78			12/5/09	12/11/09	402,84		fornitura impianto Galleria S. Demetrio Nord		

TABELLA 15.1 - RIEPILOGO INTERESSI (importi in euro)											
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	Dies a Quo	Dies a Quem	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE
				141,29			12/5/09	12/11/09	2,14		modifica fornitura impianto Galleria S. Demetrio Nord
8	112	Illegittima decurtazione per la lavorazione "guida luce"	4	Decurtazione lavori	31.668,60	15.834,30	8/10/09	30/12/10	678,51		Al SAL 21 è stata trattenuta la somma di " 312.059,66, al SAL 23 è stata riaccreditata la somma di " 280.391,06, residuando la sola detrazione di " 31.668,60
			4	Decurtazione oneri Direzione lavori	1.131,38	565,69	8/10/09	30/12/10	24,24		
			4	Decurtazione prove	479,22	420,52	8/10/09	30/12/10	18,02		
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz anche su : 280.391,06	7.615,19						
9	113	Maggiori oneri sostenuti per le attività eseguite nella cava di deposito n. 8 afferenti la bonifica, l'imballaggio, il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti	4	maggiori lavori	4.859,25	0,00					
			4	maggiori oneri per Direzione Lavori	173,60	0,00					
			4	Maggiori oneri per prove	73,53	0,00					
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz	364,08						
10	114	Ritardata restituzione da parte dell'YYYY dei preventivi Enel S.p.a. di cui alle note prot. PZ/ACSN/03052/09 del 02/03/2009, PZ /ACSN /04813/09 del 01/04/2009, PZ/ACSN /06213/09 del 29/04/2009	10	Interessi per tardata liquidazione su: 263.349,94			22/10/09	12/11/09	1.006,07		Rimborso somme versate per pagamento preventivi ENEL
				3.317,95							
11	115	Danno finanziario a causa della mancata disponibilità delle somme impiegate per gli allacci ai pubblici servizi	10	Interessi per tardata liquidazione su: 51.700,93	39.717,41		30/9/05	12/11/09	5.702,68		Rimborso somme versate per pagamento preventivi ENEL
				42.730,33			30/9/05	12/11/09	4.713,21		
				42.741,33			30/9/05	12/11/09	4.714,43		
				31.024,95			30/9/05	12/11/09	3.422,09		
				42.741,33			30/9/05	12/11/09	4.714,43		
				42.741,33			30/9/05	12/11/09	4.714,43		
12	116	Maggiori oneri per realizzazione opere civili per le connessioni Enel e Telecom	3	maggiori lavori	0,00						Riserva iscritta al SAL 22 e liquidata, per la quota lavori, allo Stato Finale
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	1.134,45	1.134,45	29/12/09	30/12/10	36,58		
			3	Maggiori oneri per prove	480,51	480,51	29/12/09	30/12/10	15,50		
			3	Maggiori oneri per progettazione	2.043,09	2.043,09	29/12/09	30/12/10	65,89		
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz anche su: 31.753,93	1.964,92		17/7/09	7/11/11	2.977,70		
13	118	Riconoscimento, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 23 del CSA, del premio di accelerazione anticipata ultimazione 1° lotto	6	Premio accelerazione	23.391.176,00	20.148.348,00	27/9/10	21/6/13	2.502.954,75	2.909,09	IPOTESI "A1"
						9.268.240,08	27/9/10	21/6/13	1.151.359,19	1.338,18	IPOTESI "B1"
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz	1.075.832,03						
14	119	Maggiori lavorazioni extracontrattuali di cui all'Ods n. 11 del 18/06/2009	2	maggiori lavori	42.804,62	33.091,87	8/10/09	21/6/13	5.342,55	4,78	
			2	maggiori oneri per Direzione Lavori	1.529,25	1.182,24	29/12/09	21/6/13	178,33	0,17	
			2	Maggiori oneri per prove	647,63	1.698,27	29/12/09	21/6/13	256,18	0,25	
			2	Maggiori oneri per progettazione	12.052,29	1.985,51	8/10/09	21/6/13	320,55	0,29	
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz (anche) su:	4.885,03						

TABELLA 15.1 - RIEPILOGO INTERESSI (importi in euro)											
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	Dies a Quo	Dies a Quem	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE
				457.336,99 138198,44			8/10/09	30/12/10	5.921,86		
			5	termini suppletivo per ultimazione lavori							
15	120	Maggiori oneri per lavorazioni necessarie ad anticipata apertura al traffico del primo sub-lotto dell'opera autostradale. 1) Maggiore compenso per predisposizione newjersey 2) Apposizione e mantenimento della segnaletica provvisoria	3	maggiori lavori	125.402,90	44.643,40	17/7/09	21/6/13	7.923,70	6,45	
			3	maggiori lavori	66.877,61	26.503,81	29/12/09	21/6/13	3.997,95	3,83	Importo complessivo preteso per lavori newjersei:
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	6.869,48	1.799,72	29/12/09	21/6/13	271,48	0,26	170.402,40
			3	Maggiori oneri per prove	2.909,63	762,29	29/12/09	21/6/13	114,99	0,11	Con la riserva al SAL 22 l'impresa ha quantificato la quota lavori per i newjersei in " 170.402,20 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE residuavano " 125.402,90. Pertanto, su " 44.999,50 spettano ulteriori interessi dalla data di maturazione al Saldo
			3	Maggiori oneri per progettazione	2.884,21	755,63	29/12/09	21/6/13	113,98	0,11	
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz (anche) su: 44.999,50	12.964,16		17/7/09	30/12/10	2.650,16		
			5	termini suppletivo per ultimazione lavori							
16	122	Maggiori oneri per la fornitura e posa in opera di manichette antincendio richieste dalla DL con nota prot. 01/DTA/039/09 DEL 04/02/2009	3	maggiori lavori	2.642,39	0,00					
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	94,40	0,00					
			3	Maggiori oneri per prove	39,98	0,00					
			3	Maggiori oneri per progettazione	328,47	0,00					
			5	termini suppletivo per ultimazione lavori							
17	123	Remunerazione attività di progettazione afferenti la maggiori lavorazioni di drenaggio resesi necessarie nell'area TR 4.01	1	Maggiori oneri per progettazione	0,00						
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz su: 58.361,97 3.973,68	786,81		17/7/09	10/12/09	723,11		lavori
			3				17/7/09	10/12/09	49,23		progettazione
			5	termini suppletivo per ultimazione lavori							Con le memorie CG rinvia alla riserva 109
18	124	Maggiori lavori per le attività di recinzione del corpo stradale	3	lavori non contabilizzati	620.895,23	310.447,62	10/12/09	21/6/13	47.520,94	44,82	Con la riserva al SAL 22 l'impresa ha quantificato la quota lavori per recinzioni in " 1,175.045 liquidati, da YYYY, al SAL 25 per " 1.077.039,76. pagamento, fino al SAL 25
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	22.182,30	11.091,15	10/12/09	21/6/13	1.697,75	1,60	
			3	Maggiori oneri per progettazione	9.395,51	4.697,76	10/12/09	21/6/13	719,10	0,68	
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz (anche) su: 1.077.039,76	38.364,65		17/7/09	16/12/09	14.520,27		
19	125	Danno finanziario conseguente alla ritardata contabilizzazione e remunerazione dei corrispettivi afferenti la realizzazione di manufatti di	10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz su :	4.729,99						riserva al SAL 22, contabilizzato al SAL 26
			10		298.486,10		17/7/09	29/12/09	4.729,98		

**TABELLA 15.1 - RIEPILOGO INTERESSI** (importi in euro)

N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	Dies a Quo	Dies a Quem	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE	
		realizzazione di manufatti di acciaio zincato		437.241,43							riserva al SAL 25, contabilizzato al SAL 26	
20	126	Maggiori oneri sostenuti per le maggiori quantità di rivestimento vgs sulle scarpate delle TR 4.01 e TR 4.02 e della Galleria artificiale Campana	3	maggiori lavori	50.748,67	0,00						
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	1.813,06							
			3	Maggiori oneri per prove	767,94							
			3	Maggiori oneri per progettazione	761,23							
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su:	3.001,39							
				50.748,67			17/7/09	29/12/09	0,00			
21	127	Maggiori oneri per le ulteriori lavorazioni afferenti le opere di prolungamento (pali, fondazioni, spalle travi ecc.) dell'attraversamento idraulico sito in località Passo Martino	3	maggiori lavori	131.325,06	0,00						
			3	Maggiori oneri per progettazione	6.614,69	0,00						
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	4.691,76	0,00						
			3	Maggiori oneri per prove	1.987,24	0,00						
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	8.396,43							
			1	maggiori oneri per anomalo andamento	142.313,13	0,00						
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori								
22	128	Maggiori oneri, costi per danni di forza maggiore, fermo produttivo delle lavorazioni nei periodi indicati nella nota PZ/ACSN/15032/09 del 20/10/2009 a seguito delle piogge eccezionali verificatesi in 14-20 ottobre 2009	1	maggiori oneri per anomalo andamento	65.637,15							
			3	maggiori oneri per ripristino lavori	116.148,00	69.624,00	29/12/09	21/6/13	10.502,39	10,05		
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	4.149,54	2.487,41	29/12/09	21/6/13	375,21	0,36		
			3	Maggiori oneri per prove	1.757,57	1.053,56	29/12/09	21/6/13	158,92	0,15		
			3	Maggiori oneri per progettazione	3.484,44							
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	2.722,65							
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori								
23	129	Risarcimento danno finanziario conseguente alla ritardata liquidazione della quota di prefinanziamento relativa alle opere già consegnate ed in esercizio dal 28/07/2009	10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	253.631,49							
				quota di prefinanziamento	0,00							
24	130	Maggiori oneri sostenuti per lavori e progettazione afferente l'intervento di consolidamento a seguito della frana verificatesi sulla TR 4.01 i cui importi sono stati richiesti nella riserva n. 109	3	Maggiori oneri per progettazione	0,00							
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori								
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz su :	165,38							
				78.557,06			8/10/09	10/12/09	297,01		somma richiesta al SAL 23 e contabilizzata al SAL 25	
25	131	Maggiori oneri sostenuti per la progettazione afferente di consolidamento eseguito presso la casa Passalacqua	3	Maggiori oneri per progettazione	0,00							
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz su :	8,36							
					3.900,21			8/10/09	10/12/09	14,75		lavori
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori								
		Remunerazione delle attività svolte per la	3	maggiori lavori	108.368,24	24.941,30	8/10/09	21/6/13	4.026,67	3,60		
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	3.871,60	891,06	29/12/09	21/6/13	134,41	0,13	Con la riserva al SAL	



TABELLA 15.1 - RIEPILOGO INTERESSI (importi in euro)												
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	Dies a Quo	Dies a Quem	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE	
26	132	fornitura e posa in opera delle vasche di riserva idrica relative ai depositi YYYY 44, 126, 228 wbs FA01, FA02, FA03 e le inerenti attività di progettazione, DL, esecuzione di prove	3	Maggiori oneri per prove	1.639,85	377,42	29/12/09	21/6/13	56,93	0,05	23 l'impresa ha quantificato la quota lavori " 210.000,00 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE venivano contabilizzati solo " 177.618,52.	
			3	Maggiori oneri per progettazione	28.830,62							1.496,48
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su: 177.618,52	12.229,42	8/10/09	30/12/10	7.611,03				
27	133	Remunerazione delle attività di fornitura e posa in opera dei parapetti continui di protezione dei camminamenti a tergo dei profili ridirettivi per il personale addetto alla manutenzione che transita sulle passerelle a tergo della barriera newjersey posate nelle suddette gallerie, nonché delle inerenti attività di progettazione, DL, esecuzione di prove	3	maggiori lavori	634.440,62							
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	22.666,23							
			3	Maggiori oneri per prove	9.600,48							
			3	Maggiori oneri per progettazione	27.995,86							
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	28.852,71							
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori								
28	134	Risarcimento dei danni, costi ed oneri causati a seguito di un'ondata eccezionale di maltempo verificatesi nei giorni dal 16 al 24 settembre.	1	maggiori oneri per anomalo andamento	78.386,12							
			3	maggiori oneri per ripristino lavori	46.634,00							
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	1.666,06							
			3	Maggiori oneri per prove	705,67							
			3	Maggiori oneri per progettazione	1.399,02							
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	2.084,90							
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori								
29	135	Remunerazione servizio di vigilanza a partire dal 28 agosto 2009 sino al 25 gennaio 2010		Maggiori oneri vigilanza	0,00							
				Interessi per tardata contabilizzazione su: 24.217,62	3.281,87							
						8/10/09	7/6/11	1.468,29				
			10		15.948,18							Somme liquidate con il certificato di pagamento n° 3 L.E (lavori in economia) del 07/06/2011
					21.854,93							
		48.915,01										
30	136	Pagamento somme indebitamente trattenute dalla Committente per pretesi inadempimenti del Contraente nei confronti dell'affidatario SICS-CFC	4	Detrazione penale	1.757.065,00	1.757.065,00	12/11/09	21/6/13	275.699,38	253,69		
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	74.222,28							
31	137	Riconoscimento termini suppletivi	5	termine suppletivo per ultimazione lavori								
32	138	Maggiori oneri, compreso fermo operativo, nel periodo 06/04/2009-10/09/2009, per le attività di approfondimento progettuale afferenti le barriere antifoniche TR 4.01 - TR 4.02 e TR 4.03	3	Maggiori oneri per progettazione	51.087,30							
			1	maggiori oneri per anomalo andamento	13.560,52							
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	2.656,65							
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori								
			3	maggiori lavori	160.547,24	118.985,18	8/10/09	21/6/13	19.209,68	17,18		

TABELLA 15.1 - RIEPILOGO INTERESSI (importi in euro)											
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	Dies a Quo	Dies a Quem	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE
33	139	Maggiori oneri per la risoluzione dell'interferenza interrata, non censita, rinvenuta nel fondo di proprietà della società S.C.I.A. e delle conseguenti attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di prove	3	maggiori oneri per Direzione Lavori	5.735,76	4.250,90	29/10/09	21/6/13	666,04	0,61	
			3	Maggiori oneri per prove	2.429,43	1.800,51	29/10/09	21/6/13	282,11	0,26	Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato la quota lavori per " 357.289,04 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE venivano contabilizzati solo " 175.477,54.
			3	Maggiori oneri per progettazione	12.570,96	9.316,62	8/10/09	21/6/13	1.504,13	1,35	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su: 175.477,54	16.349,30					0,00	
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori							
						8/10/09	30/12/10	7.519,28			
34	140	Maggiori oneri per la risoluzione delle interferenze del consorzio di bonifica n. 9 e delle conseguenti attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di prove	3	maggiori lavori	361.603,89	283.754,10	8/10/09	21/6/13	45.810,97	40,97	Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato la quota lavori per " 1.011.366,13 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE venivano contabilizzati solo " 606.582,71.
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	12.918,78	10.137,49	8/10/09	21/6/13	1.636,66	1,46	
			3	Maggiori oneri per prove	5.471,86	4.293,82	8/10/09	21/6/13	693,22	0,62	
			3	Maggiori oneri per progettazione	54.200,43	22.218,14	8/10/09	21/6/13	3.587,03	3,21	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su: 606.582,71	45.011,87						
						8/10/09	30/12/10	25.992,32			
35	141	Maggiori oneri per la risoluzione delle interferenze del consorzio di bonifica n. 10 e delle conseguenti attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di prove	3	maggiori lavori	283.965,02						Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato la quota lavori per " 511.866,98 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE venivano contabilizzati solo " 326.230,87.
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	10.145,03						
			3	Maggiori oneri per prove	4.297,01						
			3	Maggiori oneri per progettazione	16.082,50						
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su: 326.230,87	23.467,71						
						8/10/09	30/12/10	13.979,13			
36	142	Lavorazioni eseguite per la realizzazione del raccordo finale fra la nuova opera autostradale e l'esistente SS 14	3	maggiori lavori	69.173,90	62.265,90	8/10/09	21/6/13	11.167,85	9,99	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	2.471,33	2.471,33	29/10/09	21/6/13	387,21	0,36	
			3	Maggiori oneri per prove	1.046,75	1.046,75	29/10/09	21/6/13	164,01	0,15	
			3	Maggiori oneri per progettazione	3.210,18	3.210,18	29/10/09	21/6/13	502,98	0,46	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	3.809,20						
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori							
37	143	Remunerazione delle attività di gestione della tratta Passo Martino-Lentini e di gestione del centro di controllo e della squadra di pronto intervento, fino al 15/01/2010, quantificate, in relazione alla quota parte di corrispettivo non ancora contabilizzata e versata	3	Attività di gestione e controllo	1.241.424,27	374.407,99	15/1/10	21/6/13	55.730,99	54,06	Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato le attività per " 1.277.140,51 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, nel certificato del 7.6.2011 venivano contabilizzati solo " 1.000.000,00.
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	52.440,48						
				1.000.000,00			15/1/10	7/6/11	48.033,97		
				100.000,00			15/1/10	7/6/11	4.627,51		
38	144	Rimborso somme versate per la fornitura di energia elettrica nella tratta autostradale compresa tra gli svincoli di Passo Martino e Lentini	7	Rimborso somme	111.715,57	0,00					
			10	Interessi per tardata contabilizzazione su:	8.419,59						
				141.271,57			29/12/09	29/3/10	174,17		
				111.715,57			30/12/10	7/6/11	523,38		
		Remunerazione delle attività non contrattualmente previste di rifornimento delle cisterne	3	maggiori esborsi per forniture e riparazioni	27.603,10	22.106,76	8/10/09	21/6/13	3.569,05	3,19	

TABELLA 15.1 - RIEPILOGO INTERESSI (importi in euro)											
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	Dies a Quo	Dies a Quem	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE
39	145	Interruzione delle attività di alimentazione dei gruppi elettrogeni di emergenza a servizio degli impianti in occasione delle interruzioni dell'alimentazione elettrica di rete, di spurgo della fossa settica relativa al deposito YYYY 1 ecc.	10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz	1.166,03						
40	146	Remunerazione attività di demolizione di un cavalcavia, nonché di un ponte tubo di competenza del Consorzio di bonifica n. 10, di alcuni muretti di bordo sull SS 194	3	maggiori lavori	20.282,63						
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	724,70						
			3	Maggiori oneri per prove	306,88						
			3	Maggiori oneri per progettazione	2.246,93						
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz	886,48						
			5	termini suppletivo per ultimazione lavori							
41	147	Remunerazione attività di demolizione fabbricati e delle conseguenti attività di trasporto e conferimento a discarica dei materiali.	3	maggiori lavori	397.131,63					0,00	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	10.555,05						0,00
			3	Maggiori oneri per prove	6.009,47						0,00
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz	20.381,96						
			5	termini suppletivo per ultimazione lavori							
42	148	Remunerazione degli oneri sostenuti per l'esecuzione delle opere civili funzionali e pertinenziali all'eliminazione delle interferenze telecom identificate dalle schede 6/A, 58-62, 80, 87, 83, 72/C	3	maggiori lavori	0,00						
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	19.773,34	19.773,34	29/12/09	21/6/13	2.982,70	2,85	
			3	Maggiori oneri per prove	8.375,17	8.375,17	29/12/09	21/6/13	1.263,35	1,21	
			3	Maggiori oneri per progettazione	41.831,39					0,00	
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz (anche) su:	25.513,33						
			5	termini suppletivo per ultimazione lavori	553.467,02	25.513,33		8/10/09	4/11/11	42.836,22	
43	149	Remunerazione delle opere civili prescritte dall'Enel e meglio indicate nelle note prot. PZ/ACSN/03052/09 del 02/03/2009 e prot. PZ/ACSN/04813/09 del 01/04/2009 ed esclusi quelli inerenti lo svincolo di villasmundo cabina 1 (prev. 1187019) e cabina 2 (prev. 1187014)	3	maggiori lavori	0,00						
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	1.864,02						
			3	Maggiori oneri per prove	789,52						
			3	Maggiori oneri per progettazione	6.543,39						
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz, anche su:	2.467,18						
			10		48.542,59			8/10/09	4/11/11	3.757,01	
		3.542,42			30/10/09	4/11/11	256,49				
44	150	Remunerazione maggiore attività di progettazione afferenti l'intervento di presidio mediante biostuoia agli imbocchi nord e sud della galleria S. Demetrio	3	Maggiori oneri per progettazione	1.830,51						
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz (anche) su:	1.973,66						
			10		15.500,54						
			3	maggiori lavori	389.519,63	0,00					
			10				8/10/09	30/12/10	664,20		per maggiori lavori

TABELLA 15.1 - RIEPILOGO INTERESSI (importi in euro)												
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	Dies a Quo	Dies a Quem	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE	
45	151	Remunerazione delle attività di compartimentazione resistente al fuoco nelle galleria S. Demetrio, Filippella e Serena	3	maggiori oneri per Direzione Lavori	13.917,54	0,00						
			3	Maggiori oneri per prove	5.893,43	0,00						
			3	Maggiori oneri per progettazione	16.755,05	0,00						
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	17.903,43	0,00						
46	152	Maggiori attività di progettazione afferenti le lavorazioni di rifacimento e protezione con rete trincea ex Agnone III	3	Maggiori oneri per progettazione	22.960,71							
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su:	15.920,73							
				305.000,00		8/10/09	30/12/10	13.069,38		per lavori		
				46.664,33		30/10/09	30/12/10	1.766,70		per lavori		
				12.563,67		29/12/09	30/12/10	0,00		per Direzione Lavori		
			5.321,45		29/12/09	30/12/10	0,00		Per Prove			
5	termine suppletivo per ultimazione lavori											
47	153	Quota parte remunerazione riguardante le protezioni in massi eseguite sul Fosso Damiano	3	maggiori lavori	4.233,97							
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	151,26							
			3	Maggiori oneri per prove	64,07							
			3	Maggiori oneri per progettazione	3.598,16							
			10	Interessi per tardata contabilizzazione, anche su:	2.870,42							
			58.626,66		8/10/09	30/12/10	2.512,18					
5	termine suppletivo per ultimazione lavori											
48	154	Remunerazione delle lavorazioni di fornitura e posa in opera del semitubo di convogliamento delle acque di piattaforma della tangenziale in area Passo Martino	3	maggiori lavori	83.365,73	55.287,80	8/10/09	21/6/13	8.926,00	7,98		
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	2.978,66	1.975,43	29/12/09	21/6/13	297,98	0,29		
			3	Maggiori oneri per prove	1.261,32	836,50	29/12/09	21/6/13	126,18	0,12		
			3	Maggiori oneri per progettazione	4.727,79	3.135,45	29/12/09	21/6/13	472,97	0,45		
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	3.727,56							
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori								
49	155	Maggiori onerosità sopportate per le attività di progettazione relative alla realizzazione del muro di sottoscarpa all'imbocco sud galleria S. Fratello	3	Maggiori oneri per progettazione	1.377,56							
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su:	828,87							
				17.087,71		8/10/09	30/12/10	732,22		per lavori		
				645,11		29/12/09	30/12/10	20,80		per Direzione Lavori		
273,25		29/12/09	30/12/10	8,81		per prove						
5	termine suppletivo per ultimazione lavori											
50	156	Remunerazione delle lavorazioni di realizzazione del manufatto in conglomerato cementizio armato tipo profilo redirettivo New Jersey presso la pila dell'opera 14	3	maggiori lavori	3.037,12							
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	108,52							
			3	Maggiori oneri per prove	45,95							
			3	Maggiori oneri per progettazione	166,60							
10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	171,79										
51	157	Maggiori onerosità sostenute per le ulteriori attività progettuali afferenti la realizzazione di una vasca di separazione degli oli dedicata alle acque	3	Maggiori oneri per progettazione	1.018,19	1.018,19	8/10/09	30/12/10	43,63			
				Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su:	437,22							

TABELLA 15.1 - RIEPILOGO INTERESSI (importi in euro)												
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	Dies a Quo	Dies a Quem	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE	
		provenienti dal piazzale del deposito YYYY 1, presso lo svincolo Passo Martino	10	9.225,09 329,58 139,60			29/12/09 29/12/09 29/12/09	30/12/10 30/12/10 30/12/10	297,50 10,63 4,50		per lavori per Direzione Lavori per prove	
52	158	Ritardata contabilizzazione degli oneri di progettazione assentiti in perizia di variante tecnica n.3	10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz su :  18.632,94	1.940,55		8/2/08	12/11/09	1.937,06			
53	159	Riconoscimento e conseguente contabilizzazione della quota parte delle somme versate per gli allacci ENEL non ancora corrisposta	7	Rimborso somme	0,00							
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz su:  162.544,29	11.607,00 11.607,00		30/10/09	5/10/11	11.224,02			
54	160	Remunerazione della quota parte delle opere a verde non ancora contabilizzata e versata	3	lavori non contabilizzati	1.775.404,05							
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	63.428,66							
			3	Maggiori oneri per prove	26.865,76							
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz	33.918,56							
55	161	Corresponsione degli importi versati ad Enel S.p.a. per l'allaccio in bassa tensione del deposito YYYY 3	3	maggiori lavori	16.455,28	14.966,61	30/10/09	21/6/13	2.574,52	2,38		
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	587,89	534,70	30/10/09	21/6/13	91,98	0,08		
			3	Maggiori oneri per prove	249,00	226,47	30/10/09	21/6/13	38,96	0,04		
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz	632,82							
56	162	Maggiori compensi e maggiori tempi afferenti le diverse e variate lavorazioni incluse nella perizia di variante n. 4 al netto di quanto già contabilizzato, nonché degli importi esposti in altre riserve	3	maggiori lavori	0,00							
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz	5.276,47							
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori								
57	163	Premio di accelerazione previsto all'art. 23 del Capitolato Speciale di affidamento in ragione dell'anticipata consegna dei sub-lotti 2 e 3	6	Premio accelerazione	20.269.843,53	11.697.073,36	27/9/10	21/6/13	1.453.084,16	1.688,87	IPOTESI "A2"	
						4.617.265,80	27/9/10	21/6/13	573.585,85	666,66	IPOTESI "B2"	
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz	488.391,94							
58	164	Riconoscimento e conseguente remunerazione delle attività di fornitura e posa in opera di barriere segnaletiche sagoma tipo New Jersey disposte a chiusura dei bypass carrabili all'aperto poste in opera in occasione dell'apertura al traffico dello svincolo Lentini-SS 114	3	maggiori lavori	114.809,86	40.872,28	17/7/09	21/6/13	7.254,37	5,90		
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	4.101,73	1.460,21	29/12/09	21/6/13	220,27	0,21		
			3	Maggiori oneri per prove	1.737,33	618,49	29/12/09	21/6/13	93,30	0,09		
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz (anche) su:  41.198,30	3.072,06		17/7/09	30/12/10	2.426,30			
59	165	maggiori attività extracontrattuali, per i servizi pubblicitari relativi	3	maggiori attività extracontrattuali per servizi fotografici	1.640,76							
			3	maggiori attività extracontrattuali per servizi pdi organizzazione prestati da Kaleo Servizi s.r.l.	51.273,75							

TABELLA 15.1 - RIEPILOGO INTERESSI (importi in euro)											
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	Dies a Quo	Dies a Quem	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE
		alla cerimonia di apertura al traffico del lotto 1	3	maggiori attività extracontrattuali erogati direttamente dall'Impresa XXXXXX & c. s.p.a.	10.582,90						
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	2.383,49						
60	166	Liquidazione della quota di prefinanziamento relativa ai due lotti consegnati fin dal 10/12/2009	10	Quota di prefinanziamento	0,00						
				Rata di Saldo (interessi su:)	31.161.006,52		29/6/10	16/12/11	1.398.232,78		
				interessi su rata di saldo residua		1.398.232,78	17/12/11	21/6/13	110.800,56	201,88	
				Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	153.484,08						
61	167	Remunerazione lavori ordinati dal Direttore dei Lavori con OdS n. 13 del 09/12/2009	2	maggiori lavori	10.105,91	7.812,79	29/12/09	30/12/10	251,95		
			2	maggiori oneri per Direzione Lavori	361,05	118,22	29/12/09	30/12/10	3,81		
			2	Maggiori oneri per prove	599,83	279,12	29/12/09	30/12/10	9,00		
			2	Maggiori oneri per progettazione	2.006,30	468,77	29/12/09	30/12/10	15,12		
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	1.375,72						
			2	termine suppletivo per ultimazione lavori							
62	168	Maggiori onerosità per posa in opera delle barriere amovibili in presenza di traffico veicolare	3	Maggiori oneri	68.365,00	39.535,20	29/12/09	21/6/13	10.312,48	9,87	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	2.236,75						
			3	termine suppletivo per ultimazione lavori							
63	169	Mancato utile per le lavorazioni inerenti le opere stralciate " Svincolo di Villasmundo e Viadotto Villasmundo" e quota parte di remunerazione dell'impalcato dell'opera 20 (sup. 256) Viadotto Villasmundo fornito a piè d'opera	9	Mancato utile per le lavorazioni inerenti le opere Svincolo di Villasmundo e Viadotto Villasmundo	293.987,18						
			9	Quota parte di remunerazione dell'impalcato dell'opera 20 (sup. 256) Viadotto Villasmundo fornito a piè d'opera	246.260,03						
			9	oneri per Direzione Lavori	8.797,97						
			9	oneri per prove	3.726,46						
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	15.216,01						
64	170	Remunerazione opere a verde	3	lavori non contabiliz	921.034,58						
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	32.905,18						
			3	Maggiori oneri per prove	13.937,28						
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	28.082,22						

TABELLA 15.1 - RIEPILOGO INTERESSI (importi in euro)											
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	Dies a Quo	Dies a Quem	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE
65	171	Corrispettivo per attività di progettazione inerenti le maggiori lavorazioni che si sono rese necessarie per il ripristino dei danni verificatisi presso la scarpata lato ovest della TR 4.02 per causa di forza maggiore	3	Maggiori oneri per progettazione	3.384,74						
66	172	Remunerazione delle attività di modifica della segnaletica stradale relativa all'uscita del Comune di Augusta	3	maggiori lavori	10.944,53	10.944,53	29/12/09	21/6/13	1.650,92	1,58	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	391,01	391,01	29/12/09	21/6/13	58,98	0,06	
			3	Maggiori oneri per prove	165,61	165,61	29/12/09	21/6/13	24,98	0,02	
			10	Interessi						0,00	
67	173	Remunerazione attività di ripristino rese necessarie a causa dei danni arrecati a parte dell'opera autostradale per colpa dell'YYYY s.p.a. ed in conseguenza della successione della Committenza nella gestione dell'arteria autostradale.	3	Ripristino danni Furto di apparecchiature (Monitors)	746,55	678,68	31/1/10	21/6/13	109,72	0,11	
			3	Ripristino danni Riparazione danni impianto di pressurizzazione della galleria Serena	4.053,06	2.640,03	31/3/10	21/6/13	369,75	0,38	
			3	Ripristino danni Danneggiamento sistema informatico SCADA e varie parti di impianti	27.346,00	3.977,60	28/2/10	21/6/13	571,55	0,57	
			3	Ripristino danni Intervento di risoluzione anomalie impianto TVCC	22.722,00	0,00				0,00	
			3	Ripristino danni Intervento di risoluzione anomalie impianto PMV	7.980,00					0,00	
			3	Ripristino danni Intervento di risoluzione anomalie impianto SOS	5.942,00					0,00	
			3	Ripristino danni Intervento di risoluzione anomalie sistemi UPS	25.208,00					0,00	
			3	Corsi formazione	26.400,00	16.606,48	30/6/11	30/12/10		0,00	
68	174	Riconoscimento delle attività di progettazione inerenti la fornitura e la posa in opera della segnaletica stradale nella bretella Svincolo Villasmundo	3	Maggiori oneri per progettazione	3.056,52	0,00					
			10	Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz , anche su :							
				15.355,96		29/12/09	30/12/10	495,21			
69	175	Maggiori attività di mantenimento degli allestimenti provvisori per la chiusura al traffico della SS 114	3	Maggiori oneri	117.212,53	20.178,05 33.717,62	30/12/10 30/12/10	21/6/13 21/6/13	2.205,84 3.685,97	2,91 4,87	manutenzione segnaletica esecuzione segnaletica
			10	Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz							
70	177	Maggiori oneri per movimentazione del materiale inerte necessario per la realizzazione dello svincolo di Villasmundo, già abbancato in depositi temporanei, e reperimenti delle aree per lo stoccaggio di detti materiali	3	Maggiori oneri	300.335,58	170.948,10	30/10/10	21/6/13	19.209,51	24,68	1a IPOTESI
						136.188,65	30/10/10	21/6/13	15.303,57	19,66	2a IPOTESI
			10	Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz							

TABELLA 15.1 - RIEPILOGO INTERESSI (importi in euro)											
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	Dies a Quo	Dies a Quem	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE
71	178	Remunerazione maggiori attività necessarie al fine del mantenimento in esercizio della SS 114 nel tracciato preesistente fino all'avvenuta apertura dell'intera tratta	3	Maggiori oneri	22.861,33						
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz	4.843,50						
72	179	Maggiori attività svolte per gli allacciamenti delle linee telefoniche del centro di controllo autostradale	3	maggiori lavori	0,00		30/12/10	4/11/11	449,01		
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	634,83	634,83				0,00	
			3	Maggiori oneri per prove	268,89	268,89	30/12/10	21/6/13	29,39	0,04	
		3	Rimborso somme	2.018,36	2.018,36	30/12/10	21/6/13	220,64	0,29		
		Riconoscimento danno finanziario di cui al quesito n. 72	10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz , anche su :	630,87		30/12/10	4/11/11	449,01	maggiori lavori	
73	180	Risarcimento danni per tardive determinazioni YYYY in merito al diniego di autorizzazione allo scarico della vasca R10 nella rete di scolo esistente ed alle soluzioni necessarie conseguenti a tale diniego da parte Genio Civile. Comprensivo anche delle attività di progettazione	8	Risarcimento danni		2.193,51	31/7/10	21/6/13	122,93	0,15	
			3	maggiori lavori	36.917,10	8.228,66	30/12/10	21/6/13	899,55	1,19	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	1.318,91	293,98	30/12/10	21/6/13	32,14	0,04	
			3	Maggiori oneri per prove	558,64	124,52	30/12/10	21/6/13	13,61	0,02	
74	181	Maggiori compensi per opere eseguite, reintegro compensi unilateralmente ridotti da parte Ente Aggiudicatore, maggiori oneri sopportati dal Contraente ecc	3	Maggiori compensi	485.856,69						riserva alternativa a tutte le altre per mancata contabilizzazione di lavori eseguiti
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz	331.413,00						
75	182	Maggior corrispettivo delle lavorazioni di cui all'OdS n. 15 del 26/07/2010, in allegato alla nota prot. 01/DTA/052/10, come successivamente ridotte con nota YYYY spa prot. CPA-0071355-P in data 24/11/2010	2	maggiori lavori	22.209,71	12.828,29	7/4/11	21/6/13	1.197,32	1,85	
			2	maggiori oneri per Direzione Lavori	793,47	458,31	7/4/11	21/6/13	42,78		
			2	Maggiori oneri per prove	336,08	194,12	7/4/11	21/6/13	18,12		
			2	Maggiori oneri per progettazione	1.010,61	583,73	7/4/11	21/6/13	54,48		
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz							
			5	termini suppletivo per ultimazione lavori							
76	183	Rimborso del corrispettivo dei membri della commissione di collaudo limitatamente alle parcelle emesse successivamente al 13/02/2009	7	Rimborso somme	1.301.548,16	1.301.548,16					
			10	Interessi per tardata contabilizz./liquidaz su :	32.812,05						
				137.189,56		9/6/09	21/6/13	25.672,34	19,81	Ing. CCCCC MMM	
				211.500,57		18/11/09	21/6/13	32.898,48	30,54	Ing. CCCCC MMM	
				181.759,63					0,00	Ing. CCCCC MMM	
				207.353,50		18/11/09	21/6/13	32.253,41	29,94	Ing. MMMM LLLL	
				178.195,70					0,00	Ing. MMMM LLLL	
207.353,50		29/10/10	21/6/13	23.898,49	29,94	Ing. DDD MMM					



TABELLA 15.1 - RIEPILOGO INTERESSI (importi in euro)												
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	Dies a Quo	Dies a Quem	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE	
				178.195,70						0,00	Ing. DDD MMM	
77	184	Remunerazione maggiori oneri delle gallerie naturali per impiego quantità di spritz beton superiori al previsto	3	maggiori lavori	1.331.134,29							
78	185	Liquidazione maggiori costi di sicurezza conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008	7	maggiori oneri di sicurezza	283.334,02	137.609,96	30/12/10	21/6/13	30.973,76	40,91		
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz.								
79	186	Remunerazione delle lavorazioni afferenti il raddoppio delle linee di alimentazione dei ventilatori in galleria	3	maggiori lavori	1.438.127,23							
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	51.379,00							
			3	Maggiori oneri per prove	22.034,94							
			3	Maggiori oneri per progettazione	137.901,45							
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz.								
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori								
80	187	Rimborso somme versate a titolo di corrispettivo al collaudatore statico	7	Rimborso somme	100.000,00	100.000,00						
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	5.198,07	17.233,52						
					66.504,41			12/6/09	21/6/13	12.408,70	9,60	Collaudatore AAAA
				33.495,59			12/3/10	21/6/13	4.824,81	4,84	Collaudatore AAAA	
81	188	Riconoscimento ulteriori compensi per lavori unilateralmente ridotti e/o stralciati da YYYY S.p.a in sede di approvazione della Perizia n. 5 Reintegro dei compensi a valere sulle somme a disposizione come da dettaglio di cui alla nota prot PZ/ACSN/19926/10 del 23/12/2010	3	maggiori lavori	7.131.903,11							
			3	Maggiori compensi	5.441.494,28							
			3	Maggiori oneri per progettazione	4.023.569,80							
			3	Maggiori oneri per progettazione	51.087,30							
82	189	Remunerazione delle lavorazioni afferenti gli interventi di risagomatura del rilevato a nord del ponte Benante	3	maggiori lavori	83.431,96							
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	2.980,72							
			3	Maggiori oneri per prove	1.262,51							
			3	Oneri indagini geognostiche e consulenze	20.000,00							

## **16. ó Conclusioni**

Al fine di agevolare l'immediata consultazione delle conclusioni contenute nel presente elaborato, in relazione a ciascuna riserva (o quesito arbitrale) ed ai titoli ivi richiesti, per i quali resta rimesso al Collegio ó in qualità di *peritus peritorum* - il relativo apprezzamento, il sottoscritto CTU ritiene offrire, di seguito, la **tabella n° 16.1**, in cui è contenuto un quadro riepilogativo di tutte le domande dal C.G. nonché delle somme accertate/proposte dal sottoscritto CTU in riferimento a tutte le riserve (elencate in ordine progressivo).

In particolare per ciascuna registrazione, sono indicati:

1. nella prima colonna (leggendo da sinistra), il **numero del quesito arbitrale**;
2. nella seconda colonna, con carattere sottolineato, il **numero della riserva**;
3. nella terza colonna, la **causa petendi** della riserva;
4. nella quarta colonna, il **numero del quesito peritale** in cui è raggruppata la riserva, in funzione della disarticolazione operata dal Collegio;
5. nella quinta colonna, i diversi **titoli** della *causa petendi* della riserva;
6. nella sesta colonna, il **petitum** (espresso in euro ) per i diversi titoli della riserva, per come emendato con la prima memoria difensiva del C.G.;
7. nella settima colonna, l'eventuale **quantum debeaturo** (espresso in euro) per i diversi titoli della riserva;
8. nella ottava colonna, l'importo complessivo degli interessi (sia legali che moratori)
9. nella nona colonna, la quota di **interesse *pro-die*** (ove ritenuto occorrente) per il periodo successivo al 21 giugno 2013;
10. nella decima colonna, eventuali note esplicative.

Il CTU precisa che, per ciascuna delle riserve nn° 118 e 163 (afferenti il premio di accelerazione), nella tabella 16.1 sono esposte due diverse ipotesi (A e B) nella colonna delle proposte economiche del CTU, in funzione dei diversi termini di scadenza del contratto correlati (o meno) *ai tempi suppletivi* di cui al quesito peritale n° 5, secondo quanto argomentato in risposta al quesito peritale n° 6.

Analoga circostanza accade per la riserva n° 177.

Si rammenta infine che, per quanto concerne la riserva n° 185, il relativo importo (capitale più interessi) deve essere incrementato del coefficiente 1,075 per tenere conto della rivalutazione monetaria (fino a maggio 2013, ultimo dato noto).

TABELLA 16.1 - CONCLUSIONI (importi in euro)									
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE
1	67	Maggiori oneri per completare l'opera entro minori tempi concessi dal Committente in sede di perizia di variante n.2	5	termine suppletivo per ultimazione lavori					
2	71	Danno finanziario determinato dalla ritardata contabilizzazione dei maggiori oneri per lavorazioni extracontrattuali richieste dal Dipartimento ARPA ed afferenti i rifiuti abbandonati in località Passo Martino	5	termine suppletivo per ultimazione lavori					
			10	Interessi per tardata contabilizzazione su: 281.204,20	30.972,99		30.666,05	riserva apposta al SAL 12 e contabilizzata, per l'importo qui indicato, al SAL 25	
3	78	Maggiori oneri sostenuti per la realizzazione delle diverse e maggiori attività richieste con nota prot. 01/DTA/188/07 del 16/12/2007	3	maggiori lavori	0,00				In fase di prima memoria tecnica la trattazione di questa riserva è stata rinviata alle riserve n° 23, 42, 139, 140, 141
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	0,00				
			3	Maggiori oneri per prove	0,00				
			3	Maggiori oneri per progettazione	0,00				
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	0,00				
4	107	Maggiori oneri di progettazione sostenuti per la realizzazione delle maggiori lavorazioni extracontrattuali afferenti l'inserimento della vasca di disoleazione R20	3	Maggiori oneri per progettazione	3.416,15				avanzata inizialmente per l'importo di " 6.637,57 e poi rettificata in " 3.416,15 al SAL FINALE
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz su :	3.403,86				riserva apposta ai SSAAL 22-26 e contabilizzata, per l'importo qui indicato, al Conto Finale
				51.812,85			3.051,42	per lavori	
				6.637,57				per progettazione	
				3.416,15			110,17	per progettazione, richiesta rettificata al SAL FINALE	
				1.851,08			59,70	per Direzione Lavori	
			784,04			25,28	per prove		
5	termine suppletivo per ultimazione lavori								
5	109	Tardata approvazione della Perizia di Variante n.4  Maggiori oneri per lavori extracontrattuali di cui all'OdS n. 10 (Ulteriori attività di caratterizzazione, bonifica e smaltimento dei rifiuti in corso d'opera) e alla Perizia di Variante n. 4	1	maggiori oneri per anomalo andamento	562.011,03				
			2-3	maggiori lavori	4.463.278,14				
			3			273.672,92	52.451,78	39,51	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche su): 2.723.141,91	439.659,37			43.152,47	
			2-3	maggiori oneri per Direzione Lavori	248.513,68				
			3			9.777,24	1.578,50	1,41	
			2-3	Maggiori oneri per prove	99.216,96				
3			4.141,22	668,58	0,60				
2-3	Maggiori oneri per progettazione	4.023.569,80							
3			16.420,38	2.651,00	2,37				

TABELLA 16.1 - CONCLUSIONI (importi in euro)									
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa <i>Petendi</i> RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	<i>Petium</i> PRIMA MEMORIA DEL C.G.	<i>Quantum</i> accertato/proposto dal CTU	INTERESSI	INTERESSI <i>pro die</i>	NOTE
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori					
	110	Restituzione tasse, imposte e tributi	7	Rimborso somme	10.674,82	9.312,25	507,07	0,64	
7	111	Rimborso somme versate all'Enel per allacci definitivi	10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz su :	740,60				spostamento impianto Galleria S. Demetrio Nord fornitura impianto Galleria S. Demetrio Nord modifica fornitura impianto Galleria S. Demetrio Nord
				5.073,12		76,72			
				26.636,78		402,84			
				141,29		2,14			
8	112	Illegittima decurtazione per la lavorazione "guida luce"	4	Decurtazione lavori	31.668,60	15.834,30	678,51		Al SAL 21 è stata trattenuta la somma di " 312.059,66, al SAL 23 è stata riaccredita la somma di " 280.391,06, residuando la sola detrazione di " 31.668,60
			4	Decurtazione oneri Direzione lavori	1.131,38	565,69	24,24		
			4	Decurtazione prove	479,22	420,52	18,02		
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz anche su : 280.391,06	7.615,19				
9	113	Maggiori oneri sostenuti per le attività eseguite nella cava di deposito n. 8 afferenti la bonifica, l'imballaggio, il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti	4	maggiori lavori	4.859,25	0,00			
			4	maggiori oneri per Direzione Lavori	173,60	0,00			
			4	Maggiori oneri per prove	73,53	0,00			
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	364,08				
10	114	Ritardata restituzione da parte dell'YYYY dei preventivi Enel S.p.a. di cui alle note prot. PZ/ACSN/03052/09 del 02/03/2009, PZ /ACSN /04813/09 del 01/04/2009, PZ/ACSN /06213/09 del 29/04/2009	10	Interessi per tardata liquidazione su:					Rimborso somme versate per pagamento preventivi ENEL
				263.349,94		1.006,07			
				3.317,95					
11	115	Danno finanziario a causa della mancata disponibilità delle somme impiegate per gli allacci ai pubblici servizi	10	Interessi per tardata liquidazione su:	39.717,41				Rimborso somme versate per pagamento preventivi ENEL
				51.700,93		5.702,68			
				42.730,33		4.713,21			
				42.741,33		4.714,43			
				31.024,95		3.422,09			
				42.741,33		4.714,43			
				42.741,33		4.714,43			
60.890,73		6.716,33							
		Maggiori oneri per realizzazione opere civili per	3	maggiori lavori	0,00				Riserva iscritta al SAL 22 e liquidata, per la quota lavori, allo Stato Finale
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	1.134,45	1.134,45	36,58		
			3	Maggiori oneri per prove	480,51	480,51	15,50		

TABELLA 16.1 - CONCLUSIONI (importi in euro)									
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE
12	116	realizzazione opere civili per le connessioni Enel e Telecom	3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	2.043,09	2.043,09	65,89		
			10	Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz anche su: 31.753,93	1.964,92		2.977,70		
13	118	Riconoscimento, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 23 del CSA, del premio di accelerazione anticipata ultimazione 1° lotto	6	<b>Premio accelerazione</b>	23.391.176,00	20.148.348,00	2.502.954,75	2.909,09	<b>IIPOTESI "A1"</b>
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizzaz./liquidaz	1.075.832,03	9.268.240,08	1.151.359,19	1.338,18	<b>IIPOTESI "B1"</b>
14	119	Maggiori lavorazioni extracontrattuali di cui all'Ods n. 11 del 18/06/2009	2	maggiori <b>lavori</b>	42.804,62	33.091,87	5.342,55	4,78	
			2	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	1.529,25	1.182,24	178,33	0,17	
			2	Maggiori oneri per <b>prove</b>	647,63	1.698,27	256,18	0,25	
			2	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	12.052,29	1.985,51	320,55	0,29	
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizzaz./liquidaz (anche) su: 157.336,99 138198,44	4.885,03		5.921,86		
			5	<b>termine suppletivo</b> per ultimazione lavori					
15	120	Maggiori oneri per lavorazioni necessarie ad anticipata apertura al traffico del primo sub-lotto dell'opera autostradale. 1) Maggiore compenso per predisposizione newjersey 2) Apposizione e mantenimento della segnaletica provvisoria	3	maggiori <b>lavori</b>	125.402,90	44.643,40	7.923,70	6,45	
			3	maggiori <b>lavori</b>	66.877,61	26.503,81	3.997,95	3,83	Importo complessivo preteso per lavori newjersei: 170.402,40
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	6.869,48	1.799,72	271,48	0,26	
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	2.909,63	762,29	114,99	0,11	Con la riserva al SAL 22 l'impresa ha quantificato la quota lavori per i newjersei in " 170.402,20 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE residuavano " 125.402,90. Pertanto, su " 44.999,50 spettano ulteriori interessi dalla data di maturazione al Saldo
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	2.884,21	755,63	113,98	0,11	
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizzaz./liquidaz (anche) su: 44.999,50	12.964,16		2.650,16		
			5	<b>termine suppletivo</b> per ultimazione lavori					
16	122	Maggiori oneri per la fornitura e posa in opera di manichette antincendio	3	maggiori <b>lavori</b>	2.642,39	0,00			
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	94,40	0,00			
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	39,98	0,00			

TABELLA 16.1 - CONCLUSIONI (importi in euro)										
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa <i>Petendi</i> RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	<i>Petium</i> PRIMA MEMORIA DEL C.G.	<i>Quantum</i> accertato/proposto dal CTU	INTERESSI	INTERESSI <i>pro die</i>	NOTE	
		richieste dalla DL con nota prot. 01/DTA/039/09 DEL 04/02/2009	3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	328,47	0,00				
			5	<b>termine suppletivo</b> per ultimazione lavori						
17	123	Remunerazione attività di progettazione afferenti la maggiori lavorazioni di drenaggio resesi necessarie nell'area TR 4.01	1	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	0,00					
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizzaz./liquidaz su:	786,81			723,11	lavori	
					58.361,97			49,23	progettazione	
			3							Con le memorie CG rinvia alla riserva 109
			5	<b>termine suppletivo</b> per ultimazione lavori						
18	124	Maggiori lavori per le attività di recinzione del corpo stradale	3	<b>lavori non</b> contabilizzati	620.895,23	310.447,62	47.520,94	44,82	Con la riserva al SAL 22 l'impresa ha quantificato la quota lavori per recinzioni in " 1,175.045 liquidati, da YYYY, al SAL 25 per " 1.077.039,76. pagamento, fino al SAL 25	
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	22.182,30	11.091,15	1.697,75	1,60		
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	9.395,51	4.697,76	719,10	0,68		
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizzaz./liquidaz (anche) su:	38.364,65					
				1.077.039,76			14.520,27			
19	125	Danno finanziario conseguente alla ritardata contabilizzazione e remunerazione dei corrispettivi afferenti la realizzazione di manufatti di acciaio zincato		Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz su :	4.729,99					
			10		298.486,10			4.729,98	riserva al SAL 22, contabilizzato al SAL 26	
					437.241,43				riserva al SAL 25, contabilizzato al SAL 26	
20	126	Maggiori oneri sostenuti per le maggiori quantità di rivestimento vgs sulle scarpate delle TR 4.01 e TR 4.02 e della Galleria artificiale Campana	3	maggiori <b>lavori</b>	50.748,67	0,00				
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	1.813,06					
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	767,94					
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	761,23					
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizzaz./liquidaz (anche) su:	3.001,39					
				50.748,67			0,00			
21	127	Maggiori oneri per le ulteriori lavorazioni afferenti le opere di prolungamento (pali, fondazioni, spalle travi ecc.) dell'attraversamento idraulico sito in località Passo Martino	3	maggiori <b>lavori</b>	131.325,06	0,00				
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	6.614,69	0,00				
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	4.691,76	0,00				
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.987,24	0,00				
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizzaz./liquidaz	8.396,43					
			1	maggiori oneri per <b>anomalo andamento</b>	142.313,13	0,00				
			5	<b>termine suppletivo</b> per ultimazione lavori						

TABELLA 16.1 - CONCLUSIONI (importi in euro)										
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa <i>Petendi</i> RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	<i>Petium</i> PRIMA MEMORIA DEL C.G.	<i>Quantum</i> accertato/proposto dal CTU	INTERESSI	INTERESSI <i>pro die</i>	NOTE	
22	128	Maggiori oneri, costi per danni di forza maggiore, fermo produttivo delle lavorazioni nei periodi indicati nella nota PZ/ACSN/15032/09 del 20/10/2009 a seguito delle piogge eccezionali verificatesi in 14-20 ottobre 2009	1	maggiori oneri per <b>anomalo andamento</b>	65.637,15					
			3	maggiori oneri per <b>ripristino lavori</b>	116.148,00	69.624,00	10.502,39	10,05		
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	4.149,54	2.487,41	375,21	0,36		
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.757,57	1.053,56	158,92	0,15		
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	3.484,44					
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizaz./liquidaz	2.722,65					
			5	<b>termine suppletivo</b> per ultimazione lavori						
23	129	Risarcimento danno finanziario conseguente alla ritardata liquidazione della quota di prefinanziamento relativa alle opere già consegnate ed in esercizio dal 28/07/2009	10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizaz./liquidaz	253.631,49					
				quota di <b>prefinanziamento</b>	0,00					
24	130	Maggiori oneri sostenuti per lavori e progettazione afferente l'intervento di consolidamento a seguito della frana verificatesi sulla TR 4.01 i cui importi sono stati richiesti nella riserva n. 109	3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	0,00					
			5	<b>termine suppletivo</b> per ultimazione lavori						
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz su :	165,38					
				78.557,06			297,01	somma richiesta al SAL 23 e contabilizzata al SAL 25		
25	131	Maggiori oneri sostenuti per la progettazione afferente l'intervento di consolidamento eseguito presso la casa Passalacqua	3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	0,00					
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizaz./liquidaz su :	8,36					
				3.900,21			14,75	lavori		
			5	<b>termine suppletivo</b> per ultimazione lavori						
26	132	Remunerazione delle attività svolte per la fornitura e posa in opera delle vasche di riserva idrica relative ai depositi YYYY 44, 126, 228 wbs FA01, FA02, FA03 e le inerenti attività di progettazione, DL, esecuzione di prove	3	maggiori <b>lavori</b>	108.368,24	24.941,30	4.026,67	3,60	Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato la quota lavori " 210.000,00 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE venivano contabilizzati solo " 177.618,52.	
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	3.871,60	891,06	134,41	0,13		
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.639,85	377,42	56,93	0,05		
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	28.830,62	1.496,48	225,74	0,22		
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su:	12.229,42					
				177.618,52		7.611,03				
27	133	Remunerazione delle attività di fornitura e posa in opera dei parapetti continui di protezione dei camminamenti a tergo dei profili ridirettivi per il personale addetto alla manutenzione che transita	3	maggiori <b>lavori</b>	634.440,62					
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	22.666,23					
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	9.600,48					
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	27.995,86					

TABELLA 16.1 - CONCLUSIONI (importi in euro)										
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE	
		sulle passerelle a tergo della barriere newjersey posate nelle suddette gallerie, nonché delle inerenti attività di progettazione, DL, esecuzione di prove	10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	28.852,71					
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori						
28	134	Risarcimento dei danni, costi ed oneri causati a seguito di un'ondata eccezionale di maltempo verificatesi nei giorni dal 16 al 24 settembre.	1	maggiori oneri per anomalo andamento	78.386,12					
			3	maggiori oneri per ripristino lavori	46.634,00					
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	1.666,06					
			3	Maggiori oneri per prove	705,67					
			3	Maggiori oneri per progettazione	1.399,02					
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	2.084,90					
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori						
29	135	Remunerazione servizio di vigilanza a partire dal 28 agosto 2009 sino al 25 gennaio 2010		Maggiori oneri vigilanza	0,00					
				Interessi per tardata contabilizzazione su:	3.281,87					
					24.217,62		1.468,29			
			10		15.948,18		887,33		Somme liquidate con il certificato di pagamento n° 3 L.E (lavori in economia) del 07/06/2011	
					21.854,93		1.142,04			
		48.915,01		2.447,09						
30	136	Pagamento somme indebitamente trattenute dalla Committente per pretesi inadempimenti del Contraente nei confronti dell'affidatario SICS-CFC	4	Detrazione penale	1.757.065,00	1.757.065,00	275.699,38	253,69		
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	74.222,28					
31	137	Riconoscimento termini suppletivi	5	termine suppletivo per ultimazione lavori						
32	138	Maggiori oneri, compreso fermo operativo, nel periodo 06/04/2009-10/09/2009, per le attività di approfondimento progettuale afferenti le barriere antifoniche TR 4.01 - TR 4.02 e TR 4.03	3	Maggiori oneri per progettazione	51.087,30					
			1	maggiori oneri per anomalo andamento	13.560,52					
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	2.656,65					
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori						
		Maggiori oneri per la risoluzione dell'interferenza interrata, non censita,	3	maggiori lavori	160.547,24	118.985,18	19.209,68	17,18		
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	5.735,76	4.250,90	666,04	0,61		
			3	Maggiori oneri per prove	2.429,43	1.800,51	282,11	0,26	Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha	



TABELLA 16.1 - CONCLUSIONI (importi in euro)										
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE	
33	139	rinvenuta nel fondo di proprietà della società S.C.I.A. e delle conseguenti attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di prove	3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	12.570,96	9.316,62	1.504,13	1,35	quantificato la quota lavori per " 357.289,04 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE venivano contabilizzati solo " 175.477,54.	
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su: 175.477,54	16.349,30		7.519,28	0,00		
			5	<b>termini suppletivo</b> per ultimazione lavori						
34	140	Maggiori oneri per la risoluzione delle interferenze del consorzio di bonifica n. 9 e delle conseguenti attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di prove	3	maggiori <b>lavori</b>	361.603,89	283.754,10	45.810,97	40,97	Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato la quota lavori per " 1.011.366,13 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE venivano contabilizzati solo " 606.582,71.	
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	12.918,78	10.137,49	1.636,66	1,46		
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	5.471,86	4.293,82	693,22	0,62		
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	54.200,43	22.218,14	3.587,03	3,21		
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su: 606.582,71	45.011,87		25.992,32			
35	141	Maggiori oneri per la risoluzione delle interferenze del consorzio di bonifica n. 10 e delle conseguenti attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di prove	3	maggiori <b>lavori</b>	283.965,02				Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato la quota lavori per " 511.866,98 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE venivano contabilizzati solo " 326.230,87.	
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	10.145,03					
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	4.297,01					
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	16.082,50					
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su: 326.230,87	23.467,71		13.979,13			
36	142	Lavorazioni eseguite per la realizzazione del raccordo finale fra la nuova opera autostradale e l'esistente SS 14	3	maggiori <b>lavori</b>	69.173,90	62.265,90	11.167,85	9,99		
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	2.471,33	2.471,33	387,21	0,36		
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.046,75	1.046,75	164,01	0,15		
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	3.210,18	3.210,18	502,98	0,46		
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabiliz./liquidaz	3.809,20					
			5	<b>termini suppletivo</b> per ultimazione lavori						
37	143	Remunerazione delle attività di gestione della tratta Passo Martino-Lentini e di gestione del centro di controllo e della squadra di pronto intervento, fino al 15/01/2010, quantificate, in relazione alla quota parte di corrispettivo non ancora contabilizzata e versata	3	Attività di <b>gestione e controllo</b>	1.241.424,27	374.407,99	55.730,99	54,06	Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato le attività per " 1.277.140,51 ma, nonostante la liquidazione di YYYY, nel certificato del 7.6.2011 venivano contabilizzati solo " 1.000.000,00.	
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabiliz./liquidaz 1.000.000,00 100.000,00	52.440,48		48.033,97 4.627,51			
38	144	Rimborso somme versate per la fornitura di energia elettrica nella tratta autostradale compresa tra gli svincoli di Passo Martino e Lentini	7	<b>Rimborso somme</b>	111.715,57	0,00				
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione su: 141.271,57	8.419,59		174,17			
				111.715,57		523,38				

TABELLA 16.1 - CONCLUSIONI (importi in euro)									
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE
39	145	Remunerazione delle attività non contrattualmente previste di rifornimento delle cisterne di alimentazione dei gruppi elettrogeni di emergenza a servizio degli impianti in occasione delle interruzioni dell'alimentazione elettrica di rete, di spurgo della fossa settica relativa al deposito YYYY 1 ecc.	3	maggiori esborsi per forniture e riparazioni	27.603,10	22.106,76	3.569,05	3,19	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	1.166,03				
40	146	Remunerazione attività di demolizione di un cavalcavia, nonché di un ponte tubo di competenza del Consorzio di bonifica n. 10, di alcuni muretti di bordo sull SS 194	3	maggiori lavori	20.282,63				
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	724,70				
			3	Maggiori oneri per prove	306,88				
			3	Maggiori oneri per progettazione	2.246,93				
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	886,48				
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori					
41	147	Remunerazione attività di demolizione fabbricati e delle conseguenti attività di trasporto e conferimento a discarica dei materiali.	3	maggiori lavori	397.131,63			0,00	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	10.555,05			0,00	
			3	Maggiori oneri per prove	6.009,47			0,00	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	20.381,96				
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori					
42	148	Remunerazione degli oneri sostenuti per l'esecuzione delle opere civili funzionali e pertinenziali all'eliminazione delle interferenze telecom identificate dalle schede 6/A, 58-62, 80, 87, 83, 72/C	3	maggiori lavori	0,00				
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	19.773,34	19.773,34	2.982,70	2,85	
			3	Maggiori oneri per prove	8.375,17	8.375,17	1.263,35	1,21	
			3	Maggiori oneri per progettazione	41.831,39			0,00	
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su:	25.513,33				
				553.467,02	25.513,33		42.836,22		
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori					
43	149	Remunerazione delle opere civili prescritte dall'Enel e meglio indicate nelle note prot. PZ/ACSN/03052/09 del 02/03/2009 e prot. PZ/ACSN/04813/09 del 01/04/2009 ed esclusi quelli inerenti lo svincolo di villas mundo cabina 1 (prev. 1187010) e cabina 2 (prev.	3	maggiori lavori	0,00				
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	1.864,02				
			3	Maggiori oneri per prove	789,52				
			3	Maggiori oneri per progettazione	6.543,39				
				Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz, anche su:	2.467,18				

TABELLA 16.1 - CONCLUSIONI (importi in euro)									
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE
		1187013) e Cabina 2 (prev. 1187014)	10	48.542,59			3.757,01		
				3.542,42			256,49		
44	150	Remunerazione maggiore attività di progettazione afferenti l'intervento di presidio mediante biostuoia agli imbocchi nord e sud della galleria S. Demetrio	3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	1.830,51				
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su: 15.500,54	1.973,66		664,20		per maggiori lavori
45	151	Remunerazione delle attività di compartimentazione resistente al fuoco nelle galleria S. Demetrio, Filippella e Serena	3	maggiori <b>lavori</b>	389.519,63	0,00			
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	13.917,54	0,00			
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	5.893,43	0,00			
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	16.755,05	0,00			
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabiliz./liquidaz	17.903,43	0,00			
46	152	Maggiori attività di progettazione afferenti le lavorazioni di rifacimento e protezione con rete trincea ex Agnone III	3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	22.960,71				
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su: 305.000,00 46.664,33 12.563,67 5.321,45	15.920,73		13.069,38 1.766,70 0,00 0,00		per lavori per lavori per Direzione Lavori Per Prove
			5	<b>termine suppletivo</b> per ultimazione lavori					
47	153	Quota parte remunerazione riguardante le protezioni in massi eseguite sul Fosso Damiano	3	maggiori <b>lavori</b>	4.233,97				
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	151,26				
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	64,07				
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	3.598,16				
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizzazione, anche su: 58.626,66	2.870,42		2.512,18		
			5	<b>termine suppletivo</b> per ultimazione lavori					
48	154	Remunerazione delle lavorazioni di fornitura e posa in opera del semitubo di convogliamento delle acque di piattaforma della tangenziale in area Passo Martino	3	maggiori <b>lavori</b>	83.365,73	55.287,80	8.926,00	7,98	
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	2.978,66	1.975,43	297,98	0,29	
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.261,32	836,50	126,18	0,12	
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	4.727,79	3.135,45	472,97	0,45	
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabiliz./liquidaz	3.727,56				
			5	<b>termine suppletivo</b> per ultimazione lavori					
			3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	1.377,56				

TABELLA 16.1 - CONCLUSIONI (importi in euro)									
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE
49	155	Maggiori onerosità sopportate per le attività di progettazione relative alla realizzazione del muro di sottoscarpa all'imbocco sud galleria S. Fratello	10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su: 17.087,71 645,11 273,25	828,87		732,22 20,80 8,81		per lavori per Direzione Lavori per prove
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori					
50	156	Remunerazione delle lavorazioni di realizzazione del manufatto in conglomerato cementizio armato tipo profilo redirettivo New Jersey presso la pila dell'opera 14	3	maggiori lavori	3.037,12				
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	108,52				
			3	Maggiori oneri per prove	45,95				
			3	Maggiori oneri per progettazione	166,60				
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	171,79				
51	157	Maggiori onerosità sostenute per le ulteriori attività progettuali afferenti la realizzazione di una vasca di separazione degli oli dedicata alle acque provenienti dal piazzale del deposito YYYY 1, presso lo svincolo Passo Martino	3	Maggiori oneri per progettazione	1.018,19	1.018,19	43,63		
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su: 9.225,09 329,58 139,60	437,22		297,50 10,63 4,50	per lavori per Direzione Lavori per prove	
52	158	Ritardata contabilizzazione degli oneri di progettazione assentiti in perizia di variante tecnica n.3	10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz su : 18.632,94	1.940,55		1.937,06		
53	159	Riconoscimento e conseguente contabilizzazione della quota parte delle somme versate per gli allacci ENEL non ancora corrisposta	7	Rimborso somme	0,00				
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz su: 162.544,29	11.607,00 11.607,00		11.224,02		
54	160	Remunerazione della quota parte delle opere a verde non ancora contabilizzata e versata	3	lavori non contabilizzati	1.775.404,05				
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	63.428,66				
			3	Maggiori oneri per prove	26.865,76				
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	33.918,56				
55	161	Corresponsione degli importi versati ad Enel S.p.a. per l'allaccio in bassa tensione del deposito YYYY 3	3	maggiori lavori	16.455,28	14.966,61	2.574,52	2,38	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	587,89	534,70	91,98	0,08	
			3	Maggiori oneri per prove	249,00	226,47	38,96	0,04	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	632,82				
		Maggiori compensi e	3	maggiori lavori	0,00				

TABELLA 16.1 - CONCLUSIONI (importi in euro)									
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE
56	162	maggiori tempi afferenti le diverse e variate lavorazioni incluse nella perizia di variante n. 4 al netto di quanto già contabilizzato, nonché degli importi esposti in altre riserve	10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	5.276,47				
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori					
57	163	Premio di accelerazione previsto all'art. 23 del Capitolato Speciale di affidamento in ragione dell'anticipata consegna dei sub-lotti 2 e 3	6	Premio accelerazione	20.269.843,53	11.697.073,36	1.453.084,16	1.688,87	IPOTESI "A2"
						4.617.265,80	573.585,85	666,66	IPOTESI "B2"
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	488.391,94				
58	164	Riconoscimento e conseguente remunerazione delle attività di fornitura e posa in opera di barriere segnaletiche sagoma tipo New Jersey disposte a chiusura dei bypass carrabili all'aperto poste in opera in occasione dell'apertura al traffico dello svincolo Lentini-SS 114	3	maggiori lavori	114.809,86	40.872,28	7.254,37	5,90	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	4.101,73	1.460,21	220,27	0,21	
			3	Maggiori oneri per prove	1.737,33	618,49	93,30	0,09	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz (anche) su: 41.198,30	3.072,06		2.426,30		
59	165	maggiori attività extracontrattuali, per i servizi pubblicitari relativi alla cerimonia di apertura al traffico del lotto 1	3	maggiori attività extracontrattuali per servizi fotografici	1.640,76				
			3	maggiori attività extracontrattuali per servizi pdi organizzazione prestati da Kaleo Servizi s.r.l.	51.273,75				
			3	maggiori attività extracontrattuali erogati direttamente dall'Impresa XXXXXX & c. s.p.a.	10.582,90				
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	2.383,49				
60	166	Liquidazione della quota di prefinanziamento relativa ai due lotti consegnati fin dal 10/12/2009		Quota di prefinanziamento	0,00				
				Rata di Saldo (interessi su:)					
			10	31.161.006,52			1.398.232,78		
				interessi su rata di saldo residua		1.398.232,78	110.800,56	201,88	
		Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	153.484,08						
			2	maggiori lavori	10.105,91	7.812,79	251,95		
			2	maggiori oneri per Direzione Lavori	361,05	118,22	3,81		

TABELLA 16.1 - CONCLUSIONI (importi in euro)									
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa <i>Petendi</i> RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	<i>Petium</i> PRIMA MEMORIA DEL C.G.	<i>Quantum</i> accertato/proposto dal CTU	INTERESSI	INTERESSI <i>pro die</i>	NOTE
61	167	Remunerazione lavori ordinati dal Direttore dei Lavori con OdS n. 13 del 09/12/2009	2	Maggiori oneri per <b>prove</b>	599,83	279,12	9,00		
			2	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	2.006,30	468,77	15,12		
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizz./liquidaz	1.375,72				
			2	<b>termini suppletivo</b> per ultimazione lavori					
62	168	Maggiori onerosità per posa in opera delle barriere amovibili in presenza di traffico veicolare	3	Maggiori oneri	68.365,00	39.535,20	10.312,48	9,87	
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizz./liquidaz	2.236,75				
			3	<b>termini suppletivo</b> per ultimazione lavori					
63	169	Mancato utile per le lavorazioni inerenti le opere stralciate " Svincolo di Villasmundo e Viadotto Villasmundo" e quota parte di remunerazione dell'impalcato dell'opera 20 (sup. 256) Viadotto Villasmundo fornito a piè d'opera	9	<b>Mancato utile</b> per le lavorazioni inerenti le opere Svincolo di Villasmundo e Viadotto Villasmundo	293.987,18				
			9	<b>Quota parte di remunerazione</b> dell'impalcato dell'opera 20 (sup. 256) Viadotto Villasmundo fornito a piè d'opera	246.260,03				
			9	oneri per <b>Direzione Lavori</b>	8.797,97				
			9	oneri per <b>prove</b>	3.726,46				
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizz./liquidaz	15.216,01				
64	170	Remunerazione opere a verde	3	<b>lavori</b> non contabilizz	921.034,58				
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	32.905,18				
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	13.937,28				
			10	<b>Interessi</b> per tardata contabilizz./liquidaz	28.082,22				
65	171	Corrispettivo per attività di progettazione inerenti le maggiori lavorazioni che si sono rese necessarie per il ripristino dei danni verificatisi presso la scarpata lato ovest della TR 4.02 per causa di forza maggiore	3	Maggiori oneri per <b>progettazione</b>	3.384,74				
66	172	Remunerazione delle attività di modifica della segnaletica stradale relativa all'uscita del Comune di Augusta	3	maggiori <b>lavori</b>	10.944,53	10.944,53	1.650,92	1,58	
			3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	391,01	391,01	58,98	0,06	
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	165,61	165,61	24,98	0,02	
			10	Interessi				0,00	

TABELLA 16.1 - CONCLUSIONI (importi in euro)									
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE
67	173	Remunerazione attività di ripristino rese necessarie a causa dei danni arrecati a parte dell'opera autostradale per colpa dell'YYYY s.p.a. ed in conseguenza della successione della Committenza nella gestione dell'arteria autostradale.	3	Ripristino danni Furto di apparecchiature (Monitors)	746,55	678,68	109,72	0,11	
			3	Ripristino danni Riparazione danni impianto di pressurizzazione della galleria Serena	4.053,06	2.640,03	369,75	0,38	
			3	Ripristino danni Danneggiamento sistema informatico SCADA e varie parti di impianti	27.346,00	3.977,60	571,55	0,57	
			3	Ripristino danni Intervento di risoluzione anomalie impianto TVCC	22.722,00	0,00		0,00	
			3	Ripristino danni Intervento di risoluzione anomalie impianto PMV	7.980,00			0,00	
			3	Ripristino danni Intervento di risoluzione anomalie impianto SOS	5.942,00			0,00	
			3	Ripristino danni Intervento di risoluzione anomalie sistemi UPS	25.208,00			0,00	
			3	Corrispettivo per corsi di formazione specifica al personale incaricato da YYYY della manutenzione	Corsi formazione	26.400,00	16.606,48	0,00	
		Riconoscimento danno finanziario di cui al quesito n. 67	10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz	913,84				
68	174	Riconoscimento delle attività di progettazione inerenti la fornitura e la posa in opera della segnaletica stradale nella bretella Svincolo Villasmundo	3	Maggiori oneri per progettazione	3.056,52	0,00			
			10	Interessi per tardata contabilizzaz/liquidaz , anche su :					
					15.355,96		495,21		
69	175	Maggiori attività di mantenimento degli allestimenti provvisori per la chiusura al traffico della SS 114	3	Maggiori oneri	117.212,53	20.178,05	2.205,84	2,91	manutenzione segnaletica
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz		33.717,62	3.685,97	4,87	esecuzione segnaletica
70	177	Maggiori oneri per movimentazione del materiale inerte necessario per la realizzazione dello svincolo di Villasmundo, già abbancato in depositi temporanei, e reperimenti delle aree per lo stoccaggio di detti materiali	3	Maggiori oneri	300.335,58	170.948,10	19.209,51	24,68	1a IPOTESI
			3	Maggiori oneri		136.188,65	15.303,57	19,66	2a IPOTESI
			10	Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz					
		Remunerazione maggiori attività necessarie al fine del mantenimento in	3	Maggiori oneri	22.861,33				

TABELLA 16.1 - CONCLUSIONI (importi in euro)									
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE
71	178	del mantenimento in esercizio della SS 114 nel tracciato preesistente fino all'avvenuta apertura dell'intera tratta autostradale	10	Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz	4.843,50				
72	179	Maggiori attività svolte per gli allacciamenti delle linee telefoniche del centro di controllo autostradale	3	maggiori lavori	0,00		449,01		
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	634,83	634,83		0,00	
			3	Maggiori oneri per prove	268,89	268,89	29,39	0,04	
		3	Rimborso spese di attivazione e di utilizzo utenze a decorrere dalle ore 24.00 del 15 gennaio	3	Rimborso somme	2.018,36	2.018,36	220,64	0,29
		Riconoscimento danno finanziario di cui al quesito n. 72	10	Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz , anche su : 17.769,21	630,87		449,01		maggiori lavori
73	180	Risarcimento danni per tardive determinazioni YYYY in merito al diniego di autorizzazione allo scarico della vasca R10 nella rete di scolo esistente ed alle soluzioni necessarie conseguenti a tale diniego da parte Genio Civile. Comprensivo anche delle attività di progettazione	8	Risarcimento danni		2.193,51	122,93	0,15	
			3	maggiori lavori	36.917,10	8.228,66	899,55	1,19	
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	1.318,91	293,98	32,14	0,04	
			3	Maggiori oneri per prove	558,64	124,52	13,61	0,02	
74	181	Maggiori compensi per opere eseguite, reintegro compensi unilateralmente ridotti da parte Ente Aggiudicatore, maggiori oneri sopportati dal Contraente ecc	3	Maggiori compensi	485.856,69				riserva alternativa a tutte le altre per mancata contabilizzazione di lavori eseguiti
			10	Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz	331.413,00				
75	182	Maggior corrispettivo delle lavorazioni di cui all'OdS n. 15 del 26/07/2010, in allegato alla nota prot. 01/DTA/052/10, come successivamente ridotte con nota YYYY spa prot. CPA-0071355-P in data 24/11/2010	2	maggiori lavori	22.209,71	12.828,29	1.197,32	1,85	
			2	maggiori oneri per Direzione Lavori	793,47	458,31	42,78		
			2	Maggiori oneri per prove	336,08	194,12	18,12		
			2	Maggiori oneri per progettazione	1.010,61	583,73	54,48		
			10	Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz					
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori					
			7	Rimborso somme	1.301.548,16	1.301.548,16			



TABELLA 16.1 - CONCLUSIONI (importi in euro)									
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	Petium PRIMA MEMORIA DEL C.G.	Quantum accertato/proposto dal CTU	INTERESSI	INTERESSI pro die	NOTE
76	183	Rimborso del corrispettivo dei membri della commissione di collaudo limitatamente alle parcelle emesse successivamente al 13/02/2009	10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz su :	32.812,05				
				137.189,56			25.672,34	19,81	Ing. CCCCC MMM
				211.500,57			32.898,48	30,54	Ing. CCCCC MMM
				181.759,63				0,00	Ing. CCCCC MMM
				207.353,50			32.253,41	29,94	Ing. MMMM LLLL
				178.195,70				0,00	Ing. MMMM LLLL
				207.353,50			23.898,49	29,94	Ing. DDD MMM
178.195,70				0,00	Ing. DDD MMM				
77	184	Remunerazione maggiori oneri delle gallerie naturali per impiego quantità di spritz beton superiori al previsto	3	maggiori lavori	1.331.134,29				
78	185	Liquidazione maggiori costi di sicurezza conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008	7	maggiori oneri di sicurezza	283.334,02	137.609,96	30.973,76	40,91	
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz.					
79	186	Remunerazione delle lavorazioni afferenti il raddoppio delle linee di alimentazione dei ventilatori in galleria	3	maggiori lavori	1.438.127,23				
			3	maggiori oneri per Direzione Lavori	51.379,00				
			3	Maggiori oneri per prove	22.034,94				
			3	Maggiori oneri per progettazione	137.901,45				
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz.					
			5	termine suppletivo per ultimazione lavori					
80	187	Rimborso somme versate a titolo di corrispettivo al collaudatore statico	7	Rimborso somme	100.000,00	100.000,00			
			10	Interessi per tardata contabiliz./liquidaz	5.198,07	17.233,52			
				66.504,41			12.408,70	9,60	Collaudatore BBB AAAA
				33.495,59			4.824,81	4,84	Collaudatore BBB AAAA
81	188	Riconoscimento ulteriori compensi per lavori unilateralmente ridotti e/o stralciati da YYYY S.p.a in sede di approvazione della Perizia n. 5	3	maggiori lavori	7.131.903,11				
		Reintegro dei compensi a valere sulle somme a disposizione come da dettaglio di cui alla nota prot PZ/ACSN/19926/10 del 23/12/2010	3	Maggiori compensi	5.441.494,28				
		Compensi attività progettazione	3	Maggiori oneri per progettazione	4.023.569,80				
		Compensi attività progettazione	3	Maggiori oneri per progettazione	51.087,30				
					3	maggiori lavori	83.431,96		

TABELLA 16.1 - CONCLUSIONI (importi in euro)									
N° QUESITO ARBITRALE	N° RISERVA	Causa Petendi RISERVA	N° QUESITO CTU	titolo richiesto in RISERVA	<i>Petium</i> PRIMA MEMORIA DEL C.G.	<i>Quantum</i> accertato/proposto dal CTU	INTERESSI	INTERESSI <i>pro die</i>	NOTE
82	189	Remunerazione delle lavorazioni afferenti gli interventi di risagomatura del rilevato a nord del ponte Benante	3	maggiori oneri per <b>Direzione Lavori</b>	2.980,72				
			3	Maggiori oneri per <b>prove</b>	1.262,51				
			3	Oneri <b>indagini geognostiche e consulenze</b>	20.000,00				

Ritenuto di aver così espletato il mandato ricevuto dall'On.le Collegio Arbitrale, il sottoscritto CTU rassegna la presente relazione rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roma lì, 21 giugno 2013.

IL CTU  
Ing. Arturo Varzi

Il sottoscritto evidenzia, infine, che la presente relazione è corredata dalle seguenti appendici:

**Appendice òAö :** Computo degli Interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione delle somme esposte nelle conclusioni peritali;

**Appendice òBö :** Elenco dei documenti esaminati/acquisiti dal CTU;

**Appendice òCö:** Documenti acquisiti dal CTU mediante i CTP delle parti ovvero consultati autonomamente, con relativo elenco;

**Appendice òDö :** Verbali inerenti le operazioni peritali (n° 1, 2, 3, 4), Copie Ordinanze Collegiali, corrispondenza con i CTP delle parti.